GIORNALE

MILITARE UFFICIALE

ANNO 1914

parte 2

GUERRA

VOGHERA ENRICO

TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

—

Roma, 1914

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 30ª — 1914 — 1° luglio

1914 GIUGNO 30. - N. **289.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915 . . . . . *Pag.* 853

» 30. - » **290.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1914-915, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare . . . . . » 950

» 30. - » **291.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-1915, sui quali vengono normalmente date le anticipazioni alle direzioni di commissariato militare per il rifornimento di fondi ai corpi dell'esercito . . . . . » 953

» 30. - » **292.** — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Disposizioni matricolari per i militari ammessi nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica (volontari italiani e reparti indigeni della Libia) . . . . . » 956

CIRCOLARE N. **289.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915.** — (Segretariato generale). — 30 giugno 1914.

Si porta a conoscenza degli uffici amministrativi del Ministero, dei corpi, degli istituti e stabilimenti militari, in attesa che sia approvata con decreto ministeriale da registrarsi dalla Corte dei conti, la seguente ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo del bilancio 1914-15, nella quale, per agevolare le attribuzioni degli uffici interessati, si è aggiunta una maggiore specificazione delle varie spese, quali risultano dagli allegati allo stato di previsione.

Si avverte poi che in seguito all'autorizzazione data dal Parlamento di esercitare in via provvisoria, e non oltre il 31 dicembre 1914, gli stati di previsione per l'esercizio 1914-15 non tradotti in legge entro il 30 giugno stesso anno, le assegnazioni stabilite nello stato di previsione della Guerra, non ancora approvato, fino alla data del 31 dicembre 1914 *s'intendono ridotte alla metà.*

Con altra circolare verrà pubblicato il decreto d'approvazione della ripartizione di cui trattasi e le eventuali modificazioni che ad essa si dovessero apportare.

Il Ministro — D. GRANDI.

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		TITOLO I.	
		Spesa ordinaria	
		CATEGORIA PRIMA.	
		Spese effettive.	
		Spese generali.	
1	1	Ministero - Personale centrale (*Spese fisse*):	
		A) Stipendi del ministro, del sottosegretario di Stato e degli impiegati del Ministero della guerra, escluso il personale subalterno (Ruolo organico approvato con la legge 10 marzo 1911, n. 147)	1,994,500. »
		B) Stipendi del personale subalterno, cioè dei commessi ed uscieri capi, degli uscieri, degli inservienti e dei legatori di libri (Ruolo organico approvato con le leggi 10 marzo 1911, n. 147 e 8 luglio 1912, n 760	167,800. »
		C) Aumenti sessennali	10,600. »
			2,172,900. »
		Si deduce a calcolo per vacanze . . .	25,000. »
			2,147,900. »
		Si aggiunge la differenza fra gli stipendi degli impieghi coperti da ufficiali generali e superiori e le competenze cui questi hanno diritto	11,200. »
		A riportarsi . . .	2,159,100. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto . . .		2,159,100. »
		D) Assegni diversi:		
		a) Al personale civile:		
		Indennità di funzione al Direttore capo della ragioneria. . . . . L.	1,000	
		Indennità di servizio di cassa e di economato . . . . . »	1,300	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare. . . . . »	300	2,600. »
		b) Al personale militare:		
		Indennità per servizio speciale ad un ufficiale superiore medico . . . . . L.	300	
		Indennità di carica o soprassoldo fisso agli ufficiali generali e superiori sopra indicati . . . . . »	18,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	600	
		Indennità annua cavalli al Ministro, al Sottosegretario di Stato e ad ufficiali generali e superiori (direttori generali, capi di divisione e capi sezione) . . . . . »	14,000	32,900. »
		Totale del capitolo L.		2,194,600. »
2	2	Ministero – Personale centrale - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*):		
		A) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 7 luglio 1876, n. 3212.		76,900. »
		B) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 3 luglio 1902, n. 248		117,900. »
				194,800. »
		Presunta economia per eventuali vacanze di posti		3,000. »
		Totale del capitolo L.		191,800. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
3	3	Ministero - Personale comandato (*Spese fisse*).	
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente:	
		Stipendi agli ufficiali in servizio attivo permanente comandati al Ministero . . .	503,850. »
		B) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:	
		Supplemento indennità annua agli ufficiali in posizione ausiliaria richiamati in servizio e comandati al Ministero	89,600. »
		Indennità di carica al Colonnello veterinario . . . . . L. 600	
		Indennità per servizio speciale . » 2,700	
		Indennità cavalli a n. 26 ufficiali a lire 610 ciascuno . . . . . » 15,800	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . . . » 300	
			19,400. »
		C) Impiegati civili:	
		Ragionieri geometri del genio . » 43,500	
		Id. d'artiglieria . . . . L. 47,080	
		Applicati delle amministrazioni militari dipendenti. . . . . » 85,570	
			176,150. »
		Totale del capitolo L.	789,100. »
4	4	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai Gabinetti	14,400. »
	5	Ministero – Indennità di missione.	30,000. »
6	6	Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presta servizio nell'amministrazione centrale.	77,400. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
7	7	Ministero – Spese d'ufficio e minute spese di rappresentanza:		
		A) Acquisto e manutenzione di mobilio ed arredi, orologi e campanelli elettrici L.	25,000	
		B) Illuminazione e combustibile . »	32,000	
		C) Vestiario uniforme al personale di servizio. . . . . »	8,000	
		D) Spese per la litografia e legatoria del Ministero. . . . . »	1,500	
		E) Acquisto di libri, abbonamento ai giornali, ai bollettini dell'*Agenzia Stefani*, agli *Atti parlamentari* ecc. »	6,500	
		F) Spese di vettura . . . . . »	13,700	
		G) Biancheria e pulizia dei locali. »	3,600	
		H) Spese di mantenimento di un quadrupede adibito a servizi di trasporto presso il Ministero. . . »	600	
		I) Mancie. . . . . »	600	
		L) Spese diverse . . . . . »	5,500	
		M) Spese di rappresentanza . . . »	1,000	
				98,000. »
8	8	Spese postali:		
		A) Corrispondenza postale . . . L.	3,000	
		B) Pacchi postali . . . . . »	1,000	
				4,000. »
9	9	Spese di stampa per l'amministrazione centrale e di stampa riservata:		
		Art. 1. Spese di stampa per l'amministrazione centrale. L	30,000	
		Art. 2. Officina tipografica (spese di stampa riservata) . . . . . »	40,000	
				70,000. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
10	10	Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per i militari ed impiegati - Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura dei libretti - Cancelleria per la spedizione dei documenti - Compensi per lavori straordinari inerenti alla distribuzione dei documenti stessi (*Spesa d'ordine*)	10,000. »
11	11	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale	30,000. »
12	12	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
13	13	Sussidi agli impiegati ed al personale inferiore in attività di servizio: *A*) Sussidi agli impiegati ed al personale inferiore in attività di servizio . . . . . L. 25,000 *B*) Sussidi e spese di mantenimento relative agli impiegati ed al personale inferiore compresi gli operai, ammessi a cure negli stabilimenti sanitari » 500	25,500. »
14	14	Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ad ex militari di truppa (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio), ad ex impiegati civili e ad ex operai dell'amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie - Sovvenzioni straordinarie ad istituti di beneficenza di carattere militare - Sussidi a sottufficiali riformati con meno di sei anni di servizio - Sussidi a militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali od a visite sanitarie:	

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		A) Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ad ex militari di truppa (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio), ad ex impiegati civili e ad ex operai dell'amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie - Sovvenzioni straordinarie ad istituti di beneficenza di carattere militare . . . . . L.	181,000	
		B) Sussidi ai sottufficiali riformati con meno di sei anni di servizio »	12,000	
		C) Sussidi e spese di mantenimento relative a militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali od a visite sanitarie »	5,000	198,000. »
15	15	Spese casuali.		48,000. »
16	16	Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica.		48,000. »
17	17	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*).		39,900. »
		Debito vitalizio.		
18	18	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)		40,621,000. »
19	19	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti		49,000. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Spese per l'esercito.		
20	20	Stati maggiori — Assegni fissi:		
		A) Stato maggiore generale (Tabella 1 annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 515, art. 8 della legge 10 luglio 1910, n. 449, ed art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 531):		
		Stipendi computate le deduzioni per vacanze . . . . . L.	1,549,000	
		Indennità annua personale al generale d'esercito	3,000	
		Indennità di carica stabilite dalla Tabella IV annessa all'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 515, tenuto conto delle vacanze »	280,000	
		Indennità cavalli a numero 144 ufficiali generali a lire 800 . »	115,200	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare. . »	2,500	
				1,949,700. »
		B) Ufficiali del corpo di stato maggiore (Tabella II annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 515):		
		Stipendi computate le deduzioni per vacanze . . . . . L.	724,800	
		Indennità di carica ai colonnelli capi di ufficio e agli ufficiali superiori capi di servizio presso il comando del corpo di stato maggiore ed indennità di carica ai capi di stato maggiore addetti ai comandi di corpo d'armata ed ai capi di stato maggiore di divisioni . . . . »	39,000	
		A riportarsi L.	763,800	1,949,700. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	763,800	1,949,700. »
		Soprassoldo fisso agli ufficiali superiori capi d'ufficio presso il comando del corpo di stato maggiore . . . . . »	4,800	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . »	1,000	
		Indennità cavalli a n. 142 ufficiali calcolata nella media di lire 712 . . . . . »	101,100	
				870,700. »
		C) Ufficiali in congedo:		
		Supplemento d'indennità annua, di carica ecc. ad ufficiali in congedo che saranno chiamati in servizio.		10,000. »
				2,830,460. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo 82.		42,400. »
		Totale del capitolo L.		2,788,000. »
		Ufficiali fuori quadro (assegni fissi):		
21	21	*A*) Ufficiali fuori quadro in attività di servizio (Stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio) (Tabella XV annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 515, modificata dalla legge 27 giugno 1912, n. 698, e dall'art. 24 della legge 8 giugno 1913, n. 601):		
		Stipendi, computate le deduzioni per vacanze . . . . . L.	1,155,100	
		Indennità di carica a colonnelli e tenenti colonnelli . . . . »	14,400	
		Indennità cavalli . . . . . »	82,400	
		Soprassoldo ai decorati di medaglia al valore militare. . . »	1,600	
				1,653,500. »
		A riportarsi . . .		1,653,500. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto . . .	1,658,500. »
		B) Ufficiali in congedo:	
		Supplemento d'indennità annua, di carica, ecc. ad ufficiali in congedo che saranno chiamati in servizio.	40,000. »
			1,698,500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 82	25,400. »
		Totale del capitolo L.	1,668,100. »
22	22	Corpi di fanteria — Ufficiali (Assegni fissi) (Tabella IV annessa all'art. 1 della legge 17 luglio 1910, n. 515 modificata dalla legge 27 giugno 1912, n. 698):	
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente:	
		Stipendi, computate le deduzioni per vacanze e per perdite ordinarie, tenuto conto dei comandati al Ministero bilanciati al capitolo n. 3 . . . L. 23,025,500	
		Indennità di carica a 116 comandanti di reggimento a lire 900 ciascuno. . . . . » 104,400	
		Indennità cavalli a n. 51 aiutanti di campo a lire 700 ciascuno. . . . . » 35,700	
		Indennità cavalli a n. 14 ufficiali di ordinanza di ufficiali generali a lire 600 ciascuno » 8,400	
		Indennità cavalli a n. 2,971 ufficiali calcolata nella media di lire 403 . . . . . » 1,197,300	
		Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente» 90,000	
		A riportarsi L. 24,461,300	

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	24,461,800	
		Soprassoldo fisso di lire 500 ai capitani di fanteria chiamati alle funzioni di direttore dei conti che rinunziano a tenere cavalli di servizio (Legge 28 giugno 1912, n. 641) . . . . . »	71,500	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . »	15,500	
		Differenza di indennità cavalli ai colonnelli od ai tenenti colonnelli di Stato maggiore incaricati del comando di un reggimento. . . . . »	1,000	24,549,300. »
		B) Ufficiali in congedo:		
		a) Ufficiali di complemento:		
		Indennità giornaliera agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, in servizio volontario, in esperimento d'idoneità all'avanzamento, o richiamati con le rispettive classi . . . . . L.	995,000	
		Indennità di prima vestizione di lire 200 ai sottotenenti di complemento di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di cinque anni . . . . . »	1,800	
		Indennità annua di lire 100 ai tenenti e sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali congedati con otto o più anni di servizio . . . »	2,500	999,300. »
		b) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:		
		Supplemento di indennità annua agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati temporaneamente in servizio .		318,500. »
		A riportarsi . . .		25,867,100. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto . . .		25,867,100. »
		c) Ufficiali della milizia territoriale e di riserva:		
		Indennità giornaliera di servizio agli ufficiali di milizia territoriale e di riserva chiamati in servizio per qualsiasi motivo. . L.	28,000	
		Indennità di prima vestizione di lire 200 ai sottotenenti di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di cinque anni . . . . . »	1,000	29,000. »
		Indennità cavalli, indennità di carica, e soprassoldi fissi che possono spettare, secondo la rispettiva destinazione, a tutti gli ufficiali compresi in questa lettera L.		27,000. »
				25,923,100. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 82 . . . . . L.		388,000. »
		Totale del capitolo L.		25,535,100. »
23	23	Distretti di reclutamento — Ufficiali (Assegni fissi):		
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente del soppresso personale permanente dei distretti (art. 3 legge 17 luglio 1910 n. 515):		
		Stipendi, computate le deduzioni per graduali vacanze di posti L.	879,800	
		Indennità di carica a n. 88 comandanti a lire 600 ciascuno »	52,800	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . »	1,000	933,600. »
		A riportarsi. . .		933,600. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto . . .		933,600. »
		B) Ufficiali in congedo:		
		Supplemento di indennità annua agli ufficiali in posizione ausiliaria richiamati temporaneamente in servizio		20,000. »
				953,600. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 82		14,300. »
		Totale del capitolo L.		939,300. »
24	24	Corpi di fanteria — Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi):		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati.		16,430,270.50
		Si deduce per assegni ai sottufficiali di governo delle scuole e collegi e sottufficiali allievi della Scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica . . . . . L.	401,817. »	
		Si deduce e si trasporta ai capitoli nn. 36, 38 e 41 per i soldati aggregati alle compagnie di sanità, di sussistenza ed alle scuole . . . . . »	94,206.50	
		Presunta economia per eventuali vacanze, pel periodo di forza minima e pel passaggio di sottufficiali alle scuole . . »	1,225,868. »	
		Deduzione per i detenuti nelle carceri preventive militari »	44,603. »	
		Deduzione degli assegni pel tempo che gli iscritti rimangono presso i distretti di reclutamento . . . . . »	63,000. »	
		A riportarsi L.	1,829,494.50	16,430,270.50

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	1,829,494.50	16,430,270.50
		Deduzione sugli assegni pei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza »	578,301. »	2,407,795.50
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali, indicati nell'art. 10 della legge 6 luglio 1911, n. 688, dedotto quello pei sottufficiali alle scuole bilanciato al cap. 41		156,457. »
		Indennità per gli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (legge 27 giugno 1912, n 660)		»
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare		6,500. »
				14,185,432. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 82		212,000. »
		Totale del capitolo L.		13,973,432. »
25	25	Corpi di cavalleria — Ufficiali (Assegni fissi) (Tabella VI annessa all'art. 1 della legge 17 luglio 1910, n. 515 modificata dalla legge 27 giugno 1912, n. 698)		
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente:		
		Stipendi, computate le deduzioni per eventuali vacanze di posti L.	3,224.100	
		A riportarsi L.	3,224.100	

Numero dell'esercizio 1943-44	Numero dell'esercizio 1944-45	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1944-945.
		Riporto L.	3,224,100	
		Indennità di carica di lire 900 a a n. 29 colonnelli comandanti di reggimento e al comandante la scuola d'applicazione di cavalleria . . . . . »	26,100	
		Indennità di carica a n. 5 direttori dei depositi di allevamento cavalli a lire 600. . . . . »	3,000	
		Soprassoldo fisso di L. 1,200 a 5 direttori, di lire 1,000 a 1 capo sezione, di lire 800 a n. 8 capitani e di lire 600 a n. 6 ufficiali subalterni dei depositi di allevamento cavalli . . . . . »	17,000	
		Indennità cavalli a n. 973 ufficiali calcolata nella media di lire 642 circa . . . . . »	625.000	
		Indennità di equipaggiamento di lire 500 ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente . . . . . »	18,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . »	1,500	
				3,914,700. »
		B) Personale civile dei depositi allevamento cavalli (legge 9 aprile 1911, n. 306)		34,000 »
		C) Ufficiali in congedo.		
		a) Ufficiali di complemento:		
		Indennità giornaliera agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, in servizio volontario e in esperimento d'idoneità all'avanzamento . . . . . L.	95,000	
		A riportarsi . . . L.	95,000	3,948,700 »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	95,000	3,948,700 »
		Indennità di prima vestizione di lire 200 ai sottotenenti di complemento di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di cinque anni »	400	
		Indennità annua di lire 100 ai tenenti e sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali, congedati con otto o più anni di servizio . . . . . »	400	
				95,800 »
		b) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:		
		Supplemento d'indennità annua ad ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati temporaneamente in servizio . .		5,000 »
		c) Ufficiali di milizia territoriale e di riserva:		
		Indennità giornaliera di servizio agli ufficiali di milizia territoriale e di riserva chiamati in servizio per qualsiasi motivo . L.	5,000	
		Indennità di prima vestizione di lire 200 ai sottotenenti di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che controssero la ferma di cinque anni . . . . . »	400	
				5,400 »
		Indennità cavalli, indennità di carica, e soprassoldi fissi che possono spettare, secondo la rispettiva destinazione, a tutti gli ufficiali compresi in questa lettera . . . . . »	»	6,000. »
		A riportarsi . . .		4,060,900 »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto . . .		4,060,900. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 82		60,000. »
		Totale del capitolo L.		4,000,900. »
26	26	Corpi di cavalleria — Sottufficiali, caporali e soldati. (Assegni fissi):		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati		2,722,815. »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n 41 per i sottufficiali di governo delle scuole di cavalleria e d'artiglieria da fortezza . . . . . L.	74,150 »	
		Si deduce e si trasporta al capitolo 41 per i soldati aggregati alle scuole. . . . . »	4,380 »	
		Presunta economia per eventuali vacanze, per perdite ordinarie, per passaggi di sottufficiali alle scuole e pel periodo di forza minima . . . . »	53,970. »	
		Deduzione di assegni pel tempo che gl'inscritti rimangono presso i distretti di reclutamento »	10,400 »	
		Deduzione di assegni pei caporali e soldati ricoverati in luogo di cura od in licenza . . . . »	93,175 »	236,075. »
		A riportarsi . . .		2.486,740. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto . . .		2,486,740. »
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali, indicati nell'art. 10 della legge 6 luglio 1911, n. 383, dedotto quello pei sottufficiali alle scuole, bilanciato al capitolo 41		17,960. »
		Indennità per gli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (legge 30 giugno 1910 n. 362)		140,000. »
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare.		2,500. »
				2,647,200. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 82		40,000. »
		Totale del capitolo . . .		2,607,200. »
27	27	Corpi e servizi d'artiglieria — Ufficiali (Assegni fissi).		
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente. (Tabella VII annessa all'art. 1 della legge 17 luglio 1910, n. 515 modificata dalla legge 27 giugno 1912 n. 698 e dall'art. 2 della legge 10 luglio 1910 n. 443):		
		Stipendi, computate le deduzioni per eventuali vacanze di posti, e tenuto conto degli ufficiali comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 8 e dei sottotenenti allievi bilanciati al capitolo n. 41 . . . . . L.	6,827,000	
		A riportarsi L.	6,827,000	

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	6,827,000	
		Indennità di carica a n. 5 tenenti generali o maggiori generali ed a n. 52 colonnelli o tenenti colonnelli comandanti di reggimento e al colonnello addetto all'ispettorato generale d'artiglieria . . . . . »	60,900	
		Indennità di carica a n. 3 colonnelli direttori principali di costruzioni d'artiglieria a lire 2500 (art. 2 legge 10 luglio 1910, n. 443) . . . . . »	7,500	
		Indennità di carica a n. 10 direttori di costruzioni d'artiglieria a lire 2000 (art. 2 legge 10 luglio 1910, n. 443) . . »	20,000	
		Indennità di carica a n. 60 ufficiali addetti alle costruzioni d'artiglieria, compresi gli aggregati e comandati, a lire 1200 (art. 2 legge 10 luglio 1910 n. 443) . . . . . »	72,000	
		Indennità di carica a n. 13 ufficiali superiori capi di servizio delle direzioni di artiglieria a lire 600. . . . . »	7,800	
		Indennità cavalli a n. 1920 ufficiali calcolata nella media di lire 570 circa . . . . . »	1,094,400	
		Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente »	45,000	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali subalterni d'artiglieria incaricati del movimento del materiale presso le direzioni di artiglieria . . . . . »	3,000	
		A riportarsi L.	8,137,600	

Numero d'ordine 1913-14	Numero d'ordine 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	8,137,600	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . »	5,000	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali subalterni che non hanno diritto a razioni foraggio (art. 4 della legge 6 luglio 1908, n. 362) . . . . . »	2,600	
				8,145,200 »
		B) Ufficiali in congedo.		
		a) Ufficiali di complemento:		
		Indennità giornaliera agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, in servizio volontario, in esperimento d'idoneità all'avanzamento, o richiamati con le rispettive classi. L.	200,000	
		Indennità di prima vestizione di lire 200 ai sottotenenti di complemento di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di cinque anni . . . . . »	600	
		Indennità annua di lire 100 ai tenenti e sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali congedati con otto o più anni di servizio . . . . »	2,000	
		b) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:		
		Supplemento di indennità annua agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati temporaneamente in servizio . »	90,000	
		A riportarsi L.	292,600	8,145,200

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	292,600	8,145,200. »
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali richiamati in servizio, non aventi diritto a razioni foraggio (art. 4 del testo unico delle leggi sugli stipendi e assegni fissi, modificato dalla legge 6 luglio 1908, n. 362). . . . . »	8,000	
		c) Ufficiali di milizia territoriale e di riserva:		
		Indennità giornaliera di servizio agli ufficiali di milizia territoriale e di riserva chiamati in servizio per qualsiasi motivo L. Indennità di prima vestizione di lire 200 ai sottotenenti di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di cinque anni . . . . . »	8,000	
		Indennità cavalli, indennità di carica, e soprassoldi fissi che possono spettare, secondo la rispettiva destinazione, a tutti gli ufficiali compresi in questa lettera. . . . . »	6,800	315,400. »
				8,460,600. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. 82.		127,900, »
		Totale del capitolo L.		8,332,700. »
28	28	Corpi e servizi d'artiglieria — Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi):		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati		5,434,530. »
		A riportarsi L.		5,434,530. »

Numero dell'esercizio 1943-44	Numero dell'esercizio 1944-45	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1944-945
			Riporto L.	5,434,530. »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 41 per i soldati aggregati alle scuole . . . . L.	6,570. »	
		Presunta economia per eventuali vacanze, per perdite ordinarie, per passaggi di sottufficiali alle scuole e pel periodo di forza minima . . . . . »	698,000. »	
		Si deducono gli assegni degli iscritti pel tempo che rimangono presso i distretti . . »	18,040. »	
		Si deducono gli assegni pei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza »	223,070. »	
				945,680. »
				4,488,850. »
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'art. 10 della legge 6 luglio 1911, n. 683		58,150. »
		Indennità per gli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (legge 30 giugno 1910 n. 362 e legge 27 giugno 1912, n. 660)		24,000. »
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare		4,500. »
				4,575,500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		68,500. »
		Totale del capitolo L.		4,507,000. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
29	29	Corpi e servizi del genio — Ufficiali (Assegni fissi):		
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente: (Tabella VIII annessa all'art. 1 della legge 17 luglio 1910, n. 515, modificata dalla legge 27 giugno 1912 n. 698):		
		Stipendi, computate le deduzioni per eventuali vacanze tenuto conto degli ufficiali comandati al Ministero, bilanciati al cap. n. 3 e degli allievi della scuola d'applicazione bilanciati al cap. n. 41 L.	2,042,400	
		Indennità di carica a n. 6 comandanti di reggimento ed 1 colonnello capo d'ufficio presso l'ispettorato generale a lire 900 ciascuno . . . . . »	6,300	
		Indennità di carica a n. 23 colonnelli o tenenti colonnelli capi di servizio a lire 600 ciascuno. . . . . »	13,800	
		Indennità cavalli a n. 515 ufficiali calcolata nella media di lire 562 circa ciascuno . »	289,400	
		Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente »	18,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare. . »	2,000	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali subalterni che non hanno diritto a razione foraggio (articolo 4 legge 6 luglio 1908, n. 362) . . . . . »	3,200	
				2,375,100. »
		A riportarsi L.		2,375,100. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.		2,375,100. »
		B) Ufficiali in congedo.		
		a) Ufficiali di complemento:		
		Indennità giornaliera agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, in servizio volontario, in esperimento d'idoneità all'avanzamento, o richiamati con le rispettive classi L.	64,000	
		Indennità di prima vestizione di lire 200 ai sottotenenti di complemento di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di cinque anni . . . . . »	200	
		Indennità annua di lire 100 ai tenenti e sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali, congedati con otto o più anni di servizio . . . . . »	200	
		b) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:		
		Supplemento di indennità annua ad ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati temporaneamente in servizio. . »	41,000	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali richiamati in servizio non aventi diritto a razioni foraggio (art. 4 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi, modificato dalla legge 6 luglio 1908, n. 362). »	3,000	
		A riportarsi L.	108,400	2,375,100. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	108,400	2,375,100. »
		c) Ufficiali di milizia territoriale e di riserva:		
		Indennità giornaliera di servizio agli ufficiali di milizia territoriale e di riserva chiamati in servizio per qualsiasi motivo L.		
		Indennità di prima vestizione di lire 200 ai sottotenenti di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di cinque anni . . . »	3,000	
		Indennità cavalli, indennità di carica, e soprassoldi fissi che possono spettare, secondo la rispettiva destinazione, a tutti gli ufficiali compresi in questa lettera »	1,800	
				113,200. »
				2,488,300. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		37,300. »
		Totale del capitolo . . L.		2,451,000. »
30	30	Corpi e servizi del genio — Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi):		
		Assegno giornaliero, ai sottufficiali, caporali e soldati		1,198,481 »
		Si deduce e si trasporta al capitolo 41 per i soldati aggregati alle scuole . . . . . L.	3,650	
		A riportarsi L.	3,650	1,198,481 »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	3,650	1,198,481. »
		Presunta economia per eventuali vacanze, per perdite ordinarie, per passaggio di sottufficiali alle scuole e pel periodo di forza minima. . . . . »	85,000	
		Si deducono gli assegni degli iscritti pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento »	4,440	
		Si deducono gli assegni pei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza . »	43,960	
				137,050. »
				1,061,431. »
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'art. 10 della legge 6 luglio 1911, n. 688		14,125. »
		Indennità per gli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (legge 27 giugno 1912 n. 660).		24,000. »
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare		1,000. »
				1,100,556. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82.		16,500. »
		Totale del capitolo L.		1,084,056. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
31	31	Carabinieri reali (Assegni fissi). — Tabella III annessa alla legge 17 luglio 1910 n. 515, modificata dalla legge 27 giugno 1912 n. 698:		
		A) Comando generale dell'arma dei carabinieri reali:		
		Stipendi . . . . . L.	67,000 »	
		Indennità per servizio speciale ad ufficiali. . . »	11,900 »	
		Soprassoldo fisso all'ufficiale superiore addetto al comando generale dell'arma »	600 »	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . . . . . »	300 »	
		Indennità di carica al comandante generale ed agli ufficiali generali addetti al comando . . . . . »	7,200 »	
		Indennità cavalli a n. 3 ufficiali generali a lire 800 ciascuno . . . . . »	2,400 »	
		Indennità cavalli a n. 8 ufficiali a lire 400 ciascuno »	3,200 »	
				92,600. »
		B) Scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali:		
		Stipendi . . . . . »	14 600 »	
		A riportarsi L.	14,600 »	92,600. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	14,600. »	92,600. »
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali . . »	5,600 »	
		Indennità cavalli a n. 4 ufficiali a lire 400 ciascuno »	1,600 »	
				21,800. »
		C) Legioni. — Ufficiali:		
		Stipendi, computate le deduzioni per eventuali vacanze e tenuto conto di n. 45 ufficiali a carico del bilancio del Ministro delle Colonie L.	2,327,000. »	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali . . »	874,800. »	
		Indennità di carica a 12 comandanti di legione. . »	10,800. »	
		Indennità cavalli di lire 400 per gli ufficiali dei reali carabinieri . . . . . »	268,000. »	
		Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente . . »	10,000. »	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	5,000. »	
				3,495,600. »
		A riportarsi L.		3,610.000. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
				Riporto L.	3,610,000. »
		Sottufficiali e carabinieri a piedi ed a cavallo (Legge 6 luglio 1911, n. 960):			
		Assegno giornaliero . . L.		28,550,847.80	
		Deduzione per presunta economia proveniente dalla sostituzione di circa 700 carabinieri aggiunti, che percepiscono un assegno inferiore ad altrettanti carabinieri effettivi . L. 252,000 Deduzione pel tempo che gl'inscritti rimangono presso i distretti . » 21,000	273,00.		
		Deduzione del soldo per gli allievi carabinieri e carabinieri aggiunti ricoverati negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti (giornate n. 14,000 × lire 1.02) . . . L.	14,280	287,280. »	
				28,263,567.80	
		Retta di mantenimento degli allievi carabinieri e carabinieri aggiunti ricoverati negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti (giornate n. 14,000 × lire 1,75) »		24,500. »	
		A riportarsi L.		28,288,067.80	3,610,000. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	28,288,067.80	3,610,000. »
		Indennità e premi di rafferma stabiliti dalle leggi 19 luglio 1909, n. 506 e 6 luglio 1911, n. 684:		
		Ammontare approssimativo delle indennità di rafferma L. 4,737,734. »		
		Ammontare approssimativo dei premi di rafferma . » 4,000,000. »		
			8,737,734. »	
		Aumento di assegno giornaliero ai marescialli maggiori con uno o più quadrienni di grado . . »	150,000. »	
		Aumento di assegno giornaliero agli appuntati con uno o più quadrienni di grado »	53,300. »	
		Soprassoldo giornaliero di centesimi 30 ai carabinieri non raffermati . . . . . »	1,025.300. »	
		Soprassoldo giornaliero di centesimi 40 ai sottufficiali dell'arma a cavallo . . »	152,000. »	
		Soprassoldo giornaliero di centesimi 20 agli appuntati ed ai carabinieri raffermati »	800,000. »	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . . . . . »	20,000. »	
		Spesa per la prima distribuzione degli oggetti di corredo all'atto dell'incorporamento e per le modificazioni e completamenti necessari per le successive promozioni e per la manutenzione del corredo degli allievi . . . . . »	979,000. »	
		A riportarsi L.	40,205,401.80	3,610,000. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	40,205,401.80	3,610,000. »
		Importo di n. 588,000 razioni pane per gli allievi carabinieri a lire 0.23 . . . . »	135,240. »	
		Importo di n. 588,000 razioni viveri per gli allievi carabinieri a lire 0.73 . . »	429,240. »	
		Importo di n. 588,000 razioni legna per gli allievi carabinieri a lire 0.031. . . »	18,228. »	
		Importo di n. 588,000 posti di letto per gli allievi carabinieri a lire 0.035 . . . »	20,580. »	
		Importo di razioni foraggio per cavalli di ufficiali numero 1373 che per ordinarie vacanze si riducono a numero 1206 × 365 = 440,190 razioni a lire 1.40 . . . »	616,266. »	
		Importo di razioni foraggio per cavalli di truppa n. 3729 che per vacanze ordinarie si riducono a numero 3220 e così 3220 × 365 = 1,175,300 razioni a lire 1.40 . . . »	1,645,420. »	
		Spese per acquisto di cavalli per i carabinieri reali . »	390,000 »	
		Spese varie pel mantenimento dei cavalli (escluso il foraggio), per bardature, ecc. »	213,000 »	
		Spese generali delle legioni (comprese quelle per trasporto di materiali e per l'istruzione sulla telegrafia ai militari dell'arma) ed assegno per le spese d'ufficio del Comando generale . »	991,400. »	
				44,664,775.80
		A riportarsi L.		48,274,775.80

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.		48.274.775.80
31	31	*D*) Spese pel funzionamento della scuola allievi ufficiali:		
		Spese per la scuola allievi ufficiali dell'arma (escluso lo stipendio e gli assegni diversi dovuti agli ufficiali addettivi, bilanciati alla lettera *B*) e cioè compensi ad insegnanti civili e militari, libri di testo, spese di cancelleria, illuminazione, ecc. »		50,000. »
				48,324,775.80
		E) Spese per i carabinieri reali in servizio nei regi arsenali marittimi.		
		Ufficiali.		
		Stipendi . . . . . L.	16,800. »	
		Indennità per servizio speciale »	6,700 »	
		Indennità di residenza . . »	540. »	
		Indennità cavalli . . . . »	2,400. »	
		Importo di razioni foraggio per cavalli di ufficiali n. 4380 a lire 1.40 . . . . . »	6,132. »	
		Sottufficiali e carabinieri.		
		Assegno giornaliero, tenuto conto delle deduzioni per militari in licenza o ricoverati in luogo di cura . . . . . »	354,261.50	
		Indennità e premi di rafferma a sottufficiali e carabinieri »	38,500. »	
		Soprassoldo giornaliero di centesimi 30 ai carabinieri non raffermati . . . . . »	29,951.50	
		Soprassoldo speciale di centesimi 50 al giorno per ciascun sottufficiale e carabiniere »	69,715 »	
				525,000. »
		A riportarsi L.		48,849,775.80

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	48,849,775.80
		Si deduce:	
		Il contributo del Ministero dell'interno . . . . . L. 20,412,315.80	
		Il contributo del Ministero della marina . . . . . » 525,000. »	
			20,937,315.80
		Totale del capitolo L.	27,912,460. »
32	32	Carabinieri reali. Indennità eventuali:	
		A) Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati. Indennità di tramutamento per gli impiegati e loro famiglie e per le famiglie degli ufficiali, sottufficiali e musicanti e indennità di cui al n. 1-*a*) dello specchio III. Indennità eventuali . . . . »	860,000. »
		B) Indennità per servizi e posizioni speciali:	
		a) Indennità di residenza agli ufficiali (n. 3 specchio III) . . . L. 28,650	
		b) Indennità per prima provvista di cavalli ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente e indennità per la perdita di cavalli per causa di servizio (n. 4 e 5 specchio III) . . . . . » 25,000	
		c) Soprassoldo ai sottufficiali e agli uomini di truppa previsti dallo specchio III del regolamento sulle indennità eventuali . . . . » 561,280	
		d) Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna . . . . . » 70,000	
		A riportarsi L. 684,930	860,000. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	684,930	860,000. »
		e) Soprassoldo giornaliero di carica di centesimi 60 ai marescialli maggiori comandanti di sezione di 2ª classe ed a quelli addetti agli uffici di maggiorità o del comando generale dell'arma. . . . . »	28,700	
		f) Soprassoldo giornaliero di centesimi 15 ai sottufficiali, appuntati e carabinieri, dello squadrone Guardie del Re	5,640	
				719,270. »
		C) Indennità in contanti per le spese d'alloggio al comandante generale dell'arma.		7,200. »
		Totale del capitolo L.		1,586,470. »
33	33	Carabinieri reali. Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione di servizio ausiliario (spese fisse).		
		A) Ufficiali in aspettativa, in disponibilità e in congedo provvisorio:		
		Ufficiali che si calcolano in aspettativa, in disponibilità e in congedo provvisorio secondo i vari motivi contemplati dalla legge L.	18,000	
		Indennità cavalli ai medesimi . . »	2,000	
		Importo delle razioni foraggio numero 1,200 a lire 1,40 ciascuna »	1,680	
				21,680. »
		A riportarsi L.		21,680. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-1	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.		21,680. »
		B) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:		
		Indennità annua a circa 70 ufficiali in posizione di servizio ausiliario a lire 320 in media per ufficiale L.	22,400	
		Supplemento d'indennità annua ed altri assegni fissi ad ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario. . . . . »	13,300	
				35,700. »
		Totale del capitolo L.		57,380. »
34	34	Corpo invalidi e veterani (assegni fissi). (Tabella X annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito - Regio decreto 14 luglio 1898, n. 525).		
		A) Ufficiali:		
		Stipendi, computate le deduzioni per eventuali vacanze di posti. . L.	16,800	
		Guard'armi (assegno annuo L. 1,100) »	1,100	
		Indennità di carica al comandante »	600	
				18,500. »
		B) Sottufficiali, caporali e soldati:		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati, computate le deduzioni per licenze straordinarie e perdite che possono verificarsi nell'anno . . . . L.	241,300	
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati dall'art. 10 della legge 6 luglio 1911, n. 683 . . »	14,230	
		A riportarsi L.	255,530	18,500. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	255,530	18,500. »
		Aumento giornaliero di assegno ai sottufficiali con uno o più trienni di servizio - Legge 19 luglio 1906, n. 372 . . . . . »	34,500	
		Assegni a un patentato austriaco »	610	
		Soprassoldo di medaglia al valore militare. . . . . »	400	
			291,040	
		Si deduce per ricoverati in luoghi di cura. . . . . »	940	
				290,100. »
				308,600. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo 82.		4,800. »
		Totale del capitolo . . .		303,800. »
95	85	Corpo e servizio sanitario. Ufficiali medici, veterinari e farmacisti militari (assegni fissi).		
		A) Ufficiali medici in servizio attivo permanente (Tabelle I e XI annesse alla legge 17 luglio 1910, n. 515, modificata dalla legge 27 giugno 1912, n. 698):		
		Stipendi, computate le deduzioni per eventuali vacanze, tenuto conto dei comandati al Ministero bilanciati ai capitoli 1 e 3 L.	2,978,600	
		Indennità di carica all'ispettore capo, agli ispettori ed al segretario dell'ispettorato . . . »	6,600	
		A riportarsi L.	2,985,200	

Numero dell'esercizio 1913-14	1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	2,985,200	
		Indennità di carica ai direttori di sanità militare ed ai direttori di ospedali principali . . . »	24,000	
		Indennità per servizio speciale »	200,200	
		Indennità cavalli a n. 355 ufficiali calcolata nella media di lire 320 circa . . . . . »	113,600	
		Indennità di primo equipaggiamento ai tenenti di nuova nomina . . . . . »	18,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare. . »	1,500	
		Onorari a medici borghesi che prestano servizio nei presidi nei quali non si trovano medici militari . . . . . »	120,000	3,462,500 ».
		B) Ufficiali veterinari. (Tabella XIV annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 515):		
		Stipendi, computate le deduzioni per eventuali vacanze tenuto conto dei comandati al Ministero, bilanciati al capitale n. 3 . . L.	642,000	
		Indennità per servizio speciale ai capi titolari del servizio veterinario presso i corpi . . . . »	13,000	
		Indennità cavalli ad ufficiali veterinari . . . . . »	25,000	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali veterinari addetti ai depositi di allevamento cavalli . . . . »	10,400	
		A riportarsi L.	690,400	3,462,500. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	690,400	3,462,500. »
		Indennità di primo equipaggiamento ai tenenti di nuova nomina . »	4,000	
		Onorari ai veterinari borghesi che prestano servizio nei presidi nei quali non si trovano veterinari militari. . . . . »	15,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . »	500	709,900. »
		C) Farmacisti militari (legge 25 giugno 1911 n. 611):		
		Stipendi, computate le deduzioni per eventuali vacanze di posti L.	310,300	
		Indennità di carica al chimico farmacista ispettore . . . . . »	600	
		Soprassoldo fisso al direttore della farmacia centrale militare . »	600	311,500. »
		D) Ufficiali medici, ufficiali veterinari e farmacisti in congedo:		
		a) Ufficiali di complemento:		
		Indennità giornaliera agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, in servizio volontario, in esperimento d'idoneità all'avanzamento o richiamati con le rispettive classi . . . . »	352,000	
		Indennità giornaliera di servizio ai farmacisti di complemento »	60,000	
		b) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:		
		Supplemento di indennità annua e indennità per servizio speciale agli ufficiali medici e veterinari in posizione di servizio ausiliario richiamati temporaneamente in servizio . . . . . »	60,000	
		A riportarsi L.	472,000	4,483,900. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.		472,000	4,483,900. »
		c) Ufficiali di milizia territoriale e di riserva:			
		Indennità giornaliera agli ufficiali di milizia territoriale e di riserva chiamati in servizio per qualsiasi motivo . . . . . »		34,000	
		Indennità cavalli, indennità di carica, e soprassoldi fissi che possono spettare, secondo la rispettiva destinazione, a tutti gli ufficiali compresi in questa lettera . . . . . »		500	506,500. »
					4,099,400. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. 82			76,200. »
		Totale del capitolo L.			4,914,200. »
36	36	Corpo e servizio sanitario. Sottufficiali, caporali e soldati delle compagnie di sanità (assegni fissi).			
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati . . . . . L.		490,190	
		Presunta economia per eventuali vacanze per per perdite ordinarie e pel periodo di forza forza minima. . . L.	110,000		
		Deduzioni degli assegni pel tempo che gl'inscritti rimangono presso i distretti di reclutamento. . . . . »	1,560	148,880	
		Deduzione degli assegni pei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza »	37,270		
		A riportarsi L.		341,360	

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	341,360	
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'art. 10 della 6 luglio 1911, n. 683 . . . . »	6,240	
		Indennità per gli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (legge 27 giugno 1912 n. 660) . . . . . »	24,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . . . »	1,000	
				372,600. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		4,900. »
		Totale del capitolo L.		367,700. »
37	37	Corpo di commissariato e d'amministrazione. Ufficiali. (Assegni fissi). (Tabelle XII e XIII annesse alla legge 17 luglio 1910, n. 531):		
		A) Ufficiali del corpo di commissariato in servizio attivo permanente:		
		Stipendi, computate le deduzioni per eventuali vacanze, tenuto conto dei comandati al Ministero, bilanciati al cap. n. 3 L.	1,559,000	
		Indennità di carica al maggior generale commissario e ai direttori di commissariato . . . »	8,400	
		Soprassoldo fisso ai controllori addetti alla Commissione centrale per l'esame delle robe presentate ai magazzini centrali militari, e ai controllori dei magazzini stessi . . . . . »	11,000	
		A riportarsi L.	1,578,400	

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	1,578,400	
		Indennità cavalli a n. 49 ufficiali superiori, calcolata nella media di lire 360. . . . . »	18,000	
		Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente »	3,300	
				1,599,700. »
		B) Ufficiali del corpo d'amministrazione in servizio attivo permanente:		
		Stipendi, computate le deduzioni per eventuali vacanze, tenuto conto degli ufficiali comandati al Ministero bilanciati al cap. n. 3 L.	1,383,400	
		Indennità di carica al direttore dell'ufficio d'amministrazione personali militari vari. . . »	600	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali in servizio presso i depositi di allevamento cavalli . . . . »	11,000	
		Soprassoldo di medaglia al valor militare . . . . . »	600	
		Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio in attivo permanente »	»	
				1,395,600. »
		C) Ufficiali del ruolo transitorio in attività di servizio:		
		Stipendi, computate le vacanze per ufficiali da trasferirsi nei ruoli delle sussistenze e nel corpo di amministrazione		400,000. »
		D) Ufficiali in congedo del corpo di commissariato e d'amministrazione:		
		a) Ufficiali di complemento:		
		Indennità giornaliera agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, in servizio volontario, in esperimento d'idoneità all'avanzamento, o richiamati con le rispettive classi L.	283,400	
		A riportarsi L.	283,400	3,395,300 »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	233,400	3,395,300. »
		Indennità di prima vestizione di L. 200 ai sottotenenti di complemento di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di cinque anni »	5,800	
		Indennità annua di L. 100 ai tenenti e sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali congedati con otto o più anni di servizio . . . . . »	200	
		b) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:		
		Supplemento di indennità annua agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati temporaneamente in servizio, compresi gli ufficiali di varie armi richiamati in sostituzione di ufficiali di amministrazione . . »	120,700	
		c) Ufficiali di milizia territoriale e di riserva:		
		Indennità giornaliera agli ufficiali di milizia territoriale e di riserva chiamati in servizio per qualsiasi motivo . . . . . »	13,300	
		Indennità di prima vestizione di L. 200 ai sottotenenti di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di cinque anni . . . . . »	22,400	
				395,800. »
				3,791,100. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		57,000. »
		Totale del capitolo L.		3,734,100. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
38	38	Compagnie di sussistenza. Sottufficiali, caporali e soldati. (Assegni fissi):			
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati . . . . . L.		524,700	
		Presunta economia per eventuali vacanze per perdite ordinarie e per il periodo di forza minima . . L.	95,300		
		Si deducono gli assegni per i caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza . . . . »	34,730		
		Si deducono gli assegni pel tempo che gli inscritti rimangono presso i distretti . . . . . »	1,720		
				131,750	
				392,950	
		Aumento giornaliero di L. 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'art. 10 della legge 6 luglio 1911, n. 683 . . »		8,650	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . »		500	
					402,100. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82			6,000. »
		Totale del capitolo L.			396,100. »
39	39	Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute ed agli uomini fuori forza temporaneamente presso i distretti:			

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		A) Spese di leva:		
		Spese di leva e per le rassegne che vengono fatte dai distretti, cioè: onorari per i medici civili, compensi per lavori straordinari, spese di stampati, di manifesti, di apparecchi di misura e soprassoldi previsti dallo specchio III e spese di viaggio per i servizi di leva; spese di viaggio ed indennità di soggiorno dovute agli inscritti nei casi ed alle condizioni previste dell'art. 34 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497; spese di viaggio per gli inscritti di leva e per i loro parenti mandati in osservazione negli ospedali militari e spese di rimpatrio degli inscritti indigenti chiamati in Italia per obblighi del servizio militare e pel loro ritorno all'estero		550,000. »
		B) Assegni alle reclute ed agli uomini fuori forza:		
		Assegno giornaliero alle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti giornate n. 1,040.000 corrispondenti ad una permanenza media di giorni 8 di circa numero 130 000 uomini di 1ª categoria). . . . . L.	104.000	
		Assegni agli uomini fuori forza »	1,000	
			105,000	
		Si deduce per gli uomini ricoverati in ospedali . . . . . »	500	104,500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		654,500. » 9,700. »
		Totale del capitolo L.		644,800. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
40	40	Chiamate di classi dal congedo per istruzione. Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi):		
		Assegno giornaliero alla truppa		272,700 ».
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		4,100. »
		Totale del capitolo . L.		268,600. »
41	41	Scuole e collegi militari - Spese per il personale. (Assegni fissi) (1).		
		A) Ufficiali allievi:		
		Stipendi, computate le eventuali vacanze . . . . . L.	420,000	
		Soprassoldo annuo agli ufficiali nominati professori titolari militari . . . . . »	57,500	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali addetti alle varie scuole (esclusi quelli provvisti di indennità di carica, i professori titolari e gli addetti ai reparti palafrenieri (legge 17 luglio 1910, n. 530) »	69,500	
		A riportarsi L.	547,000	

(1) Gli assegni per gli ufficiali « fuori quadro » destinati alle scuole ed ai collegi militari, sono bilanciati al capitolo n. 21. Gli assegni per gli ufficiali effettivi alle scuole ed ai collegi, ma non fuori quadro (corpo sanitario, commissariato, amministrazione e contabili), e quelli per gli ufficiali di ogni arma e corpo comandati alle scuole ed ai collegi stessi, sono bilanciati ai rispettivi capitoli).

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	547.000	
		Indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente. . . . . L.	22,000	
				569,000. »
		B) Sottufficiali, caporali e soldati:		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati, computate le deduzioni per licenze, eventuali vacanze e ricoverati in luoghi di cura . . . . .L.	653,540	
		Aumento giornaliero di L 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'art. 10 della legge 6 luglio 1911, n. 683, somma trasportata dai capitoli n. 24 e 26 . . . . »	19,930	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . »	1,200	
		Supplemento vitto di L. 0,20 ai sottufficiali allievi della scuola magistrale di scherma e di educazione fisica . . . . . »	4,380	
				679,050. »
		C) Personale insegnante civile. (Ruolo organico annesso alla legge 25 giugno 1911, n 611):		
		Stipendi, computate le deduzioni per eventuali vacanze . . L.	229,000	
				229,000. »
		A riportarsi . . .		1,477,050. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto . L.		1,477,050 «
		Per assegni personali ai professori provvisti di sessenni all'atto della promulgazione della legge 25 giugno 1911, n. 611 . . L.	4,050	
		Soprassoldo fisso ai maestri direttori di scherma e di ginnastica della scuola magistrale di scherma e di educazione fisica »	10,200	
		Soprassoldo fisso agli applicati ed ufficiali d'ordine dei magazzini militari addetti alle scuole ed ai collegi militari (legge 17 luglio 1910, n, 530). »	18,000	
				261,250. »
		D) Ufficiali in congedo:		
		Supplemento d'indennità annua ad ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati temporaneamente in servizio e comandati alle scuole ed ai collegi militari »		3,000
				1,512,300. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 82 . . . . . »		22,700. »
		Totale del capitolo L.		1,489,600. »
42	42	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena. (Assegni fissi) (1):		

(1) Gli assegni per gli ufficiali delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena — Ufficiali fuori quadro — sono bilanciati al capitolo n. 21.

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RPIARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		A) Soprassoldo fisso agli ufficiali . . L.		14,100 »
		B) Sottufficiali e caporali del personale di governo:		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali e caporali del personale di governo, computate le deduzioni per eventuali vacanze, licenze e ricoverati in luoghi di cura L. 129,775. »		
		Aumento giornaliero di L. 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'art. 10 della legge 6 luglio 1911, n. 583. . . . . L.	330 »	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare »	200. »	
			L. 130,305 »	
		Si deduce:		
		Il contributo dei Ministeri della marina e delle finanze alla spesa per il personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena . . L. 60,400		
		A riportarsi L. 60,400	130,305 »	14,100 »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	60,400	130,305. »	14.100. »
		Per gli uomini ricoverati in ospedali militari, civili ecc. . . . »	2,100	62,500. »	67,805. »
		C) Reclusi, carcerati e uomini alle compagnie di disciplina:			
		Somma a calcolo per pensione alimentaria ad ufficiali condannati al carcere ed alla reclusione militare . . . . . L.		5,000 »	
		Soldati alle compagnie di disciplina speciali e soldati alle compagnie di disciplina di punizione L.	11,680 »		
		Si deducono gli assegni per gli appartenenti alla Regia marina, alla Regia guardia di finanza, alle guardie di città ed alle guardie carcerarie presso le compagnie di disciplina, dovendo le spese di mantenimento essere rimborsate dai rispettivi Ministeri . . . . . »	3,065. »	8,615. »	
				13,615. »	
		Si deduce per gli uomini ricoverati negli ospedali militari e civili, ecc. . . . . L.		270. »	13,345. »
					95,250. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. 82			1,400. »
		Totale del capitolo L.			93,850. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
43	43	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione di servizio ausiliario (esclusi quelli dei carabinieri reali bilanciati al capitolo n. 33). (Spese fisse):	
		A) Ufficiali in aspettativa ed in disponibilità:	
		Ufficiali che si calcolano in aspettativa ed in disponibilità secondo i vari motivi contemplati dalla legge . . . . . L. 600,000	
		Capitani che si calcolano in aspettativa speciale (leggi n. 247 del 3 luglio 1902 e n. 493 del 19 luglio 1909) . . . . . » »	
		Tenenti colonnelli e maggiori che si calcolano in aspettativa speciale (art. 29 e 30 della legge 8 giugno 1913 n. 601) . . . » 160,000	
		Indennità cavalli, soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare, ecc. . . . . » 14,500	
			774,500. »
		B) Ufficiali in congedo provvisorio . . . L.	204,000 »
		C) Ufficiali in posizione in servizio ausiliario:	
		Indennità annua per ufficiali in posizione di servizio ausiliario	650,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82 . . . . . »	1,628,500. » 24,500. »
		Totale del capitolo L.	1,604,000. »
44	44	Personale della giustizia militare (Assegni fissi): (1)	
		A) Ufficiali istruttori:	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali istruttori, sostituti istruttori e sostituti istruttori aggiunti . . . . . »	12,000 »
		A riportarsi L.	12,000 »

(1) Gli assegni per gli ufficiali istruttori e sostituti istruttori presso i tribunali militari — ufficiali fuori quadro — sono bilanciati al cap. n. 21.

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L. . . .		12,000. »
		B) Personale civile della giustizia militare:		
		Stipendi computate le deduzioni per eventuali vacanze. . . . . L.	358,500	
		Indennità di carica a 5 giudici non militari, cioè, consiglieri di Stato, presidenti di sezione e consiglieri della Corte di appello a L. 1,200 ciascuno . . . . . »	6,000	
		Indennità di carica a 3 giudici supplenti non militari, consiglieri di Stato e consiglieri di Corte d'appello a L. 800 ciascuno . . . »	2,400	
				366,900. »
		Si deducono i contributi posti a carico:		378,900. »
		del Ministero della marina. . . L.	27,000	
		Id. delle finanze . . . »	12,000	
				39,000. »
		Totale del capitolo . . . L.		339,900. »
45	45	Personale dell'istituto geografico militare (Assegni fissi): (1)		
		Stipendi al personale civile tecnico dell'istituto geografico (Ruolo organico annesso alla legge 25 giugno 1911, n. 611) computate le deduzioni per eventuali vacanze		318,000. »
		A riportarsi . . . L.		318,000. »

(1) Gli assegni per gli ufficiali addetti all'istituto geografico militare, ufficiali fuori quadro, sono bilanciati al Capitolo N. 21.

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L. . . .		318,000. »
		Per aumenti sessennali		»
		Retribuzione mensile agli ingegneri geografi ed ai topografi		per memoria
		Totale del capitolo . . . L.		318,000. »
46	46	Personali civili tecnici di artiglieria e del genio (Assegni fissi). — Personale di ruolo:		
		Stipendi:		
		A) ai ragionieri geometri del genio (tabella XX annessa all'articolo 1 della legge 17 luglio 1910, n. 549) (1) . L.	682,500	
		B) ai ragionieri d'artiglieria (tabella XXI annessa all'articolo 1 della legge 17 luglio 1910, n. 549) (1) . »	508,500	
		C) ai capitecnici d'artiglieria e del genio (tabella XXII annessa all'articolo 1 della legge 17 luglio 1910, n. 549) (1) . . . . . »	430,500	
		D) ai disegnatori tecnici (tabella XXIII annessa all'articolo 1 della legge 17 luglio 1910, n. 549) (1) . . . . »	260,000	
		E) agli assistenti del genio militare (articolo 1, legge 8 maggio 1910, n. 226) . . . . . »	520,000	
		F) Aumenti sessennali . . . . »	800	2,402,800. »
		Presunta economia per eventuali vacanze tenuto conto dei comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 3.		99,700. »
		Totale del capitolo . . . L.		2,302,600. »

(1) Tenuto conto degli aumenti apportati dal decreto-legge 25 luglio 1912, n. 873.

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
47	47	Applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ufficiali d'ordine dei magazzini militari (Assegni fissi). — Personale di ruolo:		
		Stipendi:		
		A) agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti (Ruolo organico approvato con la legge 8 maggio 1910, n. 226 e regio decreto 23 febbraio 1911, n. 172). . . L.	4,453,800	
		B) agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari (Ruolo organico approvato con la legge 8 maggio 1910, n. 226) . . . . . »	926,000	
		C) Aumenti sessennali . . . . »	»	
		L.	5,379,800	
		Presunta economia per eventuali vacanze tenuto conto dei comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 3 . . . . . »	65,150	
				5,314,650. »
		Totale del capitolo L.		5,314,650. »
48	48	Personale civile delle amministrazioni militari dipendenti. Indennità di residenza in Roma (Spese fisse):		
		A) Personale civile della giustizia militare . . . . . L.	1,670 »	
		B) Personale civile tecnico dell'istituto geografico militare . . . »	2,250 »	
		A riportarsi L.	3,920. »	

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	3,920. »	
		C) Personale insegnante civile delle scuole e dei collegi militari . L.	2,544.99	
		D) Farmacisti militari . . . . »	2,890. »	
		E) Personale civile tecnico d'artiglieria e del genio militare . »	34,225. »	
		F) Applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ufficiali di ordine dei magazzini militari . »	89,060 »	
				132,639.99
		Presunta economia per eventuali vacanze. . .		2,639.99
		Totale del capitolo L.		130,000. »
49	49	Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 32).		
		A) Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi		
		a) Esercitazioni con le truppe e con i quadri e permanenza di truppe in alta montagna . . L	3,187,000	
		b) Cambi di guarnigione . . »	271,400	
		c) Cambi di distaccamento . . »	187,300	
		d) Altri movimenti di corpi e reparti . . . . . »	328,300	
				3,974,000. »
		B) Indennità per viaggi e servizi isolati.		
		a) Trasferimenti definitivi (comprese le famiglie) . . . . L.	1,562,000	
		A riportarsi L.	1,562,000	3,974,000. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	1.562,000	3,974 000. »
		b) Trasferimenti temporanei compreso il supplemento all'indennità giornaliera di cui al n. 9 e l'indennità di cui al n. 10 *bis* (Specchio III) . . . . . »	1,556,075	
		c) Servizi di presidio e soprassoldo ed ufficiali in distaccamenti speciali . . . . . »	147,250	
		d) Esercitazioni con le truppe e coi quadri . . . . . »	54,000	
		e) Indennità e spese di viaggio al personale inferiore dei depositi allevamento cavalli. . . . »	21,100	
		f) Indennità di trasferta e di trasporto agli uomini di truppa per recarsi da una ad altra sede per servizio, nei luoghi di cura ed in licenza . . . . . »	2,441,700	5,782,125. »
		C) Indennità di trasferta e spese di viaggio delle reclute, dei richiamati e dei congedati:		
		Spese di viaggio di tutti gli uomini di truppa delle classi di leva e richiamati che vengono sotto le armi e sono mandati in congedo.		3,413,000. »
				13,169,125. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		197,000. »
		Totale del capitolo . L.		12,972,125. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
50	50	Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 32).		
		Indennità e soprassoldi vari stabiliti dallo specchio III del regolamento per le indennità eventuali (R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, modificato dai Regi decreti 3 agosto 1908, n. 547; 23 giugno 1910, n 473; 9 agosto 1910, n. 726; 28 ottobre 1910, n. 848; 29 dicemb. 1910, n. 954; 12 marzo 1911, n. 317; 4 aprile 1912, n. 647; 30 giugno 1912, n. 807; 28 dicembre 1913, n. 1509).		
		A) Ufficiali ed impiegati.		
		a) Indennità per servizi all'estero (escluse quelli di rimonta, per le quali provvede il capitolo n. 67, quelle per provvista di materiali d'artiglieria e del genio bilanciate ai capitoli nn. 68 e 69 ed ai capitoli di parte straordinaria, nonchè il supplemento razioni foraggio agli ufficiali addetti militari all'estero, pel quale provvede il capitolo n. 64). . . . »	311.000	
		b) Indennità di residenza ad ufficiali (n. 3 dello specchio III) . . »	535,000	
		c) Indennità mensile di servizio agli ufficiali degli alpini e delle batterie da montagna (compresi gli ufficiali medici e veterinari dei rispettivi reparti) ed agli uffici dei battaglioni bersaglieri ciclisti e del battaglione automobilisti del genio (n. 6 *a* dello specchio III) . . . . . »	291,000	
		d) Indennità mensile di servizio agli ufficiali del battaglione lagunari del genio . . . . . »	8,000	
		e) Indennità mensile estiva agli ufficiali ed impiegati dei depositi allevamento cavalli (n. 7 dello specchio III). . . . . »	8,000	1.153.000 »
		A riportarsi L.		1.153.000 »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
			Riporto L.	1,153,000. »
		B) Sottufficiali, caporali e soldati		
		a) Soprassoldi ed indennità varie stabilite dallo specchio III delle indennità eventuali, tenuto conto dei nuovi soprassoldi istituiti coi Regi decreti 647 e 807 (circolari 305 e 306 del 1912) e regio decreto 1509 (circ. 68 del 1914) e non compresi particolareggiatamente nelle lettere successive (esclusi i soprassoldi inerenti ai servizi di leva e le varie mercedi e soprassoldi di lavoro che sono a carico dei capitoli corrispondenti ai vari servizi ed i supplementi vitto che sono a carico del capitolo n. 63 . . L.	1,220,750	
		b) Retribuzione giornaliera ai sottufficiali in congedo illimitato chiamati in esperimento per la nomina ad impiego civile nell'amministrazione della guerra (n. 28 dello specchio III) . . »	84,000	
		c) Soprassoldi vari agli uomini di truppa dei battaglioni bersaglieri ciclisti (numero 22) e ai sottufficiali guardamine in servizio isolato (n. 20 dello specchio III) . . . . . »	82,000	
		d) Indennità d'ospedale ai sergenti ricoverati negli ospedali, infermerie di presidio e stabilimenti balneari militari (n. 31 *a* dello specchio III) ed ai caporali e soldati ricoverati negli stabilimenti balneari militari (n. 31 *c*) »	7,000	
		e) Supplemento al soldo ai caporali e soldati del corpo invalidi e veterani ed agli invalidi del corpo stesso (n. 32 dello specchio III) . . . . . »	33,000	
		A riportarsi L.	1,426,750	1,153,000. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	1,426,750	1,153,000. »
		f) Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna . . . . »	260,000	
		g) Indennità giornaliera agli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (Regio decreto 28 ottobre 1910, n. 848 e legge 27 giugno 1912, n. 660) . . . . . L.	31,400	
				1,718,150. »
				2,871,150. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		43,000. »
		Totale del capitolo L.		2,828,150. »
51	51	Indennità per spese d'alloggio agli ufficiali generali (esclusa quella per il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, bilanciata al capitolo n. 32):		—
		Ai tenenti generali ed ai maggiori generali indicati nello specchio IV del regolamento sulle indennità eventuali (Regio decreto 9 agosto 1910, n. 726)		320,400. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		5,000. »
		Totale del capitolo L.		315,400. »
52	52	Premi, soprassoldi e indennità di rafferma ai militari di truppa (esclusi quelli per i carabinieri reali bilanciati al capitolo n. 31):		
		a) Fanteria . . . . . L.	1,065,000	
		b) Cavalleria . . . . . »	220,000	
		c) Artiglieria . . . . . »	237,000	
		d) Genio . . . . . »	78,000	
		e) Corpo invalidi e veterani . . »	1,500	
		A riportarsi L.	1,601,500	

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	1,601,500	
		f) Corpo sanitario. . . . . »	53,000	
		g) Compagnie di sussistenza . . »	33,000	
		h) Scuole e collegi . . . . . »	28,000	
		i) Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena. . . »	34,000	
				1,749,500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		26,400. »
		Totale del capitolo L.		1,723,100. »
53	53	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari:		
		A) Spesa pel mantenimento di ufficiali ed impiegati civili del regio esercito ricoverati in ospedali militari per ferite o lesioni riportate in guerra, in servizi d'ordine pubblico, in servizi nell'occasione di qualche disastro, o ricoverati per essere sottoposti a visite medico-legali . . . . . L.	5,000	
		B) Spesa pel mantenimento dei caporali e soldati negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio e pel mantenimento dei parenti degli inscritti di leva mandati in osservazione negli ospedali militari, acquisto di medicinali, oggetti di medicazione, strumenti chirurgici, materiale ortopedico, ecc., ed altre spese pel servizio degli ospedali e delle infermerie di presidio; giornate 2,234,430 circa a lire 1 75 . . »	3,910,200	
			L. 3,915,200	
		Si deduce e si trasporta al cap. n. 54 per le spese ivi indicate alle lettere *A*, *E* ed *F* . . . . . »	2,162,600	1,752,600. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		29,200. »
		Totale del capitolo L.		1,723,400. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
54	54	Materiale sanitario:		
		A) Acquisto di materie prime, medicinali, oggetti da medicazione e materiali vari occorrenti alla farmacia centrale militare; spese pel funzionamento della medesima; paghe agli operai, compensi per lavori straordinari, ecc. (comprese L. 767,500 trasportate dal cap. n. 53) . . . . . L.	867,500	
		B) Spese di funzionamento del gabinetto bacteriologico dell'ispettorato di sanità militare . . . »	600	
		C) Spese di funzionamento del gabinetto per lo studio sperimentale delle malattie infettive dei quadrupedi . . . . . »	1,500	
		D) Acquisto di materiale per il servizio sanitario di presidio (carretti, reggibarella, carri per malati, carri per il trasporto delle robe dei militari colpiti da malattie infettive, ecc.) . . . . »	5,000	
		E) Acquisto di medicinali, oggetti di medicazione, istrumenti chirurgici, materiali ortopedici, oggetti di vestiario e biancheria per infermi, materiali per le dotazioni degli ospedali, delle infermerie di presidio ed altri stabilimenti sanitari militari, pubblicazioni scientifiche, ecc. (comprese lire 1,353,500 trasportate dal cap. n. 53) . . »	1,425,500	
		F) Spese d'esercizio e manutenzione di automobili pel trasporto degli ammalati (trasportate dal capitolo n. 53). . . . . »	41,600	
				2,341,700. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		30,000. »
		Totale del capitolo L.		2,311,700. »

Numero dell'esercizio 1913-14	1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
55	55	Spese pel funzionamento delle scuole e collegi militari e per istruzioni varie degli ufficiali:		
		Art. 1. Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari:		
		a) Scuola di guerra . . . . L.	»	155,000. »
		b) Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio . . . . . »	»	60,000. »
		c) Accademia militare . . . . »	420,000	
		Si deduce l'importo delle rette e delle quote di primo arredamento a carico degli allievi . . . . »	160,000	260,000. »
		d) Scuola militare . . . . . »	730,000	
		Si deduce l'importo delle rette a carico degli allievi. . . . . »	350,000	380,000. »
		e) Scuola d'applicazione di sanità militare . . . . . »	»	27,000. »
		f) Scuola d'applicazione di fanteria . . . . . »	»	28,000. »
		g) Scuola d'applicazione di cavalleria . . . . . »	»	42,000. »
		h) Scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica »	»	12,000. »
		i) Collegi militari . . . . . »	688,000	
		Si deduce l'importo delle rette a carico degli allievi. . . . . »	688,000	—
			A riportarsi L	964,000. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.		964,000. »
		Art. 2. Spese varie per l'istruzione degli ufficiali:		
		a) Spese per il corso teorico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari. Concorso al mantenimento dell'Istituto superiore di studi commerciali in Roma . . . . L.	12,000	
		b) Spose pel corso superiore tecnico di artiglieria . . . . »	30,000	
		c) Spese per l'insegnamento di lingue estere e per l'invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nello studio delle lingue, per compiere studi di chimica, di meccanica, di ippologia ed in genere studi di indole tecnica e militare (visite ad arsenali, stabilimenti meccanici, polverifici, depositi di riproduzione di cavalli, ecc.) . . . . . »	60,000	
		d) Spese di esami (comprese le indennità di cui al n. 10 dello specchio III) per l'ammissione nelle scuole militari, per la nomina alle cattedre vacanti nelle scuole stesse, per la nomina e promozione di ufficiali delle varie armi e corpi di personali civili dell'amministrazione militare e pel corso preparatorio degli ufficiali di complemento aspiranti al grado di effettivo »	5,500	
		e) Premi per concorsi tra ufficiali inferiori consistenti nella soluzione di temi d'argomento militare . . . . . »	10,000	
		A riportarsi L.	117,500	964,000. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	117,500	964,000
		f) Premi per corse militari (military) spese per acquisto di azioni di società di caccie a cavallo ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali che prendono parte alle corse militari ed ai concorsi ippici (affitto di ippodromi, piste di corse, costruzioni di ostacoli, ecc.) . . . . . »	44,000	161,500. »
				1,125,500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		17,000. »
		Totale del capitolo L.		1,108,500. »
56	56	Spese d'esercizio dell'istituto geografico militare:		
		Spese ordinarie dell'Istituto geografico militare per lavori di campagna e lavori interni (comprese le indennità di viaggio ed il soprassoldo di cui ai n. 10 *ter* e 15 dello specchio III) concernenti: l'ordinario allestimento delle carte riservate, di quelle assegnate ai comandi di corpo ed uffici per le dotazioni cartografiche di mobilitazione, e di quelle commerciali; le commissioni di lavori speciali da parte di altre amministrazioni e di privati . L.	408,000	
		Deducesi il reintegro dei proventi che si presume di ritrarre dalla vendita dei suaccenati prodotti ordinari, e dalle predette commissioni di lavori speciali . . . . . »	150,000	258,000. »
		Totale del capitolo L.		258,000. »
57	57	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari:		
		a) Somme a disposizione dei corpi per: spese d'infermeria e di cura degli uomini caduti ammalati in marcia; rimunerazioni per servizi		

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		speciali; musiche e fanfare; bucato e pulizia personale degli uomini di truppa; illuminazione e pulizia delle caserme (escluse le scuderie la cui spesa è bilanciata al cap. 64); manutenzione ed eventuale sostituzione delle armi portatili (mercedi di lavoro di cui al n. 25 *g* dello specchio III); delle biciclette e del carreggio (escluso quello dei reggimenti di artiglieria la cui spesa è bilanciata al capitolo n. 68); conservazione dei materiali nei magazzini, imballaggi non regolamentari; spese per l'igiene, l'istruzione (1) e la ginnastica, per le sale di ritrovo della truppa; acquisto e manutenzione dei mobili e per qualsiasi altra spesa per i servizi interni dei corpi che non trovi applicazione a speciali capitoli del bilancio:	
		Giornate 86,497,150 circa a L. 0.07 L. 6,054,800	
		b) Assegni per spese d'ufficio e riscaldamento di alcuni locali ai corpi, comandi, stabilimenti ed uffici (eccettuati gli stabilimenti di commissariato, la farmacia centrale, le scuole, gli istituti, le biblioteche ed i depositi allevamento cavalli, le cui spese sono bilanciate ai rispettivi capitoli) . . . . » 941,000	
		c) Assegni ai comandanti di corpo per spese riservate . . . . . » 64,000	
		d) Acquisto e rinnovazione dei mobili degli alloggi, stabilimenti, comandi ed uffici . . . . . » 50,000	
		e) Illuminazione e pulizia delle fortezze, dei corpi di guardia di presidio e dei comandi militari di stazione . . . . . » 150,000	
		A riportarsi L. 7,259,800	

(1) Compreso il compenso agli insegnanti militari e civili delle scuole militari, che non siano maestri comunali.

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L. 7,259,800		
		f) Spese pel museo storico dei bersaglieri . . . . . »	2,000	
		g) Sovvenzione al circolo ufficiali della Maddalena . . . . . »	900	
		h) Somma a disposizione del Ministero per spese generali nell'interesse dei corpi; per onorari agli incaricati delle conferenze agrarie; per premi di gare di tiro e di sport militari (Ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati); per eventuali concessioni ai corpi di spendere, in circostanze eccezionali, più della quota stabilita; per eventuali concessioni di sussidi a sottufficiali, caporali e soldati, per sussidi a militari di truppa del Corpo Invalidi e veterinari autorizzati a vestire l'abito borghese, per reintegrazioni al fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non ricuperabili. . . . . »	464,000	7,726,700. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap n. 82		116.000. »
		Totale del capitolo L.		7,610,700. »
58	58	Allestimento degli stampati pei corpi del regio esercito ed altre spese di funzionamento dei laboratori annessi al reclusorio militare . .		360,000. »
59	59	Spese per le pubblicazioni militari ufficiali:		
		Giornale militare ufficiale, bollettino delle nomine. Annuario militare. Regolamenti e pubblicazioni varie:		
		Per acquisto delle copie occorrenti per uso del Ministero. . . . L.	5,000	
		Per acquisto delle copie occorrenti per uso dei corpi . . . . . »	135,000	140,000. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
60	60	Spese per le biblioteche militari, per le pubblicazioni di carattere militare ed altre:	
		Art. 1. Biblioteche militari:	
		A) Acquisto di libri, giornali, ecc. per dotazione di biblioteche militari, lavori di legatura, oggetti di cancelleria, strumenti, combustibili ed indennità stabilite a favore dei direttori di biblioteche militari; retribuzioni straordinarie a scritturali e serventi addetti alle varie biblioteche, ed ogni altra spesa che possa occorrere per servizio delle medesime . . . . . L.	39,800. »
		Art. 2. Rivista militare italiana, rivista di cavalleria, giornale medico, rivista d'artiglieria e genio ed altre pubblicazioni militari: Sovvenzioni per la pubblicazione dei predetti giornali e per spese diverse per opuscoli ed altre pubblicazioni militari »	44,800. »
		Totale del capitolo L.	84,600. »
61	61	Corredo alle truppe. Materiale pel servizio generale comune. Spese dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione di bandiere:	
		Art. 1. *A*) Spese di 1ª vestizione per i nuovi incorporati in 1ª categoria. . . . . L. 15,029,260	
		Si deduce a calcolo il valore degli oggetti di corredo ritirati agli uomini che per qualsiasi motivo cesseranno dal servizio prima di compiere due anni: numero 13,110 a. . . L. 52 L. 681,720	
		Si deduce per numero 140 uomini che verranno congedati dai corpi prima di ricevere il vestiario a » 125 » 17,500	699,220
		L. 14,330,040	
		A riportarsi L. 14,330,040	

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	14,330,040	
		B) Spese di vestizione per n. 30,000 uomini di 2ª categoria che si presume verranno arruolati in ragione di lire 45 ciascuno . L.	1,350,000	
		C) Spese di vestizione per i sottufficiali ed i marescialli . . »	223,360	
		D) Spese di vestizione degli uomini in congedo da chiamarsi sotto le armi per istruzione . . . »	1,360,000	
		E) Spese per la manutenzione e rinnovazione del corredo, dell'equipaggiamento e del materiale pel servizio generale comune e mercedi di lavoro di cui al n. 25 lettere *d*), *e*) . . . »	9,147,500	
		Provvista di materiali per militari di truppa addetti a servizi speciali . . . . . »	250,000	
		Provvista e manutenzione di bufetterie e di materiali di equipaggiamento . . . . »	670,000	
		Provvista e manutenzione di oggetti speciali di lana e di equipaggiamento da tenersi in dotazione presso i forti e ricoveri alpini per essere distribuiti alle truppe colà destinate . . . . . »	5,500	
		Modificazioni, riduzioni e trasformazioni di oggetti di corredo . . . . . »	232,300	
		Maggiori spese di manutenzione e rinnovazione del corredo in contingenze speciali »	90,000	27,658,700. »
		A riportarsi L.		27,658,700. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto . . .		27,658,700. »
		Art. 2. Spese di manutenzione dei magazzini centrali militari, per provviste ed adattamento dei macchinari; paghe ad operai e uomini di fatica: spese per imballaggi, perizie, modelli ecc.; spese per combustibile e per energia elettrica pel funzionamento dei laboratori; spese eventuali per aste andate deserte, per copiare stampe relative agli atti di asta, sussidi agli operai e loro famiglie, gratificazioni ai personali dei magazzini nei casi di lavori eccezionali e spese per l'igiene . . . . . L.	347.000	
		Spese per perizie, per il riscaldamento degli uffici durante la stagione invernale, per acquisto di oggetti di cancelleria, per lavori di copiatura e di fatica per la commissione permanente per i collaudi in appello, e per compensi per lavori straordinari agli ufficiali commissari controllori »	4.800	
		Rinnovazione e manutenzione delle bandiere dei reggimenti, dei forti, degli uffici ed edifici militari . . . . . »	7.000	358,800. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82.		28,017,500. » 420,000. »
		Totale del capitolo L.		27,597,500. »
62	62	Pane alle truppe:		
		a) Spese di fabbricazione di pane e galletta:		
		Acquisto di grano per la fabbricazione di 64,000,000 razioni di pane e galletta (compresi i dazi di confine e i diritti di statistica) circa n. 448,900 quintali a lire 28 circa il quintale.		12,569,200. »
		A riportarsi L.		12,569,200. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
			Riporto L.	12,569,200. »
		Spese di:		
		Macinazione e crivellazione . L.	300,000	
		Combustibile . . . . . »	715,000	
		Illuminazione ed energia elettrica. . . . . »	70,900	
		Acquisto di macchinari, casse, sacchi ecc. . . . . »	285,000	
		Altre spese di esercizio dei panifici ed altri stabilimenti per la fabbricazione del pane e della galletta (comprese le mercedi di lavoro di cui al n. 25 *b*) ed i soprassoldi di cui al n. 12 *d*), *f*), *g*) specchio III Indennità eventuali) . »	610,000	
		Dazi comunali. . . . . »	12,000	
		Spese di perizie . . . . . »	1,000	
		Compensi. . . . . »	2,000	1,995,900. »
		b) Acquisto di pane dal commercio		4,160,000. »
		c) Razioni pane in contanti		556,100. »
				19,281,200. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		289,200. »
			Totale del capitolo L.	18,992,000. »
63	63	Viveri alle truppe:		
		A) Spese per i viveri in natura. Viveri ordinari:		
		Per n. 77,500,000 razioni: parte fondamentale al costo medio di lire 0,4187 . . . . . L.	32,449,250	
		Per n. 77,500,000 razioni: parte complementare a lire 0,08 »	6,200,000	
			A riportarsi L.	38,649,250

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	38,649,250	
		Aumenti di razioni agli uomini delle compagnie di sanità, compresi i richiamati . . »	140.000	
		Aumenti agli uomini delle compagnie di sussistenza, compresi i richiamati . . . . »	125,000	
		Aumenti ai granatieri . . »	110,350	
		Aumento ai pontieri . . . . »	46,000	
		Aumento agli uomini di truppa in marcia, per le truppe in alta montagna o in servizi speciali . . . . . »	270,000	
		Spese di acquisto e di manutenzione di oggetti ed utensili di cucina ed eventuale nolo dei medesimi. . . . »	140,000	
		Spese pei magazzini di distribuzione (acquisto e manutenzione di utensili, ecc.) . . »	68,000	
		Dazi comunali. . . . . »	10,000	
		Spese varie (spese di perizie, pubblicazioni d'avvisi d'asta, compensi per lavori straordinari pel servizio dei viveri, ecc) »	20,000	
				39,578,600. »
		Si deduce:		
		Per consumo di carne in conserva . . . . . L.	1,194,000	
		Per consumo di viveri ordinari di riserva . . . . . »	186,000	1,380,000. »
		A riportarsi L.		38,198,600. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
			Riporto L.	38,198,600. »
		B) Rifornimento della carne in conserva e dei viveri ordinari di riserva:		
		Spese per n. 2,195,000 circa scatolette di carne conservata da fabbricarsi . . . . . L.	1,756,000	
		Premio di garanzia, acquisto di scatolette dai depositi di rifornimento. . . . . »	100.000	
		Rifornimento degli altri viveri delle dotazioni di riserva consumati (esclusa la galletta) »	220,000	
		Acquisti di macchinari ed altre spese di funzionamento degli stabilimenti militari delle sussistenze pel servizio dei viveri di riserva (provviste e manutenzione di materiali, mercedi di lavoro ai militari, paghe al personale borghese, illuminazione, ecc.). . . . »	20,000	
		Dazi comunali . . . . . »	120,000	
		Spese varie (spese di perizie, pubblicazioni d'avvisi d'asta, compensi per lavori straordinari, ecc.) . . . . . »	25,000	2,241,000. »
		C) Viveri in contanti:		
		Per n. 3,384,000 razioni che si presume di pagare in contanti a lire 0,45 . . . . . L.	1,522,800	
		Supplemento vitto agli uomini in servizio isolato, di cui al n. 38 specchio III, indennità eventuali . . . . . »	150,212	1,673,012. »
				42,112,612. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		639,200. »
			Totale del capitolo L.	41,473,412. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
64	64	Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito.		
		A) Foraggi:		
		Importo delle razioni foraggio presunte da somministrarsi in natura per cavalli di ufficiali e di truppa . . . . . L.	25,700,120	
		Razioni che si presume saranno pagate in contanti . . . »	145,000	25,845,120. »
		Si aggiunge:		
		Compensi alle imprese per servizio durante le esercitazioni di campagna. . . . . »	120,000	
		Premio alle imprese del 5 per cento sui fondi di scorta . »	400,000	
		Maggior costo delle razioni acquistate dal commercio . »	100,000	
		Perdita a carico dell'amministrazione per cali, avarie, ecc. dei generi di riserva. . . »	60,000	
		Acquisto di attrezzi e materiali di magazzino, ecc . . »	65,000	
		Spese di perizie, pubblicazioni, avvisi d'asta, ecc. . . . . »	2,000	
		Supplemento razioni foraggio agli ufficiali addetti militari all'estero (n. 1, lett. *d*) specchio III, indennità event. . »	16,100	
		Per razioni supplementari di foraggio . . . . . »	310,000	1,073,100. »
			A riportarsi L.	26,918,220. »

Numero dell'esercizio 1943-44	Numero dell'esercizio 1944-45	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1944-945
			Riporto L.	26,918,220. »
		B) Spese diverse per quadrupedi di truppa:		
		Manutenzione e rinnovazione delle bardature in carico ai reggimenti d'artiglieria, comprese le mercedi di lavoro di cui al n. 25 *f*) dello specchio III . . . . . L.	1,406,500	
		Manutenzione e rinnovazione delle bardature in carico ai reggimenti di fanteria, cavalleria, genio, compagnie di sussistenza e scuole militari, comprese le mercedi di lavoro di cui al n. 25 *f*) dello specchio III. . . . »	1,304,680	
		Paglia lettiera . . . . . »	2,532,500	
		Ferratura, medicinali, illuminazione delle scuderie, ecc. »	1,080,500	
				6,324,180. »
				33,242,400. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. 82 . . . . . L.		498,400. »
			Totale del capitolo L.	32,744,000. »
65	65	Casermaggio e combustibile per le truppe. Art. 1. Combustibile e giacitura della truppa.		
		A) Combustibile:		
		a) Combustibile per la cottura del rancio:		
		N. 79,025,000 razioni legna a lire 0,031 . . . . . L.	2,449,775	
			A riportarsi L.	2,449,775

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	2,449,775	
		b) Combustibile per il riscaldamento delle caserme, dei corpi di guardia di presidio, dei comandi militari di stazione e dei locali in alta montagna, »	770,000	
				3,219,775. »
		B) Posti letto:		
		a) Spese per la manutenzione del materiale di casermaggio (comprese le mercedi di cui al num. 25 *b*) dello specchio III):		
		N. 84,925,000 posti letto a lire 0,02 in media . . . . . L.	1,698,500	
		b) Spese di rinnovazione del materiale di casermaggio . . »	1,250,000	
		c) Spese per i magazzini di casermaggio (costruzioni, lavori di adattamento, manutenzione, macchinario, ecc.) . . »	70,000	
		d) Acquisto di paglia per la giacitura della truppa . . . »	748,625	
		e) Mantenimento e rinnovazione dei mobili, suppellettili ed arredi dei corpi di guardia di presidio, delle camere degli ufficiali e delle mense per ufficiali nei forti . . . . . »	50,000	
				3,817,125. »
		A riportarsi L.		7,036,900. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
			Riporto L.	7,036,900. »
		Art. 2. Spese diverse:		
		Compensi ai comuni per alloggi forniti alle truppe accantonate . . . . . L.	75,000	
		Compensi ai comuni per alloggi forniti agli ufficiali . . . »	60,000	
		Compensi ai comuniper posti di scuderia ai quadrupedi degli ufficiali e della truppa . . »	15,000	
		Pagamento agli ufficiali che non abbiano ricevuto l'alloggio dai comuni, dei compensi che sarebbero spettati ai comuni: rimborso ai corpi delle spese per alloggio di ufficiali in speciali circostanze . . . . . »	25,000	175,000. »
				7,211,900. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		108,000. »
			Totale del capitolo L.	7,103,900. »
66	66	Spese per i servizi di mobilitazione, spese varie per le manovre e spese e indennità diverse pel Corpo di stato maggiore:		
		A) Spese per servizio d'informazioni e riservate . . . . . L.	98,000	
		B) Riproduzione e spedizione dei documenti di mobilitazione; acquisto di carte e pubblicazioni per studi riguardanti la mobilitazione e compensi per lavori straordinari ai disegnatori tecnici addetti al comando del Corpo di stato maggiore . . . . »	155,000	
			A riportarsi L.	253,000	

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	253,000	
		C) Studi ed esperienze relative ai materiali di mobilitazione; acquisto di modelli e campioni; premi d'incoraggiamento per nuove invenzioni . . . . . »	4,000	
		D) Spese per esperimenti di mobilitazione di quadrupedi e veicoli . . . . . »	6,000	
		E) Spese varie di cancelleria, stampa, litografia, fotografia, di rappresentanza rimborsabili a piè di lista, ecc. per gli stati maggiori dei comandi ai campi ed alle manovre; per il servizio postale, telegrafico e telefonico straordinario, radiotelegrafico ed automobilistico (comprese le mercedi di picchetto durante le manovre) per l'invio di telegrammi all'estero, per l'acquisto, la riparazione di materiali relativi ai detti servizi ed a quelli di stato maggiore in genere; per corsi pratici ferroviari o corsi di stazione, per il corso di esperimento degli ufficiali proposti per il passaggio nel corpo di stato maggiore; per viaggi di stato maggiore e per la compilazione e stampa degli ordini di movimento per le manovre, per le chiamate e per il congedamento di classi . . . . »	450,000	
		F) Contributo nelle spese dell'Istituto militare di radiotelegrafia (legge 13 luglio 1911, n. 723) »	25,000	
				738,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n 82		11,000. »
		Totale del capitolo L.		727,000. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
67	67	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli:		
		Art. 1. Acquisto e relative spese di trasporto di puledri pei depositi allevamento cavalli (1) . . L.	3,291,000	
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli per la scuola di cavalleria . . . . . »	130,000	
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli di pronto servizio da parte dei reggimenti di cavalleria. . . . . »	30,000	
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli di agevolezza da distribuirsi agli ufficiali (esclusi quelli d'artiglieria). . . . . »	320,000	
		Rifornimento dei quadrupedi dei corpi di fanteria, delle compagnie di sussistenza, della scuola d'applicazione di fanteria e della scuola militare e acquisto e relative spese di trasporto di asini occorrenti pel trasporto di viveri nella zona alpina. . . . . »	110,000	
		Pagamento di cavalli ceduti e restituiti da ufficiali . . »	50,000	
		Spese di trasporto dei puledri dai depositi di allevamento ai corpi . . . . . »	80,000	
			4,011,000	
		Deducesi il reintegro dei versamenti per pagamenti di cavalli d'agevolezza distribuiti agli ufficiali . . . . . L.	600,000	3,411,000. »
		A riportarsi . . L.		3,411,000. »

(1) Comprese le indennità di cui al n. 47 dello specchio III.

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto . . L.		3,411,000. »
		Premi d'incoraggiamento e premi agli allevamenti di cavalle fattrici da sella e da tiro e di riproduttori:		
		Incoraggiamento per la trasformazione degli allevamenti privati bradi e stallini e semibradi . . . . . L.	20,000	
		Premi da assegnarsi alle mostre zootecniche . . . . . »	20,000	
		Premi per le migliori fattrici delle isole di Sicilia e Sardegna. . . . . »	10,000	
		Premi per le migliori fattrici del continente. . . . . »	10,000	
		Importo bollette monta delle fattrici idonee alla produzione del cavallo militare. . . . »	10,000	
		Premi per i migliori cavalli riproduttori. . . . . »	10,000	
		Compensi agli allevatori per mantenimento (premi di buon governo) delle cavalle fattrici loro affidate in allevamento. »	196,000	276,000. »
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli di pronto servizio occorrenti per la rimonta ordinaria dell'arma di artiglieria . . . . . »	1,396,000	
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli di pronto servizio occorrenti per la rimonta ordinaria dell'arma del genio . . . . . »	60,000	
		A riportarsi L.	1,456,000	3,687,000. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	1,456,000	3,687,000. »
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli d'agevolezza da distribuire agli ufficiali d'artiglieria (categoria speciale *B*) . . . . . »	250,000	
			1,706,000	
		Si deduce il reintegro dei versamenti per importo dei cavalli distribuiti agli ufficiali d'artiglieria (categoria speciale *B*) »	250,000	
		Art. 2. Acquisto di derrate ad economia; affitto di terreni, pascoli, locali e fide di bestiame comprese le spese di trasporto L.	2,017,000	1,456,000. »
		Spese ad economia (in amministrazione ed a cottimo) per manutenzione di fabbricati e di ponti, per costruzione e manutenzione di paracintati, abbeveratoi, strade, ecc., per tasse e canoni . . . . . »	590,000	
		Spese ad economia per la coltivazione e la raccolta delle derrate, per l'acquisto di macchine agricole ed attrezzi rurali, per l'acquisto e relative spese di trasporto di bestiame e per trasporto di quadrupedi da deposito a deposito . . . . . »	600,000	
		Paghe ai sorveglianti e lavoranti (personale ordinario) . . . . . L. 183,900		
		Paghe al personale avventizio . . . . » 128,000	657,900	
		Paghe al personale a giornata per la coltivazione e la raccolta delle derrate . . . . . » 346,000		
		A riportarsi L.	3,864,900	5,143,000. »

Numero dell'esercizio 1913-14 / 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
	Riporto L.	3,864,900	5,143,000. »
	Minute spese, culto, arredi sacri, servizio sanitario, libri, premi ed oggetti di cancelleria per le scuole, mobili e spese di rappresentanza. . . . . »	40,000	
	Sussidi e compensi per prestazioni straordinarie che venivano corrisposti a carico della soppressa massa d'economia »	9,000	
	Infortuni sul lavoro. . . »	6,000	
		3,919,900	
	Si deduce il reintegro ricavato dalla vendita dei prodotti dei depositi allevamento cavalli, consentito dalla legge n. 287 del 7 luglio 1901 . . . . . L.	235,000	3,684,900. »
	Art. 3. Spese per riviste e precettazione quadrupedi . . . . L.	75,000	75,000. »
	Art. 4. Indennità di prima provvista di cavalli ai sottotenenti di nuova nomina delle armi a cavallo provenienti dai sottufficiali (esclusi i carabinieri) (n. 4, Specchio III. Indennità eventuali) . . . . . L.	15,000	
	Indennità per perdite di cavalli di servizio (esclusi i carabinieri) (n. 5, Specchio III id.) . . . . . »	195,000	
	Indennità per versamento all'Erario della parte non ricuperabile di anticipazioni concesse ad ufficiali per provvedersi di cavalli di servizio . »	5,000	215,000. »
	Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 82 . . . . . L.		9,117,900. » 137,000. »
	Totale del capitolo . . L.		8,980,900. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
68	68	Materiali e stabilimenti d'artiglieria:		
		A) Reggimenti d'artiglieria:		
		Manutenzione e riparazione del materiale che hanno in consegna. Modificazioni di poca entità al materiale medesimo. L.	440,000	
		Paghe orarie, mercedi di picchetto e gratificazioni ai telemetristi delle batterie da costa »	260,000	
		Paghe orarie, soprassoldi, gratificazioni e supplementi di soprassoldo ai capi guardafili e guardafili d'artiglieria. . . »	63,000	763,000. »
		B) Direzioni di artiglieria:		
		Manutenzione e riparazioni del materiale che hanno in consegna, compreso quello pel tiro preparato. Modificazioni al materiale medesimo. Riparazioni al materiale dei corpi. Spese per le scuole di tiro		2,043,600. »
		C) Stabilimenti militari per la produzione del materiale d'artiglieria (esclusi i materiali che per disposizione regolamentare sono compresi sotto la denominazione di materiali del gruppo *C*):		
		Manutenzione e riparazione del macchinario e dei materiali che hanno in consegna. Riparazioni o modificazioni di entità a tutti i materiali di artiglieria Allestimento di materiali per sostituire quelli consumati nelle esercitazioni, scuole di tiro, ecc., e di quelli smarriti, dichiarati fuori servizio .		4,508,000. »
		D) Stabilimenti militari per la produzione dei materiali che per disposizione regolamentare sono compresi sotto la denominazione di materiali del gruppo *C*:		
		A riportarsi L.		7,314,600. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.		7,314,600. »
		Manutenzione e riparazione del macchinario e dei materiali che hanno in consegna. Manutenzione e riparazione delle armi. Allestimento di armi per sostituire quelle smarrite e dichiarate fuori servizio. Allestimento di cartucce per sostituire quelle consumate nelle esercitazioni dell'esercito e delle guardie di finanza e quelle eventualmente dichiarate fuori servizio. Sostituzione e riparazione del carreggio e delle bardature dei corpi di fanteria e cavalleria, in quanto non vi sia provveduto con fondi delle spese generali		6,576,500. »
		E) Esperienze, studi e spese diverse:		
		Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale per la direzione delle esperienze. Spese di stampe per gli ispettorati. Museo di artiglieria. Ispezioni al materiale. Indennità di viaggio al personale per servizi relativi al materiale di artiglieria e indennità di cui alla lettera *a*) del n. 25, Specchio III. Indennità giornaliere e spese di trasporto pel personale delle guardie di finanza che prende parte a speciali istruzioni di tiro. Retribuzioni ad avvocati, periti ed altri. Biblioteche speciali. Compensi per studi relativi al materiale di artiglieria. Retribuzione a specialisti tecnici civili assunti in servizio a senso della legge 30 giugno 1910, n. 387		307,100. »
		F) Laboratorio fotolitografico:		
		Spese per i lavori del laboratorio suddetto . . . . . L.	129,500	
		A riportarsi L.	129,500	14,198,200. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	129,500	14,198,200. »
		Deducesi il reintegro dell'importo dei lavori per conto di amministrazioni militari, di altri Ministeri, ed eccezionalmente di privati che ne abbiano ottenuta l'autorizzazione . . . . . »	20,000	109,500. »
		Totale del capitolo L.		14,307,700. »
69	69	Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti degli immobili militari, e materiale mobile del genio militare; servizi aereonautici ed altri servizi speciali del genio militare.		
		Art. 1. Lavori di ordinario mantenimento, restauri e piccoli miglioramenti degli immobili militari.		
		Riparazioni per conservazione e restauro delle fortificazioni, caserme, arsenali, magazzini, uffici, panifici, campi di tiro al bersaglio (compreso il concorso dell'amministrazione militare nelle spese d'impianto e di sistemazione dei campi di tiro, ad uso promiscuo delle società e delle truppe), linee telefoniche e telegrafiche, strade militari, e di qualunque altro immobile destinato ad uso militare, per il quale non sia provveduto su altri capitoli del bilancio; retribuzioni ad ingegneri civili, e paghe ed altre spese per gli operai adibiti ai servizi ordinari del genio militare . . L.	6,517,000	
		Lavori di minuto mantenimento degli immobili militari:		
		Lavori per piccole riparazioni dipendenti dall'uso degli immobili, come imbianchi, coloriture, riparazioni saltuarie dei pavimenti, ecc. . . . . »	1,349,700	
		A riportarsi L.	7,866,700	

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	7,866,700	
		Manutenzione del materiale del genio militare e spese varie:		
		Spese per ispezioni e collaudi, indennità di trasferta agli ufficiali ed altri personali pei servizi del materiale e dei lavori del genio, mercedi di lavoro agli uomini di truppa impiegati nella esecuzione di lavori di competenza del genio, (n. 25 *a*), Specchio III, e soprassoldo giornaliero di cui al n. 12 *d*), provviste di stampati, oggetti di disegno e di cancelleria, libri, macchine da scrivere, spese di stampa e di pubblicazione per perizie e rilevamenti esclusivamente per il servizio dei lavori e del materiale del genio . . . . . »	150,000	
		Spese per esercitazioni e per istruzioni dei reggimenti del genio, per la provvista ai reggimenti alpini, bersaglieri (compagnie ciclisti) e di cavalleria delle sostanze esplosive loro occorrenti per istruzione, per la conservazione del materiale mobile delle direzioni del genio, per le scuole speciali e biblioteche dei reggimenti del genio, per la scuola degli assistenti del genio, per il museo storico del genio e per mantenimento delle colombaie militari, spese (da reintegrarsi al capitolo) per la ricostituzione di materiali ciclistici, telefonici e telegrafici somministrati a pagamento ai corpi, uffici e personali del R. esercito. . »	571,000	
		A riportarsi L.	8,587,700	

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto L.	8,587,700	
		Provvista, fabbricazione e manutenzione del materiale mobile dei reggimenti del genio . . »	104,800	
		Riparazioni e provviste di materiali ed altre spese in dipendenza di esercitazioni militari »	30,000	
		Compensi e gratificazioni per lavori straordinari inerenti al servizio del capitolo . . . . »	2,000	
		Concorso nella spesa della Commissione per l'ordinamento della radiotelegrafia nel Regno »	600	
		Contributo nelle spese dell'associazione elettrotecnica italiana. . . . . »	200	
		Retribuzione ad un custode del cimitero italiano in Crimea e spese di manutenzione del cimitero . . . . . »	3,400	
		Contributo al municipio di Castelfidardo per la conservazione e custodia del monumento al Generale Cialdini. . . . . »	300	8,729,000. »
		Art. 2. Servizi aeronautici:		
		Provvista, fabbricazione, rinnovazione e manutenzione del materiale mobile; manutenzione, miglioramento e adattamento dei cantieri aeronautici e campi d'aviazione; istruzioni ed esercitazioni; indennità (comprese quelle di cui ai regi decreti 25 settembre 1911 n. 1265, 10 marzo 1912 n. 280 e 6 luglio 1912 n. 873), mercedi di lavoro; provvista di stampati, oggetti di disegno e di cancelleria spese di stampa e di libri; contributi, premi e concorsi ad enti morali ed a persone, rimborsi di spese; compensi per lavori straordinari inerenti al servizio aereonautico, ecc.:		
		A riportarsi L.		8,729,000. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
			Riporto L.	8,729,000. »
		Battaglione specialisti . . »	1,680,000	
		Battaglione aviatori . . . »	1,795,000	
		Stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche . . »	670,000	4,145,000. »
		Art. 3. Trasporti speciali affidati al genio militare:		
		Spese pel servizio dei trasporti lagunari militari (compresi i soprassoldi ai macchinisti e fuochisti del battaglione lagunari) di cui al n. 13 *a*) *b*) dello Specchio III . . . . . L.	285,000	
		Spesa per soprassoldi ai militari del reggimento ferrovieri del genio per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Torre Pellice . . . . . »	138,000	
		Spesa per l'esercizio della funicolare al Colle di Tenda . »	9,000	
		Spesa per l'esercizio della funicolare Cesana-Chaberton . »	9,000	
		Spesa per il funzionamento e l'esercizio, e la rinnovazione delle vetture-automobili assegnate al Ministero, ai comandi di corpo d'armata, all'ispettorato generale del genio, ad alcuni comandi di divisione ed al reggimento ferrovieri del genio (compresi i soprassoldi alla truppa cui ai n. 14 e 15, Specchio III: indennità eventuali) . . . »	240,000	681,000. »
			Totale del capitolo L.	13,555,000. »
70	70	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Amministrazioni militari e per l'acquisto di mezzi di trasporto e di oggetti ed attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti.		2,790,000. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
71	71	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua. Assegni in contanti in sostituzione dell'alloggio ai sottufficiali ed altri militari di truppa:		
		A) Ammontare di fitti e canoni d'acqua in base a contratti L.	1,555,000	
		B) Affitti eventuali ed indennità per occupazioni temporanee . »	100,000	
		C) Rimborso di imposte su immobili ceduti in uso all'amministrazione o gratuitamente o senza un tale corrispettivo da potersi considerare come pigione »	20,000	
		D) Spesa per acqua potabile da provvedere direttamente dai corpi e da rimborsarsi ai medesimi »	240,000	
		E) Indennità mensile ai militari di truppa con famiglia non provveduti d'alloggio (n 36 Specchio III. Indennità eventuali) . »	130,000	2,045,000. »
72	72	Spese di giustizia penale militare (spesa obbligatoria) . . . . . L.		22,000. »
73	73	Spese per l'ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi (spese fisse):		
		Art. 1 Pensioni vitalizie dell'ordine militare di Savoia:		
		Ammotare delle pensioni . . L.	247.000	
		Si deduce:		
		L'ammontare delle pensioni che sono a carico del bilancio della marina, perchè conferite a personale di quel dicastero . . . L. 18.100		
		Presunta economia per eventuali vacanze nei gradi dell'ordine . . . . . » 180.400	198.500	
				48,500. »
		A riportarsi . . . L.		48,500. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Riporto . . .	48,500. »
		Art. 2. Assegno annuo al segretario dell'ordine (art. 8 del R. D. 28 settembre 1875)	1,000. »
		Art. 3. Spese per provvista di decorazioni degli ordini cavallereschi del regno d'Italia, che in alcuni casi vengono presentate assieme al decreto sovrano con cui si conferiscono; spese per provviste di medaglie al valor militare, per incisione di medaglie, provvista di astucci relativi e spese d'ufficio e di cancelleria del Consiglio dell'ordine.	4,500 »
		Totale del capitolo L.	54,000. »
74	74	Spese per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito:	
		A) Sussidi, contributi e rimborsi ai sodalizi, alle federazioni ed unioni ginnastiche e sportive aventi per fine l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito	30,000. »
		B) Acquisti di medaglie ed oggetti di premi in concorsi e gare diretti al fine sopra indicato.	8,000. »
		C) Contributi e rimborsi ai convitti nazionali per spese sostenute pei corsi quadriennali di educazione fisica a scopo militare	5,000. »
		D) Spese per studi speciali e varie riguardanti l'educazione fisica, e per acquisti di attrezzi, armi e munizioni allo scopo di propaganda ed incoraggiamento ai sodalizi, istituti e scuole.	7,000. »
		Totale del capitolo L.	50,000. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
75	75	Spese per risarcimento di danni (spesa obbligatoria):	
		Art. 1. Risarcimento di danni alle proprietà mobiliari ed alle persone, cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore, sussidi pei titoli anzidetti, risarcimento agli agenti dell'amministrazione di spese di giudizi per fatti di servizio	100,000. »
		Art. 2. Risarcimento di danni causati alle proprietà private da esercitazioni militari per servitù di tiro, ecc. sui terreni attigui ai poligoni di fanteria e di artiglieria, ecc. .	694,000. »
		Totale del capitolo L	794,000. »
76	76	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511)	*per memoria*
77	77	Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry (spesa d'ordine). . .	1,102.50.
78	78	Tiro a segno nazionale (legge 2 luglio 1882, n. 883):	
		A) Spese per nuove costruzioni di poligoni e per sistemazione di quelli esistenti . . . . . L. 975,000	
		B) Spese per gli uffici e le ispezioni degli ispettori provinciali e pel funzionamento della Commissione centrale pel tiro a segno nazionale » 25,000	
		C) Sussidi ordinari e straordinari per le spese di esercizio delle società » 220,000	
		D) Spese straordinarie per le gare provinciali e straordinarie e spese per le medaglie di benemerenza alle società . . . . . » 70,000	
		E) Spese per i premi alle gare provinciali e straordinarie, alle inaugurazioni di nuovi poligoni e per pubblicazioni » 90,000	1,380,000. »
		Totale del capitolo L.	1,380,000. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
79	79	Spese per il funzionamento del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti ed istituzioni analoghe.	
		Art. 1. Sovvenzioni agli organi direttivi del corpo (comitato centrale, sottocomitati nazionali e comitati provinciali e locali) per le spese di funzionamento ed amministrazione, e ad enti analoghi . . . . . L. 60,000	
		Art. 2. Spese per l'istruzione e preparazione militare dei reparti — (Indennità personali ai volontari; spese di trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi; spese per il ricovero negli stabilimenti militari di cura; spese per il tiro a segno; spese varie nei casi di chiamate per esercitazioni, grandi manovre, ecc., spese per acquisto e riparazioni di materiali, ecc) » 140,000	200,000. »
80	80	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi:	
		Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi — Sussidi agli indigenti che si recano a visitare in guarnigioni lontane parenti militari gravemente malati — Sussidi in casi eccezionali a famiglie bisognose di militari alle armi per obbligo di leva, ecc.	870,000. »
81	81	Assegno fisso a favore della Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali	50,000. »
82	82	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese per l'esercito .	3,810,000. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		TITOLO II	
		Spesa straordinaria	
		CATEGORIA PRIMA	
		Spese effettive	
		Spese generali.	
83	83	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (spese fisse)	*per memoria*
84	84	Personale civile tecnico di artiglieria e genio fuori ruolo (assegni fissi)	102,000. »
85	85	Personale civile tecnico dell'istituto geografico militare in soprannumero (Legge 25 giugno 1911, n. 611)	4,500. »
		Spese per l'esercito	
		Leggi 5 luglio 1908, n. 361; 30 giugno 1909, n. 404; 22 giugno 1911, n. 591 e 23 giugno 1912, n. 710).	
87	86	Armi portatili, relative munizioni, accessori e bufetterie e trasporti relativi (spesa ripartita):	
		Art. 1. Armi portatili, relative munizioni, accessori e bufetterie e trasporti relativi . .	2,650,000. »
		Art. 2. Costruzione di un polverificio	*per memoria*
		Totale del capitolo L	2,650,000. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
88	87	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (spesa ripartita):	
		Art. 1. Materiale d'artiglieria	2,000,000. »
		Art. 2. » del genio	896,000. »
		Art. 3 » degli stati maggiori . . .	106,000. »
		Art. 4. » delle sussistenze	*per memoria*
		Art. 5. » d'ambulanza	*per memoria*
		Art. 6. » di casermaggio	*per memoria*
		Art. 7. » di forni rotabili.	*per memoria*
		Art. 8. » di vestiario	*per memoria*
		Art. 9. Dotazioni di cancelleria	*per memoria*
		Art. 10. Servizio aeronautico	*per memoria*
		Totale del capitolo L.	3,002,000. »
89	88	Fabbricazione di materiali d'artiglierie campali, studi, provviste e trasporti relativi (spesa ripartita):	
		Art. 1. Fabbricazione di materiali d'artiglierie campali, studi, provviste e trasporti relativi .	9,950,000. »
		Art. 2. Sostituzione delle batterie campali da 75 A, ad affusto rigido, studi, provviste e trasporti relativi (legge 22 giugno 1911, n. 591) . .	10,000,000. »
		Totale del capitolo L.	19,950,000. »
90	89	Materiale pel reggimento ferrovieri e relative spese di trasporto (spesa ripartita).	880,000. »
91	90	Acquisto di quadrupedi per le artiglierie, per la cavalleria e per le mitragliatrici e relative spese di trasporto (spesa ripartita).	*per memoria*

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.	
		(Leggi 5 luglio 1908 n. 361; 30 giugno 1909 n. 404 e 23 giugno 1912 n. 710).	
92	91	Artiglierie a difesa delle coste, studi, provviste e trasporti relativi (spesa ripartita)	2,990,000. »
93	92	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (spesa ripartita)	*per memoria*
94	93	Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita)	3,000,000. »
95	94	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita)	8,380,000. »
96	95	Fortificazioni di Roma e spesa di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita)	*per memoria*
97	96	Armamento delle fortificazioni. Materiali per artiglieria da fortezza e d'assedio. Studi, provviste e trasporti relativi. Spese pel tiro preparato (spesa ripartita)	11,041,500. »
		Spese per costruzioni varie per usi militari.	
98	97	Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, compreso il palazzo del Ministero della guerra, impianto e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di ostacoli e di esercizi ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti. Spese di trasporto per i materiali accessori per le esigenze del capitolo (Leggi 5 luglio 1908 n. 361; 30 giugno 1909 n. 404; 23 giugno 1912 n. 710 e 11 maggio 1913 n. 472) (spesa ripartita).	2,972,253.12
99	98	Contributo dell'uno per cento sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città	27,746.88
bis 100	99	Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici da servire per uso militare e per la costruzione di case per l'abitazione degli ufficiali, dei sottufficiali ed altri militari di truppa e degli impiegati civili dell'amministrazione militare in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 2, lett. *a*) e 3 della legge 28 luglio 1911 n. 842).	*per memoria*

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1914-915
		Spese per la spedizione in Tripolitania e Cirenaica.	
86	100	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme anticipate in conto corrente, per le spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica (leggi 28 marzo 1912 n. 232, 29 dicembre 1912 n. 1357 e 26 giugno 1913 n. 772). .	31,510,513.51
		CATEGORIA TERZA	
		Movimenti di capitali	
		Accensione di crediti.	
101	101	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910 n. 511)	1,600.000. »
		Estinzione di debiti.	
100	102	Rimborso al municipio di Torino dell'anticipazione di due milioni per la costruzione di edifici militari da sostituirsi a quelli cedutigli con la convenzione approvata con la legge 15 agosto 1904, n. 521 (spesa ripartita) (2ª rata).	200,000 »
		Rimborso di somme avute in anticipazione dal Tesoro.	
102	103	Rimborso al tesoro delle somme avute in anticipazione per spese straordinarie militari ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 giugno 1912 n. 710	*per memoria*
		Partite che si compensano nell'entrata	
102 bis	104	Erogazioni delle somme offerte dai privati e corpi morali per l'incremento della flotta aerea (legge 30 giugno 1912 n. 689)	*per memoria*
		CATEGORIA QUARTA	
		Partite di giro.	
103	105	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . .	7,415,946,44. »

CAPITOLI che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915, del Ministero della guerra per spese residue dell'esercizio 1913-914 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo.

(Articolo 172 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato).

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1913-914
N.	DENOMINAZIONE	
106	Liquidazione delle spese inerenti alle opere di interesse militare eseguite in Roma a carico del concorso governativo	104
107	Contributo per le spese militari d'Africa (esercizio 1896-97 e retro)	105
108	Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazioni a difesa marittima e terrestre del golfo stesso	106
109	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 49 *ter* dell'esercizio 1903-904 « Indennità di entrata in campagna in Africa »	107
110	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 48 dell'esercizio 1906-907 « Tiro a segno nazionale » (legge 2 luglio 1882, n. 883, per spese dipendenti dalla quinta gara generale del tiro a segno nazionale)	108
111	Estinzione del debito verso il comune di Napoli, in dipendenza dei lavori eseguiti nel 1868 per la frana del Monte Echia a Pizzofalcone (legge 2 luglio 1908, n. 395)	109
112	Assegnazione prelevata dal fondo di L. 30.000.000 di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere al rifornimento delle dotazioni di materiali e approvvigionamenti del R. esercito consumati nell'opera di pronto soccorso a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e per sussidi, indennità e spese varie in seguito al terremoto medesimo.	110

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1913-1914
N.	DENOMINAZIONE	
113	Assegnazione prelevata dal fondo di L. 30.000.000 di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere alle spese occorrenti per la costruzione di baracche, per le truppe, nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.	111
114	Spese dipendenti dalla occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, dall'occupazione temporanea delle isole dell'Egeo e dagli avvenimenti internazionali (leggi 28 marzo 1912, n. 232; 29 dicembre 1912, n. 1352; 26 giugno 1913, n. 772 e 16 aprile 1914, n. 275).	86bis e 112
115	Somma prelevata dal conto corrente col tesoro dello Stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n 391 e destinata a far fronte a spese già sostenute e da sostenersi nell'interesse dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 2 della legge 30 giugno 1910, n. 391)	113
116	Spese per la partecipazione del Ministero della guerra all'esposizione di Torino nel 1911 (legge 17 luglio 1910, n. 479)	114
117	Spesa per la commissione incaricata dello studio del funzionamento economico dei depositi d'allevamento cavalli	115
118	Concorso dell'amministrazione militare alla Mostra internazionale d'igiene sociale in Roma nel 1912	116
119	Somma dovuta al comune di Torino per prezzo dell'area e per la spesa di costruzione dell'edificio ad uso della scuola di guerra (legge 21 luglio 1907, n. 581)	117

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1913-1914
N.	DENOMINAZIONE	
120	Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina e Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (legge 13 luglio 1910, n. 466, art. 51)	118
121	Spesa per l'impianto della rete radiotelegrafica interna (legge 9 febbraio 1911, n 85). . . .	119
122	Assegnazione per provvedere al rifornimento dei materiali di proprietà dell'amministrazione della guerra perduti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 ed al rimborso delle spese sostenute in tale circostanza (art. 2 lett. *d*, della legge 28 luglio 1911, n. 842)	120

N. 290. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.

Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1914-915, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare. — (Segretariato generale). — 30 giugno 1914.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'asse ecclesiastico)
13	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato.
22	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
55	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori
102	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra: Art. 1. Concorso della Cassa dei depositi e prestiti per la soppressa Cassa militare al pagamento dei premi annui di lire 150 a tutto gennaio 1883 ai militari che sono rimasti sotto le armi. Art. 2. Tassa per l'arruolamento al volontariato di un anno nell'esercito (leggi 14 luglio 1887, n. 4759 e 23 agosto 1891, n. 494 e 504). Art. 3. Contributo dovuto dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in compenso di parte della spesa sostenuta dall'Amministrazione militare per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Torre Pellice. Art. 4. Rendita consolidata 3,50 per cento netto di annue lire 1,102.50 provenienti dal lascito Henry, per premi periodici da concedersi ai militari del genio. Art. 5. Contributo dovuto dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in compenso della spesa sostenuta dall'Amministrazione militare per l'esercizio della linea Roma-Frascati.
106	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni.
119	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli, destinato al capitolo *Rimonta* del bilancio del Ministero della guerra (legge 7 luglio 1901, n. 287).
120	Proventi delle ammende applicate a termine degli articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407, per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo, da destinarsi, giusta l'articolo 6 della legge stessa, a vantaggio del fondo stanziato nel bilancio del Ministero della guerra per i sussidi alle famiglie indigenti dei richiamati alle armi.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
134	Entrate diverse dei Ministeri (1).
135	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.
136	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso.
140	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti.
141	Anticipazioni da amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511): Art. 1. Anticipazioni da altre amministrazioni dello Stato per le spese che nel loro interesse deve sostenere il bilancio della guerra. Art. 2. Anticipazioni da privati, per rimborso di spese da sostenersi dal bilancio della guerra. Art. 3. Anticipazioni dagli allievi degli istituti militari per pensioni presso gli istituti stessi.
143	Ricupero di somme reintegrabili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª *Spese effettive.*
161	Anticipazioni di comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa (legge 17 giugno 1911, n. 540).
185	Addizionale sulle imposte dirette e sulle tasse sugli affari ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 e dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1911, n. 842 destinata a sopperire a spese dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908

(1) A questo capitolo dovranno essere imputati i proventi della cessione di prodotti accessori dei panifici e molini militari, di pane, galletta e biscotti avariati, di cavalli e muli riformati o abbattuti, del letame, della paglia usata, cenere ed ossa delle cucine, ecc. ed in genere tutti quei proventi, che per il passato andavano normalmente a favore delle soppresse masse dei corpi e che non trovano naturale applicazione ad altro dei capitoli indicati in questa circolare.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
186	Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908.
192	Ricupero di somme reintegrabili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria I^a *Spese effettive.*
205	Ricavo dalle alienazioni di opere fortilizie, d'immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, destinato ad accrescere gli stanziamenti stabiliti dalla legge 5 maggio 1901, n. 151, per le spese straordinarie militari e dalla legge 14 luglio 1907, n. 496.
251	Ritenute sugli stipendi, da versarsi alla cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908 n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche.
252	Ritenute sulle paghe degli operai dipendenti dallo Stato da versarsi alla cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi della legge 13 luglio 1910, n. 444, concernente la cedibilità degli emolumenti spettanti agli operai medesimi.
275	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del R. esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511.
278	Fitti di beni demaniali destinati ad uso, od in servizio, di amministrazioni governative.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **291.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-15, sui quali vengono normalmente date le anticipazioni alle direzioni di commissariato militare, per il rifornimento di fondi ai corpi dell'esercito.** — (Segretariato generale) 30 giugno 1914.

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
22	Corpi di fanteria: Ufficiali (assegni fissi).
23	Distretti di reclutamento: Ufficiali (assegni fissi).
24	Corpi di fanteria: Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi).
25	Corpi di cavalleria: Ufficiali (assegni fissi).
26	Corpi di cavalleria: Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi)
27	Corpi e servizi d'artiglieria: Ufficiali (assegni fissi).
28	Corpi e servizi d'artiglieria: Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi).
29	Corpi e servizi del genio: Ufficiali (assegni fissi).
30	Corpi e servizi del genio: Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi).
31	Carabinieri reali (assegni fissi).
32	Carabinieri reali: Indennità eventuali.
33	Carabinieri reali: Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione di servizio ausiliario (spese fisse).
34	Corpo invalidi e veterani (assegni fissi).
35	Corpo e servizio sanitario: Ufficiali medici, veterinari e farmacisti militari (assegni fissi).
36	Corpo e servizio sanitario: Sottufficiali, caporali e soldati delle compagnie di sanità (assegni fissi).
37	Corpo di commissariato e d'amministrazione: Ufficiali (assegni fissi).

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
38	Compagnie di sussistenza: Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi).
39	Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute ed agli uomini fuori forza temporaneamente presso i distretti.
40	Chiamate di classi dal congedo per istruzione: sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi).
41	Scuole e collegi militari: spese per il personale (assegni fissi).
46	Personali civili tecnici di artiglieria e genio (assegni fissi) (1)
47	Applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ufficiali d'ordine dei magazzini militari (assegni fissi).
48	Personali civili delle amministrazioni militari dipendenti. Indennità di residenza in Roma (spese fisse) (2).
49	Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo 32).
50	Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle pei carabinieri reali, bilanciate al capitolo 32).
52	Premi, soprassoldi e indennità di rafferma ai militari di truppa (esclusi quelli pei carabinieri reali bilanciate al capitolo 31).
53	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari.
54	Materiale sanitario.
55	Spese per il funzionamento delle scuole e collegi militari e per istruzioni varie degli ufficiali.
57	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari.
60	Spese per le biblioteche militari, per le pubblicazioni di carattere militare ed altre.
61	Corredo alle truppe — Materiale pel servizio generale comune — Spese dei magazzini centrali — Rinnovazione e manutenzione di bandiere.
62	Pane alle truppe.
63	Viveri alle truppe.

(1) Per i reggimenti d'artiglieria e del genio
(2) Alla sola direzione di commissariato del IX corpo d'armata per i corpi residenti in Roma.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
64	Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito.
65	Casermaggio e combustibile per le truppe.
67	Rimonta e spese dei depositi allevamento cavalli (1).
69	Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti degli immobili militari e materiale mobile del genio militare (2); servizi aeronautici ed altri servizi speciali del genio militare.
70	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle amministrazioni militari e per l'acquisto di mezzi di trasporto e di oggetti ed attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti.
71	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua — Assegni in contanti in sostituzione dell'alloggio ai sottufficiali ed altri militari di truppa (2).
79	Spese per il funzionamento del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti ed istituzioni analoghe.
80	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi.
101	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511).

(1) Per le spese di cui agli articoli 933 e 935 del regolamento d'amministrazione.

(2) Per le sole spese da pagarsi dai corpi.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **292.** – COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. – **Disposizioni matricolari per i militari ammessi nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica (volontari italiani e reparti indigeni della Libia).** – (Direzione generale leva e truppa). — 30 giugno 1914.

In base al R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, relativo all'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica, che andrà in vigore dal 1° luglio prossimo, è istituito un Regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica composto di truppe italiane e di truppe indigene.

Le truppe italiane (volontari italiani della Libia) sono formate, in massima parte, con elementi che chiesero quell' ammissione e solo eccezionalmente — per i militari alle armi — con individui destinati d'autorità (v. R. decreto 11 settembre 1913, n. 1174 — circolare 440 stesso anno).

Le truppe indigene sono reclutate per arruolamento volontario fra gli indigeni; ma ad esse sono assegnati ufficiali, sottufficiali di carriera e militari di truppa italiani che ne fecero domanda o che ebbero tale destinazione d'autorità (v. Regi decreti 22 giugno 1913, n. 844 e 6 settembre 1913, n. 1173 — circolari 328 e 439 dello stesso anno).

Ora per la sistemazione della matricola dei militari italiani già ammessi nel detto R. corpo di truppe coloniali in base alle norme contenute nelle circolari 464 e 465 del 1913, e per coloro che vi saranno ammessi in seguito, questo Ministero determina quanto appresso:

1. I sottufficiali di carriera ed i militari di truppa alle armi; quelli provenienti dal congedo, a qualunque categoria appartengono; i giovani che non avendo ancora concorso alla leva si arruolino volontariamente nel R. corpo di truppe coloniali, debbono tutti, all'atto della loro ammissione e davanti al Consiglio di amministrazione del corpo in Italia che procede alla loro assunzione in servizio per conto del suddetto R. corpo, contrarre la ferma di tre anni, la quale decorre dalla data in cui i medesimi avranno sottoscritto:

l'atto di consenso, analogo al mod. 11 *A* del catalogo, di cui è parola al § 837 del regolamento sul reclutamento, se militari alle armi;

l'atto di riammissione in servizio conforme al mod. 38 *B* del catalogo prescritto dal § 241 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, se militari in congedo;

l'atto di arruolamento volontario ordinario mod. 68 del regolamento sul reclutamento (n. 24 del catalogo) se ancora non hanno concorso alla leva ;

uno speciale atto di arruolamento volontario, se militari in congedo di 2ª o 3ª categoria.

Gli originali degli atti stessi dovranno essere rimessi ai rispettivi distretti di reclutamento, in relazione al disposto dal § 99, lettera *n*) del regolamento sulle matricole; ma una dichiarazione da cui risulti la data sotto la quale quegli atti vennero sottoscritti sarà, per cura del corpo che procedette all'ammissione in servizio nel R. corpo di truppe coloniali, allegata alla copia del foglio matricolare mod. 59 dei militari in parola.

2. I corpi cui appartengono gli ufficiali, i sottufficiali di carriera ed i militari di truppa in effettivo servizio, trasferiti a loro domanda o d'autorità nel R. corpo di truppe coloniali, provvederanno, nel più breve tempo possibile, perchè l'esemplare dello stato di servizio mod. 53 per gli ufficiali, ed i fogli matricolari e caratteristici mod. 59 e mod. 961 per i sottufficiali di carriera ed i sergenti, e i modelli 59 per gli altri militari di truppa, completati di tutte le variazioni matricolari, compresa quella d'imbarco, siano trasmessi ai depositi speciali della Tripolitania e della Cirenaica ai quali hanno fatto passaggio i militari stessi.

3. I corpi che saranno stati designati dai comandi di corpo d'armata per procedere all'assunzione in servizio dei sottufficiali di carriera e dei militari di truppa in congedo di 1ª e 2ª categoria aspiranti all'ammissione nel R. corpo di truppe coloniali (volontari italiani), dopo che avranno fatto luogo alla loro ammissione, avranno cura, in base alle indicazioni risultanti dai fogli di congedo esibiti dagli interessati, di chiedere ai depositi di mobilitazione cui i medesimi sono effettivi ed ai rispettivi distretti di leva, i due originali dei fogli modelli 59 e modello 961 da essi posseduti, per trasmetterli, dopo averli debitamente parificati, ai depositi speciali della Tripolitania e della Cirenaica, ai quali avvieranno i militari in parola.

4. Per i giovani che non hanno ancora concorso alla leva e che, pertanto, dovranno arruolarsi in qualità di volontari ordinari, i corpi stessi provvederanno all'impianto dei due originali del foglio mod. 59.

Per i militari di 3ª categoria, inviteranno i distretti di leva rispettivi a compilare ed a trasmettere loro i due originali del foglio stesso.

5. Per gli aspiranti non alle armi residenti in Libia o nell'Egeo si seguiranno norme analoghe a quelle stabilite per gli aspiranti non alle armi residenti in Italia.

6. Tutti i documenti relativi agli arruolati volontari o ai militari di 2ª e 3ª categoria ammessi nel R. corpo di truppe coloniali, debbono essere inviati ai distretti di leva dai corpi che effettuarono le ammissioni, giusta le norme contenute nel § 70 del regolamento per le matricole, non omettendo di unirvi la prescritta copia, su mod. 61, dei rispettivi fogli matricolari.

7. I corpi e gli uffici che ne sono in possesso, faranno pervenire ai depositi speciali della Tripolitania e della Cirenaica l'esemplare del mod. 53 degli ufficiali in congedo richiamati in servizio e destinati al R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania o della Cirenaica.

8. I depositi speciali della Tripolitania e della Cirenaica appena ricevuti i documenti di cui ai precedenti numeri 2, 3, 6 e 7 disporranno perchè, secondo le norme stabilite nel regolamento sulle matricole, sia impiantato un ruolo alfabetico conforme al mod 63 per gli ufficiali, ed un altro conforme al mod. 71 A della forza sotto le armi per i sottufficiali di carriera ed i militari di truppa.

Essi, inoltre, conserveranno l'esemplare dello stato di servizio mod. 53 per gli ufficiali, ed un originale dei fogli modelli 59 e 961 per i sottufficiali e del foglio mod. 59 per gli altri militari di truppa, e provvederanno perchè il secondo originale sia tenuto dai reparti cui i militari sono effettivi.

9. Nei trasferimenti del personale da un deposito speciale della Tripolitania o della Cirenaica all'altro o da un reparto all'altro dello stesso deposito, dovranno applicarsi le norme matricolari che regolano, in genere, i movimenti dei militari del Regio esercito.

10 Nella compilazione delle variazioni matricolari, i corpi in Italia e i depositi suddetti si atterranno, in massima, alle formule stabilite dal regolamento per le matricole del Regio esercito e più specialmente a quelle del § 5 della tabella 1ª e del § 18 della tabella 2ª, apportandovi le varianti consigliate dal caso.

Ad ogni modo, per ragione di uniformità, s'indicano qui di seguito alcune formule che dovranno essere adottate per i militari ammessi nel Regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica:

Ufficiali.

1. Se dal *Bollettino delle nomine e promozioni* l'ufficiale risulterà collocato a disposizione del Ministero delle colonie: Tale (a sua domanda o d'autorità) nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania (o della Cirenaica) è collocato a disposizione del Ministero delle colonie il (data del decreto reale).

2. Se comandato al R. corpo di truppe coloniali: Tale in detto, comandato al Regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania (o della Cirenaica) a sua domanda (o d'autorità) li . . . (data della determinazione ministeriale).

Ufficiali in attività di servizio ammessi a domanda o d'autorità.

3. Chiamato in servizio a sua domanda e destinato al R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania (o della Cirenaica) li. . . (data del decreto ministeriale).

Ufficiali richiamati dal congedo ed ammessi in seguito a loro domanda.

Sottufficiali di carriera e militari di truppa.

4. Tale ammesso nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania (o della Cirenaica) con la ferma speciale di anni tre a datare dal . . . . (data di decorrenza della ferma).

Sottufficiali di carriera e militari di truppa sotto le armi ammessi a loro domanda.

5. Ammesso (o riammesso) in servizio nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania (o della Cirenaica) col grado di . . . con la ferma speciale di anni tre li . . . (data di decorrenza della ferma).

Militari di truppa in congedo o dispensati dal servizio per l'art. 90 del testo unico delle leggi sul reclutamento, ammessi (o riammessi) a loro domanda.

6 Tale nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania (o della Cirenaica) cessando dalla qualità di allievo ufficiale, con la ferma speciale di tre anni a datare dal . . . (data di decorrenza della ferma). — Allievi ufficiali, ammessi a loro domanda

7. Soldato volontario nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania (o della Cirenaica) con la ferma di anni tre, ascritto alla 1ª categoria classe . . . (occorrendo aggiungere: già riformato della classe . . . ovvero: già rivedibile della classe . . . (o delle classi) . . . li . . . (data di decorrenza della ferma). — Giovani che non hanno concorso alla leva o che sono stati riformati ovvero dichiarati rivedibili.

8. Soldato volontario nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania (o della Cirenaica) con la ferma speciale di anni tre, rimanendo ascritto alla 2ª o alla 3ª categoria, li . . . (data dell'assunzione in servizio). — Militari di 2ª o 3ª categria che assumono uno speciale arruolamento volontario.

9. Tale destinato d'autorità nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania (o della Cirenaica) per un periodo di due anni . . . a datare dal . . . (data della destinazione). — Sottufficiali di carriera destinati d'autorità.

10. Tale destinato d'autorità nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania (o della Cirenaica), li . . . (data della destinazione. — Militari di truppa (compresi i sergenti di leva) destinati d'autorità.

11. Ammesso alla . . . (indicare il numero) rafferma speciale di un anno a datare dal . . . il . . . (data dell'ammissione). — Ammissione e revoca delle rafferme.

12 Revocata la rafferma speciale concessagli, per... (indicare la causa) il..... (data della revoca). — Ammissione e revoca delle rafferme.

13. Cessò di far parte del R. corpo suddetto per rescissione della ferma (o della rafferma) speciale per... (indicare il motivo) e ricollocato in congedo illimitato li..... — Militari riammessi in servizio che sono ricollocati in congedo.

Variazioni comuni agli ufficiali e alla truppa.

14. Tale partito per la Libia li... (data d'imbarco. 15. Tale giunto a... (luogo e data dello sbarco) li.....	Imbarco per la Libia e sbarco.
16. Tale nel..... (indicare il riparto e la specialità d'arma del R. corpo di truppe italiane o indigene della Tripolitania o della Cirenaica) li.....	Assegnazione definitiva ai reparti di truppe italiane o indigene all'atto dell'arrivo in Libia.
17. Tale trasferito nel... (indicare il riparto di truppe italiane o indigene della Tripolitania (o della Cirenaica) li..... (data)	Trasferimento da un reparto all'altro dello stesso deposito o da un deposito all'altro.
18. Tale partito per l'Italia per... (indicare il motivo) e imbarcatosi a..... li	Ritorno in Italia per licenza o per altri motivi.

Il Ministro — D. GRANDI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,40**

(3444) Roma, 1914 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 31ª — 1914 — 4 luglio

1914 GIUGNO 4. - N. **293**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 488 che converte in legge il R. decreto 8 settembre 1913, n. 1148, autorizzante modificazioni alle norme legislative in vigore, in dipendenza dell'abolizione dell'assestamento del bilancio di previsione . . . . . *Pag.* 964

» 18. - » **294**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 575 del 18 giugno 1914 che converte in legge il R. decreto 23 ottobre 1913, n. 1284, recante un'aggiunta all'art. 6 del vigente testo unico sull'ordinamento del R. esercito . . . . » 964

» 26. - » **295**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti alla istruzione sul servizio delle batterie da costa . . . » 965

» 26. - » **296**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (parte 1ª) . . . . . » 965

» 26. - » **297**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Classificazione delle bufetterie tra i materiali del gruppo *C* nei documenti contabili e nelle dimostrazioni mod. 399 . . . . . » 967

» 26. - » **298**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 578 che autorizza ad esercitare in via provvisoria gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1914-915 che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1914 . . . . . » 967

» 27. - » **299**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Riparazioni alle armi portatili. . . . . » 968

» 27. - » **300**. — EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi da esploratori di fanteria, cavalleria ed artiglieria (con una tavola di disegno (1)) . . . . . » 969

» 30. - » **301**. — CONCORSI. — Concorso per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente. . . » 971

» 30. - » **302**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso d'istruzione automobilistica per sottufficiali . . . . . » 974

1914 LUGLIO 2. - » **303**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese d'ufficio e riservate per l'esercizio 1914-915 . . » 972

» 2. - » **304**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Compilazione e trasmissione delle dimostrazioni mod. 399 dei materiali del gruppo *C*, per parte dei corpi . . . . . » 472

» 2. - » **305**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Preavviso per i cambi di guarnigione . . . . . » 975

(1) La tavola sarà inserita in una prossima dispensa.

Alla presente dispensa è annessa una tavola grafica che fa parte della circolare 240.

CIRCOLARE N. **293.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 488 che converte in legge il R. decreto 8 settembre 1913, n. 1148, autorizzante modificazioni alle norme legislative in vigore, in dipendenza dell'abolizione dell'assestamento del bilancio di previsione.** — (Segretariato generale). — 4 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 8 settembre 1913, n. 1148, col quale sono state modificate le leggi in vigore in dipendenza dell'abolizione dell'assestamento del bilancio disposta dalla legge 26 giugno 1913, n. 740.

Nell'articolo 4 comma ultimo del decreto, *alle parole:* « esercizio scaduto », *si sostituiscono le altre:* « esercizio durante il quale i prelevamenti furono effettuati ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE.

RUBINI.

Visto: *il guardasigilli*
DARI.

Segue il R. decreto 8 settembre 1913, n. 1148 (già pubblicato sul *giornale militare ufficiale* dell'anno 1913, con la circolare n. 437).

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **294.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 575 del 18 giugno 1914 che converte in legge il R. decreto 23 ottobre 1913 n. 1284, recante una aggiunta all'art. 6 del vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 18 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 23 ottobre 1913, n. 1284, recante una aggiunta all'art. 6 del vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1914.

SALANDRA — D. GRANDI.

N. **295.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti alla « Istruzione sul servizio delle batterie da costa ».** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 26 giugno 1914.

È stata pubblicata l'8ª serie di varianti alla « Istruzione sul servizio delle batterie da costa ».

I comandi, corpi ed uffici interessati richiederanno all'ufficio d'amministrazione dei personali militari varii il numero di copie del fascicoletto che loro occorre.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,20.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **296.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (Parte 1ª).** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 26 giugno 1914.

Si è proceduto alla stampa di una nuova edizione del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (Parte 1ª).

L'edizione 1904 resta pertanto abolita come pure restano aboliti gli estratti.

Il prezzo del volume è di L. 7.

La distribuzione sarà fatta dall'ufficio di amministrazione dei personali militari vari nella misura indicata dallo specchio seguente:

Ministero della guerra	copie	n.	50
Comando del corpo di stato maggiore	»	»	4
Governo della Tripolitania	»	»	4
Governo della Cirenaica	»	»	4

Comando 6ª divisione speciale Rodi	copie	n.	1
Comandi corpi d'armata	»	»	1
Comando generale Reali carabinieri	»	»	1
Comandi di divisioni	»	»	1
Ispettorato generale d'artiglieria	»	»	2
Ispettorato generale del genio	»	»	2
Ispettorati d'artiglieria	»	»	2
Ispettorati truppe da montagna	»	»	2
Ispettorato generale di cavalleria	»	»	1
Comandi di brigate di fanteria	»	»	1
Comandi d'artiglieria da campagna	»	»	1
Comandi d'artiglieria da fortezza	»	»	1
Comandi territoriali del genio	»	»	1
Direzioni d'artiglieria	»	»	12
Direzioni di stabilimenti d'artiglieria	»	-	15
Officine del genio	»	»	15
Legioni territoriali Reali carabinieri	»	»	2
Legione allievi carabinieri	»	»	2
Ufficio amministrazione personali militari vari	»	»	2
Accademia militare, collegi e scuole militari	»	»	1
Direzioni genio	»	»	8
Comando deposito R. corpo truppe coloniali	»	»	3
Reggimenti di fanteria	»	»	2
Reggimenti bersaglieri	»	»	2
Reggimenti granatieri	»	»	2
Reggimenti alpini	»	»	5
Reggimenti del genio	»	»	3
Battaglioni specialisti del genio	»	»	2
Battaglioni specialisti aviatori	»	»	2
Compagnie di sanità	»	»	1
Compagnie di sussistenza	»	»	1
Reggimenti artiglieria da campagna	»	»	5
Reggimenti artiglieria da fortezza	»	»	2
Reggimento artiglieria a cavallo	»	»	5
Reggimenti artiglieria pesante campale	»	»	5
Reggimenti cavalleria	»	»	2
Brigate alpine	»	»	1
Divisioni cavalleria	»	»	1
Brigate cavalleria	»	»	1
Riparti palafrenieri	»	»	1
Direzioni di commissariato e uffici dipedennti	»	»	6

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **297**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Classificazione delle bufetterie tra i materiali del gruppo *C* nei documenti contabili e nelle dimostrazioni modello 399**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 26 giugno 1914.

Perchè possano essere comprese nella prossima dimostrazione mod. 399 al 1° luglio 1914 tutte le bufetterie, come è detto nella circolare n. 180 del *giornale militare* del corrente anno, i relativi movimenti contabili di carico e scarico dal gruppo *B* al gruppo *C* dovranno essere effettuati sotto la data del 30 giugno 1914, avvertendo di assumere in carico al gruppo *C*, fra gli oggetti senza numero categorico, anche quelle bufetterie le cui voci non risultassero comprese nel fascicolo provvisorio pubblicato con la circolare n. 265 del *giornale militare* dell'anno in corso, conservando loro l'attuale prezzo.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **298**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 578 che autorizza ad esercitare in via provvisoria gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1914-915 che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1914**. — (Segretariato generale). — 26 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non siano rispettivamente tradotti in legge, e ad ogni modo non oltre il 31 dicembre 1914, lo stato di previsione dell'entrata e gli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1914-915, che al 30 giugno 1914 non saranno ancora approvati, nonchè il bilancio della Somalia italiana per l'esercizio medesimo; e quindi è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa secondo le tariffe vigenti ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie e quelle dipendenti da leggi e da ob-

bligazioni anteriori in conformità dei detti stati di previsione presentati per la loro approvazione alla Camera dei deputati e secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge riguardanti l'esercizio 1914-915, tenuto conto altresì delle modificazioni ed aggiunte proposte con le relazioni presentate dalla Giunta generale del bilancio alla Camera.

Per i prelevamenti dai fondi di riserva e pei pagamenti da eseguirsi con i fondi prelevati, potrà anche eccedersi la quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio; però ai relativi mandati od ordini di pagamento, sarà annesso apposito decreto che ne giustifichi l'assoluta necessità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE.

RUBINI.

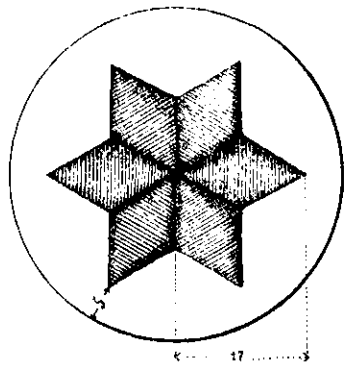
N. **299.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Riparazioni alle armi portatili.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 27 giugno 1914.

Poichè risulta che taluni reparti si sono rivolti a privati per la riparazione delle armi, si richiamano tutti i corpi alla stretta osservanza delle disposizioni contenute nell'istruzione sul servizio del materiale del gruppo *C* e nella circolare n. 128 del *giornale militare* del 1913, a mente delle quali le riparazioni alle armi devono essere eseguite esclusivamente, o presso il corpo stesso, a cura del sottufficiale d'armamento o del capo armaiuolo, o presso la competente Direzione d'artiglieria.

Nelle « Tariffe per le riparazioni al materiale del gruppo *C* » (pubblicazione n. 72) sono state comprese anche quelle relative alle armi, al solo scopo di stabilire il compenso da corrispondere ai capi-armaiuoli, agli effetti dell'art. 348 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi.

Il Ministro — D. GRANDI.

Distintivo da esploratore.



Grandezza naturale

Laboratorio foto-litografico d'artiglieria

N. **300.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivi da esploratori di fanteria, cavalleria ed artiglieria. (Con una tavola di disegno)** (1). — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 giugno 1914.

Il Ministero ha determinato di adottare per i militari esploratori di fanteria di prossima istituzione, per gli esploratori scelti di cavalleria e per gli esploratori di artiglieria, (eccettuate le specialità da montagna e da fortezza), già esistenti, un distintivo consistente in una stella a sei punte, di lana rossa per le giubbe di panno turchino e di lana nera per le giubbe di tela e di panno grigio-verde e per i pastrani dei caporali e soldati, ed in filato di argento o d'oro per i sottufficiali.

Il distintivo deve essere portato sulla manica sinistra della giubba di panno e di tela e del pastrano per quelli che ne fanno uso, al centro della manica stessa ed a 10 centimetri circa dalla sua attaccatura alla spalla.

I militari che avessero anche altro distintivo porteranno questo ad 8 centimetri dall'attaccatura sopradetta e quello da esploratore a 4 centimetri più in basso.

L'opificio militare vestiario ed equipaggiamento di Torino spedirà ai corpi interessati, dietro loro richiesta, i relativi campioni.

I corpi provvederanno però direttamente per l'acquisto della quantità di distintivi loro occorrenti, con le norme delle relative condizioni speciali.

Al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi, categoria I, sezione *B*, sono apportate le seguenti varianti:

(1) La tavola sarà inserita in una prossima dispensa.

Num. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	Annotazioni
	Distintivi di carica.			
	In lana nera su panno grigio-verde:			
201	da caporali e soldati esploratori di artiglieria, di cavalleria, e e di fanteria	N.	0 10	Variante
	In argento su panno grigio-verde:			
236	da sottufficiali esploratori di cavalleria e fanteria (eccettuati i bersaglieri)	»	0 50	Id.
	In oro su panno grigio-verde:			
257	da sottufficiali esploratori dei bersaglieri e d'artiglieria . .	»	0 60	Id.
	In lana rossa su panno turchino:			
301	da caporali e soldati esploratori d'artiglieria, di cavalleria e di fanteria	»	0 10	Id.
	In argento su panno turchino:			
335	da sottufficiali esploratori di cavalleria e fanteria (eccettuati i bersaglieri)	»	0 50	Id.
	In oro su panno nero:			
335	da sottufficiali esploratori dei bersaglieri e d'artiglieria . .	»	0 60	Id.

Sono abrogati:

— il 3° comma del n. 11 e l'intero n. 20 dell'*Atto* 221 del *giornale militare* 1902;

— le tavole 1 e 2 annesse all'*Attò* stesso;

— i numeri 8 e 9 dell'*Atto* 160 del *giornale militare* 1903.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **301.** — CONCORSI. — **Concorso per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 giugno 1914.

E aperto un concorso per titoli alla nomina di 40 tenenti medici in servizio attivo permanente fra i sottotenenti medici di complemento del corpo sanitario militare.

Le norme per il concorso sono indicate dalla circolare n. 386 del 1910 tuttora in vigore, ad eccezione del n. 3 che s'intende abrograto.

Gli aspiranti dovranno non aver oltrepassata l'età di anni 32 al 1° settembre p. v.; essere celibi o vedovi; oppure, se ammogliati, aver compiuto il 25° anno di età.

Le domande di concorso dovranno essere presentate alle autorità competenti non oltre il 20 luglio p. v. e da queste spedite al Ministero, direzione generale personale ufficiali, non più tardi del 1° agosto p. v.

Le domande che non riuniscano tutte le condizioni accennate nella circolare suddetta non saranno trasmesse al Ministero. *Il Ministro* — D. GRANDI.

N. **302.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso d'istruzione automobilistica per sottufficiali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 30 giugno 1914.

I seguenti sottufficiali, a senso della circolare n. 107 del *giornale militare ufficiale* del 18 marzo 1911, sono ammessi a frequentare il corso automobilistico che avrà luogo dal 15 luglio al 15 agosto p. v.

Essi si presenteranno al mattino del 15 luglio alla sede del 6° reggimento genio in Torino, e per tutta la durata del corso rimarranno aggregati al reggimento suddetto.

Palestri Antonio, maresciallo 11° reggimento fanteria.
Pagliardi Enrico, id. 46° id. id.
Cagnoni Nello, id. 68° id. id.
Vignocchi Pietro, id. 4° id. bersaglieri
Vianini Luigi, sergente maggiore 1° id. fanteria
Manzani Luigi, id. 10° id. id.
Bruno Salvatore, id. 31° id. id.
Martinelli Pilade, id. 32° id id.
Paglietti Carlo, id. 46° id. id.

Parisini Alfredo, sergente maggiore 47° reggimento fanteria.
Castiglione Angelo, id. 50° id. id.
Trevisan Romildo, id. 58° id. id.
Della Vigna Giannetto, id. 60° id. id.
Forlini Giuseppe, id. 12° id. bersaglieri.
Gerardi Erminio, id. 12° id. id.
Appia Giuseppe, id. 1° id. alpini.
Piazza Natalino, id. 9° id. artiglieria fortezza.
Padovani Luigi, id. 16° id. id. campagna.
Lelli Leparto, id. 27° id. id. id.
Frailich Mario, id. 2° id. genio.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **303.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Spese d'ufficio e riservate per l'esercizio 1914-915.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 luglio 1914.

Con la legge 26 giugno 1914 n. 578 il Governo è stato autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a che non sia tradotto in legge, e ad ogni modo non oltre il 31 dicembre 1914, lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1914-915.

Per questo periodo di tempo il Ministero determina che i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari provvedano alle *spese d'ufficio e riservate* nella misura stabilita per l'esercizio 1913-914 con le circolari nn. 413, 414, 415 e 416 del 1913.

I prelevamenti provvisori saranno messi in armonia colle assegnazioni definitive allorquando, approvato lo stato di previsione per l'esercizio 1914 915, verranno pubblicati i relativi decreti ministeriali.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **304.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Compilazione e trasmissione delle dimostrazioni modello 399 dei materiali del gruppo C, per parte dei corpi.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 2 luglio 1914.

Il Ministero ha rilevato che i corpi in genere, nel compilare le dimostrazioni mod. 399 dei materiali del gruppo G, non sempre si attengono alle vigenti prescrizioni; nè tutti, ulti-

mamente, hanno osservato le norme loro fatte prevenire, per il tramite dei competenti comandi territoriali, relativamente al computo delle dotazioni nelle attuali contingenze.

A prescindere dalle considerazioni di ordine disciplinare, è bene che le amministrazioni dipendenti tengano presente che la dimostrazione mod. 399 rappresenta il documento-base per la ricostituzione di quelle dotazioni che risultassero non più complete; donde la necessità, nell'interesse delle amministrazioni stesse, che esse siano compilate con la massima esattezza e diligenza. Così facendo, implicitamente viene ad essere anche accelerato il riordinamento delle dotazioni di cui trattasi.

Ciò premesso e tenuto conto dell'esperienza degli ultimi anni, d'ora in avanti, per la compilazione e trasmissione delle dimostrazioni mod. 399, tutte le dipendenti amministrazioni si atterranno alle seguenti prescrizioni:

1. Le dimostrazioni mod. 399 saranno compilate, come per lo passato, semestralmente per dimostrare tutti i materiali del gruppo C (carreggio, bardature e finimenti, armamenti, bufetterie, cartucce, salmerie, strumenti ed attrezzi da zappatore, materiali vari e relativi accessori) in carico al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno;

2 Entro il primo mese del semestre rispettivo (gennaio e luglio) le predette dimostrazioni dovranno essere trasmesse *direttamente* a questo Ministero (direzione generale artiglieria e genio— divisione artiglieria — sezione 1ª);

3. Nessuna modificazione dovrà essere apportata al tracciato ed alle voci inscritte nelle dimostrazioni mod. 399, le quali debbono rimanere assolutamente inalterate.

In attesa che sia provveduto alla ristampa dei modelli 399, le amministrazioni interessate continueranno a far uso degli stampati tuttora esistenti, avvertendo di comprendere in foglio a parte, da tracciare a mano e da annettere alla dimostrazione stessa, tutte le voci non risultanti dai moduli e quei chiarimenti che, ritenuti necessarii, non trovassero posto nella colonna *annotazioni*.

4. Nel nuovo fascicolo delle dotazioni d'armamento, che sarà, a suo tempo, pubblicato per cura del comando del corpo di stato maggiore, verrà assegnata una dotazione complessiva adeguata alle esigenze di ogni corpo, senza stabilire alcuna ripartizione fra reggimento e deposito, anche se questo sia staccato. E pertanto i reggimenti di fanteria compileranno un'unica dimostrazione mod. 399 per tutti i materiali del

gruppo *C* in carico, comprendendovi sia i materiali esistenti alla sede del reggimento, sia quelli dislocati alla sede del deposito staccato. Per semplicità di computo però, sarà compilata una dimostrazione a parte per i materiali assegnati alle sezioni di deposito, che sarà trasmessa unitamente a quella del reggimento.

Per le unità di milizia territoriale dagli enti interessati si compilerà, come si pratica ora, la dimostrazione mod. 399-*F*; anch'essa da trasmettere con le norme succitate.

5. Tutti i materiali assegnati alle sezioni mitragliatrici verranno distribuiti per cura del Ministero man mano che il loro allestimento sarà compiuto: cosicchè, per essi, non va fatta alcuna richiesta; e nel computare le proprie dotazioni, i corpi non dovranno tener conto del fabbisogno per le sezioni stesse. Segnaleranno però, a parte, nella dimostrazione stessa tutti i materiali già distribuiti per tali reparti.

6. Fino a quando, a completare il numero delle unità organiche previste dall'ordinamento militare delle truppe coloniali, concorreranno anche unità tratte dall'esercito nazionale, saranno osservate le seguenti norme inerenti alla compilazione delle dimostrazioni mod. 399:

a) Le dotazioni occorrenti ad ogni corpo vanno calcolate strettamente in base alle unità e servizi che ciascun ente deve costituire, mentre perdurano le attuali condizioni: le eccedenze e le deficienze relative dovranno quindi riferirsi al fabbisogno così calcolato.

In seguito il Ministero provvederà perchè sia costituita presso ciascun ente una congrua riserva.

b) I materiali esistenti saranno rappresentati esclusivamente da quelli che i corpi hanno in Italia, e che perciò potranno senz'altro essere utilizzati.

c) Nella colonna *Annotazioni* della dimostrazione modello 399 i corpi interessati indicheranno i riparti, servizi ed aliquote di essi dislocati nelle colonne; e, in una colonna tracciata a mano, segneranno per ogni voce il quantitativo, comunque dislocato fuori del Regno, ma ancora in carico. La somma di questi quantitativi con quelli segnalati esistenti dovrà rappresentare il carico totale di ogni singola amministrazione.

7. Tutte le precedenti disposizioni che non sieno in armonia con la presente circolare s'intendono abrogate, come restano abrogate le circolari del *giornale militare* n. 23 e 93 del 1910 e n. 514 del 1912.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **305.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Preavviso per i cambi di guarnigione.** — (Segretariato generale). — 2 luglio 1914.

Il Ministero determina che nella terza decade del mese di dicembre del corrente anno avvengano i seguenti cambi di guarnigione:

1°	reggimento	bersaglieri	da S. Remo a Napoli;
5°	»	»	da Ancona a S. Remo;
11°	»	»	da Napoli ad Ancona.

Il Ministro — D. GRANDI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(3449) Roma, 1914 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 32ª — 1914 — 11 luglio

1914 MAGGIO 17. - N. **306**. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 548 col quale viene modificato il regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374. . *Pag.* 978

1914 LUGLIO 2. - » **307**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 603 che approva maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-914 . . . . . » 980

» 5. - » **308**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso a posti di capitecnici di artiglieria e genio . . . . . » 982

» 6. - » **309**. — CONCORSI. — Concorso a premio fra ufficiali inferiori pel 1914 . . . . . » 983

» 6. - » **310**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di istruzione della scuola centrale di artiglieria da fortezza . . . . . » 983

» 6. - » **311**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 984

» 6. - » **312**. — AVANZAMENTO. — Formazione di quadri suppletivi di avanzamento per i tenenti in congedo » 986

» 8. - » **313**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese per la Libia, per l'Egeo e per gli avvenimenti internazionali . . . . . » 986

» 8. - » **314**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Sistemazione delle gestioni degli esercizi finanziari anteriori all'esercizio 1914-915. Gestioni dei reparti alla sede e distaccati. . . . . » 987

» 8. - » **315**. — TRASPORTI. — Aggiunte all'elenco delle deviazioni » 993

» 8 - » **316**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Militari dei corpi d'Italia aggregati al deposito centrale per le truppe coloniali e militari del R. corpo di truppe coloniali aggregati ai corpi d'Italia . . . . . » 994

» 9 - » **317**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 621 concernente il richiamo in servizio dei sottufficiali collocati a riposo . . . . » 995

» 9. - » **318**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Norme per la prima applicazione della legge 5 luglio 1914, n. 641, circa la facoltà di richiamare in servizio i sottufficiali collocati a riposo . . . . . » 996

——— AVVISO. — Concorso a quattro posti gratuiti nell'istituto maschile S. Celso in Milano . . . . . » 1001

ERRATA-CORRIGE.

Circolare 197, Anno 1914. — Nel conto di costruzione, alla quantità di galloncino d'argento e seta nera, al posto di « M. 0.90 », sostituire: « M. 0,30 » e correggere l'importo del galloncino ed i prezzi di costo e di conteggio in « 0.240; 26.850; e 27.00 ».

Alla presente dispensa è annessa una tavola grafica che fa parte della circolare 300.

CIRCOLARE N. **306.** — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 548 col quale viene modificato il regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374.** — (Direzione generale leva e truppa). — 17 maggio 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo illimitato che coprono determinati impieghi o si trovano in posizioni speciali, approvato con decreto reale del 13 aprile 1911, n. 374;

Visto l'articolo 125 (ultime comma) del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con decreto reale del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono apportate le seguenti aggiunte e varianti al predetto regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo illimitato che coprono determinati impieghi o si trovano in posizioni speciali.

Art. 1. — *Alle lettere a), d), e), m) ed o) sono sostituite le seguenti:*

a) siano ascritti al corpo delle guardie di città e carcerarie, o appartengano al personale operaio (macchinisti, elettricisti e fochisti) addetto al servizio dei battelli incrociatori per la vigilanza finanziaria dei laghi e della laguna e alle relative officine di riparazione;

d) si trovino a prestar servizio come specialisti laureati, capitecnici principali, capitecnici, capi disegnatori, disegnatori, ragionieri capi, ragionieri, gestori di magazzino e di cassa, archivisti ed ufficiali d'ordine, assistenti di magazzino, negli istituti, negli stabilimenti militari marittimi o nei regi arsenali e come operai o manovali, purchè questi ultimi vi siano addetti almeno da tre mesi;

e) siano impiegati a ruolo organico nelle capitanerie di porto o nel servizio semaforico della regia marina, compresi i fattorini semaforici;

m) siano ufficiali e impiegati d'ordine di pubblica sicurezza a ruolo organico, o appartengano alle compagnie dei barracelli in Sardegna;

o) siano allievi istitutori, istitutori, vice censeri o censori dei riformatori governativi;

Art. 2. — *Al secondo comma è sostituito il seguente:*

Tale limitazione non riguarda i militari anzidetti impiegati nell'amministrazione postale e telegrafica, addetti esclusivamente al servizio attivo telegrafico e compresi nelle categorie degli ispettori, vice ispettori, capi ufficio, ufficiali telegrafici, ufficiali d'ordine, alunni e meccanici.

Art. 10. — *Dopo questo articolo viene aggiunto il seguente:*

Art. 10 *bis*. — Il ministro della guerra ha facoltà di concedere, con le modalità che saranno stabilite per l'applicazione del presente regolamento, la dispensa dalle chiamate alle armi per mobilitazione ai militari di truppa di milizia mobile e di milizia territoriale che siano infermieri nei manicomi provinciali.

La dispensa dovrà essere limitata al numero di infermieri necessario affinchè, tenuto conto delle possibili sostituzioni, la deficienza di personale, che deriverebbe dal richiamo alle armi, non sorpassi possibilmente un sesto del numero dei posti di organico.

Art. 11. — *Dopo questo articolo è aggiunto il seguente:*

Art. 11 *bis*. — In tempo di pace possono essere dispensati dal rispondere alle chiamate gli ufficiali in congedo ed i militari di truppa in congedo illimitato che, da almeno sei mesi, fanno parte del personale addetto all'esercizio delle linee automobilistiche in servizio pubblico, con la qualità di conducenti (*chauffeurs*).

La dispensa sarà concessa di volta in volta con le modalità che saranno stabilite dal ministro della guerra.

Art. 14. — *Il secondo comma viene soppresso.*

Art. 18. — *Al secondo comma è sostituito il seguente:*

La rinunzia suddetta potrà essere accordata fin dal tempo di pace, previo il nulla osta delle amministrazioni da cui dipendono, agli ufficiali di complemento provenienti dai sottufficiali congedati con otto o più anni di servizio e agli ufficiali della milizia territoriale, come pure agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari, i quali aspirino alla nomina a sottotenente di milizia territoriale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
D. GRANDI

N. **307.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 603 che approva maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-914.** — (Segretariato generale). — 2 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 150,000 e le diminuzioni di stanziamento per ugual somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-914, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Agli immobili militari da alienarsi durante l'esercizio 1913-1914, elencati nella tabella *A* annessa allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio medesimo, è aggiunto il seguente:

« Area demaniale che trovasi presso l'ospedale civile « Umberto I » in Ancona.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE

RUBINI.

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Capitolo 6 « Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presti servizio nell'amministrazione centrale »	L.	50,000
Capitolo 7 « Ministero — Spese d'ufficio e minute spese di rappresentanza »	»	12,500
Capitolo 13 « Sussidi agli impiegati e al personale inferiore in attività di servizio »	»	12,000
Capitolo 15 « Spese casuali »	»	10,000
Capitolo 16 « Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'amministrazione centrale nel Ministero della guerra e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica » »		4,000
Capitolo 59 « Spese per le pubblicazioni militari ufficiali »	»	60,000
Capitolo 60 « Spese per biblioteche militari, per le pubblicazioni di carattere militare ed altre » . »		1,500
Totale delle maggiori assegnazioni	L.	150,000

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Capitolo 3 « Ministero — Personale comandato (*Spese fisse*) »	L.	47,000
Capitolo 5 « Ministero — Indennità di missione » »		15,000
Capitolo 20 « Stati maggiori (*Assegni fissi*) » . »		63,000
Capitolo 58 « Allestimento degli stampati pei corpi del Regio esercito ed altri spese di funzionamento dei laboratori annessi al reclusorio militare » . . . »		25,000
Totale delle diminuzioni	L.	150,000

N. **308**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato del concorso a posti di capitecnici di artiglieria e genio.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 5 luglio 1914.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, non che il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756 (art. 68);

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 549, relativa a provvedimenti per i personali civili tecnici di artiglieria e del genio;

Visto il R. decreto 25 luglio 1912, n. 873, che autorizza la sostituzione degli impiegati civili dell'amministrazione militare destinati in Libia e nell'Egeo e provvede all'aumento dei ruoli dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio in dipendenza dei nuovi servizi relativi all'aeronautica militare;

Vista la legge 31 maggio 1913, n. 595;

Visto il regolamento pei capitecnici di artiglieria e genio approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

Visto il decreto ministeriale del 23 ottobre 1913 col quale fu indetto un concorso ad esami per la nomina a posti di capitecnici di artiglieria e genio;

Visti gli atti della commissione esaminatrice;

DECRETA:

Sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di capitecnici di artiglieria e genio indetto col decreto ministeriale sopracitato:

Mariani Antonio pel posto di capotecnico di 1ª classe motorista specializzato in motori leggeri di aviazione pel battaglione aviatori.

Marchi Luigi pel posto di capotecnico di 3ª classe specialista pel servizio telegrafico, telefonico ed elettrico per la rete militare della piazza di Roma.

Roatto Almerico pel posto di capotecnico di 3ª classe specialista per la direzione del laboratorio del battaglione lagunari.

Gay Felice pel posto di capotecnico di 3ª classe specialista versato nel ramo radiotelegrafico per il 3° reggimento genio.

Il Ministro — D. Grandi.

N. **309.** — CONCORSI. — **Concorsi a premio fra ufficiali inferiori pel 1914.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 6 luglio 1914.

A seguito delle circolari 146 e 259 del *giornale militare* corrente anno, si comunicano i motti contrassegnanti le altre memorie finora pervenute al comando del corpo di stato maggiore Ufficio istruzioni e manovre — per i concorsi indetti con circolare 40 del *giornale militare*, anno 1914:

Vivere est cogitare.
Io venni in loco d'ogni luce muto.
Parva, sed apta mihi, sed nulli obnoxia.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **310.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi di istruzione della scuola centrale di artiglieria da fortezza.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 6 luglio 1914.

A modificazione di quanto era indicato nella circolare n. 178 corrente anno ed in conformità alle comunicazioni già fatte ai comandi d'artiglieria interessati, il corso per gli ufficiali in servizio attivo permanente della specialità da costa, si svolgerà dal 12 ottobre al 5 novembre; parte a Venezia (1° periodo dal 12 al 26 ottobre) e parte a Spezia (dal 28 ottobre al 5 novembre).

Restano in vigore le disposizioni di cui ai numeri 15, 16, 18, 19 e 20 della sopra citata circolare 178.

I comandi d'artiglieria da fortezza faranno pervenire allo ispettorato generale d'artiglieria le proposte per gli ufficiali dipendenti, destinati a frequentare il corso, non più tardi del 15 settembre prossimo venturo, senza tener conto di quelle precedentemente inviate.

Gli ufficiali comandati al corso si presenteranno a Venezia al comando della scuola, che già trovasi sul posto, per lo svolgimento del corso degli ufficiali in congedo da costa, nelle ore antimeridiane del 12 ottobre (S. Nicolò di Lido - Comando 5° reggimento artiglieria da fortezza).

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **311**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali**. — (Segretariato generale). — 6 luglio 1914.

Si avvertono le autorità militari che sono stati istituiti e soppressi i sottoindicati comandi di ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione Ancona. — Compagnia di Isernia.
Tenenze di Fabriano, Urbino, Cerignola e Palata.

Id. Bari. — Compagnie di Monteleone Calabro, Rossano e Lagonegro.
Tenenze di Nicastro, Castrovillari, Corigliano Calabro, Oria, Andria, Ferrandina, Taranto e Villa S. Giovanni.

Id. Bologna. — Compagnie di Imola e Faenza.
Tenenze di Bologna esterna, Meldola, Cesena e Riolo.

Id. Cagliari. — Compagnia di Bitti.
Tenenze di Dolianova, Iglesias, Orani e Fonni.

Id. Firenze. — Compagnia di Montepulciano.
Tenenze di Livorno, Piombino, Fivizzano e Siena.

Id. Milano. — Compagnie di Biella, Salò e Mortara.
Tenenze di Palazzo Reale in Milano e di Codogno.

Id. Napoli. — Compagnie di Tribunali in Napoli, S. Angelo dei Lombardi e Sora.
Tenenze di Montella, Fondi e Cassino.

Id. Palermo. — Compagnie di Caltagirone, Nicosia, Piazza Armerina e Girgenti esterna.
Tenenze di Castrogiovanni, Vittoria, Bisacquino, Adernò, Vizzini, Regalbuto, S. Margherita Belice e Ribera.

Id. Roma. — Compagnie di Tribunali in Roma, Avezzano e Perugia esterna.
Tenenze di Fara Sabina e Pescina.

Id. Torino. — Compagnie di Susa e Saluzzo.
Tenenza di Savigliano.

Id. Verona — Compagnia di Mestre.
Tenenza di Tolmezzo.

Comandi soppressi.

Legione	Ancona.	— Tenenza di Isernia. Sezioni di Fabriano, Urbino, Cerignola e Palata.
Id.	Bari.	— Tenenze di Monteleone Calabro, Rossano e Lagonegro. Sezioni di Nicastro, Castrovillari, Corigliano Calabro, Oria, Andria e Ferrandina.
Id.	Bologna.	— Tenenze di Imola e Faenza. Sezioni di Bologna, Meldola, Cesena e Riolo.
Id.	Cagliari.	— Sezioni di Bitti, Dolianova, Iglesias, Orani e Fonni.
Id.	Firenze.	— Tenenza di Montepulciano. Sezioni di Livorno, Piombino, Fivizzano e Siena.
Id.	Milano.	— Tenenza di Salò. Sezioni di Mortara e Codogno.
Id.	Napoli.	— Tenenze di S. Angelo dei Lombardi e Sora. Sezioni di Montella, Fondi e Cassino.
Id.	Palermo.	— Tenenze di Caltagirone, Nicosia, Piazza Armerina e Girgenti. Sezioni di Castrogiovanni, Vittoria, Bisacquino, Adernò, Vizzini, Regalbuto, S. Margherita Belice e Ribera.
Id.	Roma.	— Tenenze di Avezzano e Perugia. Sezioni di Fara Sabina e Pescina.
Id.	Torino.	— Tenenze di Susa e Saluzzo. Sezione di Savigliano.
Id.	Verona.	— Tenenza di Mestre. Sezione di Tolmezzo.

Conseguentemente l'attuale tenenza di Bologna prende il nome di Bologna interna, quella di Porta Vittoria in Milano prende il nome di Porta Monforte, le tenenze di Roma suburbana 1ª e Roma suburbana 2ª prendono rispettivamente il nome di Porta Pia e di Trastevere, e le attuali compagnie di Girgenti e di Perugia prendono rispettivamente il nome di Girgenti interna e di Perugia interna.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **312.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di quadri suppletivi di avanzamento per i tenenti in congedo.** — (Segretario generale. — Divisione stato maggiore). — 00 luglio 1914.

A parziale modificazione della circolare n. 295 del *giornale militare ufficiale* scorso anno, ed in analogia con le disposizioni contenute nel § 171 del regolamento sull'avanzamento, il Ministero determina che il limite di anzianità per l'iscrizione dei tenenti in congedo di tutte le armi e di tutti i corpi (ad eccezione dei corpi amministrativi) sui quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno in corso sia portato a tutto il 29 dicembre 1904.

I documenti per la formazione dei quadri suppletivi dovranno pervenire a questo Ministero (direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 30 corrente.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **313.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Spese per la Libia, per l'Egeo e per gli avvenimenti internazionali.** — (Segretariato generale). — 8 luglio 1914.

Con riferimento alla circolare n. 254 del *giornale militare* corrente anno si informano tutte le amministrazioni dipendenti che nel bilancio per l'esercizio 1914-915 le spese per la Libia, per l'Egeo e per gli avvenimenti internazionali graveranno sopra i capitoli seguenti:

Capitolo 114, aggiuntivo (già 86 *bis* e 112 dello esercizio 1913-914) *Spese dipendenti dalla occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, dalla occupazione temporanea delle isole dell'Egeo e dagli avvenimenti internazionali.*

Capitolo 100-*bis* (da istituirsi) *Spese pel mantenimento delle truppe metropolitane distaccate in Tripolitania, in Cirenaica e nelle isole dell'Egeo ed altre spese determinate dagli avvenimenti internazionali.*

Le amministrazioni intesteranno pertanto nelle loro scritture i due succitati capitoli.

A carico del primo saranno poste le spese relative agli esercizi 1913-914 e precedenti, esclusi gli stipendi e gli altri assegni fissi agli ufficiali ed impiegati che saranno posti a carico dei capitoli ordinari dell'esercizio 1914-915 relativi agli assegni fissi medesimi.

Saranno pure applicate allo stesso capitolo le spese relative ai rifornimenti dei materiali impiegati per la guerra prima del 1° luglio 1914.

A carico del secondo capitolo saranno poste invece tutte le spese ordinate dopo il 1° luglio 1914 comprese quelle relative agli stipendi ed agli altri asssegni fissi agli ufficiali ed impiegati, escluse soltanto quelle attinenti al rifornimento dei materiali impiegati per la guerra anteriormente al 1° luglio 1914.

Naturalmente per i due capitoli saranno richieste distinte anticipazioni,

I corpi registreranno nel giornale dell'esercizio 1914-915 le spese dei loro reparti in Libia al capitolo 114 ed ai capitoli degli assegni fissi agli ufficiali ed impiegati, se le contabilità relative si riferiscono all'esercizio 1913-914, o tutte indistintamente al capitolo 100-*bis* se le contabilità riguarderanno invece l'esercizio 1914-915.

Per le anticipazioni che le direzioni di commissariato riceveranno sul capitolo 100 del bilancio dell'esercizio 1914-915 (già 86 dell'esercizio 1913-914) *Rimborso al tesoro dello Stato delle somme anticipate in conto corrente, per le spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e Cirenaica* con mandato commutabile in quietanza a favore del conto corrente straordinario, il Ministero si riserva di dare istruzioni volta per volta, allorchè sarà provveduto all'emissione dei mandati medesimi.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **314**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Sistemazione delle gestioni degli esercizi finanziari anteriori all'esercizio 1914-915. Gestioni dei reparti alla sede e distaccati.** — (Segretariato generale). — 8 luglio 1914.

Per la regolare iscrizione, nelle scritture dell'esercizio 1914-915, dei movimenti attinenti alle gestioni degli esercizi 1913-914 e precedenti, le direzioni di commissariato e i corpi dovranno sempre tenere presenti le disposizioni di massima contenute nella circolare 216 del *giornale militare* del corrente anno e cioè:

che tutte indistintamente le rimanenze attive e passive degli esercizi anteriori all'esercizio 1914-915 sono trasportate nel giornale del nuovo esercizio al conto « Fondo scorta e conti particolari »;

che il registro principale del fondo scorta (allegato 7 alla detta circolare, pei corpi, e modello 75 *RA* principale per le Direzioni commissariato) sviluppa in gruppi le rimanenze attive e passive suddette;

che i registri sussidiari, derivati da quet'ultimo, sviluppano le stesse rimanenze, comprese in ciascuno dei suddetti gruppi, in tanti sottoconti in cui si ha l'espressione ultima di ciascun conto particolare;

che in questi conti e sottoconti devono andare a riflettersi tutti i movimenti che ad essi sono attinenti.

Conseguenza di tutto ciò: tutte le operazioni da eseguirsi nell'esercizio 1914-915, in conto delle gestioni degli esercizi 1913-914 e precedenti, debbono unicamente interessare quella parte delle scritture che si riferiscono al « Fondo scorta e conti particolari ». (V. n. 23 della succitata circolare).

1.

Rimanenza di credito o debito dei corpi verso la direzione di commissariato.

Fra le rimanenze attive e passive alla chiusura dello esercizio 1913-914 i corpi hanno quella con la direzione di commissariato, corrispondente alla differenza fra le colonne 17 e 16, o viceversa, del giornale di cassa del chiudendo esercizio 1913-914.

Il Ministero dispone che i corpi non appena abbiano riportata la rimanenza di cui trattasi nell'apposito conto particolare dell'esercizio 1914-915, intestato alla rimanenza medesima, provvedano alla liquidazione relativa con la direzione di commissariato.

Però il conto stesso sarà lasciato aperto perchè in esso debbono essere riportati tutti i movimenti che occorrerà fare nell'esercizio 1914-915 in conto delle anticipazioni e rendiconti, dei proventi e dei conti correnti relativi agli esercizi anteriori a quello suddetto.

Per la liquidazione i corpi comunicheranno alle direzioni di commissariato la rimanenza a debito o a credito risultante dalle colonne 16 e 17 del giornale del mese di giugno 1914 chiedendo loro di trattenere sulla prossima anticipazione il loro debito o di emettere apposito ordinativo per il loro credito.

L'ammontare effettivo dell'anticipazione, al lordo del debito trattenuto dalla direzione di commissariato, è inscritto a colonna 16 e l'ammontare del debito all'uscita del fondo scorta (colonna 11); quest'ultima registrazione trasportata nei regi-

stri dal fondo scorta pareggerà la partita del conto intestato *Rimanenza a credito o a debito verso la direzione di commissariato*, che resta aperto solo pei successivi movimenti di cui sopra.

Per quanto si riferisce alle colonne della cassa la registrazione stessa è eseguita:

come a pagina 44 dell'esempio pratico quando l'entità dell'ordinativo, in relazione alla somma già esistente in cassa, consente l'immissione della somma riscossa in quella corrente. In caso contrario, a colonna 4 per l'ammontare lordo e a colonne 5, 6 e 7 per l'ammontare della parte trattenuta dalla direzione di commissariato, indicando nel registro della cassa di riserva il relativo passaggio figurativo.

Se invece si tratta di un credito del corpo l'ammontare dell'ordinativo della direzione di commissariato è registrato in entrata alla cassa (colonne 4 o 6) ed in entrata al fondo scorta (colonna 10) e nei registri relativi come sopra è accennato.

***

I movimenti che avverranno nell'esercizio 1914-915 in conto delle anticipazioni e rendiconti, dei proventi e dei conti correnti relativi agli esercizi anteriori a quello suddetto non debbono essere liquidati dai corpi volta per volta con le direzioni di commissariato, tranne il caso che il Ministero lo ordini e allora i corpi provvederanno nel modo indicato ai numeri di ordine 58, 72 e 73 dei modelli a pagina 62 e 66 dell'esempio pratico.

È opportuno qui ricordare che la rimanenza di credito o di debito dei corpi verso la direzione di commissariato non può corrispondere a quella risultante a quest'ultima nei singoli conti aperti a ciascun corpo della circoscrizione nel mod. 75 *RA*.

Questa corrispondenza potrà aversi solo quando il corpo avrà comunicato alla direzione stessa tutti i mod 4 *RA*. con l'ammontare delle spese da esso sostenute durante tutti gli esercizi 1911-912, 1912-913, 1913-914, oltre il saldo dei proventi e dei conti correnti relativi agli esercizi medesimi.

II.

Stralci in titoli di spesa degli esercizi anteriori a quello 1914-915.

Con riferimento a quanto è accennato alla prima parte della presente circolare in merito alle rimanenze dell'esercizio 1913-914, le registrazioni, nelle scritture del nuovo esercizio, del-

l'ammontare dei titoli stralciati dal Ministero dalle contabilità dell'esercizio 1913-914 e precedenti, si traduce in uno spostamento di somma da un conto particolare a un altro e precisamente dal conto particolare: *Rimanenza a credito o a debito verso la direzione di commissariato* (che raccoglie la differenza fra la colonna 16 e 17 del giornale di cassa dell'esercizio 1913-914) al conto *somme stralciate dal Ministero dalle contabilitità degli esercizi 1911-912, 1912-913 e 1913-1914.*

Nel giornale di cassa dell'esercizio 1914-915 il corpo dimostra lo spostamento di cui sopra con la contemporanea iscrizione della somma stralciata alle colonne entrata ed uscita della cassa (colonne 6 e 7) e del conto fondo scorta e conti particolari (colonne 10 e 11).

Quest'ultima doppia registrazione si riflette nei registri che sviluppano l'accennato conto con una entrata al conto particolare: *Rimanenza a credito o debito verso la direzione di commissariato* e con una uscita al conto particolare *somme stralciate dal Ministero dagli esercizi 1911-912, 1912-913 e 1913-1914.*

In questo ultimo conto le somme attendono la loro liquidazione, che può avvenire: con la riscossione delle somme dai debitori (colonne 6-10), o col passaggio delle somme stesse, dopo regolarizzati i documenti relativi, al conto *anticipazioni e rendiconti* (colonne 6-7-10-17).

Giova qui ricordare che le rettificazioni conseguenti da stralcio o le altre ordinate dal Ministero sono comunicate dai corpi alle Direzioni di commissariato soltanto allorchè si tratta delle contabilità dell'esercizio 1911-912, cioè di quelle contabilità per le quali i corpi comunicarono già. col mod. 4 *RA* le spese alle Direzioni di commissariato, prima che le contabilità stesse fossero state verificate dal Ministero.

Queste comunicazioni sono fatte dai corpi per mezzo di un prospetto nel quale sono elencati tutti i capitoli del bilancio per l'esercizio 1911-912 che subirono variazioni per le rettificazioni ordinate dal Ministero. Contro ciascun capitolo è segnata, in separate colonne, la minore o maggiore spesa da porsi a carico dei capitoli stessi, in conseguenza delle succitate correzioni. La differenza fra le due colonne deve corrispondere al totale delle somme stralciate dal Ministero.

Per gli esercizi 1912-13 e 1913-914 è comunicato dai corpi alle direzioni di commissariato, per mezzo del mod. 4 *RA*, il solo ammontare già rettificato, delle spese per ogni capitolo di bilancio nella misura stabilita dal Ministero.

Le direzioni di commissariato per le variazioni interessanti l'esercizio 1911-912, comunicate loro nel modo succitato, registrano al dare ed all'avere del conto *fondo scorta e conti particolari* (colonne 13 e 14), del giornale di cassa dell'esercizio 1914 915, la differenza finale di cui nel suddetto specchio.

Questa doppia registrazione si tradurrà nei modelli 75 *RA* sussidiari, che sviluppano il succitato conto, in un dare del conto intestato alla rimanenza del corpo cui le contabilità si riferiscono, dare che corrisponderà alla differenza fra l'avere e il dare da porsi nei conti intestati alle rimanenze dei singoli capitoli dello esercizio 1911-912.

Per quanto si riferisce alle spese relative agli esercizi 1912-913 e 1913-914, loro comunicate col mod. 4 *RA*, le direzioni stesse registrano nel giornale dell'esercizio 1914-915 l'ammontare totale delle spese risultanti dal prospetto stesso al dare ed all'avere del conto *fondo scorta e conti particolari*.

Tale somma, così registrata, andrà poi a finire nei modelli 75 *RA* sussidiari, al dare dei conti intestati alle rimanenze dei capitoli del rispettivo esercizio e allo avere del conto intestato alla rimanenza del corpo cui le contabilità si riferiscono.

3.

Stralcio in somme riscosse per proventi negli esercizi anteriori a quello 1914-915.

Sempre con riferimento alla prima parte della presente circolare la stralcio ordinato dal Ministero delle somme riscosse per proventi negli esercizi 1913-914 e precedenti, si traduce nelle scritture dell'esercizio 1914-915, come per gli stralci delle spese, in uno spostamento da un conto particolare ad un altro e precisamente dal conto particolare *rimanenze a credito ed a debito verso la direzione di commissariato* al conto particolare relativo all'ente o persona cui la somma riscossa come provento dovrà essere restituita o pagata o accreditata.

Nel giornale di cassa dell'esercizio 1914-915 il corpo dimostra lo spostamento di cui sopra con la contemporanea iscrizione della somma stralciata all'entrata ed all'uscita della cassa (colonne 6 e 7) e del *fondo scorta e conti particolari* (colonne 10 e 11).

Quest'ultima doppia registrazione si riflette, nei registri che sviluppano l'accennato conto, con una entrata al conto particolare relativa all'ente o persona cui la somma dovrà essere restituita o pagata od accreditata e con una uscita al conto parti-

colare « Rimanenza a debito o a credito verso la direzione di commissariato ».

Nei primi dei sopraccennati conti le somme stralciate attendono, se del caso, la loro liquidazione, col pagamento o con la restituzione delle somme agli interessati (colonna 7-11).

Per i proventi stralciati non è più eseguita l'operazione di conto corrente.

Le direzioni di commissariato eseguiscono le operazioni di accredito o di addebito relative in base al modello 97 RA che il corpo trasmette loro, come pel passato.

Le direzioni stesse registrano nel *giornale modello* 71 RA dell'esercizio 1914-915 al dare ed all'avere del conto « Fondo scorta e conti particolari (colonne 13 e 14) l'ammontare dei proventi stralciati.

La prima di dette registrazioni (colonna 13) affluisce, nei registri che sviluppano il suddetto conto, al dare del conto particolare ; « rimanenza proventi degli esercizi 1913-914 e precedenti » e la seconda (colonna 14) all'avere del conto particolare relativo alla « rimanenza dell'esercizio 1913-914 » intestata al corpo cui i proventi stralciati si riferiscono.

4.

Comunicazioni alle direzioni di commissariato dei saldi dei proventi e dei conti correnti relativi all'esercizio 1913-914.

I saldi dei proventi e dei conti correnti del mese di giugno 1914, e, eventualmente, dei precedenti, che non poterono essere comunicati alle direzioni di commissariato nelle forme prescritte anteriormente all'emanazione della circolare 216 del *giornale militare* corrente anno, saranno comunicati dai corpi alle direzioni medesime con lettera di ufficio.

Le direzioni di commissariato eseguiscono nelle scritture del nuovo esercizio le relative registrazioni a colonne 13 e 14 del giornale modello 71 RA e nei conti del modello 75 RA, principale e sussidiari, che raccolgono le rimanenze di credito e di debito dei corpi alla chiusura dell'esercizio 1913-914 e le rimanenze dei proventi o dei conti correnti.

5.

Registrazione delle spese e delle riscossioni dei reparti e dei distaccamenti.

La registrazione delle spese a carico del bilancio relative ai reparti alla sede deve essere fatta nel giornale modello 11 *RA* dell'esercizio 1914-915 distintamente per ogni capitolo

ed articolo di bilancio come è indicato per i distaccamenti nell'esempio pratico.

Per brevità di scritturazione i titoli di spesa dei vari reparti alla sede possono essere raggruppati per capitolo ed articolo di bilancio, compilando per ogni capitolo ed articolo un elenco riepilogativo nel quale è riportato l'ammontare delle somme pagate e delle ritenute effettuate risultanti dai titoli stessi, i quali saranno inclusi nel riepilogo medesimo.

In modo analogo possono essere riepilogate le riscossioni e le altre spese.

In base al totale delle somme pagate o riscosse, risultanti dai riepiloghi suddetti, sono compilati gli ordini di pagamento o di riscossione.

I corpi possono anche far servire i riepiloghi succitati da ordini di pagamento o di riscossione valendosi della facoltà di cui al 4° capoverso della circolare n 216 del *giornale militare* corrente anno.

La liquidazione del debito o del credito, verso la cassa di ogni reparto, può continuare ad essere fatta mediante la presentazione dell'allegato 3 consigliato dalla circolare 283 del *giornale militare* 1912, il quale rimane come documento interno, come d'altronde era stabilito sin dall'origine per riepilogare la gestione mensile di ogni reparto.

Le spese e le riscossioni dei distaccamenti possono essere raggruppate e riepilogate come quelle dei reparti alla sede.

Annotazioni.

La situazione di tutti i conti modello 5-*RA.* che i corpi debbono compilare pel mese di giugno u. s., in sostituzione della situazione del fondo scorta e dei conti particolari, sarà trasmessa al Ministero (ragioneria) separatamente dalla contabilità del mese di giugno 1914.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **315.** — TRASPORTI. — **Aggiunte all'elenco delle deviazioni.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 luglio 1914

Con recente disposizione la direzione generale delle ferrovie dello Stato ha apportato le seguenti aggiunte all'elenco delle deviazioni, riprodotto nell'allegato n. 14 al regolamento dei trasporti militari sulle ferrovie, edizione 1911, e nell'allegato

n. 2 alla disposizione n. 4 del fascicolo 18 della raccolta, aggiunte che devonsi quindi apportare anche a tali pubblicazioni:

Percorsi da	a	Via più breve	Deviazione	Maggior percorso km.
o viceversa				
Casarza	Treviso	Motta di Livenza	Conegliano	4
Cittadella	Mestre	Castelfranco V.	Camposampiero Padova	17
Mantova	Padova	Monselice	Verona	13
Saluzzo (1)	Bastia M.	Cuneo	Savigliano-Bra	2
Saluzzo (2)	Torino P. N.	Savigliano	Airasca	6
Torino P. N.	Cuneo	Savigliano	Airasca	5

(1) Soltanto per i viaggi da Saluzzo *loco* a Bastia M. ed oltre o viceversa.
(2) Soltanto per i viaggi da Saluzzo *loco* a Torino P. N. ed oltre o viceversa.

Il Ministero riservasi di pubblicare, in seguito il fascicoletto di varianti al regolamento ed al fascicolo sopra citati.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **316.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Militari dei corpi d'Italia aggregati al deposito centrale per le truppe coloniali e militari del R. corpo di truppe coloniali aggregati ai corpi d'Italia.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 9 luglio 1914.

A norma del § 78 delle istruzioni relative al R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea (disposizione n. 6 del fascicolo V della Raccolta delle disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito), i sottufficiali, caporali e soldati dei vari corpi dell'esercito aggregati al Deposito centrale per le truppe coloniali devono essere tenuti in aggregazione per conto dei corpi ai quali sono effettivi e, viceversa, i sottufficiali, caporali e soldati del R. corpo di truppe coloniali aggregati ad altri corpi in Italia devono esserere tenuti in aggregazione da questi ultimi per conto del detto Deposito.

Ora, per disciplinare in modo uniforme e semplice i rimborsi cui devono dar luogo le accennate aggregazioni, questo Ministero, d'accordo con quello delle Colonie, stabilisce quanto appresso:

1° I rimborsi verranno effettuati trimestralmente, tanto da parte del Deposito centrale delle truppe coloniali quanto da parte dei corpi d'Italia che abbiano militari colà aggregati, nella misura media fissa di L. 1,20 per ogni giornata di presenza dei caporali e soldati e di L. 3,00 per ogni giornata di presenza dei sottufficiali;

2° Le spese per i viaggi dei militari suddetti devono andare a carico delle medesime amministrazioni che devono sostenere l'onere dell'assegno giornaliero di aggregazione, meno per quelli che venissero, successivamente all'aggregazione, trasferiti in Eritrea, e ciò per il disposto del § 139 della citata istruzione;

3° I rimborsi saranno recip ocamente richiesti con apposite note nominative nelle quali saranno dimostrate tanto le giornate di aggregazione quanto le spese di viaggio eventualmente sostenute per i militari avuti in aggregazione Le operazioni di rimborso saranno fatte nel modo indicato nel § 133 della predetta istruzione;

4° I rimborsi già effettuati per le aggregazioni verificatesi dal 1° luglio 1911 in poi s'intendono sanzionati nel modo come furono effettuati; ma quelli che non fossero stati ancora eseguiti dovranno subito aver luogo con le norme sopraindicate.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **317.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA.

Legge n. 621 concernente il richiamo in servizio dei sottufficiali collocati a riposo. — (Direzione generale leva e truppa). — 9 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'articolo 28 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 17 novembre 1912, n. 1329, sono aggiunti i seguenti comma:

« È in facoltà del ministro della guerra di richiamare temporaneamente in servizio, entro i limiti delle tabelle organiche,

previo loro consenso e per destinarli a cariche speciali, i sottufficiali (esclusi quelli dei carabinieri reali) collocati a riposo, da meno di due anni, per aver raggiunto il limite massimo di servizio, alle condizioni che saranno stabilite dal relativo regolamento. I medesimi, durante il tempo in cui saranno richiamati in servizio, percepiranno, oltre l'assegno di pensione, una indennità a carico del bilancio della guerra, pari alla differenza fra l'assegno stesso e quello di cui fruivano all'atto del collocamento a riposo.

« Il servizio così prestato non darà diritto ad ulteriore aumento di pensione ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

A. SALANDRA.
D. GRANDI.
G. RUBINI.

N. **318.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Norme per la prima applicazione della legge 5 luglio 1914 n. 621, circa la facoltà di richiamare in servizio i sottufficiali collocati a riposo.** — (Direzione generale leva e truppa). — 9 luglio 1914.

Per la prima applicazione della legge che consente il richiamo in servizio temporaneo dei sottufficiali stati collocati a riposo per aver raggiunto il limite massimo di permanenza alle armi stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, il Ministero, in attesa della pubblicazione del relativo regolamento, determina che siano osservate le seguenti norme:

Sottufficiali che saranno collocati a riposo il 31 luglio 1914.

1. I sottufficiali che coprono cariche speciali *fuori dei corpi* contemplate, o no, dal regolamento vigente sullo stato dei sottufficiali, ed anche in soprannumero alle tabelle graduali e numeriche (provvisorie) della forza dei sottufficiali del R. esercito, i quali in base agli articoli 36 e 42 del Testo unico appro-

vato con R. decreto 17 novembre 1912, n. 1329 debbono essere collocati a riposo con la data del 31 luglio corrente, sono autorizzati a presentare domanda di essere temporaneamente richiamati alle armi con destinazione, in massima, alla carica da essi occupata, visto che il loro richiamo è largamente contenuto nel numero complessivo della forza dei sottufficiali.

Del pari e per la stessa ragione, sono autorizzati a presentare analoga domanda quei sottufficiali che trovansi in identiche condizioni, ma che coprono, invece, una carica speciale *nell'interno del corpo* (che non sia però fra quelle che all'atto della mobilitazione seguono il corpo, come: zappatore, trombettiere, vice capo banda, musicante, portalettere, maestro d'arme, maniscalco, di maggiorità, ecc.).

I maestri d'arme addetti agli istituti militari non possono esser conservati nella carica da essi coperta e seguiranno, pertanto, la stessa sorte di quelli dei corpi, dovendo i loro posti esser riservati agli allievi della scuola magistrale di scherma dichiarati idonei negli esami finali.

2. Così pure i sottufficiali che coprono nell'*interno dei corpi* una delle cariche speciali che seguono il reggimento all'atto della mobilitazione, sono autorizzati a presentare domanda di richiamo in servizio con destinazione ad altra carica speciale nell'interno o fuori dei corpi.

3. Potranno anche presentare domanda di richiamo in servizio, per continuare nelle funzioni attualmente disimpegnate, i *sottufficiali veterani* addetti, o no, ad uffici militari; i sottufficiali, già assegnati in *servizio sedentario*, che hanno continuato a coprire impieghi nell'amministrazione militare devoluti a funzionari civili, e gli *istruttori d'equitazione*, conservati transitoriamente.

4. Le domande dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 1,22 e dirette al Ministro della guerra.

Il ministro, però, delega ai comandanti di corpo d'armata la facoltà di decidere in merito a quelle dei sottufficiali che saranno collocati a riposo il 31 luglio corrente e da richiamarsi col 1° agosto successivo.

Le domande stesse, affinchè possano essere risolute prima della fine del corrente mese, prima, cioè, che i richiedenti siano collocati a riposo, dovranno essere presentate non più tardi del 20 corrente.

Esse saranno rimesse dagli interessati al capo dell'ufficio o comando presso il quale prestano servizio.

La detta autorità dichiarerà, in calce, se il richiedente per

le sue condizioni fisiche, per il complesso delle sue qualità e per la condotta tenuta, meriti il beneficio invocato; soggiungerà anche se, in rapporto alle necessità del servizio, convenga di far luogo al richiamo.

Le domande in parola saranno, nel più breve tempo possibile, fatte pervenire ai corpi a cui sono effettivi od alla cui forza supplementare sono ascritti i richiedenti.

Le rispettive commissioni d'avanzamento — tenendo conto del parere già espresso in merito dai comandi od uffici — formuleranno il loro giudizio e trasmetteranno *direttamente* le domande ai comandi di corpo d'armata.

5. I comandi di corpo d'armata decideranno anche in caso di disparità di giudizi.

Gli aspiranti riconosciuti idonei e meritevoli saranno richiamati in servizio sotto la data del 1° agosto prossimo e destinati alla carica già da loro occupata. Se taluno di essi, in via eccezionale, chiedesse una diversa destinazione, sarà contentato nei limiti del possibile, facendo luogo ad opportuni spostamenti. Però, per i sottufficiali *guarda batteria nei forti*, prima di far luogo a tali spostamenti, dovrà riferirsi al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio).

Coloro, invece, di cui è parola al precedente n. 2, che non possono rimanere nella carica già coperta nell'interno dei corpi, saranno assegnati alle cariche che nel frattempo si siano rese vacanti anche per effetto di opportuni spostamenti. In difetto di vacanze, potranno essere assegnati in soprannumero alla carica da essi designata.

6. Agli effetti dell'avanzamento, i sottufficiali richiamati dovranno essere considerati all'infuori dell'organico.

7. La permanenza alle armi dei richiamati è subordinata:

alle esigenze del servizio,

alla condotta da essi tenuta ed alle loro condizioni fisiche ed intellettuali.

Se le esigenze del servizio o la situazione dei quadri dei sottufficiali o la considerazione di non ritardar troppo il passaggio alle cariche speciali dei sottufficiali anziani che ne abbiano fatta domanda, consigliassero di non utilizzare oltre l'opera dei richiamati, questi saranno licenziati dal servizio *con un preavviso di sei mesi*. In tale licenziamento si procederà dando la precedenza a coloro che contano una maggiore anzianità.

Se, invece, i sottufficiali richiamati incorressero in mancanze gravi e per le loro condizioni fisiche ed intellettuali si

dimostrassero non più idonei alle funzioni loro affidate, in tali casi essi potranno esser licenziati dal servizio anche senza alcun preavviso

8. I sottufficiali richiamati in servizio potranno, *a loro domanda*, essere rinviati in congedo in qualunque tempo.

9. Nella seconda quindicina di agosto i comandi di corpo d'armata faranno pervenire al Ministero (Direzione generale leva e truppa) un elenco nel quale saranno inscritti nominativamente i sottufficiali che chiesero ed ottennero d'esser richiamati, indicando il corpo, il grado, l'età, gli anni di servizio, la carica già coperta e quella cui sono stati assegnati, e avvertendo, nella colonna annotazioni, quando tale destinazione risulti in soprannumero.

In calce all'elenco stesso e con le medesime indicazioni, dovranno inscriversi coloro le cui domande non furono accolte accennando nella colonna annotazioni i motivi della negata concessione.

Sottufficiali collocati a riposo
prima della legge 5 luglio 1914 n. 621.

10. I sottufficiali che siano stati collocati a riposo da meno di due anni, in seguito a loro domanda, dopo aver raggiunto il limite massimo di permanenza alle armi (30 anni) e che non abbiano percepito il premio di L 500, stabilito dall'art. 42 (terzo comma) del testo unico sopracitato, sono autorizzati a presentare domanda per essere richiamati in servizio con destinazione ad una carica speciale.

La procedura da seguirsi sarà simile a quella indicata per i sottufficiali tuttora alle armi; soltanto la decisione circa il richiamo è riservata al Ministero.

Gl'interessati, pertanto, avanzeranno la loro domanda al comando od ufficio presso il quale prestavano servizio all'atto del collocamento a riposo; l'autorità da cui dipendevano si pronunzierà in merito e rimetterà la domanda al corpo a cui appartenevano, che, dopo sentita la commissione d'avanzamento, inoltrerà la domanda stessa al comando del corpo di armata. Questa la trasmetterà al Ministero, dichiarando esplicitamente se esista la convenienza e la possibilità di accoglierla.

Sottufficiali che saranno collocati a riposo
dopo il 31 luglio 1914.

11. Per i sottufficiali che, in via normale, saranno collocati a riposo dopo il 31 luglio prossimo, al compimento dei trent'anni

di servizio, e che chiedano di essere richiamati temporaneamente alle armi, dovrà seguirsi la procedura stabilita nel precedente n. 10.

Formule matricolari.

12. Dopo la variazione di *collocato a riposo per anzianità di servizio*, ecc.:

Richiamato in servizio temporaneo a senso della legge 5 luglio 1914, n. 621 quale ..... (indicare la carica) presso il ..... (indicare il comando, corpo od ufficio) a datare dal ..... (determinazione ministeriale del .....).

(Pei sottufficiali collocati a riposo il 31 luglio 1914 e richiamati in servizio dal 1° agosto successivo, invece di determinazione ministeriale, si scriverà: determinazione del comando del ..... corpo d'armata).

Cessò dal servizio temporaneo per determinazione ministeriale del ..... a datare dal .....

Assegni.

13. Per calcolare l'indennità a carico del bilancio della guerra sarà preso per base l'importo dell'assegno giornaliero di cui i sottufficiali fruivano all'atto del collocamento a riposo, sotto deduzione della ritenuta pel vestiario. In ciascun mese l'assegno così ridotto sarà moltiplicato per il numero di giorni di cui il mese stesso è composto (30, 31, 28 e 29), e dal prodotto verrà defalcato l'ammontare mensile della pensione netta quale risulta dall'ultima colonna, prima pagina, del libretto di pensione.

14. Il pagamento della differenza sarà effettuato il giorno stesso nel quale è esigibile la pensione, cioè il 21 di ciascun mese, per la mensualità decorrente dal giorno 21 del precedente mese a tutto il giorno 20 del mese in corso.

15. Il conteggio della differenza sarà fatto a carico del capitolo degli assegni fissi pei sottufficiali, caporali e soldati del corpo cui i sottufficiali sono effettivi od alla cui forza supplementare sono ascritti, e verrà giustificato allegando al rendiconto apposita dimostrazione quietanzata dai sottufficiali, dalla quale risulti l'importo dell'assegno giornaliero, la somma dedotta per quota pensione, e la differenza corrisposta.

16. Ai sottufficiali che passino nella posizione di richiamati contemporaneamente all'invio in congedo per collocamento a riposo, sarà, in attesa della liquidazione della pensione, continuato il pagamento dell'intero assegno del grado a carico

del fondo scorta. I corpi segnaleranno subito al Ministero (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi — Divisione assegni) il nome, cognome e grado dei sottufficiali di cui si tratta e la data sotto la quale essi furono collocati a riposo, per poter disporre in tempo presso il Ministero del tesoro affinchè la parte del pagamento corrispondente alla pensione sia ritenuta sugli arretrati di questa, appena ne sia avvenuta la liquidazione.

L'ammontare di tale ritenuta sarà poi fatto pervenire dal Ministero del tesoro ai corpi, i quali ne reintegreranno il fondo scorta. Contemporaneamente i corpi introiteranno al fondo scorta, a saldo della partita, l'importo dell'indennità pagata per lo stesso periodo di tempo, e ciò sarà fatto mediante operazione figurativa di cassa (entrata, fondo scorta; uscita, relativo capitolo del bilancio).

Il Ministro — D. GRANDI.

AVVISO

Concorso a quattro posti gratuiti nell'istituto maschile S. Celso in Milano. — La direzione dell'istituto maschile S. Celso in Milano ha riaperto per l'annò scolastico 1914-915 il concorso a quattro posti gratuiti per i figli di militari caduti in Libia.

Possono concorrervi gli orfani appartenenti a qualsiasi provincia del Regno, di età non inferiore a 7 e non superiore ai 14 anni

La domanda in carta libera deve essere indirizzata non oltre il 15 settembre p. v. al comando del III corpo d'armata in Milano, corredata dei certificati di nascita, di rivaccinazione e sana costituzione, di buona condotta e degli studi fatti.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(3465) Roma, 1914 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 33ª — 1914 — 12 luglio

1914 LUGLIO 11 N. **319**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto di chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato della classe 1891 . . . . *Pag.* 1003

» 11. » **320**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Disposizioni per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1891 . . . . . » 1004

CIRCOLARE N. **319**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto di chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato della classe 1891.** — (Direzione generale leva e truppa). 11 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con decreto reale del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati alle armi i militari di 1ª categoria della classe 1891, attualmente in congedo illimitato, di tutti i distretti del Regno, ascritti a tutte le armi, corpi e specialità.

Art. 2.

La chiamata di tali militari avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal ministro della guerra.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato dalla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

A. SALANDRA.
D. GRANDI.

N. **320.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **Disposizioni per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1891.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 luglio 1914.

In esecuzione di quanto prescrive il R. decreto dell'11 corrente, relativo alla chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato della classe 1891, determino quanto appresso:

1. Una copia del manifesto verde, già pubblicato e conforme all'annesso modello (allegato 1), dovrà rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati. Inoltre una copia del manifesto sarà inviata alle autorità indicate nell'ultimo comma del § 726 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclumento.

Analogamente, i comandi dei reggimenti alpini cureranno che alla porta delle rispettive caserme rimanga affissa una copia del manifeste speciale da essi pubblicato.

2. La chiamata comprende i militari di tutte le armi, corpi, e specialità della classe 1891; però, per ora, **è sospesa la presentazione alle armi dei richiamati ascritti alla cavalleria ed all'artiglieria a cavallo** (batterie, automobilisti e treno). I comandi di distretto, quindi, faranno subito opportune comunicazioni ai sindaci dei comuni rispettivi, perchè non inviino al corpo i militari appartenenti alle armi e specialità sopra indicate. Quelli dei detti militari che si presentassero ai corpi dovranno essere immediatamente rinviati alle loro case.

La presentazione dei richiamati si effettuerà presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

I richiamati saranno vestiti ed equipaggiati presso i centri di mobilitazione ai quali si presenteranno.

Coloro che per errore o per qualsiasi altro motivo si presentassero ai distretti, saranno subito inviati dai distretti medesimi ai centri di mobilitazione, muniti, ove occorra, dei soli oggetti di viaggio, a similitudine di quanto viene praticato per i militari che normalmente debbono presentarsi ai distretti di complemento.

Giusta le disposizioni già date telegraficamente ai comandanti di corpo d'armata, i richiamati saranno incorporati, in massima, secondo le vigenti tabelle di mobilitazione, salvo quelle eccezioni che il Ministero indicherà, caso per caso, ai comandanti di corpo d'armata interessati.

Inoltre, e purchè le eccezioni sopraccennate non stabiliscano

diversamente, i richiamati appartenenti a distretti di complemento, ovvero a depositi stanziati in corpi d'armata differenti da quelli in cui hanno sede i reggimenti corrispondenti, saranno assegnati a corpi dell'arma rispettiva esistenti nel corpo d'armata, anche se di specialità diversa. Nel caso che nel corpo d'armata non esistano riparti di qualche arma, i richiamati saranno assegnati al riparto più vicino di altro corpo d'armata, ancorchè di diversa specialità.

I richiamati che si trovano a risiedere in Tripolitania e in Cirenaica si presenteranno ai corpi ivi stanziati, che li prenderanno in forza, anche se di specialità diversa, dandone sollecitamente partecipazione ai distretti di leva interessati.

3. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute nel capo XXXII del regolamento sul reclutamento, quale fu modificato dal R. decreto 25 febbraio 1894, e nel capo XXIII dell'istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare, avvertendo che la denunzia di diserzione, meno i casi previsti dai paragrafi 760 e 761 della citata istruzione complementare, dovrà avvenire col giorno 31 dicembre corrente anno.

4. La misura dell'indennità di trasferta da corrispondersi ai richiamati, secondo i criteri stabiliti dal n. 4 del manifesto verde già pubblicato (allegato 1) deve essere in tutti i casi di lire 1.20.

Pertanto, le autorità militari dovranno ritenere i primi due comma del predetto numero del manifesto modificati nel seguente modo:

" 4. I richiamati, che si trovano nel comune in cui ha sede il corpo, o reparto, al quale devono presentarsi, riceveranno per il giorno della presentazione, e sempreché si presentino nelle ore del mattino del giorno indicato, l'indennità di trasferta di lire 1.20, qualunque sia il grado di cui sono rivestiti.

" Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta di lire 1.20 per ciascuna giornata di viaggio. Non sarà però loro corrisposta l'indennità per il giorno della presentazione quando, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

" I richiamati che, per recarsi dal comune al corpo o riparto,

abbiano da viaggiare in ferrovia, per tramvia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto a tariffa militare.

" I richiamati che provengano da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti dal comune sede del corpo o riparto, e riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino la sola indennità di trasferta di lire 1.20 senza diritto ad alcun rimborso per spese di viaggio ,,.

Qualora i sindaci abbiano anticipato ai richiamati indennità che, per qualunque ragione, non competano, i corpi ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti a chi percepì l' indennità e, ove si trattasse di somma superiore, pel di più faranne oggetto di addebito ai richiamati.

5. Si avverte che per nessuna causa saranno concessi rinvii ad altra chiamata e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel manifesto di chiamata, epperò i comandanti di distretto non daranno corso alle domande di dispensa che per qualsiasi altro titolo fossero loro indirizzate.

La dispensa stabilita dalla lettera *b*) del n. 6 del manifesto potrà essere anche concessa qualora il fratello trovisi incorporato nella regia guardia di finanza, semprechè sia accertato che egli, se non facesse parte di detta guardia, si troverebbe attualmente a compiere la propria ferma di leva nel regio esercito o nella regia marina.

6. Trascorsi otto giorni da quello stabilito per la presentazione dei richiamati, ciascun comandante di centro di mobilitazione trasmetterà al rispettivo distretto di leva un elenco nominativo dl quei militari che, senza giustificato motivo, non risposero alla chiamata, affinchè dai distretti stessi possa adempiersi a quanto è stabilito, nei precitati capi del regolamento sul reclutamento e della relativa istruzione complementare, relativamente ai mancanti alla chiamata alle armi per mobilitazione.

Così pure, avvenuta la presentazione dei richiamati, i detti comandanti dei centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

7. Saranno concessi i soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi. A tale uopo i distretti invieranno subito ai sindaci i registri necessari ed i corpi provvederanno senza indugio a trasmettere ai sindaci gli elenchi dei richiamati che chiederanno il soccorso.

I soccorsi saranno concessi secondo le norme stabilite dal capo V e seguenti dell'*Istruzione per la concessione dei soccorsi alla famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi*, che riguarda appunto la concessione dei soccorsi in caso di chiamata improvvisa.

Ad ogni buon fine, sia i comandanti di distretto, sia i comandanti di corpo, nel trasmettere ai sindaci i documenti sopra indicati, avvertiranno loro di attenersi, per la concessione dei soccorsi, alle disposizioni del suddetto capo V e seguenti della cennata istruzione.

A rendere maggiormente sollecita la concessione del soccorso sarà cura dei comandanti di corpo di far interpellare i richiamati, non appena si presentano alle armi, per stabilire quali di essi si trovano nelle condizioni predette ed intendano di chiedere il soccorso. I comandanti stessi segnaleranno quindi d'urgenza, ai sindaci le richieste dei militari ammogliati o vedovi con prole, acciocchè possano con tutta sollecitudine assumere le necessarie informazioni e decidere in merito.

Questo Ministero raccomanda vivamente che le pratiche per la concessione dei soccorsi siano compiute con la maggiore celerità e il maggiore interessamento. Ad evitare possibili disparità di trattamento si raccomanda pure a tutte le autorità interessate di tener ben presente e di applicare le disposizioni contenute nel primo alinea del n. 10 e nel n. 40 dell'*Istruzione* succitata.

Disposizioni amministrative.

8. I richiamati sono trattati nello stesso modo e con le stesse norme degli altri militari sotto le armi (art. 74 del regolamento d'amministrazione).

9. I militari richiamati, residenti in un distretto cui non appartengono per fatto di leva i quali vengono considerati come appartenenti al distretto ove risiedono e perciò incorporati in corpi diversi da quelli ai quali sono ascritti, vanno presi in forza dal corpo, presso cui avviene l'incorporazione, tanto agli effetti amministrativi, quanto agli effetti matricolari.

10. I corpi debbono assumere i richiamati in forza come ef-

fettivi, inscrivendoli nei propri ruoli, e comprendendoli nei vari documenti contabili insieme con gli uomini delle altre classi di 1ª categoria sotto le armi.

I richiamati verranno inoltre aggiunti sui ruolini tascabili delle compagnie.

11 I richiamati già rivestiti d'impiego speciale, i quali vengono a trovarsi, rispetto all'impiego che già coprivano, in eccedenze agli organici, hanno diritto solamente al soldo ordinario del grado rispettivo.

12. Ai richiamati delle varie varie armi sarà distribuito l'equipaggiamento individuale stabilito dai relativi specchi del *quaderno delle serie vestiario* senza alcuna riduzione nella quantità degli oggetti.

Ove ne sia riconosciuto il bisogno, potrà essere distribuito un secondo asciugatoio ed una seconda mutanda di tela.

13. Per i piastrini di riconoscimento si osserveranno le norme della disposizione 70 del fascicolo n. 11 della *Raccolta* (bozze di stampa), riflettenti il caso di mobilitazione.

Situazione sommaria.

14. Entro otto giorni dalla data stabilita per la presentazione alle armi, tutti i corpi compresi i distretti di complemento, invieranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) una situazione conforme al seguente modello. Essa dovrà essere trasmessa anche se incompleta, salvo a completarla in seguito:

Numero dei richiamati che dovevano presentarsi	Numero dei presentatisi	*Osservazioni*

In questa situazione i corpi non devono comprendere gli uomini provenienti dai distretti di complemento, essendo questi dimostrati dai distretti di complemento stessi.

15. Parimenti, entro otto giorni dalla data stabilita per la presentazione alle armi, tutti i comandi di distretto comunicheranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) il numero di coloro che, a mente del manifesto di chiamata, hanno diritto alla dispensa.

Il Ministro — D. GRANDI.

ALLEGATO N. 1

Modello del manifesto verde, già pubblicato, per la chiamata alle armi della classe 1891.

DISTRETTO MILITARE DI . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi di militari di truppa ascritti alla 1ª categoria della classe 1891 in congedo illimitato.

1. Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi i militari di di truppa di 1ª categoria in congedo illimitato, di tutti i distretti militari del Regno, compresi i sottufficiali, ascritti alla classe suindicata ed appartenenti a tutte le armi, corpi e specialità.

2. *La presentazione dei richiamati avrà luogo, per tutti, nelle prime ore del mattino del giorno 15 luglio 1914.*

3. Tutti i militari di truppa richiamati, compresa la R. guardia di finanza, che si trovano nel territorio di questo distretto, qualunque sia il loro distretto di leva, si presenteranno, muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne sono provvisti, nelle prime ore del mattino del giorno suindicato al sindaco del comune in cui si trovano, il quale li invierà a destinazione, facendo distribuire le richieste di viaggio a coloro che devono viaggiare su ferrovie, tramvie o linee di navigazione sulle quali i militari hanno diritto al trasporto a tariffa ridotta (militare o speciale).

4. I richiamati riceveranno, appena giunti a destinazione, l'indennità di trasferta di 1ª categoria (lire 1,20) per ciascun giorno di viaggio, se avranno dovuto recarsi in una località posta fuori del mandamento; riceveranno invece quella di 2ª categoria (lire 0,70) per il giorno della presentazione se saranno rimasti nel territorio del mandamento. Coloro che avranno dovuto viaggiare sulle ferrovie, tramvie o linee di navigazione, riceveranno pure il rimborso delle spese di trasporto qualunque sia la distanza percorsa. *Perderanno il diritto alle indennità di trasferta i richiamati che si presenteranno nelle ore pomeridiane del giorno stabilito o dopo.*

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il *foglio di congedo* (o in mancanza di questo un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza*, del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento e cioè riceveranno, per il giorno della presentazione, e sempre che si presentino nelle ore del mattino, l'indennità di 2ª categoria (lire 0,70).

Ai richiamati sprovvisti di qualsiasi mezzo, il sindaco del comune di partenza potrà anticipare i fondi per il pagamento del trasporto a tariffa militare e, in caso di assoluta necessità, da una a due giornate di trasferta, secondo quanto è stabilito dalle *Istruzioni ai sindaci per l'invio di militari dai comuni ai distretti ed ai corpi*.

5. Quei militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare tale impossibilità mediante fede medica, confermata dal proprio sindaco, da inviarsi a questo Comando, e dovranno presentarsi non appena siano guariti. Protraendosi la malattia, la detta fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni dalla precedente.

6. Sono dispensati dal rispondere alla presente chiamata:

a) i militari che abbiano ottenuto di ritardare il servizio sotto le armi come volontari di un anno o perchè studenti universitari, e non lo abbiano ancora prestato;

b) i militari che abbiano attualmente un fratello di 1ª categoria in servizio sotto le armi per fatto di leva; la dispensa non compete al richiamato se il fratello di 1ª categoria è venuto alle armi colla 2ª categoria per ricevere l'istruzione militare;

c) i militari che coprano presso le varie amministrazioni o stabilimenti, uno degli impieghi o delle posizioni enumerate negli articoli 1 e 10 del *Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi*, approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374.

La dispensa di cui alla lettera *b*) deve essere domandata al Comando del distretto, nel territorio del quale il militare risiede.

7. I richiamati che si trovano all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare sono per ora dispensati dal rispondere alla chiamata, salvo ulteriori ordini in contrario.

8. Nessun'altra dispensa sarà concessa all'infuori di quelle indicate nei numeri 6 e 7, come non sarà concesso alcun rinvio ad altra chiamata. Saranno quindi considerate come non avvenute, e rimarranno perciò senza risposta, tutte le domande che a tale oggetto fossero presentate.

9. Conformemente alle disposizioni del codice penale per l'esercito, saranno dichiarati *disertori* coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

10. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi e legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero all'uopo stabilito, che sarà loro pagato il lunedì di ogni settimana per cura dei rispettivi sindaci.

Il soccorso è concesso soltanto alle famiglie che risultino trovarsi in istato di vero ed assoluto bisogno.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati alle armi.

Il Comando del distretto

(*Bollo d'ufficio*)

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

3469 Roma, 1914. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 34ª — 1914 — 18 luglio

1914 GIUGNO 18. - N. **321**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n. 634, col quale le truppe del R. esercito che si trovano in Tripolitania, escluso il Fezzan, ed il personale addetto alle medesime, cessano di essere considerati sul piede di guerra . . . . . *Pag.* 1014

» 22. - » **322**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Traini e trasporti delle batterie di medio calibro. — Varianti all'appendice dell'istruzione sulle manovre di forza per le artiglierie di assedio . . . » 1016

» 27. - » **323**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio. — Pubblicazione n. 13. . . . . » 1016

» 28. - » **324**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 635, col quale viene apportata un'aggiunta al R. decreto 12 agosto 1910, n. 600, che stabilisce le cariche corrispondenti a quella di comandante di corpo d'armata . » 1018

1914 LUGLIO 9. - » **325**. — SERVIZIO VETERINARIO. — Malleinamento dei cavalli d'ufficiali . . . . . » 1018

» 9. - » **326**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazione dei comuni alle truppe . . . . » 1019

» 10. - » **327**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Quietanze di tesoreria pei versamenti effettuati a tutto il 20 giugno 1914 . . . . . » 1019

» 10. - » **328**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Soppressione della sezione staccata di artiglieria di Altare. . . . . » 1020

» 13. » **329** — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sospensione della presentazione alle armi di militari in congedo illimitato, richiamati per istruzione nel corrente anno e rinvio della chiamata dei militari di 2ª categoria . . . . . » 1020

» 13 - » **330**. — SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni per cure idropiniche. . . . . » 1023

» 13. - » **331**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto n. 678 che stabilisce l'ordine di precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni dell'ispettore capo di sanità militare . . . . . » 1023

» 14. - » **332**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato di concorso a posti di ragioniere geometra del genio militare di 4ª classe. . . . . » 1024

» 15. - » **333** — CONCORSI. — Concorso a premio fra ufficiali inferiori pel 1914 . . . . . » 1025

» 15. - » **334**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ispezioni amministrative ai depositi disgiunti dalla sede del reggimento . . . . . » 1025

» 16 - » **335**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Ripristino della carica di sottufficiale capo armaiuolo . . . . . » 1026

» 16. - » **336**. — TRASPORTI. — Corso ferroviario di stazione . . » 1026

» 16. - » **337**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Allievi armaiuoli delle sezioni mitragliatrici . . . » 1032

» 5. » **338**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto che fissa la durata dei distaccamenti . . . . . » 1032

» 16. - » **339**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — Durata dei distaccamenti . . . . . » 1033

CIRCOLARE N. **321**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R. decreto n. 634, col quale le truppe del R. esercito che si trovano in Tripolitania, escluso il Fezzan, ed il personale addetto alle medesime, cessano di essere considerati sul piede di guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 18 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti il R. decreto 24 settembre 1911, n. 1023 che indiceva la mobilitazione di un corpo di spedizione oltremare, e il R. decreto n. 1112 del 6 ottobre 1911, che dichiarava sul piede di guerra il personale della R. marina e delle truppe del R. esercito destinati a compiere operazioni attinenti alla occupazione della Tripolitania e della Cirenaica;

Visto il R. decreto 226 del 27 febbraio 1913, col quale il personale della R. marina trovantesi nelle condizioni previste dalla lettera *a*) numeri 1 e 3 dell'art. 1 del citato R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1112, cessava di essere considerato sul piede di guerra dal 18 ottobre 1912;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretarii di Stato per le colonie, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1914, cesseranno di essere considerati sul piede di guerra:

1° le truppe del R. esercito che si trovano in Tripolitania, escluso il Fezzan, e il personale alle medesime comunque addetto;

2° il personale della R. marina che eventualmente sbarcasse in Tripolitania, salvo il caso di prestazione di servizio al Fezzan.

Art. 2.

Dalla stessa data, e limitatamente al territorio suindicato, cesseranno di aver vigore le disposizioni aventi forza legislativa stabilite per il tempo di guerra o emanate in Colonia in considerazione delle particolari esigenze di esso, e verrà a cessare la corresponsione alle Regie truppe del corpo di occupa-

zione della Tripolitania, esoluso il Fezzan, e al personale militare e civile comunque addettovi, nonchè a quello della R. marina che sbarcasse in Tripolitania, salvo il caso di prestazione di servizio al Fezzan, delle indennità e soprassoldi speciali dipendenti dallo stato di guerra, stabiliti in loro favore in occasione o per causa della spedizione in Tripolitania e in Cirenaica.

Art. 3.

Sino a quando non sia diversamente provveduto, continueranno ad avere vigore anche dopo il 1° luglio 1914 tutte le disposizioni relative all'amministrazione della giustizia penale nel territorio della Tripolitania, e i decreti e le ordinanze emanate dal comandante in capo del corpo di spedizione, dai comandanti dei corpi di occupazione e dagli altri comandanti militari in forza dell'art. 251 del codice per l'esercito, degli articoli 3 e 4 del R. decreto 8 ottobre 1911, n. 1128, e dell'art. 4 del R. decreto 2 settembre 1912, n. 955, esclusi quelli contemplati nel precedente articolo.

Art. 4.

Con successivi Regi decreti verranno determinate le indennità speciali da corrispondersi al personale che cessa di essere considerato sul piede di guerra.

Art. 5.

Con determinazione ministeriale sarà provveduto a quanto occorra per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
MARTINI.
D. GRANDI.
MILLO.

N. **322**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Traini e trasporti delle batterie di medio calibro — Varianti all'appendice dell'istruzione sulle manovre di forza per le artiglierie d'assedio**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 22 giugno 1914.

È stata pubblicata la 1ª serie di varianti all'appendice all'istruzione sulle manovre di forza per le artiglierie d'assedio.

I comandi, corpi ed uffici interessati richiederanno all'ufficio d'amministrazione dei personali militari varii il numero di copie del fascicoletto che loro occorre.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,05.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **323**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme per il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio — Pubblicazione n. 13**. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 giugno 1914.

Sono state pubblicate le norme per il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio, le quali sostituiscono quelle pubblicate con la circolare 144 del 1907, che rimangono perciò abolite.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari varî ne farà direttamente la distribuzione ai comandi, corpi, uffici, ecc., nella misura seguente:

Comando del corpo di stato maggiore e comandi territoriali.

Comando del corpo di stato maggiore	copie n.	8
Comandi di corpo d'armata	» »	1
Comandi di divisione militare	» »	2

Ispettorati.

Ispettorato generale di cavalleria	copie n.	2
Id. id. d'artiglieria	» »	2
Id. id. del genio	» »	2
Id. costruzioni d'artiglieria	» »	2
Id. truppe da montagna	» »	2
Id. di sanità militare	» »	2
Id. servizi di commissariato	» »	2

Arma di fanteria e cavalleria.

Comandi di brigata	copie	n.	1
Comandi di reggimento	»	»	1
Comandi di deposito	»	»	1

Arma di artiglieria.

Comandi di artiglieria da campagna e da fortezza	copie	n.	1
Comandi di reggimento	»	»	1
Comandi di deposito	»	»	1

Arma del genio.

Comandi delle truppe del genio	copie	n.	1
Comandi di reggimento	»	»	1
Battaglione specialisti	»	»	1
Battaglione aviatori	»	»	1

Direzioni e stabilimenti d'artiglieria.

Direzioni d'artiglieria	copie	n.	1
Laboratorio di precisione	»	»	2

Servizio di commissariato.

Direzioni di commissariato militare	copie	n.	2
Sezioni staccate di commissariato	»	»	1

Scuole ed istituti militari.

Comando della scuola di guerra	copie	n.	4
Id. della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	»	»	6
Id. della scuola militare	»	»	4
Id. scuola di applicazione di fanteria	»	»	2
Id. id. id. sanità militare	»	»	2
Id. id. id. di cavalleria	»	»	2
Direzione scuola magistrale di scherma	»	»	1
Id. istituto geografico militare	»	»	2
Collegi militari	»	»	2

Distretti militari.

Comandi di distretto militare	copie	n.	1

Biblioteche.

Biblioteche militari	copie	n.	1

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,50.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **324.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 635 col quale viene apportata un'aggiunta al R. decreto 12 agosto 1910, n. 600, che stabilisce le cariche corrispondenti a quella di comandante di corpo d'armata.** — (Gabinetto del ministro). — 28 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc. Re d'Italia.

Visto l'art. 26 della legge 8 giugno 1913, n. 601, portante modificazioni alle leggi sull'avanzamento nel R. esercito;

Visto il R. decreto 12 agosto 1910, n. 600, che stabilisce le cariche corrispondenti a quella di comandante di corpo d'armata;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'articolo unico del R. decreto su citato è apportata la seguente aggiunta con effetto dal 1° luglio 1914;

e) Ispettore capo di sanità militare, appena sarebbe seguito da tenenti generali comandanti di corpo d'armata, se fosse considerato inscritto fra essi in base alla sua anzianità come tenente generale medico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1914

VITTORIO EMANUELE

D. Grandi.

N. **325.** — SERVIZIO VETERINARIO. — **Malleinamento dei cavalli d'ufficiali.** — (Segretariato generale — Ufficio di ispezione veterinaria). — 9 luglio 1914.

Affinchè tutti i corpi abbiano ad ottemperare uniformemente a quanto è contenuto nella circolare n. 210 c. a. si prescrive che i cavalli d'ufficiali di nuovo acquisto, dopo essere stati visitati ed accettati dai consigli d'amministrazione, siano malleinati per cura dei dirigenti il servizio veterinario dei reggimenti

cui appartengono e per conto dei relativi proprietari, dopo di che verrà fatta la loro regolare iscrizione sui registri dei cavalli di servizio.

Dell'eseguito malleinamento sarà fatto cenno nello stato segnaletico del cavallo con la seguente dicitura:

malleinato a . . . . . .
il giorno . . . . . .
con esito . . . . . .

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **326**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazione dei comuni alle truppe**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 luglio 1914.

Nell'elenco dei comuni del territorio veneto e mantovano, di cui all'allegato *G* della istruzione per l'esecuzione del R. decreto 26 marzo 1899 n. 155 (*Atto* 104 del 1899) deve aggiungersi il comune di Tricesimo (Udine) nel quale il reddito medio mensile di una camera abitabile raggiunge le lire otto.

Quindi d'ora innanzi saranno corrisposti al comune di Tricesimo per gli alloggi completi, che eventualmente dovesse fornire ad ufficiali, i compensi stabiliti dall'allegato *E* alla detta istruzione, pei comuni del territorio veneto e mantovano ascritti alla 1ª classe.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **327**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Quietanze di tesoreria pei versamenti effettuati a tutto il 30 giugno 1914.** — (Segretariato generale). — 10 luglio 1914.

Le quietanze di tesoreria relative ai versamenti effettuati a tutto il 30 giugno p. p. a favore dei capitoli 134, 136, 185 e 199 del bilancio dell'entrata che ancora si trovassero presso le dipendenti amministrazioni, dovranno essere spedite, senza indugio, unitamente ai corrispondenti certificati mod. 181 *T* a questo Ministero (Ragioneria) per le ulteriori operazioni di reintegrazione al bilancio della guerra delle somme versate da compiersi col Ministero del tesoro entro il 15 agosto p. v.

Sui frontespizi dei mod. 84 *R. A*, mediante i quali le quietanze verranno inviate, si porrà in modo chiaro la indicazione

« Esercizio 1913-914 », avendo cura di redigere, possibilmente, elenco separato per le quietanze e certificati relativi a versamenti effettuati nell'esercizio testè iniziato 1914-915.

Le amministrazioni che, avendo effettuati durante l'esercizio 1913-914 versamenti in tesoreria a favore dei suindicati capitoli, non avessero inviato al Ministero (Ragioneria) le quietanze e i corrispondenti mod. 181 *T, ma li avessero trasmessi ad altri uffici dello stesso Ministero o allegati a rendiconti, documenti, ecc. dovranno renderne subito informata la predetta Ragioneria* indicando i rendiconti, documenti, ecc. ai quali le quietanze sono state allegate e l'ufficio cui furono spediti.

Per il Ministro — G. TASSONI.

N. **328**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Soppressione della sezione staccata di artiglieria di Altare**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 10 luglio 1914.

Il Ministero determina che a datare dal 1° agosto 1914 le due sezioni staccate di artiglieria di Savona e di Altare siano riunite in una sola, con sede a Savona. Sotto la stessa data resterà soppressa la sezione staccata di Altare.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **329**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Sospensione della presentazione alle armi di militari in congedo illimitato, richiamati per istruzione nel corrente anno e rinvio della chiamata dei militari di 2ª categoria**. — (Direzione generale leva e truppa). — 13 luglio 1914.

1. Questo Ministero ha determinato di sospendere per ora la presentazione dei militari in congedo illimitato richiamati alle armi nel corrente anno per un periodo d'istruzione di 30 giorni e che, giusta le disposizioni contenute nel manifesto allegato n. 1 alla circolare n. 231, avrebbero avuto l'obbligo di presentarsi nei giorni 14 luglio, 1° agosto e 15 settembre 1914 Parimenti è stato determinato di sospendere la pre-

sentazione degli ufficiali di complemento richiamati alle armi per istruzione pei giorni 12 e 30 luglio.

In conseguenza, delle chiamate previste dalla circolare n. 231 succitata e ancora da effettuarsi rimangono ferme soltanto quelle dei militari ascritti agli alpini stabilite per i giorni 9 e 10 agosto prossimo.

Per rendere edotti i militari interessati della determinazione su riferita, i comandi di distretto faranno pubblicare, in tutti i comuni della rispettiva circoscrizione, l'annesso manifesto, nel quale per ogni buon fine è stata compresa anche la sospensione della chiamata del 14 luglio corrente, sebbene per tale sospensione siasi già provveduto con ordine telegrafico diramato ai comandi di corpo d'armata.

Gli ufficiali saranno avvertiti dai corpi cui sono effettivi.

2. In dipendenza della determinazione presa, i comandi di distretto dovranno provvedere, beninteso, perchè non si faccia più luogo alla seconda affissione di manifesti ordinata dal quinto comma del n. 3 della circolare n. 231 suddetta.

3. In relazione alla determinata sospensione delle dette chiamate, il Ministero ha già telegraficamente disposto perchè i militari che trovansi alle armi per aver risposto alla chiamata stabilita pel 1° luglio siano anticipatamente licenziati, in modo che giungano ai rispettivi comuni di residenza il giorno 20 corrente anzichè, come era stabilito, il giorno 30.

Conseguentemente in data 20 corrente dovranno essere rinviati in congedo gli ufficiali di complemento richiamati per istruzione e presentatisi alle armi il 29 giugno scorso.

4. Nell'occasione della pubblicazione del manifesto suddetto, il Ministero, riservandosi di emanare le ulteriori disposizioni del caso, ha ritenuto opportuno di dar notizia con esso anche della protrazione al 21 agosto della chiamata dei militari di 2ª categoria di cui alla circolare n. 271.

Il Ministro — D. GRANDI.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . . . .

MANIFESTO

col quale viene sospesa la presentazione di militari di 1ª categoria richiamati alle armi per istruzione nel corrente anno e ritardata la presentazione di quelli di 2ª categoria.

1. Per ordine del ministro della guerra, si rende noto che per ora resta sospesa la presentazione alle armi dei militari in congedo illimitato delle classi 1884, 1886 e 1887 richiamati per un periodo d'istruzione di 30 giorni col manifesto pubblicato da questo comando il 10 giugno scorso, e che avrebbero dovuto presentarsi nei giorni 14 luglio, 1° agosto e 15 settembre p. v.

Resta parimenti sospesa la presentazione degli ufficiali di complemento richiamati alle armi per istruzione pei giorni 13 e 30 luglio corrente.

A scanso di dubbi si avverte che, in dipendenza di quanto sopra è reso noto, rimane pertanto l'obbligo di rispondere alla chiamata alle armi per istruzione, per un periodo di 30 giorni, solamente ai militari **alpini** in congedo illimitato delle classi richiamate e che, giusta le indicazioni contenute nelle lettere *d)* ed *e)* del manifesto suddetto debbono presentarsi alle armi nei giorni 9 e 10 agosto p. v., nonchè agli ufficiali in congedo ascritti agli *alpini* e tenuti a presentarsi insieme coi militari oradetti.

2. Con l'occasione, si rende noto pure che la presentazione dei militari di 2ª categoria chiamati alle armi pel giorno 21 luglio col precedente manifesto in data 23 giugno scorso, è stata rinviata al giorno 21 agosto p. v.

. . . . . , *addì 20 luglio 1914.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. **330.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Facilitazioni per cure idropiniche.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 luglio 1914.

Con riferimento alla circolare n. 285, del corrente anno, il Ministero fa noto che anche il proprietario del Grand-Hôtel a Fiuggi accorda il 10 per cento di sconto agli ufficiali dell'esercito.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **331.** — SERVIZIO TERRITORIALE. — **R. decreto n. 678 che stabilisce l'ordine di precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni dell'ispettore capo di sanità militare.** — (Gabinetto del ministro). — 13 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, col quale venne stabilito l'ordine per le precedenze fra le varie cariche e dignità a Corte e nelle pubbliche funzioni;

Veduto il R. decreto 3 febbraio 1901, n. 33;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per le precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni, l'ispettore capo di sanità militare nell'esercito, è classificato nella categoria quarta, insieme con gli ispettori generali di artiglieria, del genio e di cavalleria, quando sia assimilato di rango ai comandanti di corpo d'armata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE

A. SALANDRA.

N. **332**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato del concorso a posti di ragioniere geometra del genio militare di 4ª classe**. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 luglio 1914.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè il regolamento generale per l'applicazione del testo unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 549 relativa a provvedimenti per i personali civili tecnici d'artiglieria e genio;

Visto il regolamento pei ragionieri geometri del genio approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

Visto il decreto ministeriale in data 18 novembre 1913 col quale fu indetto un concorso ad esami per la nomina di 32 ragionieri geometri del genio militare di 4ª classe con l'annuo stipendio di L. 2000;

Visti gli atti della commissione esaminatrice;

DECRETA:

Sono dichiarati vincitori del concorso a 32 posti di ragioniere geometra del genio di 4ª classe indetto col decreto ministeriale sopracitato:

1.	De Mattia Guido	con punti	9,2530
2.	Paronzini Vittorio. . . .	»	8,6338
3.	Tognetti Sante	»	8,4870
4.	d'Ascenzi Remo.	»	8,3824
5.	Lombardo Alfonso	»	8,3408
6.	Belluzzi Giuseppe	»	8,2992
7.	Manfrin Luigi	»	8,2468
8.	Cortassa Attilio.	»	8,2400
9.	Zambianchi Aurelio . . .	»	8,2332
10.	D'Erasmo Adolfo	»	8,1806
11.	Ciaccia Giambattista . .	»	8,0654
12.	Spazzacampagna Ugo. . .	»	8,0338
13.	Leonesi Dino	»	8.0262
14.	Campolmi Giovacchino . .	»	7,9984
15.	Ferretti Rinaldo	»	7,9930
16.	Nocera Ettore	»	7,9868

17.	Consiglio Giuseppe . . .	con punti	7,9752
18.	Tecchi Giuseppe	»	7,9744
19.	Dottori Vincenzo	»	7,9462
20.	Ladetto Mario	»	7,8924
21.	Brida Giacomo	»	7,8854
22.	Muti Giuseppe	»	7,8330
23.	Reginella Giovanni . . .	»	7,8184
24.	Abbruzzese Aristide . . .	»	7,8076
25.	Caraccio Decio	»	7,7194
26.	Costa Giovanni	»	7,7138
27.	Giordana Carlo	»	7,6992
28.	La Greca Giulio	»	7,6878
29	Aleati Antonio	»	7,6808
30.	Rossi Edoardo	»	7,6610
31.	Newton Federico	»	7,6540
32.	Colombo Roberto	»	7,6524

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **333**. — CONCORSI. — **Concorsi a premio fra ufficiali inferiori pel 1914**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 15 luglio 1914.

A seguito delle circolari 146, 259 e 309 del *giornale militare* corrente anno, si comunicano i motti contrassegnanti le altre memorie finora pervenute al comando del corpo di stato maggiore — Ufficio istruzioni e manovre — per i concorsi indetti con circolare 40 del *giornale militare* anno 1914:

Non si volti chi a stella è fiso.

Ogni novità è cosa antica.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **334**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Ispezioni amministrative ai depositi disgiunti dalla sede del reggimento**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 16 luglio 1914.

A chiarimento dell'art. 984 lettera *a*) del *Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari*, si avverte che le ispezioni amministrative ai depositi disgiunti dal proprio reggimento e con sede in differente circoscrizione territoriale, devono essere eseguite dal comandante di brigata da cui dipende il reggimento.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **335**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ripristino della carica di sottufficiale capo armaiuolo.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 16 luglio 1914.

Il Ministero ha determinato di ripristinare la carica di sottufficiale capo armaiuolo in tutti i corpi, meno i reggimenti di artiglieria da campagna, pesante campale ed a cavallo.

Nei detti reggimenti d'artiglieria resteranno invece in vigore le disposizioni contenute nella Circolare 482 del *giornale militare* del 1912, colla variante che i reggimenti che hanno già perduto o perderanno il capo armaiuolo dovranno affidare il servizio di riparazione alle armi agli stessi capi operai dei laboratori reggimentali.

Perchè il Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) possa averne norma nel ripianare le vacanze nella carica di cui si tratta, i comandi dei reggimenti d'artiglieria suindicati faranno conoscere sollecitamente i desiderii che, eventualmente, i capi armaiuoli dipendenti manifestassero per un determinato trasferimento.

Colla circostanza si avverte che anche i sottufficiali capi armaiuoli, i quali saranno collocati a riposo alla data del 31 luglio corrente, per raggiunti limiti massimi di permanenza alle armi, hanno facoltà di chiedere di essere richiamati in servizio a senso della Circolare 318 del *giornale militare* c. a. Qualora però chiedessero di essere assegnati ad un corpo diverso da quello presso il quale attualmente prestano servizio, dovrà riferirsene al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio), per le decisioni, analogamente a quanto fu stabilito pei guardabatteria nei forti.

I corsi di armamento presso le fabbriche d'armi s'intenderanno soppressi a datare dal 1° settembre p. v.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **336**. — TRASPORTI. — **Corso ferroviario di stazione.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 16 luglio 1914.

1. Il giorno 1° settembre p. v. sarà iniziato per cura e sotto la direzione del comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti), un corso ferroviario di stazione della durata di 50 giorni. Vi interverranno ufficiali inferiori in servizio at-

tivo e capitani da richiamarsi dalla p. a., delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, ripartiti in quattro gruppi, uno per ciascuna delle commissioni militari di linea (Torino, Venezia, Bologna, Napoli).

2. Il corso si dividerà in due periodi: uno preparatorio o teorico della durata di 15 giorni, l'altro pratico della durata di 35 giorni. Il primo si svolgerà presso i comandi di presidio, sede dei gruppi; il secondo presso le stazioni ferroviarie indicate nello specchio annesso od in quelle altre che, per esigenze dell'istruzione, potranno in seguito essere designate dalla direzione del corso.

L'assegnazione degli ufficiali subalterni ai vari gruppi ed alle varie stazioni risulta dallo specchio ora citato. La corrispondente destinazione dei capitani verrà fatta dal comando del corpo di stato maggiore, dopo che i loro nomi saranno pubblicati sul bollettino ufficiale come è detto nel successivo numero 5.

3. Gli ufficiali subalterni saranno designati dai comandi di reggimento, i quali faranno la scelta esclusivamente tra quelli che presentano maggiore attitudine e diano affidamento di trarre il massimo profitto dal corso Se tenenti, dovranno avere anzianità posteriore al 1911.

4. I capitani — in numero di 12 circa — verranno scelti da questo Ministero fra coloro che verranno proposti dai comandi di corpo d'armata con le seguenti norme:

a) Ogni corpo d'armata proporrà *due* capitani in attività di servizio, in tali condizioni d'età da essere collocati nella posizione di servizio ausiliario entro tre anni dalla data d'inizio del corso, ed *un* capitano che già si trovi in tale posizione da non più di due anni.

b) Detti capitani saranno tratti da quelli *che ne facciano domanda* e che appartengano ai dipendenti corpi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (anche se comandati fuori del corpo), o — se in congedo — che siano delle stesse armi e residenti nel territorio dei dipendenti distretti.

c) I tre capitani da proporre, fra i vari aspiranti, saranno scelti dando la preferenza a coloro che risultano meglio classificati nelle note caratteristiche e che diano miglior affidamento — anche in riguardo alle condizioni fisiche — di poter eventualmente prestare un buon servizio come comandanti militari di stazione.

5. I comandi di corpo d'armata faranno pervenire a questo Ministero, non più tardi del 1° agosto p. v., l'elenco nomina-

tivo degli ufficiali subalterni di cui al n. 3 e dei tre capitani di cui al n. 4; e verrà altresì notificato il numero di capitani — distinti in servizio o in congedo — che avessero presentato domanda di frequentare il corso oltre i tre proposti.

I nomi degli ufficiali comandati a prender parte al corso ferroviario saranno pubblicati sul bollettino ufficiale, insieme colla designazione del gruppo.

6. Gli ufficiali ammessi al corso si presenteranno alle ore 9 del 1° settembre p. v. al comando del presidio designato quale sede del rispettivo gruppo, ove riceveranno dal capo-gruppo ordini ed istruzioni.

7. Se qualche ufficiale, per sopravvenuto impedimento, non si trovasse in grado di ottemperare al prescritto del numero precedente e si presumesse che l'impedimento avesse a perdurare, oltre il 3 settembre, sarà senz'altro provveduto alla sua surrogazione: se subalterno, per cura del rispettivo comando di corpo, se capitano, per cura di questo Ministero cui pertanto saranno fatte d'urgenza, dal comando del corpo d'armata interessato, le comunicazioni relative all'eventuale indisponibilità. Non sarà surrogato l'ufficiale che, per qualsiasi ragione, dovesse cessare dal corso dopo il 3° giorno da che esso fu iniziato.

8. Per tutta la durata del corso gli ufficiali comandativi dipenderanno dal proprio capo gruppo in tutto ciò che riguarda il servizio speciale cui devono attendere e dal quale non dovranno essere distolti.

9. Gli ufficiali che prendono parte al corso hanno diritto al trattamento stabilito dal regolamento per le indennità eventuali.

10. Durante il corso, gli ufficiali che dovranno allontanarsi dalla loro sede ordinaria, saranno, per il pagamento degli assegni, aggregati: nel periodo preparatorio al distretto del luogo ove ha sede il rispettivo gruppo; nel periodo pratico, al distretto o corpo di sede nella città dove il corso deve compiersi o nella località viciniore, secondo le indicazioni che verranno date da ciascun capo-gruppo.

11. Dell'importo delle indennità di viaggio e degli altri assegni di cui ai numeri precedenti, sarà dai distretti e corpi che ne fanno il pagamento, chiesto il rimborso al comando del corpo di stato maggiore.

12. Le spese di cancelleria che gli ufficiali saranno autorizzati a fare dal rispettivo capo-gruppo per i bisogni dell'istruzione nei limiti dello stretto necessario, verranno rimbor-

sate agli ufficiali stessi dal comando del corpo di stato maggiore per mezzo delle commissioni militari di linea.

13. I comandi di presidio designati come sedi di gruppo metteranno a disposizione del gruppo, per le conferenze teoriche, una sala di sufficiente ampiezza opportunamente arredata.

Il Ministro — D. GRANDI.

CORSO FERROVIARIO

RIPARTIZIONE *in gruppi dei reggimenti che dovranno*
indicazione delle stazioni ove i detti ufficiali

1° GRUPPO — TORINO Capo gruppo: Capo commissione militare di linea di Torino			2° GRUPPO — VENEZIA Capo gruppo: Capo commissione militare di linea di Venezia		
Corpo	Num. di ufficiali	Stazione	Corpo	Num. di ufficiali	Stazione
24° regg. fanteria	1	Cuneo	43° regg. fant.	2	Tortona
41° » »	1	Savona			Codogno
37° » »	1	Bra	58° » »	1	Padova
9° » bers.	1	Asti	68° » »	2	Milano
1° » alpini	2	Mondovì	79° » »	1	Vicenza
		Ceva	12° » bers.	1	Milano
1° » cavall.	1	Cavallermaggiore	3° » cavall.	1	Brescia
23° regg. artigl. camp.	1	Acqui	19° » »	1	Voghera
25° » » »	1	Chivasso	21° » »	1	Verona
4° » art. pes. camp.	1	Casale	4° regg. artigl. camp.	1	Cremona
1° » » montagna	1	Torino	8° » » »	1	Verona
1° » » fortezza	1	Genova	9° » » »	1	Pavia
6° » » »	1	Torino	30° » » »	1	Treviso
7° » » »	2	Alessand.	5° » » fortezza	1	Mestre
		Novi			
5° regg. genio	1	Torino			
	16			15	

DI STAZIONE 1914.

comandare ufficiali subalterni al corso ferroviario;
teranno servizio nel 2° periodo del corso.

3° GRUPPO — BOLOGNA Capo gruppo: Capo commissione militare di linea di Bologna			4° GRUPPO — NAPOLI Capo gruppo: Capo commissione militare di linea di Napoli		
Corpo	Num. di ufficiali	Stazione	Corpo	Num. di ufficiali	Stazione
22° regg. fant.	1	Pisa	5° regg. fant.	1	Siracusa
26° » »	1	Piacenza	9° » »	2	Brindisi
27° » »	1	Rimini			Foggia
28° » »	2	Ravenna	10° » »	1	Bari
		Faenza	15° » »	2	Caserta
51° » »	2	Ancona			Napoli
		Foligno	19° » »	2	Reggio C
61° » »	1	Parma			Salerno
62° » »	1	Parma.	20° » »	1	Reggio C.
69° » »	1	Firenze	30° » »	1	Nocera Inf
84° » »	1	Pistoia	32° » »	1	Napoli
88° » »	1	Livorno	47° » »	1	Lecce
6° » cavall.	1	Ferrara	48° » »	1	Catanz. M.
25° » »	1	Bologna	85° » »	1	Roma
26° regg. artigl. camp.	1	Mantova	11° » cavall.	1	Benevento
2° » » pes. camp.	1	Modena	22° regg. artigl. camp.	1	Palermo
		Bologna			Messina
8° » » fortezza	2	Rovigo	4° » » fortezza	2	Catania
3° regg. genio	1	Firenze			
	19			18	

N. **337**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Allievi armaiuoli delle sezioni mitragliatrici**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 16 luglio 1914.

Per norma dei corpi interessati, si comunica che gli allievi armaiuoli assegnati alle sezioni mitragliatrici debbono essere considerati come addetti al servizio delle riparazioni alle armi presso i corpi, per cui ad essi compete la mercede per ogni ora di lavoro stabilita dalla circolare n. 305 del *giornale militare* 1912.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **338**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **R. decreto che fissa la durata dei distaccamenti**. — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 5 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto del 2 luglio 1905 che approva il regolamento pel servizio territoriale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono apportate le seguenti modificazioni al « regolamento pel servizio territoriale »:

All'attuale art. 355 sostituire il seguente:

« I distaccamenti ordinari — salvo speciali disposizioni del Ministero — di massima sono cambiati:

« *a*) Se di fanteria: ogni anno quando il distaccamento sia di battaglione o di compagnia: ogni tre mesi se di plotone.

« I distaccamenti di battaglione alpino sono fissi.

« Quando un reggimento debba fornire due distaccamenti di battaglione, il battaglione della sede cambia ogni anno con uno dei due battaglioni distaccati e l'altro è lasciato per un secondo anno sul posto.

« *b*) Se di artiglieria; ogni anno i distaccamenti di gruppo di artiglieria a cavallo e quelli di batteria delle specialità da campagna e da montagna; di compagnia di artiglieria da fortezza e da costa: ogni tre mesi se di sezione.

« I distaccamenti di gruppo di artiglieria di tutte le specialità, eccetto quella a cavallo, sono fissi.

« *c*) Se di cavalleria: ogni anno se di squadrone; ogni tre mesi se di plotone. Quando un reggimento debba tenere distaccati tre squadroni, i due della sede cambiano ogni anno con due degli altri squadroni distaccati; il rimanente squadrone è lasciato per un secondo anno sul posto.

« *d*) I distaccamenti inferiori al plotone o alla sezione e non comandati da ufficiali sono cambiati ogni mese ed, occorrendo, anche più spesso.

« *e*) I distaccamenti di battaglione e di compagnia del genio sono fissi.

« *f*) Qualora per circostanze eccezionali i comandanti di corpo d'armata reputino necessario di variare la durata sopraindicata dei distaccamenti da essi dipendenti, ne faranno proposta al Ministero della guerra (Segretariato generale) », che si riserva di decidere caso per caso.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE

D. GRANDI.

N. **339.** — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Durata dei distaccamenti.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 16 luglio 1914.

L'art. 355 del Regolamento per il servizio territoriale, di cui alla circolare 338 in data 5 luglio 1914, stabilisce le norme che regolano la durata normale dei distaccamenti. Tenuto però conto di speciali esigenze di taluni reparti il Ministero determina che alle dette norme siano fatte le seguenti eccezioni:

1° Per la fanteria: fino a nuova disposizione le sedi invernali dei battaglioni alpini 2° e 7° reggimento, restano mobili; nulla è mutato nei riguardi delle precedenti norme che regolano l'invio in sede estiva dei reparti alpini e la durata delle sedi medesime.

2° Per la cavalleria: qualora, come avviene attualmente, il reggimento di cavalleria che fornisce il distaccamento di tre squadroni a Palermo sia costituito su sei squadroni, il cambio degli squadroni distaccati sarà regolato in modo che ogni anno uno degli squadroni distaccati a Palermo rientri alla sede.

3° Per l'artiglieria: a sistemazione ultimata dei reggimenti di artiglieria da campagna, i distaccamenti di gruppo non completi di Fano e di Novi, forniti rispettivamente dal 2° e dall'11° reggimento, cambieranno ogni due anni.

Il cambio dei distaccamenti di gruppo di artiglieria a cavallo sarà regolato in modo che ogni anno uno solo dei gruppi alla sede venga inviato in distaccamento: all'uopo, mentre uno dei gruppi distaccati rientrerà alla sede del reggimento, l'altro muterà invece distaccamento.

La batteria da campagna della Sardegna e quella da costa in Ancona hanno sedi fisse.

Nulla è mutato nei riguardi delle precedenti norme che regolano l'invio in sede estiva delle batterie da montagna e la durata delle sedi medesime.

Ogni altra precedente eccezione, relativa alla durata od al cambio dei distaccamenti, resta abrogata.

Il Ministro — D. GRANDI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,15**

(3484) Roma, 1914 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 35ª — 1914 — 25 luglio

1914 LUGLIO 13. - » 340. - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 712 che fissa la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno per il 1914 . . . . . *Pag.* 1036

» 16. - » 341. - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 673 che approva una maggiore assegnazione a favore del capitolo 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-914. . . . » 1036

» 16. - » 342. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 674 che approva maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913 914. . . . . » 1037

» 17. - » 343. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazioni di medicinali al personale familiare degli istituti militari. . . . . » 1039

» 19. - » 344. — SERVIZIO AERONAUTICO. — Norme relative al conferimento delle varie cariche del personale navigante sui dirigibili ed aeroplani della flotta aerea . . . . . » 1039

» 20. - » 345. — PUBBLICAZIONI MILITARI. TRASPORTI — Fascicolo di aggiunte e varianti al « Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria italiana e fra gli scali lacuali » » 1052

» 21. - » 346. — SCUOLE MILITARI. — Esame per l'ammissione nell'accademia militare per l'anno scolastico 1914-915 . . . . . » 1052

» 21. - » 347. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti e dei sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali per gli anni 1914 e 1915 . . » 1053

» 21. - » 348. — AVANZAMENTO — Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in congedo sui quadri d'avanzamento per l'anno 1915 . . . . . » 1053

23. - » 349. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali . . . . . » 1054

» 24. - » 350. — DISPOSIZIONI VARIE. — Compensi da corrispondere ai sottufficiali capi armaiuoli. . . . . » 1056

» 25 - » 351. — SCUOLE MILITARI. — Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare. . . . . » 1057

— — — — AVVISI. — Concorsi a premio fra ufficiali inferiori per il 1914. » 1067

Alla presente dispensa è annessa una tavola grafica che fa parte della circolare 128.

CIRCOLARE N. **340.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 712, che fissa la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno per il 1914.** — (Direzione generale leva e truppa). — 13 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 102 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R esercito, approvato con R. decreto del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma da pagarsi al tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario di un anno nel R. esercito per l'anno 1914, è stabilita in lire *duemila* per l'arruolamento nell'arma di cavalleria e in lire *millecinquecento* per l'arruolamento nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

D. GRANDI.

N. **341.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 673 che approva una maggiore assegnazione a favore del capitolo 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-914.** — (Segretariato generale). — 16 luglio 1914).

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 800,000 a favore del capitolo n. 69: « *Lavori di mantenimento, restauro e*

piccoli miglioramenti degli immobili militari e materiale mobile del genio militare » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-914.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

RUBINI.

N. **342**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 674 che approva maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-914.** — (Segretariato generale). — 16 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,351,000 e le diminuzioni di stanziamento per ugual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-914, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

I limiti entro i quali, giusta il disposto del secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 giugno 1912, n. 710, il Governo del Re ha facoltà di determinare le assegnazioni dei vari capitoli della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della guerra sulla somma di lire sessanta milioni, accordata dalla legge stessa sono, pei sotto indicati aggruppamenti, modificati nel modo seguente:

« *Armi portatili, mitragliatrici e relative munizioni, accessori, bufetterie e trasporti relativi* » da lire 6 milioni a lire 9 milioni.

« *Acquisto di quadrupedi per la cavalleria, artiglieria e le mitragliatrici* » da lire 5 milioni a lire 2 milioni.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

RUBINI.

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-914.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Capitolo 4. Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai gabinetti. . .	L.	1,000
Capitolo 50. Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 32)	»	100,000
Capitolo 53. Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari	»	860,000
Capitolo 55. Spese pel funzionamento delle scuole militari e per istruzioni varie degli ufficiali .	»	250,000
Capitolo 56. Spese d'esercizio dell'istituto geografico militare	»	45,000
Capitolo 71. Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua — Assegni in contanti in sostituzione dell'alloggio ai sottufficiali ed altri militari di truppa	»	95,000
Totale delle maggiori assegnazioni . . .	L.	1,351,000

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Capitolo 5. Ministero — Indennità di missione	L.	1,000
Capitolo 20 Stati maggiori (*Assegni fissi*). . .	»	300,000
Capitolo 23. Distretti di reclutamento — Ufficiali (*Assegni fissi*)	»	50,000
Capitolo 24. Corpi di fanteria — Truppe (*Assegni fissi*)	»	500,000
Capitolo 27. Corpi e servizi d'artiglieria — Ufficiali (*Assegni fissi*)	»	200,000
Capitolo 54. Materiale sanitario	»	300,000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	1,351,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il ministro del tesoro
RUBINI.

N. **343.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazione di medicinali al personale familiare degli istituti militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 luglio 1914.

In applicazione degli articoli 897 e 901 del *Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi*, ecc., approvato col R. decreto 6 agosto 1911, la facoltà di prelevare medicinali a pagamento dalle farmacie militari è estesa al personale familiare degli istituti militari (accademia, scuola e collegi militari); tale facoltà, come per gli operai civili addetti agli stabilimenti militari, è limitata ai soli famigli, e non viene quindi estesa ai loro congiunti.

Per i prelevamenti dei medicinali saranno osservate le norme date dalla disposizione 16 del fascicolo n. 15 della *Raccolta* delle disposizioni in vigore — Servizio sanitario militare

Il Ministro — D. GRANDI

N. **344.** — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Norme relative al conferimento delle varie cariche del personale navigante sui dirigibili ed aeroplani della flotta aerea.** — (Ispettorato aeronautico). — 18 luglio 1914.

Norme relative al conferimento delle varie cariche del personale navigante sui dirigibili della flotta aerea.

Art. 1. — CARICHE AERONAUTICHE.

1. Gli ufficiali del personale navigante sui dirigibili militari, a seconda delle mansioni che sono chiamati a disimpegnare, possono essere successivamente *nominati* alle seguenti cariche:

Allievi piloti;
Ufficiali di bordo di dirigibile;
Comandante in 2ª di dirigibile;
Comandante di dirigibile.

Art. 2. — RECLUTAMENTO..

2. Gli aspiranti allievi piloti sono scelti fra gli ufficiali di arma combattente, con non più di sei anni di grado da tenente e con non meno di due anni di servizio di reggimento, riconosciuti fisicamente idonei allo speciale servizio, non ammogliati, effettivi o comandati al battaglione specialisti che posseggano le necessarie cognizioni, ovvero che abbiano fre-

quentato, con buon esito, l'apposito corso preparatorio presso il battaglione specialisti che sarà indetto con circolare da pubblicarsi sul *giornale militare*.

Tale corso ha per fine di rendere edotti gli ufficiali aspiranti allievi delle principali nozioni di aerostatica, d'aerodinamica e di aerologia, nonchè del funzionamento dei motori a scoppio, e di quelle altre cognizioni teoriche e necessarie, per passare ad una buona pratica.

3. *Gli ufficiali allievi piloti* sono nominati fra gli ufficiali aspiranti allievi piloti che abbiano superato le speciali prove prescritte. (Art. 4, n. 13).

Gli ufficiali di bordo sono nominati fra gli ufficiali allievi piloti che abbiano superato le speciali prove prescritte. (Art. 4, n. 14).

Per la loro effettiva assegnazione all'equipaggio di una aeronave non verrà tenuto conto dell'anzianità di grado; ma solo della graduatoria di esame e del tempo passato effettivamente nei cantieri aeronautici, secondo le norme stabilite dal relativo programma.

4. *I comandanti in 2ª di dirigibile* verranno scelti fra gli ufficiali di bordo che abbiano le qualità richieste dal n. 9.

5. *I comandanti di dirigibile* verranno scelti fra i comandanti in 2ª che abbiano le qualità richieste dal n. 10.

Art. 3. — Corsi di istruzione e condizioni per la nomina alle varie cariche aeronautiche

6. Il corso d'istruzione per formare gli ufficiali di bordo consterà di due periodi di quattro mesi ciascuno.

Il primo periodo di detto corso, che può dirsi di esperimento, ha per fine di accertare e di accrescere l'attitudine fisica e la coltura tecnica degli ufficiali allievi e di prepararli al 2° periodo assistendo e prendendo parte alle varie operazioni di cantiere e svolgendo le istruzioni teoriche ed esercitazioni pratiche indicate dall'art. 4, n. 13.

Al termine del primo periodo d'istruzione gli ufficiali allievi saranno sottoposti ad un esperimento sul programma esposto, e gli idonei saranno proposti per la nomina ad « Allievo pilota », mentre i non idonei saranno rinviati ai corpi di provenienza.

7. Il secondo periodo del corso riguarda il pilotaggio, ed ha per scopo di addestrare e perfezionare gli allievi nella direzione ed esecuzione delle varie manovre e delle varie funzioni del pilota in navigazione.

Durante il medesimo gli ufficiali assisteranno e prenderanno parte alle varie esercitazioni col dirigibile, per turno parteciperanno alle varie ascensioni e svolgeranno il programma specificato nell'art. 4, n. 14.

Al termine del secondo periodo d'istruzione, gli allievi saranno sottoposti ad una prova sperimentale in base al programma sopracitato, ed ove superino la prova stessa, verranno nominati « Ufficiali di bordo » di dirigibile, e seguendo l'ordine della graduatoria da loro riportata, verranno chiamati a far parte dell'equipaggio di un dirigibile, man mano che se ne presenti il bisogno.

8. Gli ufficiali che nella prova di cui sopra risulteranno non idonei verranno rimandati ai corpi di provenienza.

9. Ogni qual volta le condizioni del servizio lo richiederanno (normalmente ogni anno) il comando del battaglione specialisti sottoporrà gli ufficiali di bordo, che ne facciano domanda e rispondano alle condizioni di cui in appresso, alle prove prescritte per l'abilitazione alla carica di comandante in 2ª di cui al n. 17. Per essere ammessi a tale prova, gli ufficiali di bordo dovranno aver prestato servizio, in tale qualità presso un cantiere in armamento per un anno almeno ed essere stati classificati ottimi, e buoni con 3, nel servizio stesso.

Coloro che supereranno la prova anzidetta verranno nominati, in ordine di anzianità di grado a man mano che se ne presenti il bisogno, comandante in 2ª di dirigibile.

10. Ogniqualvolta sarà reputato opportuno in relazione alle esigenze del servizio, il comando del battaglione specialisti sottoporrà i comandanti in 2ª di dirigibile che ne abbiano fatta domanda e rispondano alle condizioni di cui in appresso, alle prove prescritte per l'abilitazione alla carica di comandante di dirigibile di cui al n. 19.

Per essere ammessi a tali prove i comandanti in 2ª di dirigibile dovranno aver prestato servizio in tale qualità, presso un cantiere armato, per almeno un anno, ed essere stati classificati, ottimi o buoni con 3.

Coloro che supereranno la prova anzidetta verranno nominati, in ordine di anzianità di grado, comandanti di dirigibile, man mano che se ne presenti il bisogno.

11. I comandanti in 2ª e i comandanti di dirigibile di maggiore cubatura saranno scelti rispettivamente tra i comandanti in 2ª ed i comandanti di dirigibile ritenuti idonei per assumere il comando di tali aeronavi da apposita commissione che

si riunirà, d'ordine del comandante del battaglione specialisti; preferibilmente verranno nominati a tali incarichi in ordine di anzianità di grado.

12. Dalle suddette norme può essere derogato in seguito ad autorizzazione ministeriale, sempre quando si tratti di eccezionali destinazioni per merito speciale.

Art. 4. — Programmi e criteri di prova e norme per formare le graduatorie e le commissioni.

13. *Programma di esame per la nomina ad allievo pilota:*

Produzione dell'*H.* — Generatori, impianti fissi, generatori da campagna, montaggio, verifiche, impiego.

Cilindri per *H* compresso. — Trasporto, manutenzione, impiego, mezzi per verificare la purezza dell'*H.*

Funi di canapa, funi di acciaio, resistenza delle funi, nodi, mpiombature, paranchi, impiego.

Scale, scale a libretto, scale di corda, tipo « Porta », loro impiego e manovre.

Stazioni aerologiche, strumenti, impiego.

Ascensioni libere.

Gonfiamento e montaggio di un dirigibile, sgonfiamento e smontaggio.

Operazioni di ordinaria manutenzione di hangar e cantiere in armamento, attrezzi, strumenti.

Tenuta dei giornali d'hangar e aerologico.

Conservazione del materiale di un cantiere e di un dirigibile, imballaggio.

Motori, gruppi propulsori, montaggio e smontaggio, condotta.

Manovra d'hangar, manovra del dirigibile in hangar, manovra d'entrata ed uscita del dirigibile, allestimento del dirigibile per l'uscita, verifiche.

Gli allievi dovranno seguire materialmente qualunque delle suddette operazioni di montaggio, smontaggio o dirigere qualunque delle accennate manovre, servendosi anche di personale non pratico.

14. — *Programma delle esercitazioni del corso allievi piloti e di esame per conseguire la nomina ad ufficiale di bordo.*

Manovra di trasporto di dirigibile.

Rifornimento in campagna, ormeggio del dirigibile a terra ed in acqua.

Rimorchio del dirigibile fatto con imbarcazioni.

Avarie e materiali di fortuna.

Bussola, rettifica, avvertenze circa l'uso, compensazione, rilevamenti.

Rotta, sestante, punto, punto stimato, punto astronomico.

Governo pratico della direzione, governo pratico della quota.

Condotta e manovra dei motori propulsori in navigazione.

Giornali di bordo.

Impiego del dirigibile per ricognizioni e per offesa e per gli scopi militari in genere.

Tutte le suddette istruzioni riguardanti la condotta e l'impiego del dirigibile dovranno essere impartite sia di giorno che di notte.

Durante il corso saranno compilate speciali note caratteristiche di ciascun ufficiale, delle quali la Commissione terrà conto all'atto degli esami.

15. Per gli esami dei due periodi del corso allievi sarà nominata volta a volta dal comandante del battaglione specialisti una Commissione competente composta di 1 presidente e di 2 membri. Il comandante stesso od un suo rappresentante ne sarà il presidente.

16. La Commissione sottoporrà i vari allievi ad interrogazioni e prove pratiche, fino a formarsi un esatto giudizio sul grado di istruzione dell'allievo stesso; il giudizio sulla idoneità sarà espresso con votazione segreta — palline bianche e palline nere — le palline bianche significheranno approvazione.

Nel secondo dei detti due esami, ciascun membro della Commissione assegnerà ai vari candidati un punto di merito da uno a cinque se non idonei, da sei a dieci se idonei. La media aritmetica dei punti assegnati dai tre membri della Commissione per ciascun candidato, costituisce il punto di merito del candidato stesso, che sarà tenuto in considerazione per formare la loro graduatoria, in base alla quale verranno, quando occorra, scelti gli ufficiali destinati a formare gli equipaggi delle aeronavi.

17. — *Programma dell'esperimento per conseguire la nomina di comandante in 2ª di dirigibile.*

In detto esperimento i candidati debbono tenere il comando di un dirigibile nelle seguenti prove:

a) una navigazione di giorno su di un percorso stabilito e di lunghezza non inferiore ai 300 chilometri, arrivando ad una quota di almeno 1500 metri;

b) una partenza e un atterraggio di notte;

c) una discesa statica, fingendo un avaria, da un'altezza da stabilirsi, ormeggio, riparazioni, partenza.

d) una discesa in acqua, con ormeggio su cono d'ancora e partenza;

e) una discesa in campagna e partenza. Il comandante deve avere disposto per un rifornimento di gas, benzina e olio in un determinato punto.

18. La commissione giudicatrice di tale esperimento sarà composta di due comandanti di dirigibile e del comandante del battaglione o di un ufficiale da esso delegato. (Presidente).

La commissione stessa assisterà alle prove di ogni candidato, ed in base ad esse compilerà un verbale, dal quale dovrà, in modo esplicito, risultare se la commissione stessa ritiene il canditato idoneo o no al *comando* in 2ª di un dirigibile.

19. *Programma dell'esperimento per conseguire la nomina di comandante di dirigibile.*

In detto esperimento i candidati debbono tenere il comando di un dirigibile nelle seguenti prove:

a) una navigazione di notte su di un percorso prestabilito di lunghezza di circa 300 chilometri arrivando ad una quota di circa 1500 metri con partenza ed atterraggio di notte;

b) esercitazioni di giorno e di notte in cui il dirigibile deve compiere determinate missioni di guerra (esplorazione, azione offensiva, ricognizione fotografica, ecc.);

c) ricerca in una data zona, ed in relazione a probabili compiti di un dirigibile, di località adatta all'atterraggio provvisorio, ed in particolare di una località adatta all'impianto di un cantiere provvisorio, con progetto della sistemazione del cantiere ed organizzazione dei servizi per un dato tipo di dirigibile.

20. La commissione esaminatrice di tale esperimento sarà nominata dal Ministero della guerra. La commissione stessa assisterà alle prove di ogni candidato, ed in base ad esse compilerà un verbale dal quale dovrà, in modo esplicito, risultare se la commissione stessa ritiene il candidato idoneo o no al comando di un dirigibile.

Norme relative al conferimento delle varie cariche al personale navigante sugli aeroplani della flotta aerea.

Art. 1. — Cariche aeronautiche.

1. Gli ufficiali del personale navigante sugli aeroplani militari, a seconda delle mansioni che sono chiamati a disimpegnare, possono essere successivamente *nominati* alle seguenti cariche:

Allievi di scuola piloti.

Piloti di aeroplano.

Istruttori di scuola piloti.

Art. 2. — Reclutamento.

2. Gli aspiranti allievi piloti sono scelti fra gli ufficiali di arma combattente, con non meno di due anni di servizio di reggimento, riconosciuti fisicamente idonei allo speciale servizio, non ammogliati, effettivi o comandati al battaglione aviatori che posseggano le necessarie cognizioni, od abbiano frequentato, con buon risultato, l'apposito corso preparatorio presso il battaglione aviatori che sarà indetto con circolare da pubblicarsi sul *giornale militare*. I capitani non potranno avere più di quattro anni di grado e dovranno aver trascorso almeno due anni nel comando di una compagnia, battaglione o squadrone.

Tale corso ha per fine di rendere edotti gli ufficiali, che vi sono ammessi, delle principali nozioni di aerodinamica ed aerologia, nonchè del funzionamento dei motori a scoppio e di quelle altre cognizioni teoriche, come impiego del velivolo, resistenza dei materiali e materiali di volo, utili e necessarie per passare ad una buona pratica.

3. Gli ufficiali allievi di scuola piloti sono nominati dagli ufficiali aspiranti allievi piloti che abbiano superate le speciali prove prescritte (art. IV, 12 e 15).

Gli ufficiali piloti di aeroplano sono nominati dagli ufficiali allievi di scuola piloti che abbiano superate le speciali prove prescritte (art. IV, n. 16).

Gli istruttori di scuola piloti sono nominati dagli ufficiali piloti, che diano sicuro affidamento di poter disimpegnare con ottimo risultato tale carica con una determinata specie di velivoli, e che abbiano superate le speciali prove prescritte (art. IV, n. 17).

Art. III. — Corsi di istruzione e condizioni per la nomina alle varie cariche aeronautiche.

4. Il corso di istruzione per formare l'ufficiale pilota di aeroplano consterà di tre periodi della durata complessiva di un anno, il primo dei quali della durata di tre mesi.

Il primo periodo di detto corso ha per fine di dare agli ufficiali aspiranti allievi piloti una sufficiente cultura tecnica-teorica intorno all'aviazione ed ai mezzi con i quali essa si esplica.

Al termine di detto periodo gli aspiranti allievi saranno sottoposti ad un esperimento sul programma svolto e gli idonei saranno inviati ad un campo-scuola per l'istruzione pratica di

pilotaggio, mentre i non idonei saranno inviati ai corpi di provenienza.

5. Il secondo periodo del corso riguarda il pilotaggio ed ha per scopo di accrescere l'attitudine fisica degli aspiranti allievi e di addestrarli nella condotta del velivolo. Durante il medesimo gli ufficiali saranno presso un campo-scuola ed, oltre ad addestrarsi nelle varie manovre, assisteranno ai vari lavori di officina e alle operazioni di montaggio e smontaggio degli apparecchi e motori.

Al termine di detto periodo gli aspiranti allievi saranno sottoposti ad una prova sperimentale in base alle apposite norme annualmente emanate dal Ministero della guerra. Ove superino la prova stessa, essi saranno nominati allievi di scuola piloti.

6. La durata di questo secondo periodo di istruzione non potrà essere inferiore ad un mese dalla data di inizio della istruzione, nè superiore ai cinque, salvo provate cause di forza maggiore.

Gli aspiranti che dimostreranno di non possedere tutta la necessaria attitudine al pilotaggio saranno rinviati ai corpi di provenienza.

7. Il terzo periodo è inteso a rendere l'allievo pilota capace di assolvere perfettamente i còmpiti che possono essergli assegnati in guerra nella sua qualità di aviatore militare.

Anche questo terzo periodo si svolge, di massima, presso i campi-scuola ed al termine di esso, gli ufficiali allievi piloti saranno sottoposti a prove sperimentali in base alle apposite norme annualmente emanate dal Ministero della guerra.

Gli allievi piloti che supereranno le dette prove saranno nominati piloti di aeroplano.

8. Dagli ufficiali piloti brevettati presso i campi-scuola il comando del battaglione aviatori, ogni qualvolta sarà reputato opportuno, in relazione alle esigenze del servizio e tenendo conto delle varie attitudini, trarrà il personale navigante delle squadriglie, gli ufficiali istruttori presso i campi-scuola, ed i piloti per il reparto tecnico. Gli esuberanti al bisogno potranno essere rinviati ai corpi dove costituiranno un'utile riserva.

9. I comandanti di squadriglia e di campo-scuola, saranno, per cura del comando del battaglione aviatori, e di mano in mano che se ne presenterà il bisogno, scelti fra i capitani piloti aviatori in ordine alla loro anzianità. Eccezionalmente in mancanza di capitani, i detti comandanti saranno scelti fra i tenenti anziani.

Tale eccezione non è consentita per i campi scuola, il cui comandante dovrà essere sempre un capitano, ed in mancanza di capitani piloti, esso sarà scelto fra i capitani allievi piloti.

10. L'idoneità a permanere nella carica di pilota di aeroplano dovrà essere dimostrata con prove periodiche semestrali secondo le norme annualmente emanate dal Ministero della guerra salvo le eccezioni ed esenzioni che il Ministero stesso si riserva di sancire nei singoli casi e dietro motivata proposta.

11. Apposita commissione, presieduta dal comandante del battagione aviatori, inoltrerà al Ministero della guerra (ispettorato aeronautico) prima del 15 dicembre di ogni anno, le modalità ed i particolari di esecuzione di tutte le prove specificate nei precedenti capoversi per la necessaria approvazione.

Art. IV. — PROGRAMMI DI ESAME E PROVA DA COMPIERSI PER LA NOMINA ALLE VARIE CARICHE AERONAUTICHE.

12. Programmi d'insegnamento e d'esame per il primo periodo del corso preparatorio d'istruzione.

PROGAMMA I.

La manovra e l'impiego del velivolo.
Il velivolo ed il suo sostentamento nell'atmosfera.
Stabilità longitudinale, trasversale e di rotta.
Le parti del velivolo.
Gli organi di manovra.
Il sistema moto propulsore.
L'istruzione di pilotaggio.
I fenomeni atmosferici influenti sul volo.
Influenze del terreno.
Il volo su campagna.
Montaggio, smontaggio e messa a punto del velivolo.
Orientamento in volo.
Segnalazioni.
Strumenti aeronautici.
Il velivolo da turismo e quello da guerra.
I còmpiti del pilota militare.
La fotografia dall'aeroplano.
La squadriglia e il suo funzionamento.
Il combattimento fra il velivolo e le altre armi.
L'idroplano.

PROGRAMMA II.

Aerodinamica.

Reazione dell'aria contro i corpi in moto; la migliore forma di penetrazione.

Reazione dell'aria contro schermi inclinati sulla direzione del moto, leggi e formole relative. Applicazione delle stesse all'aeroplano.

Resistenza utile e resistenza nociva.

Il volo librato.

La coda e la sua influenza sulla stabilità negli apparecchi in volo.

La stabilità trasversale.

Gli organi di comando negli apparecchi di volo.

La propulsione, le eliche.

Studio di un apparecchio di volo per rispetto alla sua costruzione.

PROGRAMMA III.

Materiali ed apparecchi di volo.

Gli ortotteri, gli elicotteri, gli aeroplani.

Resistenza dell'aria e sue leggi.

Materiali impiegati in aviazione (stoffe, legni, metalli).

Organi componenti un velivolo.

Costruzione dei velivoli.

Stabilità.

Tipi vari di velivoli.

PROGRAMMA IV.

I motori di aviazione.

Cenni su alcune grandezze e relative unità di misura.

Principio del motore ad esplosione.

Il ciclo a 4 e a 2 tempi.

Il ciclo e la distribuzione nei motori policilindrici.

Tipi vari di motori.

Gli organi del motore.

Organi della carburazione, dell'accensione, e loro funzioni.

Lubrificazione e raffreddamento.

Messa in fase di un motore.

Messa in marcia.

Rendimento — Perdite di energie — Misure di potenza.

Studio teorico-pratico dei motori in uso presso il battaglione aviatori.

PROGRAMMA V.

Aerologia.

L'atmosfera e le leggi che la governano.
Temperatura e pressione barometrica.
La misura e le variazioni della pressione.
Il vento e le sue cause.
Zone cicloniche ed anticicloniche.
Evaporazione ed umidità atmosferica.
Precipitazioni atmosferiche e fenomeni metereologici.
Perturbazioni atmosferiche; cicloni e tifoni.
Uragani e fenomeni uraganeschi.
Elettricità atmosferica.
Previsione del tempo.
Organizzazione dei servizi metereologici ed aerologici in Italia.
Palloni sonda e palloni piloti.

PROGRAMMA VI.

Nozioni sulla resistenza dei materiali.

Definizioni.
Elasticità, deformazione elastica e permanente.
Sforzi che possono essere generati in un solido.
Nozioni elementari di meccanica e di statica grafica.
Casi semplici di elasticità e resistenza (tensione, pressione, flessione).
Casi composti di resistenza — Flessione e taglio — Linea elastica.
Travi inflesse — Condizioni speciali di appoggio di una trave inflessa — Casi particolari circa il carico — Trave continua.
Tensione e pressione e flessione — Solidi caricati di punta — Tensione o pressione e taglio — Tensione o pressione e torsione.
Flessione e torsione — Taglio e torsione.
Sistemi staticamente determinati — Sollecitazioni ripetute e dinamiche.
Proprietà di resistenza dei materiali da costruzione.
Collaudi degli apparecchi di volo e dei relativi materiali.

***

13. Per gli esami di questo primo periodo d'istruzione, sarà nominata volta per volta dal comandante del battaglione avia-

tori una commissione competente della quale faranno parte gli stessi insegnanti addetti al corso.

14. La commissione sottoporrà i vari allievi ad interrogatori (e per i motori anche a prove pratiche di composizione, scomposizione, e messa a punto) fino a formarsi un esatto giudizio sul grado di istruzione dell'allievo stesso.

Il giudizio sulla idoneità sarà espresso con votazione segreta (palline bianche e palline nere di cui le prime significheranno approvazione).

Stabilita l'idoneità o la non idoneità, ogni membro della commissione assegnerà ai vari candidati un punto di merito da uno a cinque per i non idonei e da sei a dieci per gli idonei.

La media aritmetica dei punti assegnati dai vari membri della commissione per ciascun candidato costituirà il punto di merito del candidato stesso.

15. *Esperimento per la nomina ad allievi pilota di aeroplano.* — L'aspirante allievo dovrà, innanzi ad apposita commissione nominata dal comandante del gruppo scuole, dar prova di saper manovrare in modo sicuro il tipo di apparecchio, al quale fu destinato eseguendo su di un campo-scuola quegli esercizi di volo che annualmente verranno fissati dal Ministero della guerra.

La commissione redigerà, al termine delle prove, un verbale riassuntivo delle prove stesse da inviarsi con i documenti barografici al comando del battaglione aviatori, il quale, a sua volta, inoltrerà al Ministero della guerra i documenti prescritti.

16. *Esperimento per la nomina a pilota di aeroplano.* — L'allievo pilota, innanzi ad apposita commissione nominata dal comandante del reparto manovra, dovrà dar prova di avere le convenienti nozioni intorno alla tecnica dei velivoli in generale ed in particolare del motore e del velivolo da lui impiegato, del loro funzionamento, scomposizione, composizione e messa a punto all'uso della bussola e delle carte topografiche in volo, alla conservazione, uso e trasporto dei materiali di squadriglia.

Se ufficiale, l'allievo pilota dovrà inoltre dar prova di avere le convenienti cognizioni intorno alla gestione del materiale e delle officine presso le squadriglie, all'impiego degli aeroplani in guerra, alla formazione dei diversi reparti di truppa oltre che nazionali, dei principali eserciti stranieri.

L'allievo pilota dovrà inoltre provare con determinate eser-

citazioni pratiche di saper assolvere perfettamente ciascuno dei còmpiti che possono essergli assegnati in guerra nella sua qualità di ufficiale o sottufficiale aviatore.

Tali prove saranno annualmente stabilite dal Ministero della guerra.

Al termine di esse la commissione ne redigerà un dettagliato verbale il quale unitamente a tutti i documenti relativi ad esse ed al verbale di proposta per la nomina del candidato alla carica di pilota verrà inviato al comando del battaglione aviatori, che disporrà per l'invio al Ministero della guerra dei documenti prescritti.

17. *Prove di idoneità alla carica di istruttore di scuola piloti.* — Per conseguire la nomina ad istruttore di scuola piloti il candidato dovrà compiere un preventivo periodo di esercizio e di prova della durata di due mesi almeno nell'effettivo disimpegno di tali funzioni sotto la direzione di un istruttore pilota.

Al termine di tale periodo una commissione composta dal comandante del gruppo scuole, del comandante del campo-scuola, e del capo-pilota-istruttore, redigerà un verbale intorno all'esito delle prove compiute dal candidato nel suddetto periodo, indicandone le date estreme e dichiarando esplicitamente che « egli dà pieno e sicuro affidamento di poter disimpegnare con ottimo risultato la carica di istruttore di scuola piloti con quella determinata specie di velivoli ».

Il numero degli istruttori e la permanenza in questa carica sarà regolato dal fabbisogno reale delle varie scuole.

Quando venga a cessare il bisogno o l'idoneità di un istruttore, il comandante del gruppo scuole inoltrerà subito la relativa proposta di cessazione da tale carica, poichè deve ritenersi che un ufficiale possa permanere in essa soltanto fino a quando esso ne esercita effettivamente e efficacemente le funzioni.

18. *Idoneità a permanere nella carica di pilota di aeroplano.* — Ciascun pilota militare in ogni semestre dovrà dar prova di possedere la conveniente idoneità a permanere nella carica di pilota di aeroplano.

Tali prove saranno annualmente fissate dal Ministero della guerra.

L'inizio del còmputo dei semestri decorrerà dal 1° luglio o dal 1° gennaio a seconda che la data di nomina a pilota militare dell'interessato risulta compresa nel 1° o nel 2° semestre dell'anno solare.

Il compimento di tali prove dovrà risultare da un succinto verbale corredato dai necessari documenti che ciascun comando di gruppo dovrà inoltrare al comando del reparto manovra prima dello scadere di ogni semestre.

Se tali prove di idoneità non saranno compiute nei limiti di tempo prescritti senza giustificata causa da farsi presente dall'interessato questi potrà essere proposto al Ministero della guerra per l'esonero o per la sospensione temporanea della carica.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **345** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — TRASPORTI. — **Fascicolo di aggiunte e varianti al « Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria italiana e fra gli scali lacuali ».** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 luglio 1914.

Risulta a questo Ministero che un rilevante numero di comandi, direzioni, ecc. non hanno ancora richiesto all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari la prima appendice al « Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni delle rete ferroviaria italiana e fra gli scali lacuali », contrariamente al disposto con la circolare n. 150, inserta nel *giornale militare* del corrente anno.

Essendo indispensabile che tutti gli enti aggiornino tale prontuario di cui assai di frequente ricorre l'uso, si invitano tutti quelli che non abbiano ancora trasmessa la richiesta per detta appendice (fascicolo 1° di aggiunte e varianti), ad inviarne subito domanda al precitato ufficio.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **346.** — SCUOLE MILITARI. — **Esame per l'ammissione nell'accademia militare per l'anno scolastico 1914-915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 21 luglio 1914.

In relazione al n. 5 del manifesto che fa seguito alla circolare n. 193 del corrente anno, si rende noto che la speciale commissione esaminatrice dei concorrenti per l'ammissione nell'Accademia militare sarà composta come segue:

Colonnello del genio Maggiorotti cav. Leone Andrea, comandante in 2° dell'accademia militare, *presidente*.

Prof. Del Re cav. Alfonso, della R. Università di Napoli
Prof. Perazzo dott. Umberto, dell'accademia militare } *membri.*

L'esame si svolgerà secondo le norme del regolamento per l'ammissione alle scuole ed ai collegi militari (edizione 22 agosto 1903), sul programma che fa seguito alla succitata circolare, e con le modalità, per quanto riguarda il suo inizio e le varie sedi, indicate nello stesso n. 5 della menzionata circolare.

Per il trattamento spettante ai componenti la commissione vige quanto fu disposto con l'ultimo comma della circolare n. 280 del 1909.

Il Ministro — D. GRANDI

N. **347.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti e dei sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali per gli anni 1914 e 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 21 luglio 1914.

In conformità del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, ed a parziale modificazione della circolare n. 161 del *giornale militare ufficiale*, corrente anno, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi i sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali per essere inscritti sui quadri d'avanzamento ad anzianità per il corrente anno 1914 e per il 1915 siano portati rispettivamente a tutto il 31 gennaio 1912 ed al 31 marzo 1913.

I documenti d'avanzamento occorrenti per la formazione dei quadri suppletivi dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 1° settembre p. v.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **348.** — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in congedo sui quadri d'avanzamento per l'anno 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 21 luglio 1914.

A mente delle prescrizioni contenute nel § 207 del *regolamento sull'avanzamento*, si indicano qui di seguito i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali

in congedo per l'inscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1915.

Gli specchi di proposta di avanzamento e gli specchi di avanzamento relativi agli ufficiali suddetti, dovranno giungere entro il 30 novembre prossimo venturo al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), ad eccezione degli specchi di proposta da sottoporre alla commissione centrale di avanzamento, che verranno inviati, entro il 30 settembre prossimo venturo al Gabinetto del ministro se si riferiscono a maggiori generali, e alla direzione generale predetta se si riferiscono a colonnelli.

Maggiori generali	a tutto il	30 giugno 1911.
Colonnelli.	»	il 1909.
Tenenti colonnelli	»	il 1910.
Maggiori	»	il 1909.
Capitani.	»	il 1908.
Tenenti	»	il 1904.
Sottotenenti. . . .	»	il 1909.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **349**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 luglio 1914.

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti d'impiego, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, pei quali posti non viene corrisposto dalle amministrazioni richiedenti, alcun assegno personale oltre lo stipendio.

1. *Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale del Ministero dell'interno, con lo stipendio annuo di L. 1500.*

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati che nel ruolo seguono l'applicato sig. Paolo Ciattei ultimo nominato nel detto impiego, esclusi Ernesto Grandinetti — Giuseppe Gerardi — Attilio Petrania — Salvatore Bucca e Andrea Giannantonio i quali sono stati proposti per altri impieghi.

Sono anche ammessi a concorrervi tutti i sottufficiali che si trovano nelle condizioni indicate all'art. 21 del testo unico

delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto n. 1329 del 17 novembre 1912.

2. *Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale del Ministero della guerra, con lo stipendio annuo di L. 1500.*

Detto posto spetta agli applicati inscritti nella lista per merito e possono concorrervi i signori Guglielmo Giordano e Giovanni Ferrannini.

3. *Undici posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione con lo stipendio annuo di L. 1500.*

A detti posti possono concorrere tutti gli applicati che nel ruolo seguono l'applicato sig. Redento Scarpone ultimo nominato nel detto impiego, esclusi, Ernesto Grandinetti — Giuseppe Gerardi — Attilio Petrania — Salvatore Bucca e Andrea Giannantonio i quali sono stati proposti per altri impieghi.

Sono anche ammessi a concorrervi tutti i sottufficiali che si trovano nelle condizioni indicate dal n. 1.

4. *Due posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, con lo stipendio annuo di L. 1500.*

5. *Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, con lo stipendio annuo di L. 1500.*

6. *Un posto di ufficiale di ragioneria di 6ª classe nelle Intendenze di finanza, con lo stipendio annuo di L. 1500 (in qualsiasi residenza).*

A detti posti possono concorrere tutti i sottufficiali che si trovano nelle condizioni anzidette.

Dai posti d'impiego messi a concorso fra i sottufficiali ai numeri 1, 3, 4, 5 e 6 dovranno essere esclusi i marescialli capi Vincieri Vincenzo; Spiganti Pietro, Iurato Giuseppe, Loriga Nataline, Pasquini Vincenzo e Castellani Ottorino, stati proposti per altri impieghi.

Coloro che intendono concorrere ai posti d'impiego sopra indicati dovranno presentare alle autorità, da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata, non più tardi del giorno *5 agosto 1914.*

Se però essi avessero già presentata domanda per qualcuno dei detti impieghi, già altra volta messi a concorso, la nuova domanda potrà essere fatta in carta non bollata, richiamando in essa la precedente.

In tale domanda dovrà essere chiaramente indicato l'impiego a cui si vuol concorrere, ed in caso si voglia concorrere a più d'uno dei suddetti impieghi, vi si dovrà specificatamente indicare l'ordine di precedenza.

Scaduto il termine di tempo suindicato (*5 agosto 1914*) le predette autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto.

Non sarà egualmente tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi altra condizione, che fosse contraria a quelle sopra enunciate, ed in base alle quali vengono offerti gli impieghi.

Le autorità, ricevute le domande, vi apporranno il loro visto e le trasmetteranno immediatamente con piego raccomandato al Ministero (direzione generale personali civili e affari generali), unendovi per gli applicati le note informative modello *A* anche se gli accettanti risultino nominati da meno di sei mesi; e della avvenuta trasmissione ne avvertiranno il Ministero con telegramma.

Dopo che le domande saranno pervenute al Ministero, i concorrenti più anziani, riconosciuti idonei e meritevoli, saranno in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso per ciascun impiego, proposti ai competenti Ministeri per le relative nomine.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **350.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Compensi da corrispondere ai sottufficiali capi armaiuoli.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 24 luglio 1914.

Con riferimento alla circolare 335 del *giornale militare* c. a., il Ministero avverte, per norma dei corpi e degli interessati, che ai sottufficiali capi armaiuoli di nuova nomina ed a quelli richiamati in servizio a senso della circolare 318 del *giornale militare* c. a., per l'opera che essi presteranno, dovrà essere corrisposta una sovrapaga fissa, che sarà quanto prima comunicata, anzichè i compensi in base alle tariffe, come finora si è praticato.

Pei capi armaiuoli che sono già in servizio si seguiterà invece a corrispondere i compensi in base alle tariffe fino all'atto del loro collocamento a riposo.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **351.** — SCUOLE MILITARI. — **Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 00 luglio 1914.

Per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare di cui alla circolare 195 del 7 maggio c. a., sono chiamati all'esperimento scritto di lingua italiana i sottufficiali indicati nell'elenco che fa seguito alla presente.

Il giorno 16 agosto p. v. i concorrenti dovranno trovarsi alle sedi indicate al n. 3 della succitata circolare.

Secondo le prescrizioni del n. 15 delle disposizioni 12 del fascicolo 12/R una commissione di vigilanza dovrà assistere all'esperimento.

I temi svolti dovranno, unitamente alle minute dei temi stessi che verranno ritirate, essere inviati direttamente al comando della scuola militare dove verrà costituita la commissione speciale di cui al n. 20 della citata disposizione.

Il Ministro — D. GRANDI.

Arma di fanteria.

*Carella Vincenzo, sergente maggiore 1° granatieri.
Bassano Eugenio, id. id. 2° id.
Scozzari Gerlando, id. id. 4° fanteria.
Finocchiaro Mauro, id. id. 4° id.
Bossini Paolo, id. id. 5° id.
*Coppolino Francesco, id. id. 6° id.
Cevidalli Menotti, maresciallo 7° id.
Maurichi Andrea, sergente maggiore 7° id.
*Olivati Giuseppe, id. id. 7° id.
*Pellicano Giuseppe, id. id. 7° id.
*Prete Alcide, id. id. 7° id.
Aquenza Agostino, id. id. 8° id.
Gaballo Pietro, id. id. 8° id.
La Greca Francesco, id. id. 11° id.
Persichelli Sila, id id. 13° id.
Cardone Giuseppe, id. id 13° id.
Azzariti Calisto, id. id. 14° id.
Calascibetta Arturo, id id. 14° id.

Avvertenza. — Sono contrassegnati con asterisco (*) i nomi dei sottufficiali le cui proposte di ammissione al concorso pervennero dai governi della Tripolitania, della Cirenaica e dal comando della 6ª divisione speciale (Rodi).

*Capolino Emilio, sergente maggiore 16° fanteria.
*De Francesco Michele, id id 16° id.
Oggiano Antonio, id. id. 19° id.
Giancotti Luigi, id. id. 19° id.
Fontana Ettore, id. id. 22° id.
Grelli Enzo, id. id. 22° id.
Parodo Antonio, id. id. 22° id.
Pavani Pio, id. id. 22° id.
Satta Carmine, id. id. 22° id.
Tiberio Nicola, id. id. 22° id.
*Cecconi Giorgio, id. id. 22° id.
*Guiducci Giulio, id. id. 22° id.
Nicolay Guido, id. id. 24° id.
*Paesani Angelo, id. id. 26° id.
Susini Michelangelo, id. id. 26° id.
Lamponi Umberto, id. id. 27° id.
Rinaldi Carlo, id. id. 27° id.
Corlbeto Michele, id. id. 29° id.
Grippiolo Lino, id. id. 30° id.
Alberghini Ettore, id. id. 32° id.
De Cesare Renato, id. id. 32° id.
Nebbia Michele, id. id. 32° id.
Petrelli Francesco, id. id 32° id.
Paiotta Ernesto, id. id. 33° id.
*Magri Amedeo, id id. 34° id.
*Manca Giov. Battista, id. id. 34° id.
*Meloni Arturo, id. id. 34° id.
*Armenise Francesco, id. id. 37° id.
*Cimino Francesco, id. id. 37° id.
*Telese Nicola, id. id. 37° id.
Criscuoli Federico, id. id. 39° id.
Parisi Goffredo, sergente 39° id.
Sasso Vincenzo, id. id. 39° id.
Bonetti Sebastiano, id. id. 42° id.
*De Luigi Dalio, id. id. 42° id.
Maretti Enrico, id. id. 43° id.
Pirero Attilio, id. id. 43° id.
*Corradi Giovanni, id. id. 43° id.
*Gastaldi Marco, id. id. 43° id.
*Ragni Emilio, id. id. 43° id.
Caracciolo Cesare, id. id. 47° id.
Corbella Carlo, id. id. 49° id.
Castiglioni Angelo, id. id. 50° id.

Lorenzini Vasco, sergente maggiore 51° fanteria.
Montanari Tito, id. id. 51° id.
Di Silvestro Enrico (1), id. id. 54° id.
Messeri Giuseppe, id. id. 56° id.
Marotta Michele, maresciallo 57° id.
Inguaggiato Rodolfo, sergente maggiore 57° id.
Scolari Luigi, id. id. 61° id.
Chiolini Domenico, id. id. 63° id.
Fontanesi Gioacchino, id. id. 66° id.
Bonifacio Umberto, id. id. 67° id.
Comito Filiberto, id. id. 67° id.
Baldarelli Orlando, id. id. 71° id.
Cocciadiferro Alfredo, id. id. 71° id.
Treves Michelangelo, id. id. 71° id.
Arminio Antonio, id. id. 74° id.
Costa Giuseppe, id. id. 77° id.
Gamba Carlo, id. id. 77° id.
*Stella Nicola, id. id. 79° id.
Corbellini Italo, id. id. 81° id.
*Montagnani Fulvio, id. id. 82° id.
*Vannini Angelo, id. id. 82° id.
Petrini Vitale, id. id. 82° id.
Capigatti Giuseppe, id. id. 83° id.
Cassarino Raffaele, id. id. 84° id.
Castrati Alberto, id. id. 84° id.
Zuliani Siro, id. id. 85° id.
*D'Agostino Umberto, id. id. 87° id.
*Danisi Luigi, id. id. 87° id.
Barone Gabriele, id. id. 88° id.
Candidi Giacinto, id. id. 88° id.
*Simonelli Amedeo, id. id. 89° id.
Romanelli Edoardo, id. id. 90° id.
Orecchio Giuseppe, id. id. 91° id.
Boarato Aristodemo, id. id. 92° id.
Cavaliere Giuseppe, id. id. 93° id.
*Berionni Idomeo, id. id. 93° id.
*Cafueri Cosimo, id. id. 93° id.
*Leggio Felice, id. id. 93° id.
*Maugeri Angelo, id. id. 93° id.
*Ruggieri Giuseppe, id. id. 93° id.
Zongaro Umberto, id. id. 94° id.

(1) Darà l'esame presso il distaccamento di Scutari.

*Friyio Carlo, sergente maggiore id. id. 1° battaglione autonomo misto.
Massetti Ugo, id. id. 1° bersaglieri.
Cavallaro Umberto, id. id. 2° id.
*Corrado Luigi, id. id. 2° id.
Madonna Mario, id. id. 2° id.
Salvi Giuseppe, id. id. 2° id. (scuola magistrale di scherma)
Ghinozzi Vasco, id. id. 3° id.
Bandieri Bruno, id. id. 4° id.
Sodaro Loreto, id. id. 8° id.
Di Rocco Panfilo, sergente 10° id.
Cavalieri Natale, sergente maggiore 11° id.
Criniti Luigi, id. id. 11° id.
Farina Guido, id. id. 11° id.
*Puca Attilio, id. id. 11° id.
Giardina Salvatore, id. id. 12° id.
Maggi Giannantonio, sergente 12° id.
Panico Guido, sergente maggiore 12° id.
*Piccato Antonio, sergente 4° alpini.
Gianfranceschi Ugo, sergente maggiore 6° alpini.
Ricci-Menichetti Ferdinando, id. id. 7° id.
Bartolini Domenico, id. id. R. corpo truppe coloniali d'Eritrea.
Marletta Silvestro, id. id. id. id. id.
Romagnoli Pietro, id. id. id. id. id.

Arma di cavalleria.

Musti Fausto, sergente maggiore Genova cavalleria (4°).
Mootoo Paolo, id. id. lancieri di Novara (5°).
Cremonini Carlo, id. id. lancieri d'Aosta (6°).
Sequi Luigi, id. id. lancieri di Firenze (9°).
Falletti di Villafalletto Ermanno, id. id. cavalleggeri di Lucca (16°).
Del Vita Renato, id. id. id. id. Caserta (17°).
Trevisani Ettore, id. id. id. id. Piacenza (18°).
Ollosu Giuseppe, id. id. id Guide (19°).
Di Spilimbergo Volframo, id. id. id. di Roma (20°).
Cosentino Renato, id. id. id. di Padova (21°).
Cozzupoli Letterio, id. id. id. di Treviso (28°).
Nucci Rodolfo, id. id. id. id. (28°).
Zoppi Mario, id. id. id. id. (28°).
Baschieri Annibale, id. id. 4° squadrone palafrenieri.
Perito Alfieri, id. id. R. corpo truppe coloniali Eritrea.
Capra Cesare, id. id. id. id. id.

Arma di artiglieria.

Fiorentino Arturo, sergente maggiore 7° artiglieria campagna.
Lentini Michele, id. id. 8° id. id.
Ferrero-Regis Mario, id. id. 13° id. id.
Donati Umberto, id. id. 13° id. id.
Vignolo Ugo, id. id. 13° id. id.
Mazzari Mario, id. id. 14° id. id.
Mugnai Umberto, id. id. 19° id. id.
*Fois Giommaria, id. id. 24° id. id.
*Piromallo Ciro, id. id. 24° id. id.
Rendina Roberto, id. id. 26° id. id.
Curti Antonio, id. id. 32° id. id.
Allegri Carlo, id. id. 2° id. campale pesante.
Picciurro Francesco, id. id. 2° id. id. id.
Battaglini Dandolo, id. id. 1° artiglieria da fortezza
Rossi Costantino, id id. 3° id. id.
*Pani Luigi, id. id. 3° id. id.
Cogno Ippolito, id. id. 7° id. id.
Dandolo Aurelio, id. id. 8° id. id
Velpi Umberto, id. id. 9° id. id.
*Baldizzone Tommaso, id. id. 11ª artiglieria campagna (batterie in postazione fissa).
*Franchi Nello, id. id. 6° artiglieria fortezza (batterie in postazione fissa).
*Sampirisi Nicolò, id. id. 1° artiglieria montagna (batterie mobili).
*Spada Francesco, id. id. 24° artiglieria campagna (direzione trasporti e tappe).
Gerenzani Mario, id. id. R. corpo truppe colaniali Eritrea.

Arma del genio.

*Gambarotta Giuseppe, maresciallo 1° genio (zappatori).
Notti Felice, sorgente maggiore, 2° id (id.).
*Matteazzi Sebastiano, id. id. 2° id. (id.).
*Abrate Vladimiro, id. id. 2° id. (id.).
*Martinelli Giuseppe, id. id. 2° id. (id.).
*Giampietro Pietro, id. id. 2° id. (id.).
Di Martino Giuseppe, id. id. 3° id. (telegrafisti).
Nobili Adelindo, id. id. 3° id. (id.).
*Piccinini Giovanni, id. id. 3ª id. (id.).
*Rovida Aldo, id. id. 3° id. (id.).

*Romanelli Arnaldo, sergente maggiore 3° genio (telegrafisti).
Caldonazzo Marcello, id. id. 4° id. (pontieri)
Liggeri Concetto, id. id. 4° id. (id.).
Riccardi Mario, id. id. 5° id. (id.).
Bernardini Remo, id. id. 6° id. (ferrovieri).
Calcagni Antonio, id. id. 6° id. (id.).
*Giovannelli Dario, id. id. 6° id. (id.).
Rapino Salvatore, id. id. 6° id. (id.).
Riccardi Ernesto, id. id. deposito speciale della Tripolitania.

AVVISI

Concorso a premio fra ufficiali inferiori per il 1914.

A seguito delle circolari 146, 259, 309 e 333 del *giornale militare* c. a. si comunicano i motti contrassegnanti le altre memorie pervenute al comando del corpo di stato maggiore — ufficio istruzioni e manovre — per i concorsi indetti con circolare 40 del *giornale militare*, anno 1914:

« *Vita* ».

« *Faber est suae quisquae fortunae* »
« SALLUSTIO »

« *Volli, sempre volli, fortissimamente volli* »

Concorso a premio fra gli ufficiali inferiori per il 1914.

È pervenuto al comando del corpo di stato maggiore — ufficio istruzioni e manovre — un piego raccomandato relativo ad uno dei concorsi a premio fra ufficiali, indetti con la circolare n. 40 del *giornale militare* c. a., contenente una memoria *non* chiusa in apposita busta sigillata ed avente annessa una busta *non* sigillata contrassegnata dal motto:

« *Laboravi Fideuter* ».

Non essendosi l'autore attenuto alle modalità prescritte dal n. 4 della circolare 245 del *giornale militare*, anno 1910, si invita l'autore stesso, col presente avviso, a volere spedire al suddetto ufficio un nuovo piego attenendosi alle norme stabilite per tali concorsi e cambiando il motto della memoria. S'intende che il nuovo piego sostituirà quello già pervenuto, il quale verrà annullato.

Prezzo della presente dispensa L. **0,15**

(3506) Roma, 1914 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 36ª — 1914 — 1° agosto

1914 GIUGNO 22 - N. **352.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. — Pubblicazione n. 137 . . *Pag.* 1063
1914 LUGLIO 23. - » **353.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Variante alle tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . . . » 1065
» 25 - » **354.** — TRASPORTI. — Aggiunte all'elenco delle deviazioni » 1066
» 26. - » **355.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Decreto ministeriale che bandisce un concorso per esami a dodici posti di segretario di 4ª classe nell'amministrazione centrale della guerra . . . » 1066
» 31. - » **356.** — SCUOLE MILITARI — Abolizione dei comandanti in 2° dei collegi militari. . . . . » 1070
AVVISO. — Concorso a premio fra ufficiali inferiori per il 1914. » 1070

CIRCOLARE N. **352**. — **Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. (Pubblicazione n. 137).** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 giugno 1914.

Si è pubblicata la nuova tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc., la quale andrà in vigore dal 1° luglio 1914, in sostituzione della vecchia tariffa, edizione 1° luglio 1913, ferme restando le seguenti disposizioni:

a) i medicinali — non più compresi nella nuova tariffa — che gli stabilimenti sanitari, i corpi ecc. hanno eventualmente ancora in carico, saranno usati fino a consumazione, salvo a darsene scarico con le consuete norme vigenti quando siano riconosciuti avariati o in alcun modo utilizzabili;

ERRATA-CORRIGE.

Circolare 349, anno 1914. — N. 4, *dov'è detto:* Due posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, *leggasi:* Due posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale del Ministero del tesoro.

Circolare 351, anno 1914. — Arma di fanteria: Gorlbete Michele, *leggasi:* Gorlete Michele.

b) le sostanze ad uso delle farmacie degli stabilimenti sanitari, per le quali è facoltativo il prelevamento dalla farmacia centrale militare, potranno essere richieste a quest'ultima nel solo caso in cui non si trovino sul luogo delle qualità prescritte ed a prezzi convenienti.

Della nuova tariffa sarà distribuito il numero di copie qui appresso indicate:

Comando del corpo di stato maggiore . . . . . copie 18
Farmacia centrale militare . . . . . » 12
Ispettorato di sanità militare — Comando del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea . . . . . » 10
Ospedali militari principali — Scuola d'applicazione di sanità militare . . . . . » 8
Ospedali militari succursali — Officina di costruzione d'artiglieria di Torino . . . . . » 4
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali — Comando del R. corpo di truppe coloniali della Somalia — Istituto geografico militare — Scuola e collegi militari — Comandi di corpo d'armata — Comandi di divisione militare territoriale — Comandi di legioni territoriali e della legione allievi carabinieri reali — Comandi di reggimento — Comandi di distretti militari e di depositi staccati — Comando degli stabilimenti militari di pena — Depositi allevamento cavalli — Direzioni di artiglieria — Direzioni ed uffici di fortificazioni del genio — Stabilimenti d'artiglieria e genio — Direzioni di sanità militare — Ispettorati vari, meno quello di sanità militare — Direzione delle esperienze d'artiglieria — Direzioni di commissariato militare — Ufficio d'amministrazione di personali militari vari — Deposito centrale delle truppe coloniali — Biblioteche militari — Corpo invalidi e veterani — Deposito di materiale sanitario e veterinario di Napoli — Comandi dei presidi delle isole dell'Egeo . . . . . » 2
Comandi di divisione e di compagnia dei carabinieri reali — Comandi di divisioni di cavalleria — Comandi di brigate di fanteria, cavalleria e alpini — Comandi di artiglieria e genio — Comandi di gruppo e di battaglione — Comandi dei presidi di Spezia, Taranto, Venezia — Comandi di com-

pagnie di disciplina, del reclusorio militare e del carcere militare — Sezioni staccate d'artiglieria — Sottodirezioni e sezioni staccate del genio — Sezioni ed uffici locali di commissariato — Compagnie di sussistenza — Magazzini centrali militari — Tribunale supremo di guerra e marina — Tribunali militari — Commissioni militari di linea. . . . . copie 1

Governo della Tripolitania (stato maggiore), per i comandi, direzioni, uffici ecc. di Tripoli e degli altri presidi dipendenti . . . . . » 50

Governo della Cirenaica (stato maggiore), per i comandi, direzioni, uffici ecc. di Bengasi e degli altri presidi dipendenti . . . . . » 50

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 0,30.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **353.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Variante alle tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra (Edizione 1911).** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 22 luglio 1914.

Il Ministero determina che la nota (1) alla tabella n. 30 (pag. 50) della prefata pubblicazione sia sostituita dalla seguente:

« (1). I sottufficiali guarda-batteria nei forti prestano servizio alla dipendenza tecnica delle direzioni di artiglieria; i guarda-forti, invece, disimpegnano le loro attribuzioni alla dipendenza dei comandi di forte.

« Il numero di detti sottufficiali — i quali sono effettivi ai corpi di truppa che, per ragioni di vicinanza, debbono amministrarli — può essere variato per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio ».

Di tale variante, che deve ritenersi fin d'ora in vigore, sarà tenuto conto nella prossima ricompilazione delle tabelle graduali e numeriche suddette.

Il Ministro — D. GRANDI

N. **354.** — TRASPORTI. — **Aggiunte all'elenco delle deviazioni.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 luglio 1914.

Con recente disposizione la direzione generale delle ferrovie dello Stato ha apportato la seguente aggiunta all'elenco delle deviazioni, riprodotto nell'allegato n. 14 al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, edizione 1911, e nell'allegato n. 2 alla disposizione n. 4 del fascicolo 18 della raccolta, aggiunta che devesi quindi apportare anche a tali pubblicazioni.

Percorsi da	Percorsi a	Via più breve	Deviazione	Maggior percorso km.
o viceversa				
Bra	Milano	Castagnole-Casale Mortara	Torino Novara	23

Il Ministero riservasi di pubblicare, in seguito, il fascicoletto di varianti al regolamento ed al fascicolo sopra citati.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **355.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — **Decreto ministeriale che bandisce un concorso per esami a dodici posti di segretario di 4ª classe nell'amministrazione centrale della guerra.** — (Segretariato generale). — 26 luglio 1914.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del detto testo unico, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento speciale per l'amministrazione centrale della guerra, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 219;

DECRETA:

Art. 1.

È bandito un concorso per esami a dodici posti di segretario di 4ª classe nell'amministrazione centrale della guerra con lo stipendio annuo di L. 2000.

Di detti dodici posti, i primi cinque (5) saranno conferiti subito dopo il risultato del concorso.

I rimanenti saranno assegnati successivamente, e man mano che si verificherà nel ruolo la corrispondente vacanza, purchè questa avvenga entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1915, decorso il quale, cesserà ogni diritto ad ottenere l'impiego.

Gli esami avranno principio in Roma il 12 ottobre 1914.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono presentare, entro il giorno 15 settembre 1914, domanda in carta bollata da L. 1, al Ministero della guerra (Segretariato generale), indicando in essa il proprio domicilio, ed eventualmente l'indirizzo ove dovrebbero essere inviate le comunicazioni relative al concorso per assicurarne il pronto recapito quando l'aspirante non fosse al suo domicilio.

In detta domanda, o anche in altro foglio di carta bollata (da L. 0,50), gli aspiranti devono dichiarare di « accettare le nuove norme che regoleranno la cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore, per le pensioni, che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati assunti o da assumersi in servizio dopo il 1° agosto 1897 ».

La domanda deve essere corredata, *entro il predetto termine perentorio del 15 settembre 1914* e sotto condizione di decadenza dal diritto all'ammissione al concorso, oltre che della suindicata dichiarazione, anche dei seguenti documenti, per i quali devono osservarsi le prescrizioni della legge sul bollo:

a) Certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del tribunale competente;

b) Fede di nascita, legalizzata dal presidente del tribunale competente, dalla quale risulti che l'aspirante ha compiuto 18 anni e non oltrepassati i 30 alla data del presente decreto;

c) Certificato di buona condotta, rilasciato, in data non anteriore al 1° maggio 1914, dal sindaco del comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dall'autorità prefettizia;

d) Certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale di data non anteriore al 1° maggio 1914;

e) Certificato medico, in carta bollata da L. 0,50, che comprovi come l'aspirante sia di sana costituzione fisica ed esente da difetti in grado incompatibile con le funzioni che dovrà esercitare. Tale certificato, che dovrà essere rilasciato

gratuitamente in data non anteriore al 1° maggio 1914 da un ufficiale medico addetto a corpi o stabilimenti del R. esercito, o, in mancanza, dal medico di presidio, dovrà essere vidimato dall'autorità militare locale da cui dipende l'ufficiale o il medico di presidio certificatore;

f) Foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) Diploma originale di laurea in giurisprudenza, conseguito in una università dello Stato, oppure altro titolo accademico equipollente;

h) Fotografia con la firma.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno riferimento a documenti depositati presso altre pubbliche amministrazioni, a meno che i documenti stessi (che dovranno sempre soddisfare alle condizioni enumerate nell'articolo 2) non vengano comunicati al Ministero della guerra (segretariato generale) entro il ripetuto termine del 15 settembre 1914 dalle dette amministrazioni, in seguito a richiesta rivolta loro direttamente dagli interessati.

Il documento di cui alla lettera *g*) dell'articolo 2 potrà essere sostituito provvisoriamente con un certificato della segreteria dell'università o dell'istituto ove il titolo fu conseguito. L'originale però del titolo stesso dovrà essere imprescindibilmente depositato per visione prima dell'inizio della prova orale.

I concorrenti, che già fossero impiegati dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *f*) dell'articolo 2; essi però sono tenuti a presentare un certificato, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante l'attuale loro appartenenza alla amministrazione stessa.

Art. 4.

Gli esami consistono in tre prove scritte e una orale.

Le prove scritte si dànno, in altrettanti giorni, sulle materie indicate nel seguente programma; per lo svolgimento di ciascuna di esse sono assegnate otto ore di tempo.

La prova orale non può durare meno di 30 nè più di 45 minuti per ciascun concorrente.

Art. 5.

Il giudizio sugli esami è dato da una commissione presieduta da un consigliere di Stato e composta:

di un consigliere o referendario della Corte dei conti;
di due direttori capi di divisione del Ministero della guerra;
di un professore di università (facoltà giurisprudenza).

Un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della guerra disimpegna le funzioni di segretario della commissione.

Art. 6.

Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta la commissione riunita formula il tema che i candidati devono svolgere nella giornata.

Art. 7.

Ogni commissario dispone di venti punti per ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto non meno di 210 punti nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano riportato meno di 60 punti.

Nella prova orale i concorrenti, per conseguire la idoneità, devono ottenere almeno 70 punti.

Art. 8.

I concorrenti sono classificati per ordine di punti, risultanti dalla somma di quelli riportati nelle quattro prove. A parità di punti, ha la precedenza quegli che abbia prestato servizio utile a pensione in una amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'armata, con preferenza per colui che abbia prestato servizio per maggior tempo Sempre a parità di punti, ed in mancanza o a parità di titolo quanto al servizio, ha la precedenza il maggiore di età.

I candidati che abbiano conseguito l'idoneità, ma che non siano stati compresi nella graduatoria dei primi dodici approvata dal ministro, non potranno essere nominati all'impiego.

PROGRAMMA.

Prove scritte.

Consistono nello svolgimento di un tema:

1° di diritto amministrativo o di diritto costituzionale;
2° di diritto civile;
3° di economia politica o di scienza delle finanze.

L'ordine con cui dovranno susseguirsi le tre prove sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Prova orale.

Verterà, oltre che sulle materie sopra indicate per le prove scritte, anche sulle seguenti:

1° Ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali nelle oro linee generali;

2° Legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

3° Legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato ed i primi due titoli del regolamento relativo;

4° Leggi di ordinamento e reclutamento del R. esercito e sullo stato degli ufficiali. Circoscrizione territoriale militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 26 luglio 1914.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **356.** — SCUOLE MILITARI. — **Abolizione dei comandanti in 2° dei collegi militari.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 31 luglio 1914.

Questo Ministero comunica per opportuna conoscenza che è stata abolita la carica di comandante in 2° dei collegi militari.

Saranno quindi considerate come non trasmesse le istanze inoltrate per ottenere la destinazione nei collegi militari come comandanti in 2°.

Il Ministro — D. GRANDI.

AVVISO

Concorso a premio fra ufficiali inferiori per il 1914. — A seguito delle circolari 146, 259, 309, 333 e dell'avviso inserto nella dispensa 35ª del *giornale militare* c. a., si comunicano i motti contrassegnanti le altre memorie pervenute al comando del corpo di stato maggiore — ufficio istruzioni e

manovre — per i concorsi indetti con circolare 40 del *giornale militare*, anno 1914:

« Teneo Te Africa ».
« Gutta cavat lapidem » (2° concorso).
« Spes, spes, spes ».
« Cosa fatta capo ha ».
« Labor omnia vincit ».
« Ognuno al proprio posto ».
« Alario ».
« Gutta cavat lapidem » (3° concorso).
« By and by ».

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(3525) Roma, 1914 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 37ª — 1914 — 4 agosto

1914 AGOSTO 2 — N. **357**. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto di chiamata alle armi di militari di 1ª categoria in congedo illimitato delle classi 1889 e 1890. . . *Pag.* 1073

» » 3 — » **358**. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Disposizioni per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria delle classi 1889, 1890 e 1891. . . . . » 1074

CIRCOLARE N. **357**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto di chiamata alle armi di militari di 1ª categoria in congedo illimitato delle classi 1889 e 1890.** — (Direzione generale leva e truppa). — 2 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con decreto reale del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati alle armi i militari di 1ª categoria delle classi 1889 e 1890, attualmente in congedo illimitato, di tutti i distretti del Regno, ascritti a tutte le armi, corpi e specialità.

Art. 2.

La chiamata di tali militari avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal ministro della guerra.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

A. SALANDRA.
D. GRANDI.

N. **358.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Disposizioni per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria delle classi 1889, 1890 e 1891.** — (Direzione generale leva e truppa). — 3 agosto 1914.

1. In esecuzione di quanto prescrive il R. decreto del 2 agosto corrente, determino che siano richiamati alle armi il giorno 8 agosto corrente tutti i militari di 1ª categoria in congedo illimitato delle classi 1889 e 1890.

Determino altresì che, in dipendenza del R. decreto 11 luglio scorso (circolare n. 319), si presentino alle armi, nello stesso giorno suindicato, i militari di 1ª categoria in congedo illimitato della classe 1891, ascritti alla cavalleria ed all'artiglieria a cavallo (batterie, automobilisti e treno), la cui presentazione fu sospesa, giusta quanto stabilì il n. 2 della circolare n. 320 del corrente anno.

Contemporaneamente ai militari di truppa, si presenteranno alle armi gli ufficiali di complemento nati negli anni 1889 e 1890 di tutte le armi e corpi, nonchè quelli nati nell'anno 1891 ascritti alla cavalleria ed all'artiglieria a cavallo.

2. I comandi di distretto, giusta le istruzioni già impartite loro direttamente dal Ministero, faranno pubblicare subito, con le consuete norme, in tutti i comuni posti nel territorio della loro circoscrizione, un manifesto conforme all'unito modello *L*.

I comandi dei distretti che sono di complemento per taluni corpi e specialità oppure che comprendono nel proprio territorio un centro di mobilitazione al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, dovranno pubblicare nella città sede del distretto o del centro di mobilitazione, in sostituzione del manifesto suddetto, un manifesto speciale compilato conforme al modello L^{bis}, il cui schema venne già loro trasmesso, e seguendo le istruzioni che all'uopo sono state loro date.

Per cura poi dei comandi dei reggimenti alpini, sarà subito pubblicato, nei comuni dei rispettivi mandamenti di reclutamento (eccettuati quelli dei distretti di complemento), un manifesto conforme all'unito modello *M*.

A tali manifesti dovrà darsi la maggiore diffusione, curando a tal fine che ne venga effettuata l'affissione anche nelle singole frazioni di ciascun comune e specialmente in prossimità delle chiese.

Una copia del manifesto dovrà rimanere affissa alla porta

del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati. Inoltre una copia del manifesto sarà inviata alle autorità indicate nell'ultimo comma del § 726 dell' istruzione complementare al regolamento sul reclumento.

Analogamente, i comandi dei reggimenti alpini cureranno che alla porta delle rispettive caserme rimanga affissa una copia del manifesto speciale da essi pubblicato

3. La presentazione dei richiamati si effettuerà presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

I richiamati saranno vestiti ed equipaggiati presso i centri di mobilitazione ai quali si presenteranno.

I richiamati appartenenti ai distretti di complemento di taluni centri di mobilitazione (cavalleria, artiglieria, genio, bersaglieri, alpini. sanità e sussistenza), come pure i richiamati che per errore o per qualsiasi altro motivo si presentassero ai distretti, saranno subito inviati dai distretti medesimi ai centri di mobilitazione, muniti, ove occorra, dei soli oggetti di viaggio, a similitudine di quanto viene praticato per i militari che normalmente debbono presentarsi ai distretti di complemento, e previ i dovuti accordi con la stazione di partenza.

Al movimento dei richiamati affluenti ai depositi staccati e che debbono essere avviati ai corrispondenti reggimenti e battaglioni in distaccamento, provvederà invece il comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti) con apposito ordine di movimento in base ai dati preventivamente richiesti ai depositi interessati.

I richiamati saranno incorporati secondo le vigenti tabelle di mobilitazione.

I richiamati che si presenteranno alle sezioni di deposito di Barletta, Campobasso, Castrovillari, Teramo e Sulmona, saranno avviati ai reggimenti che i comandi del I, II, III e IV corpo d'armata indicheranno a quelli del VII ed XI. I predetti comandi del I, II, III e IV corpo d'armata segnaleranno inoltre telegraficamente al comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti) i dati di forza e di assegnazione dei richiamati medesimi

I richiamati che si trovano a risiedere in Tripolitania e in Cirenaica si presenteranno ai corpi ivi stanziati, che li prenderanno in forza, anche se di specialità diversa, dandone sollecitamente partecipazione ai distretti di leva interessati.

4. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute nel capo XXXII del regolamento sul reclutamento, quale fu mo-

dificato dal R. decreto 25 febbraio 1894, e nel capo XXIII dell'istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare, avvertendo che la denunzia di diserzione, meno i casi previsti dai paragrafi 760 e 761 della citata istruzione complementare, dovrà avvenire col giorno 31 dicembre corrente anno.

5 Qualora i sindaci abbiano anticipato ai richiamati indennità che, per qualunque ragione, non competano, i corpi ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti a chi percepì l' indennità e, ove si trattasse di somma superiore, pel di più faranno oggetto di addebito ai richiamati.

6. Si avverte che per nessuna causa saranno concessi rinvii ad altra chiamata e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel manifesto di chiamata, epperò i comandanti di distretto non daranno corso alle domande di dispensa che per qualsiasi altro titolo fossero loro indirizzate.

Agli effetti del n. 6 lettera *b*) del manifesto, saranno considerati alle armi per fatto di leva anche i ritardatari di classi già congedate e coloro che siano stati arruolati con classi posteriori a quella cui apparterrebbero per nascita, purchè gli uni e gli altri si trovino attualmente alle armi per compiere la ferma di leva.

In nessun caso dovrà concedersi ad una stessa famiglia più di una dispensa pei motivi indicati ai numeri 6, lettera *b*) e 7 del manifesto (modello *L*). Pertanto alle famiglie che abbiano ottenuta una dispensa in applicazione della lettera *b*) del n. 6, non dovrà concedersene un'altra pel n. 7 e viceversa.

I comandi di distretto terranno poi in evidenza i militari dispensati a senso del n. 6, lettere *a*) e *b*), e n. 7 del manifesto, per far luogo al richiamo di quelli pei quali venga a cessare il titolo che diede luogo alla concessione della dispensa.

Le disposizioni del n. 6, lettera *b*) e n. 7 del manifesto modello *L* allegato alla presente circolare, nonchè quelle di questo numero, sono applicabili anche ai militari della classe 1891, richiamati con la circolare n. 320 del corrente anno ed ai quali fosse stato fatto un diverso trattamento.

7. Trascorsi otto giorni da quello stabilito per la presentazione dei richiamati, ciascun comandante di centro di mobilitazione trasmetterà al rispettivo distretto di leva un elenco nominativo di quei militari che, senza giustificato motivo, non risposero alla chiamata, affinchè dai distretti stessi possa adem-

piersi a quanto è stabilito nei precitati capi del regolamento sul reclutamento e della relativa istruzione complementare.

Così pure, avvenuta la presentazione dei richiamati, i detti comandanti dei centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

8. Saranno concessi i soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi. A tale uopo i distretti invieranno subito ai sindaci, che avessero esaurito quelli loro trasmessi in occasione della chiamata indetta con la circolare n. 320 del corrente anno, i registri necessari ed i corpi provvederanno senza indugio a trasmettere ai sindaci gli elenchi dei richiamati che chiederanno il soccorso.

I soccorsi saranno concessi secondo le norme stabilite dal capo V e seguenti dell'*Istruzione per la concessione dei soccorsi alla famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi*, che riguarda appunto la concessione dei soccorsi in caso di chiamata improvvisa.

Ad ogni buon fine, sia i comandanti di distretto, sia i comandanti di corpo, nel trasmettere ai sindaci i documenti sopra indicati, avvertiranno loro di attenersi, per la concessione dei soccorsi, alle disposizioni del suddetto capo V e seguenti della cennata istruzione.

A rendere maggiormente sollecita la concessione del soccorso; sarà cura dei comandanti di corpo di far interpellare i richiamati, non appena si presentano alle armi, per stabilire quali di essi si trovano nelle condizioni predette ed intendano di chiedere il soccorso. I comandanti stessi segnaleranno quindi, d'urgenza, ai sindaci le richieste dei militari ammogliati o vedovi con prole, acciocchè possano con tutta sollecitudine assumere le necessarie informazioni e decidere in merito.

Questo Ministero raccomanda vivamente che le pratiche per la concessione dei soccorsi siano compiute con la maggiore celerità e il maggiore interessamento. Ad evitare possibili disparità di trattamento si raccomanda pure a tutte le autorità interessate di tener ben presente e di applicare le disposizioni contenute nel primo alinea del n. 10 e nel n. 40 dell'*Istruzione* succitata.

Disposizioni amministrative.

9. I richiamati sono trattati nello stesso modo e con le stesse norme degli altri militari sotto le armi (art. 74 del regolamento d'amministrazione).

10. I militari richiamati, residenti in un distretto cui non appartengono per fatto di leva i quali vengono considerati come appartenenti al distretto ove risiedono e perciò incorporati in corpi diversi da quelli ai quali sono ascritti, vanno presi in forza dal corpo, presso cui avviene l'incorporazione, tanto agli effetti amministrativi, quanto agli effetti matricolari. Pertanto, i corpi ai quali tali richiamati sono effettivi, dovranno trasmettere sollecitamente, ai corpi che li prendono in forza, il foglio matricolare (mod. 59) dopo avervi inscritta la seguente variazione « *Chiamato alle armi con R. decreto del . . . . . e presentatosi al . . . . . .* (indicare il corpo) *il . . . . . .* ».

11. I corpi debbono assumere i richiamati in forza come effettivi, inscrivendoli nei propri ruoli, e comprendendoli nei vari documenti contabili insieme con gli uomini delle altre classi di 1ª categoria sotto le armi.

I richiamati verranno inoltre aggiunti sui ruolini tascabili delle compagnie.

12. Ad ogni buon fine si avverte che i caporali maggiori richiamati, i quali all'atto del congedamento furono dichiarati idonei al grado di sergente, dovranno essere incorporati col grado di caporale maggiore, a meno che non assumano la ferma di tre anni per imprendere la carriera da sottufficiale.

13. I richiamati già rivestiti d'impiego speciale, i quali vengono a trovarsi, rispetto all'impiego che già coprivano, in eccedenza agli organici, hanno diritto solamente al solde ordinario del grado rispettivo.

14. Ai richiamati delle varie armi sarà distribuito l'equipaggiamento individuale stabilito dai relativi specchi del *quaderno delle serie vestiario* senza alcuna riduzione nella quantità degli oggetti.

Ove ne sia riconosciuto il bisogno, potrà essere distribuito un secondo asciugatoio ed una seconda mutanda di tela.

15. Per i piastrini di riconoscimento si osserveranno le norme della disposizione 70 del fascicolo n. 11 della *Raccolta* (bozze di stampa), riflettenti il caso di mobilitazione.

Situazione sommaria.

16. Allo scadere dall'ottavo giorno dalla data stabilita per la presentazione alle armi, tutti i corpi segnaleranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) il numero dei richiamati incorporati, inviando un telegramma espresso di Stato così concepito « *A tutto il 16 agosto 1914, incorporati n* . . .

richiamati della classe 1889, n. . . . della classe 1890 e n. . . . della classe 1891 » (1).

In questa situazione i corpi devono comprendere anche gli uomini provenienti dai distretti di complemento. Tali distretti non dovranno perciò segnalare il numero dei richiamati loro presentatisi.

17. Parimenti, entro otto giorni dalla data stabilita per la presentazione alle armi, tutti i comandi di distretto comunicheranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) il numero di coloro che, a mente del manifesto di chiamata, furono dispensati.

Il Ministro — D. GRANDI.

(1) Il dato della classe 1891 riguarda, beninteso, soltanto la cavalleria e l'artiglieria a cavallo.

MODELLO N. 1

DISTRETTO MILITARE DI . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi di militari di truppa ascritti alla 1ª categoria delle classi 1889-1890 e della classe 1891 (cavalleria e artiglieria a cavallo in congedo illimitato.

1. Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi i militari di truppa di 1ª categoria in congedo illimitato, di tutti i distretti del Regno, compresi i sottufficiali, ascritti alle classi 1889 e 1890, appartenenti a tutte le armi, corpi e specialità, compresa la R. guardia di finanza, e quelli della classe 1891, ascritti alla cavalleria ed all'artiglieria a cavallo (batterie, automobilisti e treno). Sono pure richiamati alle armi gli ufficiali di complemento nati negli anni 1889 e 1890 di tutte le armi e corpi, nonchè quelli nati nel 1891 ascritti alla cavalleria ed all'artiglieria a cavallo.

2. *La presentazione dei richiamati avrà luogo, per tutti, nelle prime ore del mattino del giorno 8 agosto 1914.*

3. Tutti i militari di truppa richiamati, che si trovano nel territorio di questo distretto, qualunque sia il loro distretto di leva, si presenteranno, muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale,* se ne sono provvisti, nelle prime ore del mattino del giorno suindicato al sindaco del comune in cui si trovano, il quale li invierà a destinazione, facendo distribuire le richieste di viaggio a coloro che devono viaggiare su ferrovie, tramvie o linee di navigazione sulle quali i militari hanno diritto al trasporto a tariffa ridotta (militare o speciale).

4. I richiamati, qualunque sia il grado di cui sono rivestiti, riceveranno, appena giunti a destinazione, l'indennità di giornaliera di trasferta di lire 1,20 per il primo giorno della presentazione e per ogni altro giorno di viaggio. Coloro che avranno dovuto viaggiare su ferrovie, tramvie o linee di navigazione, riceveranno pure il rimborso delle spese di trasporto qualunque sia la distanza percorsa. *Perderanno il diritto alle indennità di trasferta, per il giorno della presentazione, i richiamati che si presenteranno nelle ore pomeridiane del giorno stabilito o dopo, senza che il ritardo sia giustificato.*

I richiamati che provengono da un comune diverso da quello ove ha sede il corpo o reparto cui appartengono, se non presenteranno il *foglio di congedo* (o in mancanza di questo *un foglio di riconoscimento*) munito del *Visto per la partenza,* del sindaco del comune da

cui provengono, saranno considerati come provenienti dal comune sede del corpo o reparto e quinpi riceveranno, per il giorno della presentazione, e sempre che si presentino nelle ore del mattino, la sola indennità di trasferta di L. 1,20, senza diritto ad alcun rimborso per spese di viaggio.

Ai richiamati sprovvisti di qualsiasi mezzo, il sindaco del comune di partenza potrà anticipare i fondi per il pagamento del trasporto a tariffa ridotta e, in caso di assoluta necessità, da una a due giornate di trasferta.

5. Quei militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare tale impossibilità mediante fede medica, confermata dal proprio sindaco, da inviarsi a questo Comando, e dovranno presentarsi non appena siano guariti Protraendosi la malattia, la detta fede medica dovrà essere rinnovata ogni 10 giorni.

6. Sono per ora dispensati dal rispondere alla presente chiamata:

a) i militari che abbiano ottenuto di ritardare il servizio sotto le armi come volontari di un anno o perchè studenti universitari, o per qualunque altro motivo, e non lo abbiano ancora prestato;

b) i militari che abbiano attualmente un fratello di 1ª categoria in servizio sotto le armi nel R. esercito, nella R. marina o nel corpo della R. guardia di finanza, *per fatto di leva*, ovvero richiamato della classe 1891. Tale dispensa non compete al richiamato se vi sia in famiglia un fratello che stia fruendo del beneficio del congedo provvisorio previsto dall'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento;

c) i militari che coprano presso le varie amministrazioni o stabilimenti, uno degli impieghi o delle posizioni enumerate negli articoli 1 e 10 del *Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi*, approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374.

La dispensa di cui alla lettera *b*) deve essere domandata al Comando del distretto, nel territorio del quale il militare risiede avvertendo che in una stessa famiglia non potrà concedersi più di una dispensa per tale motivo.

7. Se più fratelli fossero contemporaneamente richiamati, si concederà, per ora, la dispensa a quello di essi che sarà designato dalla famiglia.

Tale dispensa non sarà concessa se altro fratello stia fruendo della dispensa prevista dalla lettera *b*) del precedente n. 6 o l'ottenga ora, ovvero si trovi in congedo provvisorio a senso dell'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

8. È per ora sospesa la presentazione alle armi dei richiamati che si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare.

9. Nessun'altra dispensa sarà concessa all'infuori di quelle indicate nei numeri 6 e 7, come non sarà concesso alcun rinvio ad altra chiamata. Saranno quindi considerate come non avvenute, e rimarranno perciò senza risposta, tutte le domande che a tale oggetto fossero presentate.

Si avverte inoltre che ove durante la permanenza alle armi dei richiamati venga a cessare il motivo pel quale fu concessa la dispensa, il militare che la ottenne dovrà, entro la settimana successiva, presentarsi in servizio.

10. Conformemente alle disposizioni del codice penale per l'esercito, saranno dichiarati *disertori* coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

11. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero all'uopo stabilito, che sarà loro pagato il lunedì di ogni settimana per cura dei rispettivi sindaci.

Il soccorso è concesso soltanto alle famiglie che risultino trovarsi in istato di vero ed assoluto bisogno.

12. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati alle armi.

Il Comandante del distretto.

MODELLO M

—

COMANDO DEL . . . . REGGIMENTO ALPINI

MANIFESTO

per la chiamata alle armi di militari di truppa ascritti alla 1ª categoria delle classi 1889 e 1890 in congedo illimitato.

1. Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi i militari alpini in congedo illimitato di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, ascritti alle classi suindicate ed appartenenti a tutti i reggimenti alpini.

Sono pure richiamati alle armi gli ufficiali di complemento alpini, nati negli anni 1889 e 1890.

2. La presentazione dei richiamati avrà luogo per tutti nelle prime ore del mattino del giorno 8 agosto 1914.

3. I militari di truppa richiamati alle armi dovranno presentarsi alle sedi dei rispettivi magazzini di battaglione, muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale* se ne sono provvisti.

Per gli alpini di questo reggimento appartenenti ai sottonotati mandamenti il magazzino al quale devono presentarsi è indicato nella colonna a destra dei mandamenti medesimi.

MANDAMENTI	LUOGO DI PRESENTAZIONE

4. Anche gli alpini appartenenti ad altri reggimenti, che si trovassero in uno dei mandamenti sopraindicati, possono liberamente presentarsi alla sede del magazzino alpino più vicino.

5. Quelli che si presenteranno direttamente al magazzino riceveranno per il giorno della presentazione, qualunque sia il grado di cui sono rivestiti, l'indennità di trasfesta di L. 1,20.

Coloro che si trovano in comune diverso da quello del rispettivo magazzino si potranno presentare al sindaco che li invierà a destinazione munendoli, ove occorra, degli scontrini e delle anticipazioni per il trasporto sulle ferrovie, sulle tramvie e sui piroscafi.

Giunti al magazzino, costoro riceveranno l'indennità di trasferta di L. 1,20 loro dovuta per le giornate di viaggio e il rimborso della

spesa di trasporto. Coloro però che non presenteranno il foglio di congedo o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento munito, l'uno o l'altro, del *visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti dal comune ove ha sede il magazzino e riceveranno per il giorno della presentazione l'indennità di trasferta senza rimborso delle spese di trasporto.

Perderanno il diritto alle indennità di trasferta per il giorno della presentazione, i richiamati che si presenteranno nelle ore pomeridiane del giorno stabilito o dopo, senza poter giustificare il ritardo.

Ai richiamati sprovvisti di qualsiasi mezzo, il sindaco del comune di partenza potrà anticipare i fondi per il pagamento del trasporto a tariffa ridotta e, in caso di assoluta necessità, una o due giornate di trasferta.

6. Per ogni altro particolare riflettente la chiamata, si rimandano gli interessati alle disposizioni contenute nell'altro manifesto generale di chiamata pubblicato contemporaneamente al presente da tutti i comandanti dei distretti militari.

Il Comandante del reggimento.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(3533) Roma, 1914 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 38ª — 1914 — 8 agosto

1914 AGOSTO 1° - N. **350**. — EQUIPAGGIAMENTO. — Pacchetto da medicazione per l'ufficiale in guerra . . . . . *Pag.* 1086

» » 1° - » **360**. — SERVIZIO SANITARIO. — Attribuzioni dell'ispettorato di sanità militare . . . . . » 1086

» 4. - » **361**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Adozione di registri-giornali per dimostrare i movimenti nei materiali del gruppo *C* in carico ai corpi e la loro dislocazione fra i vari consegnatari. . . . . » 1087

» 5. - » **362**. — AVANZAMENTO — Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici . . . . . » 1095

» 6. - » **363**. — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi e assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1894. . . . . » 1095

» 6. - » **364**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali che hanno frequentato il corso della scuola centrale di artiglieria da campagna . . . . . » 1128

» 6. - » **365**. — ISTRUZIONE ED ESERCITAZIONI MILITARI — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali che hanno frequentato il corso d'istruzione della scuola centrale d'artiglieria da fortezza per la specialità da fortezza . . . . . » 1134

» 6. - » **366** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sospensione dell'invio in congedo illimitato per anticipazione di militari alle armi . . . . » 1132

» 6. - » **367**. — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1893 . . . . . » 1133

» 6. - » **368**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Riordinamento delle dotazioni dei materiali del gruppo *C* presso i corpi . . . . . » 1133

» 7. - » **369**. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTT'UFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sospensione della presentazione alle armi dei militari alpini richiamati per istruzione pei giorni 9 e 10 agosto corrente anno . . . . . » 1134

» 7. - » **370**. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei capitani di amministrazione . . . . . » 1134

— — — — AVVISO. — Calendario generale del Regno pel **1914**. . . . » 1135

ERRATA - CORRIGE

Circolare 149, anno 1913. – Primo capoverso *dov'è detto*: 45 paia di scarpe da riposo e 20 paia stivaletti con gambaletto, *leggasi*: 45 paia di carpe da riposo o 20 paia stivaletti con gambaletto.

CIRCOLARE N. **359**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Pacchetto da medicazione per l'ufficiale in guerra**. — Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° agosto 1914.

Le disposizioni della circolare n. 522 del 1913 relativa alla distribuzione del pacchetto da medicazione mod. 1908 agli ufficiali in guerra sono estese anche alla R. guardia di finanza.

In conseguenza tutti i centri di mobilitazione della R. guardia predetta preleveranno i pacchetti occorrenti per gli ufficiali direttamente dall'ospedale militare di Milano.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **360**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Attribuzioni dell'ispettorato di sanità militare**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° agosto 1914.

La circolare 283 del *giornale militare* 1911, nello stabilire le attribuzioni dell'ispettorato di sanità militare, determina già che per tutto ciò che concerne l'indirizzo tecnico e per qualsiasi questione o proposta d'interesse generale del servizio sanitario, anche nei riguardi di materiali, strumenti e medicamenti, le direzioni di sanità debbono rivolgere i loro studi, proposte o richieste all'ispettorato stesso, cui spetta, quale organo consultivo in materia del Ministero della guerra, il riferire a questo per le definitive decisioni.

Il Ministero, mentre fa richiamo in ogni sua parte a tale disposizione, prescrive che anche la farmacia centrale militare abbia ad attenervisi esattamente, in relazione appunto alla dipendenza che sotto il rapporto tecnico deve avere dal predetto ispettorato di sanità, rimanendo inteso quindi che anche qualsiasi questione o proposta riguardante il funzionamento tecnico del suo servizio dovrà pervenire al Ministero per il tramite e con il parere dell'ispettorato stesso.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **361.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Adozione di registri-giornali per dimostrare i movimenti nei materiali del gruppo C in carico ai corpi e la loro dislocazione fra i vari consegnatari.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 4 agosto 1914.

Il Ministero per rendere più facile ed evidente la dimostrazione dei movimenti che avvengono nei materiali del gruppo *C* in carico ai corpi, istituti e stabilimenti militari e la loro dislocazione fra i vari consegnatari e sub-consegnatari, ha determinato che dal 1° luglio corrente anno i registri sussidiari, di cui è parola nell'art. 468 del vigente regolamento d'amministrazione, siano:

a) il registro-giornale dei movimenti avvenuti nei materiali del gruppo *C* in carico al consegnatario ed in consegna ai sub-consegnatari (mod. 1).

b) il registro-giornale dei movimenti avvenuti nei materiali del gruppo *C* in consegna ai sub-consegnatari (mod. 2).

Per la tenuta di tali registri i corpi e le amministrazioni osserveranno le norme stampate, comme avvertenze, nei modelli predetti.

Il Ministro — D. GRANDI.

MODELLO N. 1

(1). . . . . .

REGISTRO-GIORNALE

dei movimenti avvenuti nei materiali del Gruppo C in carico al consegnatario ed in consegna ai sub-consegnatari

Avvertenze.

1° Il presente registro è destinato a dimostrare in ogni momento il carico del consegnatario e quello dei sub-consegnatari, e serve di controllo alle registrazioni che questi ultimi eseguiscono sui propri registri mod. 2.

2° Le registrazioni sono eseguite:

a) inscrivendo volta per volta alle colonne 2 e 3 o 9 e 10 le quantità ed i valori degli aumenti o delle diminuzioni provvisorie del consegnatario, secondo che trattasi di materiali di altre amministrazioni in consegna al consegnatario o di materiali del consegnatario in consegna ad altre amministrazioni, ricavando i dati dalle relative richieste di introduzione o distribuzione da citarsi rispettivamente alle colonne 1 e 8.

b) inscrivendo nei relativi reparti della colonna 7 gli aumenti dei sub-consegnatari, per le quantità che a ciascuno spettano, contemporaneamente a ciascun movimento di carico del consegnatario, e gli aumenti dipendenti da passaggio di materiali tra sub-consegnatari, citando a colonna 6 il numero di ordine annuale del buono di prelevamento del sub-consegnatario.

c) inscrivendo nei relativi reparti della colonna 16 le diminuzioni dei sub-consegnatari mano mano che vengono, citando a colonna 15 il numero d'ordine del buono di versamento rilasciato al sub-consegnatario interessato. Nei casi in cui il movimento di scarico del sub-consegnatario non può essere inscritto contemporaneamente a quello del consegnatario, perché questo ultimo movimento è subordinato alle formalità della quietanza, allorché viene inscritto lo scarico del sub-consegnatario ne sarà pure eseguita la registrazione a colonna 14, che è destinata a dimostrare i materiali usciti dai magazzini e dei quali lo scarico del consegnatario è temporaneamente sospeso. Di mano in mano che avverrà in seguito l'effettuazione di tale scarico se ne opererà la registrazione a seconda dei casi alla colonna 9 o 11 o 12 e contemporaneamente anche a colonna 13 per ragioni di bilancio con la successiva.

3° Per operare la chiusura della contabilità si sommano le cifre di ogni colonna, si portano le partite dello scarico sotto quelle del carico e si desumono le rimanenze. Fanno eccezione le partite della colonna 5 che devono sottrarsi da quelle della colonna 12 e le partite della colonna 13 che devono sottrarsi da quelle della colonna 14.

La somma delle rimanenze a colonna 7, 12 e 14 deve bilanciare con quella delle rimanenze a colonna 2 e 4.

4° Dalle rimanenze del 30 giugno, riportate al principio dell'esercizio successivo saranno depennate con un tratto di linea trasversale quelle dei materiali in consegna provvisoria, risultanti alle colonne 4 e 12, perché dovendo essere rinnovate le richieste provvisorie sotto la data del 1° luglio di ciascun anno, debbono registrarsi le quantità relative come nuovi fatti di carico e scarico. Tali quantità non saranno riportate nella gestione dei consegnatari.

5° Le registrazioni relative alle richieste provvisorie saranno eseguite in inchiostro rosso.

(1) Corpo, Istituto o Stabilimento.

7ª CATEGORIA. — *N. 482 cartucce a pallottole mod. 91*

CARICO

GESTIONE DEL CONSEGNATARIO					GESTIONE DEI SUB-CONSEGNATARI									
Richiesta	Carico ed aumenti definitivi	Valore del carico e degli aumenti definitivi	Carico ed aumenti provvisori: Materiali di altre amministraz.	Carico ed aumenti provvisori: Materiali restituiti al consegnatario	Buono di prelevamento	... Compagnia o squadrone	... Compagnia o squadrone	.. Compagnia o squadrone	Distaccamento di.....	Consegnatario del magazzino X				
1	2	3	4	5	6	7								
1° SEMESTRE.														
Rim.	384	38 40	25	—	—	340	—	—	—	69				
3	—	— —	8	—	—	—	—	—	—	—				
5	—	— —	16	—	—	—	—	—	—	—				
20	35	3 50	—	—	2	—	—	—	35	—				
7	—	— —	1	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	— —	—	—	23	—	—	—	—	200				
131	800	80 —	—	—	10	800	—	—	—	—				
	1219	121 90	25	—		1140	—	—	35	269				
	87	8 70	15	—		211	—	—	26	170				
	1132	113 20	10	—		929	—	—	9	99				
2° SEMESTRE.														
Rim.	1132	113 20	10	—	—	929	—	—	9	99				

per armi mod. 1891. — Prezzo dell'unità L. 0,10.

SCARICO

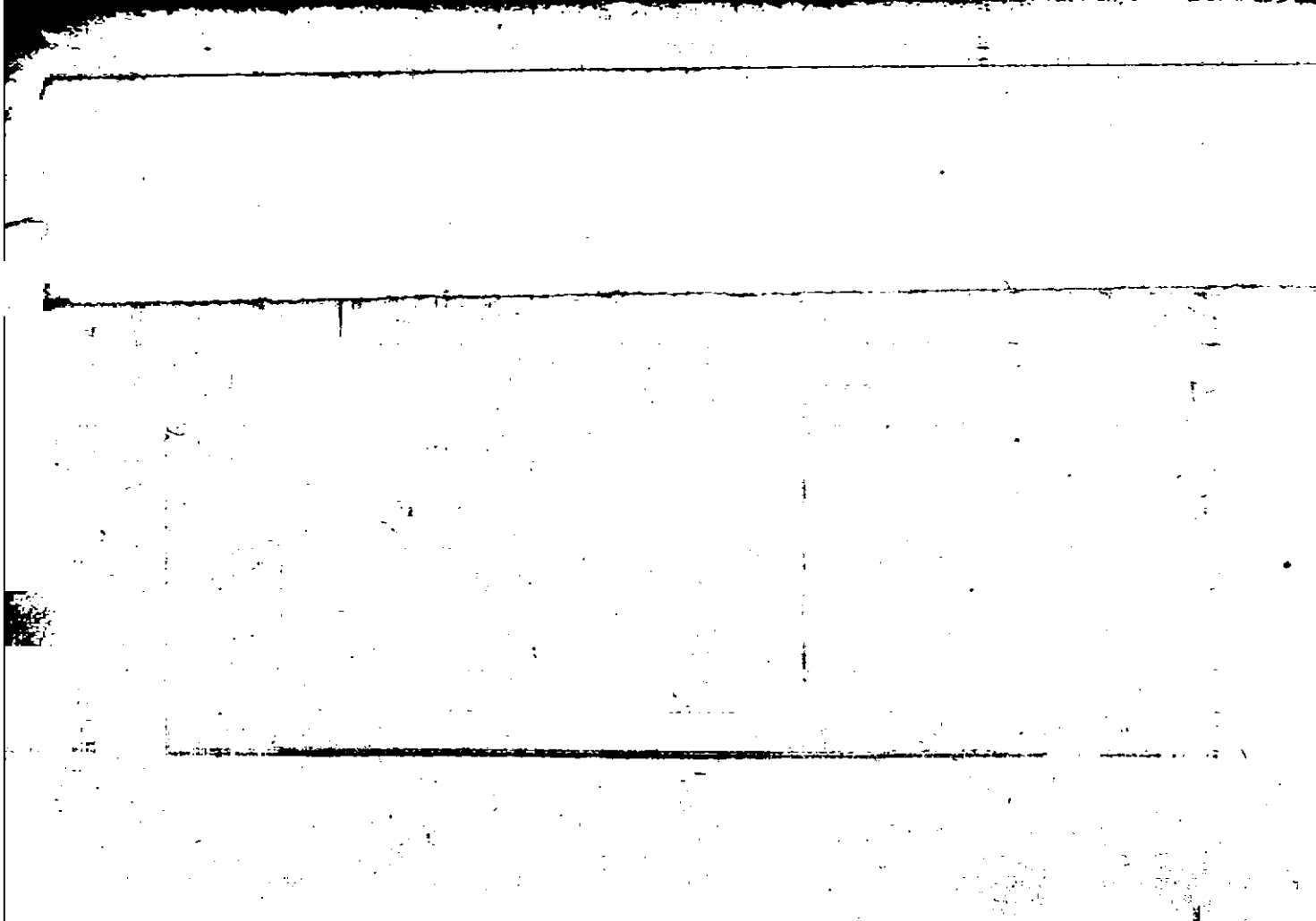
GESTIONE DEL CONSEGNATARIO								GESTIONE DEI SUB-CONSEGNATARI									
Richiesta	Diminuzioni definitive	Valore delle diminuzioni definitive	Diminuzioni provvisorie: Materiali restituiti da altre amministrazioni	Diminuzioni provvisorie: Materiali del consegnatario ceduti	Registrazioni speciali: Registrazioni a compenso di quelle fatte	Registrazioni speciali: Materiali distribuiti e non scaricati dal consegnatario	Buono di versamento	... Compagnia o squadrone	... Compagnia o squadrone	... Compagnia o squadrone	Distaccamento di	Consegnatario del magazzino X					
8	9	10	11	12	13	14	15	16									

Esercizio finanziario 1914-15.

95	70	7	—	—	—	70	70	20	—	—	—	—	70				
2	—	—	—	15	—	15	15	3	—	—	—	15	—				
173	6	—	60	—	—	6	6	20	—	—	—	6	—				
175	11	1	10	—	—	—	—	8	11	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	5	5	5	43	200	—	—	—	—				
21	—	—	—	—	—	—	100	39	—	—	—	5	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	100				
	78	8	70	15	5	96	196		211	—	—	26	170				
					—		96										
					5		100										

Esercizio finanziario 1914-15.

—	—	—	—	—	5	—	100	—	—	—	—	—	—				



MODELLO N. 2

(1), ...

(2).. . . . . .

REGISTRO-GIORNALE

dei movimenti avvenuti nel materiale in consegna al (1). . . . .

Avvertenze.

1. In questo registro s'intestano, per ordine di categoria e numero categorico, le nomenclature complete dei materiali che ciascun sub-consegnatario ha in consegna, lasciando alla fine di ogni categoria tante colonne in bianco quante si ritengono necessarie per inscrivervi quelle altre nomenclature che ammontassero al carico e non ancora comprese nelle colonne intestate, nonchè quelle che in seguito a registrazione dei movimenti avvenuti, fosse necessario intestare nuovamente in altri fogli.

2. Le inscrizioni sul registro, dei movimenti definitivi o provvisori sono fatte in base ai buoni di prelevamento e versamento debitamente rilasciati.

(1) Corpo, istituto o stabilimento.
(2) Compagnia, squadrone, compagnia, ecc.

7ª CATEGORIA.

521 — Pacchi di cartucce a pallottola mod. 91/95 per armi mod. 91 e per mitragliatrici						522 — Pacchi di cartuccie a pallottola mod. 90 per mitragliatrici.						528 — Cartucce a pallottola mod. 90/99 per pistole mod. 74-89.					
Carico			Scarico			Carico			Scarico			Carico			Scarico		
Buono di prelevamento	Definitivo	Provvisorio	Buono di scaricamento	Definitivo	Provvisorio	Buono di prelevamento	Definitivo	Provvisorio	Buono di scaricamento	Definitivo	Provvisorio	Buono di prelevamento	Definitivo	Provvisorio	Buono di scaricamento	Definitivo	Provvisorio
Quantità			Quantità			Quantità			Quantità			Quantità			Quantità		
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6

ESERCIZIO 1914-15 — I° SEMESTRE.

Riman.	785	—				Riman.	—	8	43	—	2	180	22	—	77	2	—
11	40	—	4	6	—	11	38	—				4	—	3	15	—	11
180	95	—	2	—	500	5	—	2									
13	—	1000	36	200	—							Totale	22	3	Totale	2	11
196	120	—		—	—	Totale	38	10				Scarico	2	—	Scarico	—	3
			Totale	206	500	Scarico	—	2									
Totale	1040	1000										Riman.	20	—	Riman.	—	8
Scarico	206	500				Riman.	38	8									
Riman.	834	500															

N. **362.** — AVANZAMENTO. — **Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici.** - (Direzione generale personale ufficiali). — 5 agosto 1914.

Nel mese di novembre p. v. e nei giorni che il Ministero si riserva di indicare, avranno luogo, con le norme stabilite dal R. decreto 21 novembre 1901, n. 558 e dalle correlative disposizioni esecutive (Atti 14 e 15 del 1902 e circolari 269 del 1909 e 117 del 1912), gli esami d'avanzamento ed anzianità ed a scelta pei capitani medici compresi nel limite prescritto (17 marzo 1907) dalla circolare 116 del corrente anno, per l'inscrizione sul quadro d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1915, i quali non si trovino nelle condizioni di essere dispensati dagli esami in base al § 224 del *Regolamento sull'avanzamento.*

Avranno luogo contemporaneamente, con le succitate norme, gli esami d'avanzamento a scelta dei capitani medici che, trovandosi nei limiti di età previsti dall'art. 9 della legge 8 giugno 1913, n. 601 ne facciano domanda e sieno proposti dalle commissioni d'avanzamento di 1° grado.

Le domande e le proposte predette dovranno pervenire al Ministero non più tardi dal 1° ottobre 1914.

Per i soli capitani medici chiamati agli esami ad anzianità avrà luogo, dal 1° settembre p. v. al 31 ottobre successivo, un corso preparatorio agli esami presso la scuola d'applicazione di sanità militare.

A questo corso potranno prender parte coloro che ne faranno domanda al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 20 agosto p. v.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **363.** — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1894.** — (Direzione generale leva e truppa). —

Presentazione delle reclute.

1. Questo Ministero determina che col giorno 7 settembre prossimo si inizi la chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1894, attualmente in congedo illimitato provvisorio.

Con queste reclute si dovranno presentare:

a) i militari di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi, sempre quando

detto fratello sia stato congedato, o debba congedarsi durante la permanenza delle reclute ai distretti, e avendo peraltro presente che quelli fra i detti militari che risiedano all'estero potranno presentarsi entro il 1° dicembre p. v.

b) i militari di classi precedenti ammessi al ritardo del servizio come studenti universitari od allievi missionari, i quali abbiano compiuto il 26° anno di età, ovvero ultimato od abbandonato gli studi, oppure, se allievi missionari, non abbiano ottenuta la dispensa dal servizio contemplata dall'art. 96 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

2. Gli uomini che hanno obbligo di rispondere alla chiamata indetta con la presente circolare e che si trovano in Libia, o nell'isole dell'Egeo occupate dalle nostre truppe, potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, il quale li incorporerà nei dipendenti riparti, a seconda delle loro attitudini fisiche e professionali, facendo poi le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

3. Qualora qualche distretto, per eccedenza di contingente, per difetto di locali, per ragioni sanitarie o per altri motivi, ritenesse indispensabile iniziare le operazioni di chiamata prima del 7 settembre potrà farne domanda al comando del rispettivo corpo d'armata, il quale, fatti gli opportuni accertamenti, potrà autorizzare il distretto stesso ad anticipare di qualche giorno la chiamata.

4. Si ricorda ai comandanti di corpo d'armata che, qualora, per ragioni sanitarie, dovessero ritardare la chiamata alle armi delle reclute di qualche comune, dovranno informarne prontamente il Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), giusta il disposto del § 31 dell'istruzione complementare.

Manifesto.

5. Il manifesto di chiamata alle armi sarà conforme all'allegato n. 1.

Di esso dovrà essere inviato un adeguato numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio di ciascun distretto, nonchè una copia al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), ed una ai prefetti, sottoprefetti ed ai comandanti di circolo del corpo della R. guardia di finanza compresi nel territorio del distretto.

Permessi.

6. Allo scopo di conseguire le maggiori economie, si raccomanda ai comandanti dei distretti di ridurre al minimo la per-

manenza delle reclute ai distretti stessi; epperciò essi sono autorizzati a largheggiare nella concessione di permessi e di autorizzazioni di pernottare fuori caserma. In conseguenza, a modificazione del § 38 dell'istruzione complementare, potranno regolare l'affluenza delle reclute al distretto nel modo che riterranno più opportuno

7. Alle reclute che, dopo aver fatto l'esperimento come operai, sono trattenute al distretto in attesa che il Ministero provveda circa la loro assegnazione speciale, sarà subito concesso un permesso fino al 30 settembre.

Uguale concessione, con lo stesso limite, potrà farsi per le reclute date in nota ai distretti dai prefetti e dai sottoprefetti, come aventi diritto ad esenzione dal servizio di 1ª categoria, e per le quali, nella attesa delle relative decisioni del consiglio di leva, si terrà sospesa, fino alla data suddetta, la assegnazione ad un corpo.

Qualora il numero delle reclute che debbono recarsi alle case loro in permesso fosse rilevante, il comandante del distretto dovrà darne avviso in tempo utile alle stazioni di partenza.

8. I militari laureati in medicina e chirurgia, e quelli laureati in zooiatria, i quali aspirino alla nomina a sottotenente medico o veterinario di complemento, saranno lasciati in congedo per essere chiamati alle armi secondo disposizioni speciali che saranno in seguito emanate.

9. Il Ministero non ha ritenuto opportuno di concedere in quest'anno alcuna proroga alla presentazione alle armi a quelle reclute che dovessero sostenere esami nella prossima sessione autunnale.

I comandanti dei distretti, nel decidere negativamente sulle eventuali domande intese a ritardare la presentazione per motivi di esami, avranno cura di avvertire i richiedenti che potranno, a suo tempo, chiedere al comandante del rispettivo corpo la breve licenza prevista dalla lettera *b*) del n. 72 del regolamento per le licenze, comprovando, beninteso, di dover sostenere esami con documenti rilasciati dalle competenti autorità scolastiche.

10. Le reclute che dovrebbero rispondere alla chiamata indetta con la presente circolare e che abbiano presentata domanda di ammissione all'accademia od alla scuola militare, saranno dispensate dal rispondere alla chiamata stessa e lasciate in congedo illimitato provvisorio sino al giorno stabilito per l'inizio dei corsi presso gli istituti predetti.

Quelle delle dette reclute che non ottenessero l'ammissione

a tali istituti, dovranno essere precettate ad imprendere subito il servizio militare, a meno che chiedano l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, nel qual caso esse saranno trattate alla stregua delle reclute di cui al n. 17.

11. In armonia a quanto dispone il n. 60, lettera *d*), del regolamento sulle licenze, quale fu modificato dal R. decreto del 22 gennaio 1911, il Ministero determina che le reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie, da meno di sei mesi, siano, dai comandanti di distretto, lasciate in congedo illimitato provvisorio per la durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi, facendone annotazione sul foglio di congedo.

Conseguentemente, deve ritenersi abrogato il § 39 dell'istruzione complementare.

Congedo provvisorio alle reclute aventi un fratello alle armi.

12. I comandanti dei distretti dovranno assicurarsi che a tutte le reclute vengano fatte le interrogazioni ed avvertenze prescritte dal n. 10 della circolare 362 del 1912, nei modi ivi indicati.

Si dovrà inoltre chiaramente richiamare l'attenzione degli aspiranti al congedo provvisorio sull'obbligo che essi avranno, in ogni caso, di compiere la ferma di due anni, e ciò per norma degli stessi interessati nel decidere sulla convenienza di domandare tale beneficio; domanda dalla quale non potrebbero più recedere dopo avvenuta la partenza delle reclute pei corpi.

Circa i criteri per la concessione del congedo provvisorio, rimangono in vigore quelli ricordati nei nn. 11 e 12 della citata circolare 362 del 1912, compresa la prescrizione del 3° e 4° comma del n. 12, riflettente il caso della recluta che abbia il fratello sotto le armi per istruzione coi militari di 2ª categoria.

Si osserveranno inoltre le seguenti avvertenze:

a) Agli effetti dell'art. 108 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, debbono considerarsi alle armi *per fatto di leva*, oltre che i rivedibili, anche coloro che ritardarono la prestazione del servizio militare per essere stati, a loro volta, ammessi al beneficio del congedo provvisorio per la contemporanea presenza alle armi d'un fratello; e nel caso che più di due fratelli dovessero trovarsi contemporaneamente presenti o chiamati alle armi, essi potranno ottenere di prestare il loro servizio successivamente uno alla volta, in modo da

evitare che si trovino insieme alle armi due dei detti fratelli, fermo restando che il congede provvisorio non può concedersi al militare già incorporato.

b) Si considerano pure come sotto le armi per fatto di leva i militari di cui venga ritardato il congedamento in attesa di provvedimenti sanitari.

c) Poichè al tempo dell'invio delle reclute ai corpi non sarà stata ancora congedata la classe 1892, le reclute che abbiano sotto le armi per fatto di leva un fratello di tale classe potranno ottenere di rimanere in congedo provvisorio, coll'obbligo però di presentarsi alle armi entro 8 giorni dal congedamento del fratello.

Uguale beneficio potrà, ove ne sia fatta domanda, esser concesso alle reclute aventi alle armi un fratello quale richiamato di 1ª categoria, qualora in famiglia non vi sia altro fratello che sia stato dispensato dall'obbligo del richiamo per lo stesso titolo.

Studenti ritardatari ed allievi missionari.

13. A complemento delle disposizioni di cui al § 523 del regolamento sul reclutamento, avvertesi che potranno fruire del beneficio del ritardo del servizio anche coloro che comprovino di essere inscritti agli istituti e corsi, di cui al n. 2 del manifesto annesso alla presente circolare.

14. Coloro che non possedessero il requisito del tiro a segno prescritto per l'ammissione al ritardo del servizio, potranno ugualmente essere ammessi al ritardo stesso, purchè presentino il libretto di iscrizione ad una società di tiro a segno e si obblighino di eseguire le lezioni di tiro, conseguendo la idoneità prescritta dal § 524, lettera *c*) del regolamento sul reclutamento, e ciò prima della chiamata alle armi delle reclute della classe 1895, sotto pena di essere privati in avvenire del beneficio dell'ammissione alla continuazione del ritardo del servizio.

15. L'elenco mod. 28 *A* da trasmettersi al Ministero, a senso del § 528 del regolamento sul reclutamento, deve essere della ristampa 1913.

16. Il Ministero determina che il certificato di cui alla lettera *b*) del § 181, dell'istruzione per il servizio della leva all'estero, (edizione 1913) che gli allievi missionari debbono produrre per ottenere la ammissione al ritardo del servizio, dev'essere di data non anteriore al 15 agosto 1914.

Allievi ufficiali.

17. Le reclute ed i militari studenti ritardatari che aspirino all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento da iniziarsi il 1° gennaio 1915, o ai corsi allievi farmacisti di complemento da iniziarsi il 1° dicembre p. v., saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio fino all'apertura dei detti corsi, *purchè comprovino di possedere almeno la licenza di liceo o d'istituto tecnico ovvero uno degli altri titoli equipollenti, indicati nel n. 8 del manifesto allegato alla circolare n. 352 del 1913.* A tale scopo sarà sufficiente la produzione del solo titolo di studio, salvo agli interessati di presentare poi la documentata domanda per l'ammissione nel corso al quale aspirano.

Eguale provvedimento dovrà adottarsi per quei militari che abbiano iniziato le pratiche per farsi surrogare da un fratello il quale, avendo uno dei titoli di studio predetti, intenda assumere servizio in qualità di allievo ufficiale di complemento, o di allievo farmacista militare di complemento.

I comandanti di distretto terranno però in evidenza i detti aspiranti, ed ove poi taluno di essi non consegua l'ammissione nei cennati corsi, dovranno precettarlo a presentarsi subito alle armi per essere assegnato ad un corpo reclutato dal distretto stesso, conforme alla sua attitudine, ed occorrendo, anche in soprannumero alle quote stabilite colle tabelle di assegnazione.

Volontari ciclisti e volontari alpini.

18. Valendosi della facoltà concessagli dall'art. 124 del regolamento del *corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti* (V. C. A.), questo Ministero determina che gli uomini chiamati alle armi con la presente circolare, i quali comprovino di essere volontari ciclisti e di essere forniti del diploma d'idoneità militare, di cui all'art. 54 del citato regolamento, siano ammessi a ritardare la loro venuta alle armi sino al giorno 7 dicembre.

Avvertesi inoltre che, in virtù del citato art. 124, i detti volontari ciclisti, quando saranno giunti ai corpi, potranno essere ammessi direttamente ai corsi allievi caporali per essere promossi a tale grado al compimento del terzo mese di servizio.

Analoga concessione sarà fatta alle reclute che comprovino di essere regolarmente ascritte ad un reparto di *volontari alpini* e siano munite del diploma di idoneità militare, che loro

viene concesso alle stesse condizioni degli appartenenti al *corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti.*

I comandanti dei distretti cureranno che tutti i predetti volontari si presentino alle armi insieme alle altre reclute, per essere, se idonei, assegnati ad un corpo in conto delle quote prestabilite, salvo ad avviarli al corpo stesso soltanto allo scadere della proroga concessa loro.

Carabinieri reali.

19. Alle reclute che intendono essere ammesse nell'arma dei carabinieri reali, i comandanti dei distretti e gli ufficiali dei carabinieri dovranno far presente che, con l'ammissione nell'arma, esse possono tramandare diritto alla definitiva assegnazione alla 2ª categoria ad un fratello consanguineo solo nel caso che questo fratello non sia militare appartenente a leva già chiusa e semprechè, beninteso, si verifichino le seguenti condizioni: che tra i due fratelli interceda consanguineità legittima, che nella famiglia non esista altro fratello ascritto, per qualsiasi titolo, alla 2ª o 3ª categoria, e che la permanenza alle armi del carabiniere si protragga almeno sino al 31 dicembre dell'anno in cui il fratello, per ragione di età sarà chiamato alla leva.

Reclute che chiedono l'ammissione nel R. corpo di truppe coloniali della Libia (riparti italiani).

20. Le reclute che intendano essere ammesse nel R. corpo di truppe coloniali della Libia (riparti italiani) dovranno presentarne domanda al distretto militare coi documenti indicati alle lettere *b*, *c* e *d* del numero 37 della circolare 465 del *giornale militare* del 1913.

Il comando del distretto, accertata la regolarità dei documenti e l'idoneità fisica degli aspiranti al servizio in Libia, e dopo aver bene spiegato gli obblighi e i benefici che loro derivano dall'ammissione nel detto corpo giusta le disposizioni delle circolari 465 su citata e 215 del corrente anno, trasmetterà sollecitamente le domande con tutti i documenti al comando del corpo d'armata da cui dipende, il quale deciderà sull'ammissibilità e comunicherà telegraficamente al Ministero il numero degli ammissibili.

Il Ministero farà conoscere quanti potranno essere ammessi in ciascun corpo d'armata, lasciando ai rispettivi comandi di fare la scelta.

Gli esclusi dovranno con tutta sollecitudine essere assegnati dai rispettivi distretti ad un corpo secondo la loro attitudine e in base alle tabelle di assegnazione.

Gli ammessi saranno fatti presentare ad un corpo stanziato nella sede del distretto militare o viciniore, designato dal comando del corpo d'armata.

Il comando del corpo designato procederà alla definitiva ammissione degli aspiranti per conto del deposito speciale di Tripoli, previa nuova scrupolosa visita medica che accerti la completa ideneità al servizio in Libia.

A cura del comando del corpo designato, sarà trasmesso un elenco nominativo degli ammessi, al comando del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli. Questo, presi gli accordi col comando del presidio di Napoli per gli alloggiamenti e per la vaccinazione antitifica di quelli che intendano sottoporvisi, farà conoscere al corpo interessato il giorno in cui i giovani ammessi dovranno essere inviati al deposito stesso. Prenderà poi accordi con la commissione militare di linea di Napoli per l'imbarco e per l'invio dei giovani predetti al deposito speciale in Tripoli, che, a sua volta, provvederà per il loro inquadramento e per la prima istruzione.

Dovranno osservarsi in proposito le disposizioni delle circolari 465 del 1913, e 215 e 292 del corrente anno in quanto siano applicabili alle reclute ammesse nel R. corpo di truppe coloniali della Libia.

Le reclute che desiderano essere ammesse nei reparti italiani saranno avvertite che con tale ammissione, assumendo esse la ferma di tre anni, potranno tramandare diritto ad assegnazione alla 2ª categoria ad un fratello, ma sotto le condizioni di cui al n. 19 della presente circolare.

Tabelle di assegnazione.

21. Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche d'assegnazione che il Ministero si riserva di inviare a ciascun distretto, per mezzo del comandante del rispettivo corpo d'armata.

22. I militari di cui all'ultimo comma del n. 1 della circolare n. 274 del 1913 obbligati ad un solo anno di servizio non debbono essere assegnati alla cavalleria, all'artiglieria da campagna, all'artiglieria pesante campale, all'artiglieria a cavallo, all'artiglieria da montagna ed al treno d'artiglieria e genio.

Questi militari possono però essere assegnati alle compagnie automobilisti d'artiglieria.

23. *Si fa presente che, siccome i corpi non debbono prendere alcuna ingerenza nelle assegnazioni individuali delle reclute, così essi debbono astenersi dal fare richieste nominative di reclute sia ai comandanti di distretto, sia al Ministero.*

Granatieri

24. Il Ministero determina che, a modificazione del § 73 dell'istruzione complementare, il limite *minimo* della statura per l'assegnazione delle reclute ai granatieri sia portato da metri 1.76 a metri 1.77.

Fanteria di linea.

25. Si richiamano i comandanti di distretto alla stretta osservanza del § 74 dell'istruzione complementare, il quale, mentre avverte che l'assegnazione alla fanteria di linea non deve esser fatta con il criterio di lasciare a tale specialità di servizio gli uomini relativamente meno atti al servizio militare, stabilisce invece che *le reclute da assegnarsi alla fanteria di linea devono avere piena attitudine alle marce, e poter resistere, marciando, al peso dell'equipaggiamento individuale.*

26. In conformità di quanto è disposto con i §§ 67, 68 e 104 dell'istruzione complementare, e con le successive disposizioni della presente circolare, per quanto riguarda il reclutamento delle varie armi e specialità di servizio, si raccomanda ai comandanti di distretto di provvedere acchè gli individui che non abbiano speciale attitudine a servire nella fanteria di linea, siano destinati, nella maggior quantità possibile, ad altre armi e specialità, alle maestranze dei corpi, ed ai vari servizi sedentari, per i quali non occorrono speciali requisiti fisici, come, ad esempio, le compagnie di sanità e di sussistenza.

Bersaglieri.

27. Fra le reclute aspiranti all'assegnazione ai bersaglieri, a parità di condizioni, dovrà darsi la preferenza a quelle che comproveranno di essere ascritte ad un reparto del *corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti* (V. C. A.) ed a coloro che proveranno di saper usare la bicicletta o che diano affidamento di divenire buoni ciclisti.

Le dette reclute debbono assegnarsi ai bersaglieri quand'an-

che la loro statura raggiunga soltanto il limite minimo di metri 1,62.

Facendo eccezione al primo comma del § 104 dell'istruzione complementare, avvertesi che gli operai da assegnarsi ai bersaglieri dovranno avere i requisiti fisici richiesti per tale specialità.

28. Se qualche reggimento bersaglieri non ricevesse l'intera quota di motociclisti che gli occorre, potrà chiedere direttamente al comando del 6° reggimento genio qualche recluta di tale mestiere.

Alpini.

29. A parziale modificazione dei §§ 79 ed 80 della istruzione complementare si determina che nei mandamenti montani o da considerarsi tali, nella scelta delle reclute sia data la precedenza agli alpini ed all'artiglieria da montagna.

I comandanti dei distretti potranno, in caso di bisogno, assegnare agli alpini anche quelle reclute dei mandamenti stessi, che invece aspirassero a servire nei carabinieri reali, nel genio, nella sanità, od in altri corpi in qualità di operai militari.

30. Fra le reclute aspiranti all'assegnazione agli alpini, a parità di condizioni, dovrà darsi la preferenza a quelle che comproveranno di essere ascritte ad un reparto di volontari alpini.

31. Si raccomanda ai comandanti di distretto di fare una scelta rigorosa delle reclute da destinarsi agli alpini, avvertendo che i rivedibili possono esservi assegnati solo quando per la loro robustezza e pel genere della malattia che diede luogo alla loro rivedibilità, diano sicuro affidamento che essi potranno compiere utile servizio negli alpini ed escludendo in modo assoluto gli uomini che siano stati rivedibili per oligoemia, gracilità, e per malattie dell'apparato respiratorio e dell'apparato motore.

32. A modificazione del 6° comma del § 77 dell'istruzione complementare, i distretti di reclutamento alpino *di complemento* invieranno la quota di contingente assegnata agli alpini, non più ai battaglioni, ma direttamente alla sede del comando del reggimento, il quale addiverrà poi al riparto della quota stessa fra i singoli battaglioni in base ai bisogni dei medesimi.

33. Facendo eccezione al primo comma del § 104 dell'istruzione complementare, gli operai ed i contabili da assegnarsi

agli alpini dovranno avere i requisiti fisici richiesti per questa specialità di servizio.

34. I comandanti dei distretti di reclutamento alpino, nel cui territorio è molto estesa la emigrazione temporanea, sono autorizzati a completare le quote preventivate per gli alpini con le reclute che si presenteranno in ritardo.

Cavalleria.

35. Le reclute che non possiedano spiccata attitudine per la fanteria di linea, e che siano invece conformate in guisa da poter diventare buoni cavalieri, possono essere destinate ai cavalleggeri anche se la loro statura raggiunga soltanto il limite minimo per l'idoneità al servizio militare in genere (metri 1,54).

In tal senso deve ritenersi modificato il § 81 dell'istruzione complementare.

36. Per le reclute che hanno spiccate attitudini professionali a servire nella cavalleria, i distretti militari sono autorizzati a transigere sul loro peso, purchè non vengano oltrepassati i limiti di chilogrammi 65 per i lancieri, e chilogrammi 60 per i cavalleggeri.

37. Il Ministero determina che siano fatte assegnazioni di reclute direttamente agli *squadroni di rimonta* dei depositi di allevamento cavalli in Grosseto e Persano.

I distretti che giusta le indicazioni poste sulla rispettiva tabella di assegnazione dovranno fornire reclute a tali riparti avranno cura di sceglierle *in precedenza alle assegnazioni a qualsiasi corpo* fra quelle che risultano essere cavalcanti, butteri, cavallari, scozzonatori di cavalli, allevatori di bestiame cavallino, guardiani di cavalli o comunque pratici di cavalli.

Sarà sufficiente che tali reclute posseggano soltanto l'idoneità al servizio militare in genere e che la loro statura non superi quella di m. 1,75 a condizione però che risulti in modo non dubbio che esercitano uno dei mestieri suaccennati.

Artiglieria.

38. Le reclute che non abbiano attitudine per la fanteria di linea, se sono carrettieri o addette al governo dei cavalli e muli, possono essere destinate alle *batterie* ed al *treno* dell'artiglieria da campagna ed a cavallo anche se la loro statura raggiunga soltanto il limite di m. 1,60.

In tal senso devono intendersi modificati i §§ 83 e 84 della istruzione complementare.

39. Le reclute da assegnarsi alle batterie dell'artiglieria pesante campale dovranno essere larghe di petto, robuste e bene sviluppate, con statura da m. 1,65 a m. 1,75.

I comandanti di distretto procureranno perchè una metà circa delle reclute da destinarsi alle dette batterie sia scelta fra coloro che, per professione, sono addetti a governo o condotta di cavalli e muli.

40. Le reclute da assegnarsi alle batterie dell'artiglieria a cavallo non potranno avere un peso superiore ai 65 chilogrammi.

41. In analogia a quanto è disposto per il reclutamento degli alpini, si determina che le quote fissate per l'artiglieria da montagna non debbono essere completate con i primi giunti, ma i comandanti di ciascun distretto, prima di rendere definitiva la destinazione delle reclute a tale specialità, aspetteranno che sia stato visitato l'intero contingente del distretto stesso.

42. Le quote fissate per l'artiglieria da montagna debbono essere date al complete; eppertanto, qualora i comandanti di distretto incontrassero difficoltà nel fornire le dette quote, sono autorizzati a transigere sul limite minimo di statura fissato per tale specialità, scendendo, ove occorra, fino a metri 1,68.

Però l'aliquota di reclute aventi statura inferiore a m. 1,72, che potrà essere assegnata all'artiglieria da montagna, non dovrà superare mai *un terzo* del contingente fissato con la tabella numerica di assegnazione.

43. In caso di deficienza di personale, l'assegnazione alla artiglieria da montagna delle reclute dei comuni di alta montagna, o da considerarsi tali, non potrà essere variata nemmeno se esse chiedessero di servire nei carabinieri reali, nel genio, nella sanità, od in altri corpi in qualità di operai-militari.

44. Nella designazione delle reclute da assegnarsi all'artiglieria da montagna in qualità di operai dovrà darsi la precedenza a coloro che sono più resistenti alle fatiche della guerra in montagna.

45. Anche le quote fissate per l'artiglieria da fortezza debbono essere date al completo; epperciò, occorrendo, i comandanti di distretto potranno transigere alquanto sui requisiti fisici fissati per tale specialità.

46. Se le assegnazioni di operai fatte dai distretti non risultassero sufficienti ad assicurare il servizio di custodia, ri-

parazione e manutenzione del materiale nei modi stabiliti dalle vigenti prescrizioni, i comandanti di corpo potranno provvedere alla deficenza con quei militari che, pur non essendo stati assegnati come operai, siano ritenuti, per professione ed intelligenza, atti a disimpegnare il servizio suddetto.

Qualora lo ritengano necessario, i detti comandanti potranno disporre che i militari in parola vengano sottoposti, prima dell'invio al corso e presso i corpi stessi, ad un esperimento di saggio.

Genio.

47. Nell'assegnazione agli zappatori dovrà darsi la precedenza alle reclute che, oltre ad avere i requisiti fisici richiesti per tale specialità, sappiano scrivere celeremente ed in modo leggibile sotto dettatura; e ad ogni modo i comandanti dei distretti procureranno perchè il numero di queste reclute sia almeno *la metà* della quota indicata nelle tabelle di assegnazione per la specialità in parola.

48. Le reclute di mestiere muratore, minatore, scalpellino, fabbro, barcaiuolo, pescatore, marinaio e segatore, le quali non avessero piena attitudine alle marce, potranno essere assegnate al 1° e 2° reggimento genio ed al battaglione specialisti del genio, anche se di statura inferiore a m. 1,65.

49. Tutti i distretti assegneranno al 3° reggimento genio, in soprannumero alle quote stabilite con le tabelle numeriche di assegnazione, le reclute di buona condotta morale e politica, che comproveranno di avere conoscenza del servizio radio-telegrafico.

50. Per assicurare il reclutamento dei telegrafisti del 3° reggimento genio, i distretti aventi sede nei capiluoghi di divisione, terranno a disposizione del comandante di detto reggimento *non meno* di 20 reclute, e tutti gli altri distretti *almeno* 12 reclute aventi i prescritti requisiti professionali o di studio; avvertendo che, per quanto si riferisce alla loro statura, si potrà usare la maggior tolleranza, in riguardo specialmente a coloro che per i loro studi diano affidamento di divenire abili telegrafisti.

Tutte queste reclute dovranno essere in condizioni di potere, senza aiuto di lenti, leggere il n. 3 dell'ottotipo militare del Baroffio o la quartultima riga della scala del De Wecker, con un occhio a 15 metri, e coll'altro almeno a 10 metri; il che verrebbe a corrispondere a $V = 1$ nel primo e a $V =$ circa $\frac{2}{3}$ nel secondo. Nel procedere a tali accertamenti si dovrà

porre attenzione a che l'ottotipo sia bene illuminato con luce naturale uniforme. Inoltre si dovrà completare l'esame oculare colla determinazione del *visus* periferico e del senso cromatico.

A tal fine i comandi dei distretti invieranno in osservazione all'ospedale militare prossimiore tutti gli aspiranti all'assegnazione come telegrafisti; quelli fra essi che risultassero non possedere tutti i requisiti sopraccennati non saranno più tenuti a disposizione del 3° reggimento genio e verranno assegnati alle armi e specialità per le quali posseggano l'attitudine.

51. Gli uomini trattenuti ai distretti a disposizione del 3° reggimento genio (telegrafisti) e del 6° reggimento genio (ferrovieri) debbono essere segnalati ai detti corpi *numericamente e mai nominativamente*.

Analogamente a quanto è stabilito dal § 91 dell'istruzione complementare, per le segnalazioni riguardanti i telegrafisti tenuti a disposizione del 3° genio, i comandanti dei distretti segnaleranno al comandante del 6° genio gli uomini di cui al § 96 della precitata istruzione con un telegramma così concepito:

« *Tenuti a disposizione macchinisti..... fochisti..... frenatori..... deviatori ..... meccanici di officine ferroviarie..... cantonieri..... ecc., ecc.* ».

52. Con le tabelle numeriche di assegnazione, sarà disposto da quali distretti, ed in quale misura, dovranno essere assegnati al 6° reggimento genio i falegnami pratici nei lavori di grosso (segantini, squadratori, ecc), i muratori ed i contabili occorrenti al reggimento stesso.

In conseguenza, i distretti capoluoghi di divisione non dovranno più trattenere a disposizione del comandante del 6° reggimento genio gli uomini di cui è cenno nel § 97 dell'istruzione complementare.

Per tutti gli operai da assegnarsi al 6° reggimento genio sarà data la preferenza a quelli che hanno lavorato nella costruzione di ferrovie o tramvie o sono stati addetti a fabbriche di materiale ferroviario o tramviario.

53. Il limite minimo di statura per l'assegnazione delle reclute al treno del genio è portato a m. 1,60 per i carrettieri e gli addetti al governo dei cavalli e muli.

54. I distretti di reclutamento delle compagnie treno del 1°, 2°, 3° e 5° reggimento genio procureranno che un terzo delle reclute da assegnare a tali compagnie abbia attitudine a marciare in montagna.

Aviatori.

55. Tutti i distretti assegneranno ed invieranno direttamente a Torino, alla sede del battaglione aviatori, le reclute che, con speciali certificati, comproveranno di essere pratiche della costruzione o riparazione di aeroplani, o di avere seguito qualche corso di aviazione.

Sussistenza.

56. Alle compagnie di sussistenza debbono essere assegnate soltanto le reclute che abbiano tutti i requisiti protessionali all'uopo richiesti e buoni requisiti fisici e morali.

Gli uomini da assegnarsi alle compagnie stesse per il *servizio generale* debbono avere soltanto la idoneità al servizio militare in genere, ed essere, possibilmente, pizzicagnoli, commessi di negozio, droghieri, pastai, facchini, imballatori, manovali, ecc.

Automobilisti.

57. A parziale modificazione dei §§ 104 e 105 dell'istruzione complementare, il Ministero determina che l'assegnazione individuale delle reclute che risulteranno essere *guidatori patentati di automobili o meccanici automobilisti*, sia fatta direttamente dai comandanti di distretto osservando le seguenti norme:

a) Le reclute munite di patente prefettizia per condurre automobili, qualunque sia la loro statura, saranno anzitutto assegnate alle compagnie automobilisti d'artiglieria ed agli altri corpi, ai quali il relativo distretto deve fornire guidatori di automobili, giusta la tabella di assegnazione.

Dopo fatte queste assegnazioni, tutte le rimanenti reclute provviste di tale patente, e che risulteranno di buoni precedenti morali e politici, saranno assegnate al 6° reggimento genio.

Quelle delle dette rimanenti reclute appartenenti ai distretti del II, III, IV, V, VI, VII e IX corpo d'armata saranno prontamente avviate alla sede del comando del reggimento in Torino; e quelle appartenenti ai distretti del I, VIII, X, XI e XII corpo d'armata saranno invece prontamente avviate al distaccamento del reggimento stesso in Roma.

b) I distretti che, in conformità della tabella di assegnazione, debbono assegnare ai vari corpi meccanici automo-

bilisti, sceglieranno questi operai fra le reclute che, oltre ad essere state riconosciute idonee ad esercitare il mestiere di meccanico od aggiustatore-meccanico nel prescritto esperimento pratico, comproveranno anche, con regolare certificato, di avere esercitato tale mestiere nel ramo automobilistico.

Agli operai automobilisti che risulteranno essere ascritti ad un reparto del *corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti* (V. C. A.) dovrà darsi la preferenza nell'assegnazione ad un corpo in qualità di automobilisti.

58. Le reclute assegnate al 6° reggimento genio come guidatori di automobili, giunte che saranno al corpo, verranno sottoposte ad un accurato esame, ed il comandante del reggimento, nonchè il comandante del distaccamento del reggimento stesso in Roma, dopo tale esame trasferiranno ad altri corpi (esclusa la cavalleria) le meno idonee e le esuberanti.

Le esuberanti saranno trasferite: ai bersaglieri, se pratiche di motociclette e fisicamente idonee per tale specialità; al 4° reggimento genio, se conoscono i canotti automobili; al 5° reggimento genio se hanno pratica speciale di motori a benzina, e tutte le rimanenti alle compagnie automobilisti di artiglieria reclutate dal rispettivo distretto di leva.

59. Ove sia richiesto dall'interesse del servizio. potranno essere trattenute, come effettive, nelle compagnie automobilisti anche le reclute che avessero soltanto la metà del *visus*.

60. Nell'elenco prescritto dal § 107 dell'istruzione complementare, i distretti indicheranno quali dei verniciatori, fonditori e stagnai trattenuti a disposizione del Ministero abbiano lavorato nella costruzione o riparazione di automobili.

Operai.

61. A modificazione del 3° comma del § 104 dell'istruzione complementare, il Ministero determina che l'assegnazione delle reclute di mestiere *meccanico* od *aggiustatore-meccanico* e *tipografo* sia fatta direttamente dai comandanti di distretto in base alle indicazioni che saranno poste nelle relative tabelle numeriche di assegnazione.

Qualora i comandanti di distretto incontrassero difficoltà nel fornire le quote di meccanici od aggiustatori-meccanici indicate nelle tabelle summenzionate, essi provvederanno, giusta il § 106 della istruzione precitata, con destinazioni di buoni operai esercenti mestieri affini (limatori, fabbri, tornitori in metallo, ecc.).

62. Le reclute esercenti il mestiere di *cordaio* non dovranno essere sottoposte ad alcun esperimento, bastando a comprovare l'esercizio di tale professione un certificato del sindaco o del capo dell' opificio in cui hanno lavorato.

Facendo eccezione a quanto è disposto dal § 104 dell'istruzione complementare, il Ministero avoca a sè l'assegnazione di detti operai; perciò, i comandi dei distretti comprenderanno gli uomini stessi negli elenchi di cui alla lettera *d*) del successivo § 107.

Avvertesi inoltre che per le reclute di mestiere *carpentiere*, da comprendersi negli elenchi suindicati, dovrà accennarsi se siano pratiche nella *costruzione di barche* e se lavorino in *legno* od in *ferro*.

Per i fochisti messi a disposizione del Ministero i distretti indicheranno nella colonna *Annotazioni* dell'elenco relativo, se abbiano prestato servizio nelle ferrovie, negli stabilimenti industriali, nella marina mercantile, ecc.

63. Per l' invio all'esperimento delle reclute dichiaratesi *elettricisti* o *meccanici elettricisti* saranno osservate le norme generali di cui al § 107 dell'istruzione complementare e non più quelle speciali stabilite per tali categorie di operai dalla lettera *c*) del citato paragrafo, le quali si intendono abrogate.

L'esperimento potrà aver luogo presso le seguenti officine, stabilimenti o corpi:

Officina del genio militare in Pavia — Stabilimento di costruzioni aeronautiche in Roma — 3° reggimento genio in Firenze — Officine di costruzione di artiglieria in Torino, Genova e Piacenza — Arsenale di costruzione in Napoli — Fabbrica d'armi di Terni.

Le reclute saranno pertanto avviate direttamente all'officina, stabilimento o corpo fra i suindicati, che sia il più vicino alla sede del distretto, ed ultimato l'esperimento faranno ritorno al distretto che potrà loro concedere il permesso di cui al n. 7 della presente circolare.

Negli elenchi coi quali dette reclute saranno segnalate al Ministero per l'assegnazione ad un corpo, sarà a cura della officina, dello stabilimento militare o del corpo presso cui subirono l'esperimento, annotata, oltre la classifica di merito (ottimo, buono, mediocre, non idoneo) anche la specialità della elettrotecnica per la quale ogni recluta fu riconosciuta atta (bobinatore, conduttore di dinamo o di impianti, pratico di illuminazione, pratico di proiettori, montatore, ecc.).

64. Per le reclute da avviarsi presso gli stabilimenti per l'esecuzione del lavoro di saggio, il Ministero determina:

a) che i distretti inviino gli inscritti ai detti stabilimenti

a piccoli gruppi e che l'invio stesso sia iniziato *fin dal primo giorno* della chiamata;

b) che gli inscritti avviati ad uno stesso stabilimento siano accompagnati da un graduato quando il loro numero sia superiore a dieci;

c) che gli inscritti non siano fatti giungere agli stabilimenti nei giorni festivi, e dopo le ore 12 negli altri giorni.

Avvertesi che al laboratorio di precisione in Roma non dovranno più essere avviate reclute che ivi dovrebbero compiere l'esperimento in qualità di macchinisti o fochisti.

65. L'elenco prescritto dalla lettera b) del § 107 dell'istruzione complementare deve essere conforme all'allegato n. 3, ed esso dovrà trasmettersi per attergato.

66. Tutte le reclute le quali abbiano ottenuta una destinazione come operaio saranno segnalate in modo speciale al comando del corpo o del reparto cui furono assegnate, indicando per ognuna il rispettivo mestiere o la professione che esercita.

Guardie di finanza.

67. Tutte le reclute hanno facoltà di imprendere direttamente servizio nel corpo della R. guardia di finanza fino al giorno precedente a quello fissato per la loro presentazione al distretto.

Durante la permanenza ai distretti sono ammesse a far domanda di passaggio nel suddetto corpo solamente le reclute che rimangano disponibili dopo fatte le assegnazioni alla cavalleria, all'artiglieria a cavallo, da campagna, da montagna e da fortezza, agli alpini ed al genio.

Tali reclute saranno trattenute al distretto in attesa dell'esito definitivo delle pratiche per l'ammissione nella detta guardia Le loro domande dovranno esser trasmesse *d'urgenza* ai competenti circoli.

Il corpo della R. guardia di finanza potrà inviare ai distretti qualche ufficiale o qualche graduato per ricevere le reclute che ottengano l'ammissione nel corpo stesso.

Al detto ufficiale o graduato sarà dal comandante del distretto consegnato il foglio matricolare relativo alle reclute onde trattasi.

La recluta che, dopo giunta alla legione allievi guardie di finanza, non fosse accettata, verrà segnalata al comandante del rispettivo distretto di leva, il quale, in base alla tabella di assegnazione, indicherà alla legione stessa il corpo a cui la detta

recluta deve essere assegnata, ed al quale sarà poi avviata a cura e spese del corpo della R. guardia di finanza.

Le reclute, dopo giunte al corpo, fatta eccezione, ben inteso, per quelle assegnate alle specialità di cui sopra, saranno tuttavia ammesse a far domanda di passaggio nella guardia in parola.

Tali domande dovranno essere redatte su carta bollata da 50 centesimi e presentate al comandante del corpo, il quale avvertirà gli aspiranti che la ferma triennale, che essi sono tenuti a contrarre come guardie di finanza, decorrerà dal giorno in cui giungeranno effettivamente alla legione allievi e nel quale firmeranno l'atto di arruolamento.

Le pratiche relative al passaggio nella R. guardia di finanza devono svolgersi direttamente tra i corpi del R. esercito ed il comando della legione allievi.

I corpi hanno facoltà di sospendere l'invio delle domande, qualora il numero dei trasferimenti si elevi eventualmente ad una quota tale da pregiudicare il buon andamento del servizio, o qualora esistano altri motivi, veramente speciali, che dovranno, però, essere volta per volta rappresentati al Ministero.

68. I comandanti di distretto e dei corpi avvertiranno le reclute che desiderano d'essere ammesse nella R. guardia di finanza che con tale ammissione — assumendo esse la ferma di tre anni — potranno bensì tramandare diritto ad assegnazione alla 2ª categoria ad un fratello, ma sotto le condizioni di cui al n. 19 della presente circolare.

Reclute isolate.

69. Qualora, dopo un mese dall'inizio della chiamata, rimanessero ancora presso i distretti reclute in attesa di assegnazione ai carabinieri reali, od alle guardie di finanza, il comandante del distretto potrà assegnarle ad uno dei corpi indicati nella relativa tabella nel caso che preveda che le pratiche per la loro ammissione alle dette specialità di servizio non possa essere decisa entro lo spazio di pochi giorni.

Queste reclute però, anzichè inviarsi subito a destinazione, saranno invece aggregate temporaneamente ad un corpo che trovasi nella stessa sede, o nelle vicinanze della sede del distretto.

Dopo poi che sarà stato preso un definitivo provvedimento in merito alla domanda di ammissione nei carabinieri o nelle guardie di finanza, le reclute in questione saranno subito in-

viate al corpo prescelto, od a quello al quale fossero già state assegnate dal comandante del proprio distretto.

70. Le reclute che chiesero l'ammissione nell'arma dei reali carabinieri o nella R. guardia di finanza, oppure ai corsi allievi ufficiali e allievi farmacisti militari di complemento, o che aspiravano all'assegnazione ai corpi in qualità di operai, e che non conseguirono per qualsiasi ragione l'ammissione o l'assegnazione da esse chiesta, nonchè le reclute che si presenteranno ai distretti dopo la partenza dei contingenti pei corpi, potranno essere assegnate alle armi e corpi speciali, esclusi quelli a cavallo, sempre quando presentino spiccate attitudini per prestarvi servizio.

Tali assegnazioni potranno aver luogo anche in soprannumero alle quote stabilite con le tabelle numeriche di assegnazione.

Le reclute che si presentassero alle armi prima della diramazione delle tabelle numeriche d'assegnazione della classe ventura saranno destinate ai corpi in base alle tabelle numeriche della classe 1894.

Disertori.

71. A parziale modificazione delle norme emanate per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 763, e con le quali furono modificate le disposizioni contenute nel § 697 del regolamento sul reclutamento, si determina che i militari di cui all'art. 11 della predetta legge, imputati di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi della loro classe, debbano, dai distretti cui si presentano, essere assegnati effettivi ad uno dei corpi normalmente reclutati dal rispettivo distretto di leva.

Il comandante del distretto però, anzichè avviare senz'altro il militare al corpo cui venne assegnato, lo invierà in aggregazione ad un corpo stanziato possibilmente nella sede del tribunale che dovrà giudicarlo, o almeno in località non lontana.

Questo corpo provvederà perchè il detto militare sia subito vestito, equipaggiato ed istruito, acciocchè esso possa prendere parte a tutti i servizi, come è appunto stabilito dal § 697 sopra citato.

A giudizio ultimato il militare stesso, se assolto, sarà senz'altro avviato al corpo cui fu assegnato in conto del proprio distretto di leva; se condannato, sarà avviato al corpo stesso soltanto dopo l'espiazione della pena.

Personale per l'accompagnamento.

72. Facendo eccezione al disposto del § 23 della istruzione complementare, i corpi potranno inviare ai distretti, pel ricevimento delle reclute, capitani in luogo di subalterni.

Questi capitani dovranno essere scelti fra i meno anziani del corpo che li invia.

Per ricevere ed accompagnare le reclute, i corpi invieranno ai distretti di preferenza sergenti e sergenti maggiori, anzichè marescialli.

Quando i distretti non fossero in grado di fornire loro alloggio conveniente, i marescialli potranno dai rispettivi comandanti di distretto essere autorizzati ad alloggiare fuori caserma.

I marescialli, dovendo accompagnare le reclute, sono obbligati, per ragioni di servizio, a viaggiare in 3ª classe e prendere posto nelle stesse vetture o negli stessi scompartimenti dei piroscafi ove si trovano gli uomini che devono accompagnare, perchè non venga meno sui medesimi la vigilanza immediata e personale che si reputa necessaria.

Qualora i comandanti di distretti prevedessero di non poter ora fornire a qualche corpo l'intera quota di contingente per esso preventivata, con la tabella numerica di assegnazione, ne daranno comunicazione, in tempo utile al comando del detto corpo, perchè questi possa ridurre il personale da inviarsi ai distretti pel ricevimento ed accompagnamento delle proprie reclute.

73. A modificazione del § 24 della istruzione complementare, si determina che i comandanti di corpo, presi gli opportuni accordi con i comandanti di distretto, facciano arrivare ai distretti il personale per il ricevimento ed accompagnamento del contingente ad essi assegnato soltanto due giorni prima di quello fissato per la partenza del contingente stesso dal distretto.

Detto personale dovrà avere tutta l'attitudine a prestare lo speciale servizio cui è comandato.

74. In conseguenza delle disposizioni di cui nel precedente numero, si determina pure che, per coadiuvare il personale dei distretti nel ricevere le reclute e mantenerne la disciplina, i comandanti di divisione militare comandino temporaneamente ai dipendenti distretti, e nella misura strettamente necessaria, alcuni ufficiali ed alcuni militari di truppa possibilmente del rispettivo presidio.

Questi ufficiali e militari di truppa dovranno essere scelti con la massima cura, e per nessuna ragione essi saranno mutati finchè siano in corso le operazioni di chiamata e di assegnazione.

Ordine di movimento per l'invio ai corpi.

75. L'invio delle reclute ai corpi sarà iniziato il giorno 17 settembre p. v., secondo gli ordini di movimento che verranno emanati dal comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti).

76. Il comando del corpo di stato maggiore potrà, per qualche distretto, far iniziare l'invio ai corpi prima del 17 settembre qualora fosse ciò necessario in conseguenza di speciali esigenze di servizio o di alloggiamento.

77. Le reclute dei distretti di Cagliari e di Sassari che saranno assegnate ai riparti stanziati nell'isola, saranno avviate alle rispettive sedi per cura dei distretti stessi appena resa definitiva la loro assegnazione.

Reclute trasferite in 2ª categoria.

78. I militari che, dopo esser stati incorporati, ottengano l'assegnazione, oppure il passaggio alla 2ª categoria, dovranno dal comando del corpo essere avvertiti che possono, a loro domanda, essere trattenuti sotto le armi fino al compimento di *cinque mesi* di servizio per conseguire, a suo tempo, la dispensa dalla chiamata all'istruzione della 2ª categoria della loro classe.

Nella matricola di coloro che fossero così trattenuti alle armi, dopo la variazione di assegnazione alla 2ª categoria, si riporterà la seguente variazione:

« *Ammesso a compiere l'istruzione per anticipazione con gli uomini di 1ª categoria della classe 1894. — Circolare n. 271 del 18 giugno 1914* ».

Dopo il congedamento, questi militari dovranno essere trasferiti effettivi, occorrendo, agli enti ai quali devono appartenere secondo i criteri di massima stabiliti dalle Avvertenze generali alle tabelle di reclutamento e di mobilitazione (edizione 1913).

Certificati penali.

79. Per quanto concerne le richieste dei certificati penali per le reclute, i comandanti dei distretti militari e le autorità prefettizie si atterranno alle norme della recente circolare n. 288 del *giornale militare*, che ha disciplinato su nuove basi

tale materia. Avranno specialmente cura di sollecitare la spedizione dei certificati non ancora pervenuti, e terranno presenti le disposizioni transitorie contenute nelle premesse di detta circolare.

Militari nati in Francia o nelle colonie francesi.

80. Si raccomanda nuovamente a tutti i corpi, che abbiano militari nati in Francia o nelle colonie francesi, di provvedere in tempo perchè detti militari rinuncino alla cittadinanza francese, con le modalità prescritte dalla circolare n. 7 del 1895.

Amministrazione e contabilità delle reclute presso i distretti.

81. Per l'amministrazione e la contabilità delle reclute presso i distretti, saranno osservate le norme degli articoli 749 e seguenti del regolamento d'amministrazione e quelle di cui al n. 17 (Capo 2°) della circolare n. 284 del *giornale militare* del 1912 avvertendo che il comma *e*) di quest'ultima circolare è modificato nel senso che le reclute mentre sono in permesso non hanno diritto a percepire alcun assegno o indennità, nè al rimborso delle spese di trasporto.

82. Per il conteggio delle razioni pane e viveri somministrate alle reclute si terranno presenti le norme contenute nella circolare n. 261 del 1913.

Contrassegni personali.

83. È intendimento di questo Ministero che i contrassegni personali delle reclute che verranno incorporate siano raccolti con la massima cura onde poter eventualmente, in base ai contrassegni stessi, identificare con maggior facilità quelle di dette reclute che incorressero in seguito nel reato di diserzione e dovessero quindi essere ricercate dall'autorità di pubblica sicurezza.

Per conseguenza, i contrassegni riportati per cura dei consigli di leva sui fogli matricolari dovranno essere rigorosamente controllati, alla presenza delle reclute, tanto al loro arrivo ai distretti, quanto al loro arrivo ai corpi. Inoltre, nel completare sui fogli stessi le indicazioni degli altri contrassegni che non furono raccolti dai consigli di leva (sopracciglia, fronte, bocca e viso), si dovrà fare attenzione a quei segni particolari che fossero per avventura sfuggiti ai periti sanitari dei consigli di leva e riportarli sui detti fogli matricolari.

Allo scopo poi di ottenere che tale completamento dei connotati sia fatto con quella scrupolosa diligenza che non potrebbe

normalmente essere usata dai distretti militari all'atto della chiamata alle armi delle reclute, per l'affrettato lavoro che essi devono compiere in tale circostanza, questo Ministero, a modificazione di quanto venne stabilito col n. 7 della circolare n. 77 del 1913, determina che il compito di completare i contrassegni personali delle reclute sia affidato ai comandi dei corpi a cui le reclute stesse saranno assegnate, avendo detti comandi maggiore agio di quelli dei distretti di assolvere tale compito con la diligenza e l'esattezza necessarie per conseguire il fine che l'amministrazione si propone.

Disposizioni matricolari.

84. I distretti avranno cura di inscrivere nei ruolini di marcia (mod. n. 720 del catalogo) soltanto le reclute che risulteranno far parte dei drappelli al momento della loro partenza pei corpi, e rimetteranno ai comandanti dei drappelli stessi unicamente i rispettivi fogli matricolari coi certificati penali, come è prescritto dal § 65 del regolamento per le matricole.

I corpi, nel compilare gli avvisi di arrivo, vi indicheranno nominativamente, se ne sarà il caso, quegli individui che, essendo compresi nei ruolini di marcia, non giungessero a destinazione, e per quale motivo.

Per gli ammalati provvederanno perchè essi siano visitati da un ufficiale medico, e proposti a rassegna, ove occorra.

85. I distretti terranno bene in evidenza la posizione delle reclute rinviate a casa temporaneamente, in licenza o per altro motivo, per precettarle a riprendere il servizio, qualora le medesime non rientrassero al distretto a tempo debito.

Avranno poi cura di indicare nei biglietti di licenza, e nel foglio di congedo illimitato provvisorio degli uomini che rimangono in tale posizione, il giorno in cui dovranno fare ritorno alle armi.

86. Nella variazione di assegnazione ad un corpo da inscriversi nella matricola dei militari di classi precedenti, tenuti a compiere la ferma con gli uomini della classe 1894, dovrà farsi cenno di questo loro obbligo.

87. Nella matricola dei militari i quali abbiano procurato ad un fratello l'assegnazione alla 2ª categoria dovrà essere inscritta la variazione seguente: *Ha procurato al fratello..... della classe..... del distretto di..... n..... di matricola l'assegnazione alla 2ª categoria ai termini dell'art.....* (indicare l'articolo di legge).

88. Le variazioni stabilite dai §§ 521 *c*) e 521 *d*) delle Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 763, saranno modificate rispettivamente come appresso:

Rinviato in congedo illimitato provvisorio in attesa del congedamento del fratello ..... della classe ..... del distretto di ..... col numero ..... di matricola ai termini del ..... (indicare la disposizione) *per presentarsi alle armi .....* (indicare quando).

Ha procurato al fratello ..... della classe ..... del distretto di .... col numero ..... di matricola il ritardo della chiamata alle armi ai termini del ..... (indicare la disposizione).

89 Si fa viva raccomandazione ai distretti di provvedere, d'accordo coi sindaci e con le autorità prefettizie, perchè la sistemazione della posizione dei giovani reduci dall'estero abbia luogo con la massima sollecitudine, ed in ogni modo non oltre il 31 dicembre del corrente anno, affinchè essi possano il giorno stesso iniziare il servizio militare.

Obblighi di servizio delle reclute reduci dall'estero.

90. Il Ministero avverte che alle reclute della classe 1894 reduci dall'estero, che si costituiscono alle armi dopo la chiamata generale della classe medesima e sino a tutto il 1° dicembre p. v., dovrà essere esteso il principio sancito dal 3° comma del § 147 dell'*Istruzione pel servizio della leva all'estero*, nel senso che esse dovranno essere inviate in congedo illimitato nel giorno in cui compiranno 24 mesi di servizio.

Rendiconto delle assegnazioni.

91. Gli uomini di 1ª categoria di classi precedenti i quali si presenteranno alle armi con la classe 1894 (studenti ritardatari, e militari lasciati in congedo per avere un fratello sotto le armi) saranno dimostrati complessivamente nello specchio *C* dei modelli 25 e 25-*bis*.

92. Nei modelli 25 e 25-*bis* le reclute assegnate alle compagnie automobilisti del 6° reggimento genio debbono essere dimostrate distintamente da quelle assegnate alle compagnie ferrovieri del reggimento stesso.

93. Con nota da porsi in calce al modello 27 i comandanti di distretto segnaleranno al Ministero quante fra le reclute state assegnate ai vari corpi esercitavano i mestieri di fabbro, limatore, meccanico od aggiustatore meccanico, automobilista (guidatore di automobili o meccanico automobilista), falegname, calzolaio o sellaio, sarto, panettiere, macellaio, mugnaio, materassaio e lavandaio.

Il Ministro — D. GRANDI.

ALLEGATO N. 1

—

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1894.

Secondo gli ordini emanati dal ministro della guerra, il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Gli uomini arruolati in *1ª categoria nella leva sulla classe 1894* sono chiamati alle armi.

Essi dovranno presentarsi a questo distretto nelle ore antimeridiane dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Con i detti uomini dovranno pure presentarsi:

a) *i militari di classi precedenti lasciati in congedo illimitato provvisorio*, perchè avevano un fratello sotto le armi, semprequando detto fratello sia stato congedato o debba congedarsi durante la permanenza delle reclute ai distretti;

b) *i militari di classi precedenti* ammessi al ritardo del servizio come studenti universitari od allievi missionari i quali abbiano compiuto il 26° anno di età, ovvero ultimato od abbandonato gli studi, oppure, se allievi missionari, non abbiano ottenuta la dispensa dal servizio contemplata dall'art. 96 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

2. Possono ottenere di ritardare la prestazione del servizio quelli dei militari chiamati i quali comprovino di essere studenti regolari delle università del Regno e degli istituti enumerati nel § 523 del regolamento sul reclutamento.

A complemento delle disposizioni di cui al precitato § 523 avvertesi che di uguale beneficio potranno fruire:

a) gli allievi dell'istituto di belle arti di Roma inscritti al *secondo periodo* del corso comune di disegno di figura, di scultura e di architettura, ovvero ai *corsi superiori* di pittura, di scultura, e di decorazione;

b) gli allievi dell'istituto provinciale di belle arti di Siena inscritti nei *corsi superiori* di architettura;

c) gli allievi dell'accademia di belle arti di Perugia inscritti ai *corsi speciali*;

d) gli allievi della scuola dell'arte della medaglia istituita presso la R. Zecca di Roma;

e) gli allievi del R. istituto superiore di studi commerciali ed amministrativi di Roma (compresa la scuola di discipline amministrative applicate);

f) gli allievi dei R. istituti di magistero per l'educazione fisica di Roma, Torino e Napoli.

I detti studenti debbono presentare, insieme al certificato di studi, il libretto d'inscrizione al tiro a segno, comprovante che hanno preso parte alle prescritte lezioni, conseguendovi la dovuta idoneità.

Sono dispensati da quest'obbligo quei militari che siano domiciliati in comuni dove non siavi istituito tiro a segno da almeno 2 anni.

Coloro che non possedessero perfetto il requisito del tiro a segno potranno rivolgersi al comando di questo distretto, che, in determinati casi, potrà ammetterli al godimento del beneficio invocato.

Possono fruire altresì del beneficio del ritardo gli allievi missionari, nonchè le reclute che comprovino, mediante certificati di studi, autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università estere o di istituti stranieri, che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle università del Regno.

3. Gli aspiranti al ritardo del servizio, i quali non abbiano compiute le pratiche per ottenere l'ammissione al detto ritardo prima del giorno fissato per la loro presentazione, hanno l'obbligo di costituirsi come tutti gli altri chiamati, salvo che chiedano la ammissione ai corsi allievi ufficiali o farmacisti militari di complemento, a senso del n. 11.

4. Le reclute che comprovino di essere volontari ciclisti, e di essere fornite del *diploma di idoneità militare* di cui all'art. 54 del regolamento per il corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti, facendone domanda al comandante del distretto, potranno ritardare la loro presentazione alle armi fino al giorno 7 dicembre prossimo.

Giunte ai corpi, tali reclute potranno chiedere di essere ammesse direttamente nei corsi di allievi caporali.

Analoghe concessioni saranno fatte anche alle reclute che comprovino di essere regolarmente inscritte ad un reparto di volontari alpini e siano munite del *diploma di idoneità militare*, che viene loro concesso alle stesse condizioni degli appartenenti al corpo nazionale dei V. C. A.

Tutti i predetti volontari avranno peraltro obbligo di presentarsi al comandante del distretto militare nel giorno fissato col presente manifesto, per essere, se confermati idonei, assegnati ad un corpo, al quale saranno poi avviati soltanto allo scadere della proroga loro concessa.

5. Per nessun altro titolo, oltre quelli suindicati, verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

6. Le reclute che hanno obbligo di rispondere alla presente chiamata possono essere ammesse alla partenza anticipata per le armi con assegnazione ad un reggimento di fanteria di linea di loro scelta, in qualità di allievi od aspiranti allievi musicanti, purchè possedendo i voluti requisiti, presentino la domanda non oltre il 30 agosto.

7. Le reclute che *si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle *ore antimeridiane* del giorno . . . .

Tutte le altre si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate a questo comando a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato.

8. Le reclute chiamate alle armi, che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

9. Le reclute residenti nel comune di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione, purchè questa *avvenga nelle ore antimeridiane* del giorno prescritto, l'indennità di trasferta di lire 1,20.

Le reclute provenienti da altri comuni, giunte a questo distretto, avranno il rimborso delle spese di trasporto: a tariffa militare sulle ferrovie e sui piroscafi, ed a tariffa ridotta od ordinaria, secondo i casi, sulle tramvie, nonchè l'indennità di trasferta di lire 1,20 al giorno per ogni giornata di viaggio. Perderanno però l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, se questa avvenga nelle ore pomeridiane del giorno prescritto, salvo che il ritardo sia dovuto a cause non a loro imputabili.

Alle reclute provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o il foglio di riconoscimento) munito del « Visto per la partenza » e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Se però, pur essendo sprovviste di tale documento, si presentano nelle ore antimeridiane del giorno stabilito riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta (lire 1,20).

Le reclute provenienti dall'estero avranno diritto, con le norme sopra indicate, al rimborso delle spese di trasporto a tariffa militare e all'indennità di trasferta di lire 1,20 al giorno dalla frontiera o dal porto di sbarco al distretto, sempreché giungano provviste di documenti che attestino in modo certo la loro provenienza.

Quelle che fossero sprovviste di tale documento riceveranno solo l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, sempreché questa avvenga nelle ore antimeridiane del giorno stabilito.

10. Coloro che si presenteranno alle armi nei giorni fissati con il presente manifesto, i quali chiederanno l'ammissione al volontariato di un anno e compiranno tutte le pratiche relative durante la permanenza al distretto, dovranno essere rinviati in congedo per imprendere servizio alla data del 1° dicembre venturo in cui si inizieranno i corsi d'istruzione per i volontari di un anno, con decorrenza della ferma dalla detta data del 1° dicembre, a meno che, avendone le condizioni, non preferiscano di rimandare il compimento della ferma al 26° anno di età.

11. Le reclute ed i militari studenti ritardatari che aspirano all'ammissione ai corsi allievi ufficiali o allievi farmacisti militari di complemento saranno lasciati in congedo provvisorio fino all'apertura dei detti corsi *purchè comprovino di possedere almeno la licenza di liceo o d'istituto tecnico, ovvero uno dei titoli di studio che secondo le istruzioni date dal Ministero a questo comando possono ritenersi equipollenti;*

12. **Si avverte che la ferma dei militari ammessi nell'arma dei carabinieri reali è stata ridotta a tre anni.**

Le reclute potranno avere dal comandante del distretto e dall'ufficiale dei carabinieri dettagliate informazioni sui vantaggi di varia natura che si hanno attualmente con l'assegnazione alla predetta arma.

13. **Le reclute che intendano d'esser ammessi nel corpo volontari italiani della Libia potranno anche prima che si inizi la presente chiamata rivolgere analoga domanda a questo comando munita dei seguenti documenti:**

1° certificato di penalità;

2° attestato di moralità e di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio;

3° certificato di stato libero rilasciato dal sindaco del comune di domicilio.

Per conseguire la chiesta ammissione gli aspiranti dovranno obbligarsi a contrarre la ferma di 3 anni.

14. **Sarà concesso di rimanere in congedo illimitato provvisorio, a domanda del padre o di chi legalmente ne faccia le veci, alle reclute che, all'atto della presente chiamata, abbiano un fratello sotto le armi o chiamato contemporaneamente alle armi, semprechè la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le insegne dipenda da fatto di leva e non esclusivamente da obblighi assunti volontariamente o da ritardo nell'arruolamento di leva o nella prestazione del servizio, dovuto a motivi personali.**

Le reclute che abbiano un fratello alle armi quale richiamato di 1ª categoria, potranno ottenere di rimanere in congedo provvisorio sino ad otto giorni dopo il congedamento del fratello solo nel caso che in famiglia non siavi altro fratello già dispensato dell'obbligo del richiamo per uguale titolo.

Il tempo passato in congedo provvisorio non dà però luogo ad alcuna riduzione di ferma.

Le domande di congedo provvisorio, corredate dal certificato di matrimonio dei genitori, debbono essere presentate al comando del distretto, per mezzo dell'autorità comunale, prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi.

Non saranno prese in esame quelle domande che fossero presentate, sia al distretto, sia al corpo, o sia al Ministero, dopo avvenuta la partenza delle reclute pei corpi

Si avverte che dalla rinuncia al congedo provvisorio, o dalla mancata concessione di tale beneficio per ritardo nella domanda, non deriverà alcun titolo per l'invio in congedo anticipato al fratello che trovasi sotto le armi.

15. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuta per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

COMUNI (1)	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2)	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune (3)	Giorni d'arrivo al distretto (4)

. . . . . addì . . . . . 1914.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

ALLEGATO N. 2

ELENCO *degli oggetti che debbono essere distribuiti a ciascuna recluta dai distretti.*

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità
Asciugatoi.	1
Berretti di panno per fatica o berretti di panno grigio verde (*a*)	1
Borracce	1
Cucchiai	1
Gavette (*b*)	1
Fazzoletti	1
Sacchetti per arnesi di vestiario fuori uso	1
Tazze di lamiera	1
Coperte da campo (*c*)	1

(*a*) *Fez* ai bersaglieri da prelevarsi dai più vicini depositi della specialità.

(*b*) *Grandi* per gli uomini destinati all'artiglieria da montagna ed agli alpini da prelevarsi dai più vicini centri di mobilitazione di detta specialità e degli alpini.

(*c*) Alle reclute che dovranno effettuare viaggi per mare con piroscafi straordinari (corse apposite) saranno distribuite due coperte da campo.

N.B. — Circa l'uso del berretto per parte delle reclute dovranno essere rigorosamente osservate le disposizioni impartite, per mezzo dei comandi di corpo d'armata, con la circolare litografata del 12 novembre 1900, n. 36 bis.

AVVERTENZE.

1. Tutti i suindicati oggetti saranno prelevati dai depositi locali, però i berretti da fatica per la cavalleria, i berretti da fatica con visiera, oppure quelli di panno grigio-verde senza coprinuca, le borracce con cinghia lunga o corta e i sacchetti per arnesi fuori uso, ove non esistessero nei depositi locali, dovranno essere prelevatidai corpi cui le reclute devono essere assegnate.

2. I distretti di Cagliari e Sassari equipaggeranno le reclute in modo analogo a quelle degli altri distretti.

3. I reggimenti di fanteria di linea consegneranno i *fregi da berretto* al personale incaricato di ricevere le reclute, per essere distribuiti alle medesime.

ALLEGATO N. 3.
(*Recto*).

DISTRETTO MILITARE DI. . . . . .

Elenco delle reclute della classe 1894 inviate all'esperimento

N. d'ordine	CASATO E NOME	Numero di estrazione	Mandamento di leva	Statura		Mestiere dichiarato	Specialità di mestiere pel quale fu riconosciuto veramente adatto	Classificazione di merito	*ANNOTAZIONI* (appunto sulla condotta morale e politica)
				m.	cm.				

(1)
Bollo d'ufficio

Il Comandante del distretto

. . . . . .

(1) Dello stabilimento, direzione o reggimento presso cui venne compiuto l'esperimento.

. . . . . .

. . . . . .

N. . . . di Prot.

Si trasmette al . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
coll'esito dell' esperimento subìto dalle entro descritte reclute, a senso del § . . . . . dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.
. . . . . .
. . . . . .

. . . . . li 1914

Il . . . . . .
. . . . . .

ALLEGATO N. 4.
(*Verso*).

Comando del Distretto militare
di . . . . . .

UFFICIO COMANDO

N. . . . di Prot.

Si trasmette al . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
in. . . . . copia a senso e per gli effetti del § . . . . . dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

. . . . . li 1914

Il Comandante del distretto

N. **364**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali che hanno frequentato il corso della scuola centrale di artiglieria da campagna**. — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 agosto 1914.

A senso del disposto dell'*Atto* 233 del 1906 si comunica che i sottonotati ufficiali generali, di artiglieria e di stato maggiore (appartenenti al ruolo di artiglieria) hanno compiuto i seguenti corsi della scuola centrale di artiglieria da campagna nell'anno 1914:

2° Corso.

Zanotti cav. Achille, maggiore generale, comando artiglieria campagna Alessandria.
Arcuri cav. Benedetto, colonnello 10° artiglieria campagna.
Groppo cav. Achille, id. 25° id. id.
Goria cav. Alessandro, id. scuola applicazione artiglieria e genio.
Brunati cav. Enrico, tenente colonnello 23° artiglieria campagna.
Mesturini cav. Ercole, id. id. 26° id. id.
Ponzani nobile Emanuele, id. id. reggimento artiglieria a cavallo.
Piccione cav. Luigi, id. id. stato maggiore.
Pognisi cav. Attilio, maggiore 2° artiglieria campagna.
Gastaldi cav. Attilio, id. 10° id. id.
Mazza cav. Lorenzo, id. 11° id. id.
Brandi cav. Giuseppe, id. 12° id. id.
Cristani cav. Luigi, id. 14° id. id.
Giovannozzi Guido, capitano 5° id. id.
Boniti Geraldo, id. 6° id. id.
Almagià Giacomo, id. 13° id. id.
Fuscaldo Giuseppe, id. 14° id. id.
Barattieri di S. Pietro Giov. Francesco, id. 16° id. id.
Romanelli Mario, id. 20° id. id.
De Magistris Edoardo, id. 21° id. id.
Barberis Filippo, id. 25° id. id.
Buniva Carlo, id. 25° id id.
Pianzola Giusto, id. 28° id. id.
Pallieri Vittorio, id 1° id. pesante campale.
Fontana Giovanni, id. 2° id. montagna.

Schenardi Carlo, capitano 1° artiglieria campagna (comando divisione Livorno).
Vacca Maggiolini Arturo, id. stato maggiore.

3° corso.

Campo cav. Antonino, maggiore generale comandante artiglieria campagna Napoli.
Novelli cav. Corrado, colonnello 32° artiglieria campagna.
Gentile cav. Guglielmo, id. 36° id. id.
Garrone cav. Mario, tenente colonnello 1° id. montagna.
Fenoglio cav. Guido, id. stato maggiore.
De Marinis Stendardo nobile Alberto, maggiore 4° artiglieria campagna.
Bono cav. Marco, maggiore 7 artiglieria campagna.
Pesci cav. Enrico, id. 15° id. id.
Laliccia Antonino, id. 18° id. id.
Fredin d'Herbourg cav. Alberto, id. 19° id. id.
Avogadro di Collobiano cav. Ferdinando, maggiore 21° artiglieria campagna.
De Falco cav. Eduardo, maggiore 24° artiglieria campagna.
Meneghini Gustavo, capitano 1° id. id.
Oggero Alfredo, id. 3° id. id.
Carlelti Ottorino, id. 4° id. id.
Barbera Giuseppe, id. 7° id. id.
Raggi Giovanni, id. 19° id. id.
Pellegrini Enrico, id. 21° id. id.
Cavoli Mauro, id. 22° id. id.
Vannini Gino, id. 23 id. id.
De Seras Fernando, id. 24° id. id.
Evangelista Vincenzo, id. 25° id. id.
Gamerra Emilio, id. 32° id. id.
Notarbartolo Filippo, 36° id. id.
De Perfetti-Ricasoli Leopoldo, capitano 1° artiglieria pesante campale.
Ferrero Carlo, capitano 2° id. id. id.
Mola Armando, id. stato maggiore.
Ago Pietro, id. id. id.

4° corso.

Guicciardi di Cervarolo conte Carlo, maggior generale comando artiglieria campale Roma.
Resio cav. Enrico, colonnello 7° artiglieria campagna.
Tinozzi-Croce cav. Camillo, id. 9° id. id.
Ranieri cav. Nicola, id. 12° id. id.

Semeria cav. Augusto, colonnello 13° artiglieria campagna
Camoletto cav. Giacinto, id. 17° id. id.
Lanzoni cav. Tito, id. 27° id. id.
Pelli cav. Roberto, tenente colonnello 24° id. id.
De Cori cav. Vittorio, id. 1° id. pesante campale.
De Santi cav. Vincenzo, maggiore 3° id. campagna.
Merlo Pich cav. Luigi, id. 5° id. id.
Baistrocchi cav. Federico, id, 13° id. id.
Bargossi cav. Enrico, id. 15° id. id.
Bianco cav. Alfredo, id. 27° id. id.
Ghezzi-Perego cav. Angelo, id. 28° id. id.
Onnis cav. Giacomo, id. ispettorato costruzioni artiglieria.
Trapani Arturo, capitano 2° artiglieria da campagna.
Franco Ferruccio, id. 4° id. id.
Ricchieri Ubaldo, id. 8° id. id.
Ferraro Riccardo, id. 9° id. id.
Bianchieri Filippo, id. 13° id. id.
Gentilini Attilio, id. 17° id. id.
Narducci Lorenzo, id. 20° id. id.
Saracchi Alfredo, id. 21° id. id.
Parodi nob. Ugo, id. 22° id. id.
Vigo di Gallidoro Antonio, id. 22° id. id
Casalino Giacomo, id. 28° id. id.
Bellerio Emilio, id. 32° id. id.
Tissi Antonio, id. 1° id. montagna.
Bonacini Camillo, id. 2° id pesante campale.
Bertolè-Viale Ettore, id. reggimento artiglieria a cavallo.
Tofano Bruno, id. ispettorato generale di artiglieria.
Bencivenga cav. Rodolfo, id. stato maggiore.
Marietti Giovanni, id. id id.
Bessone Edoardo, id. id. id.
Pintor Pietro, id. 7 artiglieria da campagna.
Lauricella Gaetano, id. a disposizione (comandato Ministero guerra).

5° corso.

Morin cav. Carlo, maggior generale comando artiglieria campagna Milano.
Carabelli cav. Enrico, colonnello 2° artiglieria campagna.
Sodani cav. Paolo, id. 5° id. id.
Marro cav. Prospero, id. 19° id. id.
Grimaldi cav. Ottorino, id. reggimento artiglieria a cavallo.
Ferrario cav. Carlo, tenente colonnello id. id. id.
Fadini cav. Umberto, id. Ministero guerra.

Soardi cav. Massimo, maggiore 5° artiglieria campagna.
Porro cav. Alberto, id. 17° id. id.
Rossi cav. Paolo, id. 23° id. id.
Blan cav. Enrico, id. 1° artiglieria montagna.
Segre cav. Roberto, id. 2° id. id.
Tricomi cav. Ettore, id. 22° artiglieria da campagna (comandato comando corpo stato maggiore).
Minneci cav. Vincenzo, id. a disposizione (comandato comando corpo stato maggiore).
De Pignier cav. Augusto, capitano 1° artiglieria campagna.
De Nobili Carlo, id. 2° id. id.
Gabrielli Guglielmo id. 4° id. id.
Tappi Mario, id. 5° id. id.
Bertino Francesco, id. 5° id. id.
Siciliani Raffaele, id. 8° id. id.
Lazzi Luigi, id. 11° id. id.
Migeca Raffaele, id. 18° id. id.
Viviani Giulio, id. 19° id id.
Matteucci Bettino, id. 32° id id.
Mondini Valentino, id. 36 id. id.
Ginocchio Angelo, id. 1° artiglieria pesante campale.
Taddei Alfredo, id. 2° id. id. id.
Riccardi Enrico, id. stato maggiore.
Calcagno Riccardo, id. id. id.
Luzzatto Cesare, id. id. id.
Scazzola Marco, id. 7° artiglieria fortezza (comandato scuola applicazione artiglieria e genio).
Vaciago Carlo, id. 17° artiglieria campagna (comandato accademia militare).
Re Guniforte cav. Enrico, id. comando artiglieria da campagna Milano.

Il Ministro — D. GRANDI

N. **365.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali che hanno frequentato il corso d'istruzione della scuola centrale di artiglieria da fortezza per la specialità da fortezza.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 agosto 1914).

A senso del disposto dell'*Atto* 233 del 1906 si comunica che i seguenti ufficiali hanno frequentato il corso d'istruzione della scuola centrale di artiglieria da fortezza per la specialità da fortezza.

Piccini cav. Stefano, colonnello a disposizione (comandato direzione artiglieria Spezia).

Nasi nob. dei baroni cav. Edoardo, id. 6° artiglieria fortezza.
Cipelletti cav. Vittorio, id. 7° id. id.
Roasio cav. Cristoforo, id. 10 id. id. (assedio).
Gorini cav. Alessandro, id. direzione artiglieria Mantova.
Bacchelli cav. Augusto, id. a disposizione (comandato direzione artiglieria Alessandria).
Baldioli cav. Giacinto, tenente colonnello 6° artiglieria fortezza.
Ragusa cav. Vincenzo, maggiore 9° id. id.
Pizzolato cav. Vittorio, id. direzione artiglieria Verona.
Pandolfi cav. Alfredo, id. 8°, artiglieria fortezza.
Papa di Costigliole conte cav. Carlo, id. 6° id. id.
Lo Bianco G. Battista, capitano 3 artiglieria fortezza (costa e fortezza).
Torella Giuseppe, id. 5° id. id. id. id.
Rossi cav. Achille, id. 3° artiglieria campagna.
Carminati Giulio, id. 3 id. fortezza (costa e fortezza).
Romanelli Guido, id. sezione artiglieria autonoma (laboratorio fotolitografico).
De Rosa Filippo, capitano 24° artiglieria campagna.
Malavasi cav. Enrico, id. 8° artiglieria fortezza.
Siccoli Bruno, id. 8° id. id.
Rossi Angelo, id. 3° id. id. (costa e fortezza).
Caracciolo, cav. Mario, id. 3° id. id. (id. id.).
Re Ennio, id. 9° id. id.
Bagnaschi Porthos, id. 8° id. id.
Bernocco Giuseppe, id. 8° id. id.
Cirelli Raffaele, id. 10° artiglieria fortezza (assedio).
Brunas Serra Alberto, id. 9° artiglieria fortezza.
Guarienti Teodoro, id. 8° id. id.
Franceschetti Luigi, id. 9° id. id.
Pabis Umberto, id. 10° id. id. (assedio).

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **366.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Sospensione dell'invio in congedo illimitato per anticipazione di militari alle armi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 agosto 1914.

Questo Ministero determina che sia sospeso l'invio in congedo illimitato dei militari che vi acquistano titolo in applicazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 97 del

26 febbraio u. s., e dei §§ 147, 149 e 204 della *Istruzione pel servizio della leva all'estero*, considerato che tali disposizioni, intese a regolare, in tempi normali, il congedamento dei militari venuti isolatamente alle armi od in altre disposizioni speciali, riescono attualmente meno opportune, data la nuova situazione creata dal richiamo alle armi di classi di 1ª categoria in congedo illimitato.

In conseguenza, i militari di cui trattasi dovranno rimanere alle armi sino al congedamento della classe della quale debbono seguire la sorte, salvo che non siano emanati prima nuovi ordini.

Per le stesse ragioni suindicate, deve ritenersi sospesa, fino a nuovo ordine, la concessione dei congedi anticipati di cui ai §§ 675 e 676 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Il Ministro — D. GRANDI

N. **367.** — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1893.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 agosto 1914.

A compimento della riserva contenuta nel n. 4 della circolare 329 questo Ministero avverte che, pure essendo stata protratta al 21 agosto corrente la presentazione alle armi dei militari di 2ª categoria della classe 1893, resta fermo, per ora, il congedamento di detti militari alla data stabilita col n. 48 della circolare 271 del 18 giugno scorso.

I termini fissati nell'oradetta circolare 271 per l'arrivo degli ufficiali medici ai distretti (n. 8); per l'incorporazione dei reduci dall'estero (n. 31); per la presentazione delle domande di rinvio (n. 5 del manifesto); per l'invio del rendiconto sommario degli uomini presentatisi (n. 54), ecc. ecc., s'intenderanno spostati in relazione alla nuova data stabilita per la presentazione alle armi del contingente del quale trattasi.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **368.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Riordinamento delle dotazioni dei materiali del gruppo *C* presso i corpi.** — (Direzione generale artiglieria e genio).— 6 agosto 1914.

Il Ministero ha determinato che i corpi che hanno segnalato sulle dimostrazioni mod. 399 eccedenze alle dotazioni dei materiali del gruppo *C* ne eseguiscano sollecitamente il ver-

samento alla direzione di artiglieria della propria circoscrizione, trattenendone però una parte ragguagliata ad un decimo delle intere dotazioni, per eventuali bisogni da mantenersi costantemente a numero, prelevando a pagamento dalla stessa direzione altri oggetti in sostituzione di quelli dichiarati fuori servizio.

Le eccedenze di carreggio e sue parti, di finimenti, di cartucce, di parti d'armi e accessori per armi, invece, non dovranno essere versate.

I corpi daranno, al più presto, comunicazione alle direzioni del numero e della specie dei materiali che verseranno.

Le direzioni di artiglieria, a loro volta, riepilogheranno tali notizie e le trasmetteranno a questo Ministero (divisione artiglieria).

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **369.** — UFFICIALI IN CONCEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — **Sospensione della presentazione alle armi dei militari alpini richiamati per istruzione per i giorni 9 e 10 agosto corrente anno.** — (Direzione generale leva e truppa). — 7 agosto 1914.

Questo Ministero, a parziale modificazione del disposto della precedente circolare n. 329 ed in conformità alle partecipazioni già fatte ai comandi di corpo d'armata, rende noto di aver determinato di sospendere anche la presentazione alle armi dei militari alpini in congedo illimitato che, giusta le lettere *d*) ed *e*) del n. 1 del manifesto (allegato n. I) annesso alla circolare n. 231 del corrente anno, avrebbero dovuto presentarsi nei giorni 9 e 10 agosto volgente.

È beninteso che resta contemporaneamente sospesa anche la presentaziona degli ufficiali di complemento e di milizia territoriale, ascritti agli alpini, richiamati alle armi per istruzione per i giorni 7 ed 8 agosto corrente.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **370.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei capitani di amministrazione.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 7 agosto 1914.

A mente del § 171 del *Regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito* ed a parziale modificazione della circolare 108 del *giornale militare* del 1913, il Mi-

nistero determina che il limite d'anzianità entro il quale debbono essere compresi i capitani di amministrazione per essere inscritti nel quadro di avanzamento ad anzianità per il corrente anno 1914, sia portato al 20 dicembre 1903.

Gli specchi di avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali — divisione 2ª) non più tardi del 31 agosto p. v.

Il Ministro — D. GRANDI.

AVVISO

Compilato a cura del Ministero dell'interno è stato testè pubblicato dalla tipografia delle Mantellate in Roma il *Calendario Generale del Regno pel 1914.*

Le richieste del volume, che è di oltre 1400 pag. in 8°, dovranno essere fatte alla Direzione della Casa penale delle Mantellate in Roma, dalla quale la tipografia anzidetta dipende, inviandole l'importo relativo in lire Dieci e aggiungendo centesimi sessanta nel caso che la spedizione debba essere fatta per mezzo di pacco postale.

Prezzo della presente dispensa L. 0,20

(3542) Roma, 1914 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 39ª — 1914 — 14 agosto

1914 AGOSTO 4 - N. 331. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 770 che autorizza le amministrazioni della guerra e della marina a derogare fino al 31 ottobre 1914 alle norme stabilite dalle leggi di contabilità generale dello Stato per quanto riguarda le provviste, lavorazioni e trasporto di generi e materiali occorrenti alle amministrazioni medesime . . . . . *Pag.* 1138

» 9. - » 332. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — R. decreto n. 804, che stabilisce il ritrasferimento nella R. marina di sottufficiali della milizia territoriale del R. esercito, provenienti dalla riserva navale. . . . . » 1139

» 11. - » 333. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per la fanteria. — Pubblicazione n. 17 . » 1140

» 11. - » 334. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — TRASPORTI. — Modificazioni alla « Istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare . . . . . » 1145

» 12. - » 335. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Vaglia postale di servizio . . . . . » 1145

» 13. - » 336. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi dei telegrammi diretti al Ministero della guerra ed al comando del corpo di stato maggiore . . . » 1146

» 13. - » 337. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 803 del 6 agosto 1914 col quale viene sospesa la facoltà di emigrare . . . » 1146

» 13. - » 338. — RECLUTAMENTO. — Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1914 . . . . . » 1147

——— AVVISO. — Concorso a premio fra ufficiali inferiori per il 1914 . . . . . » 1156

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 363, anno 1914, pagina 1107, n. 48, 2ª e 3ª riga, *cancellare le parole:* le quali non avessero piena attitudine alle marce.

CIRCOLARE N. **371**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 770 che autorizza le amministrazioni della guerra e della marina a derogare fino al 31 ottobre 1914 alle norme stabilite dalle leggi di contabilità generale dello Stato per quanto riguarda le provviste, lavorazioni e trasporto di generi e materiali occorrenti alle amministrazioni medesime**. — (Segretariato generale). — 4 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Udite il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostri ministri, segretario di Stato per la guerra e per la marina di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per le provviste e le lavorazioni di generi e materiali, per l'acquisto e noleggio dei mezzi di trasporto e per l'imbarco e sbarco di materiali occorrenti d'urgenza in vista degli avvenimenti internazionali, le amministrazioni della guerra e della marina sono autorizzate a derogare da oggi fino al 31 ottobre 1914 alle norme stabilite della legge di contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento, provvedendo mediante licitazione o a trattativa privata o ad economia.

Quando ai relativi pagamenti occorra provvedere con mandati di anticipazione questi potranno essere emessi per un importo che, ferme rimanendo le speciali disposizioni delle leggi vigenti, non potrà oltrepassare le lire duecentomila salvo casi eccezionali per i quali potrà eccedersi il detto limite previ accordi col ministro del tesoro.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA.
D. GRANDI.
MILLO
RUBINI.

N. **372.** SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA.

R. decreto n. 804, che stabilisce il ritrasferimento nella R. marina di sottufficiali della milizia territoriale del R. esercito, provenienti dalla riserva navale. — (Direzione generale leva e truppa). — 9 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'art. 4, lett. *a*), della legge 1° febbraio 1900, n. 26, per il passaggio dalla R. marina al R. esercito di talune categorie di militari in congedo;

Considerate le esigenze di servizio che rendono utile di mantenere ascritti alla R. marina sino al compimento del loro obbligo di servizio, i sottufficiali che dovrebbero far passaggio al R. esercito per la legge sopra citata;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per la guerra e la marina, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La disposizione della lettera *a*) dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1900, n. 26, non si applica ai sottufficiali del corpo reale equipaggi, i quali faranno perciò passaggio alla riserva navale, rimanendovi ascritti fino al compimento del loro obbligo di servizio militare.

Art. 2.

I sottufficiali di milizia territoriale del R. esercito, provenienti dai sottufficiali del corpo reale equipaggi e che fecero passaggio al R. esercito pel disposto dell'art. 4, lettera *a*), della legge 1° febbraio 1900, n. 26, sono nuovamente assegnati alle R. marina.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 entreranno in vigore alla data del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
GRANDI
MILLO.

Per l'applicazione dell'art. 2 del R. decreto sopra riportato determino, a seguito delle disposizioni già date al riguardo ai comandi di corpo d'armata, che i comandi dei distretti inscrivano sulla matricola dei sottufficiali cui l'anziaccennato articolo è applicabile, la variazione seguente:

Trasferito alla R. marina in applicazione dell'art. 2 del R. decreto n. 804, del 9 agosto 1914, li... 9 agosto 1914.

Perchè poi possano trasmettersi al più presto al Ministero della marina i fogli matricolari dei sottufficiali di cui trattasi, i comandi di distretto comunicheranno subito a questo Ministero (*Direzione generale leva e truppa — Divisione matricole*), il nome e cognome, l'anno di nascita ed il numero di matricola dei sottufficiali medesimi.

Per quelli dei detti sottufficiali, eventualmente effettivi ai distretti, questi provvederanno direttamente all'invio del foglio matricolare al Ministero della marina.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **373**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per la fanteria. — Pubblicazione n. 17.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 11 agosto 1914.

È stato pubblicato il *Regolamento di esercizi per la fanteria*, in sostituzione di quello del 16 giugno 1907, che deve intendersi abrogato.

Le eventuali varianti che, per effetto di talune prescrizioni d'indole generale contenute nel nuovo regolamento d'esercizi per la fanteria, si rendesse necessario d'introdurre subito negli analoghi regolamenti delle altre armi, saranno compilate e comunicate ai rispettivi riparti per cura degli ispettorati gene-

rali e del comando generale dell'arma dei reali carabinieri, i quali provvederanno poi a comprenderle, a suo tempo, nella prima serie di varianti ai regolamenti stessi quando si presenterà l'opportunità di pubblicarle.

Il nuovo regolamento, verrà distribuito nella misura seguente:

Comando del corpo di stato maggiore, comandi d'armata e comandi territoriali.

Comando del corpo di stato maggiore	copie n.	50
Uffici dei generali designati per il comando di un'armata	»	2
Comandi di corpo d'armata	»	5
Comandi di divisione territoriali	»	6
Comandi del genio	»	1

Ispettorati.

Ispettorato generale di cavalleria	copie n.	2
Ispettorato generale di artiglieria	»	2
Ispettorato generale del genio	»	2
Ispettorato delle costruzioni di artiglieria	»	1
Ispettorato delle truppe da montagna	»	6
Ispettorato di sanità militare	»	1
Ispettorato dei servizi di commissariato	»	1
Ispettorato del genio militare della R. marina	»	1

Arma dei carabinieri reali.

Comando generale dell'arma	copie n.	2
Comando della legione allievi	»	4
Comandi di legione territoriale	»	2
Comandi di divisione	»	2
Comandi di compagnia	»	2
Comandi di tenenza	»	2
Comandi di compagnia della legione allievi	»	4
Comando di squadrone della legione allievi	»	1
Comando dello squadrone corazzieri guardie del Re	»	2

Arma di fanteria.

Comandi di brigata	copie n.	2
Comandi di reggimento	»	4
Comandi di deposito	»	2
Comandi di battaglione	»	3
Comandi di compagnia e nuclei di milizia mobile	»	4

Comandi di sezione mitragliatrici	copie n.	2
Sezioni di deposito di Teramo, Sulmona, Campobasso, Barletta e Castrovillari	»	2

Arma di cavalleria.

Comandi di divisione di cavalleria	copie n.	2
Comandi di brigata di cavalleria	»	1
Ufficio del generale di cavalleria a disposizione Ministero guerra	»	1
Comandi di reggimento	»	2
Comandi di deposito	»	1
Comandi di distaccamento di più squadroni	»	2
Comandi di squadrone	»	2

Arma di artiglieria.

Comandi di artiglieria da campagna e da fortezza	copie n.	2
Comandi di reggimento	»	2
Comandi di deposito	»	1
Comandi di gruppo	»	2
Comandi di batteria o compagnia, di compagnia treno e automobilisti	»	2

Arma del genio.

Comandi delle truppe del genio	copie n.	2
Comandi di reggimento	»	2
Comandi di deposito	»	1
Comandi di battaglione	»	2
Comandi di compagnia	»	2
Comando del battaglione specialisti	»	2
Comando del battaglione aviatori	»	2
Comandi di compagnia treno	»	2

Direzioni e stabilimenti di artiglieria.

Direzione delle esperienze d'artiglieria	copie n.	1
Direzioni di artiglieria	»	1
Arsenali di costruzione	»	1
Officine di costruzione	»	1
Fabbriche d'armi	»	1
Laboratorio di precisione	»	1
Laboratori pirotecnici	»	1
Polverificio	»	1

Direzioni e stabilimenti del genio.

Direzioni del genio	copie n.	1
Sottodirezioni del genio	»	1
Uffici delle fortificazioni	»	1
Direzioni autonome per la R. marina	»	1
Ufficio autonomo per la R. marina	»	1
Direzione dello stabilimento di costruzioni ed esperienze aeronautiche	»	1
Officina di costruzioni del genio	»	1

Servizio sanitario.

Direzioni di sanità militare	copie n.	1
Direzioni di ospedale militare principale	»	1
Direzioni di ospedale succursale	»	1
Farmacia centrale militare	»	1
Compagnie di sanità	»	4
Depositi di convalescenza	»	2

Servizio di commissariato.

Direzioni di commissariato militare	copie n.	1
Sezioni staccate di commissariato militare	»	1
Ufficio locale di commissariato militare	»	1
Panifici militari	»	1
Magazzini di casermaggio principale e succursali	»	1
Compagnie di sussistenza	»	4

Scuole ed istituti militari.

Comando della scuola di guerra	copie n.	20
Comando della scuola di applicazione di artiglieria e genio e dell'accademia militare	»	2
Comando in 2° della scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	8
Comando in 2° dell'accademia militare	»	20
Comando della scuola militare	»	50
Comando della scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali	»	10
Comando della scuola di applicazione di fanteria	»	20
Comando della scuola di applicazione di cavalleria	»	10
Comando della scuola d'applicazione di sanità militare	»	10

Comando della scuola centrale d'artiglieria da campagna	copie n.	4
Comando della scuola centrale d'artiglieria da fortezza	»	4
Direzione della scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica	»	4
Comandi di collegio militare	»	20
Istituto geografico militare	»	2
Comandi di distretto militare	»	4
Corpo invalidi e veterani	»	3

Stabilimenti militari di pena.

Comando degli stabilimenti militari di pena	copie n.	6
Compagnie di disciplina	»	4
Comando del reclusorio militare	»	6
Comando del carcere militare	»	4
Comandi di carcere militare preventivo	»	2

Piazze forti, fortezze costiere e forti di sbarramento.

Comando di piazza forte, di fortezza costiera e di piazza forte marittima	copie n.	2
Id. di forte di sbarramento	»	2

Comandi, uffici e commissioni varie. Tribunali militari e biblioteche.

Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli	copie n.	4
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	»	1
Commissioni militari di linea	»	2
Tribunale supremo di guerra e marina	»	2
Tribunali territoriali	»	2
Biblioteche militari	»	2

Truppe coloniali.

Comando del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	copie n.	50
Comando del R. corpo delle truppe coloniali della Somalia Italiana	»	40
Governo della Tripolitania (stato maggiore) (1)	»	20
Governo della Cirenaica (stato maggiore (1)	»	20

Il prezzo di ogni esemplare e di lire 1,00.

Il Ministro — D. Grandi.

(1) Anche pei dipendenti comandi retti da ufficiali generali.

N. **374.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — TRASPORTI. — **Modificazioni alla « Istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare ».** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 agosto 1914.

In relazione alla circolare n. 281 del *giornale militare* corrente anno avvertesi che è stato pubblicato il fascicoletto (n. 3). contenente le varianti, ivi preannunziate, all'*Istruzione pei trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare*. Esso sarà distribuito dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari nel numero di copie necessario per aggiornare gli esemplari della citata « Istruzione » che possiede ciascun corpo od ufficio.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0.05.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **375.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Vaglia postale di servizio.** — (Segretariato generale). — 12 agosto 1914.

Con riferimento alla circolare n. 269 del *giornale militare* corrente anno relativa al rilascio dei vaglia di servizio da parte degli uffici postali, il Ministero richiama l'attenzione delle amministrazioni dipendenti perchè nell'uso dei vaglia di servizio siano strettamente osservate le norme generali che regolano la emissione dei vaglia di qualsiasi specie le quali sono applicabili anche ai suddetti vaglia di servizio.

Pertanto questi ultimi vaglia non dovranno superare la somma di lire 1000 se tanto nella località dove è richiesta l'emissione quanto in quella dove devono essere pagati i vaglia, esistano uffici principali o ricevitorie di prima e di seconda classe, e di lire 500 se in una o nell'altra delle due località abbia sede una ricevitoria di terza classe.

Soltanto in casi eccezionali, per speciale concessione ottenuta dal Ministero delle poste, è consentito che i limiti suddetti siano elevati a lire 2000 per quei vaglia la cui emissione ed il cui pagamento sono eseguiti in località entrambe capoluoghi di provincia. Però di tale facoltà i corpi e gli uffici faranno l'uso il più limitato.

Per l'invio di somme superiori a quelle sopra indicate, le amministrazioni dovranno, ove possibile, far sempre uso del

vaglia del tesoro od in mancanza di questo, del vaglia cambiario

Coll'occasione il Ministero raccomanda che per l'invio dei fondi ai distaccamenti, la relativa operazione sia eseguita all'atto stesso in cui vengono riscossi gli ordinativi emessi dalla direzione di commissariato a favore del Consiglio di amministrazione.

Rammenta infine, come era detto al n. 4 della succitata circolare 269, che la facoltà di richiedere il vaglia di servizio è esclusivamente riservata alle amministrazioni che anteriormente al 1° luglio corrente anno erano autorizzate ad eseguire operazioni in conto corrente, cioè a quelle che hanno un consiglio d'amministrazione, e nei soli casi in cui erano consentite le operazioni medesime, nonchè per la trasmissione dei fondi ai distaccamenti.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **376.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzi dei telegrammi diretti al Ministero della guerra ed al comando del corpo di stato maggiore.** — (Segretariato generale). — 13 agosto 1914.

Si è constatato che non pochi comandi ed uffici negli indirizzi dei telegrammi diretti al Ministero e al comando del corpo di stato maggiore, non si attengono alle prescrizioni della circolare n. 658 del *giornale militare* 1911, relative alle abbreviature da usare negli indirizzi stessi.

Questo Ministero richiama alla stretta osservanza delle disposizioni su ricordate e prescrive inoltre che nei telegrammi di risposta (anche se sono semplici ricevute) oltre al numero di protocollo del telegramma al quale si risponde, sia sempre messa l'indicazione abbreviata dell'ufficio al quale il telegramma di risposta è diretto.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **377.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 803 del 6 agosto 1914 col quale viene sospesa la facoltà di emigrare.** — (Direzione generale leva e truppa). — 13 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 1, penultimo capoverso, della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;

Veduto l'art 3 del R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36, per il rilascio dei passaporti per l'estero;

Veduto l'art. 33bis, della legge 17 luglio 1910, n. 538, che stabilisce alcuni provvedimenti riguardanti l'emigrazione;

Veduto l'art. 8 del R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, che approva il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari esteri, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È sospesa fino a nuova disposizione la facoltà di emigrare consentita ai militari dai capoversi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge sull'emigrazione, nonchè dalle altre leggi e decreti soprariordati.

I passaporti a tutt'oggi rilasciati ai predetti militari restano annullati e saranno ritirati per cura delle autorità competenti.

I contravventori saranno puniti a termini delle disposizioni vigenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1914

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
DI SAN GIULIANO.
D. GRANDI.
MILLO.

Visto, il Guardasigilli: DARI.

N. **378.** — RECLUTAMENTO. — **Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1914.** — (Direzione generale leva e truppa). — 13 agosto 1914.

Il progetto di legge abolitivo del volontariato di un anno, non essendo ancora stato tradotto in legge, questo Ministero, in base al vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, determina che, a senso del § 734 del relativo regolamento,

siano riaperti col 1° settembre p. gli arruolamenti volontari di un anno e le ammissioni al volontariato stesso.

Come si praticò lo scorso anno vi sarà un solo corso normale d'istruzione pei volontari di un anno, che avrà principio alla data del 1° dicembre, e quindi tutte le pratiche relative a tali arruolamenti volontari dovranno dagli aspiranti essere compiute non più tardi del 30 novembre p. v.

2. Giusta il n. 10 del manifesto annesso alla circolare 363 del corrente anno, gli uomini chiamati alle armi con la circolare stessa e che facciano domanda e che compiano tutte le pratiche prescritte per l'ammissione al volontariato di un anno durante la loro permanenza al distretto, dovranno, dopo ottenuta tale ammissione, essere rinviati in congedo per imprendere poi servizio alla data del 1° dicembre p. v., cioè all'inizio del predetto corso, con decorrenza della ferma dalla detta data 1° dicembre, a meno che, avendone le condizioni non preferiscano di rimandare il compimento della ferma al 26° anno di età.

3. I militari invece che, a senso dell'art 104 del testo unico delle leggi sul reclutamento, domandino entro il primo mese del loro effettivo incorporamento nei reggimenti o reparti ed ottengano di essere ammessi al volontariato di un anno, devono continuare, nella nuova qualità, il servizio ormai intrapreso e la loro ferma speciale decorrerà dal giorno nel quale si presentarono alle armi.

I militari oradetti dovranno però compiere il volontariato nell'arma della quale fanno parte, ma potranno far passaggio ad altro reggimento di loro scelta della medesima arma.

I comandanti di corpo, ricevuta la domanda d'ammissione al volontariato di un anno entro il termine prescritto, inviteranno i militari interessati a produrre d'urgenza i necessari documenti, affinchè la loro ammissione al detto volontariato possa effettuarsi nel termine del primo mese dall'incorporamento.

Ove però taluno, pur avendo presentata la domanda di ammissione al volontariato di un anno corredata dei prescritti documenti nel suaccennato termine di tempo, non abbia potuto assumere il volontariato stesso per causa assolutamente indipendente dalla sua volontà, potrà essere ammesso egualmente a tale volontariato, previa autorizzazione di questo Ministero, a cui i comandanti di corpo in questi casi dovranno trasmettere i documenti prodotti e indicare le cause del ritardo.

4. Gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno si effettuano normalmente presso le sedi dei corpi e spe-

cialità di servizio indicati nel § 740 del regolamento sul reclutamento e presso i gruppi di artiglieria da costa della Maddalena, di Taranto e di Gaeta, presso il battaglione specialisti del genio ed il battaglione aviatori.

È però in facoltà dei comandi di corpo d'armata di non effettuare, ove ciò sia reclamato da speciali esigenze di servizio, il corso volontari di un anno presso i reparti rimasti alla sede dei reggimenti mobilitati. Detti comandi emaneranno direttamente le disposizioni opportune, dandone notizia per conoscenza al Ministero (divisione 2ª leva). Gli interessati saranno informati di tali provvedimenti per cura dei corpi cui fecero la loro domanda.

5. Avvertesi che presso il distaccamento di Palermo del reggimento di cavalleria stanziato in Napoli può anche essere direttamente contratto l'arruolamento volontario di un anno da coloro che intendono di compiere il servizio in quel distaccamento.

Così pure presso il distaccamento di Roma del 6° reggimento genio (ferrovieri) potranno ammettersi direttamente volontari di un anno che soddisfacciano alle condizioni richieste dal capo VI della istruzione pel servizio automobilistico (edizione 1907) e riportate al n. 4 del manifesto che fa seguito alla presente circolare.

È però da tener presente che per essere ammessi nelle compagnie automobilisti (alla sede del reggimento in Torino o al distaccamento di Roma) i volontari di un anno devono dimostrare di essere perfettamente abili a condurre macchine automobili e di avere una perfetta conoscenza teorica delle macchine stesse, in modo che la loro istruzione nel periodo di ferma possa essere rivolta alle altre istruzioni necessarie per potere trarre profitto da tali volontari di un anno quali eventuali ufficiali di complemento.

Anche per le ammissioni nelle compagnie automobilisti di artiglieria, di cui al seguente n. 8, lettera *a*, gli aspiranti devono dimostrare di possedere gli ora detti requisiti professionali.

6. Tutto quanto è stabilito per gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno dalle vigenti disposizioni, dalla presente circolare e dal manifesto che vi fa seguito, deve anche ritenersi riferibile ai comandi dei menzionati distaccamenti e gruppi.

E poichè i distaccamenti e i gruppi di cui sopra non hanno consiglio d'amministrazione, le pratiche per i predetti arruolamenti volontari dovranno essere compiute con le norme stabilite dal § 276 della istruzione complementare per gli aspi-

ranti all'arruolamento volontario di un anno col ritardo del servizio, che si presentino ad un distretto militare di seconda classe.

7. Con norme analoghe a quelle sopra dette i corpi e reparti distaccati in Libia potranno procedere agli arruolamenti volontari di un anno ed alle ammissioni al volontariato stesso, sia che gli aspiranti intendano di prestare l'anno di servizio sul posto e sia che preferiscano di essere incorporati in un reggimento in Italia.

8. In relazione al disposto dal § 753 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina quanto appresso circa il numero dei volontari di un anno che possono essere ammessi nei vari corpi nel corrente anno:

a) I corpi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono ammettere sino a sei volontari di un anno per compagnia, squadrone o batteria, fatta eccezione per le compagnie componenti il battaglione lagunari del 4° genio, nelle quali non potrà essere ammesso alcun volontario di un anno. Avvertesi che nella specialità treno dell'artiglieria da campagna e a cavallo gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno potranno effettuarsi soltanto presso i reggimenti aventi compagnie treno presenti alla sede, e in ragione di non più di sei per ogni compagnia che si trovi alla sede stessa. Invece gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno nelle compagnie automobilisti d'artiglieria potranno effettuarsi, dato che gli aspiranti abbiano i requisiti professionali di cui al precedente n. 5, anche se tali compagnie non si trovino presenti alla sede del reggimento, fermo restando a sei il numero dei posti.

Avvertesi che per gli aspiranti all'ammissione tanto nelle compagnie automobilisti di artiglieria quanto in quelle del 6° reggimento genio non è prescritto alcun limite di statura speciale.

Per le compagnie treno dell'arma del genio il numero dei volontari di un anno presenti alle armi non deve essere maggiore di due per ogni compagnia.

b) Nel battaglione specialisti del genio il numero dei volontari di un anno non dovrà superare complessivamente il numero di 30 e nel battaglione aviatori quello di 5 per ogni compagnia.

c) Nelle compagnie di sanità il numero dei volontari di un anno studenti in medicina non potrà essere maggiore di dodici per ciascun ospedale militare principale. Illimitato sarà invece il numero di coloro che siano forniti degli altri titoli di studio o professionali di cui al § 278 della istruzione complementare.

9. Per quanto riguarda l'accertamento della idoneità fisica degli aspiranti al volontariato di un anno e la procedura da seguirsi nel far luogo alle ammissioni al volontariato stesso, i corpi e i distretti dovranno attenersi alle norme date nei n. 6, 7, 8 e 9 dell'analoga circolare pubblicata nel 1909 (n. 354 del 25 agosto detto anno).

10. Non sono ammessi al volontariato di un anno quei volontari ordinari che abbiano procurato l'assegnazione alla 2ª categoria di un fratello e ciò anche nell'interesse delle loro famiglie, dappoichè in caso diverso dovrebbe essere revocata tale assegnazione alla 2ª categoria nel termine di tempo fissato dall' art. 74, terzo comma, del testo unico delle leggi sul reclutamento.

11. Pregasi di tenere presente che gli elenchi mod. 28 *B*, per i volontari di un anno ritardatari, e gli elenchi mod. 28 *C* per i volontari di un anno effettivi ai corpi (edizione 1912) dovranno essere compilati per ordine alfabetico e rimessi a questo Ministero dai distretti o dai corpi che prendono in forza i volontari di un anno e non già dai distretti o corpi che compiono le pratiche per l'arruolamento o l'ammissione dei volontari medesimi.

Tale invio dovrà aver luogo nella prima quindicina di gennaio e vi saranno possibilmente compresi tutti i volontari di un anno, evitando cioè la compilazione di elenchi suppletivi, salvo, beninteso, i casi in cui si presentino alle armi militari isolati, dovendo allora inviarsi i detti modelli al più presto posssibile.

Avvertesi infine che i cennati moduli dovranno essere inviati sempre con le quietanze di tesoreria e che alla suaccennata data dovranno essere rimessi anche l'elenco mod. 28 *E* e l'elenco mod. 40 della ristampa del 1913.

12. Coloro che non possedessero perfetto il requisito del tiro a segno prescritto per l'ammissione al volontariato di un anno col ritardo del servizio, potranno ugualmente essere ammessi dai comandi dei distretti al ritardo stesso, purchè presentino il libretto di iscrizione ad una società di tiro a segno e si obblighino di eseguire le lezioni di tiro, conseguendovi la voluta idoneità, e ciò prima dell'inizio del venturo corso d'istruzione (1° dicembre 1915), sotto pena di essere privati del beneficio del ritardo stesso.

13. I comandanti di distretti militari, appena ricevuta la presente circolare, faranno stampare e pubblicare l'annesso manifesto.

Il Ministro — D. GRANDI.

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari di un anno nel R. esercito per l'anno 1914.

D'ordine del Ministero della guerra, il sottoscritto notifica quanto segue in ordine agli arruolamenti volontari di un anno nel R. esercito per l'anno 1914.

1. I giovani che hanno compiuto 17 anni di età e che non siano stati ancora arruolati dal consiglio di leva possono contrarre l'arruolamento volontario di un anno con l'obbligo di imprendere il servizio alla data del 1° dicembre p. v., purchè compiano tutte le relative pratiche, compreso il versamento della tassa, non più tardi del 30 novembre.

2. La domanda per l'arruolamento volontario di un anno e per l'ammissione al volontariato stesso deve essere redatta su carta da bollo da centesimi 50 e presentata al comando del corpo presso il quale deve aver luogo il detto arruolamento, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi, e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero debbono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani ovvero che si trovano nelle condizioni previste dalla legge sulla cittadinanza, n. 555 del 13 giugno 1912, per divenire tali.

Per evitare le spese di viaggio di andata e quelle del ritorno nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti a tale arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città nella quale ha stanza il corpo prescelto,

trasmettano prima al comando del corpo stesso la domanda e i documenti di cui sopra è cenno, e rimangano in attesa della risposta.

3. Per quanto riguarda l'obbligo del tiro a segno, di cui al n. 1 dell'art. 102 del testo unico delle leggi sul reclutamento, gli aspiranti al volontariato di un anno dovranno, oltre ai documenti di cui ai numeri precedenti, presentare, secondo i casi, l'uno o l'altro dei seguenti:

a) una dichiarazione del sindaco del comune di residenza dalla quale risulti che nel comune stesso non vi è tiro a segno, istituito almeno da due anni;

b) il libretto di tiro, modello n. 1, prescritto dal compendio di istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale, da cui risulti che hanno seguito, in un anno qualsiasi, tutte le otto lezioni del tiro stesso col fucile modello 1891.

Gli aspiranti volontari, poi, che chiedono di ritardare l'anno di servizio fino al 26° anno di età, dovranno, oltre alla esecuzione delle suddette lezioni, provare altresì di aver raggiunto il limite minimo di idoneità, cioè di avere ottenuto nelle ultime sei lezioni complessivamente una somma di bersagli colpiti e punti ottenuti eguale o superiore a 46.

Coloro che non possedessero perfetto il requisito del tiro a segno, potranno rivolgersi al comando di questo distretto che, in determinati casi, potrà ammetterli al godimento del beneficio invocato.

I comandanti dei corpi e dei distretti sono però autorizzati ad ammettere al volontariato di un anno senza la facoltà del ritardo del servizio quei giovani che siano mancanti del requisito del tiro a segno, purchè gli aspiranti comprovino di essere ascritti ad una società di tiro, mediante l'esibizione del relativo libretto.

4. Gli arruolamenti volontari di un anno sono aperti, salvo quanto è detto nell'ultimo alinea del presente numero:

in tutti i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, artiglieria e genio (escluso il battaglione lagunari) ovunque stanziati e presso i gruppi d'artiglieria da costa della Maddalena, di Taranto e di Gaeta;

nel battaglione specialisti del genio e nel battaglione aviatori, esclusivamente per quei giovani che, per i loro requisiti e per le loro attitudini, diano affidamento a giudizio dei comandanti di detti battaglioni, di potervi prestare un utile servizio;

nelle compagnie automobilisti del 6° reggimento genio — alla sede in Torino o al distaccamento di Roma — e nelle compagnie automobilisti del reggimento d'artiglieria a cavallo e dei reggimenti 3°, 13°, 21° e 25° artiglieria da campagna, limitatamente a coloro che dimostrino di essere perfettamente abili a condurre macchine automobili e di avere una perfetta conoscenza teorica delle macchine stesse. — A tale uopo gli aspiranti, unitamente ai consueti documenti,

dovranno presentare: o la licenza per condurre rilasciata dalle prefetture del Regno, ovvero, in mancanza di tale licenza, una domanda di assoggettarsi ad un esame teorico-pratico; dovranno inoltre presentare i certificati comprovanti i loro titoli di studio e requisiti professionali;

in tutti i reggimenti di cavalleria, limitatamente però a coloro che daranno prova di possedere sufficiente conoscenza dell'equitazione, mediante apposito esperimento teorico-pratico cui saranno sottoposti presso la sede del reggimento prescelto, secondo il programma all'uopo stabilito;

nelle compagnie di sanità, presso la direzione dell'ospedale militare principale in cui l'aspirante intende compiere l'anno di volontariato, purchè però esso comprovi di avere ultimato almeno il secondo corso universitario di medicina od abbia compiuti i tre corsi universitari di farmacia o della facoltà di chimica e farmacia, oppure abbia conseguito la laurea in chimica pura o in chimica industriale od anche dimostri di essere ministro di un culto religioso qualunque, e, se di quello cattolico, d'essere insignito degli ordini maggiori.

Gli arruolamenti di volontari di un anno potranno aver luogo anche direttamente presso il distaccamento in Palermo del reggimento di cavalleria che ha sede in Napoli, per quegli aspiranti che desiderano di compiere il servizio in cavalleria restando nell'isola.

Altrettanto dicasi per i gruppi d'artiglieria da costa distaccati a Gaeta, a Taranto e alla Maddalena. Presso i comandi di tali gruppi potranno quindi compiersi direttamente le pratiche per l'arruolamento volontario di un anno da coloro che intendano prestare la ferma nei gruppi stessi.

Si avverte che, ove, a giudizio e per disposizione dei comandi di corpo d'armata, non potesse effettuarsi il corso volontari di un anno presso i reparti rimasti alla sede dei reggimenti mobilitati, quei volontari di un anno che avessero chiesto di prestare servizio in uno di tali reggimenti sarebbero assegnati ad altro corpo viciniore, a loro scelta.

5. I volontari ammessi nelle compagnie automobilisti del 6° reggimento genio e nelle compagnie automobilisti d'artiglieria che, durante il corso d'istruzione, dimostrassero di non avere sufficiente attitudine per divenire ottimi automobilisti, saranno trasferiti i primi nelle compagnie ferrovieri ed i secondi negli altri reparti del proprio reggimento.

Occorrendo il trasferimento potrà aver luogo anche in altri corpi della rispettiva arma.

6. Gli inscritti della leva sulla classe 1894, arruolati in 1ª categoria dai rispettivi consigli di leva ed i militari studenti ritardatari

di classi precedenti che ne facciano domanda e compiano tutte le pratiche prescritte per l'ammissione al volontariato di un anno durante la loro permanenza al distretto, saranno, dopo ottenuta l'ammissione a tale arruolamento, rinviati in congedo per imprendere poi servizio alla data del 1° dicembre p. v., all'inizio del predetto corso, con decorrenza della ferma dalla data stessa.

I militari invece che, a senso dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sul reclutamento, domandino, entro il primo mese dal loro effettivo incorporamento, ed ottengano di essere ammessi al volontariato di un anno, devono continuare, nella nuova qualità, il servizio ormai intrapreso; e la loro ferma speciale decorrerà dal giorno nel quale si presentarono alle armi.

Questi ultimi però dovranno compiere il volontariato di un anno nell'arma propria, ma potranno far passaggio ad altro reggimento di loro scelta della medesima arma.

Tutti indistintamente i sopra detti inscritti e militari aspiranti al volontariato di un anno dovranno unire alla domanda i documenti indicati alle lettere *b*) e *c*) del n. 2 del presente manifesto, nonché uno di quelli richiesti dal successivo n. 3 relativi all'obbligo del tiro a segno.

7. Trascorso il primo mese dall'incorporamento, gli inscritti e militari di cui al numero precedente, i quali non avessero presentato regolare domanda di ammissione al volontariato di un anno, sono a termini di legge decaduti dalla facoltà di assumere il volontariato e quindi dovranno ultimare sotto le armi la ferma loro spettante per fatto di leva.

8. Tutti indistintamente gli inscritti della classe 1894, arruolati in 1ª categoria, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 105 del testo unico delle leggi sul reclutamento, potranno essere ammessi al volontariato di un anno col ritardo del servizio al 26° anno di età anche all'atto della loro presentazione alle armi con le reclute ma solo durante la permanenza al distretto; mentre coloro che chiedano ed ottengano tale ammissione dopo effettuato il loro incorporamento e prima che sia trascorso il termine fissato dall'art. 104 del testo unico succitato, devono continuare, nella nuova quantità, il servizio ormai intrapreso. Gli aspiranti a tale ammissione col ritardo del servizio dovranno unire alla domanda, oltre ai documenti di cui al numero 6, anche uno dei seguenti:

a) un certificato degli studi in corso rilasciato per ordine del rettore dell'università o del direttore della scuola superiore tecnica o commerciale, o dell'istituto assimilato, se invocano il ritardo per la qualità di studenti di tali scuole od istituti;

b) un'attestazione rilasciata dal sindaco, dalla quale risulti espli-

citamente che stiano imparando un mestiere, un'arte o professione, od attendano a studi da cui non possano essere distolti, ovvero siano necessari per il governo di uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale, a senso dei n. 1 e 2 dell'art. 105 succitato.

9. Gli aspiranti all'arruolamento od all'ammissione come volontari di un anno dovranno assoggettarsi agli esami di cui al paragrafo 744 del regolamento sul reclutamento; ne saranno però dispensati qualora esibiscano, insieme alla domanda per l'ammissione al volontariato di un anno, il certificato di passaggio dal 1° al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico, governativi o pareggiati, o il certificato comprovante il compimento di corsi di studi a questi superiori.

10. La tassa per gli arruolamenti volontari di un anno fu con Regio decreto del 13 luglio s., n. 712, fissata per l'anno in corso in lire 2000 per l'arma di cavalleria e in lire 1500 per le altre armi.

11. Il versamento eseguito per la tassa dell'arruolamento non produce alcun effetto se la quietanza di tesoreria non sia rimessa al comandante del corpo o distretto presso il quale devesi effettuare l'arruolamento o l'ammissione al volontariato di un anno.

12. Non saranno ammessi al volontariato di un anno quei volontari ordinari che abbiano procurato l'assegnazione alla 2ª categoria ad un fratello e ciò anche nell'interesse delle loro famiglie, dappoichè in caso diverso dovrebbe essere revocata tale assegnazione alla 2ª categoria nel termine fissato dall'art. 74, terzo comma, del testo unico delle leggi sul reclutamento.

. . . . *addì . . agosto 1914.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVISO

Concorso a premio fra gli ufficiali inferiori per il 1914. — A seguito del precedente avviso inserito nella dispensa 35 del *giornale militare* c. a., si pubblicano i motti delle rimanenti memorie pervenute al Comando del corpo di stato maggiore — Ufficio istruzioni e manovre — nel limite di tempo prescritto dalla circolare 40 del *giornale militare* del c. a., con

la quale si stabilivano le modalità per il concorso a premio indetto per il 1914 fra gli ufficiali inferiori:

« Ad gloriam semper volabo ».
« Ardire e perseverare ».
« Cicero pro domo sua ».
« Sic vos non vobis ».
« Bona laudanda voluntas ».
« Emergit vigilante leone ».
« Sunt bona mixta malis ».
« Contro miglior voler, voler mal pugna ».

Prezzo della presente dispensa L. **0,15**

(3563) Roma, 1914 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 40ª — 1914 — 22 agosto

1914 AGOSTO 14 - N. **379.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Armamento ed equipaggiamento degli ufficiali (con 4 tavole annesse) *Pag.* 1160

» 14. - » **380.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Bollo degli atti di giuramento » 1161

» 14. - » **381.** — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli e ad anzianità dei maggiori e dei capitani dell'arma di cavalleria in servizio permanente per l'anno 1914 . . . . . » 1161

» 14. - » **382.** — TRASPORTI. — Carta di riconoscimento pei viaggi degli inscritti di leva sulle ferrovie e sul mare » 1162

» 15. - » **383.** — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria e genio. — Soppressione delle conferenze preliminari . . . » 1163

» 17. - » **384.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza col comando delle truppe dislocate nell'Egeo . . » 1163

» 17. - » **385.** — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Località di disagiata residenza e relativa indennità in Libia . . . . . » 1163

» 18. - » **386.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rettificazioni alle contabilità conseguenti dalla revisione fatta dalla Corte dei conti — Rettificazioni sui rendiconti delle amministrazioni con gestione autonoma di cassa conseguenti dalla revisione della contabilità fatta dal Ministero » 1166

» 19. - » **387.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 806 del 9 luglio 1914, col quale vengono apportate modificazioni alle norme vigenti per la concessione delle indennità giornaliere al personale destinato al servizio aeronautico militare (navigazione) presso i cantieri aeronautici o porti aerei . . . . . » 1168

9. - » **388.** — TRASPORTI. — Aggiunta all'elenco delle deviazioni » 1169

» 19. - » **389.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicoletti d'aggiunte e varianti al « Nomenclatore dei materiali dei servizi amministrativi — Categoria I » » 1170

» 19. - » **390.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 824 del 19 luglio 1914, da convertirsi in legge, col quale è istituito nel bilancio della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1914-915 « per memoria » il capitolo 100 *bis* « spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania, in Cirenaica e nelle isole dell'Egeo ed altre determinate dagli avvenimenti internazionali ». . . . . » 1170

» 19. - » **391.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Norme per il prelevamento degli oggetti di bufetteria . . » 1172

» 19. - » **392.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Abbreviazione del servizio di truppa degli allievi ufficiali di complemento attualmente alle armi ed anticipazione delle sessioni di esame per la nomina a sottotenente di complemento » 1173

» 20. - » **393.** — RECLUTAMENTO. — Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito. . . . . » 1177

AVVISO. — Cessione di stipendio e di mercede . . . . . » 1184

AVVISO. — Rilascio di nulla osta per cessione di stipendio e di mercede agli impiegati ed operai richiamati sotto le armi . . . . . » 1185

CIRCOLARE N. **379.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Armamento ed equipaggiamento degli ufficiali**. (Con 4 tavole annesse). — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 agosto 1914.

A scioglimento della riserva contenuta nelle circolari n. 72 del *giornale militare* 1909 e n. 200 del *giornale militare* 1910, questo Ministero — tenuto conto dell'esito degli esperimenti eseguiti presso le truppe mobilitate in Libia, e delle conclusioni della relazione inoltrata in merito dalla commissione per lo studio dell'equipaggiamento della fanteria, istituita nel dicembre 1910 e presieduta da S. E. il generale Caneva — ha determinato quanto segue:

1. Ferme restando le disposizioni che regolano l'uso della sciabola e della pistola con le uniformi grande, ordinaria e piccola, l'armamento degli ufficiali del R. esercito in tempo di guerra, in occasione di campi e manovre con le truppe, ed ogniqualvolta essi indossino l'uniforme di marcia, è stabilito come segue:

a) *Pistola automatica mod. 1910 e spada da combattimento mod. 1914 per ufficiale*: Ufficiali appartenenti ai reparti: dei carabinieri reali a piedi; dell'arma di fanteria; di artiglieria da montagna; di artiglieria da fortezza (fino al grado di capitano incluso); e del genio (fino al grado di capitano incluso), escluso il treno.

La spada da combattimento di nuova adozione (tavole 1, 2 e 3) è portata appesa al fianco sinistro mediante apposita borsa da infilarsi nel cinturone (tav. 4);

b) *Pistola automatica mod. 1910 e sciabola da ufficiale* (delle rispettive armi e corpi): — Tutti gli ufficiali non compresi nel comma *a*).

2. È adottato per gli ufficiali di ogni grado un cinturone in cuoio grigio-verde, conforme al disegno annesso (tavola 4), da indossarsi con la uniforme di marcia, e nei servizi di guardia e di picchetto armato in piccola uniforme.

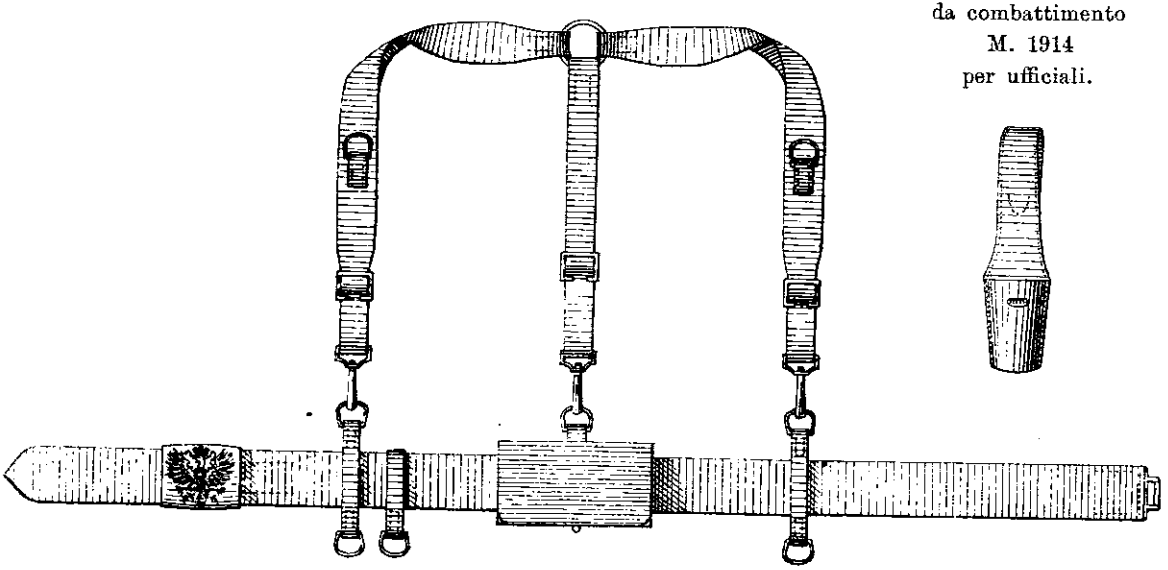
È facoltativo l'uso di una bretella in cuoio grigio-verde destinata a facilitare il porto del cinturone e della borsa-zaino.

3. La borsa-zaino attualmente in uso è sostituita da una borsa di eguale forma e dimensioni, in tela impermeabile *Mills*, e munita di 5 cinghie — delle quali 4 laterali e 1 superiore — per assicurarvi la mantellina arrotolata.

4. Gli ufficiali per i quali non è prescritta la bandoliera, faranno uso, nelle circostanze sopra ricordate, di una giberna

Cinturone per ufficiali.

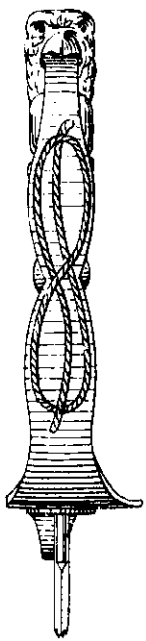
Borsa per spada
da combattimento
M. 1914
per ufficiali.



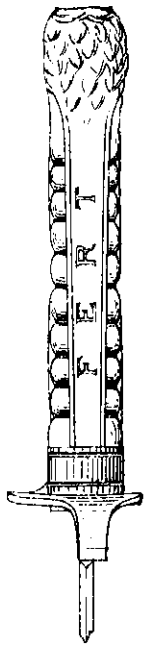
Scala 1 : 7

Laboratorio foto-litografico d'artiglieria.

Spada da combattimento M. 1914
per ufficiali delle armi a piedi.



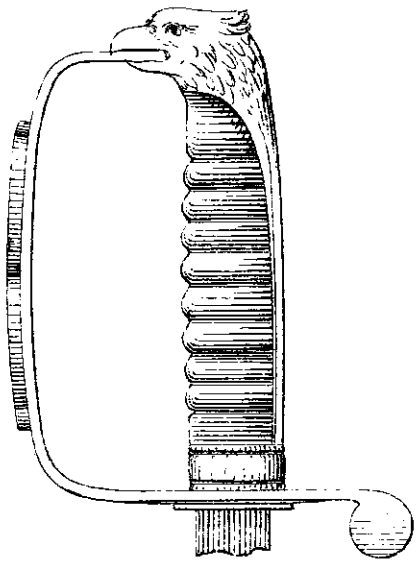
Vista di fronte



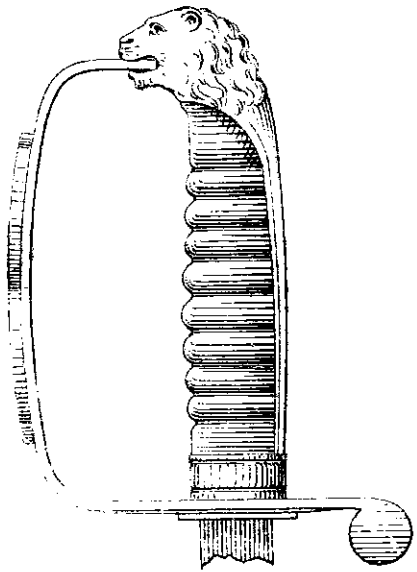
Vista da tergo

Laboratorio foto-litografico d'artiglieria

Spada da combattimento M. 1914 per ufficiali delle armi a piedi.



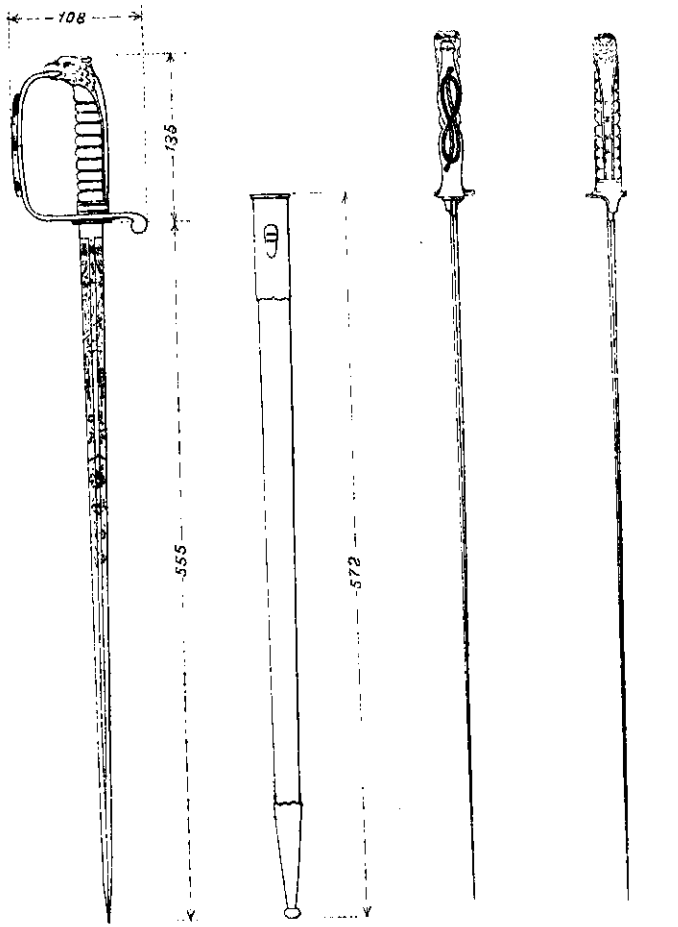
Fornimenti in metallo abbrunato
(per le armi a piedi esclusi i bersaglieri



Fornimenti in metallo giallo, non lucido
(per i bersaglieri).

Laboratorio foto-litografico d'artiglieria

Spada da combattimento M. 1914 per ufficiali delle armi a piedi.



Fodero in cuoio. Cappa e puntale in metallo abbrunato.

Vista di fronte

Vista da tergo

Laboratorio foto-litografico d'artiglieria

in cuoio grigio-verde a 3 scompartimenti, destinata a contenere 4 pacchetti di cartucce a pallottola per pistola, disposti verticalmente nei 2 scompartimenti laterali, ed il pacchetto di medicazione, nello scompartimento centrale. Detta giberna deve essere portata a tergo, allorquando al cinturone sono appese solo la sciabola e la pistola; quando al cinturone stesso vengano applicati altri oggetti facoltativi (binoccolo, borraccia, borsa per carte, ecc.) tali oggetti, come anche la giberna, potranno essere disposti nel modo che a ciascun ufficiale risulterà più comodo.

5. L'attuale borsa-zaino in pelle nera è tollerata fino a consumazione.

6. La spada da combattimento sarà distribuita agli ufficiali per cura di questo Ministero, con le modalità che verranno in seguito comunicate.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **380.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Bollo degli atti di giuramento.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 14 agosto 1914.

Il Ministero delle Finanze in applicazione delle risoluzioni riportate al n. 564 del Massimario del Bollo ed a termini dell'art. 19, n. 14 della legge 4 luglio 1897 n. 414 ha prescritto che per l'avvenire anche gli atti di giuramento degli ufficiali e degli impiegati civili di ruolo dipendenti da questo Ministero siano redatti su carta bollata da lire una, salva la facoltà di far uso di carta non filigranata applicandovi la marca da bollo di egual valore giusta il combinato disposto degli articoli 20 nn. 32 e 33 della citata legge.

Le autorità dipendenti da questo Ministero provvederanno perchè le suddette disposizioni abbiano vigore a datare dal giorno in cui riceveranno comunicazioni della presente circolare avvertendo che alla carta bollata o al bollo sarà provveduto a spese del funzionario cui incombe l'obbligo del giuramento.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **381.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli e ad anzianità dei maggiori e dei capitani dell'arma di cavalleria in servizio permanente per l'anno 1914.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 agosto 1914.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito ed a parziale modifi-

cazione della circolare n. 116 del 12 marzo del *giornale militare* del 1913, il Ministero determina:

1° Il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i tenenti colonnelli dell'arma di cavalleria, per essere inscritti nel quadro di avanzamento a scelta per il corrente anno, è portato a tutto il 30 settembre 1912.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale pe sonale ufficiali) entro il 20 settembre p. v.

2° Il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i maggiori dell'arma di cavalleria, per essere inscritti nel quadro d'avanzamento ad anzianità per il corrente anno, è portato a tutto il 30 settembre 1912.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero, (Direzione generale personale ufficiali) subito, per i maggiori con anzianità 30 giugno 1912, ed entro il 20 settembre p. v. per gli altri.

3° Il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i capitani dell'arma di cavalleria, per essere inscritti nel quadro d'avanzamento ad anzianità per il corrente anno è portato a tutto il 26 giugno 1904.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire subito al Ministero (Direzione generale personale ufficiali).

Il Ministro — D. Grandi.

N. **382.** — TRASPORTI. — **Carta di riconoscimento pei viaggi degli inscritti di leva sulle ferrovie e sul mare.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 agosto 1914.

Il reclusorio militare di Gaeta ha testè ultimato la stampa di un congruo numero di copie della *Carta di riconoscimento degli inscritti di leva sulle ferrovie e sul mare mod. 205 A).*

Conseguentemente tutti i comandi di distretto militare richiederanno direttamente al citato reclusorio, che le fornirà gratuitamente imputando poi la spesa relativa al *fondo per le spese di leva,* le quantità di copie sufficienti per i bisogni dei comuni situati nelle rispettive circoscrizioni territoriali, ai quali dovranno poscia essere cedute gratuitamente e spedite per cura dei distretti stessi.

Il Ministro — D. Grandi.

N. **383.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria e genio. — Soppressione delle conferenze preliminari.** — (Segretariato generale). — 15 agosto 1914.

Ricompilati e completati tutti i regolamenti relativi all'impiego delle truppe, sono venute a cessare le ragioni per le quali si erano istituite colla circolare n. 388 del *giornale militare* del 1909, le conferenze preliminari per i capitani concorrenti agli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità.

Il Ministero notifica pertanto che, per i suddetti esperimenti che dovranno aver luogo d'ora innanzi, non saranno più tenute le conferenze preliminari di cui sopra.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **384.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenza col comando delle truppe dislocate nell'Egeo.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 17 agosto 1914.

Per la corrispondenza col comando delle truppe dislocate nell'Egeo sarà usato, d'ora in avanti, il seguente indirizzo: *Comando delle truppe d'occupazione nell'Egeo* - RODI, in luogo di quello: *Comando della 6ª divisione speciale.*

La presente circolare sostituisce ed abroga la circolare 266 del *giornale militare* 1912.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **385.** — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Località di disagiata residenza e relativa indennità in Libia.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 17 agosto 1914.

In relazione alle circolari del *giornale militare* nn. 207, 439, 440 del 1913 ed a quella 215 del corrente anno si porta a conoscenza il seguente decreto del Ministero delle Colonie circa le indennità di disagiata residenza.

« Il ministro segretario di stato per le colonie:

« Visto il R. decreto 6 settembre 1913, n. 1173, col quale furono approvate le norme relative agli obblighi di servizio del personale italiano destinato ai reparti indigeni per la Libia

e agli assegni e indennità da corrispondere al personale italiano addettovi;

« Visto il R. decreto 11 settembre 1913, n. 1174, col quale venne istituito un corpo di volontari italiani in Libia;

« Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147 riguardante l'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica;

« Ritenuta la necessità di determinare le località di disagiata residenza in Tripolitania e Cirenaica, agli effetti dei Regi decreti sopra citati;

« Su proposta dei governatori;

« Di concerto col ministro della guerra;

« DECRETA:

« Art. 1.

« Saranno corrisposte le seguenti indennità annue di residenza disagiata agli ufficiali che vengono a trovarsi nelle località sotto indicate:

« TRIPOLITANIA. — *a*) L. 2000: Fezzan, intendendosi per tale il territorio situato a sud della congiungente El Hassi-Temet el Had-El Gaf-Fogha;

« *b*) L. 1200: le località poste sulla congiungente El Hassi-Temet el Had-El Gaf-Fogha e territori a nord di essa comprendenti i commissariati delle Oasi sirtiche, la Mudiria di Bungeim e il commissariato del Gebel, esclusi da quest'ultimo i territori del Cazà di Nalut, di Fessato, di Jefren e delle mudirie di Giosc e di Bir Ganem;

« *c*) L. 600: il rimanente territorio della Tripolitania tra la zona precedente e il litorale; escluse le località situate lungo la spiaggia tra Sidi Alì (ovest di Zuara) e Ras el Abiar (est di Misurata) o in corrispondenza di essa fino a 20 chilometri in linea retta dal mare; ed escluse del pari le località situate a meno di 10 chilometri in linea retta da una stazione ferroviaria.

« CIRENAICA. — *d*) L. 1200. Le località a sud della linea Ghemines-Suluk-El Abiar-Gsur-Tecniz-Maraua-Slonta-Zauia Feidia-Ain Mara-Martuba-Bomba;

« *e*) L. 600; le località su detta linea e a nord di essa, escluse quelle sulla costa e a meno di 20 chilometri in linea retta da essa, ed escluse del pari le località a meno di 10 chilometri in linea retta da una stazione ferroviaria.

« Art. 2.

« Analogamente a quanto è stabilito per gli ufficiali, le in-

dennità annue di residenza disagiata per i sottufficiali, caporali e soldati saranno le seguenti:

« 1° per le località di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente:

« Marescialli	L. 432
« Brigadieri dei carabinieri reali. .	» 288
« Vice-brigadieri dei carabinieri reali	
« Sergenti maggiori e sergenti . .	
« Appuntati dei carabinieri reali. .	» 144
« Carabinieri reali	
« Caporali e soldati	

« 2° per le località di cui alle lettere *b*) e *d*) dell'articolo precedente:

« Marescialli	L. 324
« Brigadieri dei carabinieri reali. .	» 216
« Vice-brigadieri dei carabinieri reali	
« Sergenti maggiori e sergenti . .	
« Appuntati dei carabinieri reali. .	» 108
« Carabinieri reali	
« Caporali e soldati	

« 3° per le località di cui alle lettere *c*) ed *e*) dell'articolo precedente:

« Marescialli	L. 216
« Brigadieri dei carabinieri reali. .	» 144
« Vice-brigadieri dei carabinieri reali	
« Sergenti maggiori e sergenti . .	
« Appuntati dei carabinieri reali. .	» 72
« Carabinieri reali	
« Caporali e soldati	

« Art. 3.

« Le indennità di cui sopra saranno corrisposte dal 1° ottobre 1913 ai militari facenti parte dei riparti anzicennati, eccezione fatta per il personale che abbia ricevuto assegni *a forfait* fino al 31 dicembre 1913.

« Per tale personale le indennità decorreranno dal 1° gennaio 1914.

« Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione.

« Roma, 15 luglio 1914.

« F.to MARTINI ».

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **386.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rettificazioni alle contabilità conseguenti dalla revisione fatta dalla Corte dei conti. — Rettificazioni sui rendiconti delle amministrazioni con gestione autonoma di cassa conseguenti dalla revisione delle contabilità fatta dal Ministero.** (Segretariato generale). — 19 agosto 1914.

1.

Rettificazioni alle contabilità dipendenti dalla revisione fatta dalla Corte dei conti.

Salvo casi speciali, pei quali il Ministero impartirà disposizioni volta per volta, le rettificazioni dipendenti dalla revisione della contabilità fatta dalla Corte dei conti, non devono alterare le rimanenze dei rendiconti dei corpi e delle amministrazioni con gestione autonoma di cassa.

I pagamenti che sono eseguiti in dipendenza delle dette rettificazioni devono essere compresi nelle contabilità dell'esercizio in cui essi pagamenti avvengono (colonne 7-17) e sul titolo che ha dato luogo alla rettificazione deve essere apposta apposita annotazione di riferimento all'ordine di pagamento col quale si è provveduto o si provvederà al pagamento della partita. Su quest'ultimo ordine di pagamento devesi indicare che i documenti giustificativi trovansi allegati al titolo rettificato dalla Corte dei conti, citando il numero, il trimestre, l'esercizio e l'articolo di bilancio del rendiconto.

Per le somme da riscuotersi in dipendenza di dette rettificazioni i consigli curano il ricupero ed il conseguente versamento in tesoreria della somma relativa, unendo al titolo rettificato la quietanza ed il certificato mod. 181 *T.*

Potrà richiedersi una sola quietanza per tutte le somme da versarsi per i titoli rettificati di uno stesso rendiconto. In tal caso alla quietanza è unito un prospetto indicante i titoli e la somma ad essi relativa.

Sui titoli che hanno dato luogo alle rettificazioni è fatta la seguente annotazione: « Per la somma di lire . . . . . di cui è stato diminuito l'ammontare del presente titolo, vedasi la quietanza n. . . . in data . . . . . unita al presente titolo (oppure a quello n. . . .)»

Qualora il ricupero delle somme non potesse avvenire subito, sarà provveduto egualmente al versamento in tesoreria a carico del fondo scorta.

La riscossione delle somme stesse dagli interessati, verrà, poi, effettuata il più sollecitamente possibile.

Le somme, versate in tesoreria, saranno applicate all'uscita della « Cassa » ed all'uscita del « fondo scorta e conti particoleri » (colonne 7 e 11).

Il Ministero provvede, appena restituite le contabilità rettificate, per le operazioni di reintegro delle somme versate in tesoreria, valendosi dell'accennato modello 181 *T*.

2.

Rettificazioni sui rendiconti delle amministrazioni aventi gestione autonoma di cassa conseguenti dalla revisione delle contabilità fatta dal Ministero.

Ferme restando le disposizioni date col 5° capoverso e successivi del numero 17 della circolare n. 216 del *giornale militare* corrente anno, si dispone quanto appresso per le amministrazioni con gestione autonoma di cassa.

Le rettificazioni dipendenti dalla revisione della contabilità fatta dal Ministero, si effettuano nel rendiconto del trimestre cui le rettificazioni si riferiscono, avvertendo che la nuova rimanenza a credito o a debito risultante, deve essere confermata dal Consiglio con dichiarazione, da esso firmata, apposta sul rendiconto rettificato.

Qualora il rendiconto che ha dato luogo a rettificazioni non sia l'ultimo della stessa serie di anticipazioni, devono essere modificati i riporti delle rimanenze dei rendiconti successivi dello stesso esercizio finanziario. Nel caso che questi ultimi rendiconti per non aver dato luogo a correzioni non dovessero essere restituiti al corpo, la modificazione dei riporti delle rimanenze è fatta dal Ministero.

Se per effetto delle rettificazioni ordinate, l'ultimo rendiconto di una serie di anticipazioni chiudesse con un debito, si deve effettuare l'immediato versamento in Tesoreria della somma necessaria per chiudere il rendiconto a pareggio, trasmettendo la quietanza unitamente al modello 181 *T* al Ministero (Ragioneria).

Il versamento è registrato sul rendiconto stesso apponendovi gli estremi della relativa quietanza di tesoreria.

Le amministrazioni con gestione autonoma di cassa, per le correzioni dipendenti dalla revisione fatta dalla Corte dei conti, si atterranno alle norme di cui al numero 1 della presente circolare.

Il Ministro — D. Grandi.

N. **387**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 806 del 9 luglio 1914 col quale vengono apportate modificazioni alle norme vigenti per la concessione delle indennità giornaliere al personale destinato al servizio aeronautico militare (navigazione) presso i cantieri aeronautici o porti aerei.** — (Ispetterato aeronautico). — 19 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto in data 25 settembre 1911, n. 1265, col quale venne approvato il regolamento delle speciali indennità giornaliere stabilite a favore del personale navigante del regio esercito e della regia marina, addetto al servizio aeronautico militare;

Visto il Nostro decreto in data 10 marzo 1912, n. 280, col quale vennero apportate alcune modificazioni al regolamento predetto;

Riconosciuta l'opportunità e l'equità di corrispondere la maggiore indennità giornaliera ai sottufficiali meccanici motosisti di dirigibile quando l'aerenave sia in esercizio, e la minore nelle altre ordinarie circostanze;

Ritenuto necessario di stabilire l'indennità da corrispondersi ai sottuffidiali investiti della carica di allievo di scuola piloti, analogamente a quanto è stabilito per gli ufficiali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La tabella *B* che fa seguito al regolamento per le speciali indennità giornaliere al personale navigante addetto al servizio aeronatico militare presso i cantieri o porti aerei, approvato col predetto Nostro decreto, è sostituita da quella annessa al presente, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri della guerra e della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE

Salandra.
D. Grandi.
Millo.

TABELLA *B*

Indennità giornaliere per i sottufficiali destinati al servizio aeronautico militare (navigazione) presso i cantieri aeronautici o porti aerei.

Funzioni per le quali è dovuta l'indennità	Somma	*Annotazioni*
Sottufficiale meccanico-motorista di dirigibile	3,25	Nei giorni in cui il dirigibile al quale il sottufficiale è addetto è gonfio, spetterà inoltre il soprassoldo di funzionamento di lire 6,00.
Sottufficiale pilota di aeroplani o idrovolanti	6,00	
Sottufficiale allievo di scuola piloti	3,00	

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro della marina
MILLO.

Visto; d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
D. GRANDI.

N. **388.** — TRASPORTI. — **Aggiunta all'elenco delle deviazioni.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 agosto 1914.

Con recente disposizione la Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha apportato le seguenti aggiunte all'elenco delle deviazioni, riprodotte nell'allegato n. 14 al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, edizione 1911, e nell'allegato n. 2 della disposizione n. 4 del fascicolo 18 della Raccolta, aggiunte che devonsi quindi apportare anche a tali pubblicazioni:

Percorsi		Via più breve	Deviazione	Maggior percorso km.
da	a o viceversa			
Lodi	Brescia	Codogno - Cremona	Milano	12
Lodi	Verona P.N.	Cremona - Mantova	Milano	27
Lodi	Padova	Cremona-Mantova-Mohselice	Milano-Verona	39
Domodossola	Roma	Borgomanero-Novara-Alessandria-Genova-Pisa	Arona - Milano - Bologna - Firenze	55

Il Ministero riservasi di pubblicare, in seguito, il fascicoletto di varianti al regolamento ed al fascicolo sopra citati.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **389.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fascicoletti d'aggiunte e varianti al « nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi — Categoria I. »** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 agosto 1914.

È stata pubblicata la 2ª serie d'aggiunte e varianti al *nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi — Categoria I.*

Il prezzo delle dette pubblicazioni è stabilito in L. 0,30.

La distribuzione sarà fatta in base ai dati della circolare n. 256 del 1912.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **390.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto n. 824 del 19 luglio 1914, da convertirsi in legge, col quale è istituito nel bilancio della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1914-915 « per memoria » il capitolo 100-*bis* « Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania, in Cirenaica e nelle isole dell'Egeo ed altre determinate dagli avvenimenti internazionali ».** — (Segretariato generale). — 19 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC., ECC. RE D'ITALIA.

Visto il bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1914-915, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio medesimo;

Considerato che nella parte passiva di detto bilancio trovansi inscritti fondi riflettenti spese per le truppe metropolitane;

Ritenuto che gli oneri per i titoli di cui trattasi dovranno in parte essere sostenuti con somme stanziate nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio predetto;

Ritenuta la necessità, nei riguardi della semplificazione e rapidità dei servizi preposti all'ordinamento delle forze dislocate in Libia, di non ripartire l'amministrazione dei fondi in questione fra il Ministero della guerra e quello delle colonie, nella speciale considerazione altresì che questo ultimo dicastero non ha alla propria diretta dipendenza i competenti organi

tecnici ed amministrativi, per cui conviene che le spese relative sieno eseguite dal Ministero della guerra, salvo anticipazione dei fondi occorrenti dal Ministero delle colonie per le spese che lo riguardano, ai sensi della legge 17 luglio 1910, n. 511;

Ritenuta l'opportunità di assimilare alle spese dipendenti dalla occupazione militare di territori nella Tripolitania e nella Cirenaica quelle occorrenti per l'occupazione delle isole dell'Egeo, nonchè le altre che si rendessero necessarie in dipendenza degli avvenimenti internazionali;

Ritenuta, per le considerazioni sopra esposte, la necessità di concentrare in un unico capitolo da costituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915, le spese suindicate, ivi comprese quelle per assegni agli ufficiali distaccati nella Libia e nell'Egeo;

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, la quale autorizza l'esercizio provvisorio di taluni bilanci per l'esercizio finanziario 1914-915 fino a che i medesimi non siano tradotti in legge e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1914;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per la guerra e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915 è istituito « per memoria » il capitolo n. 100*bis*: « Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania, in Cirenaica e nelle isole dell'Egeo ed altre determinate dagli avvenimenti internazionali ».

Art. 2.

Con decreti del ministro del tesoro sarà provveduto a trasportare al capitolo di cui al precedente articolo i fondi inscritti nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1914-915, occorrenti per provvedere alle spese nel capitolo stesso indicate.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 luglio 1914

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
MARTINI.
RUBINI.
D. GRANDI.

N. **391**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Norme per il prelevamento degli oggetti di bufetteria.** — (Direzione generale artiglieria e genie). — 19 agosto 1914.

A meglio chiarire le disposizioni già emanate per il tramite delle autorità territoriali, relativamente alle richieste di distribuzione di oggetti di bufetteria, il Ministero ritiene opportuno avvertire tutte le dipendenti amministrazioni che in proposito si dovranno osservare le norme seguenti:

1° Le deficienze di oggetti di bufetteria di cuoio grigio debbono, fino a nuovo ordine, essere ripianate con quelli di modello vecchio (di cuoio nero, di cuoio naturale, ecc. ecc.), senza preoccuparsi della promiscuità che ne deriva.

2° Le richieste di bufetteria occorrenti per sostituzioni, come di quelle occorrenti per completare le proprie dotazioni, dopo di aver usufruito delle bufetterie dei vari modelli esistenti presso i corpi, com'è detto al n. 1), ed esclusivamente nella quantità strettamente necessaria alle unità e servizi da costituire, *senza alcuna riserva*, vanno inoltrate alla direzione di artiglieria della propria circoscrizione.

3° Le direzioni di artiglieria asseconderanno le richieste che loro perverranno dai corpi, nei limiti suesposti, prelevando le bufetterie da quelle esistenti nei magazzini, e da quelle di cui fu già predisposta la cessione dai vari magazzini centrali militari; qualora non fossero in grado di far fronte a tutte le distribuzioni richieste dai corpi, le direzioni, a loro volta, richiederanno all'Arsenale di costruzione di Torino le bufetterie ancora occorrenti per completare le dette distribuzioni e per le ordinarie rinnovazioni.

Tutte le distribuzioni di bufetterie che si effettueranno nell' esercizio finanziario 1914-915 dovranno essere fatte *non a pagamento.*

4° L'arsenale di costruzione di Torino sopperirà alle richieste delle direzioni di artiglieria, prelevando le bufetterie da quelle esistenti nei magazzini, e dalle altre affidategli in commessa; e nel caso che esse non fossero sufficienti per far fronte a tutte le richieste delle direzioni, acquisterà dal commercio la quantità ancora occorrente, trasmettendo a questo Ministero la relativa richiesta di fondi.

5° Per effetto delle suesposte norme, nessuna richiesta di distribuzione di oggetti di bufetteria dovrà essere diretta al Ministero.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **392**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Abbreviazione del servizio di truppa degli allievi ufficiali di complemento attualmente alle armi ed anticipazione delle sessioni di esame per la nomina a sottotenente di complemento.** — (Direzione generale leva e truppa). — 19 agosto 1914.

Giusta quanto è stato preannunciato ai comandi di corpo d'armata col dispaccio-circolare n. 30083, dell'11 agosto corrente, ed a modificazione delle norme stabilite con la circolare n. 352, dello scorso anno, per lo svolgimento dei corsi allievi ufficiali di complemento iniziati il 1° gennaio ed il 1° maggio dell'anno corrente, questo Ministero dispone quanto appresso:

§ 1. - *Allievi ufficiali di complemento.*

1. Gli esami di riparazione per la nomina a sergente avranno luogo nella terza decade di agosto 1914. Per gli allievi del corso accelerato, istituito presso il 36° reggimento fanteria in Modena, gli esami di riparazione preaccennati si effettueranno il 15 settembre p. v.

La promozione a sergente degli allievi che conseguiranno l'idoneità in tali esami avrà, rispettivamente, la decorrenza dal 1° ovvero dal 16 settembre anzidetto.

Parimenti saranno promossi sergenti col 1° settembre prossimo gli allievi idonei che ottennero la promozione a caporale il 1° giugno, quantunque non contino quattro mesi di anzianità in quest'ultimo grado.

2. Il periodo di servizio col grado da sergente da compiersi dagli allievi ufficiali di complemento è eccezionalmente ridotto a due mesi.

3. Il corso teorico complementare di cui alla lettera *G*) del n. 2 della circolare n. 352 del 1913, non avrà, beninteso, più luogo, in conseguenza del più breve periodo di servizio col grado di sergente che sono tenuti a compiere gli allievi e che avvicina di molto il termine del corso teorico all'inizio degli esami d'idoneità a sottotenente di complemento.

4. La prima sessione degli esami di idoneità al grado di sottotenente di complemento avrà luogo nella *terza decade di settembre* p. v. per tutti gli allievi promossi sergenti.

La nomina a sottotenente di complemento dei sergenti allievi ufficiali idonei e meritevoli, avrà luogo dopo che essi abbiano compiuti due mesi di servizio col grado di sergente.

I candidati dovranno, peraltro, essere trattenuti in servizio in attesa della nomina e saranno inviati in licenza, per provvedersi della divisa, non appena la loro nomina verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale.

5. Ultimati gli esami a sottotenente di complemento i comandi di corpo d'armata avranno speciale cura di inviarne subito i risultati al Ministero, acciocchè sia possibile di provvedere al più presto alle nomine relative. A tale scopo si reputa anzi opportuno di stabilire che ciascun corpo d'armata compili l'elenco nominativo mod. 51-*E*, inscrivendovi *tutti gli allievi presentatisi agli esami*, tralasciando però di indicarvi i corpi nei quali ciascun allievo desidererebbe di essere assegnato pel servizio di prima nomina ed il domicilio eletto, dovendo tali notizie essere fornite dai candidati con l'apposita dichiarazione scritta di cui in appresso.

L'anzidetto elenco nominativo completo dovrà trasmettersi, *entro i primi dieci giorni di ottobre*, al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), avendo cura di indicare nella colonna « Avvertenze » con opportune annotazioni, quali allievi non abbiano ancora compiuto i due mesi di servizio da sergente e quali siano stati dichiarati non meritevoli della nomina a sottotenente di complemento.

Contemporaneamente all'elenco nominativo sopra accennato, i comandi di corpo d'armata invieranno pure al Ministero (*Direzione generale personale ufficiali*) uno stralcio dell'elenco stesso in cui saranno inscritti *soltanto* i candidati risultati idonei negli esami, che abbiano compiuto i due mesi di servizio col grado di sergente e siano stati dichiarati meritevoli

della nomina a sottotenente di complemento. Quest'ultima circostanza dovrà risultare esplicitamente dall'elenco, con dichiarazione firmata dal comandante del corpo d'armata. Lo stralcio dell'elenco nominativo dovrà compilarsi distinto per ciascuna arma, cioè uno per la fanteria, uno per la cavalleria, uno per l'artiglieria, uno per il genio, uno per il corpo di commissariato, ed uno per quello di amministrazione.

Ad ogni stralcio dovranno essere allegati tutti i documenti personali di ciascun candidato inscrittovi, occorrenti per provvedere alla sua nomina, ossia :

a) copia del foglio matricolare mod. 59, compilata con le ultime variazioni;

b) certificato di nascita legalizzato;

c) dichiarazione contenente l'indicazione dei corpi preferiti per prestarvi il servizio di prima nomina, e della residenza abituale;

d) dichiarazione di rinuncia agli assegni di viaggio ed alla indennità di residenza, ove occorra.

Si fa viva raccomandazione ai comandi di corpi d'armata di curare che le disposizioni del presente numero siano applicate da tutti con esattezza e sollecitudine, essendo intese a permettere di far luogo alla nomina a sottotenente di complemento entro il più breve termine possibile.

6 Per i candidati non compresi negli stralci dell'elenco nominativo, i documenti anzidetti saranno allegati all'elenco nominativo completo da trasmettersi al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) a senso del secondo alinea del precedente n. 5 Alla stessa direzione generale dovranno essere fatte tutte le comunicazioni relative alla promovibilità dei candidati che compiranno i due mesi di servizio col grado di sergente dopo il 30 settembre p. v., nonchè tutte le proposte relative a quei candidati che fossero dichiarati temporaneamente o definitivamente immeritevoli della nomina a sottotenente di complemento, secondo quanto stabilisce l'ultimo comma del § 403 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

7. La sessione di esami di riparazione a sottotenente di complemento per i candidati che non superassero la prima prova, avrà luogo nella *terza decade di novembre*

I risultati di tali esami saranno segnalati al Ministero seguendo le stesse norme stabilite dai precedenti numeri 5 e 6.

§ 2. — *Sottufficiali in congedo o richiamati alle armi.*

8. Alle sessioni d'esame per l'idoneità a sottotenente di complemento, indicate nel precedente § 1 potranno essere ammessi aspiranti provenienti da altre categorie di sottufficiali congedati anche se si trovino sotto le armi perchè richiamati, purchè posseggano i requisiti voluti, tenendo presente che il titolo minimo di coltura, da richiedersi al riguardo, è il certificato di promozione al secondo anno di liceo o d'istituto tecnico od uno degli altri titoli equipollenti, indicati nel n. 7 del manifesto annesso alla circolare 352 del 1913 e che giusta le vigenti disposizioni di legge, il limite massimo di età per la nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali è fissato a 36 anni.

Ad ogni buon fine, i comandi di corpo provvederanno perchè quanto precede sia portato a conoscenza dei sottufficiali richiamati, affinchè, chi può avervi interesse, presenti la prescritta domanda *entro il 31 agosto corrente*, con l'avvertenza che i sottufficiali richiamati che otterranno la nomina a sottotenente di complemento dovranno prestare subito il prescritto servizio di tre mesi. I comandi stessi dovranno poi curare che a tali domande venga dato sollecito corso, onde gli aspiranti possano prendere parte agli esami.

A modificazione di quanto stabilisce il § 8 della Disposizione 16 del fascicolo 4° della Raccolta (bozze di stampa), vista l'urgenza, viene data facoltà ai comandi di corpo d'armata di decidere definitivamente su tali domande.

Qualora pel giorno in cui avranno principio gli esami non fosse stato possibile decidere su qualcuna delle domande, i comandi di corpo d'armata ammetteranno egualmente gli aspiranti a sostenere gli esami con riserva, avvertendoli, cioè, che tale ammissione rimane subordinata alla decisione che sulla domanda sarà presa non appena possibile.

9. Il risultato degli esami dei candidati cui riferiscesi il precedente n. 8 dovranno essere riepilogati su un elenco nominativo mod. 51-*F*, da trasmettersi al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) contemporaneamente all'elenco nominativo mod. 51-*E*, di cui al § 1 della presente circolare, e corredato di tutti i prescritti documenti personali degli aspiranti.

Il Ministro — D. Grandi.

N. **393.** — RECLUTAMENTO. — **Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 agosto 1914.

In relazione al disposto del § 709 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina quanto appresso circa l'arruolamento dei volontari ordinari nei corpi del R. esercito per l'anno in corso:

1. L'arruolamento sarà aperto dal 1° settembre p. v. a tutto il 31 dicembre 1914 presso i corpi delle varie armi in cui, a senso del § 708 del citato regolamento, sono ammessi volontari ordinari, presso il battaglione specialisti ed il battaglione aviatori.

Questa disposizione non è però applicabile agli arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali e agli arruolamenti volontari ordinari degli aspiranti a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria in qualità di musicanti effettivi oppure di allievi o di aspiranti allievi musicanti, i quali arruolamenti rimangono aperti in massima durante tutto l'anno, salvo disposizioni in contrario che venissero in seguito emanate dal Ministero.

A tale riguardo stimasi opportuno avvertire che le facilitazioni che, giusta il § 218 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, sono fatte per l'arruolamento dei musicanti effettivi, devono essere estese anche a coloro che aspirano a contrarre l'arruolamento volontario in qualità di allievi o di aspiranti allievi musicanti.

Così pure avvertesi che gli aspiranti all'arruolamento volontario nell'arma dei carabinieri che comprovino di essere indigenti, sono ammessi in via eccezionale a presentare l'atto di assenso di chi esercita la patria potestà, in carta libera, ai sensi dell'articolo 22, n. 2, della legge sul bollo. In questi casi poi non occorre che la domanda scritta, che essi credessero di presentare, sia redatta in carta da bollo, non prescrivendo il regolamento sul reclutamento una regolare domanda per gli aspiranti allo arruolamento volontario ordinario, ed essendo all'uopo sufficiente la dichiarazione verbale che devono fare avanti il consiglio di amministrazione del corpo.

A questo proposito avvertesi che in nessun caso potrà essere differita la compilazione dell'atto di arruolamento avanti il consiglio di amministrazione, dovendo l'aspirante firmarlo prima di essere vestito e incorporato.

2. Il numero dei volontari ordinari che nel periodo di tempo indicato al precedente numero 1 possono essere ammessi in

servizio è: di *trenta* per ogni reggimento di fanteria di linea, di artiglieria da campagna, campale pesante e da montagna e del genio — fatta, pel 3° reggimento genio e 6° reggimento genio l'eccezione di cui al seguente n. 4 — di *quaranta* per ogni reggimento bersaglieri, alpini e d'artiglieria da fortezza e di *cinquanta* per ogni reggimento di cavalleria e pel reggimento di artiglieria a cavallo. Per il battaglione specialisti del genio e per il battaglione aviatori dispone pure il successivo n. 4.

Una parte dei volontari ordinari da ammettersi nel reggimento d'artiglieria a cavallo e nei reggimenti 3°, 13°, 21° e 25° artiglieria da campagna potranno essere assegnati alle dipendenti compagnie automobilisti, purchè posseggano gli speciali requisiti indicati nel n. 8 del manifesto annesso alla presente circolare.

Nei quantitativi rispettivamente su indicati devono, a senso del § 710 del regolamento sul reclutamento, computarsi i militari di 2ª e di 3ª categoria ammessi in servizio in seguito a passaggio in 1ª categoria per libera elezione, dovendo tali passaggi effettuarsi esclusivamente nel periodo di tempo in cui restano aperti gli arruolamenti volontari ordinari, ai quali essi sono a tutti gli effetti equiparati, anche per quanto riguarda l'assunzione della ferma di anni tre.

In detti numeri non devono invece essere computati i giovani ammessi all'arruolamento volontario ordinario in qualità di musicanti (effettivi, allievi od aspiranti allievi). Resta inteso però che nel procedere all'arruolamento di tali musicanti non si dovrà oltrepassare l'organico stabilito dal § 1 dell'Istruzione per la costituzione e il servizio delle bande dei reggimenti di fanteria di linea.

3. Dopo raggiunto il numero dei volontari ordinari che giusta il precedente n. 2 possono essere ammessi in ogni corpo, i rispettivi comandanti potranno, in via eccezionale, effettuare qualche altra ammissione ma non oltre i limiti che giudicheranno compatibili con le esigenze del servizio e dell'istruzione.

Per quanto riguarda l'idoneità fisica degli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario, i consigli di amministrazione, anzichè applicare strettamente la tabella che fa seguito al § 719 del regolamento sul reclutamento, terranno conto delle disposizioni di cui all'art. 3 del capo IV dell'istruzione complementare al regolamento stesso e delle modificazioni contenute nella circolare n. 322 del 1913, essendosi ivi, per la generalità dei casi, abbassati i limiti di statura in confronto di quelli fissati nella predetta tabella. Inoltre dovrà tenersi presente

che con la legge n. 638 del 19 giugno 1913 il limite minimo per l'idoneità al servizio militare in genere è stato portato a m. 1,54.

Per l'arruolamento nei reggimenti bersaglieri, si darà la preferenza agli aspiranti che sappiano usare la bicicletta.

4. È lasciato in facoltà dei comandi del 3° reggimento genio, del battaglione specialisti e del battaglione aviatori di stabilire il numero massimo dei volontari ordinari da ammettersi nei corpi. Eguale facoltà viene lasciata al comando del 6° reggimento genio tanto per i volontari ordinari da ammettersi nelle compagnie ferrovieri quanto in quelle automobilisti.

Però gli ammittendi dovranno possedere i requisiti necessari per prestare un utile servizio nella specialità prescelta e le ammissioni dovranno farsi esclusivamente *a scelta* fra i vari aspiranti. A tal uopo il termine utile per la presentazione delle relative domande sarà limitato dal 1° settembre al 31 ottobre 1914, onde dare modo ai consigli di amministrazione dei predetti corpi di procedere nella prima quindicina di novembre alla *scelta*, basandosi sui titoli di studio e professionali degli aspiranti.

Qualora poi dopo questa prima ammissione risultassero delle vacanze per mancati arruolamenti, i consigli di amministrazione predetti potranno far luogo sino a tutto il 30 novembre ad ammissioni suppletive mediante un'ulteriore scelta.

Allo scopo poi di evitare l'affluenza presso i corpi di cui trattasi di giovani che non posseggano la voluta idoneità fisica, i comandi dei distretti sono autorizzati a procedere in via eccezionale ad una visita preliminare degli aspiranti per accertare le loro condizioni fisiche. In caso di constatata idoneità, i comandi di distretto rilascieranno agli aspiranti medesimi la relativa dichiarazione medica che dovrà unirsi agli altri documenti da inviarsi al 3° e 6° reggimento genio, al battaglione specialisti ed al battaglione aviatori.

Il comando del 6° reggimento genio potrà anche dare disposizioni perchè gli arruolamenti di giovani residenti in Roma o nelle vicinanze e che soddisfacciano alle volute condizioni siano ammessi direttamente dal distaccamento che ha appunto sede nella capitale. In questi casi, gli arruolamenti dovranno effettuarsi dal consiglio di amministrazione di un reggimento ivi stanziato con le norme di cui al § 276 della istruzione complementare. Analogamente il comando del 3° reggimento artiglieria da fortezza, di stanza a Roma, potrà dare disposizioni perchè gli arruolamenti di giovani residenti in

Sardegna, e aspiranti all'ammissione nei due gruppi di compagnie da costa distaccate alla Maddalena, siano ammessi direttamente da tali gruppi, i quali in tal caso si uniformeranno alle norme stabilite dal citato § 276 dell'istruzione complementare.

5. Tutti indistintamente i volontari ordinari dovranno contrarre la ferma di **tre anni** come è prescritto dall'art. 115 del testo unico delle leggi sul reclutamento, ferma che dovrà essere compiuta per intero alle armi, della quale cosa dovranno essere bene edotti dai comandanti di corpo gli aspiranti prima che firmino il relativo atto di arruolamento.

Anche i passati in 1ª categoria per libera elezione dalla 2ª o dalla 3ª categoria devono assumere la ferma di **tre anni**, come è detto nel § 788 del regolamento sul reclutamento.

6. Per quanto riguarda la procedura da seguirsi per gli arruolamenti dei volontari ordinari, i corpi si atterranno alle norme dettate nei numeri 5, 6 e 7 dell'analoga circolare pubblicata nel 1909 (n. 355 del *giornale militare*) richiamando altresì l'attenzione degli aspiranti al volontariato ordinario sulla necessità della coesistenza delle condizioni indicate al n. 6 del manifesto annesso alla presente circolare, perchè dal loro arruolamento possa derivare diritto ad assegnazione in 2ª categoria ad un loro fratello.

A detti comandi di corpi è lasciata facoltà di regolare lo svolgimento degli atti di arruolamento in modo che i giovani accettati assumano servizio non isolatamente ma a gruppi, in due o tre date diverse — entro però il periodo di tempo di cui al n. 1 della presente circolare — e ciò per evitare nei limiti del possibile inconvenienti al servizio e alle istruzioni.

7. Alla data di chiusura degli arruolamenti i comandi di corpo trasmetteranno al Ministero (Divisione 2ª leva) un elenco numerico dei giovani ammessi in qualità di volontari ordinari distinti per anno di nascita.

8. I comandi dei distretti militari, al ricevere della presente circolare, faranno stampare e pubblicare l'annesso manifesto in ordine agli arruolamenti onde trattasi.

Il Ministro — D. Grandi.

Comando del distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari ordinari nel R. esercito.

D'ordine del Ministero della guerra il sottoscritto notifica quanto appresso circa gli arruolamenti volontari ordinari nel R. esercito:

1. Gli arruolamenti volontari ordinari saranno aperti dal 1° settembre al 31 dicembre 1914, in tutti i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, di cavalleria, d'artiglieria e genio, nei due gruppi di compagnie da costa distaccate alla Maddalena, nel battaglione specialisti del genio e nel battaglione aviatori. Però per gli oradetti battaglioni specialisti ed aviatori, pel 3° e pel 6° reggimento genio il termine utile per la presentazione delle domande scade il 31 ottobre p. v., come è detto al seguente n. 8.

2. Nell'arma dei carabinieri reali gli arruolamenti volontari sono ammessi, salvo nuove disposizioni in contrario, anche all'infuori del termine di tempo suindicato.

A tal riguardo si fa presente che le vigenti disposizioni legislative hanno ridotto la ferma dei militari arruolati nell'arma dei carabinieri reali da cinque a tre anni; e che al termine di essa i militari stessi possono essere ammessi a tre successive rafferme triennali con premio, per la prima di L. 200, per la seconda di L. 300 e per la terza di L. 400. Al termine di ciascuna di queste tre rafferme si acquista inoltre diritto ad una indennità che è rispettivamente, di L. 1000, 2000 e 3000.

Oltracciò sono stati recati notevoli miglioramenti nella carriera dei carabinieri reali, sia accelerando l'avanzamento mediante aumenti di organico, sia aumentando alcuni assegni; miglioramenti i quali poi si ripercuotono sul trattamento di pensione.

3. Sono ammessi durante tutto l'anno anche gli arruolamenti volontari ordinari dei giovani di professione musicanti, che aspirino a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria.

4. Gli aspiranti all'arruolamento volontario devono contrarre tutti indistintamente la ferma di **tre anni**, che dovrà essere compiuta per intero sotto le armi, avere compiuto l'età di 18 anni e presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribu-

nale di Roma se l'aspirante sia nato all'estero o se sia uno straniero naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero devono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco da cui consti che essi sono cittadini italiani ovvero che si trovano nelle condizioni previste dalla legge sulla cittadinanza, n. 555 del 13 giugno 1912, per divenire tali.

Ai detti arruolamenti volontari ordinari possono essere ammessi, purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età, anche quei giovani che, avendo già concorso alla leva, siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva o in rassegna, purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

Anche i militari di 2ª e di 3ª categoria, passati in 1ª categoria per libera elezione, devono assumere la ferma di **anni tre**.

5. Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario devono presentarsi *direttamente* al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio. Le spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono intieramente a loro carico, salvo per coloro che aspirano all'arruolamento nei carabinieri o come musicanti, i quali per cura dei distretti militari sono muniti dei mezzi di viaggio. Quindi, per evitare le spese del viaggio di andata e quelle del ritorno nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti all'arruolamento e al passaggio in 1ª categoria per libera elezione, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando del corpo stesso la domanda, con tutti i prescritti documenti, e rimangano in attesa della risposta.

6. Si crede opportuno rendere noto che i volontari ordinari possono procurare ad un fratello l'assegnazione alla 2ª categoria, purchè si verifichino le condizioni seguenti:

a) che tra i due fratelli interceda relazione di consanguineità legittima;

b) che nella famiglia non esista altro fratello assegnato o passato alla 2ª o 3ª categoria il quale, per non aver compiuto il 39° anno di età, ovvero per non essere stato riformato, abbia ancora vincoli

di servizio militare (art. 66, ultimo alinea, del vigente testo unico leggi sul reclutamento);

c) che il fratello che intende beneficiarsi del cennato diritto, non appartenga a leva gia chiusa (art. 74, 2° alinea, del detto testo unico).

Perchè poi tale diritto all'assegnazione alla 2ª categoria divenga definitivo, occorre che l'arruolato volontario rimanga alle armi almeno sino al 31 dicembre dell'anno in cui il fratello concorre alla leva.

7. Oltre del beneficio di cui sopra, sono concessi i seguenti altri vantaggi durante il 3° anno di ferma, ai volontari ordinari che si arruolano in cavalleria o nell'artiglieria a cavallo.

Ai volontari ordinari che prestano servizio nei reparti di dette armi è concessa durante il 3° anno di ferma una speciale indennità, di lire 600, che è portata a lire 700 per quelli dei detti militari che verranno destinati a prestar servizio in un deposito allevamento cavalli. Di tale indennità una piccola quota sarà pagata giornalmente agli aventi diritto: il resto verrà loro corrisposto al termine dell'anno di servizio. È lasciato poi in facoltà dei volontari stessi di rinunciare alla riscossione delle quote giornaliere di modo che al termine del 3° anno di ferma possano percepire l'intera indennità.

Al termine del 3° anno di ferma i volontari ordinari potranno assumere successivi riassoldamenti della durata di un anno con diritto alle predette indennità per ciascun anno di riassoldamento.

8. Per coloro che intendono assumere l'arruolamento volontario ordinario nelle compagnie automobilisti del 6° reggimento genio — alla sede in Torino o al distaccamento di Roma — e nelle compagnie automobilisti del reggimento d'artiglieria a cavallo e dei reggimenti 3°, 13°, 21° e 25° d'artiglieria da campagna, si potrà transigere sul requisito della statura, ma all'arruolamento stesso potranno concorrere esclusivamente coloro che risultino essere guidatori di automobili (patentati o non), meccanici automobilisti — ed in mancanza — che diano affidamento per la loro attitudine di divenire buoni automobilisti.

Nel 3° e 6° reggimento genio, nel battaglione specialisti del genio e nel battaglione aviatori gli arruolamenti si effettueranno esclusivamente *a scelta* fra i vari aspiranti in base ai titoli di studio e professionali.

Per conseguenza coloro che intendono assumere servizio in detti corpi dovranno presentare le domande documentate *non più tardi del 31 ottobre 1914*, in modo da permettere ai rispettivi consigli di amministrazione di operare la scelta nella prima quindicina del successivo mese di novembre e d'invitare i dichiarati ammissibili a recarsi alle sedi dei corpi medesimi per compiervi le prescritte pratiche di arruolamento.

Tanto per l'ammissione nel 3° reggimento genio, quanto per l'ammissione nel 6° reggimento genio occorre che gli aspiranti posseggano quel grado di acutezza visiva che si richiede per l'assegnazione delle reclute a tali corpi.

Per l'arruolamento nei ferrovieri è inoltre necessario distinguere bene i colori e per l'ammissione nella specialità radio-telegrafisti del 3° reggimento genio è necessario avere ottimo udito.

Gli aspiranti medesimi, ove lo desiderino, potranno essere sottoposti a visita medica preliminare presso i rispettivi distretti di residenza allo scopo di accertare la loro idoneità fisica.

9. I giovani che aspirano a seguire la carriera di sottufficiale avranno convenienza ad assumere l'arruolamento volontario che permetterà loro di raggiungere il grado di sergente.

Essi volontari ordinari, conseguito il grado di caporale o caporale maggiore, potranno infatti essere ammessi a frequentare presso i propri corpi speciali corsi d'istruzione che li abilitino ad ottenere la promozione a sergente, rimanendo vincolati alla ferma di tre anni già assunta. Una volta ottenuta la promozione a sergente, detti volontari ordinari, oltre ai vantaggi morali ed economici annessi alla carriera di sottufficiale, ne potranno poi avere un altro che si risolve a favore delle loro famiglie, quello cioè del diritto all'assegnazione alla 2ª categoria che può spettare al fratello consanguineo di un sergente alle condizioni indicate nel precedente n. 6.

. . . . addì 26 agosto 1914.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVISI

Per opportuna norma dei personali dipendenti dall'amministrazione della guerra si comunicano le seguenti circolari del Ministero del tesoro.

N. 168363 del 14 agosto 1914.

È a notizia dello scrivente che in questi giorni diversi Istituti di credito hanno temporaneamente limitato o addirittura sospeso le operazioni di mutuo contro cessione dello stipendio o della mercede degli impiegati e operai governativi.

Ciò ha fatto sì che parecchi di costoro i quali già avevano ottenuto il *nulla osta* da questo Ministero e si erano procac-

ciati gli altri documenti occorrenti per la stipulazione della cessione, non abbiano potuto concluderla.

Ad evitare che, nel caso dovessero perdurare le difficoltà attuali del mercato monetario, i cedenti abbiano a sostenere inutilmente le spese per il rilascio del certificato medico occorrente a documentare la domanda del *nulla osta*, oppure quest'ultimo possa perdere la sua efficacia per il decorso inutile del tempo impiegato nella ricerca dell'Istituto cessionario, lo scrivente ritiene opportuno di raccomandare a tutti coloro che possano avervi interesse, sia che vogliano fare la cessione *ex novo* sia che vogliano rinnovarla, di compiere *preventivamente alle pratiche* pel *nulla osta* quelle per la ricerca dello Istituto sovventore, onde avere la certezza di conchiudere la operazione appena abbiano poi ottenuto il *nulla osta*.

Parimenti è opportuno mettere sull'avviso gli impiegati e gli operai contro l'inframmettenza degli intermediari specialmente in questa contingenza in cui essi, pur di accaparrarsi le operazioni offrendo degli anticipi sulla somma da cedere, mettono i cedenti nel rischio di vedersi respinte dalle vere casse sovventrici le proposte di cessioni, e perdere così, oltre il tempo, anche le spese occorse per predisporre l'operazione.

Alla presente circolare si raccomanda di dare la massima pubblicità possibile; le on. Amministrazioni centrali vorranno inserirla nel proprio bollettino, e quelle provinciali e gli stabilimenti governativi vorranno divulgarla fra il personale dipendente nel modo che riterranno più idoneo.

Per il Ministro — BROFFERIO.

N. 168367 del 17 agosto 1914.

Onde assicurare la regolarità del servizio nel rilascio del *nulla osta* agli impiegati ed agli operai che ne facciano richiesta ora che parecchie classi sono richiamate sotto le armi, si pregano tutti gli uffici a cui la presente circolare è diretta di uniformarsi alle seguenti norme:

1° nel caso in cui l'impiegato od operaio che presenta la domanda per ottenere il *nulla osta* sia stato già richiamato sotto le armi, la domanda stessa non dovrà avere corso;

2° qualora invece il richiedente appartenga ad una delle classi richiamate, ma egli, qualunque sia la causa, non sia stato chiamato a prestare servizio militare, l'autorità gerarchica dovrà, nel dare le informazioni sulla domanda di *nulla*

osta, dichiarare esplicitamente che, *pur appartenendo a quella data classe, il richiedente non è stato richiamato a prestare servizio attivo.*

Analoga dichiarazione dovrà essere ripetuta anche nel telegramma informativo diretto a questo Ministero dopo il rilascio del *nulla osta* prima dell'esame ed accettazione dell'atto di cessione.

Di questa circolare pregansi le Onorevoli Amministrazioni centrali di curare la inserzione nel proprio *bollettino ufficiale* e pregansi quelle provinciali e le Direzioni degli stabilimenti di darvi la maggiore pubblicità, curandone in pari tempo l'esatta osservanza.

Per il Ministro — BROFFERIO.

Prezzo della presente dispensa L. **0,15**

(3599) Roma, 1914 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 41ª — 1914 — 29 agosto

1914 AGOSTO 22 - N. **394**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Inscrizioni da apporre al gambo della freccia della bandiera dei corpi che hanno preso parte alla guerra in Libia e nell'Egeo . . . . . *Pag.* 1188

» 22 - » **395**. — EQUIPAGGIAMENTO. — Ripristinamento dell'antico modello di fascia di lana . . . . . » 1196

» 22. - » **396**. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — sessione straordinaria — (Conferenze preliminari) . . . . . » 1197

» 26. - » **397**. — TRASPORTI. — Corso ferroviario di stazione . . » 1199

» 26. - » **398**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Uso di speciali stellette per parte degli appartenenti al corpo dei volontari ciclisti automobilisti (con una tavola annessa) (1) . . . . . » 1199

» 26. - » **399**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 845 del 16 agosto 1914, da convertirsi in legge, col quale viene aumentato di L. 6,500,000 lo stanziamento del capitolo 62 dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1914-915. . . . . » 1199

» 26. - » **400**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 855 del 21 agosto 1914, da convertirsi in legge col quale viene aumentato lo stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1914-915 . . . . . » 1200

» 27. - » **401**. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Cappotto e mantellina per ufficiale . . . . . » 1203

» 27. - » **402**. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione dei sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica . . . . . » 1203

» 27. - » **403**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegni per la rinnovazione, riparazione e manutenzione delle bufetterie per l'esercizio 1914-915 . . . » 1204

(1) La tavola sarà inserita in una prossima dispensa.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 392, anno 1914, pagina 1176, n. 8, dopo il primo capoverso *aggiungere:* È beninteso che gli aspiranti alla nomina nelle varie specialità del genio (eccettuato il treno e gli aviatori) dovranno possedere i maggiori titoli di studio indicati dal n. 2 della circolare 352 del 1913.

1914 AGOSTO 27. — » **404.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Stampati occorrenti per i registri sussidiari dei movimenti del materiale del gruppo *C.* . . . . . *Pag.* 1205

» 27. — » **405.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali ed allievi farmacisti militari di complemento e nomina a sottotenente medico o veterinario di complemento di militari laureati in medicina e chirurgia o in zooiatria . » 1205

» 28. — » **406.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Militari dei reparti metropolitani in servizio presso reparti libici e viceversa . . . . . » 1229

» 28 — » **407.** — MILITARI DI TRUPPA. — Assegnazione di attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa . . . . . » 1230

» 28. — » **408.** — COLONIE UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Ammissione nel R. corpo di truppe coloniali della Libia (riparti volontari italiani) dei cittadini rimpatriati all'estero. . . . . » 1245

» 28. — » **409.** — AVANZAMENTO. — Prova tecnica pei tenenti di artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta . . . . . » 1251

AVVISO. — Norme riassuntive per l'azione tattica. . . . » 1252

CIRCOLARE N. **394** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Iscrizioni da apporre al gambo della freccia della bandiera dei corpi che hanno preso parte alla guerra in Libia e nell'Egeo.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 22 agosto 1914.

Per l'applicazione delle prescrizioni contenute nell'allegato VII al regolamento pel servizio territoriale, circa le iscrizioni da apporsi sui gambi delle frecce delle bandiere — pei corpi che hanno preso parte alla guerra in Libia e nell'Egeo —, questo Ministero invita tutti i corpi interessati a fargli pervenire (Segretariato generale — Divisione stato maggiore), non oltre il mese di ottobre p. v., uno specchio conforme al seguente modello:

Data delle operazioni e dei fatti d'arme	Nome storico delle operazioni o fatti d'arme ai quali il corpo ha preso parte (1)	Quali reparti del corpo hanno preso parte a dette operazioni o fatti d'arme (2)	Forza impiegata		Annotazioni delle autorità gerarchiche
			Ufficiali	Truppa	

(1) I nomi storici delle operazioni e fatti d'arme da riportarsi negli specchi dovranno essere dedotti dall'elenco che fa seguito alla presente circolare.

(2) Si tengano presenti le norme contenute nei numeri 5 e 6 dell'allegato suddetto.

Il Ministro — D. GRANDI.

ELENCO DEI PRINCIPALI FATTI D'ARME AVVENUTI IN LIBIA

SPECCHIO 1. — *Tripolitania.*

DATA	Denominazione dei fatti d'arme	ZONA
23 ottobre 1911	Combattimento di Henni – Sciara Sciat	Tripoli
23 » »	Ricognizione del Mergheb	Homs
26 » »	Combattimento di Henni-Bu Meliana	Tripoli
28 » »	Combattimento di Homs I	Homs
6 novembre 1911	Fatto d'arme della batteria Hamidiè	Tripoli
9 » »	Ricognizione di Sciara Sciat	»
26 » »	Combattimento di Henni Mesri	»
1° dicembre »	Fatto d'arme di Sidi Hassan	»
1° » »	Ricognizione di Lebda	Homs
1° » »	Combattimento di Ain Zara (occupazione)	Tripoli
10-13 » »	Operazioni per occupazione delle oasi del Sahel e di Tagiura	»
15 » »	Ricognizione di Pozzo due colonne	Homs
17 » »	Ricognizione di Zanzur	Tripoli
19 » »	Ricognizione di Bir Tobras	»
6 gennaio 1912	Combattimento di Homs II	Homs
18 » »	Combattimento di Gargaresc	Tripoli
28 » »	Combattimento di Ain Zara (difesa)	»

DATA	Denominazione dei fatti d'arme	ZONA
27 febbraio 1912	Combattimento di Mergheb (occupazione)	Homs
4 marzo »	Ricognizione di Bir El Turcki	Tripoli
5-6 » »	Combattimento notturno del Mergheb	Homs
10 aprile »	Operazioni per lo sbarco di Macabez	Ferua-Zuara
13 » »	Fatto d'arme di Bu Chemez	» »
17 » »	Fatto d'arme di Tagiura	Tripoli
23 » »	Combattimento di Bu Chemez	Ferua-Zuara
2-3 maggio »	Combattimento di Lebda (occupazione)	Homs
3 » »	Ricognizione a sud di Bu Chemez	Ferua-Zuara
20 » »	Ricognizione a sud ovest di Bu Chemez	» »
24 » »	Dimostrazione di Sidi Said	» »
31 » »	Ricognizione a sud di Bu Chemez	» »
8 giugno »	Battaglia di Zanzur	Tripoli
12 » »	Combattimento dei Monticelli di Lebda	Homs
16 » »	Operazione per lo sbarco di Misurata.	Misurata
26-27-28 giugno »	Operazioni per l'occupazione di Sidi Said	Ferua-Zuara
8 luglio »	Combattimento di Misurata	Misurata
14 » »	Combattimento di Sidi Alì	Ferua-Zuara
20 » »	Combattimento del Gheran	Misurata
5 agosto »	Operazioni per l'occupazione di Zuara	Ferua-Zuara

DATA	Denominazione dei fatti d'arme	ZONA
6 agosto 1912	Fatto d'arme di Sidi Abdul Gelil	Tripoli
15 » »	Combattimento di Regdaline	Ferua-Zuara
30 » »	Combattimento di Misurata-Zarrug	Misurata
20 settembre »	Battaglia di Sidi Bilal	Tripoli
22-23 » »	Fatto d'arme di Misurata Ras Bokmar	Misurata
27 » »	Fatto d'arme di Tiik	»
30 dicembre »	Sbarco e occupazione di Syrte	Syrte
1° marzo 1913	Scontro di Agilah	Zuara
20 » »	Scontro di Aghid e difesa della ridotta Tolmezzo	Gebel
21 » »	Scontro di Monterus Nero	»
23 » »	Combattimento di Assaba	»
23 » »	Combattimento di Monterus Nero	»
10 dicembre »	Combattimento di Serir-Sceb	Fezzan
11 » »	Combattimento di Sceb	»
13 » »	Combattimento e occupazione di Brak	»
24 » »	Combattimento di Meharuga	»
22-23 marzo 1914	Combattimento di Nufilia	Syrte
27 aprile »	Combattimento di Marsa Luegia	»

SPECCHIO II. — *Cirenaica.*

DATA	Denominazione dei fatti d'arme	ZONA
19 ottobre 1911	Giuliana	Bengasi
17 novembre »	Ridotto S. O. di Derna	Derna
24 » »	Cascata Derna	»
28 » »	Koefia	Bengasi
3 dicembre »	Ridotto Artesiano I	»
7 » »	Megghias	Derna
10-11 » (notte) »	Ridotto grande	Bengasi
11 » »	Settore ovest di Derna	Derna
14-15 » (notte) »	Ridotto Roma	Bengasi
16 » »	Testata Omboch	Derna
21-22 » (notte) »	Ridotto Artesiano II Blockaus A	Bengasi
22 » »	Heggias Nadura	Tobruk
25 » »	Mohamed Scetuan	Bengasi
27 » »	Gherba	Derna
17 gennaio 1912	Bu Rues	»
21 » »	Suani Osman I	Bengasi
22 » »	Suani Osman II	»
30-31 » (notte) »	Fojat	»
11-12 febbraio » (notte)	Ridotti Lombardia e Calabria	Derna
22 febbraio »	Suani Kalifa Osman	Bengasi
26 » »	Auari I	»
27 » »	Auari II	»
3 marzo »	Sidi Abdallah I	Derna

DATA	Denominazione dei fatti d'arme	ZONA
11 marzo 1912	Bir Modsel (quota 96-*a* S. E. del forte Solaro)	Tobruk
12 » »	Due Palme	Bengasi
31 » »	Sidi Bumefda	»
3 aprile »	Suani Osman III	»
7 » »	Forte Ten. Colon. Solaro I	Tobruk
16 » »	Ridotto Lombardia I	Derna
19-20» »	Forte Castellaccio	Bengasi
22 » »	Forte Ten. Colon. Solaro II	Tobruk
12 maggio »	Uadi Auda I	»
13 » »	Guarscià	Bengasi
27 » »	Uadi Auda II	Tobruk
19 giugno »	Suani Osman IV	Bengasi
21 luglio »	Ridotto Lombardia II	Derna
23 agosto »	Busceiba	Bengasi
14 settembre »	Sidi Abdallah II	Derna
17 » »	Kasr Ras El Leben	»
8 ottobre »	Sidi Abdallah III	»
10 » »	Braksada	»
1° gennaio 1913	Suani Osman V	Bengasi
17 marzo »	Scetuan	»
26 » »	Gariunes	»
26 » »	Marabutto di Sidi Bu Kleifa	Tobruk
12 aprile »	Uadi Biad	»
13 » »	Benina I	Bengasi
15 » »	Benina II	»
20 » »	Merg (occupazione)	Merg
22 » »	Regima	Bengasi

DATA	Denominazione dei fatti d'arme	ZONA
16 maggio 1913	Sira (occupazione)	Cirene
16 » »	Sidi Garbàa	Derna
18 » »	Slonta	Cirene
19 » »	Ghegab	Cirene
20 » »	Cirene	»
29 » »	Seghifa Kuergia	Tobruk
18 e 19 giugno »	Ettangi	Derna
18 giugno »	El Buerat	Cirene
19 » »	Ain Mara	Derna
19 » »	Gebel	Merg
1° luglio »	Saf-Saf.	Cirene
5 » »	Zauia Feidia I	»
11 » »	Sneidi	Bengasi
13 » »	Sidi Hameda	»
18 » »	Zauia Feidia II	Cirene
18 » »	Mdauar	Tobruk
24 » »	Kasr El Kleba	»
29 » »	Zauia Es Gaffa	Bengasi
18 agosto »	Merg II	Merg
20 » »	Gabre Abdallah	Bengasi
21 » »	Giardina	»
8 settembre »	Sidi Omar	Merg
15 » »	Zauia Gsur	»
16 » »	Tecniz	»
26 » »	Talcazà	Cirene
27 » »	Sidi Raffa	»
6 ottobre »	Bu Scemal	»

DATA	Denominazione dei fatti d'arme	ZONA
8 novembre 1913	Gergeruma	Cirene
23 dicembre »	Ciglione di Zavia Gsur	Merg
1° febbraio 1914	Meduar Zeitun	Merg
15 » »	Argub I	Cirene
22 » »	Argub II	»
22 » »	Sidi Maius	Bengasi
26 » »	Omm Scikaneb	»
28 » »	Scleidima	»
28 » »	Bugazal I	Merg
12 marzo »	Zuetina I	Gedabia
14 » »	Bugazal II	Merg
14 » »	Medaner Messiet	Cirene
15 » »	El Karruba	Merg
16 » »	Bugazal III	Merg
16 » »	Zuetina II	Gedabia
24 » »	Maraua	Merg
7 aprile »	Bugazal IV	»
15 » »	Gedabia	Gedabia
21 » »	Bir Gandula	Cirene
26 » »	Tecassis	»
27 » »	Zavia Nejan	»
29 » »	Ommerzen	Derna
30 » »	Lezga	Merg
11 maggio »	Got Masligum	Derna

ELENCO DEI FATTI D'ARME AVVENUTI NELL'ISOLA DI RODI.

DATA	Denominazione dei fatti d'arme
4 maggio 1912	Combattimento di Asgurù
16 » »	Combattimento di Psithos

N. **395**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Ripristinamento dell'antico modello di fascia di lana.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 agosto 1914.

Il Ministero ha determinato di ripristinare il modello di fascia di lana che era precedentemente in uso, la cui descrizione è inserta a pag. 118 dell' « Istruzione sulla divisa della truppa » edizione 1880, modificato dall'*Atto* n. 6 del *giornale militare* 1884. In conseguenza restano abolite le disposizioni di cui alla circolare n. 177 del *giornale militare* 1913.

I corpi che fossero eventualmente sprovvisti del campione e modello patron dell'antica fascia ne faranno richiesta all'opificio militare vestiario ed equipaggiamento di Torino.

Il conto di costruzione di detta fascia di lana è quello a pag. 31 della Raccolta dei conti di costruzione, edizione 1912, che ritorna quindi in vigore.

Le fasce di lana del modello indicato alla circolare n. 177 suddetta già costruite, saranno poste in distribuzione e usate fino a consumazione.

Al nomenclatore dei materiali dei servizi amministrativi, categoria 1ª, saranno apportate le seguenti varianti:

SEZIONE *A*.

71 — Fasce di lana — 1,20 — *variante*.

SEZIONE *B*.

1651 — Fasce di lana (mod. 1913) — 1,00 — *aggiunta*.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **396**. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - sessione straordinaria. (Conferenze preliminari).** — (Segretariato generale). — 22 agosto 1914.

1. Per opportuna norma degli interessati, si comunica che nel corrente anno, in epoca e nella località che il Ministero si riserva di comunicare, saranno chiamati agli esperimenti di idoneità all'avanzamento, i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio qui di seguito indicati:

Fanteria.

Casolari cav. Achille.
Ponte di Pino dei conti nobile cav. Gaetano.
Nagle cav. Innocenzo
Del Vecchio cav. Moisè.
Mamini cav. Enrico.
Puglisi Errigo.
Secco Marco.
Preite cav. Giacinto.
Armani cav Ideo.
Ferrari Pietrogiorgi Giuseppe.
Ponzo Massimino.
Casa Edoardo.
Veronesi Arnaldo.
Parodi marchese di Magnisi Domenico.
Antoldi Arrigo.
Monaco Dante.
Corridori Giovanni.
Pistelli Riccardo.
Setti Fulvio.
Bettoja Edoardo.
Matteucci Rigoberto.
Delli Colli Saverio.
Levesi Carlo.
Donzelli Antonio.
Calvi Guido.
Curia Napoleone.
Ardigò Luigi.
Sodi Guido.
Terzi Francesco.
D'Agostino Raffaele.
Scherini cav. Giuseppe.
Rambaldi Giuseppe.
Lertora Cesare.
Muratore Edoardo,
Rodriguez cav. Raffaello.
Rossi Ottavio.
Martini Augusto.
Sala Giacomo.
Capoani Giuseppe.
Togni cav. Francesco.
D'Errico Oscar.
Severini Romualdo.
Amatucci Lorenzo.
Angiolini Alberto.
Notari Gasi Vincenzo.
Brocchi Pietro.
Mago nob. cav. Edgardo.
Boella Giuseppe.
Basile Giovan Giorgio.
Capello Federico.
Cerruti Antonio.
Carraresi Luigi.
Romanelli Romano.
Teggia Droghi Ernesto.
Carpentiero nob. Nicola.
Fiordelisi cav. Federico.

Rubino Franco.
Mazzarini Giulio.
Revelli Cornelio.
Vanaxel Castelli Gio. Battista.
Di Dio Vincenzo.
Tarducci Arnaldo.
Fera Attilio.
Crespi Ettore.
Liguori cav. Ernesto.
Mancini Alfredo.
Lombardi Giovambattista.
Da Rios Pietro.
Sirchia Achille.
Rigoni Angelo.
Prampolini cav. Emilio.

Cavalleria.

Pirandello Eduardo.
Iannelli Camillo.
Gandolfo Lorenzo.
Del Corona Manfredi.
Olioli Camillo.
Rossi Francesco.
Marchino Amedeo.
Sacchetti Aldo.
Avogadro di Collobiano Arborio Ferdinando.
Cortese Nicolò.
Manzotti Giuseppe.
Fortina Arturo.
Fainardi Roberto.
Calvi di Bergolo Vittorio.
Ferrero de Gubernatis Ventimiglia Luigi.
D'Oncieu de La Bâtie Alessio.

Artiglieria.

Massa Demetrio.
Rippa Bonati Luigi.
Testa Fochi Massimo.
Bellacchi Tullo.
Cermelli Giovanni.
Gaddi Gaddo.
Beduschi Garibaldi.
Cantoni Carlo.
Lauricella Gaetano.
Matassi Enrico.
Notarbartolo Rodrigo.
Di Lorenzo Carlo.
Arzani Giuseppe.
Sabato Luigi.
Bianchi d'Espinosa nob. Enrico
Generale Umberto.
Costagnetta Nicolò.
Bartorelli Gabriello.
Pellei-Egisti Felice.
Tofano Bruno.
Corte Enrico.
Alfieri Lodovico.
Rossi Alfredo.

Genio.

Uva Gaetano.
Segadelli Angelo.
Prampolini Demetrio.
Cozzi cav. Emilio.
Palumbo cav. Vincenzo.
Penna cav. Lorenzo.
Viansino Giuseppe.
Gonella cav. Carlo.
Caffo Aventino.
Prestamburgo Mario.
Alonzo Nicola.
Pasi Gustavo.
Vino cav. Francesco.
Ricci cav. Adolfo.
Morisano Rodolfo.

Stelletta con distintivo per Corpo dei V. C. A.



Grandezza naturale.

La stella è di metallo bianco.
La sigla è di metallo bianco smaltata in rosso.

Laboratorio foto-litografico d'artiglieria

2. Negli esperimenti saranno seguite le modalità prescritte con le circolari 62 e 484 (n. 2) del 1908, con l'avvertenza però che in conformità della circolare n. 383 del *giornale militare* del corrente anno non avranno più luogo le conferenze preliminari.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **397.** — TRASPORTI. — **Corso ferroviario di stazione.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 26 agosto 1914.

Il corso ferroviario di stazione che a mente della circolare n. 336 del *giornale militare* corrente anno avrebbe dovuto avere inizio il 1° settembre p. v. resta rinviato ad epoca da determinarsi.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **398** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Uso di speciali stellette per parte degli appartenenti al corpo dei volontari ciclisti automobilisti (con una tavola annessa).** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 26 agosto 1914.

Il personale appartenente al corpo dei volontari ciclisti automobilisti è autorizzato in tempo di pace a fregiare il bavero dell'abito di stellette a cinque punte con sopra applicata la sigla del corpo stesso, in conformità all'unito modello.

L'uso di tali stellette è limitato al periodo nel quale i volontari partecipano a manovre ed esercitazioni con la truppa, in caso di esercitazioni isolate dirette da ufficiali del R. esercito per ordine dell'autorità militare, ed in occasione di riviste o parate da questa ordinate.

Nelle altre circostanze l'uso delle stellette è vietato.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **399.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 845 del 16 agosto 1914, da convertirsi in legge, col quale viene aumentato di L. 6,500,000 lo stanziamento del capitolo 62 dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1914-915.** — (Segretariato generale). — 26 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'esercizio finanziario

1914-915, non tradotti in legge entro il 30 giugno 1914 fra i quali trovasi compreso quello per il Ministero della guerra;

Ritenuta la necessità di procedere a maggiori acquisti di grano per l'esercito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 62 « Pane alle truppe » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915, è aumentato di L. 6,500,000.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
RUBINI
D. GRANDI.

N. **400**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 855 del 21 agosto 1914, da convertirsi in legge, col quale viene aumentato lo stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1914-915.** — (Segretariato generale). — 26 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 26 giugno 1914 n. 578, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1914-915, non tradotti in legge entro il 30 giugno 1914, fra i quali trovasi compreso quello per il Ministero della guerra;

Ritenuta la necessità di inscrivere nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto i

fondi occorrenti in L. 21,212,000 per provvedere al mantenimento, in vista degli avvenimenti internazionali, della maggior forza attualmente sotto le armi, a tutto settembre p. v;

Ritenuta, inoltre, la necessità di provvedere a rifornimenti e lavori di carattere straordinario, in dipendenza dei cennati avvenimenti, per cui si rende necessario istituire nel ripetuto stato di previsione un apposito capitolo per attribuirvi una prima assegnazione di fondi di L 79,800,000;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914 915, sono aumentati della somma per ciascuno di essi indicata:

Capitolo 22. Corpi di fanteria — Ufficiali (*Assegni fissi*)	L.	486,000
Capitolo 24. Corpi di fanteria — Sottufficiali, caporali e soldati (*Assegni fissi*)	»	1,997,000
Capitolo 25. Corpi di cavalleria — Ufficiali (*Assegni fissi*)	»	48,000
Capitolo 26. Corpi di cavalleria — Sottufficiali, caporali e soldati (*Assegni fissi*).	»	262,000
Capitolo 27. Corpi e servizi d'artiglieria — Ufficiali (*Assegni fissi*)	»	124,000
Capitolo 28. Corpi e servizi d'artiglieria — Sottufficiali, caporali e soldati (*Assegni fissi*) . .	»	543,000
Capitolo 29. Corpi e servizi del genio — Ufficiali (*Assegni fissi*)	»	37,000
Capitolo 30. Corpi e servizi del genio — Sottufficiali, caporali e soldati (*Assegni fissi*) . .	»	147,000
Capitolo 35. Corpo e servizio sanitario — Ufficiali medici, veterinari, ecc.	»	11,000
Capitolo 36. Corpo e servizio sanitario — Sottufficiali, caporali e soldati, ecc.	»	76,000
Capitolo 37. Corpo di commissariato e di amministrazione — Ufficiali (*Assegni fissi*)	»	66,000
Capitolo 38. Compagnie di sussistenza — Sottufficiali, caporali e soldati, ecc.	»	65,000

Capitolo 49. Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi, ecc.	L.	1,830,000
Capitolo 50. Indennità per servizi e posizioni speciali, ecc.	»	43,000
Capitolo 53. Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, ecc.	»	500,000
Capitolo 57. Spese generali dei corpi, istituti, ecc.	»	700,000
Capitolo 61. Corredo alle truppe, ecc.	»	1,300,000
Capitolo 63. Viveri alle truppe, ecc.	»	5,125,000
Capitolo 64. Foraggi e spese diverse per i quadrupedi, ecc.	»	1,345,000
Capitolo 65. Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.	»	534,000
Capitolo 68. Materiale e stabilimenti di artiglieria	»	470,000
Capitolo 70. Spese di ogni genere inerenti al trasporto di materiali, ecc.	»	1,000,000
Capitolo 71. Fitti d'immobili ad uso militare, ecc.	»	150,000
Capitolo 80. Sussidi da concedersi alle famiglie dei richiamati, ecc.	»	4,353,000

Art 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915 è istituito il capitolo n. 100*ter* « Rifornimenti, lavori ed altre spese straordinarie, in dipendenza degli avvenimenti internazionali », con lo stanziamento di L. 79,800,000.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA
RUBINI
D. GRANDI.

N. **401.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Cappotto e mantellina per ufficiale.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 27 agosto 1914.

A modificazione del n 2 delle disposizioni transitorie contenute nella circolare n. 72 del *giornale militare* 1909, l'uso del cappotto e mantellina grigio-verde per gli ufficiali continuerà ad essere facoltativo anche oltre la data del 1° gennaio 1915, e conseguentemente fino a nuovo avviso rimane consentito l'uso del cappotto e della mantellina di colore diverso già prescritti per le varie armi e corpi.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **402.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione dei sottufficiali alla Scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica.** — (Segretariato generale). — 27 agosto 1914.

I. Col 1° ottobre p. v. s'inizierà, presso la Scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica, l'ordinario corso per il conseguimento della nomina a maestro militare di educazione fisica (ginnastica e scherma) presso i corpi ed istituti militari.

A tale corso, che si svolgerà in base alle disposizioni della parte V del regolamento organico per le scuole militari, approvato con R. decreto 6 luglio 1911 n. 865, modificato con R. decreto 15 dicembre 1912 n. 1418, e del regolamento interno di detta scuola, potranno essere ammessi 25 sottufficiali, i quali dovranno avere almeno il grado di sergente maggiore e soddisfare pienamente a tutte le altre condizioni richieste dai numeri 5 e 7 della citata parte V del regolamento organico.

II. I comandi di corpo, compresi quelli dislocati in Libia e nell'Egeo, trasmetteranno, entro il 15 settembre p. v., per la prescritta via gerarchica, le proposte di ammissione, senza limitazione di numero, corredate delle domande degli aspiranti e dei documenti indicati dal succitato regolamento organico.

III. Ciascun comando di corpo d'armata dovrà poi, nel più breve termine possibile, preporre, a sua volta, al Ministero quei sottufficiali, senza limitazione di numero, che, a suo giudizio, riuniscano i requisiti voluti, inoltrando le carte ad essi

relative, ovvero partecipare che non ha alcun sottufficiale da proporre.

Per la constatazione dei requisiti suddetti si dovrà avere speciale riguardo :

a) alla coltura generale, alla condotta, al carattere ed alla educazione degli aspiranti.

Le commissioni d'avanzamento dovranno accertarsi del grado di coltura generale, e in base ai titoli posseduti dagli aspiranti, o mediante quelle prove sommarie che fossero ritenute opportune, in relazione all'esame d'ammissione che ciascun aspirante dovrà sostenere e che consiste in una prova scritta di lingua italiana ed in una prova di aritmetica.

b) alla robustezza di costituzione, alla regolarità di sviluppo muscolare e scheletrico, e, in complesso, alla dimostrata attitudine speciale, sia per la scherma, sia per la ginnastica, in modo che i sottufficiali proposti risultino perfettamente atti a divenire buoni insegnanti di entrambe.

IV. L'ammissione alla scuola non importa alcuna esonerazione dal grado rivestito all'atto dell'ammissione stessa ed i sottufficiali allievi potranno durante i corsi, conseguire quelle promozioni che loro spettassero in base all'anzianità di grado.

I sottufficiali poi che dopo il prescritto mese di esperimento, saranno trattenuti definitivamente alla scuola nel numero massimo indicato al comma 1° della presente circolare, dovranno sottoscrivere una dichiarazione con cui si obbligheranno a rimanere in servizio per altri due anni, almeno, dalla data in cui verranno licenziati per avere compiuto l'intero corso con buon successo.

Per il Ministro — G. TASSONI.

N. **403.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Assegni per la rinnovazione, riparazione e manutenzione delle bufetterie per l'esercizio 1914-915.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 27 agosto 1914.

Questo Ministero ha determinato che per l'esercizio in corso la spesa per la rinnovazione, riparazione e manutenzione delle bufetterie debba seguitare ad imputarsi a carico del capitolo 61 del bilancio ordinario, e che tutti i corpi e le amministrazioni militari richieggano, come per il passato, i relativi fondi occorrenti, alle competenti direzioni di commissariato militare.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **404**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Stampati occorrenti per i registri sussidiari dei movimenti del materiale del gruppo *C***. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 27 agosto 1914.

Si porta a conoscenza dei corpi, istituti e stabilimenti militari che gli stampati per la formazione dei registri-giornali dei movimenti avvenuti nei materiali del gruppo *C* mod. 1 e 2, di cui è cenno nella circolare n. 361 del *giornale militare* del corr. anno, dovranno richiedersi al Reclusorio militare di Gaeta. Essi porteranno rispettivamente i nn. 333 e 334 del Catalogo.

Con l'occasione si avvertono le amministrazioni interessate che i mod. 325 *A-B-C-D-E* sono aboliti.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **405**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali ed allievi farmacisti militari di complemento e nomina a sottotenente medico o veterinario di complemento di militari laureati in medicina e chirurgia o in zooiatria.** — (Direzione generale leva e truppa). — 27 agosto 1914.

1. I comandi dei distretti faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni compresi nella loro circoscrizione, l'unito modello di manifesto relativo ai corsi allievi ufficiali e allievi farmacisti militari di complemento ed alla nomina a sottotenente medico o veterinario di complemento di militari laureati rispettivamente in medicina e chirurgia ovvero in zooiatria. I corsi allievi ufficiali e allievi farmacisti militari di complemento avranno luogo presso i reggimenti, i battaglioni e le direzioni indicate nel manifesto stesso e saranno regolati secondo le norme stabilite nei seguenti articoli.

Si richiama in modo particolare l'attenzione delle autorità militari sulla determinazione presa, allo scopo di assicurare un più scelto reclutamento ed una migliore preparazione degli allievi ufficiali di complemento, di ammettere nei corsi stessi soltanto gli aspiranti provvisti almeno del titolo minimo di studio all'uopo finora richiesto (certificato di promozione al 2° corso di liceo o d'istituto tecnico, ovvero altro titolo equipollente). *Pertanto, non essendo più consentite ammissioni per esame di coltura generale, non dovrà più farsi luogo a tale esame.*

Avvertesi inoltre che, giusta quanto stabilisce l'allegato manifesto, è consentita, in via d'esperimento, l'ammissione nei

corsi allievi ufficiali di complemento anche dei *militari di 2ª categoria*, senza far loro obbligo di chiedere il passaggio in 1ª categeria, ma sottostando, quanto alla durata del servizio di truppa, alle stesse condizioni stabilite per gli altri aspiranti, anche nel caso che il servizio stesso debba superare il limite dei sei mesi stabiliti dall'art. 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

È beninteso, peraltro, che i sopraccennati militari potranno, qualora lo chieggano spontaneamente, fare anche passaggio per libera elezione dalla 2ª alla 1ª categoria, assumendo, in tal caso la ferma di tre anni.

I comandanti di corpo, porteranno subito a conoscenza dei militari di 2ª categoria alle armi le disposizioni della presente circolare che particolarmente li riguardano, perchè, ove lo desiderino, possano presentare la prescritta documentata domanda di ammissione, cui dovrà darsi sollecito corso.

Frattanto, gli aspiranti potranno essere inviati in licenza straordinaria fino al 30 settembre p. v., alla condizione che si obblighino, con dichiarazione scritta, a ripresentarsi subito al corpo qualora non ottenessero l'ammissione, per completare come militari di 2ª categoria lo stesso periodo di servizio che sarà prestato dai militari di 2ª categoria chiamati alle armi il 21 agosto corrente, nel quale periodo non dovrà computarsi, beninteso, il tempo passato in licenza straordinaria.

Art. 1. — CORSI ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO.

2. A modificazione di quanto venne preannunciato col n. 17 della circolare 363, relativa alla chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1894, tali corsi saranno iniziati il 1° ottobre 1914 ed il loro svolgimento sarà, per quest'anno, regolato come segue:

A) **Titoli di studio.** — Passaggio dal 1° al 2° corso di liceo o d'istituto tecnico (o titolo equipollente) per tutte le armi e corpi, salvo le eccezioni appresso indicate e con preferenza, per i corsi di *commissariato*, di *sussistenza* e di *amministrazione*, agli aspiranti forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico o di titolo equipollente o più elevato.

Per i corsi dell'arma del *genio* (escluso il treno e gli aviatori, per i quali sono sufficienti i titoli indicati nel precedente capoverso), il diploma di licenza in scienze fisico-matematiche (2° anno di università) con preferenza agli aspiranti muniti di un titolo superiore e tale preferenza sarà data anche agli aspiranti al corso aviatori. Per il corso *allievi ufficiali di com-*

plemento aeronauti, la laurea in ingegneria, in matematica o in fisica.

B) **Requisiti.** — *Età minima:* anni 18 e 6 mesi, compiuti all'inizio del corso.

Età massima: si ritiene superfluo stabilire l'età che non debbono avere superata gli aspiranti all'ammissione nei corsi, considerato che le vigenti disposizioni di legge fissano a 36 anni il limite massimo di età per la nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali in genere e, quindi, anche dei sergenti allievi ufficiali di complemento.

Cittadinanza italiana.

Attitudine fisica: quella prescritta per gli inscritti di leva per l'arma o specialità cui aspira l'allievo, senza tener conto della speciale statura, eccezione fatta per gli aspiranti ai corsi bersaglieri, che, come è prescritto dal § 720 del regolamento sul reclutamento, debbono raggiungere la statura di m. 1,62.

Moralità e posizione sociale: in relazione col decoro del grado di ufficiale.

C) **Servizio di truppa.** — 2 mesi da soldato, 2 mesi da caporale, 2 mesi da sergente.

D) **Servizio di prima nomina da ufficiale.** — 3 mesi per gli allievi che al momento della nomina abbiano già compiuto la ferma, i quali potranno prestare questo servizio entro i due anni successivi alla nomina stessa, purchè il Ministero non disponga altrimenti. Gli altri allievi potranno essere tenuti a compiere col grado di ufficiale di complemento la ferma cui sono obbligati. Peraltro, gli allievi che provengono dai volontari di un anno, non potranno essere in niun caso congedati prima di avere prestato complessivamente 12 mesi di servizio, salvo, beninteso, l'obbligo minimo di 3 mesi di servizio di prima nomina, qualora questo non sia stato compiuto durante i 12 mesi di ferma.

Parimenti dovranno compiere per intero sotto le armi tre anni di servizio, i sottotenenti di complemento arruolati volontari ordinari o passati per libera elezione alla 1ª categoria, che abbiano procurata l'assegnazione alla 2ª categoria ad un fratello, in virtù, appunto, della ferma triennale da essi assunta.

E) **Nomina a caporale.** — *Primo esame* nella terza decade di novembre e nomina a caporale degli idonei col 1° dicembre, salvo per gli allievi già militari alle armi i quali, giusta quanto dispone per essi il § 362 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, saranno nominati caporali a decorrere dal 30 novembre.

Esame di riparazione nella terza decade di dicembre e nomina a caporale degli idonei col 1° gennaio.

F) **Nomina a sergente.** — *Primo esame* nella terza decade di gennaio; nomina a sergente degli idonei, che contino 2 mesi di anzianità da caporale, col 1° febbraio (salvo per gli allievi già rivestiti del grado di caporale all'inizio del corso i quali, giusta quanto dispone per essi il § 373 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, saranno nominati a decorrere dal 31 gennaio). Durante il servizio col grado di sergente gli allievi di tutti i corsi indistintamente continueranno a rimanere riuniti per completare lo svolgimento del corso teorico d'istruzione, prendendo parte anche alle istruzioni pratiche, compatibilmente con le esigenze della loro istruzione teorica.

In conseguenza, non dovrà più farsi luogo all'assegnazione ad altri corpi degli allievi promossi sergenti, dovendo gli allievi stessi rimanere presso il corpo che istituì il corso d'istruzione, fino a che questo non sia ultimato.

Durante il servizio da sergente gli allievi verranno altresì istruiti nella scherma di sciabola.

Esame di riparazione nella terza decade di febbraio. Gli idonei saranno nominati sergenti allorchè conteranno 3 mesi di anzianità da caporale, e cioè, il 1° marzo quelli promossi caporali il 1° dicembre, ed il 1° aprile quelli promossi caporali il 1° gennaio.

Il *corso teorico complementare* non sarà tenuto, visto che gli esami d'idoneità a sottotenente di complemento avranno luogo subito dopo compiuto il corso d'istruzione.

G) **Esami d'idoneità a sottotenente.** — Avranno luogo nella *seconda decade di marzo*. Terminati gli esami, gli allievi dichiarati idonei e promovibili e che contino due mesi di anzianità da sergente rimarranno presso il corpo che istituì il corso fintanto che non sia stata pubblicata la loro nomina sul *Bollettino ufficiale*. Ciò avvenuto gli allievi stessi saranno inviati in licenza fino al giorno nel quale, secondo le indicazioni del *Bollettino*, dovranno iniziare il servizio di prima nomina. Invece, gli allievi che non siano dichiarati idonei o promovibili, ovvero che non abbiano due mesi di anzianità nel grado di sergente, potranno essere ripartiti, dai comandi di corpo d'armata, tra i reggimenti dipendenti dell'arma o specialità cui gli allievi appartengono.

Gli allievi che abbiano terminata la ferma, però, compiuti gli esami e purchè contino due mesi di servizio da sergente, sa-

ranno inviati in congedo illimitato con l'obbligo di prestare poi, nel limite di tempo indicato dalla precedente lettera *D*) il periodo di servizio di prima nomina. Il trattamento stabilito dal presente capoverso è applicabile pure agli allievi militari di 2ª categoria, quand'anche abbiano già compiuto sei mesi di servizio, dappoichè con la domanda di ammissione nel corso allievi ufficiali di complemento, essi s'impegnano volontariamente a prestare sotto le armi il servizio cui sono tenuti detti allievi ufficiali e, quindi, a rimanere alle armi fino a che non abbiano compiuto il prescritto periodo di servizio col grado di sergente, ed a prestare poi il servizio di tre mesi col grado di sottotenente di complemento.

È beninteso che siffatto trattamento non può invece essere applicato agli allievi già militari di 2ª categoria che abbiano ottenuto il passaggio alla 1ª.

Gli esami di riparazione per la nomina a sottotenente di complemento avranno luogo nell'*ultima decade di maggio*. Gli allievi che in questi esami saranno dichiarati idonei e promovibili saranno trattenuti alle armi con le stesse norme indicate sopra; i non idonei e quelli dichiarati definitivamente non promovibili cesseranno dalla qualità di allievi ufficiali.

3. Se il corpo non avesse personale d'ufficiali adatto al servizio dei corsi allievi ufficiali ne riferirà al Ministero per gli opportuni provvedimenti.

I corsi allievi ufficiali (personale di governo ed allievi) dipendono amministrativamente dal reggimento, battaglione o direzione presso i quali sono costituiti e tengono la contabilità con le norme stabilite per le compagnie. Per l'istruzione e la disciplina devono essere considerati come corpi autonomi sotto la diretta vigilanza del comandante del corpo d'armata.

In occasione dei cambi di guarnigione il corso allievi ufficiali fa passaggio amministrativamente al corpo subentrante insieme col personale di governo. Di questo, quella parte destinata dal Ministero in modo permanente continua nel reparto e vi rimane anche nei corsi successivi: invece quella parte fornita dal reggimento rimane soltanto fino alla fine del corso di istruzione; potrà però a sua domanda continuare anche nel corso successivo.

4. Per la soluzione delle altre questioni concernenti i corsi allievi ufficiali di complemento si seguiranno di massima le norme del capo XI della citata Istruzione complementare, in quanto non siano modificate dalla presente circolare e dal manifesto che ad essa fa seguito.

A chiarimento però di quanto prescrive il § 353 dell'Istruzione suddetta, avvertesi che non dovrà concedersi il proscioglimento dalla ferma triennale a quegli allievi che, per effetto di essa, abbiano procurato ad un fratello l'assegnazione alla 2ª categoria.

5. Allo scopo di porre sempre meglio gli allievi ufficiali di complemento in grado di disimpegnare in modo irreprensibile, dopo nominati ufficiali, le loro mansioni, specialmente in manovra e nel servizio di campagna, e tenuto conto della riduzione di durata del corso stabilita dalla presente circolare, si raccomanda di evitare superflue ripetizioni di argomenti propri all'istruzione del soldato, e di attendere invece, principalmente a ciò che costituisce la vera istruzione professionale dell'ufficiale.

Nello svolgimento delle istruzioni si seguiranno i programmi d'insegnamento che il Ministero si riserva di comunicare.

6. Il tempo utile per la presentazione delle domande documentate di ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento scade, secondo il manifesto, il *15 settembre p. v.* In vista del breve periodo di tempo decorrente dalla data della pubblicazione del manifesto a quella della chiusura delle ammissioni, è lasciata al prudente apprezzamento dei comandi di distretto la facoltà di dar corso a domande presentate nel termine suindicato provviste del titolo di studio, anche se manchevoli di qualcuno dei documenti che richieggono maggior tempo per essere procurati e ciò specialmente nei riguardi di quegli aspiranti che si trovano lontani dalla città ove risiedono gli uffici che tali documenti debbono rilasciare. Però tali domande si riterranno come decadute qualora la documentazione non venga completata entro il *giorno 25 settembre p. v.* Parimenti è data facoltà ai comandi di distretto di accettare e dar corso alle domande regolarmente documentate, prodotte dopo il 15 settembre, ma non oltre il successivo giorno 20.

I comandi di distretto potranno accogliere anche le domande di ammissione corredate da certificati di studio rilasciati dai rettori, presidi o direttori degli istituti d'istruzione, nei quali gli aspiranti conseguirono il titolo di studio richiesto, purchè i certificati stessi siano prodotti con riserva di presentare poi, semprechè sia indispensabile, il titolo di studio originale.

Sarà cura dei comandi di distretto di chiamare in servizio il 26 settembre p. v., assegnandoli ad un corpo da essi reclutato, gli aspiranti all'ammissione nei corsi allievi ufficiali di complemento che ottennero di essere lasciati in congedo illimitato provvisorio, a senso del n. 17 della circolare n. 363 del

corrente anno ovvero del n. 10 del manifesto annesso alla presente, e che non abbiano prodotti entro il 25 settembre detto tutti i documenti prescritti a corredo della domanda di ammissione.

I comandi di distretto invieranno le domande di ammissione, lo stesso giorno che vengono loro presentate e anche se sprovviste di qualche documento che sarà successivamente inviato, al corpo presso il quale si istituirà il corso prescelto dall'aspirante e ad un tempo richiederanno le informazioni riservate di cui al § 331 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, avendo cura di invitare il comando dell'arma dei carabinieri reali cui è diretta la richiesta di assumerle con la maggiore sollecitudine e riferirle poi, entro tre giorni dal ricevutone incarico, direttamente al comando del corpo cui viene trasmessa la domanda. A tale corpo poi i distretti, non mancheranno di indicare il comando dell'arma tenuto a fornire le informazioni acciocchè, qualora occorresse, possa sollecitarle.

7. Per le ammissioni ai corsi nei quali è limitato il numero degli allievi, i comandi dei corpi rispettivi avranno cura di informare sollecitamente i comandi di distretto della chiusura delle ammissioni appena sia stato raggiunto il numero di allievi stabilito, restituendo nel tempo stesso ai distretti di provenienza le domande esuberanti.

Tale disposizione non riguarda i corsi del genio, di commissariato, di sussistenza e d'amministrazione, devendo i comandanti dei corpi rispettivi scegliere gli ammittendi tra gli aspiranti provvisti dei migliori titoli di studio. A tal fine i comandanti di distretto dovranno curare perchè entro il giorno 18 settembre i corpi anziaccennati ricevano tutte le domande di ammissione, corredate del titolo di studio. I comandi di corpo entro il successivo giorno 20 dovranno procedere alla scelta suddetta, restituendo quindi subito ai distretti di provenienza le domande esuberanti. La scelta degli aspiranti da ammettersi nel corso allievi ufficiali di complemento aeronauti del genio sarà fatta da una speciale commissione, a facilitare il compito della quale gli aspiranti dovranno produrre — oltre agli altri titoli di cui fossero provvisti — un certificato dei punti ottenuti in tutti gli esami speciali ed in quello di laurea.

8. I comandi di distretto, ai quali siano state respinte domande di ammissione ad un corso per mancanza di posti, dovranno subito informarne gli interessati affinchè i medesimi, ove lo desiderino, possano scegliere un altro corso, pel quale

abbiano i titoli e i requisiti voluti, e i distretti stessi compiranno sollecitamente le relative pratiche d'ammissione.

9. La visita medica degli aspiranti dovrà essere molto accurata, specialmente per gli aspiranti a corsi di armi a cavallo. Per facilitare tale còmpito, inteso specialmente a ridurre il numero delle visite di controllo presso gli ospedali militari, le direzioni di sanità militare, nel destinare gli ufficiali medici al servizio dei distretti nella circostanza delle ammissioni di cui trattasi, terranno presente, in modo speciale, quanto prescrive la circolare n. 794 del 26 febbraio 1903 dell'ispettorato di sanità militare. Agli ufficiali medici poi che verranno destinati all'accennato servizio dovrà specialmente, dalle direzioni stesse, essere data cognizione dei criteri che, giusta la mentovata circolare, dovranno seguire nelle visite degli aspiranti di cui trattasi.

Si raccomanda particolarmente che la visita agli aspiranti all'ammissione nel corso allievi ufficiali di complemento aeronauti del genio sia fatta con scrupoloso rigore, dichiarando idonei soltanto coloro che, in modo non dubbio, risultino in possesso di tutte le qualità necessarie per disimpegnare lo speciale servizio al quale dovranno essere adibiti. Nella visita agli aspiranti all'ammissione nel corso allievi ufficiali aviatori si deve avere particolare riguardo all'acutezza visiva, che dovrà essere eguale ad 1; al sistema nervoso, che dovrà essere integro; alle funzioni circolatorie e respiratorie, che dovranno risultare normali, ed ai precedenti ereditari e personali.

Ove nella detta visita sia riconosciuta nell'aspirante qualche infermità o imperfezione di difficile accertamento, il distretto potrà inviare l'aspirante all' ospedale militare perchè vi sia sottoposto a visita collegiale. Però, se l'ospedale militare trovasi in località diversa da quella della sede del distretto, la spesa di viaggio a tariffa militare dovrà essere sostenuta dallo stesso aspirante, trattandosi di un provvedimento preso nell'esclusivo suo interesse.

10. L'esperimento d'equitazione prescritto per gli aspiranti all'ammissione nei corsi di cavalleria avrà luogo innanzi ad apposita commissione nominata dal comando del corpo d'armata, allorchè gli aspiranti si presenteranno al reggimento di cavalleria per esservi ammessi in servizio come allievi ufficiali.

La commissione esaminatrice pronuncerà il suo giudizio sull'abilità dell' aspirante, uniformandosi al criterio di massima a cui è inteso il relativo programma.

Gli aspiranti, che nell'esperimento non si dimostrassero

idonei, dovranno essere subito interpellati se desiderino di essere ammessi in altro corso per cui abbiano i voluti titoli e requisiti, nel qual caso verranno senz'altro avviati alla sede del corpo prescelto.

11. I comandi dei corpi incaricati della istituzione dei corsi avranno cura di richiedere, lo stesso giorno in cui pervengono loro le domande di ammissione, le dichiarazioni del casellario giudiziale prescritte dal n. 9 della circolare 228 del *giornale militare ufficiale* del 1914.

I comandanti di corpo d'armata, nel prendere le decisioni di loro competenza, assumeranno, poi, più precise notizie per mezzo dell'arma dei carabinieri reali o dell'autorità politica, se le notizie avute sulla condotta morale e politica degli aspiranti dessero luogo a dubbi.

I comandanti stessi provvederanno altresì perchè tutti i corpi dipendenti istruiscano con la dovuta sollecitudine le domande di ammissione, affinchè questa possa essere decisa, possibilmente, per tutti gli aspiranti, entro il giorno 30 settembre.

In ogni modo, anche gli aspiranti per i quali non riuscisse di prendere la definitiva decisione entro il giorno anzidetto, potranno essere ammessi a seguire il corso d'istruzione avvertendoli, peraltro, che la loro ammissione ha luogo con riserva e che sarà definitiva solamente dopo compiute tutte le pratiche all'uopo necessarie.

12. Nei casi in cui la domanda di ammissione ai corsi d'istruzione sia stata presentata ad un distretto diverso da quello cui il richiedente appartiene per fatto di leva, e sia stata respinta a causa delle sfavorevoli informazioni avute, il comando del corpo d'armata dovrà informarne subito anche il distretto di leva.

13. L'arruolamento o l'incorporazione di tutti gli allievi dovranno essere effettuati sotto la data del 30 settembre p. v. ed a questa data quindi tutte le pratiche di ammissione dovranno possibilmente essere compiute.

Sotto questa stessa data dovranno, agli effetti matricolari, considerarsi come arruolati o incorporati anche coloro che, per una ragione qualsiasi indipendente dalla loro volontà, si presentino al corpo con qualche ritardo.

A tale proposito, considerato che l'inizio dei corsi allievi ufficiali di complemento coinciderà con l'inizio della sessione autunnale degli esami, i comandanti di distretto sono autorizzati a concedere una brevissima proroga, nei limiti stret-

tamente necessari, a quegli aspiranti che comprovino di dover dare esami nei *primi giorni di ottobre*, informando della concessione il comando del corpo che istituisce il corso nel quale l'aspirante ha chiesto l'ammissione.

Coloro invece che dovessero dare esami più tardi, dovranno presentarsi al corso alla data stabilita, salvo poi ad ottenere una breve licenza per prendere parte agli esami che comprovassero di dover sostenere.

14. Se in qualcuno dei corsi aventi il numero dei posti illimitato le ammissioni riuscissero eccessivamente esuberanti, tanto da impedire la regolare costituzione del corso e da pregiudicare lo svolgimento di esso, i comandi di corpo d'armata potranno assegnare parte degli aspiranti, scegliendoli tra quelli che più tardivamente presentarono la domanda, ad altri corsi della stessa specialità d'arma, istituiti presso reggimenti dipendenti, e, se ciò non fosse possibile, anche presso reggimenti di corpi d'armata viciniori, nei quali le ammissioni fossero riuscite scarse, prendendo in questo caso preventivi accordi coi comandi di corpo d'armata interessati.

I comandanti di corpo presso i quali verranno costituiti i corsi allievi ufficiali, trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), entro i primi dieci giorni di ottobre, in relazione a quanto è prescritto dal § 341 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, l'elenco nominativo degli allievi ammessi nei corsi stessi, mod. 51-*B*, compilato per rigoroso *ordine alfabetico*. Si avverte che con tale ordine dovranno pure essere compilati, ciascuno a suo tempo, gli elenchi nominativi mod. 51-*C* e 51-*D*, relativi alla nomina degli allievi ai gradi di caporale e di sergente e che su questi elenchi dovrà indicarsi, per ciascun allievo, la data della *effettiva decorrenza* della promozione ai singoli gradi.

15. I documenti presentati dagli aspiranti allievi ufficiali di complemento, eccettuati quelli prodotti a scopo di surrogazione, debbono essere conservati, secondo quanto è stabilito dal § 70, secondo comma, del *Regolamento per le matricole*, esclusi i titoli originali di studio, che dovranno, ad ammissione compiuta, essere restituiti agli interessati, secondo il prescritto del § 333 della già citata Istruzione complementare, e dei certificati di nascita, i quali dovranno essere trasmessi al Ministero insieme con gli altri documenti richiesti a corredo degli elenchi relativi all'esito dell'esame d'idoneità a sottotenente di complemento.

Le domande d'ammissione saranno invece conservate presso i comandi di corpo d'armata.

16. I corpi terranno presente che la variazione matricolare relativa alla nomina a caporale ed a sergente degli allievi dovrà essere redatta con la data del giorno antecedente a quello in cui deve aver effetto la promozione, giusta quanto prescrive l'art. 83 del vigente Regolamento d'amministrazione.

17. Per l' assegnazione dei punti di classificazione negli esami per la promozione degli allievi ai gradi di truppa si dovrà, conforme alle disposizioni dell'*Atto* n. 114 del 1907, tenere anche conto, nel punto medio di classifica, dell'autorevolezza e della condotta. A modificazione però dell'ultimo comma di tale *Atto*, avvertesi che per essere dichiarato idoneo il candidato dovrà aver riportato l'idoneità in ogni singolo esame ed esperimento, nel giudizio sulla autorevolezza e nel giudizio sulla condotta.

Gli allievi risultati idonei negli esami a sottotenente di complemento dovranno, con apposite dichiarazioni scritte, indicare tre corpi nei quali desiderino di essere a preferenza assegnati per compiere il servizio di prima nomina. Anche tali dichiarazioni dovranno essere trasmesse al Ministero a corredo degli elenchi relativi all'esito degli esami d'idoneità anzidetti.

Art. 2. — Aspiranti allievi ufficiali di complemento che fanno parte delle truppe in Libia o nell'Egeo.

18. I militari che si trovano a far parte delle truppe in Libia o nell'Egeo non potranno ottenere l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento.

Peraltro, coloro che siano provvisti dei requisiti richiesti per l'ammissione anziaccennata, e purchè non facciano parte del corpo dei volontari italiani, potranno ottenere di essere considerati rivestiti della qualità di allievi ufficiali di complemento e quindi essere promossi caporali e sergenti — negli stessi limiti di tempo fissati dal precedente n. 2 — in base al solo giudizio della commissione d'avanzamento, pronunciato tenendo conto delle prove date in campagna da ciascun aspirante.

Coloro che non fossero giudicati meritevoli della promozione una prima volta, potranno essere nuovamente giudicati, con le stesse modalità, nel periodo di tempo, indicato nel n. 2, in cui gli allievi dei corsi d'istruzione sosterranno l'esame di riparazione per ciascuno dei gradi predetti. Gli esclusi dall'avanzamento per la seconda volta, cesseranno dalla speciale qualità di allievo ufficiale di complemento di cui erano rivestiti.

Allorchè poi gli aspiranti di cui trattasi compiranno due mesi di anzianità nel grado di sergente, le commissioni d'avanzamento si pronunceranno sulla loro idoneità a conseguire la nomina a sottotenente di complemento, e assegneranno a ciascuno un punto di merito compreso tra 10 e 20 per gli idonei e tra 0 e 9 per i non idonei.

La relativa deliberazione, corredata della copia del foglio matricolare, mod. 59, degli interessati, dovrà, a suo tempo, essere trasmessa al Ministero pel tramite delle autorità gerarchiche di ciascun presidio della Libia o dell'Egeo, che dovranno esprimere al riguardo il proprio parere.

Le commissioni d'avanzamento e le autorità gerarchiche predette dovranno inoltre pronunciarsi sulla durata dell'ulteriore esperimento da concedersi agli aspiranti che al termine del servizio col grado di sergente fossero giudicati non meritevoli temporaneamente della nomina a sottotenente di complemento.

19. Per l'esecuzione delle speciali norme stabilite col precedente numero, i comandi dei reggimenti e reparti e le direzioni dei servizi che si trovano in Libia o nell'Egeo porteranno a conoscenza dei militari dipendenti le norme predette, avvertendo loro che, se desiderano fruirne, dovranno farne domanda entro il *25 settembre p. v.*, producendo il titolo di studio di cui sono provvisti.

I comandi e le direzioni stesse, appena ricevute le domande le trasmetteranno, insieme coi relativi titoli di studio, al rispettivo deposito o ente in Italia, dal quale gli aspiranti sono tenuti in forza.

I depositi e gli enti preaccennati, verificato che il titolo di studio prodotto sia valido per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, accerteranno d'ufficio se i singoli aspiranti soddisfano ai requisiti di età, di cittadinanza, di moralità e posizione sociale stabiliti dal precedente n. 2, e trasmetteranno poi le domande corredate del titolo di studio e delle notizie raccolte al comando del corpo d'armata, cui spetta di provvedere, in analogia al disposto dal § 333 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, avvertendo però che non occorre siano unite, a corredo delle proposte di esclusione — da trasmettersi al Ministero giusta il penultimo alinea del detto paragrafo — le deliberazioni delle commissioni d'avanzamento. Avuta partecipazione della determinazione ministeriale, il comando di corpo d'armata la comunicherà al deposito od all'ente da cui ebbe la proposta, il quale provvederà perchè gli

aspiranti la cui domanda sarà stata accolta siano considerati rivestiti della qualità di allievo ufficiale di complemento a decorrere dal 1° ottobre 1914, qualunque sia la data della definitiva decisione presa a loro riguardo.

20. Non appena sarà possibile, ed in ogni caso non oltre il mese di ottobre p. v. i comandi dei reggimenti e reparti e le direzioni dei servizi in Libia o nell'Egeo trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), pel tramite del comando del presidio della Libia o dell'Egeo da cui dipendono, l'elenco nominativo dei militari che ottennero di rivestire la qualità di allievo ufficiale di complemento. Segnaleranno poi, a tempo debito, direttamente al Ministero il nome degli allievi che conseguirono la promozione a caporale ed a sergente.

S'intende che agli allievi ufficiali di complemento di cui trattasi dovranno applicarsi, in quanto sia possibile, tenuto conto della loro speciale posizione e delle speciali norme stabilite coi precedenti numeri 18 e 19, le disposizioni che, giusta la presente circolare, regolano gli ordinari corsi allievi ufficiali di complemento.

Ad ogni buon fine si avverte però che il diverso modo di addestramento e di accertamento dell'idoneità alla nomina a caporale, a sergente e quindi a sottotenente di complemento degli aspiranti in parola non deve affatto portare con sè alcuna indulgenza nel giudizio, essendo assolutamente necessario di conferire i gradi soltanto a chi ne ha la piena attitudine.

Art. 3. — ASPIRANTI ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO CHE HANNO CONSEGUITO IL CERTIFICATO D'IDONEITÀ MILITARE PRESSO I CONVITTI NAZIONALI.

21. Non consentendo l'art. 3 del testo unico delle leggi sull'avanzamento di ridurre ulteriormente il periodo di servizio che gli allievi ufficiali di complemento debbono prestare come soldati e come caporali secondo quanto viene stabilito con la lettera *C*) del n. 2 della presente circolare, non sarà istituito in questo anno lo speciale corso accelerato allievi ufficiali di complemento, per gli alunni dei convitti nazionali che, avendo compiuto presso i convitti stessi il corso quadriennale di educazione fisica a scopo militare, conseguirono il *certificato d'idoneità militare* rilasciato dai comandi di corpo d'armata.

Anche tali aspiranti saranno perciò ammessi ai corsi di cui al precedente articolo 1.

Art. 4. — ASPIRANTI ALLA NOMINA A SOTTOTENENTE MEDICO E VETERINARIO DI COMPLEMENTO.

22. Gli aspiranti alla nomina a sottotenente medico e a sottotenente veterinario di complemento, potranno ottenere la nomina stessa senza alcun preventivo corso di istruzione militare.

23. I militari di 1ª categoria e i volontari di un anno, laureati in medicina o chirurgia o in zooiatria, che soddisfino alle condizioni di cui all'art 2 della legge 8 giugno 1913, n. 601, possono essere nominati sottotenenti medici o veterinari di complemente e ammessi rispettivamente in tale qualità al corso tecnico della durata di 4 mesi che avrà luogo presso la scuola di applicazione di sanità militare per i medici, o, a quello di eguale durata della scuola di applicazione di cavalleria, pei veterinari.

24. Le domande di nomina degli aspiranti, redatte su carta da bollo da lire 1 e debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero (*Direzione generale personale ufficiali*), pel tramite dei distretti militari non più tardi del 20 settembre corrente anno.

25. I comandanti dei distretti daranno tuttavia corso alle domande presentate in tempo utile e non corredate del diploma di laurea per coloro cui, eventualmente, detto diploma non fosse stato ancora rilasciato. Tali domande saranno però dal Ministero considerate come decadute, qualora il detto titolo non venga prodotto entro il 28 settembre.

26. Per la documentazione delle domande e per l'accertamento dei requisiti fisici degli aspiranti, valgono le disposizioni contenute nell'art. 1 della presente circolare, poste in relazione, beninteso, con le date fissate coi precedenti n. 24 e n. 25.

I comandi di distretto dovranno assumere le informazioni riservate sulla condotta morale e politica degli aspiranti di cui trattasi e parteciparle, qualunque esse siano, al Ministero entro il 28 settembre, inviando in pari tempo anche la dichiarazione del casellario giudiziale.

27. Gli aspiranti che saranno nominati sottotenenti medici o veterinari di complemento dovranno presentarsi alla rispettiva scuola il 15 ottobre p. v. per compiervi il corso tecnico di cui al n. 23 precedente.

28. Compiuto il corso tecnico, i sottotenenti saranno trasferiti ai reggimenti o corpi per prestarvi il servizio di prima no-

mina, che avrà la durata di otto mesi per coloro che siano vincolati alla ferma di un anno, e di quattordici mesi per coloro che siano vincolati a ferma maggiore. In detto periodo di servizio non va computato il tempo trascorso presso le scuole.

I sottotenenti medici e veterinari di complemento che non superino gli esami finali delle rispettive scuole, potranno ripeterli alla fine del corso successivo, salvo che il Ministero non creda opportuno di indire una sessione straordinaria di esami.

Art. 5. — CORSI ALLIEVI FARMACISTI MILITARI DI COMPLEMENTO.

29. Il *1° ottobre p. v.* saranno iniziati altresì i corsi allievi farmacisti militari di complemento presso le direzioni di sanità militare, come è indicato nell'unito modello di manifesto.

Le ammissioni e lo svolgimento dei suddetti corsi saranno regolati dalle norme che furono stabilite con la circolare n. 474 del 1911, in quanto non siano contraddette dalle disposizioni della presente circolare avvertendo peraltro che, le date degli esami ai vari gradi e delle relative promozioni debbono essere anticipate di due mesi in corrispondenza, cioè, dell'anticipato inizio dei corsi d'istruzione. Anche a riguardo degli aspiranti all'ammissione ai corsi di cui trattasi, dovrà adempiersi, ove occorra, quanto prescrive il penultimo capoverso del precedente n. 6.

A modificazione, poi, di quanto è disposto dal n. 6 della circolare n. 474 del 1911 sopra richiamata, è lasciata facoltà ai comandi di corpo d'armata di trasferire, anche ad altre compagnie di sanità, gli allievi farmacisti promossi sergenti che ne facciano loro domanda per ragioni eccezionali, riferentisi a circostanze verificatesi posteriormente all'inizio dei corsi. Pertanto, dette domande non dovranno più essere segnalate al Ministero per la sua decisione.

Si avverte, infine, che gli allievi cui si riferisce il secondo comma del n. 8 della circolare sopra ricordata dovranno seguire, in ogni caso, le sorti dei militari aventi la loro stessa ferma e che abbiano impreso servizio sotto le armi alla chiamata generale della classe 1894, di cui alla circolare n. 363 del c. a.

Il Ministro — D. GRANDI.

Distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni ai corsi allievi ufficiali ed allievi farmacisti militari di complemento e per la presentazione delle domande intese a conseguire la nomina a sottotenente medico e veterinario di complemento.

1. D'ordine del ministro della guerra si notifica che sono aperte, fino a tutto il giorno *15 settembre p. v.*, le ammissioni ai **corsi allievi ufficiali di complemento**, di tutte le armi e corpi, che avranno principio il *1° ottobre 1914*, eccezione fatta per i corpi sanitario e veterinario, cui provvede il numero seguente. Per l'ammissione nei corsi allievi farmacisti militari di complemento provvede, invece, il successivo n. 3.

In conseguenza della determinazione presa di ridurre, come è spiegato dal successivo n. 4, a sei mesi soltanto il periodo di servizio da prestarsi complessivamente come semplice soldato e coi gradi di caporale e di sergente dagli allievi ufficiali di complemento, non verrà istituito in quest'anno lo speciale corso accelerato per gli alunni dei convitti nazionali che, avendo compiuto presso i convitti stessi il corso quadriennale di educazione fisica a scopo militare, conseguirono il certificato d'idoneità militare rilasciato dai comandi di corpo d'armata. Anche gli aspiranti provvisti di tale documento saranno perciò ammessi, come qualunque altro, a seguire i corsi come sopra ridotti.

Potranno chiedere l'ammissione in questi corsi, senza l'obbligo di far passaggio alla 1ª categoria, i militari di 2ª categoria anche se già istruiti.

Tali allievi si riterranno, peraltro, impegnati a compiere come militari, e nei gradi di caporale e di sergente, l'intero periodo di servizio stabilito per gli altri allievi, anche se in tal modo venissero a prestare complessivamente più di sei mesi di servizio alle armi. S'intenderà inoltre che essi con la domanda di ammissione nel corso d'istruzione, assumono l'impegno di prestare poi tre mesi di servizio di prima nomina col grado di sottotenente di complemento, che potranno compiere, salvo disposizioni in contrario, entro due anni dall'avvenuta nomina.

2. I laureati in medicina e chirurgia o in zooiatria, che aspirano a conseguire la **nomina a sottotenente medico o veterinario di complemento**, non saranno ammessi, prima di conseguire la nomina stessa, a frequentare alcun corso d'istruzione.

Potranno invece chiedere di essere nominati ai gradi sopraccennati presentando non più tardi del *20 settembre p. v.*, apposita domanda ai comandi di distretto, redatta su carta da bollo di lire una, indirizzata al Ministero e corredata dei documenti indicati al successivo n. 12.

Si avverte che non potranno aspirare alla nomina di cui tratta il presente numero, coloro che entro il 30 settembre p. avessero già compiuto il 28° anno di età.

Gli aspiranti, riconosciuti in possesso di tutti i requisiti necessari, saranno nominati senz'altro sottotenenti medici ovvero veterinari di complemento e dovranno presentarsi il 15 ottobre venturo rispettivamente alla direzione della scuola di applicazione di sanità militare in Firenze, ovvero al comando della scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo, per seguirvi, col grado di sottotenente di complemento, un corso tecnico della durata di 4 mesi.

Compiuto il corso tecnico saranno assegnati a prestar servizio nei vari reggimenti e corpi, per un periodo di otto mesi, quelli vincolati alla ferma di un anno, e di quattordici mesi, quelli vincolati a ferma maggiore.

In detto periodo di servizio non va computato il tempo trascorso presso le scuole.

Coloro che non superassero gli esami finali delle predette scuole potranno ripeterli alla fine del corso successivo, salvo che il Ministero non creda opportuno di indire una sessione straordinaria di esami.

3. Fino a tutto il *15 settembre prossimo* saranno altresì aperte le ammissioni ai **corsi allievi farmacisti militari di complemento** che saranno costituiti il *1° ottobre successivo* presso tutte le direzioni di sanità militare.

Gli allievi di questi corsi, ove conseguano la voluta idoneità nei prescritti esami, saranno promossi caporali al compimento dei primi tre mesi del corso e sergenti al compimento del terzo mese di anzianità nel grado di caporale. Col grado di sergente presteranno quattro mesi di servizio, dopo di che, ove ne siano dichiarati idonei e meritevoli, saranno nominati farmacisti militari di complemento di 3ª classe. Con tale grado gli allievi vincolati alla ferma di un anno dovranno prestare almeno tre mesi di servizio; tutti gli altri potranno essere tenuti a compiere la ferma di leva.

4. I corsi allievi ufficiali in tutte le altre armi e corpi, saranno di un solo tipo.

Gli allievi idonei e meritevoli saranno nominati caporali dopo 2 mesi e sergenti dopo altri 2.

Col grado di sergente presteranno 2 mesi di servizio, rimanendo

nello stesso reggimento o corpo e saranno poi ammessi agli esami di idoneità a sottotenente di complemento che avranno luogo nella terza decade di marzo del venturo anno. Terminati gli esami di idoneità a sottotenente gli allievi saranno trattenuti in servizio in attesa che sia pubblicata sul *Bollettino ufficiale* la loro nomina a sottotenente di complemento.

Gli allievi vincolati alla ferma d'un anno o che abbiano compiuto la ferma, saranno però inviati in congedo.

In massima gli allievi nominati sottotenenti di complemento potranno essere obbligati a compiere con tale grado la loro ferma. Coloro che l'avessero già compiuta, dovranno prestare 3 mesi di servizio di prima nomina col grado di ufficiale e, salvo disposizioni in contrario, tale servizio potrà essere prestato entro due anni dalla nomina.

Coloro che provengano dagli arruolati volontari ordinari o dai passati per libera elezione alla 1ª categoria e che abbiano procurato ad un fratello l'assegnazione alla 2ª categoria in virtù della ferma triennale da essi assunta, non potranno in verun caso essere prosciolti dal servizio o inviati in congedo prima di aver compiuto per intero sotto le armi la ferma suddetta.

5. I titoli di studio per l'ammissione in tutti i corsi allievi ufficiali di complemento, eccettuati quelli del genio (escluso il treno e gli aviatori), sono la pagella di passaggio al 2° corso di liceo o d'istituto tecnico, o altro titolo equipollente. **Non sono più consentite ammissioni per esame di coltura generale e, quindi, tale esame non avrà più luogo.**

Per l'ammissione ai corsi di commissariato, di sussistenza e d'amministrazione saranno preferiti gli aspiranti forniti di licenza liceale o di istituto tecnico o di altro titolo equipollente o superiore.

Gli aspiranti all'ammissione nei corsi del genio (escluso il treno e gli aviatori, per i quali sono sufficienti i titoli indicati nel primo capoverso del presente numero) dovranno possedere almeno il diploma di licenza in scienze fisico-matematiche (2° anno di università) ma saranno preferiti coloro che siano provvisti di un titolo di studi superiore. Tale preferenza sarà anche data agli aspiranti al corso aviatori. Gli aspiranti al corso allievi ufficiali di complemento del battaglione specialisti del genio (aeronauti), dovranno produrre la laurea in ingegneria, in matematica o in fisica.

6. Saranno ritenuti equipollenti al passaggio al 2° corso di liceo o d'istituto tecnico i seguenti titoli di studio:

Licenza delle scuole industriali di Belluno, Benevento, Fermo, Foggia, Messina, Pisa, Pistoia e Vicenza;

Licenza della scuola di commercio presso il R. Istituto industriale di Torino;

Licenza delle scuole normali che abilita all'insegnamento ele-

mentare e diploma di licenza dei corsi magistrali annessi ai regi ginnasi;

Licenza delle scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta, Carrara e Iglesias;

Licenza delle varie sezioni degli istituti nautici, conseguita dopo il 1896;

Licenza dal 5° corso della scuola tecnica professionale « Leonardo da Vinci » di Firenze;

Licenza della R. Conceria - Scuola italiana stazione sperimentale per l'industria delle pelli ed affini di Torino;

Licenza di uno dei corsi professionali della R. scuola professionale « Lorenzo Cobianchi » in Intra;

Certificato di ottenuto passaggio al 3° corso delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Pagella di conseguito passaggio al 4° o al 5° anno di corso dell'Istituto tecnico industriale di Bergamo;

Certificato d'inscrizione al 2° corso della sezione inferiore annessa alla R. Scuola superiore di commercio in Bari;

Certificato d'ammissione al regio istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

Licenza conseguita in uno dei seguenti istituti: Scuola di arti e mestieri « Umberto I » di Bari e « A Busciolano » di Potenza, Scuola professionale di Biella, Istituto « Aldini Valeriani » per le arti e mestieri di Bologna, Istituto « Omar » di Novara e Scuola di arti e mestieri di Avellino;

Certificato di promozione al secondo anno di corso delle regie scuole medie commerciali;

Certificato di promozione al 2° anno del corso medio della regia scuola industriale « Alessandro Volta » in Napoli;

Licenza della scuola di commercio « Ugolino Vivaldi » di Genova, conseguita a decorrere dall'anno scolastico 1909-910;

Patente di perito nella fabbricazione dei tessuti, rilasciata dalla regia scuola di tessitura in Napoli.

Certificato di promozione al 2° corso superiore della regia scuola industriale di Reggio Calabria;

Certificato di promozione al 3° corso superiore della scuola pratica di agricoltura di Voghera;

Certificato d'ammissione al R. istituto orientale di Napoli, conseguito a partire dall'anno scolastico 1913-1914.

7. Saranno ritenuti equipollenti alla licenza liceale o di istituto tecnico i titoli di studio conseguiti, *dopo un anno di regolare frequenza*, presso gli istituti seguenti:

Scuola preparatoria presso l'istituto tecnico superiore di Milano;

Scuola agraria annessa all'Università di Pisa;

Regio istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze.

Saranno pure ritenuti equipollenti a detta licenza i seguenti titoli:

Inscrizione al primo corso delle regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del regio Istituto agrario sperimentale di Perugia;

Licenza del corso superiore delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Licenza dell'Istituto forestale di Vallombrosa;

Certificato di ammissione alle Scuole superiori di commercio di Bari, Genova, Torino e Venezia;

Licenza della Scuola di commercio annessa al regio Istituto internazionale di Torino e della Scuola di commercio « Leon Battista Alberti » in Firenze;

Licenza delle regie scuole medie commerciali.

8. Gli aspiranti all'ammissione nei corsi dell'arma di cavalleria oltre ad essere provvisti degli altri requisiti richiesti, dovranno dar prova di una certa conoscenza dell'equitazione, mediante un esperimento teorico-pratico, a cui saranno sottoposti allorquando si presenteranno al reggimento.

Essi potranno prender conoscenza del programma del detto esperimento allorchè presenteranno la domanda al distretto militare.

Per la specialità di *artiglieria a cavallo* non si istituisce un corso allievi ufficiali. Potranno però essere destinati al reggimento d'artiglieria a cavallo sino dalla prima nomina gli ufficiali di complemento che abbiano seguito un corso di artiglieria da campagna, distinguendosi per istruzione professionale e per abilità nel cavalcare.

9. Possono essere ammessi ai vari corsi d'istruzione indicati nel presente manifesto, ed a far domanda di nomina a sottotenente medico o veterinario di complemento, qualora posseggano i requisiti necessari:

a) gli inscritti della leva in corso sulla classe 1894, anche se provenienti da leve anteriori, purchè i consigli di leva si siano già pronunciati a loro riguardo;

b) i militari ammessi a ritardare il servizio come studenti di università;

c) i giovani che al 30 settembre 1914 abbiano compiuto l'età di 18 anni e 6 mesi, ma non abbiano concorso alla leva e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogati di fratello;

d) i caporali e soldati che si trovino già in servizio sotto le armi (esclusi gli allievi sergenti e i militari vincolati alla ferma di 5 anni, o alla ferma speciale dei regi corpi di truppe coloniali) avvertendo però che per costoro l'ammissione non potrà aver luogo che in un corso

della stessa arma cui appartengono e pel quale posseggano i voluti requisiti. Peraltro militari delle compagnie di sanità o di sussistenza che non possano, per ragioni estranee alla loro volontà o per mancanza di titoli, aspirare alla nomina a sottotenente medico di complemento o aspirare all'ammissione nei corsi del corpo rispettivo, potranno essere ammessi in un corso allievi ufficiali di complemento di fanteria;

e) i militari in congedo, non sottufficiali, di 1ª categoria, che chiedano la riammissione in servizio;

f) i militari, non sottufficiali, di 2ª categoria, avvertendo che quelli di essi che intendano conseguire anche il passaggio in 1ª categoria non debbono aver superato il 26° anno di età;

g) i militari, non sottufficiali, di 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di 26 anni e possano quindi conseguire il passaggio per libera elezione in 1ª categoria;

h) i volontari di un anno, siano o non ritardatari, i quali peraltro dovranno presentarsi alle armi il 30 settembre p. v. anzichè il 1° dicembre successivo, se aspirano all'ammissione nei corsi allievi ufficiali ed allievi farmacisti militari di complemento. Quelli che aspirano invece, alla nomina a sottotenente medico o veterinario di complemento dovranno presentarsi nel giorno indicato dal precedente n. 2.

10. A complemento di quanto venne stabilito dal n. 11 del manifesto di chiamata generale delle reclute della classe 1894, si fa noto che potranno essere lasciati in congedo provvisorio fino al 30 settembre p. v. tutti gli aspiranti all'ammissione nei corsi allievi ufficiali da iniziarsi il 1° ottobre successivo, provvisti di uno qualunque dei titoli di studio che, giusta il presente manifesto, sono validi per tale ammissione. Peraltro, a questo scopo, gli interessati dovranno presentare subito al comando del distretto in cui risiedono, la domanda di cui al seguente numero, corredata almeno del titolo di studio, salvo a produrre poi al più presto e in ogni caso prima del 15 settembre, tutti gli altri documenti prescritti.

11. Gli aspiranti che non siano militari sotto le armi debbono presentarsi in tempo utile e con la domanda in carta da bollo da L. 0,50, corredata di tutti i documenti di cui appresso, al comando del distretto militare in cui risiedono. Nella domanda dovrà essere indicato chiaramente il corso d'istruzione in cui si chiede l'ammissione.

Gli aspiranti al corso allievi ufficiali di complemento del battaglione specialisti del genio (aeronauti) dovranno produrre, oltre al titolo di studio indicato al precedente n. 5, un certificato dei punti ottenuti in tutti gli esami speciali ed in quello di laurea. Essi potranno inoltre presentare tutti quegli altri titoli, di cui fossero provvisti, onde se ne possa tener conto nel fare la scelta degli ammittendi.

I laureati in medicina e chirurgia ed i laureati in zooiatria che aspi-

rano alla nomina a sottotenente medico o veterinario di complemento, debbono produrre, insieme con gli altri documenti prescritti, il diploma originale di laurea od un certificato di ottenuta laurea rilasciati dal preside della facoltà o dal rettore ed inoltre un certificato dei punti di merito in essa riportati.

Gli aspiranti allievi farmacisti militari di complemento dovranno produrre o il diploma di laurea in chimica e farmacia, o il diploma di farmacista, ovvero il certificato d'inscrizione al 4° anno d'università, se studenti in farmacia, o quello d'inscrizione al 5° anno, se studenti in chimica e farmacia.

12. I documenti da presentarsi a corredo della domanda sono i seguenti:

Per *tutti gli aspiranti:*

a) titolo di studio richiesto pel corso in cui si chiede l'ammissione, avvertendo che ove trattisi di studi compiuti presso un liceo od un istituto tecnico pareggiato, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo o l'istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce.

Tale dichiarazione sarà confermata dal *visto* del provveditore agli studi quando si tratti di studi compiuti in un liceo, o dal *visto* del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattisi di studi compiuti all'estero, dovrà al relativo titolo essere unita un'autorizzazione del Ministero della guerra, che deve essere preventivamente domandata dagli aspiranti, a mezzo del distretto;

b) certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile.

Per gli *aspiranti all'arruolamento volontario:*

a) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

b) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

c) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno presentare un atto di notorietà, od anche un certificato del sindaco, da cui consti che sono cittadini del Regno o tali considerati a' termini delle leggi vigenti.

Per gli *inscritti della leva della classe 1894 arruolati in 1ª categoria:*

a) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4 del catalogo;

b) i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*), prescritti per i volontari.

Per i *militari alle armi:*

solo il certificato di studi compiuti e quello di nascita legalizzato.

Per i *militari in congedo illimitato* di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria, compresi i militari studenti ritardatari:

il foglio di congedo illimitato e i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*), prescritti pei volontari.

Se trattisi di un militare di 2ª o di 3ª categoria, che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona di famiglia per riguardo alla quale fu assegnato alla 2ª o alla 3ª categoria.

Per i *giovani che hanno compiuto il 18° anno di età e per i militari di 2ª o di 3ª categoria che aspirano all'ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria:*

oltre i documenti sopra indicati, la domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da lire 0,50, firmata da entrambi i fratelli, ed il certificato d'inscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice, o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per iscambio di categoria.

Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo.

13. Gli aspiranti dichiarati ammissibili ai corsi suddetti, che non siano già militari alle armi, dovranno presentarsi in servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui produssero la domanda; il distretto stesso li invierà a destinazione, munendoli dei necessari documenti di viaggio.

Coloro che chiedano l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è ammesso, dovranno però compiere il viaggio a tariffa militare a proprie spese.

14. Il Ministero della guerra si riserva la facoltà, secondo le esigenze del servizio, di riunire insieme più corsi di una stessa arma e specialità, ovvero di sdoppiare quei corsi nei quali il numero di allievi ammessi fosse troppo grande, oppure di trasferire gli allievi esuberanti di questi corsi, in altri nei quali le ammissioni fossero riuscite più scarse.

15. Tanto il Ministero quanto le altre autorità militari considereranno come non avvenute, e lasceranno perciò senza risposta, tutte le domande presentate da giovani aspiranti all'ammissione nei corsi allievi ufficiali di complemento che non raggiungessero i 18 anni e 6 mesi d'età entro il 30 settembre 1914.

Corsi allievi ufficiali di complemento.

Fanteria di linea (*allievi: numero illimitato*).

	Reggimento		Reggimento
Alessandria	38°	Milano	8°
Bari	10°	Padova	58°
Bologna	35°	Palermo	86°
Caserta	15°	Perugia	51°
Fano	94°	Pisa	22°
Firenze	70°	Roma	81°
Genova	90°	Torino	92°

Bersaglieri (*allievi: numero illimitato*).

	Reggimento		Reggimento
Ancona	5°	Roma	2°
Livorno	3°		

Alpini (*allievi: numero illimitato*).

	Reggimento		Reggimento
Milano	5°	Verona	6°
Torino	3°		

Cavalleria (*allievi: 30 per reggimento*).

Firenze	Regg. cavalleggeri di Treviso (28°).	Milano	Regg. cavalleggeri di Saluzzo (12°).

Artiglieria (*allievi: numero illimitato*).

Bologna	3° reggimento da campagna.	Palermo	22° reggimento da campagna.
Firenze	19° reggimento da campagna.	Roma	3° reggimento da fortezza.
Genova	1° reggimento da fortezza (costa).	Torino	1° reggimento da montagna.
Napoli	24° reggimento da campagna.		

Genio.

Casale	2° reggimento zappatori (*40 allievi*).	Roma	Battaglione specialisti (*8 allievi*).
Firenze	3° reggimento telegrafisti (*30 allievi*).	Torino	6° reggimento ferrovieri (*10 allievi*).
Piacenza	4° reggimento pontieri (*20 allievi*).	Torino	Battaglione aviatori (*30 allievi*).

Treno d'artiglieria (*45 allievi*).

Caserta — 10° reggimento da campagna.

Treno del genio (*15 allievi*).

Pavia — 1° reggimento zappatori.

Ufficiali commissari (*40 allievi*).

Firenze — Direzione di commissariato.

Ufficiali di sussistenza (*30 allievi per corso*)

Bari	Direzione di commissariato.	Torino	Direzione di commissariato.

Ufficiali d'amministrazione (*40 allievi per corso*).

Bologna . . .	Direzione di commissariato.	Roma	Direzione di commissariato.

CORSI ALLIEVI FARMACISTI MILITARI DI COMPLEMENTO.

Direzioni di sanità militare di: Alessandria, Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Verona.

. . . . , *addì 31 agosto 1914.*

Il Comandante del distretto.

N. **406.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Militari dei riparti metropolitani in servizio presso riparti libici, e viceversa.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 agosto 1914.

In seguito ad accordi presi col Ministero delle Colonie, si avverte che si deve evitare — per quanto è possibile — che i militari dei riparti metropolitani in Libia prestino servizio presso riparti coloniali, e viceversa. Tuttavia, quando, in casi eccezionali, ciò non possa essere evitato, i detti militari, anzichè essere considerati come *aggregati* ai riparti presso i quali prestano servizio, dovranno essere considerati come *comandati*.

Per conseguenza, il corpo cui sono effettivi i militari di cui trattasi rimborserà materialmente a quello presso il quale sono comandati gli assegni loro spettanti.

Nessun rimborso dovrà essere dato, invece, per i viveri.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **407.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Assegnazione di attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 28 agosto 1914.

1. Gli attendenti di cavalleria, di artiglieria e del genio agli ufficiali fuori corpo e quelli di fanteria agli ufficiali del personale delle fortezze, saranno forniti dai reggimenti indicati nei seguenti specchi.

2. Gli ufficiali sono considerati, per quanto riguarda l'assegnazione degli attendenti, come effettivi ai detti reggimenti, i quali debbono perciò provvedere al cambio ed alla sostituzione degli attendenti stessi.

Alle temporanee sostituzioni di attendenti aggregati altrove, provvedono i corpi che li hanno in aggregazione colle norme stabilite dal n. 47 della relativa istruzione; quando però tali sostituzioni abbiano una durata superiore ai due mesi, l'ufficiale dovrà ricevere un nuovo attendente dal reggimento che deve normalmente somministrarglielo.

3. Gli ufficiali destinati fuori corpo e quelli che, essendo già fuori corpo, cambiano di destinazione, potranno conservare l'attendente, ma alla prima occasione di sostituzione definitiva per effetto di congedamento o di altro motivo, dovranno ricevere l'attendente dal reggimento che deve loro fornirlo.

Quelli invece che cessano di essere fuori corpo, se non sono contemplati dal n. 44 della predetta istruzione. quale venne modificata dalla circolare n. 381 del 1909, non conserveranno i rispettivi attendenti, ma dovranno riceverli dai corpi ai quali sono trasferiti.

4. Tutte le pratiche relative agli attendenti dei quali si tratta dovranno svolgersi direttamente fra i reggimenti che debbono somministrarli ed i comandi, corpi ed uffici ai quali gli ufficiali sono addetti.

5. Gli ufficiali che, per effetto della presente disposizione, dovrebbero cambiare l'attendente, hanno facoltà di conservare quello che hanno attualmente fino a che questo non sia congedato o comunque definitivamente sostituito.

Il Ministro — D. Grandi.

SPECCHIO N. 1

ATTENDENTI *di cavalleria da fornirsi agli ufficiali generali e di stato maggiore nonchè a quelli di cavalleria e veterinari fuori corpo*

STANZA del reggimento	COMANDI, UFFICI, ECC. ai quali debbonsi fornire attendenti di cavalleria
Torino	Comando del I corpo d'armata. » della divisione militare di Torino. » delle due brigate di fanteria in Torino. » della VII brigata di cavalleria in Torino.
Vercelli	Comando della divisione militare di Novara. » della brigata di fanteria in Vercelli. » » » Novara.
Voghera	Comando del corpo di stato maggiore. » del II corpo d'armata. » della divisione militare di Alessandria. » della brigata di fanteria in Alessandria. » d'artiglieria da campagna di Alessandria.
Saluzzo	Comando del corpo di stato maggiore. » della divisione militare di Cuneo. » della brigata di fanteria in Cuneo. » » » Alba.
Milano (cavalleggeri)	Comando del III corpo d'armata » della divisione militare di Milano. » d'artiglieria da campagna Milano. » delle due brigate di fanteria in Milano

STANZA del reggimento	COMANDI, UFFICI, ECC. ai quali debbonsi fornire attendenti di cavalleria
Milano (lancieri)	Comando del corpo di stato maggiore. » della 3ª divisione di cavalleria in Milano. » della V brigata di cavalleria in Milano. Ispettorato generale del genio. » delle truppe del genio. » delle costruzioni del genio. Comando della brigata di fanteria in Novi Ligure.
Brescia. . . .	Comando del corpo di stato maggiore. » della divisione militare di Brescia. » della brigata di fanteria in Brescia. Ispettorato generale di cavalleria. » delle costruzioni d'artiglieria. » d'artiglieria da campagna. » d'artiglieria da costa e fortezza.
Lodi.	Casa militare di S. M. il Re. » di S. A. R. il conte di Torino. Comando della divisione militare di Genova. » delle due brigate di fanteria in Genova. » della brigata di fanteria in Reggio Emilia.
Parma	Comando del IV corpo d'armata. » della divisione militare di Piacenza » della brigata di fanteria in Parma. » » » Piacenza. » della VI brigata di cavalleria in Parma. » della scuola centrale di tiro di fanteria. » d'artiglieria da costa e da fortezza in Piacenza. » d'artiglieria da campagna di Cremona.

STANZA del reggimento	COMANDI, UFFICI, ECC. ai quali debbonsi fornire attendenti di cavalleria
Verona.	Comando del V corpo d'armata. » della divisione militare di Verona. » della brigata di fanteria in Verona. » del genio di Verona.
Padova.	Comando del corpo di stato maggiore. » della divisione militare di Padova. » della brigata di fanteria in Padova.
Treviso.	Comando del corpo di stato maggiore. » della brigata di fanteria in Treviso. Deposito allevamento cavalli di Portovecchio. Comando d'artiglieria da costa e da fortezza di Roma. » d'artiglieria da campagna di Mantova.
Vicenza	Comando del corpo di stato maggiore. » della 2ª divisione di cavalleria in Vicenza. » della III brigata di cavalleria in Vicenza. » d'artiglieria da costa e da fortezza in Torino. » del genio di Torino. » del genio (truppe) di Pavia. » del genio (truppe) di Spezia.
Bologna	Comando del VI corpo d'armata. » della divisione militare di Bologna. » della brigata di fanteria in Bologna. » artiglieria da campagna di Bologna. » del genio di Bologna.

STANZA del reggimento	COMANDI, UFFICI, ECC. ai quali debbonsi fornire attendenti di cavalleria
Udine	Comando del corpo di stato maggiore. » 1ª divisione di cavalleria in Udine. » della brigata di fanteria in Udine. » » » Venezia. » della I brigata di cavalleria in Udine.
Pordenone . .	Comando del corpo di stato maggiore. » della II brigata di cavalleria in Pordenone Ispettorato di sanità militare. Comando del genio di Roma. Ufficio comando d'artiglieria da costa e da fortezza presso il V corpo d'armata.
Palmanova . .	Deposito allevamento cavalli di Grosseto. » » » di Bonorva.
Ferrara. . . .	Comando della divisione militare di Ravenna. » della brigata di fanteria in Aquila. » » » in Ancona. » della IV brigata di cavalleria in Ferrara.
Faenza	Comando del VII corpo d'armata. » della divisione militare di Ancona. » » » Chieti. » della brigata di fanteria in Chieti.
Firenze. . . .	Comando dell' VIII corpo d'armata. » della divisione militare di Firenze. » delle due brigate di fanteria in Firenze. » d'artiglieria da campagna di Firenze. Istituto geografico militare.

STANZA del reggimento	COMANDI, UFFICI, ECC. ai quali debbonsi fornire attendenti di cavalleria
Lucca	Comando della divisione militare di Livorno. » » » Cagliari. » della brigata di fanteria in Pisa. » » » Livorno. » » » Ravenna. » » » Forlì.
Roma (due reggimenti)	Ministero della guerra (compresi i comandati). Comando del corpo di stato maggiore (per gli ufficiali generali). » del IX corpo d'armata. » della divisione militare di Roma. Ufficiali a disposizione del Ministero. Comando delle tre brigate di fanteria in Roma.
Savigliano	Comando della divisione militare di Perugia. » della brigata fanteria in Perugia. Ispettorato delle truppe da montagna. Comandi di gruppo alpino. Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria in Torino.
Napoli	Comando del X corpo d'armata. » del XII » » Casa militare di S. A. R. il duca di Aosta. Comando della divisione militare di Palermo.

STANZA del reggimento	COMANDI, UFFICI, ECC. ai quali debbonsi fornire attendenti di cavalleria
Caserta. . . .	Comando del corpo di stato maggiore.
	» della divisione militare di Salerno.
	» della brigata di fanteria in Salerno.
	» » » Gaeta.
	» della VIII brigata di cavalleria in Caserta
	» delle due brigate di fanteria in Palermo.
S. Maria Capua Vetere.	Comando generale dell'arma dei carabinieri reali.
	Tribunale supremo di guerra e marina.
	Ispettorato generale di artiglieria.
	Comando della brigata di fanteria in Sassari.
	» » » Nocera Inf
	» » » Catanzaro.
	» » » Catania.
	» » » Messina.
Aversa	Comando dell' XI corpo d'armata.
	» della divisione militare di Bari.
	» » » Catanzaro.
	» della brigata di fanteria in Bari
	» » » Regg. Calab.
Nola	Comando della divisione militare di Napoli.
	» » » Messina.
	» delle due brigate di fanteria in Napoli.
	» d'artiglieria da campagna di Napoli.
	Deposito allevamento cavalli di Persano.
	Sezione del deposito allevamenti cavalli di Persano.

AVVERTENZE.

Il Ministero della guerra richiederà gli attendenti al reggimento lancieri di Firenze (9°) e successivamente a quello che lo sostituirà.

Il comando del IX corpo d'armata, quello della divisione militare di Roma, gli ufficiali a disposizione ed i comandi delle tre brigate di fanteria di Roma li chiederanno all'altro reggimento di cavalleria di stanza nella capitale.

Il comando del corpo di stato maggiore potrà richiedere, per gli ufficiali superiori ed inferiori, fino a 7 attendenti a ciascuno dei reggimenti indicati nello specchio.

Alle temporanee sostituzioni di attendenti di cavalleria ad ufficiali fuori corpo residenti in Roma, provvederanno in parti uguali, i due reggimenti suindicati, come da ripartizione del comando della divisione militare cui i corpi interessati dovranno rivolgere le loro domande.

Gli ufficiali generali, di stato maggiore, di cavalleria e veterinari addetti ai comandi delle scuole seguenti, trarranno gli attendenti dai reparti contro a ciascuna scuola indicati:

Scuola di guerra: dal 3° squadrone palafrenieri.

Scuola militare: dal 4° squadrone palafrenieri.

Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio
Accademia militare
} reparto palafrenieri d'artiglieria dipendente.

SPECCHIO N. 2

ATTENDENTI *di artiglieria da fornirsi agli ufficiali dell'arma fuori corpo* (1)

REGGIMENTI	COMANDI, UFFICI, ECC. ai quali debbonsi fornire attendenti
1° campagna .	Ispettorato generale d'artiglieria.
2° » .	Fabbrica d'armi di Terni.
	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e accademia militare (2).
3° » .	Comando di artiglieria da campagna di Bologna.
	Sezione staccata di artiglieria Bologna.
4° » .	Comando di artiglieria da campagna Cremona.
	Officina costruzioni artiglieria Torino.
5° » .	Comando d'artiglieria da campagna Torino.
6° » .	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e accademia militare (2).
7° » .	Ministero guerra (ufficiali inferiori).
8° » .	Comando di artiglieria da campagna Verona.
	Direzione d'artiglieria di Verona.
9° » .	Direzione d'artiglieria di Genova.
	Officina costruzioni d'artiglieria di Genova.
10° » .	Direzione d'artiglieria Napoli.
	R. polverificio sul Liri.
11° » .	Comando d'artiglieria da campagna Alessandria.
	Direzione d'artiglieria di Alessandria.
12° » .	Laboratorio pirotecnico di Capua.
	Sezione staccata di Torre Annunziata.

REGGIMENTI	COMANDI, UFFICI, ECC. ai quali debbonsi fornire attendenti
	Ministero guerra (ufficiali superiori).
13° campagna .	Casa militare di S. M. il Re.
	Comando artiglieria da campagna di Roma.
	Direzione d'artiglieria di Maddalena.
14° » .	Direzione d'artiglieria di Mantova.
15° » .	Scuola militare di Modena.
16° » .	Fabbrica d'armi di Brescia.
17° » .	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare (2).
18° » .	Direzione d'artiglieria di Roma.
	Laboratorio di precisione.
19° » .	Comando d'artiglieria da campagna Firenze.
	Istituto geografico militare.
20° » .	Direzione d'artiglieria di Venezia (meno la sezione staccata di Bologna).
21° » .	Comando artiglieria da fortezza di Piacenza.
	Direzione d'artiglieria di Piacenza.
	Direzione d'artiglieria di Taranto.
22° » .	Arsenale di costruzioni d'artiglieria di Napoli (meno la sezione staccata di Torre Annunziata).
23° » .	Scuola di guerra (3).
24° » .	Casa militare di S. A. R. il duca d'Aosta.
	Comando artiglieria da campagna di Napoli.
25° » .	Comando artiglieria da fortezza di Genova.
	Arsenale di costruzioni artiglieria di Torino.
26° » .	Direzione artiglieria di Torino.
27° » .	Comando artiglieria campagna Milano.
	Direzione superiore esperienze d'artiglieria.

REGGIMENTI	COMANDI, UFFICI, ECC. ai quali debbonsi fornire attendenti
28° Campagna .	Scuola centrale di tiro di fanteria. Officina di costruzioni d'artiglieria di Piacenza.
29° » .	Comando artiglieria da fortezza di Mantova.
30° » .	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare (2).
31° » .	Scuola centrale d'artiglieria da campagna.
32° » .	Direzione d'artiglieria di Spezia.
33° » .	Ispettorato costruzioni d'artiglieria. Comando artiglieria da fortezza Roma. Ufficiali d'artiglieria a disposizione del Ministero degli affari esteri.
34° » .	Comando del corpo di S. M.
35° » .	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare (2).
36° » .	Direzione d'artiglieria di Messina.
1° pesante camp.	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare (2).
2° »	Laboratorio pirotecnico di Bologna.
1° fortezza . .	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare (2).
2° » . . .	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare (2).
3° » . . .	Scuola centrale d'artiglieria da fortezza.
4° » . . .	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare (2).
5° » . . .	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare (2).
6° » . . .	» (2)

REGGIMENTI	COMANDI, UFFICI, ECC. ai quali debbonsi fornire attendenti
7° fortezza . .	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed Accademia militare (2).
8° » . .	» (2)
9° » . .	» (2)
10° » . .	» (2)

NOTE.

(1) Nel presente specchio sono contemplati anche i reggimenti d'artiglieria da campagna (29°, 31°, 33°, 34°, 35°) non ancora costituiti: in via provvisoria fino al momento di tale costituzione, i Comandi, Uffici, ecc., che dovrebbero essere forniti di attendenti da questi reggimenti, sono stati ripartiti fra quelli già esistenti, come risulta dallo specchio seguente:

1° campagna — Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria.
2° » — Scuola centrale d'artiglieria da campagna.
8° » — Comando d'artiglieria da fortezza Mantova.
9° » — Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare.
12° » — Comando corpo S. M.
13° » — Comando di artiglieria da fortezza Roma. Ufficiali d'artiglieria a disposizione del Ministero degli affari esteri.

(2) Il Comando della Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare richiederà il numero occorrente di attendenti di artiglieria per gli ufficiali del comando e per gli ufficiali allievi, ripartendolo egualmente fra i reggimenti 2°, 6°, 17°, 30°, 35° da campagna, 1° pesante campale, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° da fortezza, che li devono fornire.

(3) Il Comando della scuola di guerra richiederà gli attendenti di artiglieria, per gli ufficiali del Comando al 23° artiglieria da campagna e per gli ufficiali allievi ai corpi ai quali gli ufficiali stessi sono effettivi.

SPECCHIO N. 3

ATTENDENTI *del genio da fornirsi agli ufficiali dell'armi fuori corpo.*

REGGIMENTI del genio	COMANDI, UFFICI, ECC. ai quali debbonsi fornire attendenti
1°	Ministero della guerra.
	» » marina.
	Comando del corpo di stato maggiore.
	Ispettorati del genio.
	Comando del genio di Pavia.
	» » Roma.
	Direzione dell'officina di costruzione di Pavia.
	» del genio di Palermo.
	» » Roma (1).
	Ufficio delle fortificazioni di Messina.
	Sottodirezione del genio di Perugia.
	Collegi militari.
2°	Direzione del genio di Alessandria.
	» » Milano.
	Ufficio delle fortificazioni di Belluno.
	Sottodirezione del genio di Salerno.
	» » Novara.
	Scuola d'applicazione di artiglieria e genio e accademia militare (2).
	Scuola militare.

REGGIMENTI del genio	COMANDI, UFFICI, ECC. ai quali debbonsi fornire attendenti
3°.	Comando del genio di Spezia. » » Bologna. Direzione del genio di Firenze. » » Bologna. » » Ancona. Direzione autonoma di Spezia (R. Marina). Ufficio delle fortificazioni di Spezia. Sottodirezione del genio di Livorno. » » Ravenna. » » Catanzaro. Istituto geografico militare.
4°.	Casa militare di S. M. il Re. Comando del genio di Verona. » » Napoli. Direzione del genio di Bari. » » Verona. Ufficio delle fortificazioni di Udine. » » Venezia (lagunari). Direzione autonoma di Taranto (R. Marina). Ufficio autonomo di Venezia (R. Marina) (lagunari). Ufficio delle fortificazioni di Brescia. Sottodirezione del genio di Chieti. » » Piacenza. » » Padova.

REGGIMENTI del genio	COMANDI, UFFICI, ECC. ai quali debbonsi fornire attendenti
5°.	Comando del genio di Torino.
	Direzione del genio di Torino (1).
	Ufficio delle fortificazioni di Maddalena.
	Direzione del genio di Genova.
	Sottodirezione del genio di Cagliari.
	» » Cuneo.
	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e accademia militare (2).
6°.	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e accademia militare (2).
Battaglione specialisti.	Ispettorato aeronautico.
	Stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche.
	Direzione del genio di Napoli.
	Ufficio delle fortificazioni di Taranto.
Battaglione aviatori.	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e accademia militare (2).

N. B. — Possono essere concessi attendenti del treno soltanto agli ufficiali generali ed ai capi servizio.

(1) Compresi gli ufficiali comandati altrove.

(2) Il comandante della scuola di applicazione di artiglieria e genio e dell'accademia militare richiederà il numero di attendenti del genio, per gli ufficiali del comando e per quelli allievi ripartendolo in ragione del 30 per cento per ciascuno dei reggimenti 2°, 5°, 6°, e del 10 per cento per il battaglione aviatori.

NOTA.

Gli attendenti dell'arma di fanteria da fornirsi agli ufficiali del personale delle fortezze, saranno tratti da quei reggimenti dipendenti che verranno volta per volta indicati dai rispettivi comandanti di corpo d'armata.

Gli ufficiali del personale delle fortezze inoltreranno quindi per via gerarchica, a detti comandi le domande per ottenere la concessione o la surrogazione dell'attendente.

La presente circolare sostituisce quella numero 143 del corrente anno la quale deve ritenersi abrogata.

N. **408.** — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Ammissione nel R. corpo di truppe coloniali della Libia (riparti volontari italiani) dei cittadini rimpatriati dall'estero.** — (Direzione generale leva e truppa). — 28 agosto 1914.

1. Per dare una decorosa occupazione a parte degli italiani senza lavoro rimpatriati dall'estero in seguito agli attuali avvenimenti internazionali, questo Ministero, d'accordo con quello delle Colonie, ha determinato di ammetterli nel R. corpo di truppe coloniali della Libia (riparti volontari italiani) a speciali condizioni, ove ne facciano domanda ed abbiano i requisiti appresso indicati.

2. La ferma di questi volontari sarà di tre anni dalla data dell'atto di sottoscrizione, e per coloro che hanno obblighi di leva, si applicano le stesse norme in vigore per gli arruolamenti dei volontari ordinari nel R. esercito

3. Potranno aspirare a tale ammissione gli italiani rimpatriati dall'estero dopo il 31 luglio u. s., i quali siano:

a) militari di 1ª categoria in congedo illimitato o dispensati provvisoriamente dal servizio;

b) militari di 2ª e di 3ª categoria;

c) cittadini italiani che non abbiano ancora concorso alla leva.

Gli aspiranti debbono aver compiuto il 18° e non aver oltrepassato il 28° anno di età, salvo coloro che siano sottufficiali in congedo, i quali potranno essere ammessi fino al 32° anno di età.

Essi dovranno essere celibi o vedovi senza prole, di robusta costituzione, da accertarsi mediante visita medica, ed inoltre non aver riportate condanne d'indole indecorosa ed essere di buona condotta morale e politica.

4. A differenza di quanto è stabilito in via normale dalla circolare n. 465 del 1913, gli aspiranti di cui trattasi potranno far domanda di ammissione, anche verbalmente, rivolgendosi a qualsiasi comando di reggimento, deposito o distretto nel regno e producendo i seguenti documenti:

a) foglio di congedo illimitato per i militari che si trovino in tale posizione;

b) estratto dell'atto di nascita e certificato di cittadinanza, nonchè l'atto di consenso del padre o di chi esercita la patria potestà, per coloro che non abbiano raggiunto il 21° anno di età;

c) certificato di penalità;

d) attestato di moralità e buona condotta;

e) certificato di stato libero;

f) certificato rilasciato dall'autorità municipale da cui risulti che l'aspirante è rimpatriato dall'estero posteriormente al 31 luglio u. s.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), saranno rilasciati gratuitamente dalle autorità competenti mediante presentazione dell'atto di povertà.

Qualora i suindicati documenti o taluno di essi non potessero essere podotti, i comandi suddetti potranno ritenere sufficienti le informazioni fornite al rignardo dell'arma dei carabinieri reali, che dovrà fare gli accertamenti con la voluta scrupolosità onde non arruolare elementi moralmente poco adatti.

5. I comandi di reggimento, deposito o distretto verificata la regolarità dei documenti o, se del caso, tenuto conto delle informazioni assunte presso l'arma dei carabinieri reali, faranno sottoporre coloro che abbiano i voluti requisiti (presso il comando stesso, o, se ciò non sia possibile, presso un corpo viciniore) a scrupolosa visita medica che accerti la loro completa idoneità al servizio in Libia.

6. Ai cittadini italiani che verranno ammessi nei riparti volontari italiani saranno rimborsate le spese di viaggio e corrisposte le indennità di cui all'articolo 44 dell'ordinamento militare approvato con R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e ad essi sarà fatto il trattamento stabilito dal n. 44 (1° *c*) e *d*) e 2°) della circolare n. 465 del 1913.

7. Gli idonei verranno ammessi nei reparti volontari italiani della Libia per conto del deposito speciale di Tripoli, previa sottoscrizione innanzi al consiglio d'amministrazione del corpo cui venne presentata la domanda, o, in mancanza, del corpo viciniore, di un atto analogo a quello prescritto dal n. 1 della circolare n. 292 del corrente anno.

8. A cura del comando del corpo che ha proceduto all'ammissione, sarà trasmesso un elenco nominativo degli ammessi al comando del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli. Questo, presi gli accordi col comando del presidio di Napoli per gli alloggiamenti e per la vaccinazione antitifica di quelli che intendono sottoporvisi, farà conoscere al corpo interessato il giorno in cui i giovani ammessi dovranno essere inviati al deposito stesso. Prenderà poi accordi con la commissione militare di linea di Napoli per l'imbarco e per l'invio degli ammessi al deposito speciale in Tripoli, che, a sua volta, provvederà per il loro inquadramento.

9. Al termine della ferma di tre anni, i militari di cui trattasi potranno ottenere successive rafferme annuali alle condizioni stabilite dall'articolo 32 dell'ordinamento militare della Tripolitania e della Cirenaica approvato con R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147.

10. Gli assegni spettanti ai militari suindicati saranno quelli stabiliti dalla tabella annessa all'articolo 35 e dagli articoli seguenti del suindicato ordinamento.

11. Per le formule matricolari si terrà presente il n. 10 della circolare n. 292 del corrente anno.

12. Delle disposizioni contenute nella presente circolare sarà data al più presto ampia conoscenza al pubblico dai comandi dei distretti militari, che, al ricevere della presente circolare faranno stampare e pubblicare in tutti i comuni i due annessi manifesti.

Il Ministro — D. GRANDI.

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per l'ammissione nel regio corpo di truppe coloniali della Libia (reparti volontari italiani) dei cittadini italiani rimpatriati dall'estero.

1. I cittadini italiani rimpatriati dall'estero posteriormente al 31 luglio 1914 i quali siano:

a) militari di 1ª categoria in congedo illimitato o dispensati provvisoriamente dal servizio;

b) militari di 2ª e 3ª categoria;

c) cittadini che non abbiano ancora concorso alla leva.

Potranno essere ammessi nei reparti volontari italiani della Libia, assumendo la ferma di tre anni. Tale ferma decorrerà dalla data dell'attodi sottoscrizione. Per coloro che hanno obblighi di leva si applicanole stesse norme in vigore per gli arruolamenti volontari ordinari nel R. esercito.

2. Gli aspiranti debbono aver compiuto il 18° e non aver oltrepassato il 28° anno di età, eccezione fatta per coloro che siano sottufficiali in congedo, i quali potranno essere ammessi fin al 32° anno di età.

3. Essi dovranno essere celibi o vedovi senza prole, di robusta costituzione ed inoltre non aver riportate condanne d'indole indecorosa ed essere di buona condotta morale e politica.

4. Compiuta la ferma, i militari di cui trattasi potranno ottenere successive rafferme annuali fino al limite di 32 anni compiuti i caporali e soldati e 41 compiuti i sergenti maggiori e sergenti. Non vi sono limiti di età per i marescialli, gli interpreti, i maniscalchi, gli operai d'artiglieria e i sellai, semprechè fisicamente idonei.

5. Gli assegni spettanti ai sottufficiali e ai militari di truppa, in relazione ai loro obblighi di servizio, appaiono dalla seguente tabella:

GRADO		Assegno giornaliero (a)				Premi di rafferma da corrispondersi al termine dell'anno di permanenza in colonia.			
		1° anno lire	2° anno lire	3° anno lire	4° anno e successivi lire	1° anno (3) lire	6° anno (3) lire	9° anno (3) lire	Oltre il 9° anno premio annuo di lire (3)
Maresciallo maggiore . .	(1)	7	7,30	7,50	8,—	1000	1600	2400	750
Maresciallo capo		6	6,30	6,50	7,—				
Maresciallo . .		5	5,30	5,50	6,—				
Sergente maggiore	(2)	3,75	4,05	4,25	4,75	500	800	1200	375
Sergente		3	3,30	3,50	4,75				
Caporale maggiore		1,30	1,45	1,55	1,80				
Caporale		1,15	1,30	1,40	1,65				
Soldato		1,—	1,15	1,25	1,40				

(a) Il sottufficiale o militare di truppa promosso al grado superiore ha diritto allo assegno giornaliero previsto dalla presente tabella per tale nuovo grado, corrispondentemente al numero di anni di servizio in colonia.

(1) Compresa la quota mensa ed esclusa la quota vestiario.

(2) Escluso il vitto e la quota vestiario.

(3) I premi vengono pagati alla mano appena acquisito il diritto, anche se il militare continua a rimanere in servizio. Il premio di rafferma al termine del 6° anno s'intende dovuto in più di quello percepito in precedenza, e lo stesso s'intende per il premio dovuto al termine del 9° anno. In caso di riforma o di allontanamento per motivi di servizio (esclusi motivi disciplinari) che sopravvenisse prima del compimento degli obblighi di servizio occorrenti per ricevere il premio di rafferma, i militari avranno diritto a una parte del premio stesso in proporzione del servizio prestato, calcolando come un anno il periodo di tempo superiore a sei mesi, e non tenendo conto di quello inferiore a tale periodo.

6. Coloro che debbono prestare servizio in località disagiate hanno titolo ad una indennità di residenza speciale, la quale è di tre categorie, come risulta dal seguente specchio:

GRADI	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria
Marescialli dei tre gradi. .	432	324	216
Sergenti maggiori e sergenti	288	216	144
Caporali e soldati	144	108	72

7. Coloro che, mediante esame, diano prova di poter bene disimpegnare, per la conoscenza della lingua araba e berbera, le funzioni d'interprete orale, godranno di un assegno speciale annuo di L. 150, che sarà elevato fino a L. 300 e a L. 500 rispettivamente, se la conoscenza della lingua è tale da poter essi compiere anche le funzioni di traduttore e quelle di redattore.

8. Gli aspiranti potranno far domande di ammissione, anche verbalmente, rivolgendosi a qualsiasi comando di reggimento, deposito o distretto del Regno, producendo, ove sia loro possibile, i seguenti documenti:

a) foglio di congedo per i militari che si trovino in tale condizione;

b) estratto dell'atto di nascita e certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco, nonchè l'atto di consenso del padre, o di chi esercita la patria potestà, per coloro che non abbiano raggiunto il 21° anno di età;

c) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è nato il giovane;

d) attestato di moralità e buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di domicilio;

e) certificato di stato libero rilasciato dal sindaco del comune di nascita;

f) certificato rilasciato dall'autorità municipale da cui risulti che l'aspirante è rimpatriato dall'estero posteriormente al 31 luglio 1914.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) saranno rilasciati gratuitamente dalle autorità competenti, mediante presentazione dell'attestato di povertà.

9. Gli aspiranti che abbiano i voluti requisiti e siano riconosciuti idonei al servizio in Libia previa accurata visita medica, saranno arruolati nei reparti volontari italiani della Libia per conto del deposito speciale di Tripoli, previa sottoscrizione del prescritto atto innanzi al consiglio di amministrazione di un corpo stanziato nella sede di loro residenza o viciniore, il quale corpo provvederà all'invio a Tripoli degli ammessi.

10. Ai cittadini italiani che verranno ammessi nei reparti volontari italiani in Libia saranno rimborsate le spese di viaggio pel trasporto dalla loro residenza alla sede del corpo presso il quale avrà luogo l'ammissione. Inoltre per ogni giornata di viaggio sarà corrisposta l'indennità di L. 1,20.

Il Ministro — D. GRANDI.

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per l'ammissione nei riparti volontari italiani della Libia.

Sono sempre aperti gli arruolamenti nei riparti volontari italiani della Libia. Speciali facilitazioni vengono concesse ai cittadini italiani rimpatriati dall'estero dopo il 31 luglio.

Le condizioni varie per l'arruolamento, gli obblighi di servizio e gli assegni spettanti, risultano da altro apposito manifesto.

Roma, li agosto 1914.

Il Ministro
D. GRANDI.

N. **409**. — AVANZAMENTO. — **Prova tecnica pei tenenti di artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta.** — (Segreteriato generale — Divisione stato maggiore). — 28 agosto 1914.

Con riferimento alle circolari del *giornale militare* n. 89 dell'anno 1910 e n. 90 del corrente anno, la commissione per la prova tecnica pei tenenti di artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta è composta come segue:

Presidente:

Tenente generale Lang comm. Guglielmo, comandante della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare.

Membri effettivi:

Colonnello d'artiglieria Goria cav. Alessandro, comandante in 2° della scuola di applicazione d'artiglieria e genio;

Colonnello del genio Zunino cav. Pio, della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio;

Tenente colonnello Cascino cav. Antonino, del 6° reggimento artiglieria da fortezza;

Tenente colonnello Pecco cav. Ferdinando, del 6° reggimento genio.

Membri supplenti:

Tenente colonnello Malvani cav. Enrico, del 5° reggimento artiglieria da campagna;

Maggiore Santini cav. Oreste, del 6° reggimento genio.

La prova tecnica comincierà il 17 settembre p. v. a Torino presso il comando della scuola di applicazione di artiglieria e genio ove la commissione terrà la seduta preliminare alle ore 16 del 16 di detto mese.

I tenenti di artiglieria:

Balocco Riccardo, del 1° pesante campale.
Ascari Silvio, id. id. id.
Mazzini Luigi, del 1° da montagna.
D'Aponte Alberto, del 6° da fortezza.
Bianco Ferruccio, del 9° da campagna.
Ragoni Alberto, del 2° da fortezza.
Pentimalli Riccardo, del 1° pesante campale.

ammessi alla prova tecnica, si presenteranno al presidente della commissione alle ore 16 del 16 settembre p. v., presso il comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, in uniforme ordinaria.

Il Ministro — D. GRANDI

AVVISO

Per opportuna norma delle autorità e comandi cui fu diramata la circolare 1414 del 14 agosto 1914 del Comando del corpo di stato maggiore — Ufficio istruzioni e manovre — avente per oggetto: « Norme riassuntive per l'azione tattica », si comunica che ad essa devono venire apportate le seguenti correzioni:

Pag. 20 riga 9 invece di *morale* leggasi *materiale*.
Pag. 31 riga 20 invece di *coperte* leggasi *scoperte*.

Prezzo della presente dispensa L. **0,30**

(3613) Roma, 1914 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 42ª — 1914 — 5 settembre

1914 LUGLIO 29. - N. **410**. - COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 872, che determina il numero degli ufficiali del R. corpo di truppe coloniali per la Tripolitania e la Cirenaica posti a disposizione del Ministero delle colonie . . *Pag.* 1254

1914 AGOSTO 2. - » **411**. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 865, che modifica l'ordinamento militare della Tripolitania e della Cirenaica ed autorizza la costituzione di bande irregolari nella Cirenaica. . . . . » 1256

» 28. - » **412**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Compensi da corrispondere ai sottufficiali capi armaiuoli . . . » 1259

» 28. - » **413**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Nomina a sottotenente di amministrazione e di sussistenza nella milizia territoriale . . . . . » 1259

» 28. - » **414**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Dipendenza del battaglione specialisti del genio, del battaglione aviatori e dello stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche . . . . » 1259

» 31. - » **415**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Istituzione provvisoria di una sezione delle comunicazioni per l'artiglieria . . . . . » 1260

1914 SETTEMBRE 2. - » **416**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali . . . . . » 1261

» 2. - » **417**. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di una nuova cassetta bagaglio per ufficiali alpini e conto di riduzione delle vecchie cassette . . . . » 1263

» 2. - » **418**. — PENSIONI. — Documenti da prodursi per gli ufficiali che devono liquidare la pensione in seguito a collocamento in posizione ausiliaria o a riposo . . . . . » 1264

Alla presente dispensa è annessa una tavola grafica che fa parte della circolare 398.

CIRCOLARE N. **410.** — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 872 che determina il numero degli ufficiali del R. corpo di truppe coloniali per la Tripolitania e la Cirenaica posti a disposizione del Ministero delle colonie.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 29 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83, che converte in legge il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247 col quale la Tripolitania e la Cirenaica sono state poste sotto la sovranità piena ed intera del Regno d'Italia;

Vista la legge 27 giugno 1912, n. 698, che modifica le tabelle organiche di formazione del R esercito;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, che autorizza la istituzione del Ministero delle colonie;

Visto il Nostro decreto 20 novembre 1912, n. 1205, riguardante le norme relative alla costituzione del Ministero delle colonie;

Visto il Nostro decreto 9 gennaio 1913, n. 39, col quale viene provveduto all'ordinamento del governo in Libia;

Visto il Nostro decreto 27 marzo 1913, n. 402, col quale viene istituito a Tripoli un comando di legione dei RR. carabinieri;

Visto il Nostro decreto 22 giugno 1913, n. 844, concernente l'ordinamento delle truppe indigene della Libia;

Visto il Nostro decreto 6 settembre 1913, n. 1173, col quale si approvano le norme relative agli obblighi di servizio del personale destinato ai riparti militari indigeni per la Libia e agli assegni e indennità da corrispondere al personale italiano addettovi;

Visto il Nostro decreto 11 settembre 1913, n. 1174, col quale viene istituito un corpo di volontari italiani in Libia;

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1914, n. 147, col quale si riuniscono e coordinano in unico testo le disposizioni date nei Nostri precedenti decreti relativamente agli ordinamenti militari in Libia;

Ritenuta la necessità di provvedere per il R. corpo di truppe coloniali per la Tripolitania e la Cirenaica ai quadri contemplati nelle tabelle di formazione dei comandi e servizi, e non compresi nelle tabelle organiche presentemente in vigore e annesse alla legge di ordinamento del R. esercito, modificata con la legge n. 698 del 27 giugno 1912;

Sciogliendo parzialmente la riserva contenuta nel primo capoverso delle disposizioni transitorie del Nostro decreto 22 gennaio sopracitato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1914 sono collocati a disposizione del Ministero delle colonie gli ufficiali contemplati nelle tabelle di formazione dei comandi e servizi del R. corpo di truppe coloniali per la Tripolitania e la Cirenaica (R. decreto n. 147 del 22 gennaio 1914 su citato) e non compresi negli aumenti di organici del R. esercito creati con la legge 27 giugno 1912, n. 698.

Il loro numero risulta dallo specchio annesso, visto d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Art. 2.

Gli ufficiali anzidetti finchè, in relazione al graduale sviluppo del R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, non vi siano effettivamente destinati assumendone gli obblighi relativi, riceveranno dal Ministero delle colonie l'intero trattamento fatto in quelle colonie agli ufficiali delle truppe metropolitane.

In caso di rimpatrio essi continueranno a ricevere, dal Ministero delle colonie, gli assegni e le indennità loro spettanti in Italia, fino a quando non si verificheranno le vacanze necessarie perchè essi possano rientrare negli organici dell'esercito metropolitano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA.
MARTINI.
D. GRANDI.

Visto: *Il Guardasigilli* — DARI.

ARMA E CORPO	Tenenti generali	Maggiori generali	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Tenenti colonnelli o maggiori	Maggiori	Capitani	Subalterni
Stato maggiore generale	2	2	—	—	—	—	—	—
Corpo di stato maggiore	—	—	—	—	2	—	4	—
Corpo di stato maggiore o arma combattente	—	—	—	—	2	—	—	—
Fanteria	—	—	4	—	—	—	—	—
Cavalleria	—	—	—	—	—	1	1	—
Genio	—	—	—	—	—	—	—	4
Corpo sanitario	—	—	—	—	—	2	12	50
Corpo di commissariato								
Ufficiali commissari	—	—	—	—	—	2	4	—
Ufficiali di sussistenza	—	—	—	—	—	—	4	20
Corpo d'amministrazione	—	—	—	—	—	2	15	30
Corpo veterinario	—	—	—	—	—	—	2	18
TOTALI	2	2	4	—	4	7	42	222

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro della guerra
D. GRANDI

Il ministro delle colonie
MARTINI.

N. **411.** — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 865 che modifica l'ordinamento militare della Tripolitania e della Cirenaica ed autorizza la costituzione di bande irregolari nella Cirenaica.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 2 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83, che converte in legge il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1242, col quale la Tripolitania e la Cirenaica sono state poste sotto la sovranità piena ed intera del Regno d'Italia;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, che autorizza l'istituzione del Ministero delle colonie;

Visto il Nostro decreto 20 novembre 1912, n. 1205, riguardante le norme relative all'istituzione del Ministero delle colonie;

Visto il Nostro decreto 9 gennaio 1913, n. 39, col quale viene provveduto all'ordinamento del governo in Libia;

Visto il Nostro decreto 27 marzo 1913, n. 402, col quale viene istituito a Tripoli un comando di legione dei carabinieri reali;

Visto il Nostro decreto 22 giugno 1913, n. 844, concernente l'ordinamento delle truppe indigene della Libia;

Visto il Nostro decreto 15 agosto 1913, n. 1055, col quale si modificano le disposizioni transitorie contenute nel precedente decreto 22 giugno 1913, n. 844;

Visto il Nostro decreto 6 settembre 1913, n. 1173, col quale si approvano le norme relative agli obblighi di servizio del personale destinato ai riparti militari indigeni per la Libia e agli assegni e indennità da corrispondere al personale italiano addettovi;

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1914, n. 147, relativo all'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica;

Considerata la necessità di favorire gli arruolamenti degli ascari libici tanto in Tripolitania quanto in Cirenaica aumentando le indennità ad essi concesse dal Nostro decreto 22 gennaio sopra citato;

Considerato che per la speciale situazione politica e militare in Cirenaica, appare anche necessario elevare temporaneamente ai militari indigeni arruolati in quella colonia gli assegni previsti dai precedenti Nostri decreti, e costituire temporaneamente alcune bande, a disposizione del governatore;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulle proposte del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 50 del Nostro decreto 22 gennaio 1914 sarà modificato come segue:

« Ogni volta che i militari indigeni si allontanino dai propri alloggiamenti con pernottamento fuori per ragioni di servizio

o cambino temporaneamente di residenza, ricevono in più delle loro competenze viveri in natura per un importo non superiore a L. 0,60 o L. 0,60 alla mano ».

Art. 2.

È concesso ai militari indigeni libici arruolati in Cirenaica uno speciale soprassoldo giornaliero di centesimi 50, oltre agli assegni e soprassoldi previsti dai decreti in vigore. Tale soprassoldo sarà fatto cessare mediante decreto del ministro delle Colonie su proposta del governatore.

Art. 3.

È autorizzata la costituzione in Cirenaica di bande irregolari a disposizione di quel governatore.

Art. 4.

Il Nostre ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro della guerra, sentito il governatore, determinerà con suo decreto il numero delle bande, la loro formazione e gli assegni spettanti al personale. Egli disporrà pure con suo decreto per lo scioglimento di esse, in seguito a proposta del governatore.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° febbraio corrente anno per quanto riguarda la costituzione delle bande, e dal 1° luglio per quanto riguarda le concessioni previste per i militari indigeni libici agli articoli 1 e 2.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
MARTINI.
D. GRANDI.

N. — **412**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Compensi da corrispondere ai sottufficiali capi armaiuoli**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 28 agosto 1914.

Facendo seguito alla circolare 350 del *giornale militare* corrente anno, il Ministero comunica che ai sottufficiali capi armaiuoli di nuova nomina ed a quelli richiamati in servizio a senso della circolare 318 del *giornale militare* corrente anno, dovrà essere corrisposta una sovrapaga oraria di L. 0,28, sulla base di 10 ore di lavoro giornaliero. Nei giorni festivi, qualunque sieno le ore di effettivo lavoro, saranno conteggiate sempre in numero di dieci.

La sovrapaga non sarà corrisposta per tutte le giornate di assenza dal lavoro, quando l'assenza, qualunque ne sia la ragione, sia maggiore di giorni cinque.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **413**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Nomina a sottotenente di amministrazione e di sussistenza nella milizia territoriale**. — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 agosto 1914.

Le nomine a sottotenente di amministrazione e di sussistenza di milizia territoriale saranno temporaneamente limitate, per ragioni organiche, come qui appresso:

1° Possono aspirare alla nomina nel corpo di amministrazione solo coloro che nell'esercito permanente coprirono la carica di sottufficiale di contabilità o caporal maggiore di contabilità.

2° Possono aspirare alla nomina nelle sussistenze solo coloro che nell'esercito permanente prestarono servizio nelle compagnie di sussistenza.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **414** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Dipendenza del battaglione specialisti del genio, del battaglione aviatori e dello stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche.** — (Ispettorato aeronautico). — 28 agosto 1914.

Per assicurare al battaglione specialisti del genio, al battaglione aviatori ed allo stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche una più efficiente e salda opera di organizzazione

e per provvedere alle loro necessità più urgenti, questo Ministero ha determinato quanto appresso, per ciò che riflette la dipendenza degli enti stessi:

In linea disciplinare.

Battaglione specialisti. Battaglione aviatori. Stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche.	Direttamente dai rispettivi comandanti di divisione territoriale.

In linea tecnica, amministrativa e contabile.

Battaglione specialisti. Battaglione aviatori. Stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche.	Temporaneamente, direttamente dal Ministero (ispettorato aeronautico).

Con particolari disposizioni sarà provveduto alla esecuzione della presente determinazione.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **415**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Istituzione provvisoria di una sezione delle comunicazioni per l'artiglieria**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 31 agosto 1914.

1. Con la data del 1° ottobre c. a. è istituita, in via di esperimento, presso il battaglione specialisti del genio, una sezione delle comunicazioni per l'artiglieria, con lo scopo di provvedere all'addestramento tecnico del personale d'artiglieria occorrente agli impianti, alla manutenzione ed all'esercizio delle comunicazioni ottiche ed elettriche per tutte le specialità dell'arma di artiglieria.

La formazione provvisoria di detto reparto risulta dall'allegato che fa seguito alla presente circolare.

2. Per la destinazione del personale, ufficiali, sottufficiali di carriera e truppa, come per quanto concerne le istruzioni, le esercitazioni e l'equipaggiamento del personale anzidetto saranno seguite le stesse norme stabilite dalla circolare N. 526 del *giornale militare ufficiale* del 1913 relativa alla istituzione di sezioni aerostatiche e fotoelettriche provvisorie per l'artiglieria da fortezza.

Il Ministro — D. GRANDI.

Tabella provvisoria di formazione della sezione delle comunicazioni per l'artiglieria.

Comandante (capitano)	1	(1) Uno di contabilità, un radiotelegrafista ed un motorista.
Ufficiali subalterni	4	(2) 2 radiotelegrafisti e 2 motoristi.
Totale ufficiali	5	(3) 4 radiotelegrafisti e 2 motoristi.
Sottufficiali di carriera	3 (1)	(4) 4 radiotelegrafisti, 4 motoristi e 4 capidrappelli conducenti.
Sergenti di leva o volontari	4 (2)	(5) 30 radiotelegrafisti, 16 motoristi, 4 aggiustatori meccanici, 4 elettricisti, 4 falegnami, 4 fabbri, 24 conducenti, 5 attendenti, 11 per servizi accessorii.
Caporali maggiori	6 (3)	
Caporali maggiori o caporali di contabilità	1	
Caporali.	12 (4)	
Trombettieri	2	
Soldati	102 (5)	
Totale sottufficiali e truppa	130	
Quadrupedi (da salma)	12	

N. **416**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 settembre 1914.

Con la circolare n. 349 del *giornale militare* del corrente anno furono messi a concorso, come da comunicazione avuta dal Ministero dell'Istruzione, undici posti di applicato di 3ª classe in quell'Amministrazione centrale con lo stipendio annuo di L. 1500.

Se non che il prefato Ministero ha ora partecipato, con foglio n. 13815 del 28 agosto 1914, che degli undici posti suddetti i primi *sette* saranno di 2ª classe con lo stipendio annuo di L. 2000 e gli altri *quattro* di 3ª classe con lo stipendio annuo di L. 1500.

Eppertanto essendo mutate le condizioni contenute nella

circolare 349, resta nullo e di niuno effetto il concorso indetto colla circolare stessa pei suindicati undici posti di 3ª classe, e quindi nulle e di niuno effetto le domande all'uopo presentate.

Ciò posto colla presente circolare si rinnova il concorso, ma, per ora limitatamente ai soli sette posti di 2ª classe con lo stipendio annuo di L 2000, salvo a fare un successivo concorso per i rimanenti posti di 3ª classe.

A detti sette posti possono concorrere tutti gli applicati che nel ruolo seguono l'applicato sig. Redento Scarpone ultimo nominato nel detto impiego.

Sono anche ammessi a concorrervi tutti i sottufficiali che si trovino nelle condizioni indicate all'articolo 21 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto n. 1329 del 17 novembre 1912.

Coloro che intendono concorrere ai posti d'impiego sopra indicati dovranno presentare alle autorità, da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata, non più tardi del giorno 18 settembre 1914.

Se però essi avessero già presentata domanda per detto impiego, già altra volta messo a concorso, la nuova domanda potrà assere fatta in carta non bollata, richiamando in essa la precedente.

Scaduto il termine di tempo suindicato, (18 settembre 1914) le predette autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto.

Non sarà ugualmente tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi altra condizione, che fosse contraria a quelle sopra enunciate; ed in base alle quali vengono offerti gli impieghi.

Le autorità, ricevute le domande, vi apporranno il loro visto, e le trasmetteranno immediatamente con piego raccomandato al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), unendovi per gli applicati le note informative modello *A* anche se gli accettanti risultino nominati da meno di sei mesi; e della avvenuta trasmissione avvertiranno il Ministero con telegramma.

Dopo che le domande saranno pervenute al Ministero, i concorrenti più anziani riconosciuti idonei e meritevoli saranno in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso, proposti al Ministero dell'Istruzione per la relativa nomina.

Il Ministro — D. Grandi.

N. **417.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di una nuova cassetta bagaglio per ufficiali alpini e conto di riduzione delle vecchie cassette.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 settembre 1914.

Il Ministero ha determinato di estendere agli ufficiali alpini l'uso della cassetta per bagaglio da ufficiali delle batterie da montagna, con qualche lieve modificazione di dettaglio.

Le misure e i particolari di lavorazione di tale cassetta risultano dal campione tipo e dai relativi capitoli speciali d'oneri.

Al Nomenclatore dei materiali dei servizi amministrativi, parte II, sono da apportare le seguenti varianti:

28. Cassetta per bagaglio da ufficiali alpini..... L. 36,00.

Allo scopo poi di rimediare all'inconveniente che si verifica nelle vecchie cassette bagaglio per ufficiali alpini, nelle quali il coperchio, fatto a semplice combaciamento e non ad incontro, lascia penetrare l'acqua e la polvere nell'interno, sarà ad esse aggiunta una copertura di tela impermeabile da zaino mod. 1907, in base all'unito conto di costruzione.

Tale copertura è costituita da un rettangolo di detta tela, orlato in 4 lati, che ricopre esternamente il coperchio e la parte superiore, per un tratto di circa 50 millimetri, della testata e dei fianchi della cassetta.

La copertura è fissata al contorno del coperchio con punte di ottone e rinforzata sul contorno stesso da un nastro di cotone color grigio, alto millimetri 16, ripiegato a doppio.

I due spigoli anteriori della copertura sono chiusi mediante cucitura; i due posteriori sono liberi, e rinforzati internamente da un nastro per impedire le sfilacciature della tela.

Le vecchie cassette resteranno inscritte allo stesso numero categorico delle nuove, ma col prezzo di carico segnato in rosso.

CONTO DI COSTRUZIONE *per l'aggiunta della tela al coperchio della cassetta per bagaglio da ufficiali alpini.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone impermeabile color grigio da zaini, alta m. 0,63	M.	0 56	1 60	0 896
Nastro di cotone color grigio, alto mm. 16	»	2 20	0 03	0 066
Mano d'opera e piccole forniture (1). .	—	— —	— —	0 600
			Totale. . .	1 562

(1) Le piccole forniture comprendono: il refe, lo spago e i chiodi d'ottone.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **418**. — PENSIONI. — **Documenti da prodursi per gli ufficiali che devono liquidare la pensione in seguito a collocamento in posizione ausiliaria o a riposo.** — (Direzione generale personali ufficiali). — 2 settembre 1914.

Il Ministero determina che alle domande di liquidazione di pensione degli ufficiali, in seguito a collocamento in posizione ausiliaria o a riposo, sia allegato, oltre tutti gli altri documenti prescritti dalla circolare N. 64 del *giornale militare* del 1912 anche un certificato comprovante se l'ufficiale siasi trovato negli ultimi tre anni di effettivo servizio in alcuno dei casi — che non risultano dallo stato di servizio — contemplati dall'articolo 3 del Testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del R. esercito, quale fu modificato dalla legge 6 luglio 1908, n. 362.

Tale certificato, che nel caso affermativo dovrà indicare i periodi precisi nei quali lo stipendio venne ridotto o sospeso, dovrà essere allegato anche se risultasse negativo.

Il Ministro — D. GRANDI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 278 anno 1914. . . .

Pag. 838, 3° capoverso, 2ª alinea, ove è scritto: « metri 1,04 e 1,10 », sostituire: « metri 1,04, a 1,10 ».

Pag. 838, 5° capoverso, 2° e 3° alinea, alle parole: « dall'unione col corpo » sostituire: « dell'unione col corpo »

Pag. 841, 5° capoverso, ultima linea, alla parola: « estremo », sostituire: « esterno »

Pag. 842, 6° capoverso, invece di: « pelle di vitello e di vacchetta », leggasi: « pelle di vitello o di vacchetta ».

Pag. 842, nello specchio delle misure, alle quattro colonne dove è scritto: « Punta », sostituire: « pianta ».

Pag. 843, 2° capoverso, alle parole: « soffietto 1 ½ circa; », sostituire: « soffietto ½ circa; », ed alle parole: « ripieno e fiosso 2 a 5 », sostituire: « ripieno e fiosso 2 a 3 ».

Pag. 843, 5° capoverso, 10° alinea: « millimetri 25 », sostituire: « millimetri 2,5 ».

Pag. 843, 8° capoverso, 1° alinea, dopo le parole « un sol pezzo », aggiungere: « di cuoio suola »:

Circolare n. 278 anno 1914. . . .

Pag. 844, 1° capoverso, 6° alinea, alle parole: « distribuzione a distanza », sostituire: « distribuzione e distanza ».

Pag 844, 3° capoverso, 4° alinea, dopo la parola: « chilogrammi », mettere: « virgola » e togliere la parola « di ».

Pag. 844, penultimo capoverso, alla parola: « collocamento », sostituire: « collegamento ».

Pag. 845, 2° capoverso, 3° alinea, alla parola: « largo », sostituire: « larghe ».

Circolare n. 361 anno 1914. . . .

Pag. 1089, modello n. 1, all'avvertenza n. 2, lettera *a*, sostituire:

a) inscrivedone volta per volta alle colonne 2 e 3 o 9 e 10 le quantità ed i valori degli aumenti o delle diminuzioni definitive del consegnatario quali risultano dalle richieste di carico o scarico da citarsi rispettivamente alle colonne 1 e 8.

b inscrivendo volta per volta alle colonne 4 e 11 o 5 e 12 le quantità degli aumenti o delle diminuzioni provvisorie del consegnatario secondo che trattasi di materiali di altre amministrazioni in consegna al consegnatario o di materiali del consegnatario in consegna ad altre amministrazioni, ricavando i dati dalle relative richieste di introduzione o distribuzione da citarsi rispettivamento alle colonne 1 e 8.

Le attuali avvertenze *b*) e *c*) debbono controsegnarsi *c*) e *d*).

Pag. 1094, modello n. 2, alle colonne n. 4, sostituire la parola: « versamento », a quella di: « scaricamento ».

Anno 1914, pagina 1188 dove è detto: « 28. — « 406. — Amministrazione e contabilità ecc. ecc. ... « 1129, leggasi: « 27. — « 406. — Amministrazione e contabilità ecc. ecc. ... « 1229.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(3635) Roma, 1914. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 48ª — 1914 — 12 settembre

1914 AGOSTO 22. - N. **419**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 927, da convertirsi in legge; concernente alcune categorie di contratti per i quali i Ministeri della guerra e della marina sono autorizzati ad eseguire pagamenti in conto *Pag.* 1268

1914 SETTEMBRE 7. - » **420**. — CAVALLI. — Domande per distribuzione di cavalli di agevolezza . . . . . » 1270

» 7. - » **421**. — CONCORSI. — Risultato del concorso al premio Riberi per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina scaduto il 31 dicembre 1913 . . » 1270

» 7. - » **422**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — 3ª serie di aggiunte e varianti all'« Appendice II dell'istruzione sul servizio delle batterie da costa. . . . » 1271

» 7. - » **423**. — PUBBLICAZIONI MILITARI — SERVIZIO SANITARIO. — Ristampa dello specchio n. 10 — Caricamento del pacco da medicazione per automobili ed autocarri . . . . . » 1272

» 7. - » **424**. — PUBBLICAZIONI MILITARE — SERVIZIO SANITARIO. — Pubblicazione dello specchio n. 15 — Caricamento dell'ospedaletto da campo (da 50 letti) . . . . . » 1273

7. - » **425**. — PUBBLICAZIONI MILITARI — SERVIZIO SANITARIO. — Pubblicazione dello specchio n. 23 — Caricamento delle coppie cofani di pronto soccorso per autoambulanze e campi di aviazione . . . . . » 1273

» 7. - » **426**. — PUBBLICAZIONI MILITARI — SERVIZIO SANITARIO. — Pubblicazione dello specchio n 25 — Caricamento delle coppie cofani di sanità mod. 1914 . . . . . » 1274

» 7. - » **427**. — DISPOSIZIONI VARIE. — SERVIZIO SANITARIO. — Assistenti onorari alle cliniche universitarie . . . . . » 1275

» 7. - » **428**. — DISCIPLINA MILITARE. — Varianti al regolamento sull'uniforme . . . . . » 1276

» 9. - » **429**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazione dei comuni alle truppe . . . . » 1276

» 9. - » **430**. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento dei colonnelli di fanteria in servizio permanente per l'anno 1914. . . . . » 1276

» 9. - » **431**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Materiali del gruppo *C* presso i corpi . . . . . » 1277

» 10. - » **432**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso teorico-pratico da svolgersi presso la sezione foto-elettrica di artiglieria. . . . . » 1278

» 10. - » **433**. — AVANZAMENTO. — Limite di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1915. — Varianti . . . . . » 1279

1914 SETTEMBRE 11 - N. **434**. — AVANZAMENTO. — Prova tecnica pei tenenti di artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta. — Varianti . . . . . *Pag.* 1279

» 11. - » **435**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Imputazione di spese per gli attuali avvenimenti internazionali e per la Libia, l'Egeo e l'Albania. . . . . » 1279

» 11. - » **436**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazioni di materiali ai reparti di truppe coloniali in Libia e conteggio della retta pei ricoverati in quegli stabilimenti sanitari militari . . . . . » 1281

» 11. - » **437**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Cartucce per mitragliatrici . . . . . » 1282

» 11. - » **438**. — EQUIPAGGIAMENTO. — Uso di calzature di proprietà personale . . . . . » 1282

CIRCOLARE N. **419**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 927, da convertirsi in legge, concernente alcune categorie di contratti per i quali i Ministeri della guerra e della marina sono autorizzati ad effettuare pagamenti in conto.** — (Segretariato generale). — 22 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per la guerra e per la marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'esecuzione dei contratti per provviste e lavorazioni occorrenti all'esercito ed all'armata, i Ministeri della guerra e della marina sono autorizzati ad affettuare, prima della liquidazione finale, il pagamento di acconti in ragione delle robe fornite e dei lavori eseguiti e collaudati nella misura che riterranno del caso e che non potrà mai eccedere i limiti stabiliti dall'art. 53 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 2.

Le categorie di contratti alle quali si estende la facoltà di cui all'articolo precedente sono indicate nell'unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dai ministri della guerra, della marina e del tesoro.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

D. GRANDI.
L. VIALE.
G. RUBINI.

Visto: *il guardasigilli*
DARI.

Categorie di contratti per i quali è concessa facoltà di effettuare pagamenti in conto.

Ministero della Guerra.

Provviste e lavorazioni relative a:
Materiali d'artiglieria, carreggio ed accessori;
Materiale mobile del genio;
Materiale aeronautico;
Automobili, autocarri e simili;
Materie prime per l'esercizio degli stabilimenti d'artiglieria e del genio.

Ministero della marina.

Provviste e lavorazioni relative a:
Apparati motori e macchinari;
Navi e galleggianti;
Artiglierie;
Carbone e naftetine;
Materiali di consumo;
Materiali diversi per costruzioni e riparazioni di navi;
Facchinaggi e trasporti;
Viveri;
Vestiario.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1914.

Visto: d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro della guerra
D. GRANDI.

Il Ministro della marina
L. VIALE.

Il Ministro del tesoro
G. RUBINI.

N. **420.** — CAVALLI. — **Domande per distribuzione di cavalli d'agevolezza.** — (Ispettorato ippico). — 7 settembre 1914.

Questo Ministero è venuto nella determinazione di distribuire prossimamente un certo numero di cavalli d'agevolezza di categoria comune.

La distribuzione sarà eseguita presso tutti i reggimenti di artiglieria da campagna, pesante campale e del reggimento di artiglieria a cavallo.

Gli ufficiali di tutte le armi e corpi che si trovino nelle condizioni volute per ottenere un cavallo d'agevolezza dovranno far pervenire direttamente a questo Ministero, non più tardi del 1° ottobre p. v, le domande corredate da un elenco con le indicazioni prescritte dal n. 15 dell'*Atto* 179 del 1899, specificando la categoria in cui ciascun ufficiale desidera prelevare il cavallo.

Si avverte a questo riguardo che le domande che pervenissero oltre tale termine non saranno in alcun modo prese in considerazione.

Si soggiunge inoltre che se il numero delle domande, giunte in tempo utile, eccedesse quello dei cavalli disponibili verrà data la preferenza agli ufficiali che si trovassero sprovvisti di cavallo od in possesso di un minor numero di cavalli, rispetto alle razioni foraggio cui hanno dritto, ed a quelli che si trovassero in speciali circostanze.

Per il Ministro — G. TASSONI.

N. **421.** — CONCORSI. — **Risultato del concorso al premio Riberi per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina scaduto il 31 dicembre 1913.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 settembre 1914.

Il concorso al premio Riberi, pubblicato sul *giornale militare* con circolare n. 220 in data 29 maggio 1913 ha per tema:

1° Lesioni dell'addome in rapporto con le attuali armi da guerra.

2° Risultati degli studi sperimentali e delle osservazioni fatte nelle più recenti guerre circa la frequenza relativa, i caratteri, e la gravità di siffatte lesioni.

3° Norme che ne derivano rispetto al trattamento curativo nei vari scaglioni sanitari di campagna con speciale riguardo all'intervento operativo e alla cura aspettante.

Una sola memoria pervenne in tempo utile con la epigrafe « Nondum laudari voluntas ».

La commissione in base alle relazioni fatte dai singoli membri con una minuta sintesi della memoria scientifica, ed in seguito ad esauriente discussione, esprime il seguente giudizio:

L'autore ha saputo rispondere in modo abbastanza completo alle singole parti del tema dando adeguato svolgimento ai vari quesiti, ed ha illustrato l'argomento con una copiosa raccolta di dati statistici ed una interessante casuistica frutto di laboriose e diligenti ricerche al riguardo, come lo attesta la ricca bibliografia annessa alla memoria, traendone conclusioni razionali per la chirurgia di guerra, per cui si ritiene la memoria degna di giusta considerazione e di encomie

Si sono rilevate tuttavia alcune mende e manchevolezze per la forma alquante prolissa, circa l'ordine richiesto dai quesiti del tema e nello svolgimento della parte 3ª sotto il rapporto tecnico-chirurgico.

Ciò stante la commissione, ad unanimità, giudica la suddetta memoria meritevole di Menzione onorevole, e propone che all'autore sia concessa, a titolo d'incoraggiamento la metà della somma messa a disposizione.

Preso nota di tale verdetto, la commissione, seduta stante, apre la scheda e constata che autore della memoria giudicata meritevole di menzione onorevole, è il capitano medico Casarini cav. Arturo

Tenuto conto di tale giudizio, il Ministero determina che, a titolo di incoraggiamento, sia concèssa al predetto ufficiale la somma di lire 750, pari alla metà della somma messa a disposizione, in virtù del penultimo capoverso della circolare 518 del *giornale militare* del 1911.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **422**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **3ª Serie di aggiunte e varianti all' « Appendice II dell' Istruzione sul servizio delle batterie da costa ».** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 7 settembre 1914.

È stata pubblicata la 3ª serie di aggiunte e varianti all'*Appendice II dell'Istruzione sul servizio delle batterie da costa.*

I corpi, comandi ed uffici interessati richiederanno i fascicoli che loro occorrono all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari.

Prezzo del fascicolo L. 0,15.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **423**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — SERVIZIO SANITARIO. — **Ristampa dello specchio n. 10 — Caricamento del pacco da medicazione per automobili ed autocarri.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 settembre 1914.

In seguito a modificazioni apportate al caricamento del pacco per automobili ed autocarri è stato provveduto alla ristampa dello specchio n. 10 che si riferisce appunto a tale caricamento.

Per effetto di tale pubblicazione gli apecchi n. 10 dell'edizione ottobre 1910 restano aboliti e saranne senz'altro distrutti.

Le amministrazioni che hanno in distribuzione pacchi da medicazione col vecchio caricamento provvederanno alla loro trasformazione inviandoli alla farmacia centrale in più riprese in modo di aver sempre una certa quantità di tali pacchi disponibile per ogni evenienza.

La farmacia centrale, appena ricevuti i pacchi provvederà immediatamente alla loro trasformazione e ne curerà la pronta restituzione.

A meglio assicurare la sollecita trasformazione dei pacchi in parola, e per porre la farmacia centrale in grado di provvedere ad eventuali acquisti di materiali speciali, si prescrive che le amministrazioni interessate comunichino subito alla farmacia predetta la quantità complessiva dei pacchi che dovranno essere trasformati e ne effettuino la spedizione, con le norme sopra segnate, quando la farmacia stessa ne avrà dato loro avviso.

I menzionati nuovi specchi saranno gratuitamente distribuiti dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ai seguenti comandi ed uffici nella misura per ognuno indicati:

Al comando del corpo di stato maggiore . . .	copie n.	12
Ad ogni comando di corpo d'armata	»	1
Ad ogni comando di divisione territoriale . .	»	1
All'ispettorato di sanità militare	»	3
Ad ogni direzione di sanità militare	»	1
Ad ogni ospedale militare	»	2
Alla farmacia centrale militare	»	5
Alla scuola di applicazione di sanità militare .	»	3

Fatta la distribuzione, le copie rimaste esuberanti saranno tenute in deposito dal predetto ufficio d'amministrazione di personali militari vari per eventuali future richieste.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **424.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — SERVIZIO SANITARIO. — **Pubblicazione dello specchio n. 15 - Caricamento dell'ospedaletto da campo (da 50 letti).** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 settembre 1914.

Con la data del luglio 1912 è stato pubblicato lo specchio n. 15 - Caricamento dell'ospedaletto da campo (da 50 letti).

Tale pubblicazione ha riferimento soltanto ai nuovi ospedaletti da campo e non modifica le preesistenti unità del genere e cioè ospedaletti da campo mod. 1893 e mod 1897 pei quali restano in vigore sino a nuova disposizione gli attuali specchi numeri 14 e 15 edizione dicembre 1898.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari provvederà per la distribuzione gratuita di detto specchio, ai comandi ed uffici sottoindicati nella quantità per ognuno segnata.

Al comando del corpo di stato maggiore. . . .	Copie	12
Ad ogni comando di corpo d'armata	»	1
Ad ogni comando di divisione territoriale . . .	»	1
All'ispettorato di sanità militare	»	3
Ad ogni direzione di sanità militare	»	1
Ad ogni ospedale militare	»	2
Alla farmacia centrale militare	»	5
Alla scuola d'applicazione di sanità militare. . .	»	3

Fatta la distribuzione, le copie esuberanti saranno tenute in deposito dal menzionato ufficio di personali militari vari per eventuali richieste ed in attesa di successive disposizioni.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **425.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — SERVIZIO SANITARIO. — **Pubblicazione dello specchio n. 23. — Caricamento delle coppie cofani di pronto soccorso per autoambulanze e campi di aviazione.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 settembre 1914.

Con la data agosto 1914 è stato pubblicato lo specchio n. 23 — Caricamento delle coppie cofani di pronto soccorso per autoambulanze e campi di aviazione.

A ciascuna coppia cofani è assegnato un esemplare di tale specchio.

Le amministrazioni che hanno in distribuzione le coppie di cofani inoltreranno, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, le richieste delle copie ad esse occorrenti ragguagliandole al numero delle unità più 2 copie per uso di ufficio. Le amministrazioni incaricate dell'allestimento di nuove coppie cofani richiederanno le copie necessarie in ragione dell'ordinazione avuta. La cessione sarà gratuita.

Saranno pure cedute gratuitamente, ed avviate a destinazione a cura del predetto ufficio, le copie di tale specchio assegnate ai sottoindicati comandi ed uffici:

Al comando del corpo di stato maggiore . . .	copie n.	12
Ad ogni comando di corpo d'armata	»	1
Ad ogni comando di divisione territoriale . . .	»	1
All'ispettorato di sanità militare	»	3
All'ispettorato dei servizi aeronautici	»	2
Ad ogni direzione di sanità militare	»	1
Ad ogni direzione d'ospedale militare	»	2
Alla farmacia centrale militare	»	5
Alla scuola d'applicazione di sanità militare . .	»	3

Fatta la distribuzione, le copie esuberanti saranno tenute in deposito dal menzionato ufficio di personali militari vari per eventuali richieste.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **426.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — SERVIZIO SANITARIO. — **Pubblicazione dello specchio n. 25. Caricamento delle coppie cofani di sanità mod. 1914.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi. — 7 settembre 1914.

Con la data settembre 1914 è stato pubblicato lo specchio n. 25 — « Caricamento delle coppie cofani di sanità mod. 1914 ».

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari curerà la distribuzione gratuita di tale specchio ai comandi ed uffici sottoindicati nelle quantità di copie ad ognuno assegnate.

Al comando del corpo di stato maggiore . . .	copie	12
Ad ogni comando di corpo d'armata	»	1
Ad ogni comando di divisione territoriale . . .	»	1
All'ispettorato di sanità militare	»	3
Ad ogni direzione di sanità militare	»	1
Ad ogni ospedale militare	»	2
Alla farmacia centrale militare	»	5
Alla scuola di applicazione di sanità militare . .	»	3

L'ospedale militare di Roma richiederà all'ufficio predetto il numero di copie di tale specchio occorrente per le coppie cofani mod 1914 che ha allestite, (in ragione di due copie per ogni coppia cofani), e provvederà per la loro distribuzione ai corpi cui ha inviate le coppie cofani in parola sprovviste dei relativi specchi.

Gli esemplari che potessero occorrere in seguito, per l'allestimento di altre delle predette coppie cofani, saranno richieste di volta in volta direttamente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Eseguita la distribuzione, le copie rimaste esuberanti saranno tenute in deposito dal menzionato ufficio per futuri eventuali bisogni.

Per il Ministro — TASSONI.

N. **427**. — DISPOSIZIONI VARIE. — SERVIZIO SANITARIO. — **Assistenti onorari alle cliniche universitarie.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 settembre 1914.

Il Ministero ha determinato che per il futuro anno scolastico 1914-1915 siano assegnati ufficiali medici alle cliniche ed ai laboratori scientifici del regno.

Tale assegnazione sarà fatta per un anno solo, salvo al Ministero di confermare la destinazione per un secondo anno.

Gli ufficiali medici addetti ai vari corpi e stabilimenti, che desiderano assumere l'onorifico incarico, dovranno, senza indugio, inoltrare regolare domanda, avvertendo di non indicare in questa la sede, ma soltanto la specialità della clinica alla quale aspirano, e di unirvi tutti i documenti che crederanno del caso.

I Direttori di sanità di corpo d'armata faranno poi pervenire all'Ispettorato di sanità militare non più tardi del 20 ottobre prossimo venturo, le proposte che crederanno di fare in base alle domande suddette, accompagnando ciascuna proposta con una breve relazione, la quale metta in evidenza i titoli dei candidati.

Gli ufficiali da proporre, in seguito a loro domanda, potranno essere capitani o tenenti; questi ultimi però a condizione che siano già inscritti sul quadro d'avanzamento per il corrente anno.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **428.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti al regolamento sull'uniforme.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 7 settembre 1914.

D'ora innanzi i nastrini delle decorazioni saranno portati, dai sottufficiali e dai militari di truppa, anche sulla giubba di tela.

Sarà pertanto apportata al *regolamento sull'uniforme*, la seguente variante: alle righe 2ª e 3ª del n. 33 *sostituire*: « Le decorazioni si portano sulla giubba di panno e sul cappotto, i nastrini sulla giubba di panno e di tela e sul cappotto ».

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **429.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazione dei comuni alle truppe.** — Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 settembre 1914.

Nell'elenco dei comuni del territorio veneto e mantovano, di cui all'allegato *G* dell'istruzione per l'esecuzione del Regio decreto 26 marzo 1899, n. 155 (*Atto* 104 del 1899) deve aggiungersi il comune di Caprino Veronese (Verona) nel quale il reddito medio mensile di una camera abitabile raggiunge le lire otto.

Quindi d'ora innanzi saranno corrisposti al comune di Caprino Veronese per gli alloggi completi, che eventualmente dovesse fornire ad ufficiali, i compensi stabiliti dall'allegato *E* alla detta istruzione, pei comuni del territorio veneto e mantovano ascritti alla 1ª classe.

Per il Ministro — G. TASSONI.

N. **430.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento dei colonnelli di fanteria in servizio permanente per l'anno 1914.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 settembre 1914.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito ed a parziale modificazione della circolare n. 108 del *giornale militare* del 1913, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i colonnelli di fanteria in servizio per-

manente per essere inscritti sui quadri d'avanzamento pel 1914, sia portato a tutto il 31 dicembre 1910. I documenti d'avanzamento dovranno giungere al Ministero (Direzione generale personali ufficiali, per i colonnelli di fanteria o Divisione stato maggiore per i colonnelli di stato maggiore del ruolo di fanteria) non più tardi del 20 corrente.

Il Ministro — D. GRANDI

N. **431**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Materiali del gruppo *C* presso i corpi.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 9 settembre 1914.

Il quantitativo dei vari materiali del gruppo *C* che ciascun corpo ha in carico, sia come dotazione di mobilitazione, sia come eccedenza a tale dotazione, non deve, di massima, subire alcuna diminuzione, senza un'esplicita disposizione del Ministero.

A conseguire tale scopo, si prescrive quanto segue circa il servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi:

1° Nessuna cessione di materiale del gruppo *C* può aver luogo fra corpo e corpo, senza la preventiva autorizzazione del Ministero.

2° Tutti gli oggetti dichiarati fuori uso, devono essere sostituiti al più presto, salvo che esistano speciali disposizioni al riguardo, a cura del corpo stesso, facendo fronte alla spesa con gli assegni che gli competono su i vari capitoli della parte ordinaria del bilancio.

Per le parti d'armi, gli accessori per le armi e le bufetterie, la sostituzione si farà semestralmente, rivolgendo le richieste alla Direzione d'artiglieria della propria circoscrizione.

Per gli oggetti smarriti per incuria, o perduti per causa di forza maggiore, si riferirà al Ministero, che provvederà alla loro sostituzione con distribuzioni non a pagamento.

3° Nei trasferimenti da un corpo ad un altro, ai militari saranno sempre ritirati dal corpo perdente le armi, le bufetterie e tutti i materiali del gruppo *C*, e distribuiti poscia dal corpo ricevente.

Le norme ora dette devono, naturalmente, essere applicate anche per i militari da inviarsi nelle colonie, o che, per qualsiasi ragione, rimpatriano dalle medesime. I reparti dislocati nelle colonie, distribuiranno ai nuovi arrivati le armi, le bufetterie ecc, ritirate ai rimpatriati.

4° Pei militari che passano semplicemente in aggregazione, il corpo ricevente prenderà in consegna provvisosia dal corpo perdente le armi, le bufetterie e tutti gli oggetti del gruppo *C* che essi hanno in distribuzione.

5° I reparti che partono per le colonie, come quelli che rimpatriano dalle medesime, devono essere sempre in completo assetto di guerra, e quindi avere con sè tutti i materiali del gruppo *C* stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Il Ministro — D GRANDI.

N. **432**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso teorico-pratico da svolgersi presso la sezione fotoelettrica di artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 10 settembre 1914.

1. In relazione al n. 5 della circolare 526 del *giornale militare ufficiale* del 1913, nel mese di settembre e ottobre c. a., verrà svolto presso la sezione fotoelettrica di artiglieria al personale di artiglieria — ufficiali, sottufficiali e truppa — un corso teorico-pratico sui materiali fotoelettrici.

2. Il corso — per quanto riguarda gli ufficiali — avrà inizio il 21 settembre ed avrà la durata di giorni 40, e ad esso vi saranno comandati, per cura del Ministero, di preferenza ufficiali che siano già ingegneri elettricisti o, che, pur non possedendo il titolo accademico, possano comprovare di avere conoscenza di elettrotecnica e dei materiali elettrici e soprattutto pratica dei motori elettrici e delle lampade ad arco.

In caso di deficienza di tali elementi, potranno esservi, in via eccezionale, destinati ufficiali che abbiano conoscenza e pratica di motori a scoppio e che siano provvisti di regolare patente per la condotta dei medesimi.

3. Il programma del corso di che trattasi sarà svolto secondo le direttive che impartirà l'Ispettorato generale di artiglieria.

4. Il corso teorico-pratico per il personale di truppa, che vi sarà destinato secondo disposizioni che si riserva di emanare al riguardo il Ministero, avrà inizio il 1° ottobre p. v. ed avrà la durata di giorni 30.

5. Gli ufficiali destinati al corso si presenteranno al comando del distaccamento, in Roma, del 6° reggimento genio nelle ore

antimeridiane del giorno 20 settembre. Il comando del 3° reggimento artiglieria da fortezza provvederà ad assegnare loro gli attendenti. (Uno ogni due ufficiali).

Il personale di truppa sarà invece passato in aggregazione alla sezione fotoelettrica di artiglieria sotto la data del 30 settembre.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **433.** — AVANZAMENTO. — **Limite di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1915. — Varianti.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 10 settembre 1914.

A parziale modificazione della circolare n. 116 del *giornale militare* del corrente anno, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi gli ufficiali in servizio permanente per essere inscritti nel quadro d'avanzamento per il 1915 sia portato a tutto il 31 dicembre 1911 per i maggiori generali ed a tutto il 30 giugno 1911 per i colonnelli di fanteria.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **434.** — AVANZAMENTO. — **Prova tecnica pei tenenti di artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta — Varianti.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 11 settembre 1914.

A parziale modificazione della circolare n. 409 del *giornale militare* del corrente anno si comunica che il tenente generale Lang comm. Guglielmo è stato sostituito, quale presidente della commissione esperimentatrice per la prova tecnica pei tenenti di artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta, del maggior generale Dabalà cav. Francesco.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **435.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Imputazione di spese per gli attuali avvenimenti internazionali, e per la Libia, l'Egeo e l'Albania.** — (Segretariato generale). — 11 settembre 1914.

Con R. decreto n. 855 del 21 agosto 1914, da convertirsi in legge, riportato nella circolare n. 400 del *giornale militare* del corrente anno:

a) fu aumentato lo stanziamento di alcuni capitoli di

parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1914-915, relativi: agli assegni e indennità degli ufficiali, agli assegni, vitto, vestizione, casermaggio e ogni altra spesa di mantenimento della truppa, alle spese generali dei corpi e al mantenimento e servizio dei quadrupedi; per provvedere ai bisogni ordinari della maggior forza sotto le armi, in vista degli attuali avvenimenti internazionali;

b) fu istituito inoltre, nella parte straordinaria dello stesso stato di previsione, il nuovo capitolo 100 *ter*, per provvedere ai rifornimenti, lavori ed altre spese straordinarie, in dipendenza dei predetti avvenimenti.

Affinchè non sorgano dubbi o non si verifichino confusioni o inesattezze, quanto alla imputazione delle suaccennate spese si ritiene utile di aggiungere a chiarimento quanto segue, in rapporto anche a quanto fu disposto con la circolare 313 del corrente anno per le spese della Libia, dell'Egeo e dei *precedenti* avvenimenti internazionali.

Le spese dipendenti dagli avvenimenti internazionali *attuali*:

se occorrono pel richiamo degli ufficiali dal congedo, o per assegni e mantenimento in genere della truppa o per mantenimento e servizi dei quadrupedi, devono affluire ai capitoli di parte ordinaria del bilancio, il cui stanziamento è stato e sarà ancora opportunamente aumentato;

se occorrono per provvista di materiali, lavori ed altro destinati al rifornimento di dotazioni, o che abbiano comunque carattere di spesa straordinaria devono affluire al nuovo capitolo 100 *ter*.

Le spese invece dipendenti dalla occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, dall'occupazione temporanea delle isole dell'Egeo, e dai *precedenti* avvenimenti internazionali, ossia dalla dislocazione, già verificatasi, di truppe in Albania, devono affluire ai capitoli 114 e 100 *bis*.

L'imputazione sarà fatta all'uno o all'altro di questi due capitoli, a seconda che trattasi di spesa anteriore o posteriore al 1° luglio 1914, con le modalità già indicate nella suaccennata circolare n. 313 del *giornale militare* del corrente anno.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **436**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazioni di materiali ai reparti di truppe coloniali in Libia e conteggio della retta pei ricoverati in quegli stabilimenti sanitari militari.** — (Segretariato generale). — 11 settembre 1914.

In seguito ad accordi intervenuti col Ministero delle colonie si stabilisce quanto appresso:

I reparti coloniali che preleveranno materiali o faranno effettuare riparazioni dai reparti, stabilimenti o magazzini metropolitani, rilasceranno ad essi dei buoni o delle dichiarazioni di ricevimento e trasmetteranno le matrici dei buoni o le copie delle dichiarazioni al relativo deposito speciale. I reparti, stabilimenti e magazzini metropolitani faranno alla loro volta pervenire i buoni o le dichiarazioni, secondo il servizio cui si riferiscono, alle direzioni di commissariato, di artiglieria e del genio di Tripoli e Bengasi che riepiloghe-ranno i detti documenti e chiederanno mensilmente al deposito il versamento in Tesoreria dell'importo delle cessioni o delle riparazioni.

I prezzi delle cessioni e delle riparazioni sono quelli regolamentari determinati dal nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi, dal modello degli inventari per i materiali d'artiglieria e genio e dalle varie tariffe.

Per i materiali e per le riparazioni non previste nelle tariffe si applicheranno i prezzi di costo che saranno indicati volta per volta dal Ministero o che saranno stabiliti dalle direzioni od uffici di commissariato d'artiglieria e genio.

Il versamento dovrà essere eseguito con imputazione al capitolo 192 del bilancio d'entrata, per reintegrazione di fondi alla parte straordinaria del bilancio passivo della guerra (capitolo 100 *bis*) esercizio in corso.

Le direzioni di commissariato, di artiglieria o del genio di Tripoli e Bengasi dovranno restituire poi agli uffici militari i buoni con l'indicazione per ognuno della data, del numero e dell'importo della quietanza nella quale è compreso il versamento relativo, affinchè possano corredare di tali dati la richiesta di scarico da allegare alla rispettiva contabilità.

I consigli d'amministrazione da cui dipendono i reparti in Libia si accerteranno, al ricevere delle relative contabilità, che sia stato ottemperato alle disposizioni della presente circolare.

Per i materiali da spedire dall'Italia o da acquistare direttamente per le truppe coloniali, gli uffici militari dovranno chiedere l'autorizzazione al Ministero.

La retta pei militari delle truppe coloniali e pei funzionari delle colonie ricoverati negli stabilimenti sanitari militari in Libia rimane fissata: in L. 2,50 per i militari di truppa; per gli ufficiali e per gl'impiegati civili la retta è la stessa che per gli stabilimenti d'Italia. Il versamento della retta sarà effettuato dai depositi speciali di Tripoli o di Bengasi in base ad un riepilogo delle giornate di degenza da trasmettersi a cura degli ospedali militari di detta città ed avrà la stessa imputazione indicata pel versamento dell'importo dei materiali ceduti.

Il Ministro — D. GRANDI

N. **437.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Cartucce per mitragliatrici.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 11 settembre 1914.

S'invitano i reparti che hanno in distribuzione la sezione mitragliatrici mod. 1911, ad attenersi strettamente alle norme contenute nella circolare n. 150 del *giornale militare* 1911, sia per le cartucce a pallottola mod. 91/95 per armi mod. 91 e per mitragliatrici, da impiegarsi nel tiro, sia per quelle che debbono costituire la dotazione della sezione.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **438.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Uso di calzature di proprietà personale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 settembre 1914.

A coordinamento e complemento delle disposizioni fin qui emanate relativamente all'uso delle calzature di proprietà personale rimane stabilito quanto appresso:

Ai militari richiamati alle armi ed alle reclute della 2ª categoria è consentito di far uso delle calzature di loro proprietà, in sostituzione di quelle regolamentari, purchè siano giudicate dall'ufficiale adibito alla vestizione, adatte al servizio militare ed in condizioni di solidità tale da lasciar presumere una certa durata e da permettere la chiodatura per le truppe destinate ad operare in montagna.

Tali calzature potranno essere con gambaletto o senza nel qual caso verranno portate con uose, date dai corpi.

Ai militari autorizzati all'uso della calzatura propria verrà corrisposta una quota giornaliera nella seguente misura:

per scarpe con gambalette . . . L. 0,12
id. senza id. . . . » 0,10

Inoltre a coloro che si presenteranno alle armi colle scarpe già convenientemente chiodate verrà corrisposto un compenso per una volta tanto di L. 0,50.

La data di decorrenza per il pagamento delle quote sarà fissata per tutti gli individui di una stessa classe e categoria, con ordine del giorno del comandante del corpo allorchè sia giunta la maggior parte del contingente.

Inoltre la decorrenza e la cessazione del pagamento delle quote saranno indicate tanto nel libretto personale degli individui quanto nei ruolini tascabili delle compagnie.

Il pagamento della quota suddetta verrà fatto cinquinalmente col soldo e cesserà di essere corrisposto:

a) colla cessazione del militare dal servizio;

b) quando la calzatura si rendesse inservibile;

c) quando il militare non faccia, comunque, più uso delle calzature proprie;

d) in ogni modo dopo cinque mesi dalla data di decorrenza del compenso.

Le riparazioni eventualmente occorrenti saranno a carico della amministrazione militare tranne quelle che importino rimonta intera.

All'atto del congedamento le calzature suddette rimarranno di proprietà del militare.

Il Ministro — D. GRANDI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 394, anno 1914, pag. 1189, nello specchio, in corrispondenza di: « Combattimento di Ain Zara (occupazione) », cancellare nella prima colonna il numero « 1° » e scrivere invece « 4 ».

Prezzo della presente dispensa **L. 0,15**

(3648) Roma, 1914. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 44ª — 1914 — 19 settembre

1914 SETTEMBRE 10 N. **439**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 997, che apporta modificazioni al R. decreto 5 marzo 1908, n. 77, che determina le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito . . . . . *Pag.* 1285

» 12. - » **440**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi d'istruzione della scuola centrale d'artiglieria da fortezza . . . . . » 1287

» 16. - » **441**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Istituzione dell'avvocatura erariale distrettuale di Roma. Norme per la corrispondenza con l'avvocatura generale e la distrettuale . . . . . » 1287

» 16. - » **442**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Cinghie per i fucili dei reparti ciclisti . . . . . » 1289

» 16. - » **443**. — CONCORSI. — Concorso per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente . . » 1289

» 16. - » **444**. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Disposizioni matricolari relative ai militari delle truppe metropolitane, a quelli del R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania ed al personale civile addettovi, che prestano servizio nel Fezzan . . . . . » 1290

» 17. - » **445**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Anticipazioni da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'amministrazione militare . . . . . » 1290

» 18. - » **446** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — R. decreto n. 996 del 6 settembre 1914 da convertirsi in legge, col quale viene aumentato lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915 per acquisto di grano per l'esercito e per spese straordinarie in dipendenza degli avvenimenti internazionali . . . . . » 1291

» 18. - » **447**. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — Sessione straordinaria — Aggiunta » 1292

CIRCOLARE N. **439**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 997 che apporta modificazioni al R. decreto 5 marzo 1908, n. 77, che determina le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 10 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898, e modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902,

n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, n. 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del 21 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 1907, nn. 479 e 484 del 14 luglio 1907, n. 7 del 5 gennaio 1908, n. 328 del 2 luglio 1908, n. 473 del 15 luglio 1909, n. 226 dell'8 maggio 1910, n 443 del 10 luglio 1910, nn. 515, 531 e 549 del 17 luglio 1910, n. 611 del 25 giugno 1911, n. 683 del 6 luglio 1911, n. 698 del 27 giugno 1912, R. decreto n. 402 del 27 marzo 1913, leggi n. 595 del 31 maggio 1913, n. 601 dell'8 giugno 1913, n. 575 del 18 giugno 1914;

Visto il R. decreto del 5 marzo 1908, n. 77 che determina le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2° del corpo di stato maggiore e dell'ufficiale generale addetto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono apportate le seguenti modificazioni al R. decreto del 5 marzo 1908, n. 77 che determina le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2° del corpo di stato maggiore e dell'ufficiale generale addetto:

1. All'art. 1 del predetto decreto è sostituito il seguente:

Le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito sono le seguenti.

(Segue l'attuale capo I).

2. Sono soppressi i capi II e III.

In conseguenza l'attuale capo IV (§ 20) diventa capo II (§ 16).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

A. SALANDRA.
D. GRANDI.
L. VIALE.

N. **440.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi d'istruzione della scuola centrale d'artiglieria da fortezza.** — (Direzione generale artiglieria e genio) — 12 settembre 1914.

Per il corrente anno, non avranno luogo i corsi d'istruzione II, III e IV della scuola centrale d'artiglieria da fortezza, di cui le circolari n. 178 e 310 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **441.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Istituzione dell'avvocatura erariale distrettuale di Roma. Norme per la corrispondenza con l'avvocatura generale e la distrettuale.** — (Segretariato generale). — 16 settembre 1914.

Col giorno 16 corrente mese ha cominciato a funzionare la R. avvocatura distrettuale di Roma istituita con la legge 22 giugno 1913, n. 679, separata e distinta dalla R. avvocatura erariale generale.

Per regolare la corrispondenza con l'uno e l'altro ufficio, secondo la rispettiva competenza, l'avvocato generale erariale ha stabilito le norme che quì si riportano, per la parte che può riguardare l'amministrazione della guerra, affinchè tutti gli uffici militari si attengano alle norme stesse da oggi in poi:

« Anteriormente alla legge 22 giugno 1913, n. 679, la R. avvocatura generale erariale cumulava le funzioni di R. avvocatura distrettuale per il distretto di Roma, costituito dalla circoscrizione territoriale delle R. intendenze di Finanza di Roma, Aquila, Chieti, Teramo, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.

« Con la legge suddetta essendo stata istituita un'apposita avvocatura distrettuale per il distretto di Roma, e venuto oramai il tempo di attuare tale disposizione, occorre regolare le rispettive attribuzioni onde la corrispondenza delle amministrazioni con l'avvocatura generale e la distrettuale proceda in conformità delle funzioni proprie a ciascuna.

« Ai termini dell'art. 4 del regolamento 24 novembre 1913, n. 1304, per la esecuzione delle leggi sulla R. avvocatura erariale ridotte a testo unico col R. decreto in pari data, n. 1303, all'avvocatura generale spetta di regola la consulenza richiesta dai Ministeri e da tutte le altre amministrazioni centrali dello Stato e la difesa delle cause avanti la Corte di cassazione di

Roma a sezioni unite ed avanti la Corte medesima nelle materie di sua competenza speciale, alle supreme giurisdizioni amministrative ed ai collegi arbitrali aventi sede in Roma. Relativamente perciò a dette materie, tra le quali rientrano e in principal luogo, le giurisdizionali, la corrispondenza deve essere indirizzata esclusivamente alla R. avvocatura generale erariale da parte di tutti gli uffici.

« Per ogni altra materia le amministrazioni centrali corrisponderanno di regola con l'avvocatura generale, e le provincie con la distrettuale.

« Per le amministrazioni centrali ho detto, giusta la lettera del regolamento, che *di regola*, esse corrisponderanno con l'avvocatura generale, perchè non è escluso che per le materie in genere di competenza delle avvocature distrettuali, esse possano egualmente rivolgersi alla distrettuale di Roma, ciò che anzi raccomando vivamente, sia per non moltiplicare il lavoro della avvocatura generale, sia perchè nulla è più desiderabile che il consiglio sia dato da chi, nel caso, dovrà sostenerlo in giudizio, sia, e in principal modo, perchè l'avvocatura generale possa ai termini dell'art 13 del testo unico, interloquire nelle divergenze di parere tra l'avvocatura distrettuale e gli uffici amministrativi e le direzioni generali, ciò che importa una seconda e più matura valutazione delle questioni.

« Per i giudizi che si trattano innanzi al Consiglio di Stato, alta Corte dei conti e ai collegi arbitrali aventi sede in Roma, non occorrono norme speciali, essendo essi di esclusiva competenza dell'avvocatura generale. Vale soltanto richiamare la disposizione del secondo comma dell'art. 7 del regolamento, per i quali i funzionari addetti all'avvocatura distrettuale di Roma possono in via eccezionale, per incarico dell'avvocato generale, assumere la trattazione di affari e la difesa di cause di attribuzione dell'avvocatura generale, facoltà che troverà esercizio specialmente pei giudizi di cassazione nelle materie di asse ecclesiastico svolte nei giudizi di merito dell'avvocatura distrettuale, ove le circostanze lo consiglino.

« Così ripartite, in via di massima, le attribuzioni dei due uffici, essi potranno funzionare separatamente ed avere registri ed archivi distinti.

« E perchè non si ingeneri equivoco nella corrispondenza, sarà opportuno che a quella indirizzata all'avvocatura erariale di Roma non si ometta l'appellativo di distrettuale ».

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **442.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — **Cinghie per fucili dei reparti ciclisti.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 16 settembre 1914.

Il Ministero, visto che la cinghia per moschetti mod. 91 permette al ciclista il miglior adattamento del fucile nella posizione di tracoll'arm ha determinato di far impiegare con i fucili dei reparti ciclisti la detta cinghia anzichè quella per le armi mod. 70/87, fucili mod. 91 e moschetti mod. 91 per T. S.

I reggimenti bersaglieri e quello di fanteria di stanza a Cagliari, richiederanno pertanto alla direzione di artiglieria di Roma il numero di cinghie per moschetti mod. 91 occorrenti per completare la dotazione dei rispettivi reparti ciclisti.

Il Ministro — D GRANDI.

N. **443.** — CONCORSI. — **Concorso per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 settembre 1914.

È aperto un concorso per titoli alla nomina di 60 tenenti medici in servizio attivo permanente fra i sottotenenti medici di complemento del corpo sanitario militare.

Le norme per il concorso sono indicate dalla circolare n. 386 del 1910 tuttora in vigore, ad eccezione del n. 3 che s'intende abrogato.

Gli aspiranti dovranno non aver oltrepassata l'età di anni 32 al 16 novembre p. v.; essere celibi o vedovi; oppure, se ammogliati, aver compiuto il 25° anno di età.

Le domande di concorso dovranno essere presentate alle autorità competenti non oltre il 10 ottobre p v. e da queste spedite al Ministero, direzione generale personale ufficiali, non più tardi del 20 ottobre p. v.

Le domande che non riuniscano tutte le condizioni accennate nella circolare suddetta non saranno trasmesse al Ministero.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **444.** — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO — **Disposizioni matricolari relative ai militari delle truppe metropolitane, a quelli del R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania ed al personale civile addettovi, che prestano servizio nel Fezzan.** — (Direzione generale leva e truppa). — 16 settembre 1914.

Il R. decreto 13 giugno 1914, n. 634 (circolare 321 del *giornale militare* corrente anno) stabilisce che, a datare dal 1° luglio 1914, debba considerarsi cessato lo stato di guerra per le truppe del R. esercito e per il personale alle medesime comunque addetto che si trovano in Tripolitania, ad eccezione di quelle che prestano servizio nel Fezzan.

Ciò stante, per la esatta valutazione dei servizi agli effetti della pensione dei militari e del personale di cui sopra, s'impone la necessità che sulla loro matricola sia inserita apposita variazione che indichi, a datare dal 1° luglio scorso, la residenza nel Fezzan di coloro che vi si trovavano a quella data, di quelli che vi furono e saranno destinati successivamente, nonchè la cessazione della permanenza nel detto territorio di cóloro che, dopo il 1° luglio scorso, furono o saranno trasferiti altrove.

Le formule matricolari da usarsi saranno le seguenti:

« Tale nel Fezzan . . . . . li . . . .

(Data che dovrà essere del 1° luglio per i già residenti e successiva per coloro che vi siano destinati dopo).

« Tale trasferito a . . . . . cessando di prestar servizio nel Fezzan. . . . . li . . . . . ».

Il Ministro – D. GRANDI.

N. **445.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Anticipazioni da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'amministrazione militare.** — (Segretariato generale). — 17 settembre 1914.

Si porta a conoscenza delle amministrazioni militari interessate che con decreto del Ministero del tesoro del 26 agosto 1914 n. 12931, debitamente registrato alla Corte dei conti, è stato aggiunto il seguente capitolo a quelli del bilancio di entrata per l'esercizio in corso 1914-915.

Capitolo 191 *bis* « Anticipazioni da amministrazioni e da privati per *spese straordinarie* da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511) — per memoria ».

Detto capitolo s'intende quindi aggiunto all'elenco dei capitoli cui debbono essere imputati i versamenti da farsi in tesoreria durante l'esercizio 1914 915, pubblicato con la circolare n. 290 del *giornale militare* del corrente anno.

Resta inteso che, in seguito a tale aggiunta, al capitolo 141 del bilancio di entrata saranno imputate soltanto le anticipazioni da amministrazioni e da privati, per *spese ordinarie* da sostenersi dall'amministrazione militare.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **446.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.

R. decreto n. 996 del 6 settembre 1914 da convertirsi in legge, col quale viene aumentato lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915 per acquisto di grano per l'esercito e per spese straordinarie in dipendenza degli avvenimenti internazionali. — (Segretariato generale). — 18 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'esercizio 1914-915 non tradotti in legge entro il 30 giugno 1914, fra i quali trovasi compreso quello della spesa per il Ministero della guerra;

Visto il Nostro decreto 21 agosto 1914, n. 855;

Ritenuta la necessità di provvedere ad ulteriori acquisti di grano per l'esercito in dipendenza della maggiore forza sotto le armi ed a rifornimenti di carattere straordinario in vista degli avvenimenti internazionali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretiamo e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914 915 è aumentato per la somma per ognuno di essi indicata:

Capitolo n. 62 — Pane alle truppe, lire tre milioni (L. 3.000.000).

Capitolo n. 100 *ter*. — Rifornimenti, lavori ed altre spese straordinarie in dipendenza degli avvenimenti internazionali, lire trentotto milioni (L. 38.000.000).

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
RUBINI.
D. GRANDI.

N. **447**. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - Sessione straordinaria — Aggiunta** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 18 settembre 1914.

All'elenco dei capitani chiamati alla prossima sessione straordinaria di esperimenti per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità di cui alla circolare n. 396 del *giornale militare* del corrente anno, nell'arma di cavalleria dovrà essere compreso anche il capitano Bocchini Edoardo.

Il Ministro — D. GRANDI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(3666) Roma, 1914 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 45ª **1914** 22 settembre

1914 SETTEMBRE 20. - N. **448**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto 20 settembre 1914 col quale si stabilisce la misura del soccorso giornaliero da corrispondersi alle famiglie bisognose dei militari attualmente richiamati alle armi. — Disposizioni esecutive. *Pag.* 1293

N. **448**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto 20 settembre 1914 col quale si stabilisce la misura del soccorso giornaliero da corrispondersi alle famiglie bisognose dei militari attualmente richiamati alle armi. — Disposizioni esecutive.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista legge 26 giugno 1914, n. 578, che autorizza ad esercitare in via provvisoria gli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1914-15 non tradotti in legge entro il 30 giugno 1914, fra i quali trovansi compresi quelli per i Ministeri della guerra e della marina;

Visto il R. decreto 21 agosto 1914, n. 855, da convertire in legge, con cui viene aumentato, fra gli altri, lo stanziamento del capitolo 80 « Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1914 15;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto col ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il soccorso giornaliero da concedersi alle famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari attualmente richiamati alle armi, è stabilito nella misura seguente:

a) per la moglie lire 0.70 e per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni, o di età superiore se inabile al lavoro, lire 0.35, se residenti nei comuni capoluoghi di provincia o di circondario;

b) per la moglie lire 0.60 e per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni, o di età superiore se inabile al lavoro, lire 0.30, se residenti negli altri comuni.

Art. 2.

È concesso un soccorso giornaliero ai genitori bisognosi dei militari celibi attualmente richiamati alle armi, che risultino totalmente a carico dei richiamati stessi ed abbiano compiuti i 60 anni di età

La misura del soccorso sarà quella stessa stabilita dall'articolo precedente per le mogli dei richiamati, se trattasi di un solo genitore.

Sarà invece di lira 1.10 o di lira 1, complessivamente, se ambedue i genitori fossero nelle condizioni suindicate e secondo che risiedano in comuni capoluoghi di provincia o di circondario ovvero in altri comuni.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 entreranno in vigore alla data del presente decreto.

I predetti Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato dalla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
RUBINI.
D. GRANDI.
VIALE.

Per l'esecuzione del regio decreto sopra riprodotto, si stabilisce quanto segue:

1. A decorrere dal 20 settembre 1914, la misura del soccorso giornaliero da corrispondersi alle famiglie bisognose dei militari richiamati sotto le armi è stabilita come in appresso:

	Nei comuni capiluogo di provincia, di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
	—	—
Per la moglie . . . . . L.	0,70	0,60
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro . L.	0,35	0,30

Pertanto, i **sindaci dei comuni**, senza attendere alcuna speciale partecipazione dalle autorità militari, dovranno provvedere perchè alle mogli ed ai figli dei richiamati già ammessi a percepire il soccorso, questo, a datare **dal 20 settembre suddetto**, sia corrisposto nella misura giornaliera sopraindicata.

2. Dalla stessa data 20 settembre 1914 potranno ottenere un soccorso giornaliero **i genitori** dei militari celibi richiamati alle armi, **che abbiano compiuto i 60 anni di età e il cui sostentamento indispensabile proveniva esclusivamente dal prodotto del lavoro del militare richiamato.**

Il soccorso non potrà quindi essere concesso qualora i genitori, pur avendo compiuto l'età suddetta, abbiano finora provveduto, per la massima parte, al proprio sostentamento personalmente o con l'aiuto di altri congiunti.

La misura del soccorso da corrispondersi giornalmente ai genitori, secondo che uno soltanto od entrambi vi abbiano titolo è stabilito come segue:

	Nei comuni capiluoghi di provincia di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
	—	—
Per un solo genitore che soddisfi alle condizioni richieste . . . . L.	0,70	0,60
Per tutti e due i genitori, qualora entrambi soddisfino alle condizioni richieste, **complessivamente** . L.	1,10	1,00

3. **I comandi di corpo o di riparto di corpo** appena ricevuta la presente circolare, faranno **immediatamente** interpellare cia-

scuno dei **richiamati celibi** per conoscere se abbiano i genitori nelle condizioni di cui al precedente n. 2 ed in caso affermativo se chiedano che durante il periodo della chiamata sia loro concesso il soccorso giornaliero.

Subito dopo e, in ogni modo, **entro 24 ore dalla richiesta** compileranno per comune e trasmetteranno ai rispettivi sindaci, con le stesse norme stabilite dal n. 39 della *Istruzione per la concessione dei soccorsi, 3 luglio 1907*, gli elenchi mod. 21-*F* opportunamente modificati a mano nella parte che riguarda le persone per le quali si chiede il soccorso.

Il Ministero farà grave addebito ai comandanti di corpo o di reparto di corpo presso i quali, eventualmente non fossero compiute con la doverosa premura e sollecitudine le pratiche per la concessione dei soccorsi

4. **I sindaci** appena ricevuti gli elenchi mod. 21-*F* dovranno accertare al più presto possibile se le persone per le quali si chiede il soccorso siano genitori legittimi del richiamato e se si verifichino nei loro riguardi le tassative condizioni stabilite dai primi due capiversi del precedente n. 2. Quindi, **sotto la loro personale responsabilità**, prenderanno la decisione che reputeranno del caso, seguendo, per tutto il resto, modalità analoghe a quelle stabilite dal capo V e seguenti della *Istruzione per la concessione dei soccorsi* sopra ricordata.

5. Per i soccorsi pagati ai genitori dei richiamati, i sindaci compileranno e trasmetteranno, a suo tempo, ai comandi di distretto un rendiconto analogo al mod. *E* prescritto dall'*Istruzione*, adattando opportunamente l'intestazione delle varie colonne.

6. Anche le autorità militari si atterranno per ogni altra questione in materia, alle norme del suaccennato capo V e seguenti.

7. Ciascun comando di distretto riceverà un congruo numero di copie della presente circolare per distribuirla ai sindaci dei comuni della rispettiva circoscrizione.

L'invio ai sindaci dovrà farsi nello stesso giorno in cui i distretti riceveranno le copie, accompagnando la circolare con una lettera di viva raccomandazione, perchè dagli impiegati incaricati siano attentamente studiate ed accuratamente applicate le presenti disposizioni.

Il Ministro — D. GRANDI.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,10**

(366t) Roma, 1914 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 46ª — 1917 — 26 settembre

1914 SETTEMBRE 3 - N. **449**. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1008 che vieta la navigazione aerea in qualunque punto del territorio dello Stato, delle colonie e del mare territoriale . . . . . *Pag.* 1298

» 20. - » **450**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Buoni di versamento mod. 260-*B* e 282-*C* . . . . . » 1300

» 20. - » **451**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Aspiranti alla nomina a sottotenente medico e sottotenente veterinario di complemento . . . . . » 1300

» 20. - » **452**. — EQUIPAGGIAMENTO — Mantellina di panno grigio-verde da usarsi dalla truppa in guarnigione . . . . . » 1300

» 20. - » **453**. — AVANZAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Esami di concorso a sergente maggiore . . . . . » 1304

» 20. - » **454**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Disposizioni esecutive per l'attuazione della legge n. 698 del 27 giugno 1912 che apporta aumenti alle unità delle armi combattenti. — Varianti alla circolare 297 del *giornale militare* anno 1912 . . . . . » 1302

» 22. - » **455**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna. — Volume IV. — Caricamento delle vetture. — Fascicolo 4°. — Caricamento delle vetture da 149 campagna delle batterie pesanti campali. — Pubblicazione n. 121 . . . » 1306

» 22. - » **456**. — PUBBLICAZIONI MILITARI — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria . . . . . » 1307

» 22. - » **457**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Depositi da vincolarsi a garanzia di contratti . . . . » 1307

» 22. - » **458**. — TRASPORTI. — Modificazioni ai prezzi dei trasporti militari sulle linee di navigazione esercitate dalle ferrovie dello Stato . . . . . » 1307

» 22. - » **459**. — TRASPORTI. — Facilitazioni di trasporto sulla linea « Roma - Civitacastellana - Viterbo » . » 1308

» 23. - » **460**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Istituzione provvisoria di un comando di gruppo specialisti d'artiglieria. . . . . » 1310

» 23. - » **461**. — SCUOLE MILITARI. — Sottufficiali chiamati all'esperimento per l'ammissione al corso d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica . . » 1311

1914 SETTEMBRE 24. - N. **462**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali . . . . . *Pag.* 1313

» 24. - » **463**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Concorso speciale di idoneità fra gli uscieri dell'amministrazione centrale della guerra, per l'ammissione nel ruolo degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . » 1315

» 24. - » **464**. — AVANZAMENTO. — Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta . . . . . » 1316

» 24. - » **465**. — SCUOLE MILITARI. — Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola di guerra. . . . . » 1317

CIRCOLARE N. **449**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1008 che vieta la navigazione aerea su qualunque punto del territorio dello Stato, delle colonie e del mare territoriale**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 3 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto coi ministri degli affari esteri, delle colonie, dell'interno e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È proibito a qualunque apparecchio o mezzo di locomozione aerea, come dirigibili, aeroplani, idrovolanti sferici, cervi volanti, dracken ballons, ecc., di volare o di innalzarsi su qualunque punto del territorio dello Stato, delle colonie e del mare territoriale, salvo le eccezioni stabilite per le autorità militari e per gli altri aeronauti che dai ministri della guerra e della marina siano stati volta per volta autorizzati.

Nessuna autorizzazione può essere concessa a persona di nazionalità straniera.

Art. 2.

La vigilanza sul territorio dello Stato e sul mare territoriale è affidata alle autorità militari e marittime, alla R. guardia di finanza, alle autorità preposte alla polizia di sicurezza ed alle autorità politiche e municipali. Apposite direttive ed istruzioni verranno emanate dai ministri competenti.

La vigilanza sui territori delle colonie e sul mare territoriale è affidata alle autorità militari e marittime, e a quelle altre autorità designate dai governatori.

Art. 3.

Qualunque apparecchio o mezzo di locomozione aerea non autorizzato che, per qualsiasi circostanza o motivo, voli sopra i territori interdetti, deve immediatamente discendere. Qualora continui a volare, potranno essere fatti legalmente, da terra o da mare, da qualsiasi ufficiale, o militare, od agente della forza pubblica, designato dalle disposizioni da emanarsi dai ministri competenti, opportuni segnali, non obbedendo ai quali, potrà essere fatto fuoco contro l'apparecchio ed usato qualsiasi altro mezzo ritenuto necessario per costringerlo ad obbedire.

Art. 4.

Gli apparecchi militari e quelli privati autorizzati a volare debbono recare appositi distintivi visibili a distanza, da stabilirsi con apposite norme.

Art. 5.

I segnali da farsi agli apparecchi privi dei richiesti distintivi possono consistere: o nello sventolamento di drappi bianchi o di altro colore ben visibile, o in colpi di fuoco o in lancio di razzi.

Tali segnali sono ripetuti tre volte ad intervalli ben marcati.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

A. Salandra.
A. Di San Giuliano.
Martini.
Rava.
D. Grandi.
L. Viale.

N. **450.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Buoni di versamento mod. 260-*B* e 282-*C*.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 settembre 1914.

I buoni di versamento mod. 260-*B* e mod. 282-*C*, i quali costituiscono l'allegato *A* rispettivamente delle circolari a stampa n. 7999 dell'8 maggio 1914 e n. 8896 del 2 giugno 1914, dovranno richiedersi al reclusorio militare di Gaeta.

Il reclusorio suddetto però distribuirà, fino ad estinsione del fondo esistente, i mod. 260-*B* della precedente ristampa, i quali dovranno essere dai corpi corretti a mano secondo il tracciato dell'allegato *A* della circolare 8 maggio 1914, n. 7999.

Gli allegati *B* e *C*, sia della circolare oradetta 8 maggio 1914 n. 7999, che dell'altra 2 giugno 1914, n. 8896, saranno tracciati a mano per cura dei corpi.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **451.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Aspiranti alla nomina a sottotenente medico e sottotenente veterinario di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali. — 20 settembre 1914.

Con riferimento alla circolare n. 405 del *giornale militare* corrente anno, questo Ministero invita i comandi dei distretti militari, non appena pubblicate sul *bollettino ufficiale* le nomine a sottotenente medico e sottotenente veterinario di complemento degli aspiranti di cui l'art. 4 della circolare predetta, di fare con la massima sollecitudine ai nuovi nominati le comunicazioni prescritte dal n. I della disposizione 4ª del fascicolo 30 della *Raccolta* delle disposizioni in vigore, rammentando loro l'obbligo che hanno di presentarsi alle rispettive scuole in uniforme.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **452.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Mantellina di panno grigio-verde da usarsi dalla truppa in guarnigione.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 settembre 1914.

La mantellina di panno turchino attualmente usata in guarnigione dalla truppa, sarà d'ora innanzi sostituita con quella di panno grigio-verde.

I bersaglieri però, seguiteranno ad usare la mantellina di panno turchino, giusta le disposizioni della circolare 554 del *giornale militare* 1910.

Le mantelline di panno turchino in distribuzione, e quelle eventualmente esistenti nei magazzini dei corpi, eccettuati i bersaglieri, saranno utilizzate fino a consumazione.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **453.** — AVANZAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Esami di concorso a sergente maggiore.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 settembre 1914.

1. Il Ministero determina che nella seconda decade del venturo mese di novembre abbiano luogo gli esami di concorso per occupare i posti di sottufficiali di carriera che saranno vacanti alla data del 1° dicembre 1914. Per il computo delle vacanze, si avverte che i sottufficiali richiamati dal riposo in base alla legge 5 luglio 1914, n. 621 debbono, agli effetti dell'avanzamento, essere considerati fuori organico.

2. Ai detti esami potranno prendere parte i sergenti che abbiano compiuto tre anni di servizio, di cui almeno sei mesi di grado di sergente, o li compiano entro il 30 novembre 1914. Agli esami stessi potranno partecipare, purchè abbiano i voluti requisiti, anche i sergenti delle classi richiamate che aspirino a continuare la carriera di sottufficiale, avvertendo che, ove riescano vincitori del concorso, saranno ammessi alla carriera continuativa cessando dalla qualità di richiamati.

3. L'accertamento dei requisiti dei sergenti aspiranti all'avanzamento a sergente maggiore sarà effettuato da parte delle commissioni d'avanzamento nella terza decade del mese di ottobre.

4. Per quanto si riferisce alle norme d'avanzamento ed alle commissioni esaminatrici, dovranno tenersi presenti le disposizioni dei numeri 15 e seguenti della circolare n. 367 e la circolare n. 594 del 1911.

5. I sergenti riusciti vincitori del concorso saranno promossi sergenti maggiori con decorrenza dal 1° dicembre 1914. S'intende che i sergenti appartenenti alle classi richiamate, i quali non abbiano preso parte al concorso o non siano risultati idonei negli esami, non dovranno essere congedati se non

quando siano rinviate in congedo le classi cui rispettivamente appartengono.

6. Per i sergenti che si trovano in Libia e nell'Egeo, il Ministero provvede con disposizioni speciali.

7. Dopo effettuate le promozioni, i comandanti di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero un elenco numerico distinto per arma e specialità dei sergenti che presero parte al concorso, di quelli che riuscirono vincitori e di quelli che, pur non riuscendo vincitori, furono dichiarati idonei. In pari tempo, i prefati comandi indicheranno le vacanze e le eventuali eccedenze di sottufficiali di carriera, che risulteranno in ciascuno dei corpi dipendenti dopo l'assegnazione dei sergenti maggiori nuovi promossi.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **454.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Disposizioni esecutive per l'attuazione della legge n. 698 del 27 giugno 1912 che apporta aumenti alle unità delle armi combattenti — Variante alla circolare 297 del *giornale militare* anno 1912.** — (Ispettorato aeronautico). — 20 settembre 1914.

Nella circolare 297 del *giornale militare*, anno 1912, il comma *c*) delle « disposizioni esecutive per l'attuazione della legge 27 giugno 1912, n. 698 », per ciò che riflette il battaglione aviatori, è abrogato, e sostituito dal seguente:

c) *il battaglione aviatori* (la cui formazione è determinata dall'allegato n. 3) è ordinato nel modo seguente:

Comando del battaglione aviatori,
Comando del reparto manovra,
Comando del reparto tecnico,
Ufficio d'amministrazione del materiale,
Ufficio edilizia,
Commissione consultiva per l'aviazione.

Comando del battaglione aviatori.

Il comando del battaglione è retto da un tenente colonnello.

Esso provvede alla disciplina, all'amministrazione interna di tutto il personale militare e civile assegnato al battaglione e alla organizzazione dei servizi di mobilitazione.

Per le speciali esigenze dell'aviazione militare in genere, e del battaglione aviatori in ispecie:

Coordina ed integra armonicamente le peculiari attività del comando reparto manovra e del comando reparto tecnico per quanto riguarda le loro speciali competenze.

Impartisce loro opportune direttive generali conforme agli intendimenti del Ministero della guerra.

Presiede la commissione consultiva per l'azione.

Sovrintende alla istruzione del personale, al servizio tecnico e al servizio dell'edilizia.

Presiede il consiglio d'amministrazione per la gestione dei lavori e del materiale, istituito con regio decreto 20 marzo 1913, n. 281.

In caso di assenza il comandante del battaglione è sostituito dall'ufficiale d'arma combattente più elevato in grado o più anziano che segue immediatamente il titolare, ed è presente alla sede.

Comando reparto manovra.

Il reparto manovra è retto da un ufficiale superiore.

Ha funzioni disciplinari per quanto riguarda il personale dei gruppi delle squadriglie e delle scuole, e costituisce perciò l'organo intermedio fra il comando del battaglione, verso il quale è responsabile, ed i comandi di gruppo scuole e squadriglie.

Ha funzioni tecnico-pratiche, conforme alle direttive generali del comando del battaglione, per quanto riguarda l'uso del materiale di aviazione e l'impiego delle dipendenti unità, del funzionamento tecnico pratico delle quali è direttamente responsabile.

Fa parte, quale membro effettivo, della commissione consultiva per l'aviazione.

In caso d'assenza il comandante del reparto manovra è sostituito dal comandante di gruppo (scuole o squadriglie) più elevato in grado, o più anziano, presente alla sede del comando del reparto.

Comando reparto tecnico.

Il comando reparto tecnico è retto da un ufficiale superiore.

Ha funzioni disciplinari sul personale militare e civile da lui dipendente e costituisce perciò l'organo intermedio fra il comando del battaglione, verso il quale è responsabile, e gli organi dipendenti (uffici, officine, sezione tecnica).

Ha funzioni tecniche, conformi alle direttive generali del comando del battaglione, per quanto riguarda il materiale tutto dell'aviazione militare, al quale provvede con gli organi da lui dipendenti e del funzionamento dei quali è direttamente responsabile, ed ha alla sua immediata dipendenza le officine del servizio d'aviazione.

Fa parte, quale membro effettivo, della commissione consultiva per l'aviazione.

In caso d'assenza è sostituito dall'ufficiale di arma combattente più elevato in grado o più anziano presente alla sede del comando di reparto, a qualsiasi ufficio appartenga.

Il reparto tecnico è diviso nei seguenti uffici:

1° contratti e collaudi;
2° studi — progetti — esperienze;
3° materiali — officine;
4° segreteria.

Ufficio d'amministrazione del materiale.

L'ufficio d'amministrazione per la gestione dei lavori e del materiale d'aviazione è retto dal relatore del consiglio d'amministrazione, istituito con R. decreto del 20 marzo 1913, n. 281. Il relatore ha la direzione e la responsabilità di tutto il servizio amministrativo e contabile.

Attende alla stipulazione ed esecuzione dei contratti e delle spese. È responsabile della regolare tenuta della matricola degli operai.

È alla immediata dipendenza del comandante del battaglione o di chi ne fa le veci ed ha la firma della corrispondenza riguardante le sue speciali attribuzioni e quanto riflette la parte esecutiva degli ordini del comandante e delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione.

Dal relatore dipende il personale addetto all'ufficio d'amministrazione, che a lui deve rivolgere le proposte, osservazioni, domande, reclami, ecc., fatti sia nell'interesse del servizio che nel proprio, onde, se del caso, siano rassegnati al comandante od al consiglio d'amministrazione.

Ufficio edilizia.

L'ufficio edilizia è retto temporaneamente da un primo ragioniere geometra del genio militare.

È posto alla diretta dipendenza del comandante del battaglione o di chi ne fa le veci.

Il capo dell'ufficio edilizia provvede al servizio tecnico-am-

ministrativo relativo allo studio ed allo eseguimento dei lavori, regolandone l'andamento e tenendone la contabilità.

È responsabile verso il comandante di battaglione della buona e sollecita esecuzione delle opere, della accettazione dei materiali, della contabilità dei lavori e della stretta osservanza dei patti contrattuali.

Deve invigilare sulla stabilità degli immobili da lui dipendenti, praticando personalmente le prescritte visite di stabilità.

Commissione consultiva per l'aviazione.

La commissione consultiva è composta di un presidente (comandante del battaglione aviatori) e di due membri effettivi (comandante reparto manovra, comandante reparto tecnico) e di un membro segretario (comandante di gruppo scuole o squadriglie designato dal Ministero.

Per ordine del Ministero della guerra, o per iniziativa del comandante di battaglione, o in seguito a proposta di qualcuno dei membri effettivi, potranno essere chiamati a far parte di tale commissione, quali membri aggiunti, a seconda dei soggetti in esame, altri comandanti di gruppo, nonchè piloti militari del battaglione od ingegneri addetti al servizio militare d'aviazione.

La commissione permanente prende in esame, studia ed esprime il proprio parere dietro invito del Ministero, od anche su proposta o per iniziativa dei singoli membri:

a) tutte le questioni che riguardano in generale ed in particolare l'aviazione militare (organizzazione — materiale di aviazione — suo impiego — eventuali mutamenti ed innovazioni — studi, progetti, ecc);

b) l'ammissione nel personale navigante e l'esclusione dal pilotaggio dei militari del battaglione.

Le conclusioni della commissione permanente hanno esclusivo carattere di parere o di proposta. Esse, riassunte in apposito verbale, e corredate delle memorie originali, saranno sempre inoltrate al Ministero per sua conoscenza e per la necessaria sanzione per quanto riguarda le decisioni che sono di sua spettanza.

La commissione permanente si riunirà alla sede del battaglione quando occorre; in ogni modo, almeno una volta al mese, ed inoltre quando ne esprimano il desiderio almeno due dei membri effettivi.

Il Ministro — D. Grandi.

N. **455**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna — Volume IV — Caricamento delle vetture — Fascicolo 4° — Caricamenti delle vetture da 149 campagna delle batterie pesanti campali — Pubblicazione n. 121.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 22 settembre 1914.

È stato pubblicato il suddetto fascicolo.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari varii ne eseguirà la distribuzione nel modo sottoindicato:

Ufficio dei generali designati pel comando di un'armata	copie	n.	1
Comando del corpo di stato maggiore	»	»	50
Comandi di corpi d'armata	»	»	1
Ispettorato generale d'artiglieria	»	»	6
Id. delle costruzioni d'artiglieria	»	»	3
Comandi d'artiglieria da campagna	»	»	2
Id. id. da fortezza	»	»	1
Comando della scuola di applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	»	»	1
Reggimenti d'artiglieria da fortezza	»	»	1
Id. id. pesante campale	»	»	24
Id. id. da campagna a cavallo e montagna	»	»	2
Istituto geografico militare	»	»	8
Scuola di guerra	»	»	2
Id. militare	»	»	3
Scuola centrale d'artiglieria da campagna	»	»	3
Id. id. id. da fortezza	»	»	1
Comando in 2ª della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	»	4
Comando in 2ª dell'accademia militare	»	»	3
Direzioni d'artiglieria	»	»	1
Direzione delle esperienze	»	»	2

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,40.

I reggimenti d'artiglieria pesante campale richiederanno al Ministero (Segretariato generale — Divisione stato maggiore — Sezione 2ª) le copie loro occorrenti per le dotazioni di mobilitazione.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **456**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 22 settembre 1914.

È stata pubblicata la nona serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria ».

I corpi, comandi ed uffici interessati richiederanno il numero di copie del fascicolo che loro occorrono all'Ufficio di amministrazione di personali militari varii.

Prezzo del fascicolo L. 0,05.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **457**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Depositi da vincolarsi a garenzia di contratti.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 settembre 1914.

In attesa che siano pubblicate alcune varianti alle condizioni generali mod. 363-*A* riguardanti la provvista di robe occorrenti pel servizio del corredo, equipaggiamento, casermaggio e per quello sanitario, si avverte che nei §§ 15 comma 1° e 18 di tali condizioni alla locuzione *cauzione definitiva* deve intendersi sostituita quella di *cauzione provvisoria.*

Inoltre, allo scopo di rendere più sollecita la stipulazione dei contratti relativi a provviste aggiudicate a pubblici incanti o in base a gare private, si prescrive che d'ora innanzi tutti gli uffici contraenti, avvenuta l'aggiudicazione, ne informino le Intendenze di finanze e le Delegazioni del tesoro presso le quali dovranno farsi o commutarsi in definitivi i depositi cauzionali dei contratti, avvalendosi all'uopo del mod. n. 1 indicato nella circolare n. 125 del *giornale militare* del 1913.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **458**. — TRASPORTI. — **Modificazioni ai prezzi dei trasporti militari sulle linee di navigazione esercitate dalle ferrovie dello Stato.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 22 settembre 1914.

In applicazione dell'art. 13 della legge 23 luglio 1914, numero 742, i trasporti militari sulle linee di navigazione esercitate dalle ferrovie dello Stato, hanno subito — a decorrere dal 1° corrente — i seguenti aumenti nei prezzi sta-

biliti dalla convenzione già vigente con la società di navigazione generale italiana (*Atti* 219 del 1899 e 199 del 1901); convenzione che, com'è noto, è stata mantenuta in vigore per le linee di navigazione stesse:

a) i prezzi dei biglietti di 1ª e 2ª classe sono aumentati del *dieci per cento;*

b) è istituita una *tassa di pontile* da esigersi, indipendentemente da quella d'imbarco e sbarco, da tutti i viaggiatori — eccetto i ragazzi di età inferiore ai 5 anni, sempre quando occupino la cabina o la cuccetta della persona che li accompagna — nella misura di L. 1,50, L. 1,00 e L. 0,50 rispettivamente per la 1ª, 2ª e 3ª classe per le linee Napoli-Palermo, Civitavecchia-Golfo Aranci, Civitavecchia-Terranova, Civitavecchia Maddalena, e viceversa, e di L. 0,50, L. 0,30 e L. 0,15 per le linee Golfo Aranci-Terranova, Golfo Aranci-Maddalena, Terranova-Maddalena, e viceversa.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **459**. — TRASPORTI. — **Facilitazioni di trasporto sulla linea « Roma-Civitacastellana-Viterbo ».** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 22 settembre 1914.

La Società anonima delle tramvie e ferrovie Roma nord, per l'esercizio della linea della tramvia Roma-Civitacastellana-Viterbo, concede i seguenti ribassi sulla tariffa ordinaria per l'intera linea per qualunque percorso, da e per qualsiasi stazione sia capolinea che intermedia:

A) ribasso del 75 %:

1° agli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R guardia di finanza, in servizio attivo permanente, agli impiegati delle amministrazioni centrali e provinciali della guerra e della marina, agli allievi degli istituti militari e della accademia navale, qualunque sia il motivo del viaggio;

2° agli ufficiali in congedo allorchè debbano comunque prestare servizio e per tutta la durata del medesimo;

3° ai sottufficiali ed agli altri militari tutti del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza, isolati o in drappelli, qualunque sia il motivo del viaggio;

4° alle famiglie degli ufficiali e degli impiegati indicati al precedente comma 1°, e a quelle dei sottufficiali di cui al precedente comma 3°, qualunque sia il motivo del viaggio;

B) ribasso del 50 %:

1° pel trasporto del bagaglio, dei generi e dei materiali di proprietà delle amministrazioni della guerra, della marina e della guardia di finanza anche non a seguito di truppe, ed anche di proprietà delle persone indicate alla precedente lettera *A*);

2° pel trasporto di quadrupedi di proprietà tanto dell'amministrazione militare, quanto degli ufficiali, qualora abbiano luogo sulla linea tali trasporti anche pel pubblico, col diritto di fare accompagnare ogni quadrupede da un soldato, il quale viaggierà gratuitamente. Per ottenere i ribassi di cui sopra, saranno presentati gli stessi documenti che sono in vigore per i viaggi e trasporti sulle ferrovie dello Stato, e cioè:

a) *gli scontrini dei libretti di viaggio* per gli ufficiali, gli allievi degli istituti militari superiori, pei marescialli del R. esercito e gradi corrispondenti della R. marina e della R. guardia di finanza, nonchè per gli altri sottufficiali quando abbiano compiuto 12 anni di servizio, per le famiglie degli ufficiali, dei marescialli e dei sottufficiali predetti e degli impiegati centrali e provinciali delle amministrazioni della guerra e della marina;

b) *la richiesta modello B* per le persone (militari ed assimilati) viaggianti isolatamente o in gruppi inferiori ai 10 individui;

c) *la richiesta modello C* divisa in tre parti: la prima pel trasporto di persone viaggianti collettivamente; la seconda per i bagagli ecc. e la terza per i quadrupedi, le merci ecc.;

d) *la richiesta modello D*, per le persone di famiglia che fossero sprovviste di libretto o che non potessero temporaneamente valersene.

Per gli ufficiali, i marescialli, i sottufficiali e gli altri uomini di truppa addetti alla scuola di Tor di Quinto, e per gli impiegati e gli ufficiali della direzione del genio militare di Roma, limitatamente al percorso tra la stazione capolinea di Roma e la stazione di Tor di Quinto, la riduzione sarà ottenuta mediante il rilascio di biglietti da richiedersi esclusivamente e preventivamente alla Società dalla direzione della scuola stessa e da quella del genio che ne anticiperanno alla Società l'importo complessivo per il numero dei biglietti che richiederanno, ed a presentazione di ciascuno di detti biglietti si avrà diritto senz'altro ad una corsa, per il percorso indicato, in qualunque giorno e con qualunque treno.

Le concessioni di cui sopra si intenderanno perdurare fino a che di fatto durerà l'esercizio della linea.

Il Ministro — D. Grandi.

N. **460**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Istituzione provvisoria di un comando di gruppo specialisti di artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 23 settembre 1914.

1. Allo scopo di riunire sotto un unico comando, che ne coordini il funzionamento tecnico e disciplinare, le sezioni aerostatica e fotoelettrica provvisorie per l'artiglieria da fortezza (istituite colla circolare n. 526 del *giornale militare ufficiale* 1913) e la sezione delle comunicazioni per l'artiglieria (istituita colla circolare n. 415 del c. a.), sotto la data del 1° ottobre c. a. è istituito un comando provvisorio di gruppo specialisti di artiglieria, alla diretta dipendenza: *in linea disciplinare*, del comando di artiglieria da fortezza di Roma; *in linea tecnica*, dell'ispettorato generale di artiglieria; *in linea amministrativa*, del battaglione specialisti del genio.

La formazione provvisoria di detto comando risulta dall'allegato che fa seguito alla presente circolare.

2. I quadri ufficiali del comando del gruppo, in analogia a quanto è stato disposto per le tre sezioni suindicate, saranno tratti dall'attuale organico dell'arma di artiglieria, rimanendo effettivi ai rispettivi reggimenti. Per i militari di truppa saranno seguite le norme della circolare n. 526 del *giornale militare* 1913.

3. In dipendenza di quanto sopra, la sezione fotoelettrica, attualmente aggregata al 2° battaglione del 6° reggimento genio passerà in aggregazione, con tutto il suo personale, al battaglione specialisti del genio sotto la data del 1° ottobre c. a.

4. Con particolari disposizioni sarà provveduto alla esecuzione della presente determinazione.

5. La disposizione di cui al n. 3 della citata circolare 526 del 1913 si intende abrogata dal 1° ottobre c. a.

Il Ministro — D. Grandi.

Tabella provvisoria di formazione del comando del gruppo specialisti di artiglieria.

Comandante (tenente colonnello o maggiore)	1
Ufficiale superiore (a disposizione)	1
Capitani o tenenti addetti	2
Totale ufficiali . . .	4
Capotecnico di artiglieria e genio	1
Marescialli, marescialli capi, marescialli maggiori	1
Sottufficiale guarda parco	1
Caporale maggiore o caporale di maggiorità.	1
» » di contabilità.	2
» » di sanità	1
» » trombettiere	1
Totale truppa : . .	7

N. **461.** — SCUOLE MILITARI. — **Sottufficiali chiamati all'esperimento per l'ammissione al corso d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica.** — (Segretariato generale) — 23 settembre 1914.

I sottufficiali di cui seguono i nomi sono chiamati alla scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica per subirvi l'esperimento prescritto per l'ammissione a tale istituto dal n. 7 della parte V del regolamento organico per le scuole militari.

Essi dovranno presentarsi il giorno 30 settembre corrente al comando della scuola magistrale, dalla quale saranno presi in aggregazione, ed alla quale passeranno effettivi per com-

piervi il corso normale d'istruzione se, dopo un mese di esperimento, verranno riconosciuti idonei per attitudine tanto alla scherma quanto alla ginnastica.

Coloro che non saranno giudicati idonei, sia nella visita medica e nell'esame di coltura generale che dovranno subire al loro giungere all'istituto, sia nell'esperimento di un mese, verranno rimandati al corpo.

I sottufficiali in parola dovranno giungere disarmati.

I corpi rispettivi cureranno che siano provvisti di tutti gli oggetti costituenti il loro corredo, in buono stato.

Damiotti Giuseppe, sergente maggiore 5° reggimento fanteria.
Dionisi Anselmo id. 12° id. id.
Villanucci Ennatino, id. 13° id. id.
Zavolta Silvio, maresciallo 20° id. id.
Cadura Francesco, sergente maggiore 20° id. id.
Manca Augusto, id. 20° id. id.
Milea Giuseppe, id. 34° id. id.
Malacarne Febo, id. 34° id. id.
Lesca Giuseppe, id. 37° id. id.
Degl'Innocenti Antonio, id. 51° id. id.
Braga Luigi, id. 57° id. id.
Orofino Adolfo, id. 66° id. id.
Inzirillo Salvatore, id. 71° id. id.
Del Giaccio Edoardo, id. 75° id. id.
Morroni Clodoveo, id. 81° id. id.
Dotto Attilio, id. 86° id. id.
Barberis Italo Stefano, id. 91° id. id.
Marini Armando, id. 92° id. id.
Oberti Alfredo, id. 1° id. bersaglieri.
Bagini Pietro, id. 12° id. id.
De Siena Amedeo, id. 12° id. id.
Scalisi Vincenzo, id. id. Savoia cavalleria.
Buttarelli Guido, id. id. lancieri d'Aosta.
Perna Giuseppe, id. id. cavalleggeri di Foggia.
Bambagini Guglielmo, id. id. id. Caserta
Mangoni Antonio, id. id. id. Guide.
Ghione Giuseppe, maresciallo id. artiglieria a cavallo.
Sartor Gioacchino Angelo, sergente maggiore id. id. id.
Franchini Achille, maresciallo 1° id. id. da campagna.
De Meda Antonio, sergente maggiore 6° id. id. id.
Silvi Edoardo Oreste, id. 12° id. id. id.
De Thomasis Raffaele, id. 18° id. id. id.

Ferrari Attilio, sergente maggiore 18° reggimento artiglieria campagna.
Ticchiati Eustacchio, id. 20° id. id. id.
Cipri Piero id. 22° id. id. id.
Menichelli Salvatore, id. 24° id. id. id.
Danieli Arturo, id. 27° id. id. id.
Bolchi Antonio, id. 28° id. id. id.
De Marinis Francesco, id. 36° id. id. id.

Per il Ministro — G. TASSONI.

N. **462** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 settembre 1914.

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti d'impiego, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, pei quali posti non viene corrisposto dalle amministrazioni richiedenti, alcun assegno personale oltre lo stipendio.

1. *Due posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, con lo stipendio annuo di L. 1500.*

A detti posti possono concorrere tutti gli applicati che nel ruolo seguono l'applicato sig. Luigi De Majo, ultimo nominato nel detto impiego esclusi: Camillo Scaccia, Guido Urgnani, Vincenzo Sforza, Giuseppe Poerio e Adriano Menicucci i quali sono stati proposti per altri impieghi.

Sono anche ammessi a concorrervi tutti i sottufficiali che si trovano nelle condizioni indicate all'art. 21 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto n. 1329 del 17 novembre 1912.

2. *Un posto di ufficiale di 6ª classe nelle delegazioni del tesoro, con lo stipendio annuo di L. 1500 (in qualunque residenza).*

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati che nel ruolo seguono l'applicato sig. Giovanni Boldrini, ultimo nominato nel detto impiego, esclusi: Ernesto Ranieri, Oscar Mormile, Camillo Scaccia, Guido Urgnani, Vincenzo Sforza, Giuseppe Poerio e Adriano Menicucci, i quali sono stati proposti per altri impieghi.

Sono anche ammessi a concorrervi tutti i sottufficiali che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 21 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto n. 1329 del 17 novembre 1912.

3. *Quattro posti di applicato di 3ª classe nel Ministero dell'istruzione con lo stipendio annuo di L. 1500.*

A detti posti possono concorrere tutti gli applicati che nel ruolo seguono l'applicato sig. Adriano Menicucci ultimo proposto pel detto impiego.

Sono anche ammessi a concorrervi tutti i sottufficiali che si trovano nelle condizioni indicate all'art. 21 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato, con R. decreto n. 1329 del 17 novembre 1912.

4. *Due posti di applicato di 3ª classe nel Ministero dei lavori pubblici con lo stipendio annuo di L. 1500.*

A detti posti possono concorrere tutti gli applicati che nel ruolo seguono l'applicato sig. Francesco Geoffroy ultimo nominato nel detto impiego, esclusi Ernesto Ranieri, Oscar Mormile, Camillo Scaccia, Guido Urgnani, Vincenzo Sforza, Giuseppe Poerio e Adriano Menicucci i quali sono stati proposti per altri impieghi.

Sono anche ammessi a concorrervi tutti i sotiufficiali che si trovano nelle condizioni indicate all'art. 21 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto n. 1329 del 17 novembre 1912.

Coloro che intendono concorrere ai posti d'impiego sopra indicati dovranno presentare alle autorità, da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata, non più tardi del giorno 15 ottobre 1914.

Se però essi avessero già presentata domanda per qualcuno dei detti impieghi, già altra volta messi a concorso, la nuova domanda potrà essere fatta in carta non bollata, richiamando in essa la precedente.

In tale domanda dovrà essere chiaramente indicato l'impiego a cui si vuol concorrere, ed in caso si voglia concorrere a più di uno dei suddetti impiegli, vi si dovrà specificatamente indicare l'ordine di precedenza.

Scaduto il termine di tempo suindicato (15 ottobre 1914) le predette autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto.

Non sarà egualmente tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi altra condizione che fosse contraria a quelle

sopra enunciate, ed in base alle quali vengono offerti gli impieghi.

Le autorità, ricevute le domande, vi apporranno il loro visto, e le trasmetteranno immediatamente con piego raccomandato al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), unendovi per gli applicati le note informative mod. *A* anche se gli accettanti risultano nominati da meno di sei mesi; e della avvenuta trasmissione ne avvertiranno il Ministero con telegramma.

Dopo che le domande saranno pervenute al Ministero, i concorrenti più anziani, riconosciuti idonei e meritevoli saranno, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso per ciascun impiego, proposti ai competenti Ministeri per le relative nomine.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **463.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Concorso speciale d'idoneità fra gli uscieri dell'amministrazione centrale della guerra, per l'ammissione nel ruolo degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 settembre 1914.

In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 8 luglio 1912, n. 750, è indetto un unico concorso speciale di idoneità per l'ammissione nel ruolo degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti collo stipendio iniziale di L. 1500, fra gli uscieri dell'amministrazione centrale della guerra provenienti dai sottufficiali, i quali prima di ottenere la nomina ad usciere erano in nota fra i sottufficiali aspiranti ad un impiego d'ordine.

Gli uscieri che si trovano nella suaccennata condizione e che intendono di prendere parte al concorso dovranno presentare apposita domanda su carta bollata da L. 1,22 alla direzione generale dei personali civili dipendenti non più tardi del 15 ottobre 1914.

Scaduto tale termine non si terrà più conto delle domande che potessero essere presentate successivamente, e saranno invitati a presentarsi agli esami coloro che dal Ministero saranno stati riconosciuti ammissibili.

Il concorso consiste in una prova scritta ed una orale, le quali avranno luogo in giorni da destinarsi.

La prova scritta consiste in una composizione d'italiano, ed è argomento della prova orale la circoscrizione militare territoriale.

Per la prova scritta sono assegnate sei ore di tempo, e quella orale durerà non più di venti minuti. Per ciò che riguarderà lo svolgimento delle operazioni d'esame saranno osservate le disposizioni contenute negli articoli 5, 6 e 7 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756.

La commissione esaminatrice sarà composta di un capo sezione presidente e di due primi segretari del Ministero membri. Un segretario amministrativo eserciterà le funzioni di segretario. Per ciascuna prova ognuno dei tre membri della commissione disporrà di dieci punti, e sarà dichiarato idoneo il candidato che avrà riportato almeno diciotto punti.

I concorrenti giudicati idonei saranno classificati secondo l'ordine di anzianità in relazione ai servizi precedentemente prestati in amministrazioni dello Stato, e solo a parità di anzianità si terrà conto del servizio militare e saranno nominati applicati delle amministrazioni militari dipendenti collo stipendio iniziale di L. 1500 in ragione di due terzi delle vacanze che si verificheranno sul ruolo.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **464.** — AVANZAMENTO. — **Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta. — Varianti.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 24 settembre 1914.

A parziale modificazione del n. 17 della circolare n. 89 del *giornale militare* del 1910, ed in relazione al R. decreto n. 997 che apporta modificazioni al R. decreto 5 marzo 1908, n. 77, il quale determina le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito (circolare n. 439 del *giornale militare* del corrente anno) il Ministero determina quanto segue:

La commissione per gli esami dei tenenti di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio aspiranti all'avanzamento a scelta, esami indetti quest'anno per l'ultima volta, sara presieduta da uno degli ufficiali generali addetti al comando del corpo di stato maggiore.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **465**. — SCUOLE MILITARI. — **Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 24 settembre 1914.

I sottufficiali qui appresso nominati, avendo nell'esperimento scritto, di cui alla circolare 351 del 24 luglio u. s., conseguito l'idoneità, sono chiamati agli esami orali che avranno principio il 31 ottobre prossimo venturo presso la scuola militare.

Essi, armati di sola sciabola, dovranno essere fatti partire per la scuola stessa in modo da potervisi presentare il giorno 30 ottobre soddisfatti di ogni loro competenza fino al giorno stesso e saranno presi in aggregazione da quell'istituto.

Ai sottufficiali dei corpi di occupazione in Libia e nell'Egeo sarà concessa la licenza di cui al n. 4 della circolare 195 del *giornale militare* corrente anno con scadenza alla sera del 30 ottobre prossimo venturo.

Il Ministro — D. GRANDI.

Arma di fanteria.

*Carella Vincenzo, sergente maggiore 1° granatieri.
Bassano Eugenio, id. id. 2° id.
Finocchiaro Mauro, id. id. 4° fanteria.
Bossini Paolo, id. id. 5° id.
*Coppolino Francesco, id. id. 6° id.
Cividalli Menotti, maresciallo 7° id.
*Prete Alcide, sergente maggiore 7° id.
La Greca Francesco, id. id. 11° id.
Persichelli Sila, id. id 13° id.
Azzariti Calisto, id. id. 14° id.
Calascibetta Arturo, id. id. 14° id.
*Capolino Emilio, id. id. 16° id.
*De Francesco Michele, id. id. 16° id.
Giancotti Luigi, id. id. 19° id.
Parodo Antonio, id. id. 22° id.
Nicolay Guido, id. id. 24° id.
*Paesani Angelo, id. id. 26° id.

Avvertenza. — Sono contrassegnati con asterisco (*) i nomi dei sottufficiali le cui proposte di ammissione al concorso pervennero dai governi della Tripolitania, della Cirenaica e del comando delle truppe d'occupazione dell'Egeo.

Susini Michelangelo, sergente maggiore 26° fanteria.
Corlete Michele, id. id. 29° id.
Grippiolo Lino, id. id. 30° id.
Alberghini Ettore, id. id. 32° id.
De Cesare Renato, id. id. 32° id.
Nebbia Michele, id. id. 32° id.
*Magri Amedeo, id. id. 34° id.
*Meloni Arturo, id. id. 34° id.
*Cimino Francesco, id. id. 37° id.
Parisi Goffredo, sergente 39° id.
Sasso Vincenzo, sergente maggiore 39° id.
*De Luigi Dalio, id. id. 42° id.
*Corradi Giovanni, id. id. 43° id.
*Gastaldi Marco, id. id. 43° id.
*Ragni Emilio, id. id. 43° id.
Caraccìolo Cesare, id. id. 47° id.
Di Silvestro Enrico, id. id. 54° id.
Messeri Giuseppe, id. id. 56° id.
Inguaggiato Rodolfo, id. id. 57° id.
Scolari Luigi, id. id. 61° id.
Fontanesi Gioacchino, id. id. 66° id.
Comito Filiberto, id. id. 67° id.
Baldarelli Orlando, id. id. 71° id.
Costa Giuseppe, id. id. 77° id.
Gamba Carlo, id. id. 77° id.
*Stella Nicola, id. id. 79° id.
Corbellini Italo, id. id. 81° id.
*Vannini Angelo, id. id. 82° id.
Capigatti Giuseppe, id. id. 83° id.
Cassarino Raffaele, id. id. 84° id.
Castrati Alberto, id. id. 84° id.
Zuliani Siro, id. id. 85° id.
Danisi Luigi, id. id. 87° id.
Barone Gabriele, id. id. 88° id.
Candidi Giacinto, id. id. 88° id.
*Simonelli Amedeo, id. id. 89° id.
Romanelli Edoardo, id. id. 90° id.
Orecchio Giuseppe, id. id. 91° id.
Cavaliere Giuseppe, id. id. 93° id.
*Berionni Idomeo, id. id. 93° id.
*Leggio Felice, id. id. 93° id.
*Maugeri Angelo, id. id. 93° id.
*Ruggieri Giuseppe, id. id. 93° id.

Zongaro Umberto, sergente maggiore 94° fanteria.
Massetti Ugo, id. id. 1° bersaglieri.
Cavallaro Umberto, id. id. 2° id.
*Corrado Luigi, id. id. 2° id.
Madonna Mario, id. id. 2° id.
Salvi Giuseppe, id. id. 2° id. (scuola magistrale di scherma).
Ghinozzi Vasco, id. id. 3° id.
Di Rocco Panfilo, id. id. 10° id.
Cavalieri Natale, id. id. 11° id.
Criniti Luigi, id. id. 11° id.
Farina Guido, id. id. 11° id.
Giardina Salvatore, id. id. 12° id.
Maggi Giannantonio, id. id. 12° id.
Panico Guido, id. id. 12° id.
*Piccato Antonio, id. id. 4° alpini.
Gianfranceschi Ugo, id. id 6° id.
Ricci-Menichetti Ferdinando, id. id. 7° id.
Bartolini Domenico, id. id. R. corpo truppe coloniali d'Eritrea.
Marletta Silvestro, id. id. id. id. id.

Arma di cavalleria.

Mootoo Paolo, sergente maggiore lancieri di Novara.
Sequi Luigi, id. id. lancieri di Firenze.
Falletti di Villafalletto Ermanno, id. id. cavalleggeri di Lucca.
Del Vita Renato, id. id. id. id. Caserta.
Di Spilimbergo Volframo, id. id. id. di Roma.
Cosentino Renato, id. id. id. di Padova.
Nucci Rodolfo, id. id. id. Treviso.
Zoppi Mario, id. id. id. di Treviso.

Arma di artiglieria.

Fiorentino Arturo, sergente maggiore 7° artiglieria da campagna.
Lentini Michele, id. id. 8° id. id.
Ferrero-Regis Mario, id. id. 13° id. id.
Donati Umberto, id. id. 13° id. id.
Mazzari Mario, id. id. 14° id. id.
Mugnai Umberto, id. id. 19° id. id.
*Fois Giammaria, id. id. 24° id. id.
*Piromallo Ciro, id. id. 24° id. id.

Rendina Roberto, sergente maggiore 26° artiglieria campagna.
Curti Antonio, id. id. 32° id. id.
Allegri Carlo, id. id. 2° id. pesante id.
Picciurro Francesco, id. id. 2° id. id. id.
Battaglini Dandolo, id. id. 1° artiglieria da fortezza.
*Pani Luigi, id. id. 3° id. id.
Cogno Ippolito, id. id. 7° id. id.
Dandolo Aurelio, sergente maggiore 8° artiglieria da fortezza.
*Baldizzone Tommaso, id. id. 11° artiglieria campagna (batterie in posizione fissa).

Arma del genio.

*Gambarotta Giuseppe, maresciallo 1° genio.
*Abrate Vladimiro, sergente maggiore 2° genio.
*Giampietro Pietro, id. id. 2° id.
Di Martino Giuseppe, id. id. 3° id.
Nobili Adelindo, id. id. 3° id.
*Romanelli Arnaldo, id. id. 3° id.
Caldonazzo Marcello, id. id. 4° id.
Bernardini Remo, id. id. 6° id.
Calcagni Antonio, id. id. 6° id.
*Riccardi Ernesto, id. id. deposito speciale della Tripolitania.

ERRATA - CORRIGE.

Con riferimento alla circolare n. 272 del *giornale militare*, corrente anno, che contiene il R. decreto 31 maggio 1914 relativo alle varianti da apportarsi al « Regolamento di servizio interno pér le varie armi » (esclusa quella dei carabinieri reali), si comunica che alla pagina 8, riga 22 del regolamento stesso, dopo le parole: *od inabili al lavoro*, devesi aggiungere: *i quali convivano a loro carico.*

Prezzo della presente dispensa **L. 0,15**

(3680) Roma, 1914 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 47ª — 1914 — 3 ottobre

1914 AGOSTO 2. N. 466. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1030 concernente le fascette da apporsi sul nastro della medaglia commemorativa col motto « Guerra italo-turca 1911-12 » e su quello della medaglia col motto « Libia » (con 1 tavola annessa) . . . . . Pag. 1321

» 27. - » 467. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1031 per l'applicazione del 3° comma dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1913, n. 604, relativo alla nomina di marescialli a sottotenente in servizio attivo permanente. . . . . » 1322

1914 SETTEMBRE 24. - » 468. — AVANZAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1027, che consente temporaneamente di reclutare sottotenenti di complemento da alcune categorie di militari in congedo o richiamati provvisti della dichiarazione di idoneità al grado di sergente. — Disposizioni esecutive . . . . . « 1316

1914 OTTOBRE 1°. - » 469. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta pei tenenti di sussistenza per l'anno 1914 . . . » 1330

» 1°. - » 470. — AVANZAMENTO. - Composizione della commissione per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Varianti . . » 1331

» 1. - » 471. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per le matricole dei quadrupedi di truppa del Regio esercito. — Pubblicazione n. 138 . . . » 1331

» 2. - » 472. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Riparazioni delle mitragliatrici mod. 911 . . . . . » 1335

» 2. - » 473. — DISPOSIZIONI VARIE. — Servizio dei nuovi sottufficiali capi armaiuoli presso i corpi. . . 1336

» 2. - » 474. — AVANZAMENTO. — DISCIPLINA MILITARE. — Trasmissione delle note caratteristiche e dei documenti di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente . . . . . » 1342

» 2. - » 475. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Norme da seguirsi per la concessione della dispensa dalle chiamate alle armi ai militari in congedo illimitato che sono infermieri dei manicomi provinciali o conducenti di automobili (*chauffeurs*) sulle linee in servizio pubblico . . . . . » 1343

CIRCOLARE N. **466**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 1030 concernente le fascette da apporsi sul nastro della medaglia commemorativa col motto « Guerra italo-turca 1911-12 » e su quello della medaglia col motto « Libia ».** (Con una tavola). — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 2 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 21 novembre 1912, n. 1342, che istituiva una medaglia commemorativa della guerra italo-turca avente nel verso il motto « Guerra italo-turca 1911-12 »;

Visto il R. decreto 6 settembre 1913, n. 1144, col quale vennero autorizzati alcuni personali del R. esercito e della R. marina a fregiarsi della medaglia commemorativa creata col R. decreto 21 novembre 1912, n. 1342, portante però nel verso il motto « Libia ».

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Coloro che sono autorizzati a fregiarsi della medaglia commemorativa, istituita con R. decreto 21 novembre 1912, n. 1342 col motto « Guerra italo-turca 1911-12 », o della medaglia stessa modificata con R. decreto 6 settembre 1913, n. 1141, col motto « Libia », apporranno sul nastro relativo tante fascette d'argento, conformi all'unito modello, quante sono le campagne al computo delle quali esse hanno diritto.

Su di ogni fascetta sarà indicata la campagna mediante il millesimo dell'anno o degli anni in cui essa fu da ciascuno compiuta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

D. GRANDI.
E. MILLO.

N. **467.** — AVANZAMENTO. - **R. decreto n. 1031 per l'applicazione del 3° comma dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1913, n. 601, relativo alla nomina di marescialli a sottotenente in servizio attivo permanente.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 27 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, numeri 515 e 531;

Fascetta per medaglia commemorativa della guerra Italo-turca e di Libia.



Grandezza naturale.

NOTA

I millesimi potranno essere:

1911 - 1912 - 1913 - 1914 etc., oppure 1911-12 - 1912-13 - 1913-14 etc. a seconda del periodo di tempo cui si riferisce la campagna a ciascuno computata.

Laboratorio foto-litografico d'artiglieria

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Annualmente il Ministero della guerra determina, entro i limili stabiliti dall'art. 4 della legge 8 giugno 1913, n. 601, quanti posti da ufficiale subalterno delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono essere attribuiti ai marescialli di cui al n. 3 dell'art. 3 della legge predetta.

Art. 2.

I marescialli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente, devono presentarne domanda diretta al Ministero della guerra. Nella domanda dovranno dichiarare di essere disposti ad accettare, dopo la nomina predetta, anche la destinazione a cariche di carattere amministrativo, quali, ad esempio, quelle di consegnatario di magazzino, di ufficiale di matricola, di ufficiale pagatore, ecc.

Saranno prese in considerazione le sole domande dei marescialli che dalle competenti commissioni d'avanzamento di primo grado, e da tutte le autorità gerarchiche, siano concordemente ritenuti idonei, per contegno, carattere ed autorevolezza, ad adempiere le funzioni di sottotenente nella propria arma.

Il Ministero, prese in esame le domande, i pareri delle commissioni d'avanzamento e delle autorità gerarchiche e le carte personali dei marescialli aspiranti alla nomina a sottotenente, determina quali di essi possano essere ammessi all'esperimento di cui all'articolo seguente.

Art. 3.

L'esperimento per l'accertamento della capacità professionale dei marescialli aspiranti alla nomina a sottotenente consterà delle tre prove seguenti:

a) prova orale, nella quale i candidati dovranno dimostrare di conoscere perfettamente tutti i regolamenti dell'arma e specialità rispettiva e quelli generali;

b) prova pratica, nella quale i candidati dovranno dimostrare di saper comandare in manovra con criterio e disinvoltura il plotone od altro reparto corrispondente;

c) prova pratica, nella quale i candidati dovranno dimostrare di saper esercitare con efficacia le mansioni di istruttore.

Infine i sottufficiali appartenenti a quelle armi o specialità nelle quali gli ufficiali subalterni sono montati, saranno sottoposti ad un esperimento di equitazione.

Art. 4.

Le prove e l'esperimento, di cui all'articolo precedente, hanno luogo presso un comando di corpo d'armata, designato annualmente dal Ministero, davanti ad una commissione costituita come segue:

1	maggior generale	*presidente*
1	ufficiale superiore di fanteria	*membri.*
1	» » di cavalleria	
1	» » d'artiglieria	
1	» » del genio	

Per ciascuna delle prove di cui all'articolo precedente, compreso l'esperimento di equitazione, la commissione incaricata del giudizio fa due distinte votazioni: la prima per il *si* e per il *no*, che determina a maggioranza di voti l'idoneità o la non idoneità del candidato, in quella prova, e la seconda per punti di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati dichiarati idonei, e da 0 a 9 a quelli dichiarati non idonei.

Il punto medio di merito in ciascuna prova risulta dalla somma dei punti divisa per il numero dei votanti. Il punto di merito complessivo risulterà dalla somma dei punti medi anzidetti divisa per il numero delle prove.

Saranno dichiarati idonei i candidati che riporteranno un punto di merito complessivo non inferiore al 10.

Art. 5.

Il Ministero determina, nel limite dei posti disponibili, quali dei marescialli dichiarati idonei debbano effettivamente essere nominati sottotenenti in servizio attivo permanente, tenendo presente che la graduatoria dovrà essere fatta in base al punto

di merito complessivo riportato nell'esperimento ed all'anzianità di sottufficiale.

L'anzianità di sottufficiale si stabilisce moltiplicando i mesi di anzianità di sottufficiale, calcolati fino a quéllo in cui ha avuto luogo l'esperimento, per il coefficiente 0,05.

A parità di punto e di anzianità, si darà la preferenza al maresciallo di grado più elevato; ed a parità di grado al più anziano nel grado stesso; ed ove ciò non basti, si seguiranno le norme del § 8 del regolamento sull'avanzamento, 21 luglio 1907.

Art. 6.

I marescialli che, pur essendo dichiarati idonei, risultassero in più del numero dei posti disponibili, non avranno alcun diritto di precedenza nei concorsi degli anni successivi, ai quali però potranno ripresentarsi, qualora conservino tutti i requisiti e non abbiano, nel frattempo, oltrepassato il limite di età stabilito per la nomina ad ufficiale.

Disposizione transitoria.

Art. 7.

All'atto della prima applicazione del presente decreto potranno aspirare alla nomina a sottotenente anche i marescialli con più di 36 anni di età, purchè non abbiano compiuto tale età prima dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1913, n. 601 (13 luglio 1913).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

A. SALANDRA.
D. GRANDI.

N. **468.** — AVANZAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 1027, che consente temporaneamente di reclutare sottotenenti di complemento da alcune categorie di militari in congedo o richiamati provvisti della dichiarazione di idoneità al grado di sergente. — Disposizioni esecutive.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il n. 1 dell'art. 11 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito;

Considerate le esigenze di servizio che rendono utile di nominare sottotenenti di complemento, in temporanea eccezione alla citata disposizione di legge, i militari in congedo che, possedendo tutti gli altri requisiti, non rivestono però il grado di sottufficiale, pure essendo stati dichiarati idonei a coprirlo;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata di sei mesi dalla data del presente decreto, i sottotenenti di complemento potranno essere reclutati anche dai caporali e caporali maggiori in congedo o temporaneamente richiamati alle armi, che abbiano ottenuta la dichiarazione d'idoneità al grado di sergente e che posseggano tutti gli altri requisiti prescritti per i sottufficiali congedati aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento.

Per la stessa durata potranno essere reclutati sottotenenti di complemento anche dai militari in congedo o richiamati alle armi che abbiano compiuto con buon successo il 1° corso dell'accademia militare o della scuola militare ovvero abbiano conseguito la licenza nei collegi militari ed abbiano ottenuto la dichiarazione di idoneità al grado di sergente.

Art. 2.

Il predetto Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che dovrà essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
D. GRANDI.

Disposizioni esecutive.

1. Ai militari di truppa in congedo illimitato o richiamati alle armi che posseggano il grado di caporale o di caporale maggiore, ed a coloro che, pur non avendo il detto grado, abbiano appartenuto già in qualità di allievi agli istituti militari, conseguendo il passaggio dal 1° al 2° anno di corso dell'accademia o della scuola militare o la licenza nei collegi militari, può esser conferita, in base al R. decreto qui sopra pubblicato, fino a tutto il 19 marzo 1915, la nomina a sottotenente di complemento, purchè abbiano la dichiarazione d'idoneità al grado di sergente, soddisfino alle condizioni normalmente richieste negli aspiranti alla nomina stessa ed abbiano — se non provenienti dagli istituti militari — il voluto titolo di studio.

2. I comandi dei corpi, nel comunicare ai militari richiamati la presente disposizione, avvertiranno coloro che — mentre sono in possesso dei requisiti, in genere, per la nomina a sottotenente di complemento — mancano però della dichiarazione d'idoneità a sergente, che essi potranno conseguirla sottoponendosi ai relativi esami.

3. Agli esami stessi potranno essere ammessi anche i militari che si trovino in congedo illimitato, aventi i requisiti stabiliti nel n. 1, e che aspirino, ben'inteso, alla nomina a sottotenente di complemento.

Pertanto i comandi dei distretti, valendosi della stampa locale, cureranno che sia data la massima diffusione possibile a questa concessione.

4. Le domande d'ammissione agli esami di cui ai precedenti numeri 2 e 3, redatti su carta da bollo da L. 0,60, dovranno esser dirette:

dai richiamati alle armi e dai militari in congedo che fu-

rono già allievi degli istituti militari, ai comandi degli istituti cui appartennero;

dai caporali e caporali maggiori richiamati alle armi che non rivestirono la qualità di allievi degli istituti suddetti, al comandante del corpo in cui prestano servizio;

dai caporali e caporali maggiori in parola che trovansi in congedo illimitato, ai comandanti dei distretti di residenza.

In merito alle domande stesse decideranno, senz'altro le autorità cui sono dirette, le quali provvederanno anche affinchè gli esaminandi in congedo illimitato si presentino, a loro spese, ad un corpo dell'arma e specialità cui appartengono, che sia di stanza nella località più vicina.

Per altro i provenienti dagli istituti militari potranno essere ammessi agli esami, indifferentemente, nei reggimenti di fanteria e di cavalleria.

5. Il giudizio sulla autorevolezza e sulla condotta dei candidati agli esami per la dichiarazione d'idoneità al grado di sergente che si trovino in congedo illimitato o che da poco tempo siano stati richiamati alle armi, sarà formulato tenendo a base il foglio matricolare e caratteristico (mod. 59) e le altre informazioni che al riguardo potranno fornire i corpi nei quali, per ultimo, gli aspiranti han prestato servizio.

Sul foglio matricolare dei candidati dichiarati idonei, dovrà inserirsi la seguente variazione:

« *Ha conseguito la idoneità al grado di sergente agli effetti del regio decreto n. 1027, del 20 settembre 1914, li . . . .* ».

6. I militari, sia in congedo che richiamati, già allievi negli istituti militari, che conseguono la dichiarazione d'idoneità a sergente, sono esonerati dall'obbligo di prestare quattro mesi di servizio col detto grado prima di concorrere all'esame d'idoneità a sottotenente di complemento.

Ammissione agli esami di idoneità a sottotenente di complemento.

7. Per l'ammissione agli esami di idoneità a sottotenente di complemento degli aspiranti in congedo illimitato, cui è applicabile la presente circolare — eccettuati quelli provenienti dagli ex allievi degli istituti militari per i quali provvede il seguente numero — si dovrà adottare il procedimento stabilito per i *sottufficiali in congedo* dalla disposizione 16 del fascicolo 4° della *Raccolta* (bozze di stampa), posto d'accordo con quanto prescrive il § 2 della circolare 392 del c. a. e tenendo presente che, essendo stato abolito l'esame di coltura ge-

nerale, alla domanda dovrà essere unito il titolo di studio prescritto, per le varie armi e specialità, dal n. 2 della successiva circolare n. 405.

8. Sulle domande d'ammissione agli esami per la nomina a sottotenente di complemento degli aspiranti provenienti dagli ex allievi degli istituti militari, si dovrà invece provvedere seguendo le norme della sopraccennata disposizione 16 relative agli *allievi delle scuole militari* avvertendo peraltro, a modificazione temporanea di quanto stabiliscono i §§ 13 e 14, che nell'attuale circostanza la definitiva decisione dovrà essere presa dai comandi di corpo d'armata.

Gli aspiranti i quali dopo lasciato l'istituto furono inviati in congedo, interrompendo così il servizio militare, dovranno presentare a corredo della domanda anche il certificato penale generale e l'attestazione di moralità e buona condotta e sul conto di essi dovranno assumersi altresì le informazioni di cui al § 331 dell'*istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.*

9. Gli aspiranti cui riferiscesi la presente circolare saranno ammessi a sostenere gli esami nella prossima sessione di novembre, stabilita dal n. 7 della circolare 392, purchè ne facciano domanda in modo da lasciare tempo sufficiente pel compimento delle relative pratiche, che dovranno essere compiute, peraltro, con la dovuta sollecitudine.

Coloro che, per una ragione qualsiasi, non potessero prender parte alla sessione di esami suddetta e coloro che, pur partecipandovi, non ottenessero l'idoneità, saranno ammessi agli esami, o a ripetere le prove non superate, nella terza decade di gennaio p. v.

A questa sessione di esami potranno, come è ovvio, essere ammessi anche i candidati provenienti da altre categorie (sottufficiali in congedo o richiamati, sergenti allievi ufficiali di complemento, ecc.) che non abbiano potuto partecipare alle sessioni precedenti, oppure che abbiano partecipato ad una solamente di esse, senza conseguire l'idoneità.

10. In dipendenza del R. decreto sopra riprodotto e delle disposizioni della presente circolare, non essendo equo fare un trattamento diverso ai caporali e caporali maggiori congedati o richiamati che, per conseguire la dichiarazione d'idoneità a sergente, hanno accettato di compiere i preventivi due mesi di servizio stabiliti dal § 318 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, si avverte che anche i detti caporali e caporali maggiori, qualora aspirino alla nomina a sot-

totenente di complemento, possono essere ammessi fin d'ora agli esami d'idoneità a sergente.

Per analoghe considerazioni dovranno poi essere ammessi alla prossima sessione di esami di idoneità a sottotenente di complemento gli ex allievi degli istituti militari che stiano prestando servizio col grado di sergente, anche se non abbiano compiuto con tale grado i quattro mesi di servizio di cui al § 16 della disposizione 16 del fascicolo 4° della *Raccolta* (bozze di stampa).

11. Vista la facoltà data ai militari di 2ª categoria, con la circolare n. 405 del c. a., di chiedere l'ammissione nei corsi allievi ufficiali di complemento, senza far passaggio obbligatoriamente alla 1ª, si avverte che anche i sottufficiali, caporali e caporali maggiori in congedo illimitato e gli ex allievi d'istituti militari, ascritti alla 2ª categoria potranno, alle condizioni stabilite dalla presente circolare, essere ammessi agli esami per la nomina a sottotenente di complemento, senza obbligo di chiedere il passaggio sopraccennato.

12. Qualora vi siano aspiranti, i comandi di corpo d'armata potranno poi far luogo ad una sessione straordinaria di esami nella *prima decade* di marzo p. v.

È beninteso che a tale sessione non potranno prendere parte coloro che già avessero sostenuto due volte gli esami nelle sessioni precedenti di settembre, novembre e gennaio senza conseguire l'idoneità.

I risultati della sessione di marzo dovranno parteciparsi al Ministero *entro il giorno 15 di detto mese*, acciocchè sia possibile provvedere alla nomina dei candidati cui riferiscesi il R. decreto sopra riprodotto entro il successivo giorno 19, ultimo termine all'uopo consentito.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **469.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta pei tenenti di sussistenza per l'anno 1914.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° ottobre 1914.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito ed a parziale modificazione della circolare n. 108 del *giornale militare* del 1913,

il Ministero determina che il limite entro il quale possono essere compresi i tenenti di sussistenza in servizio permanente per essere inscritti sui quadri d'avanzamento a scelta pel 1914 sia portato al 28 settembre 1905.

I relativi documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) entro il 25 ottobre c. a.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **470**. — AVANZAMENTO. — **Composizione della Commissione per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria, e genio — Varianti**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° ottobre 1914.

A parziale modificazione della circolare n. 206 del *giornale militare* del corrente anno si comunicano le seguenti varianti nella composizione della commissione per gli esami dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta:

1° il tenente generale Camerana nobile dei conti Vittorio è sostituito dal maggior generale, addetto al comando del corpo di stato maggiore, Zupelli comm. Vittorio, nelle funzioni di presidente;

2° il maggior generale Zupelli comm. Vittorio è sostituito nelle funzioni di membro, dal maggior generale Negri Di Lamporo nobile Ettore, comandante della brigata granatieri di Sardegna;

3° il maggiore del 3° artiglieria da fortezza Badoglio cav. Pietro è sostituito, nelle funzioni di membro e segretario, dal maggiore del 1° granatieri Puglioli cav. Vito.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **471**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione per le matricole dei quadrupedi di truppa del R. esercito.** (Pubblicazione n. 138). — (Ispettorato ippico). — 1° ottobre 1914.

È stata pubblicata l'« Istruzione per le matricole dei quadrupedi di truppa del R. esercito », la quale abroga le disposizioni n. 6, 10 e 14 del fascicolo 6° della raccolta e tutte

le altre disposizioni fin qui emanate a tale oggetto con circolari ministeriali.

L'ufficio d'amministrazione di Personali militari vari ne farà la distribuzione in base al seguente specchio.

SPECCHIO DI DISTRIBUZIONE DELL'« ISTRUZIONE PER LE MATRICOLE DEI QUADRUPEDI DI TRUPPA DEL R. ESERCITO ».

Comando del corpo di stato maggiore, comandi d'armata e comandi territoriali.

Comando del corpo di stato maggiore	copie n.	5
Uffici dei generali designati pel comando di una armata	»	2
Comandi di corpo d'armata	»	3
Id. di divisione territoriale	»	3
Id. del genio	»	2

Ispettorati.

Ispettorato generale di cavalleria	copie n.	2
Id. id. d'artiglieria	»	2
Id. id. del genio	»	2
Id. delle costruzioni d'artiglieria	»	1
Id. delle truppe da montagna	»	2
Id. di sanità militare	»	2
Id. dei servizi di commissariato	»	2

Arma dei carabinieri reali.

Comando generale dell'arma	copie n.	2
Id. della legione allievi	»	4
Comandi di legione territoriale	»	2
Comando di divisione	»	1
Id. di compagnia	»	1
Id. di tenenza distaccata	»	1
Id. di sezione di 1ª e di 2ª classe	»	1
Id. dello squadrone carabinieri reali guardie del Re	»	1

Arma di fanteria e cavalleria.

Comando di divisione di cavalleria	copie n.	2
Id. di brigata	»	1
Ufficio del generale di cavalleria a disposizione	»	1
Comandi di reggimento	»	4

Comandi di deposito	copie n.	2
Id. di battaglione	»	1
Id. di compagnia, squadrone e nuclei di milizia mobile	»	1
Magazzini di arredamento alpini	»	1
Distaccamento della scuola di cavalleria di Tor di Quinto	»	1
Comandi dei depositi allevamento cavalli e di sezioni staccate	»	3
Comando del personale dei depositi cavalli stalloni	»	1
Depositi di cavalli stalloni	»	1

Arma di artiglieria.

Comandi di artiglieria da campagna e da fortezza	copie n.	1
Id. di reggimento	»	2
Id. di gruppo di qualsiasi specialità	»	2
Id. di batteria o compagnia	»	1
Direzione delle esperienze d'artiglieria	»	1
Direzioni d'artiglieria	»	1
Arsenali di costruzione	»	1
Officine di costruzione	»	1
Fabbriche d'armi	»	1
Laboratorio di precisione	»	1
Laboratori pirotecnici	»	1
Polverificio	»	1
Sezione staccata per le esperienze d'artiglieria	»	1
Sezioni staccate d'artiglieria	»	1
Comandi di deposito	»	2

Arma del genio.

Comandi delle truppe del genio	copie n.	2
Id. di reggimento del genio	»	6
Id. di battaglione	»	2
Id. del battaglione specialisti e battaglione aviatori	»	2
Id. territoriali del genio	»	2
Id. di compagnia	»	1
Direzioni del genio	»	2
Comandi di deposito	»	2

Servizio sanitario.

Direzioni di ospedale principale	copie n.	2
Id. id. succursale	»	1
Compagnie di sanità	»	1

Servizio di commissariato.

Direzioni di commissariato militare	copie n.	1
Sezioni staccate di commissariato militare	»	1
Ufficio locale di commissariato militare	»	1
Magazzini centrali	»	1
Panifici militari	»	1
Magazzini di casermaggio principali e succursali	»	1
Compagnie di sussistenza	»	1
Molino militare di Aldifreda	»	1
Stabilimento di carne in conserva	»	1
Magazzini di distribuzione viveri	»	1

Scuole ed istituti militari.

Comando della scuola di guerra	copie n.	1
Id. della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	»	1
Id. in 2° della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	1
Id. in 2° dell'accademia militare	»	1
Id. della scuola militare	»	1
Id. della scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali	»	2
Id. della scuola di applicazione di sanità militare	»	2
Id. della scuola di applicazione di fanteria	»	1
Id. della scuola centrale d'artiglieria da campagna	»	2
Id. id. id. id. da fortezza	»	2
Id. della scuola d'applicazione di cavalleria	»	3
Direzione della scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica	»	1
Comandi di collegio militare	»	2
Istituto geografico militare	»	2
Comandi di distretto militare	»	1
Comando del corpo invalidi e veterani	»	1

Stabilimenti militari di pena.

Comando degli stabilimenti militari di pena	copie n.	1
Id. del reclusorio militare	»	1
Id. del carcere militare	»	1
Id. di compagnie di disciplina	»	1

Comandi ed uffici diversi.

Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli	copie n.	2
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	»	1
Biblioteche militari	»	1

Truppe coloniali.

Comando del R. corpo di truppe coloniali della Eritrea	copie n.	2
Id. id. id. id. id. della Somalia italiana	»	2
Governo della Tripolitania (per sè e per i dipendenti comandi e uffici — esclusi i reggimenti e gli altri corpi di truppa)	»	20
Id. della Cirenaica (come sopra)	»	15

In seguito alla pubblicazione anzidetta è adottato il modello 172 *A* del catalogo « Foglio matricolare dei quadrupedi di truppa » e sono modificati i mod. 168, 172, 173 *A*, 173 *B*, 174 e 177 del catalogo.

Le amministrazioni interessate richiederanno i nuovi moduli al reclusorio militare di Gaeta con le norme comuni.

Il prezzo di ogni esemplare dell'anzidetta istruzione è di L. 0,55.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **472.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Riparazioni alle mitragliatrici mod. 911.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 2 ottobre 1914.

Nel richiedere alle fabbriche d'armi le parti di mitragliatrici occorrenti per sostituire quelle rotte o guaste, i corpi dovranno sempre accompagnare la richiesta coll'invio della parte da sostituirsi, ed astenersi dallo spedire l'intiera arma se la fabbrica d'armi non ne fa richiesta.

S'intende che nel caso che la parte da sostituirsi fosse stata smarrita, mentre per parte del corpo si applicheranno le relative vigenti prescrizioni amministrative, si notificherà, alla fabbrica d'armi, alla quale si chiede la sostituzione della parte, che non si fa luogo all'invio di essa per l'avvenuto smarrimento.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **473**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Servizio dei nuovi sottufficiali capi-armaiuoli presso i corpi.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 1° ottobre 1914.

A seguito delle circolari 335, 350 e 412 del *giornale militare* c. a., si comunicano qui appresso le norme circa il servizio dei nuovi sottufficiali capi-armaiuoli presso i corpi:

1. Nei corpi e reparti aventi sottufficiali capi-armaiuoli di nuova nomina o richiamati temporaneamente in servizio, dovrà istituirsi apposita officina, diretta dal capo-armaiuolo, presso la quale si dovranno eseguire tutte le riparazioni di non grande entità alle armi, al carreggio, (tranne che pel genio), agli strumenti ed attrezzi da zappatore, agli elmi, alle gavette, agli oggetti di servizio generale e di cucina, ed in genere a tutti i materiali di proprietà dello Stato.

2. A tale scopo, l'officina sarà provvista, a carico del corpo, dei congegni, strumenti ed utensili indicati al § 3 ed a pagina 335 e seguenti della Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C*, nonchè di quelli descritti nello specchio che segue.

I corpi in cui gli attuali sottufficiali capi-armaiuoli cessino dal servizio, siano poi richiamativi temporaneamente o non, si regoleranno in conformità del comma 5° del n. IV dell'appendice 2 della citata Istruzione, assumendo in carico i materiali.

Per il primo impianto delle officine, le direzioni d'artiglieria distribuiranno, a richiesta, gratuitamente i materiali occorrenti, richiedendo quelli che non possono provvedere direttamente agli stabilimenti competenti.

Le direzioni e gli stabilimenti faranno fronte alle spese occorrenti a carico degli assegni per l'andamento normale del servizio, richiedendo in ultimo i fondi relativi sul capitolo « materiali e stabilimenti d'artiglieria ».

3. All'officina del capo-armaiuolo saranno permanentemente addetti gli allievi armaiuoli (tre) ed un soldato di mestiere fabbro fucinatore.

Vi saranno inoltre giornalmente comandati, nel numero strettamente necessario in relazione ai lavori in corso, soldati di altro mestiere: falegnami, aggiustatori, ecc.

4. Ai capi-armaiuoli richiamati temporaneamente in servizio, ed a quelli di nuova nomina, si corrisponderanno solo gli assegni dovuti al loro grado, più la sovrapaga stabilita dalla circolare 412 del *giornale militare* c. a., intendendosi che con

tali corrispettivi essi dovranno eseguire, senza nessun altro compenso, qualsiasi incarico venisse loro affidato a senso della presente circolare.

L'orario di lavoro per l'officina sarà, normalmente, nei giorni feriali di 10 ore. Quando per mancanza di lavoro, o per motivi eccezionali, che debbono essere riconosciuti ed approvati dal comandante il reggimento, l'orario seguito fosse minore o maggiore di quello normale, la sovrapaga del capo-armaiuolo sarà ragguagliata sulla base delle ore di lavoro effettive.

Ai soldati permanentemente comandati all'officina verrà corrisposto per le ore di effettivo lavoro la mercede stabilita al n. 25 lettera *g*), dello specchio III del regolamento per le indennità eventuali, agli altri quella stabilita al n. 25, lettera *a*), dello stesso specchio. Agli allievi armaiuoli delle sezioni mitragliatrici, che, oltre a lavorare nell'officina, devono curare la manutenzione dei materiali della sezione, la mercede sarà sempre computata nei giorni feriali in base a dieci ore di lavoro.

5. La provvista delle parti d'armi e di qualsiasi materia prima occorrenti per i lavori da eseguirsi nell'officina sarà fatta dai corpi, per le prime presso le direzioni d'artiglieria e per le altre dal commercio con le norme in vigore.

6. Le spese relative per sovrapaga al capo-armaiuolo e per le varie provviste saranno imputate:

a) alle spese generali, se si riferiscono ai materiali del gruppo *C*, tranne le bardature;

b) ai fondi pei quadrupedi, se si riferiscono a bardature (nei corpi che non hanno per esse convezioni speciali coi capisellai), e materiali da scuderia;

c) e in genere ai fondi destinati alla loro manutenzione, se si riferiscono a materiali di corredo, di servizio generale e di cucina, ecc.

7. Le spese relative per la mercede ai soldati saranno imputate al capitolo del bilancio: Indennità per servizi e posizioni speciali (capitolo 50 *B/a* per l'esercizio in corso).

8. Nei reggimenti di artiglieria campali ed a cavallo, nei quali i lavori di spettanza del capo armaiuolo sono invece affidati al laboratorio reggimentale, l'ufficio materiale notificherà all'amministrazione del corpo le spese relative.

9. Nei reggimenti di cavalleria, in cui il capo-sellaio, valendosi della facoltà fattagli dal contratto in corso per il servizio delle bardature, avesse ceduto al capo armaiuolo la

riparazione e la sostituzione delle parti in legno ed in ferro, qualora questi sia stato congedato e poi richiamato, potrà continuare l'incarico accennato, nell'intesa però che il compenso di lire 0,015 per ogni giornata di presenza cavalli stabilito dal contratto quale retribuzione della sua opera, verrà ritenuto dall'amministrazione in rimborso delle spese sostenute per l'officina.

Rimane però sempre integra la facoltà del capo-sellaio di ritenere decaduto il mandato e di assumere l'intero servizio per proprio conto.

10. I distaccamenti potranno valersi dell'industria privata per la riparazione di tutti i materiali che, all'infuori delle armi, sono contemplati nella presente circolare, sempre quando nel presidio non esista un reggimento provvisto di officina diretta da un capo-armaiuolo, nel qual caso le predette riparazioni dovranno farsi eseguire presso tale officina.

Il reggimento da cui questa dipende, addebiterà al distaccamento, richiedendone rimborso, l'ammontare della spesa per mano d'opera e materie prime.

Per la riparazione delle armi dovrà invece sempre provvedere il corpo a cui appartiene il distaccamento.

11. Le legioni dei carabinieri reali non avranno sottufficiali capi-armaiuoli: esse potranno servirsi dell'opera di un capo-armaiuolo di un corpo che risiede nella stessa località, pagando le riparazioni alle armi ed agli altri materiali in base alle tariffe esistenti (pubblicazione n 72), se questi non è richiamato dal congedo o di nuova nomina; in caso contrario, l'importo delle riparazioni deve essere corrisposto al corpo cui appartiene il capo-armaiuolo, analogamente a quanto sopra è detto pei distaccamenti.

Potranno anche, qualora vi trovino la convenienza, stipulare per tale servizio apposite convenzioni con armaiuoli borghesi, le quali dovranno essere rinnovate di anno in anno e sottoposte all'approvazione del Ministero.

Il Ministro — D. GRANDI.

SPECCHIO *degli strumenti ed utensili in dotazione all'officina dei corpi per la riparazione del carreggio.*

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA	Misura	Quantità
14	72	Picozzini	N.	1
»	505	Ascie	»	1
»	513	Banconi da legnaiuolo a due strettoi con viti di legno	»	1
»	554	Coltelli a petto da carradore	»	1
»	556	Compassi da legnaiuolo	»	1
»	595	Gattucci assortiti	»	1
»	597	Graffutti da legnaiuolo	»	2
»	604	Incorsatoi doppi	»	1
»	605	Incorsatoi piani	»	1
»	627	Licciaiuole da denti di sega e segoni	»	1
»	639	Martelli a granchio	»	1
»	653	Pedani da mm. 10 a 20	»	1
»	654	Pedani da mm. 20 a 30	»	1
»	655	Pedani da mm. 30 a 40	»	1
»	658	Pialle	»	1
»	672	Quartaboni per riquadrare, mezzani	»	1
»	673	Quartaboni per riquadrare, piccoli	»	1
»	675	Raschiatoi da legno, assortiti	»	1
»	677	Raspe da cm. 10 a 20	»	2
»	678	Raspe da cm. 20 a 30	»	2
»	679	Raspe da cm. 30 a 40	»	2
»	683	Saette di verine a mano da mm. 1 a 10	»	5
»	684	Saette di verine a mano da mm. 10 a 20	»	10

Categoria	N categorico	NOMENCLATURA	Misura	Quantità
14	685	Saette di verine a mano da mm. 20 a 30 . .	N.	10
»	687	Sbozzini	»	1
»	688	Scalpelli a codolo da mm. 1 a 10, assortiti. .	»	4
»	689	Scalpelli a codolo da mm. 10 a 20	»	4
»	690	Scalpelli a codolo da mm. 20 a 30.	»	6
»	691	Scalpelli a codolo da mm. 30 a 40	»	2
»	700	Segacci a costola mezzani	»	1
»	705	Seghe a mano, grandi.	»	1
»	706	Seghe a mano, mezzane	»	1
»	711	Seghe da volgere piccole.	»	1
»	720	Sergenti di legno, grandi.	»	2
»	721	Sergenti di legno, piccoli.	»	2
»	723	Sgorbie a codolo da mm. 10 a 20, assortite .	»	2
»	724	Sgorbie a codolo da mm. 20 a 30	»	3
»	725	Sgorbie a codolo da mm. 30 a 40	»	2
»	735	Sponderuole	»	1
»	744	Succhi a punta da mm. 10 a 20	»	1
»	745	Succhi a punta da mm. 20 a 30	»	1
»	761	Succhielli assortiti da 5 a 10	»	4
»	765	Tanaglie per chiodi.	»	1
»	1016	Banchi da limatore a sportelli n. 1.	M.	2
»	1022	Bicornia da banco piccole n. 1	Kg.	10 a 25
»	1070	Chiavi a martello per dadi, mezzane	N.	1
»	1077	Chiavi meccaniche a dentiera per dadi, piccole	»	1
»	1093	Compassi a molla curvi da cm. 10 a 20. . .	»	1
»	1100	Compassi curvi semplici da cm. 10 a 20. . .	»	1

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA	Misura	Quantità
14	1102	Compassi retti a molla da cm. 10 a 20 . . .	N.	1
»	1109	Compassi retti semplici da cm. 10 a 20 . .	»	1
»	1135	Cuscinetti da vite da mm. 11	»	1
»	1136	Cuscinetti da vite da mm. 13	»	1
»	1138	Cuscinetti da vite da mm. 15	»	1
»	1183	Lime a taglio bastardo da cm. 20 a 30, assortite	»	4
»	1192	Lime a taglio fino da cm. 20 a 30, assortite .	»	4
»	1199	Lime a taglio grosso da 4 al mazzo	»	1
»	1201	Lime a taglio mezzano da cm. 20 a 30 . . .	»	4
»	1211	Madreviti a cuscinetti da viti ordinari assortiti n. 1	Kg.	1.500
»	1231	Martelli da banco.	N.	1
»	1233	Martelli da bicornie.	»	1
»	1246	Maschi da viti da mm. 11	»	3
»	1247	Maschi da viti da mm. 13	»	3
»	1249	Maschi da viti da mm. 15	»	3
»	1256	Mazze diritte da campagna.	»	1
»	1287	Morse piccole n. 1	Kg.	20
»	1309	Preselle da fucina, mezzane (con manico) . .	N.	1
»	1335	Scalpelli a mano assortiti n. 6.	Kg.	1.865
»	1337	Segnatoi a mano assortiti	N.	1
»	1345	Spine a mano da fucine	»	2
»	1348	Spine da fucina, mezzane (con manico) . . .	»	1
»	1350	Spine da fucina, piccole (con manico). . . .	»	1
»	1383	Tagliuoli da fucina, mezzani	»	1
»	1388	Tagliuoli da incudine, mezzani.	»	1
»	1393	Tanaglie da fucina mezzane	»	1

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA	Misura	Quantità
14	1394	Tanaglie da fucina piccole.	N.	1
»	1402	Tasselli da incudine, mezzani	»	1
»	1422	Voltamaschi ordinari assortiti n. 3	Kg.	2
»	1465	Cuscinetti da viti da mm. 10.	N.	1
»	1466	Cuscinetti da viti da mm. 16.	»	1
»	1471	Maschi da vite da mm. 10.	»	3
»	1472	Maschi da vite da mm. 16.	»	3
»	2068	Manici di lime e raspe grossi	»	2
»	2069	Manici di lime e raspe sottili	»	14
»	2074	Manici di pedani, scalpelli e sgorbie grossi .	»	6
»	2075	Manici di pedani, scalpelli e sgorbie sottili .	»	20
»	1220	Trapani imbrigliati (con relative saette assortite da mm. 1 a 5)	»	1
»	—	Trapano con ingranaggio e manubrio piccolo (con relative saette assortite da mm. 5 a 10)	»	1

N. **474**. — AVANZAMENTO. — DISCIPLINA MILITARE. — **Trasmissione delle note caratteristiche e dei documenti di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 2 ottobre 1914.

Si informa che le note caratteristiche ed i documenti occorrenti per la formazione dei quadri d'avanzamento per il 1915 degli ufficiali in servizio permanente fino al grado di tenente colonnello, incluso, dovranno pervenire al Ministero per il 1° dicembre p. v.

I documenti di avanzamento sui quali si deve pronunziare la commissione centrale d'avanzamento, dovranno invece pervenire al Ministero per il 1° novembre p. v.

Non oltre il 1° novembre p. v. dovranno pure essere inviate al Ministero le note caratteristiche relative agli ufficiali generali ed ai colonnelli in attività di servizio, siano essi compresi o meno nei limiti di anzianità per l'iscrizione nel quadro di avanzamento per il 1915, salvo il disposto dal n. 11 del regolamento per le note caratteristiche.

Tutti i predetti documenti dovranno essere trasmessi al gabinetto del ministro se si riferiscono ad ufficiali generali; alla divisione stato maggiore, se si riferiscono ad ufficiali del corpo di stato maggiore; alla direzione generale personale ufficiali in tutti gli altri casi.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **475.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Norme da seguirsi per la concessione della dispensa dalle chiamate alle armi ai militari in congedo illimitato che sono infermieri dei manicomi provinciali o conducenti di automobili (*chauffeurs*) sulle linee in servizio pubblico.** — (Direzione generale leva e truppa). — 2 ottobre 1914.

Con riserva di apportare le conseguenti modificazioni ed aggiunte alle *Istruzioni per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego*, in occasione della loro ristampa, questo Ministero reputa frattanto opportuno stabilire le seguenti norme che dovranno applicarsi per la concessione della dispensa prevista dagli articoli 10 *bis* e 11 *bis*, aggiunti al regolamento predetto dal R. decreto n. 548, del 17 maggio scorso, in favore dei militari che sono infermieri dei manicomi provinciali ovvero che sono conducenti (*chauffeurs*) addetti all'esercizio delle linee automobilistiche in servizio pubblico.

§ 1. — *Infermieri dei manicomi provinciali.*

1. Tale dispensa può essere concessa solamente **ai militari in congedo illimitato appartenenti alla milizia mobile o alla milizia territoriale, in occasione di chiamate alle armi per mobilitazione**, e dovrà essere limitata a quel numero d'infermieri occorrente perchè, tenuto conto delle possibili sostituzioni, la deficenza di personale che deriverebbe dal richiamo alle armi, non sorpassi *un sesto del numero dei posti d'organico*. Quindi, nello stabilire tale limite, deve tenersi esclusivamente conto

del numero complessivo dei posti d'organico — siano o non coperti in quel momento — del numero d'infermieri tenuti a rispondere alle chiamate e del numero di supplenti od infermieri avventizi sul quale si può fare assegnamento per accordi precedentemente presi dalle direzioni dei manicomi provinciali.

2. Alla concessione della dispensa provvederanno i comandanti di corpo d'armata nella cui circoscrizione hanno sede le direzioni dei manicomi.

A tal uopo, queste trasmetteranno ai comandi predetti, negli ultimi giorni di dicembre di ciascun anno, il ruolo organico degli infermieri dipendenti, vidimato dal presidente della deputazione provinciale.

Nel ruolo dovranno essere indicati anche i posti eventualmente scoperti, sebbene stabiliti in organico, nonchè i supplenti od avventizi sui quali sia possibile fare assegnamento.

Per ciascun infermiere a ruolo, supplente od avventizio, dovrà essere indicato il cognome e nome, la paternità, la data ed il comune di nascita, il distretto e la classe di leva e la categoria.

Le direzioni dei manicomi parteciperanno altresì ai comandi di corpo d'armata, a mano a mano che avvengono, le diminuzioni per morte, dimissioni o licenziamenti che si verificano nel personale inscritto sul ruolo organico, nonchè le assunzioni di nuovo personale.

Per la prima attuazione delle presenti norme, le direzioni dei manicomi invieranno ai comandi di corpo d'armata il ruolo organico soprastabilito non appena ricevuta la presente circolare.

3. Indetta la mobilitazione, i comandi di corpo d'armata, attenendosi strettamente ai criteri indicati nel numero 1 e sulla base del ruolo organico di cui è parola nel successivo numero 2, stabiliranno se siano o no da concedersi dispense, esentando, di preferenza, quelli ascritti alla classe più anziana.

Parteciperanno quindi, immediatamente, la decisione presa alla direzione del manicomio, comunicando contemporaneamente le esenzioni concesse al comando del distretto cui appartiene il militare dispensato.

I comandi di distretto prenderanno nota sui ruoli matricolari della partecipazione avuta, inscrivendovi la seguente variazione:

« *Chiamato alle armi con R. decreto . . . . . e non giunto perchè dispensato a senso dell'art. 10bis del regolamento sulle*

dispense dalle chiamate alle armi. (Decisione del comando del . . . corpo d'armata, n. . . . del . . . . .».

4. Se durante la mobilitazione taluno degli infermieri dispensati dalla chiamata venisse a cessare dalla posizione che gli dà titolo alla dispensa, la direzione del manicomio ne informerà immediatamente il comando del distretto del luogo dove il manicomio ha sede. Il comando del distretto dovrà subito provvedere alla incorporazione del militare.

5. I comandi di distretto terranno nota delle dispense accordate agli infermieri dei manicomi provinciali, in un apposito registro conforme al modello n. 77 del catalogo.

§ 2. — *Conducenti di automobili in servizio pubblico.*

6. La dispensa ai **militari in congedo di qualunque classe e categoria** che da almeno sei mesi fanno parte del personale addetto all'esercizio delle linee automobilistiche in servizio pubblico, con la qualità di conducenti (*chauffeurs*), può essere concessa, a senso dell'art. 11*bis* del regolamento, soltanto in occasione di chiamate indette **in tempo di pace.**

Il Ministero indicherà nei manifesti con i quali vengono ordinate le singole chiamate, se nell'occasione possa concedersi la dispensa di cui trattasi.

7. I concessionari di linee automobilistiche in servizio pubblico, non appena pubblicato il manifesto di chiamata, invieranno al comando del corpo d'armata nel cui territorio risiede la direzione d'esercizio della linea, la richiesta della dispensa per i conducenti richiamati che soddisfino alle condizioni per ottenerla. Nella richiesta, da compilarsi *in triplice originale*, dovrà essere indicato il cognome e nome del militare, la paternità, la data ed il comune di nascita, il distretto e la classe di leva e la categoria. Sulla richiesta stessa il concessionario dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità, che, qualora il militare fosse costretto a presentarsi alle armi, dovrebbe assolutamente ridursi il numero delle vetture o delle corse sulle linee per le quali il conducente è autorizzato a prestar servizio, non essendovi altro personale autorizzato che possa sostituirlo.

8. I comandi di corpo d'armata, tenuto conto dell'entità del movimento normale e del quantitativo del personale disponibile, accerteranno se effettivamente sussista l'assoluta necessità di concedere le dispense e decideranno sulle domande, restituendo poi al concessionario un originale della richiesta, dopo avervi annotata la decisione presa, autenticandola con la firma e col bollo d'ufficio.

Se per una stessa linea fosse domandata la dispensa per più conducenti contemporaneamente, potrà la dispensa stessa esser limitata anche ad una parte soltanto del personale pel quale viene invocata.

Le dispense concesse dovranno essere notificate, a cura dei comandi di corpo d'armata, a quelli dei distretti cui appartengono per leva i militari, mediante l'invio di un originale della richiesta completato con l'annotazione della decisione autenticata.

Il terzo originale, con l'indicazione della decisione presa, sarà conservato dal comando di corpo d'armata.

9. I comandi di distretto terranno nota delle dispense accordate a senso del precedente n. 8, in un apposito registro mod. n. 77 del catalogo.

15. Se il dispensato fosse eventualmente rivestito del grado di ufficiale in congedo, la comunicazione di cui al terzo comma del precedente n. 8 dovrà esser fatta al Ministero della guerra (*Direzione generale personale ufficiali*), anzichè al comando del distretto.

Il Ministro — D. GRANDI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 46, pag. 1298, riga 17, *invece di:* presso la scuola di guerra, *leggasi:* presso la scuola militare.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(3694) Roma, 1914. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 48ª — 1914 — 10 ottobre

1914 SETTEMBRE 24. – N. **476**. — AVANZAMENTO — R. decreto n. 1053, da convertirsi in legge che disciplina gli esperimenti per l'avanzamento da tenente colonnello a colonnello e porta modificazioni circa la costituzione della commissione centrale di avanzamento . . . . . *Pag.* 1347

1914 OTTOBRE 3. – » **477**. — TRASPORTI. — Viaggi degli ufficiali in congedo richiamati in servizio. . . . . » 1349

» 6. – » **478**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento degli assegni ad ufficiali comandati. » 1350

» 6. – » **479**. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Equipaggiamento e disposizioni da osservarsi per l'invio di militari al corpo dei volontari italiani ed ai reparti indigeni della Libia . . . . . » 1351

» 8. – » **480**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Uffici dei generali designati per il comando di un'armata in guerra . . . . . » 1351

» 8. – » **481**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Variante al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio . . . . . » 1352

» 8. – » **482**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Combustibile pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da alcuni militari di truppa ammogliati. . . . . » 1352

» 9. – » **483**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Istituzione del capitolo n. 85 *bis* nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915. . . . . » 1352

» 10. – » **484**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso a posti di ragioniere di artiglieria di 4ª classe . . . » 1353

» 10. – » **485**. — AVANZAMENTO. — Composizione della commissione per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Varianti . . . . . » 1354

CIRCOLARE N. **476**. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 1053, da convertirsi in legge, che disciplina gli esperimenti per l'avanzamento da tenente colonnello a colonnello e porta modificazioni circa la costituzione della commissione centrale d'avanzamento**. — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50, 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, n. 515; 8 giugno 1913, n. 601;

Considerata la necessità di modificare il carattere degli esperimenti per l'avanzamento da tenente colonnello a colonnello stabiliti dalla precitata legge 8 giugno 1913, n. 601, e l'urgenza di appertare siffatte modificazioni per provvedere col nuovo sistema all'ampliamento dei quadri di avanzamento imposto dalla presente condizione dei ruoli;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 11 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento del R. esercito è sostituito il seguente:

I colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi sono tratti a scelta dai tenenti colonnelli del rispettivo ruolo di anzianità. Essi dovranno secondo norme da stabilirsi con decreto reale subire apposito esperimento di abilità e cultura professionale, il cui risultato costituirà un elemento di giudizio per la loro promovibilità.

Art. 2.

All'art. 16 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento del R. esercito è sostituito il seguente:

La commissione superiore per l'avanzamento ai gradi di colonnello, di maggior generale e di tenente generale (compresi quelli dei corpi sanitario e di commissariato) prende il nome di « commissione centrale d'avanzamento ». Essa è composta del capo di stato maggiore dell'esercito e dei generali designati per il comando di una armata. Vi partecipano, ciascuno a sua volta, come membri aggiunti e con diritto a voto, il comandante del corpo d'armata da cui l'ufficiale dipende, nonchè gli ispettori generali di cavalleria, artiglieria e genio, il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, l'ispettore delle truppe da montagna, l'ispettore delle costruzioni di artiglieria, l'ispettore di sanità militare e l'ispettore dei servizi di commissariato per gli ufficiali delle varie armi, corpi e ruoli cui essi sovrintendono.

Inoltre, per le promozioni ai gradi di colonnello e di maggiore generale (compresi qnelli dei corpi sanitario e di commissariato), e per l'esame delle proposte di promozione per merito eccezionale, di cui all'art. 13 della legge 8 giugno 1913

n. 601 entrano a far parte della commissione con diritto a voto, tutti i rimanenti comandanti di corpo d'armata.

Il presidente della commissione, quando lo ritenga utile ed opportuno, può chiamare a farne parte, come membri consultivi e senza diritto al voto, altri tenenti generali da lui scelti tra quelli che nei due ultimi anni abbiano avuto alla loro dipendenza, anche temporaneamente per qualsiasi ragione, il colonnello o l'ufficiale generale da giudicare. I criteri che avranno determinato tale scelta sono insindacabili.

La commissione non si intenderà costituita ove manchi più di uno dei suoi membri con diritto a voto, ed il candidato non sarà dichiarato idoneo ove non abbia riportato due terzi di voti favorevoli.

Art. 3.

Le disposizioni di cui sopra avranno vigore dalla data del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento, per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

A. SALANDRA.
D. GRANDI.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI.

N. **477**. — TRASPORTI — **Viaggi degli ufficiali in congedo richiamati in servizio**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 ottobre 1914.

L'amministrazione ferroviaria ha concesso che la facoltà di far uso del libretto di viaggio mod. *A* — di cui al paragrafo 102 del Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie — ora limitata, pei casi di richiamo in servizio, ai soli ufficiali in posizione ausiliaria, sia estesa a tutti gli altri ufficiali in congedo purchè siano richiamati in servizio *per tempo indeterminato*.

Le autorità militari potranno pertanto richiedere — nei consueti modi — al Ministero (Divisione casermaggio e trasporti), per gli ufficiali in congedo che si trovino nelle condizioni

predette, i libretti di viaggio ed i relativi fascicoli di scontrini pel trasporto della persona e del bagaglio.

Tali libretti varranno anche pei trasporti sul mare. Essi dovranno essere poi restituiti al Ministero all'atto della cessazione dei detti ufficiali dal servizio effettivo.

Il Ministero riservasi di far constare della concessione mediante la 1ª appendice — in corso di stampa — al citato Regolamento.

Confermasi, con la circostanza, che alle famiglie degli ufficiali in congedo ora detti — a diversità di quanto è stabilito per quelle degli ufficiali in posizione ausiliaria — non compete alcuna facilitazione pei viaggi sulle ferrovie.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **478.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento degli assegni ad ufficiali comandati.** — (Segretariato generale). — 6 ottobre 1914.

I corpi i quali abbiano ufficiali comandati presso comandi, uffici, istituti, stabilimenti od altri corpi fanno pervenire direttamente ai detti comandi, uffici, ecc., per il giorno 25 di ogni mese il foglio stipendio con accluso il corrispondente vaglia di servizio per l'ammontare della somma netta da pagare all'ufficiale (v. il n. 2 della circolare n. 269 del *giornale militare* corrente anno).

I comandi, uffici, istituti, stabilimenti e corpi che ricevono i suddetti documenti hanno facoltà di eseguire l'incarico ricevuto senza interessare il giornale di cassa.

All'uopo possono introdurre in cassa, come danaro, i vaglia di servizio al momento stesso in cui pagano l'ufficiale interessato.

Sono poi restituiti ai corpi mittenti i fogli stipendio debitamente quietanzati.

Per effetto della disposizione di cui sopra i comandi, uffici, ecc. amministrati dal corpo di stato maggiore o dall'ufficio di amministrazione di personali militari vari, che abbiano presso di loro ufficiali comandati, non debbono fare per conseguenza alcun movimento sugli estratti del giornale di cassa da trasmettersi mensilmente al predetto comando od ufficio.

Fanno eccezione alle suindicate norme i pagamenti degli assegni agli ufficiali effettivi all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, che il corpo di stato maggiore effettua direttamente od a mezzo dei singoli comandi territoriali per conto del suddetto ufficio.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **479.** — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPE ALL'ESTERO. — **Equipaggiamento e disposizioni da osservarsi per l'invio di militari al corpo dei volontari italiani ed ai riparti indigeni della Libia.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 6 ottobre 1914.

Allo scopo di evitare gl'inconvenienti segnalati nell'invio al deposito centrale delle truppe coloniali (sezione Libia) dei volontari destinati in Libia, questo Ministero dispone quanto segue:

1. Ai volontari dovranno essere distribuiti gli oggetti tassativamente indicati dalle circolari 465 del 1913 e 213 del corrente anno con l'aggiunta dei seguenti:

due asciugatoi,
due stellette metalliche di divisa,
una correggia per pantaloni.

2. Gli oggetti da distribuirsi dovranno essere quelli prescritti per i militari a piedi in Libia, esclusi quindi: berretti per fatica di tela e di panno; borracce con coreggia lunga; gavette grandi; scarpe basse con uose; oggetti di panno bigio e turchino ecc., avvertendo che qualora i corpi fossero sprovvisti del materiale prescritto e non potessero prelevarlo da un corpo viciniore dovranno fornire i volontari di un promemoria e di un buono di prelevamento per gli oggetti mancanti da consegnarsi al predetto deposito.

3. Gli abiti da borghese saranno trattenuti presso i corpi e consegnati alle famiglie dei volontari come praticasi per quelli delle reclute.

4. La maggior parte dei volontari viene trattenuta presso il deposito per circa 18 giorni per la cura antitifica, epperciò i corpi non rimetteranno ai depositi in Libia le carte personali dei volontari se non dopo ricevuto dal deposito di Napoli (sezione Libia) il preavviso dell'avvenuto imbarco.

5. Saranno compilati fogli di viaggio distinti a seconda delle località ove dovranno essere diretti i volontari allo scopo di semplificare le operazioni contabili del deposito centrale.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **480.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Uffici dei generali designati per il comando di un'armata in guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 8 ottobre 1914.

L'ufficio di S. E. il tenente generale Nava cav. Luigi, designato per il comando di un'armata in guerra, è stabilito a Bologna.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **481**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Variante al Modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 8 ottobre 1914.

Per norma delle amministrazioni interessate, il Ministero avverte che, con un prossimo fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1914), sarà fatta cancellare la voce (VIII-746) Taschetta da biada mod. 912, compresavi erroneamente. La taschetta da biada regolamentare dovrà intendersi quindi solo quella inventarizzata VIII-717.

Le taschette da biada mod 912, eventualmente esistenti, saranno prese in carico con lo stesso numero categorico delle regolamentari, e, fino a consumazione, distribuite alla truppa prima di queste.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **482**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Combustibile pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da alcuni militari di truppa ammogliati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 ottobre 1914.

Pel riscaldamento dei locali durante l'imminente stagione invernale è concesso, con le norme date a suo tempo ai comandanti di corpo d'armata, un assegno combustibile ai militari di truppa, alloggiati fuori caserma in base alle vigenti disposizioni.

Tale assegno non è dovuto ai marescialli, nonchè ai militari di truppa che, rinunciando all'alloggio loro assegnato dall'amministrazione preferiscono provvederselo per proprio conto.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **483**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Istituzione del capitolo n. 85bis nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915.** — (Segretariato generale). — 9 ottobre 1914.

Con decreto del ministro del tesoro del 31 agosto 1914, in dipendenza del R. decreto n. 843 del 19 luglio, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'eser-

cizio finanziario dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915, venne istituito il seguente capitolo:

« n. 85 *bis*. — Indennità ai funzionari civili di ruolo che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore a l'80 % (R. D. 19 luglio 1914, n. 843) . . . . . L. 6000 ».

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **484**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato del concorso a posti di ragioniere d'artiglieria di 4ª classe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 ottobre 1914.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè il regolamento generale per l'applicazione del testo unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 549, relativa a provvedimenti per i personali civili tecnici di arglieria e genio;

Visto il regolamento pei ragionieri di artiglieria approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

Visto il decreto ministeriale in data 16 dicembre 1913 col quale fu indetto un concorso ad esami per la nomina di quindici ragionieri di artiglieria di 4ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2000;

Visti gli atti della commissione esaminatrice:

DECRETA:

Sono dichiarati vincitori del concorso a quindici posti di ragioniere di artiglieria di 4ª classe indetto col decreto ministeriale sopracitato:

1. Valentini Ezio	con punti	9,3570
2. Bianco Biagio	»	9,1517
3. Troisi Cesare	»	8,8667
4. Barraco Ignazio	»	8,6595
5. Bianco Ettore	»	8,6407
6. Palladino Michele	»	8,3675

7. Lacava Giuseppe con punti 8,3580
8. Marzullo Stefano » 8,2245
9. Gambettta Francesco » 8,1657
10. Simonetti Ignazio » 8,0255
11. Franzoni Raffaele » 7,9087
12. Panizza Arnaldo » 7,8912
13. Muciaccia Francesco » 7,8825
14. Piva Francesco » 7,8507
15. Lamanna Angelo » 7,5587

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **485**. — AVANZAMENTO. — **Composizione della commissione per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Varianti.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 10 ottobre 1914.

A parziale modificazione delle circolari n. 206 e n. 470 del *giornale militare* del corrente anno, si comunicano le seguenti varianti nella composizione della commissione per gli esami dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta:

1. Il maggior generale Negri di Lamporo nob. Ettore, comandante della brigata granatieri di Sardegna, è sostituito, nelle funzioni di membro, dal maggior generale Elia comm. Vittorio, comandante della brigata Ancona.

2. Il tenente colonnello Luparini cav. Francesco dell'82° fanteria è sostituito, nelle funzioni di membro supplente, dal maggiore Musitano Guerrera cav. Raimondo, del comando di artiglieria da fortezza di Roma.

Il Ministro — D. GRANDI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(3716) Roma, 1914 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 49ª — 1914 — 17 ottobre

1914 SETTEMBRE 17. - N. **486**. — PENSIONI. — R. decreto che provvede alla surrogazione di un membro della commissione per l'esecuzione della legge sui veterani . *Pag.* 1355

1914 OTTOBRE 13. - » **487**. — AVANZAMENTO. — Composizione della commissione per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Varianti . . » 1356

» 14. - » **488**. — DISPOSIZIONI VARIE — DISCIPLINA MILITARE. — Compilazione delle note caratteristiche e custodia dei documenti caratteristici degli ufficiali della Tripolitania. — Commissione d'avanzamento di grado superiore. . . . » 1356

» 14. - » **489**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Cessione a pagamento di armi e munizioni di tipo non più in uso . . . . . » 1357

» 14. - » **490**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Versamento delle eccedenze di cartucce a pallottola mod. 90 per armi mod. 70-87. . . . » 1358

» 16. - » **491**. — RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Preavviso di parziali congedamenti di militari richiamati e di chiamata alle armi di militari di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato provvisorio . . . . » 1358

CIRCOLARE N. **486**. — PENSIONI. — **R. decreto che provvede alla surrogazione di un membro della commissione per l'esecuzione della legge sui veterani**. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 4 giugno n. 486 concernente gli assegni vitalizi ai superstiti delle guerre dell'indipendenza d'Italia ;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 18 giugno 1911 n. 616;

Visto il R. decreto 3 marzo 1912 n. 184;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1914 n. 96;

Visto il R. decreto 29 marzo 1914;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato, pel tesoro, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il tenente generale nella riserva Bertinatti cav. Ernesto è nominato membro della commissione permanente per l'esecu-

zione della legge suddetta in sostituzione del tenente generale nella riserva Bompiani cav. Giorgio il quale cessa dal far parte di detta commissione.

I Nostri ministri predetti sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 17 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

VIALE.
D. GRANDI.
RUBINI.

N. **487**. — AVANZAMENTO. — **Composizione della commissione per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Varianti.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 13 ottobre 1914.

A modificazione delle circolari del *giornale militare* nn. 464 e 470 del corrente anno, il Ministero ha determinato che la commissione per gli esami dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta, sia presieduta dal tenente generale Saveri comm. Diomede, comandante della divisione territoriale di Roma e che il membro maggior generale Elia cav. Vittorio sia sostituito dal maggior generale De Luca cav. Adolfo.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **488**. — DISPOSIZIONI VARIE. — DISCIPLINA MILITARE. — **Compilazione delle note caratteristiche e custodia dei documenti caratteristici degli ufficiali della Tripolitania — Commissione di avanzamento di grado superiore.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore. — 14 ottobre 1914.

Essendo cessato lo stato di guerra in Tripolitania, il Ministero determina che cessino di avere vigore le disposizioni della circolare 367 del 1912, per quanto si riferisce ai rapporti personali degli ufficiali colà residenti, ed alla circolare n. 283 del *giornale militare* 1913, per quanto si riferisce alla custodia dei libretti personali degli ufficiali stessi.

D'ora innanzi, dovranno perciò avere vigore, per i riparti della Tripolitania (escluso il Fezzan), le disposizioni sancite

dal regolamento sulle note caratteristiche, tanto per gli ufficiali coloniali, quanto per quelli dell'esercito metropolitano, coll'avvertenza che le note caratteristiche di tali ufficiali dovranno essere compilate e rivedute dagli ordinari compilatori e revisori, se questi sono presenti in colonia, o comunque dalle autorità dalle quali direttamente dipendono in colonia gli ufficiali ed i compilatori delle note.

Per i reparti autonomi, la compilazione o la revisione delle note sarà devoluta a quelle autorità che il comando delle truppe designerà, in relazione alle ordinarie dipendenze di servizio.

La commissione di grado superiore, per l'esame delle proposte di avanzamento degli ufficiali fino al grado di maggiore incluso (comma 5 del § 162 del regolamento sull'avanzamento), compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento del 1915 sarà costituita dai seguenti ufficiali generali:

S. E. il comandante delle truppe.
il comandante della divisione o della zona di Tripoli,
il maggior generale a disposizione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **489**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Cessione a pagamento di armi e munizioni di tipo non più in uso.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 14 ottobre 1914.

Con riferimento alla circolare n. 225 del *giornale militare* 1910 e ad altre disposizioni emanate in seguito sullo stesso argomento, dal Ministero, si prescrive quanto segue:

1° Fino a nuovo avviso non sarà effettuata alcuna cessione di armi non più in uso agli ufficiali ed impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina.

2° D'ora innanzi non saranno più cedute le seguenti munizioni:

VII^{a}-428. Cartucce a pallottola mod 90 per armi mod. 70 e mod. 70/87.

VII^{a}-430. Cartucce a metraglia mod. 90 per armi mod. 70 e mod. 70/87.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **490.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Versamento delle eccedenze di cartucce a pallottola modello 90 per armi mod 70/87.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 14 ottobre 1914.

I corpi che hanno segnalato, nelle dimostrazioni mod. 399, eccedenze alle dotazioni di cartucce mod. 90 per armi modello 70/87 (VII^a-428), ne eseguiranno sollecitamente il versamento alla direzione d'artiglieria della propria circoscrizione.

Le cartucce da versare dovranno essere quelle di più antica data di fabbricazione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **491.** — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Preavviso di parziali congedamenti di militari richiamati e di chiamata alle armi di militari di 1^a^ e 2^a^ categoria in congedo illimitato provvisorio.** — (Direzione generale leva e truppa). — 16 ottobre 1914.

Questo Ministero ritiene opportuno preavvisare le competenti autorità, per loro norma e per norma dei militari interessati, che intende adottare prossimamente i sottoindicati provvedimenti, per la cui attuazione si riserva di emanare le necessarie disposizioni:

a) congedamento dei militari richiamati della classe 1889;

b) chiamata alle armi delle reclute di 1^a^ categoria della classe 1894 rimaste in congedo illimitato provvisorio per avere sotto le armi un *fratello richiamato* e contemporaneo rinvio in congedo di quest'ultimo;

c) chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2^a^ categoria della classe 1894.

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(3736) Roma, 1914 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 50ª — 1914 — 24 ottobre

1914 OTTOBRE 22 - N. 492. — RECLUTAMENTO. — R. decreto 22 ottobre 1914, n. 1138, col quale viene determinato che le operazioni della leva sulla classe 1895 siano iniziate nel 1914 . . . Pag. 1359

» 22. - » 493. — RECLUTAMENTO. — Istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1895 . . . . . » 1360

» 22. - » 494. — RECLUTAMENTO. — Notificazione alle autorità di leva delle decisioni di rivedibilità pronunziate in rassegna riguardo ai militari della classe 1894. — Fogli matricolari degli arruolati volontari nati nel 1895. . . . . » 1373

CIRCOLARE N. **492**. — RECLUTAMENTO. — **R decreto 22 ottobre 1914, n. 1138, col quale viene determinato che le operazioni della leva sulla classe 1895 siano iniziate nel 1914.** — (Direzione generale leva e truppa). — 22 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 1, ultimo comma, e 119 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Ritenuta la opportunità che le operazioni della leva sui giovani nati nel 1895 siano iniziate nel corrente anno 1914, e che tutti gli arruolati nella prima categoria siano incorporati, senza far luogo all'applicazione del citato articolo 119;

Visto che, di conseguenza, è opportuno anticipare l'applicazione delle varianti apportate all'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare col Nostro decreto del 23 aprile 1914, n. 438, le quali avrebbero dovuto entrare in vigore dal 1° gennaio 1915 per essere applicate agli inscritti della classe 1895;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le operazioni della leva sui giovani nati nell'anno 1895 saranno iniziate nel corrente anno 1914.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel R. decreto n. 438 del 23 aprile 1914 apportante varianti all'elenco delle imperfezioni e infermità esimenti dal servizio militare, saranno applicate agli inscritti e capilista della classe 1895 chiamati alla leva col presente decreto.

Art. 3.

Nulla essendo innovato per quanto riguarda la leva sulla classe 1894, questa resterà aperta fino a tutto il 31 dicembre 1914.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE

A. SALANDRA.
V. ZUPELLI.

N. **493**. — RECLUTAMENTO. — **Istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1895.** — (Direzione generale leva e truppa). — 22 ottobre 1914.

Per l'esecuzione del R. decreto 22 ottobre 1914, n. 1138 concernente le operazioni della leva dei giovani nati nel 1895, questo Ministero determina quanto appresso.

Disposizioni generali.

1. La sessione della leva sulla classe 1895 sarà aperta il 1° novembre 1914 e chiusa il 31 gennaio 1915.

Il periodo delle sedute ordinarie dei consigli di leva per la verificazione delle liste, l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti dovrà svolgersi tra il 10 novembre e il 31 dicembre 1914; rimanendo inteso che i singoli consigli di leva saranno convocati ciascuno alla data che, nei termini sovra indicati, sarà stabilita d'accordo fra i prefetti e sottoprefetti e i comandi di corpo d'armata.

Le sedute predette dovranno seguirsi senza interruzioni, fatta solo eccezione pei giorni festivi, in guisa che abbiano termine al più presto, e, ad ogni modo, nei circondari più popolosi, non oltre il detto giorno 31 dicembre.

2. Affinchè le operazioni di visita ed arruolamento possano ultimarsi nel termine indicato nel precedente numero 1, questo Ministero dispone:

a) Poichè col citato R. decreto è stato determinato che tutti gli arruolati di 1ª categoria siano incorporati, non avrà luogo la estrazione a sorte, e gli inscritti saranno contraddistinti sulla scheda personale col solo numero d'ordine della lista di leva.

b) In conseguenza, la verificazione definitiva delle liste di leva, anzichè eseguirsi prima delle operazioni di visita ed arruolamento di ciascun mandamento, dovrà aver luogo all'atto della chiamata di ciascun inscritto mediante il semplice controllo tra le liste di leva della prefettura o sottoprefettura e quelle tenute dai comuni.

In occasione poi della proclamazione delle decisioni emesse nella seduta dal consiglio di leva, il presidente, a mente dell'art 37 del testo unico delle leggi sul reclutamento, inviterà pubblicamente gli astanti a dichiarare se sia incorsa alcuna omissione nella compilazione della lista e, all'occorrenza, provvederà in conformità del citato articolo di legge.

c) Il numero degli inscritti da visitarsi in ciascuna seduta è portato da 70 a 100 pei consigli di leva assistiti da un solo ufficiale medico, e da 140 a 200 per i consigli di leva assistiti da due ufficiali medici.

d) Saranno assegnati due ufficiali medici, oltre ai consigli di leva indicati dal § 8 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, anche ai seguenti:

Ancona, Arezzo, Barletta, Bergamo, Brescia, Caserta, Catania, Como, Cosenza, Girgenti, Lecce, Lucca, Macerata, Messina, Modica, Monza, Novara, Perugia, Pisa, Salerno e Taranto.

e) Per i circondari di Torino, Milano, Padova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo sarà costituito, oltre al consiglio di leva ordinario, un consiglio di leva supplementare che funzionerà indipendentemente dall'altro nel medesimo capoluogo.

A questi sette consigli di leva supplementari saranno assegnati, al pari di quello ordinario, due ufficiali medici, fatta eccezione del consiglio di leva supplementare di Padova, a cui sarà destinato un solo ufficiale medico.

Per conseguenza il numero complessivo di inscritti da precettarsi per ogni giorno di seduta sarà di 300 pel circondario di Padova e di 400 per gli altri sei.

Nella tabella delle sedute si indicherà quali inscritti do-

vranno presentarsi al consiglio di leva ordinario e quali a quello supplementare, provvedendo perchè gli inscritti appartenenti ad uno stesso comune siano tutti chiamati davanti al medesimo consiglio di leva, e la sede del consiglio stesso sia chiaramente indicata nel manifesto e nei precetti personali.

3. Appena ricevuta la presente circolare i prefetti e sottoprefetti faranno aggiungere sulle liste di leva della classe 1895 gli inscritti di leve precedenti stati rimandati quali rivedibili o per altre cause alla leva ora detta. Però gli inscritti rimandati, siccome residenti all'estero, alla speciale seduta straordinaria del 1° dicembre 1914, dovranno, in conformità del disposto dell'art. 3 del R. decreto 22 ottobre 1914, n. 1138, rimanere nell'attuale loro posizione: non occorrerà quindi riportarli sulle liste del 1895, e quelli di essi che risulteranno idonei saranno arruolati in conto della classe 1894.

I prefetti e sottoprefetti inviteranno inoltre d'urgenza i sindaci a trasmettere subito i certificati di morte dei giovani nati nel 1895 che risultino deceduti: mentre il Ministero ha già provveduto perchè le capitanerie di porto trasmettano d'urgenza gli elenchi degli inscritti da cancellarsi dalle liste di leva di terra perchè appartenenti alla leva di mare.

4. Nella seduta di apertura della leva, i consigli di leva cancelleranno anzitutto dalle liste gli inscritti deceduti ed i marittimi già segnalati: dopo di che, tenendo conto delle avvenute cancellazioni e degli inscritti che risultino residenti all'estero o che, presumibilmente, dovranno ancora cancellarsi quali marittimi, compileranno la tabella delle sedute in guisa che a ciascuna di queste debbano presentarsi 100 inscritti (200 per i consigli di leva a cui saranno assegnati due ufficiali medici a mente della lettera *d*) del precedente n. 2).

Nello stabilire l'ordine in cui dovranno chiamarsi i vari comuni alle operazioni di leva, si dovrà dare la precedenza ai comuni di montagna, lasciando per ultimi quelli di pianura.

Per la compilazione della detta tabella si terrà inoltre presente che in quei circondari in cui le sedute ordinarie per la classe 1895 non fossero ancora ultimate alla data del 30 novembre p. v., la seduta del 1° dicembre sarà considerata come straordinaria e riservata esclusivamente per definire la posizione degli inscritti della classe 1894 residenti all'estero. Nei circondari poi di rilevante emigrazione, qualora fosse indispensabile, si potranno tenere una od anche più sedute in continuazione a quella del 1° dicembre suddetto.

5. L'ordine della leva, conforme all'annesso modello, porterà

la data del 1° novembre 1914 ed i prefetti e sottoprefetti si assicureranno che sia immediatamente pubblicato in tutti i comuni.

Essi ne trasmetteranno due esemplari a questo Ministero ed uno al comando del corpo d'armata, il quale destinerà alle sedute dei consigli di leva gli ufficiali delegati, gli ufficiali medici e quelli dei carabinieri reali, nonchè i militari di truppa necessari per le scritturazioni, con le norme di cui ai §§ 1, 2, 7, 8, 9 e 10 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e tenendo presente il disposto dal n. 2 lettera *d*) della presente circolare.

I comandi del I, III, V, VIII, IX, X e XII corpo d'armata provvederanno inoltre alla destinazione del personale militare necessario alla costituzione del consiglio di leva supplementare che sarà istituito presso ciascuna delle città capiluogo di provincia indicate nel precedente n. 2, lettera *e*).

6. I consigli di leva, oltre al testo unico delle leggi sul reclutamento del 24 dicembre 1911, n. 1497, terranno presenti:

a) il regolamento sul reclutamento del R. esercito modificato, dopo la ristampa del 1905, dai regi decreti 28 aprile 1907, n. 235 (liste renitenti), 6 maggio 1909, n. 273, e 23 aprile 1914, n. 438 (elenco infermità e norme d'accertamento, edizione 1914) e dalle Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907 modificate dalla circolare n. 609 del 23 novembre 1911;

b) l'istruzione permanente per le operazioni della leva (1904);

c) l'istruzione pel servizio della leva all'estero (1913) e l'Elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare per gli inscritti residenti all'estero (1914);

d) la circolare n. 670 del *giornale militare* del 1911 (*Disposizioni concernenti la formazione delle liste di leva, la procedura dei consigli di leva e la concessione dei mezzi di viaggio e dell'indennità di soggiorno agli inscritti indigenti*): la quale però dovrà essere applicata con le modificazioni ed i chiarimenti contenuti nei numeri da 7 a 25 della circolare n. 544 del 1912 e nelle circolari n. 77 e n. 497 del 1913;

e) le circolari del *giornale militare*: n. 372 del 1910, n. 419 e 608 del 1911 e n. 312 del 1912, relative a titoli di assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria istituiti da leggi speciali;

f) la circolare n. 320 del 1912, riguardante le esclusioni dal servizio militare per condanne penali, e la circolare n. 228 del 1914, relativa alle richieste dei certificati penali per gli inscritti arruolati in 1ª e in 2ª categoria;

g) la circolare del 28 febbraio 1914 n. 280 relativa agli errori in cui più frequentemente incorrono gli uffici e i consigli di leva.

7. I consigli di leva terranno inoltre presente:

a) Gli inscritti appartenenti per età alla classe 1893 stati rimandati alla leva sulla classe 1895 quali rivedibili o per altre cause, ove nella visita a cui saranno sottoposti durante la sessione ordinaria risultassero tuttora inabili *temporaneamente* al servizio, non dovranno essere riformati, ma rimandati ad una o più speciali sedute straordinarie del secondo periodo della leva medesima che a questo scopo si terranno nel mese di luglio del 1915 Se in tale occasione verranno giudicati ancora inabili saranno senz'altro riformati. Eguale procedimento dovrà seguirsi a riguardo dei renitenti ed omessi nati nel 1893 che fossero visitati durante la sessione ordinaria.

b) Quanto al servizio della leva all'estero, debbono rimanere fermi i termini stabiliti per l'apertura e la chiusura della leva dal § 14 della relativa Istruzione; salvo però, per quanto riguarda il periodo in cui debbono essere o rendersi perfetti i diritti di esenzione dal servizio di 1ª categoria, il quale dovrà decorrere, anche per gl'inscritti della classe 1895 residenti all'estero, dal 1° novembre 1914 e aver termine col giorno di chiusura della leva della classe medesima.

I consigli di leva potranno prendere atto delle decisioni che dalle autorità consolari fossero eventualmente prese sul conto di inscritti della classe 1895 prima del 1° gennaio 1915.

c) Allorquando, per speciali ed eccezionali motivi, il sottoprefetto non potesse presiedere qualche seduta del consiglio di leva, la presidenza sarà assunta dal consigliere aggiunto che normalmente fa le veci del sottoprefetto medesimo.

8. Si richiama in modo particolare l'attenzione dei consigli di leva sulle nuove norme per l'accertamento della idoneità fisica degli inscritti, contenute nella già citata edizione 1914 dell'elenco delle infermità esimenti dal servizio militare, per cui possono essere arruolati anche giovani non pienamente atti alle fatiche della guerra, ma idonei a taluni servizi dell'esercito cui non giova destinare gli elementi più validi.

9. Giusta il n. 3 della circolare n. 228 del 1914, spetta esclusivamente agli ufficiali delegati in 1° presso i consigli di leva di richiedere i certificati penali degli inscritti arruolati in 1ª categoria.

Le relative richieste (compilate sui modelli prescritti con la circolare suddetta, dei quali i comandi dei distretti forniranno

subito gli ufficiali delegati) dovranno dagli ufficiali stessi essere inviate all'autorità giudiziaria giorno per giorno al termine di ciascuna seduta.

I prefetti e sottoprefetti, pertanto, prenderanno fin d'ora essi stessi accordi con i rispettivi presidenti di tribunale perchè i detti certificati penali siano trasmessi ai comandi dei distretti con la massima sollecitudine.

10. I prefetti e sottoprefetti rivolgeranno speciale invito ai sindaci perchè provvedano ad allestire ed inviare in tempo debito all'ufficio di leva i documenti completi atti a comprovare la sussistenza dei diritti d'esenzione accampati dagli inscritti.

A loro volta i sindaci avvertiranno quegli inscritti il cui diritto all'esenzione derivi dall'inabilità al lavoro proficuo d'un membro della loro famiglia, che per far valere tale diritto ed evitare di essere incorporati, sia pure temporaneamente, occorre che la persona ritenuta inabile al lavoro si presenti al consiglio di leva nello stesso giorno in cui è chiamato l'inscritto per l'esame personale e l'arruolamento, oppure, se del caso, venga in tale occasione richiesta la visita a domicilio della persona inferma.

11. Giusta l'art. 3 del R. decreto 22 ottobre 1914. n. 1138, la leva sulla classe 1894 resterà aperta sino a tutto il 31 dicembre 1914.

Per conseguenza, e coi temperamenti che i presidenti dei consigli di leva crederanno opportuni, le operazioni della leva ora detta dovranno continuare a svolgersi contemporaneamente a quelle della leva sulla classe 1895; e i diritti di esenzione degli inscritti appartenenti alla classe 1894 potranno essere fatti utilmente valere entro il 31 dicembre prossimo, e quelli sorti o che sorgeranno nell'ultimo trimestre della leva, non oltre il 90° giorno da quello in cui si sono verificati o si verificheranno, giusta l'art. 74 del testo unico

Gl'inscritti stessi della classe 1894 che saranno dichiarati rivedibili tra il 1° novembre e il 31 dicembre 1914, saranno, agli effetti della nuova visita che dovranno subire quali capilista della classe 1895, rimandati alle speciali sedute che, a senso del precedente n. 7, *a*), si terranno nel luglio del 1915.

Resta per altro ben inteso che per gli inscritti che figurano sulle liste generali dei renitenti e siano arruolati fra il 1° novembre e il 31 dicembre 1914, la decisione di arruolamento sarà presa in conto della classe 1895.

Gli ufficiali delegati in 1ª porranno la massima attenzione

affinchè sui fogli matricolari, nella formula d'arruolamento sia sempre esattamente indicata, in base alle precedenti avvertenze, la classe di arruolamento.

12. Alla chiusura della sessione della leva sulla classe 1895 i comandanti di distretto prenderanno accordi con gli uffici di leva compresi nella rispettiva giurisdizione per accertare se il numero degli arruolati nelle tre categorie stati inscritti sui ruoli in base alle comunicazioni ricevute dagli ufficiali delegati in 1ª presso i consigli di leva, corrisponda con le risultanze delle liste di leva e delle schede personali.

Effettuato tale controllo e appianate le eventuali divergenze, i comandanti di distretto trasmetteranno a questo Ministero un prospetto numerico da cui risulti per ogni singolo circondario, la situazione degli arruolati nelle tre categorie alla chiusura della sessione.

L'accennato controllo dovrà essere rinnovato al termine del secondo periodo della leva, nella quale occasione dovrà inviarsi al Ministero, un nuovo prospetto contenente la situazione degli arruolati alla chiusura della leva stessa.

Qualora in seguito al controllo di cui sopra venga a rilevarsi che per qualche militare non sia stato compilato il foglio matricolare o sia stata omessa l'inscrizione sul ruolo mod. 57 *B*, l'ufficio di leva trasmetterà una copia, debitamente autenticata, della relativa scheda personale al comando del distretto, il quale, provvederà per la formazione del foglio matricolare mancante o, a seconda dei casi, per l'iscrizione del militare sul ruolo mod. 57 *B*.

Inscritti che trovansi già in servizio come arruolati volontari.

13. I comandi dei corpi provvederanno d'urgenza perchè, in ottemperanza al disposto dai §§ 131 e seguenti del regolamento sul reclutamento, siano trasmessi ai sindaci gli elenchi mod. 8 e le copie dei fogli matricolari dei militari che, trovandosi in servizio in qualità di volontari, concorrono alla leva chiamata siccome nati nel 1895 o quali rivedibili di classi precedenti.

I comandi dei distretti avvertiranno poi che a modificazione dell'ultimo comma del n. 1 della circolare n. 162 del 1912, questo Ministero ha disposto che l'invio ai sindaci delle copie dei fogli matricolari dei giovani arruolati volontari nella R. guardia di finanza sia fatto direttamente dal comando della R. guardia medesima, anzichè dai distretti militari a cui i giovani stessi appartengono per fatto di leva.

Ruolo matricolare per i militari di 2° categoria.

14. Il ruolo matricolare mod. 57 *B* prescritto per i militari di 2ª categoria si è dimostrato praticamente insufficiente. Quindi a cominciare dalla classe 1895 i distretti militari faranno uso per i militari di 2ª categoria del ruolo mod. 57 *A* prescritto per gli uomini di 1ª categoria, e a tal uopo sul frontespizio del modello stesso dovranno apportare, in attesa di una ristampa, le necessarie varianti, indicando nell'angolo superiore destro che il ruolo serve anche per i militari di 2ª categoria.

Il ruolo mod. 57 *B* resta pertanto per uso esclusivo dei militari di 3ª categoria ed anche in esso si apporteranno le opportune varianti, eliminando le parole « 2ª categoria » dall'angolo superiore destro del frontespizio.

Posizione dei militari del corpo volontari italiani e dei reparti indigeni della Libia in rapporto ai diritti di esenzione dal servizio di 1ª categoria.

15. Gli inscritti di leva arruolati nel corpo dei volontari italiani in Libia possono, a differenza dei giovani arruolatisi volontari nell'esercito metropolitano, far valere davanti ai consigli di leva i loro diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria per titoli preesistenti all'arruolamento volontario, fermo restando, però, il loro obbligo di compiere in quel corpo la ferma speciale assunta, e semprequando, ben'inteso, essi non abbiano già procurato, o non intendano procurare l'esenzione dal servizio di 1ª categoria ad un fratello. Dell'obbligo di compiere la ferma dovrà farsi cenno, con richiamo alla presente disposizione, nella formula della decisione di assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria, da trascriversi a matricola.

16. I volontari i quali venissero a trovarsi nelle condizioni che conferiscono diritto ad esenzione dal servizio di 1ª categoria, posteriormente all'arruolamento, per una delle modificazioni nella composizione della famiglia indicate dall'art. 73 del testo unico delle leggi sul reclutamento, potranno ottenere (semprechè non abbiano procurato esenzione ad un fratello) di essere prosciolti dalla ferma assunta e rinviati subito dalle armi.

Ove si tratti di modificazione verificatasi nella famiglia anteriormente alla chiusura della loro leva, la relativa domanda di proscioglimento dall'arruolamento volontario, in applicazione dell'art 112 del testo unico, dovrà essere inoltrata al

Ministero; ove si tratti di evento posteriore alla chiusura della leva stessa, la domanda di passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria, in base all'art 73, dovrà essere inoltrata al consiglio di leva competente.

17. I giovani che contrassero l'arruolamento volontario nel corpo dei volontari italiani in Libia, e gli ufficiali (anche se provenienti da quelli in congedo) o i militari di truppa dell'esercito ammessi a loro domanda in detto corpo o nei reparti indigeni della Libia, possono procurare ad un fratello l'assegnazione alla 2ª categoria in base all'art. 66, n. 1, del citato testo unico, semprechè trovinsi inscritti nei ruoli di 1ª categoria del R. esercito ed alle condizioni stabilite dall'articolo stesso e dal successivo art. 74.

Della assegnazione alla 2ª categoria concessa al fratello dovrà prendersi nota, oltre che nei registri prescritti dai §§ 444 e 445 delle Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 763, anche nel foglio matricolare o nello stato di servizio del militare in Libia. Nel caso poi che questi cessasse dal servizio nelle milizie coloniali prima della chiusura della leva in cui il fratello fu assegnato alla 2ª categoria, il comando del deposito speciale competente ne avvertirà quello del distretto a cui il fratello stesso appartiene. E ciò perchè sia revocata, giusta i §§ 446 e seguenti della citate Norme, l'assegnazione alla 2ª categoria, ove il detto militare non trovisi in condizione di procurare al fratello lo stesso beneficio, indipendentemente dalla cessazione dal servizio nelle milizie coloniali.

18. Allo scopo di procurare ad un fratello, a norma di legge, l'assegnazione alla 2ª categoria, i militari che chiedano od abbiano già ottenuto l'ammissione nel corpo dei volontari della Libia, possono domandare, se trovansi ascritti alla 2ª o alla 3ª categoria, il passaggio alla 1ª categoria per libera elezione, purchè non abbiano oltrepassato il 28° anno di età, limite speciale per l'arruolamento volontario nel corpo suddetto.

I giovani che chiedono detta ammissione, e i militari di 2ª o di 3ª categoria che già l'abbiano ottenuta, possono anche effettuare la surrogazione di fratello, con le norme e con le conseguenze di legge, purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età.

Il Ministro — V. Zupelli.

ORDINE DELLA LEVA SULLA CLASSE 1895

Il Prefetto della provincia di . . . . .

o

Il Sottoprefetto del circondario di . . . . . .

Visto il R. Decreto del 22 ottobre 1914, n. 1138;

In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio di leva;

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1895 sono chiamati all'esame personale ed arruolamento, in questo capoluogo di circondario, nei giorni e nelle ore indicate nella tabella che fa seguito al presente manifesto. Quelli che non si presenteranno senza provare di esserne stati legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti avanti il consiglio di leva.

2. Coloro che hanno i requisiti per concorrere alla leva di mare (e, in loro assenza, le rispettive famiglie) devono al più presto richiedere alla capitaneria di porto da cui dipendono che sia promossa la loro cancellazione dalle liste di leva di terra.

3. Coloro che furono omessi sulle liste di leva chiederanno subito al sindaco del comune di residenza l'aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle sanzioni comminate dalla legge.

4. I giovani stranieri inscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando al Ministero della guerra, per mezzo del prefetto o sottoprefetto, apposita domanda corredata della copia autentica dell'atto di nascita del padre loro e di un certificato *dell'autorità governativa* (non dell'autorità municipale) dello stato a cui appartengono, comprovante che il padre è *per origine* cittadino dello stato medesimo. I detti documenti, e la traduzione italiana di quelli redatti in lingua straniera, debbono essere legalizzati dalla autorità competente.

5. Gli inscritti che risiedono nel Regno, ma fuori del proprio circondario di leva, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal consiglio di leva del circondario ove risiedono, facendone subito domanda in carta da bollo da L. 0,60 al prefetto o sottoprefetto del circondario di residenza.

6. Gli inscritti di leva nel viaggio dal capoluogo del comune di residenza al capoluogo del circondario per presentarsi al consiglio di leva, e nel ritorno, fruiscono della tariffa pei trasporti militari.

Gli inscritti assolutamente indigenti, possono chiedere all'autorità comunale una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del consiglio di leva ed il pagamento dei mezzi di viaggio se debbano per lo scopo anzidetto percorrere, tra andata e ritorno, distanze superiori a venti chilometri.

7. Gli inscritti che risiedono all'estero devono presentarsi alla regia autorità diplomatica o consolare quanto prima sia loro possibile e ad ogni modo entro il 31 agosto 1915: oppure presentarsi personalmente al consiglio di leva nel Regno entro il successivo giorno 1° dicembre. Soltanto nel caso che siano inabili, o che, essendo abili, abbiano diritto alla dispensa provvisoria dal servizio, possono essere ammessi a regolarizzare la loro posizione di leva all'estero anche dopo il 31 agosto.

8. *Ha diritto all'assegnazione alla 2ª categoria:*

a) il figlio unico di padre vivente non entrato nel 65° anno di età;

b) il figlio primogenito di padre non entrato nel 65° anno di età e che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni;

c) il nipote unico di avo non entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi;

d) il fratello consanguineo di militare alle armi che abbia volontariamente assunto obblighi speciali di servizio o nel R. esercito, o nel corpo volontari italiani in Libia, o nella R. guardia di finanza, ovvero la ferma di 4 anni nella R. marina, purchè non abbia altro fratello vivente, di classe ancora vincolata al servizio militare, assegnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria;

e) il fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o riformato o morto per infermità dipendenti dal servizio, purchè non abbia altro fratello vivente, di classe ancora vincolata al servizio militare, assegnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria.

9 *Ha diritto all'assegnazione alla 3ª categoria:*

a) il figlio unico o primogenito di padre entrato nel 65° anno di età, o inabile a lavoro proficuo;

b) il figlio unico o primogenito di madre vedova;

c) il nipote unico o primogenito di avo entrato nel 70° anno di età o di ava vedova, i quali non abbiano figli maschi;

d) il sostegno di fratelli e sorelle orfani di padre e di madre *nelle condizioni previste dalla legge;*

e) il fratello consanguineo di militare alle armi nel corpo reale equipaggi con la ferma di anni 6, purchè non abbia altro fratello vivente, di classe ancora vincolata al servizio militare, assegnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria.

10. L'inscritto il quale abbia un fratello appartenente all'esercito permanente od al corpo reale equipaggi, che abbia rinunciato all'as-

segnazione od al passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria, avrà diritto di essere assegnato alle categorie stesse.

11. *I figli naturali* riconosciuti entro 10 anni dalla loro nascita (o quanto meno entro il 31 gennaio 1909) hanno diritto all'assegnazione alla 2ª categoria se si trovano nelle condizioni indicate dalle lettere *a* e *b* del n. 8, e all'assegnazione alla 3ª se si trovano nelle condizioni di cui alle lettere *a* e *b* del n. 9 (in quest'ultimo caso anche se la madre sia nubile) purchè non esistano in famiglia figli legittimi.

12. Gli inscritti, per aver diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria, debbono essersi trovati nelle condizioni predette il 1° novembre 1914 o venirsi a trovare nelle condizioni stesse entro il periodo della leva.

Essi debbono chiedere tale assegnazione al consiglio di leva presentando i necessari documenti *al più presto* per evitare di essere, sia pure temporaneamente, incorporati.

Gli inscritti residenti all'estero che abbiano diritto alla assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria possono presentare la domanda per ottenere l'ascrizione alle categorie medesime, all'autorità diplomatica o consolare non più tardi del 31 dicembre 1915 per i titoli già perfetti all'apertura della corrente leva, e non più tardi del 31 dicembre 1916 per i titoli che si verificano durante la leva stessa.

13. Contro le decisioni del consiglio di leva gli inscritti possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'autorità prefettizia o dell'autorità diplomatica o consolare.

Il presente manifesto sarà pubblicato in tutti i comuni del circondario per cura dei sindaci.

Addì 1° novembre 1914.

IL PREFETTO (o SOTTOPREFETTO)

TABELLA *indicante i giorni destinati per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti.*

MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	Osservazioni	MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	Osservazioni
Sedute suppletive.													
Chiusura della sessione. 31 gennaio 1915.													

N. **494.** — RECLUTAMENTO. — **Notificazione alle autorità di leva delle decisioni di rivedibilità pronunziate in rassegna riguardo ai militari della classe 1894. — Fogli matricolari degli arruolati volontari nati nel 1895.** — (Direzione generale leva e truppa). — 22 ottobre 1914.

1. Perchè, a mente del n. 3 della precedente circolare n 493 contenente le istruzioni per le operazioni della leva sulla classe 1895, possa farsi luogo in tempo utile alla aggiunzione sulle liste della leva medesima dei giovani della classe 1894 mandati rivedibili in rassegna alla classe successiva, i direttori degli ospedali militari disporranno perchè vengano notificate ai corpi senza indugio, e man mano che siano pronunziate, le decisioni prese in rassegna circa i suddetti militari della classe 1894, dando la precedenza a quelle di rivedibilità, e provvedendo, se del caso, a che siano con ogni sollecitu-

dine condotte a termine le operazioni di rassegna che si trovino attualmente in corso.

I comandi di corpo, alla lor volta, faranno immediatamente le prescritte comunicazioni ai distretti, anch'essi dando la precedenza a quelle riguardanti i rivedibili, affinchè possano i comandi di distretto trasmettere subito alle prefetture e sottoprefetture interessate le copie dei fogli matricolari, con la variazione relativa alla rassegna, giusta il n. 18 della circolare 544 del 1912.

2. Per quanto riguarda la trasmissione delle copie dei fogli matricolari degli inscritti della classe 1895 che abbiano contratto arruolamento volontario, i comandi di corpo terranno presente il n. 13 della su indicata circolare n. 493.

Il Ministro — V. ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,10**

(3750) Roma, 1914. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 51ª — 1914 — 24 ottobre

1914 GIUGNO 30 - N. **495.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio per l'esercizio finanziario 1914-915. . . . . *Pag.* 1376

1914 SETTEMBRE 27 - » **496.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1090, da convertirsi in legge, relativo al collocamento fuori ruolo dei funzionari delle amministrazioni centrali e dipendenti della guerra e della R. marina inviati nelle colonie o in luoghi militarmente occupati dall'Italia . . . . » 1394

1914 OTTOBRE 19 - » **497.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare . . . » 1396

» 19. - » **498.** — EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa dell'artiglieria. . » 1396

» 20. - » **499.** — RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 1449 di chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1894 e protrazione della permanenza alle armi di quelli della classe 1893. . . . . » 1397

» 20. - » **500.** — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1894 e protrazione della permanenza alle armi di quelli della classe 1893 . . . . . » 1398

» 20. - » **501.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1093 dell'11 ottobre 1914, da convertirsi in legge, col quale, in dipendenza degli avvenimenti internazionali, vengono aumentati gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-1915 . . . . . » 1408

» 20. - » **502.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1094 dell'11 ottobre 1914, da convertirsi in legge, col quale, in dipendenza degli avvenimenti internazionali, viene aumentata l'assegnazione del capitolo n. 100-*ter* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-1915 . . . . . » 1410

» 20. - » **503.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R decreto n. 1095 dell'11 ottobre 1914, da convertirsi in legge, col quale viene aumentata l'assegnazione del capitolo 100 *bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-1915 » 1414

1914 OTTOBRE 20. - » **504.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1096 dell'11 ottobre 1914, da convertirsi in legge, col quale, in dipendenza degli avvenimenti internazionali, viene aumentata l'assegnazione del capitolo 100-*ter* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915 . . . . . *Pag.* 1442

» 20. - » **505.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Domande e proposte di trasferimento e destinazioni degli ufficiali . » 1443

» 21. - » **506** — AVANZAMENTO. — Commissione d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie ed all'estero . . . . . » 1444

» 21. - » **502.** — RECLUTAMENTO. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Rinvio in congedo illimitato dei militari della classe 1889 richiamati alle armi col R. decreto 2 agosto 1914 e chiamata in servizio di militari di 1ª categoria della classe 1894 in congedo illimitato provvisorio . . » 1444

» 22. - » **508.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi d'istruzione presso la scuola centrale d'artiglieria da campagna. . . . . » 1449

» 22. - » **509.** — AVANZAMENTO. — Trasmissione delle note caratteristiche e dei documenti di avanzamento dei tenenti colonnelli da iscriversi nel quadro d'avanzamento per il 1915 . . » 1422

» 23. - » **510.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Concorsi per operai elettricisti-meccanici e motoristi-meccanici per le opere di difesa. . . . . » 1422

» 23. - » **511.** — Spedizione per ferrovia delle masserizie di privata proprietà a tariffa militare . . . . . » 1424

» 23. - » **512.** — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare ed all'accademia militare » 1424

» 23. - » **513.** — DISCIPLINA MILITARE. — Iscrizioni sulla parte prima dei libretti personali degli ufficiali delle cariche amministrative . . . . . » 1455

CIRCOLARE N. **495.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio per l'esercizio finanziario 1914-915.** - (Direzione generale revisione dei conti). - 30 giugno 1914.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il testo unico della legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R esercito, approvato col R. decreto 14 luglio 1898 n. 380 e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907 n. 201 per le indennità eventuali per il R. esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 giugno 1914 n. 578 che autorizza ad esercitare in via provvisoria gli stati di previsione dell'entrata e

della spesa per l'esercizio finanziario 1914-915, che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1914;

Visto il R. decreto 19 luglio 1914 n. 843, che concede una indennità di disagiata residenza per l'esercizio finanziario 1914-915 ai funzionari civili di ruolo dello Stato residenti in comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

DECRETA:

Art. 1.

Per il temporaneo soggiorno in determinate residenze, per le eventuali posizioni speciali e per i servizi di presidio indicati negli uniti tre allegati sono dovuti, dal 1° luglio al 31 dicembre 1914, i soprassoldi e le indennità stabilite negli allegati stessi, sotto l'osservanza delle norme contenute nei seguenti articoli.

Art. 2.

S'intendono per « servizi di presidio » quelli che (salvo le eccezioni indicate nel presente decreto) sono compiuti isolatamente ed importano, fra andata e ritorno, un percorso non maggiore di 20 chilometri e non richiedono pernottamento fuori della residenza, come le ispezioni alle guardie ed ai forti, le visite mediche e veterinarie, le visite a truppe, a derrate, a materiali ed a locali, i servizi d'artiglieria e del genio e gli altri consimili.

Sono pure considerati servizi di presidio le marce di ricognizione a cavallo, le cacce a cavallo e i servizi speciali dei riparti ciclisti.

I servizi che si compiono in alta montagna non sono considerati di presidio, salvo nei casi indicati nel presente decreto.

Art. 3.

Le indennità speciali di presidio non sono cumulabili fra loro nè con altre indennità o rimborsi di spese, salvo le eccezioni stabilite negli allegati che seguono.

Le indennità ed i soprassoldi di carattere continuativo sono corrisposti per i soli giorni di reale prestazione degli speciali servizi pei quali sono assegnati; e perciò sono sospesi in tutti i casi in cui gli aventi diritto non possono per qualsiasi motivo attendere ai servizi medesimi.

Art. 4.

Pel computo del percorso, in ogni presidio è stabilito un punto di partenza.

Pei percorsi su via ordinaria, il punto di partenza è determinato in modo permanente dai comandi di corpo d'armata; pei percorsi in ferrovia o in tramvia, è la relativa stazione, osservati in ogni caso i §§ 4 e 5 del regolamento per le indennità eventuali.

Art. 5.

L'indennità chilometrica è corrisposta in ragione dei chilometri interi percorsi in ciascun giorno fra l'andata e il ritorno, tralasciando nel computo totale della giornata, la frazione di chilometro.

Non è dovuta per i servizi dell'interno della città e neppure quando sono forniti i mezzi di trasporto.

Art. 6.

Ogni qualvolta sia possibile e conciliabile con l'indole e la durata del servizio, gli ufficiali, ad eccezione dei generali, hanno l'obbligo di servirsi del cavallo di cui siano provvisti, senza diritto all'indennità chilometrica o rimborso di spese.

L'ufficiale che non possa o non debba servirsi del cavallo, fa risultare questa circostanza, sul documento di viaggio, con apposita annotazione, vidimata dal comandante di corpo o capo di servizio.

Art. 7.

Quando due punti del tragitto sono congiunti da strada carrozzabile o da mulattiera o da scorciatoia di facile e comune percorso, si tiene sempre conto, nel calcolo della indennità chilometrica, della via più breve praticabile.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1914.

Il Ministro — D. GRANDI.

ALLEGATO I.

Indennità comuni.

1. Per qualunque percorso non minore di chilometri 10, fra andata e ritorno, salvo le eccezioni stabilite in questo allegato e nel seguente, è dovuto soltanto il rimborso delle spese di ferrovia o di tramvia, o del posto in automobili, o in altri veicoli a trazione meccanica senza guide di rotaie destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, e per i tratti nei quali tali mezzi di trasporto non esistono o l'ufficiale non se ne può servire, l'indennità chilometrica.

Per i percorsi minori di chilometri 10 non spetta alcun compenso, salvo che si riferiscano ai servizi di cui al numero seguente.

2. Pei servizi di *artiglieria e del genio,* ordinati dai rispettivi capi di servizio, anche se compiuti da ufficiali non appartenenti alle due armi, il trattamento di cui al numero precedente è dovuto per i percorsi non minori di 5 chilometri fra andata e ritorno.

Per questi servizi è dovuto inoltre un compenso fisso di centesimi 50 pei percorsi che raggiungono i 10 chilometri, e di una lira per quelli che raggiungono i 15 e non superano i 20.

3. All'ufficiale di qualunque arma comandato per la vigilanza sui lavori di costruzione e sistemazione dei bersagli spetta il trattamento di cui al n. 2.

4. Ai sottufficiali comandati in sostituzione di ufficiali in servizi di presidio pei quali debbano compiere un percorso non minore di 10 chilometri, fra andata e ritorno, è dovuto il rimborso delle spese di ferrovia o tramvia, e nel caso che non possano valersi di questi mezzi di trasporto, un compenso per ogni chilometro:

di L. 0,10 ai marescialli di ogni grado;

e di L. 0,05 ai sergenti maggiori e sergenti.

Il servizio è considerato pure di presidio ancorchè venga eseguito in alta montagna ed importi un percorso superiore ai 20 chilometri.

Questo servizio è parimenti considerato di presidio quando richieda pernottamento fuori della residenza, salvo in questo caso il diritto di optare per l'indennità di trasferta.

5. All'ufficiale incaricato dell'osservazione dei tiri a mare contro bersagli rimorchiati è corrisposta una indennità giornaliera di L. 1,50, quando il servizio oltrepassa tre ore.

Ai marescialli comandati eventualmente a tale servizio, in mancanza di ufficiali, è corrisposto un soprassoldo di L. 1.

6. Agli ufficiali ed impiegati di artiglieria e del genio incaricati della costruzione ed armamento delle opere di fortificazioni della frontiera, esclusi quelli comandati in servizio isolato in località di alta montagna, è corrisposta, per ogni giornata di presenza sui lavori, un'indennità giornaliera di L. 4.

7. Invece delle indennità contemplate in questo e nell'allegato II il Ministero ha facoltà di concedere, su proposta dell'ispettorato generale del genio, l'indennità di L. 6 agli ufficiali superiori del genio e di L. 5 agli ufficiali inferiori del genio incaricati di dirigere la costruzione di opere di fortificazioni, siano o no di frontiera.

Su proposta dello stesso ispettorato generale il Ministero può concedere la metà delle dette indennità agli ufficiali del genio incaricati di dirigere la costruzione di fabbricati militari importanti.

Le dette indennità sono corrisposte ad un solo ufficiale e cioè al direttore del lavoro, che ne ha la responsabilità.

Pure su preposta dello stesso ispettorato generale il Ministero può concedere l'indennità di L. 2,50 ai ragionieri geometri, e di L. 1,50 ai disegnatori tecnici addetti ai lavori di costruzioni di fabbricati militari importanti.

Le indennità stabilite in questo numero sono dovute soltanto per ogni giornata di presenza sui lavori.

8. Agli ufficiali ed ai riparti d'artiglieria e del genio impiegati nei lavori di costruzione ed armamento delle opere della Laguna Veneta sono corrisposti i seguenti assegni per ogni giornata di presenza sui lavori.

Ufficiali — indennità ragguagliata a quella di marcia;

Truppa — un soprassoldo di cent. 30 ai sottufficiali, di cent. 15 ai caporali e soldati.

9. Agli assistenti del genio cui, in applicazione dell'art. 28 del regolamento speciale pel detto personale, sia ordinato di rimanere l'intera giornata sui lavori, osservando l'orario normale degli operai, è corrisposto il compenso di L. 1,50 cumulabile con le indennità stabilite dall'allegato II (salvo che in questo non sia altrimenti disposto) oltre all'eventuale trattamento di cui al n. 2.

10. Agli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa che prestano servizio nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, sono corrisposte le seguenti indennità:

Ufficiali:

a) nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi un sesto dell'indennità di pubblica sicurezza di 1ª categoria, ed in ogni caso una somma mensile non maggiore di L. 53;

b) nei comuni che, per verifiche già eseguite alla data del R. decreto 19 luglio 1914, risultino aver avuto una percentuale di case distrutte e rese inabitabili, non inferiore dell'80 per cento, L. 16 mensili.

Tali indennità sono dovute anche durante le brevi licenze e le licenze ordinarie.

Sottufficiali e uomini di truppa ammogliati.

a) carabinieri reali:

nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi un terzo dell'indennità di pubblica sicurezza di 1ª categoria;

nei comuni indicati nel precedente comma *b*) (ufficiali) un sesto della stessa indennità.

b) altre armi:

in tutti i comuni sopra citati la metà dell'indennità di pubblica sicurezza di 3ª categoria

11. Agli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria con le funzioni di delegati ai consigli di leva, sono dovute, quando siano destinati in località diverse da quella della loro residenza abituale, le indennità stabilite dal regolamento per le indennità eventuali.

12. Nelle marce di ricognizione a cavallo è dovuta agli ufficiali una giornata di indennità di trasferta di 1ª categoria per ogni 24 ore di assenza dalla sede, computando le assenze di minore durata, per il diritto all'indennità, come se fossero di 24 ore.

Ai cavalieri scelti è dovuto dal giorno della partenza a quello del ritorno, compreso, un soprassoldo:

sottufficiali di L. 1,50;

caporali e soldati di L 0,80.

13. Gli ufficiali che, debitamente autorizzati, prendono parte a cacce a cavallo di qualsiasi genere, hanno diritto soltanto al rimborso del trasporto personale, come è indicato al n. 1 e della spesa di trasporto di un cavallo in vagone bestiame, senza il relativo supplemento chilometrico.

Ai sottufficiali addetti al corso complementare di equitazione a Tor di Quinto è dovuto un soprassoldo di centesimi 60

nei giorni in cui sono comandati in accompagnamento di cavalli che partecipano alle cacce.

Gli attendenti rivevono il trattamento stabilito dal n. 12.

14. Ai reparti ciclisti nei trasferimenti per via ordinaria da una località ad un altra, con percorso di oltre chilometri 80 e con pernottamento fuori dell'ordinaria residenza, nelle escursioni annuali, manovre di cavalleria e grandi manovre è dovuto per tutta la durata del servizio.

Agli ufficiali:

l'indennità di trasferta di 1ª categoria;
ai marescialli di ogni grado un soprassoldo di L. 2,00;
ai sergenti maggiori e sergenti un soprassoldo di L. 1,00·
ai caporali e soldati un soprassoldo di L. 0,80.

Questo soprassoldo è cumulabile con quello di cui al n. 22 dello specchio III sulle indennità eventuali

15. Le spese di cui al n. 5 vanno imputate ai capitoli per i servizi d'artiglieria; quelle di cui ai numeri 6, 7 e 8 ai capitoli cui i servizi si riferiscono, e quelli di cui al n. 9 ai capitoli pei servizi del genio; tutte le altre al capitolo 49.

Il Ministro — D. GRANDI.

ALLEGATO II.

Indennità speciali

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale del servizio	Soprassoldo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio (1)
I	1	**Torino** Presidio	Ufficiali, impiegati e marescialli che si recano da *Torino* a *Moncalieri*, a *Rivoli*, a *Venaria Reale*, a *Stupinigi* e viceversa, facendo ritorno in residenza nello stesso giorno, oltre al rimborso delle spese di tramvia:					Secondo il servizio
			Ufficiali ed impiegati	—	—	1	25	
			Marescialli.	—	—	1	—	
»	2	Officina di costruzione d'artiglieria	Ufficiali ed impiegati che si recano all'officina dalle sezioni di *San Paolo* e *Valdocco* e viceversa. *Rimborso delle spese di tramvia.*	—	—	—	—	A.
»	3	Direzione del genio	Ufficiali, ragionieri ed assistenti del genio addetti ai lavori di costruzione degli edifici alle barriere di *Orbassano* e *Stupinigi*, per ogni giornata di presenza sui lavori, qualunque sia il numero delle gite	2	—	—	—	G.
			(*Per tali lavori, agli assistenti del genio non compete il compenso di L. 1,50 stabilito dal n. 9 dell'allegato I*).					
»	4	**Cirié** Direzione delle esperienze d'artiglieria	Ufficiali ed impiegati addetti alla direzione, ed impiegati temporaneamente comandati presso la direzione per esperienze, pei giorni in cui si recano a Torino ed a Venaria Reale, oltre al rimborso delle spese di trasporto in ferrovia:					
			Ufficiali superiori	—	—	3	—	A.
			Ufficiali inferiori	—	—	2	50	

(1) Abbreviazioni:

A. Artiglieria. — G. Genio. — I. E. Indennità eventuali.
I. E. C. Indennità eventuali carabinieri.
S Sussistenze.

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località e ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio
I	5	**S. Maurizio e Lombardore** Direzione genio di Torino	Assistente del genio incaricato della vigilanza ai lavori ed agli immobili militari al campo, esclusi i giorni di trasferta a *Torino* .	2	—	—	—	G.
»	6	**Forte Chaberton**	Drappello di guardia al forte, dal 15 ottobre al 15 giugno:					
			Ufficiali	5	—	—	—	49
			Sottufficiali caporali e soldati . .	1	20	—	—	
II	7	**Acqui** Stabilimento balneare militare	Ufficiali comandati: nei giorni necessari per le operazioni di apertura e di chiusura dello stabilimento	3	—	—	—	49
			durante il periodo delle mute sempre quando non convivano alla mensa dello stabilimento .	2	—	—	—	49
III	8	**Milano** Presidio	Ufficiali di sussistenza comandati al magazzino foraggi, per ogni giornata in cui si recano al magazzino stesso, qualunque sia il numero delle gite	1	—	—	—	S.
IV	9	**Genova** Presidio	Ufficiali dei riparti acquartierati ai forti *S. Giuliano*, *S. Martino* e *Castellaccio* che si recano per servizio in città al comando del reggimento, e sottufficiale portalettere che si reca alla posta — Rimborso, rispettivamente, delle spese della tramvia o della funicolare	—	—	—	—	49
»	10	**Idem**	Ufficiali comandati per collaudo ai silos granari, quando il servizio duri almeno otto ore	2	—	—	—	S.
»	11	**Cornigliano Ligure**	Ufficiali comandati al panificio militare: rimborso delle spese tranviarie; e quando il servizio duri almeno otto ore, anche	2	—	—	—	S.

Corpo d'armata	N. d' ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio
IV	12	**Piacenza** Direzione dell'officina di costruzione di artiglieria	Ufficiale dirigente i laboratori del trotyl e della balistite, per ogni giornata in cui si reca ai laboratori stessi, qualunque sia il numero delle gite	—	—	2	—	A.
V	13	**Peschiera** Sezione artiglieria	Ufficiale incaricato delle visite alle opere ed ai magazzini esterni della piazza	1	—	—	—	A.
»	14	**Arslè** ufficio locale genio	Assistente del genio incaricato della vigilanza ai lavori.	0	75	—	—	G.
»	15	**Treviso** ufficio locale genio	Assistente del genio incaricato della vigilanza ai lavori – oltre al rimborso delle spese di trasporto in ferrovia	1	—	—	—	G.
VI	16	**Bologna** Presidio	Ufficiali ed impiegati che si recano per servizio al deposito di convalescenza di *Bastia* (*Casalecchio*)	—	—	1	—	19
»	17	**Idem**	Ufficiali ed impiegati che si recano, per servizio, a Casaralta, per ogni giornata di presenza, qualunque sia il numero delle gite . . . . . *(Pei lavori di costruzione dei nuovi edifici agli assistenti del genio non compete il compenso di L. 1,50 stabilito dal n. 9 dell'allegato I).*	2	—	—	—	19 e 0.
»	18	**Venezia** Presidio	Ufficiali del presidio che si recano per esercitazioni di marcia e di combattimento a *Mestre*, *Fusina* e *Favaro* e ufficiali di artiglieria che vanno alle batterie da costa della piazza per l'istruzione delle truppe, quando il servizio importa un'assenza di almeno 8 ore:					

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio
			Maggior generale	—	—	2	—	
			Ufficiale superiore.	—	—	1	50	49
			Ufficiale inferiore	—	—	1	—	
			(Questa indennità è eventualmente cumulabile, per gli ufficiali residenti al Lido ed a Malamocco, con l'indennità di accantonamento che potesse essere loro concessa per queste due residenze).					
VI	19	**Venezia** Presidio	Assistenti del genio (due) addetti al servizio delle opere dell'Estuario	0	75	—	—	G.
»	20	Direzioni d'artiglieria ed ufficio delle fortificazioni del genio	Ufficiali ed impiegati durante la costruzione e l'armamento delle opere di fortificazione:					
			Ufficiale superiore ed assimilati	3	—	—	—	A. e G.
			Ufficiale inferiore ed assimilati. Disegnatori tecnici	2	50	—	—	
			Applicati ed assistenti del genio	2	—	—	—	
			(È pure dovuto il rimborso delle spese di trasporto in laguna coi mezzi ordinari, qaando i mezzi di trasporto non sono forniti dall'amministrazione ed il percorso raggiunga i 10 chilometri fra andata e ritorno. È escluso qualsiasi altro compenso e quindi per gli assistenti del genio, quello stabilito dal n. 9 dell'allegato I).					
»	21	**Chioggia Mestre** Uffici locali genio	Assistenti del genio incaricati della vigilanza dei lavori	0	75	—	—	G.

Corpo d'armata	N. d' ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio
VII	22	**Ancona** Direzione commiss.	Ufficiali che si recano a Falconara pel servizio della macinazione del grano: qualunque sia il grado dell'ufficiale ed escluso qualsiasi altro compenso o rimborso di spese.	—	—	3	50	S.
VIII	23	**Spezia** 2° regg. artiglieria da fortezza (costa)	Ufficiali che si recano alle batterie da costa della piazza per l'istruzione delle truppe, quando il servizio importi un' assenza di almeno 8 ore:					
			Ufficiale superiore	—	-	1	50	49
			Ufficiale inferiore	—	—	1	—	
»	24	**Orbetello** Presidio	Ufficiale comandato ad ispezionare *di notte* la batteria Talamone – Indennità di trasferta di 2ª categoria e rimborso delle spese di vettura in L. 7	—	—	—	—	49
»	25	Idem	Maresciallo comandato ad ispezionare la batteria *Talamone*. Soprassoldo di L. 1,50; più il rimborso delle spese di vettura in L. 7, se l'ispezione è fatta *di notte*; il rimborso della spesa pel trasporto in ferrovia, se è fatta *di giorno*	—	—	—	—	49
»	26	Idem	Assistente del genio che si reca alle opere di *Poggio, Pozzarello e Talamone*	1	—	—	—	G.
»	27	**Firenze** Istituto geografico	Ufficiali ed impiegati che eseguono osservazioni astronomiche nei dintorni di Firenze	—	—	2	50	56
IX	28	**Roma** Direzione genio	Applicato incaricato del mantenimento delle reti telegrafiche e telefoniche, per ogni giornata di servizio ai forti	1	—	—	—	G.
			(Questo soprassoldo è cumulabile con quello giornaliero continuativo stabilito dal n. 51 dello specchio III delle indennità eventuali).					

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio
IX	29	**Roma** Direzione genio	Ufficiali ed impiegati addetti ai lavori che per ragioni di servizio si recano ai fabbricati militari nell'interno della città: Rimborso delle spese di tramvia	—	—	—	—	G.
»	30	Battaglione specialisti del genio	Ufficiali ed impiegati della sezione fotografica che eseguono rilievi nei dintorni di Roma	—	—	2	50	G.
»	31	**Foligno** Presidio	Ufficiali ed impiegati che si recano per servizio allo stabilimento di Scanzano per ogni giornata di presenza, qualunque sia il numero delle gite	3	—	—	—	49
X	32	**Napoli** Presidio	Ufficiali ed impiegati che si recano al campo di Marte, al poligono dei *Bagnoli* e nel comune di *Casoria*.	—	—	1	—	Secondo il servizio
			Marescialli id. id..	—	—	0	75	
»	33	Idem	Ufficiali ed impiegati che si recano alla polveriera ed al pastificio di *Capodichino*	—	—	1	20	
			Marescialli id. id..	—	—	1	—	
»	34	Idem	Ufficiali del presidio comandati ad assistere alla macellazione dei bovini	—	—	1	—	49
»	35	**Gaeta**	Ufficiali che si recano a *Formia* oltre alle spese di trasporto in ferrovia	—	—	1	50	Secondo il servizio
XI	36	**Taranto**	Ufficiali ed impiegati che si recano alle isole *S. Pietro* e *S. Paolo*. .	—	—	1	—	

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero		Indennità per gita		Cap toli del bilancio
XI	37	**Taranto**	Maresciallo incaricato della manutenzione delle scatolette di carne in conserva e di altri materiali delle sussistenze, per ogni giornata in cui si reca alle opere e magazzini fuori di Taranto, dove i materiali stessi sono conservati, qualunque sia il numero delle gite	—	—	1	—	49
»	38	Idem	Capotecnico preposto alla direzione e sorveglianza del servizio tecnico per l'impianto goniostadiometri, per ogni giornata in cui si reca presso i casotti ove trovansi i detti strumenti	—	—	3	—	A.
»	39	**Brindisi**	Ufficiali ed impiegati addetti ai lavori di fortificazione ed armamento; per ogni giornata di presenza sui lavori:					
			Ufficiali superiori ed assimilati	3	—	—	—	A. G.
			Ufficiali inferiori ed assimilati	2	50	—	—	
			Assistenti del genio	2	—	—	—	
»	40	**Reggio Cal.**	Ufficiali del presidio comandati ad assistere alla macellazione dei bovini	—	—	1	—	49
XII	41	**Castrogiovanni**	Ufficiali o sottufficiali comandati ad ispezionare la guardia alla polveriera *Misericordia*. — Rimborso delle spese di corriera .	—	—	—	—	49
			Marescialli id. id.	—	—	—	—	

Il Ministro — D. GRANDI.

ALLEGATO III.

Consegnatari dei materiali d'artiglieria e del genio.

Ai consegnatari dei materiali d'artiglieria e del genio indicati nel seguente elenco è dovuto, un soprassoldo continuativo giornaliero di centesimi 50.

Per ogni gita ai magazzini è altresì dovuto, purchè il percorso fra andata e ritorno sia non minore di 5 chilometri ed ancorchè superiore ai 20, il trattamento stabilito dal n. 1 dell'allegato I.

Le distanze sono computate dalla sede dell'ufficio di artiglieria o del genio cui sono addetti i consegnatari.

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio
I		**Torino**			
	1	Direzione artiglieria	dei magazzini di Stura e di S. Paolo	2	A
	2	Officina costruzione		1	
	3	1° Reggimento da montagna		2	
	4	Direzione genio	dei magazzini nell'ex fabbrica d'armi.	1	G
	5	5° regg. genio	degli esplosivi nel poligono dei minatori	1	
	6	6° regg. genio	dei materiali depositati nei magazzini del poligono della Crocetta	1	G
	7	25° reggimento artiglieria da campagna	dei magazzini di Venaria reale	1	A
II		**Alessandria**			
	8	Direzione artiglieria	delle polveriere . . . . n. 1 dei magazzini . . . . n. 2	3	A
	9	Direzione genio	dei magazzini	1	G
	10	11° Reggimento artiglieria da campagna	delle polveriere in Regione Castello n. 1 e Casalbagliano .	1	A
		Cuneo			
	11	Sottodirezione genio	degli esplosivi	1	G

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio
II		**Pavia**			
	12	9° Reggimento artiglieria da campagna	delle polveriere in contrada Scarpone	1	A
III		**Milano**			
	13	27° reggimento artiglieria da campagna	della polveriera	1	A
	14	Reggimento artiglieria a cavallo	dei materiali nei magazzini esterni del reggimento . .	1	A
		Brescia			
	15	Sottodirezione genio	dei materiali	1	G
IV		**Genova**			
	16	Direzione artiglieria	delle polveri, cartucce e materie prime. . . . . n. 1 delle armi . . . . . n. 1 delle opere e dei magazzini dei fronti di terra orientale ed occidentale. . . . n. 2	4	A
	17	Direzione genio	dei materiali del genio della piazza.	1	G
		Piacenza			
	18	Direzione artiglieria	delle polveriere del parco d'assedio . . . . . n. 2 dei magazzini della piazza e dei materiali pei servizi d'armata e depositi centrali n. 2	4	
	19	Direzione dell'officina costruzioni d'artiglieria	dei materiali dell'officina .	1	A
	20	21° reggimento artiglieria	dei materiali nei magazzini esterni del reggimento. . .	1	
		Pizzighettone			
	21	28° reggimento artiglieria da campagna	del materiale per servizi di mobilitazione	1	A

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio
V		**Verona**			
	22	Direzione artiglieria	dei magazzini da polveri e munizioni (sotto consegnatario).	1	A
		Vicenza			
	23	2° reggimento artiglieria da montagna	della polveriera presidiaria .	1	A
	24	**Mantova**			
		Direzione artiglieria	dei magazzini esterni della piazza, delle polveri e del parco	2	A
	25	id.	dei materiali costituenti la dotazione della piazza . . .	1	A
	26	id.	dei materiali depositati nel forte di Pietole	1	A
	27	Sezione genio	dei magazzini esterni della piazza.	1	G
		Padova			
	28	20° reggimento artiglieria	dei materiali nei magazzini esterni del reggimento. . .	1	A
		Belluno			
	29	Ufficio delle fortificazioni	dei materiali dei magazzini dell'ufficio	1	G
VI		**Bologna**			
	30	Laboratorio pirotecnico	dei magazzini delle polveri di S. Vittore	1	A
	31	Sezione artiglieria	dei magazzini delle polveri e munizioni e degli altri materiali.	2	A
		Venezia			
	32	Direzione artiglieria	dei magazzini di S. Giorgio e dell'Estuario . . . . n. 5 delle polveri . . . . . n. 1	6	A
VII		**Ancona**			
	33	Sezione artiglieria	dei magazzini esterni della piazza.	2	A

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio
VII		**Aquila**			
	34	18° reggimento artiglieria	del magazzino delle polveri ai Cappuccini	1	A
VIII		**Firenze**			
	35	Sezione artiglieria	dei magazzini del Mugnone .	1	A
	36	Sezione Genio	dei magazzini degli esplosivi del deposito centrale . . .	1	G
	37	19° reggimento artiglieria	dei magazzini della polveriera di Madonna del Piano . .	1	A
		Spezia			
	38	Direzione artiglieria	dei magazzini della piazza . .	3	A
IX		**Roma**			
	39	Direzione artiglieria	dei magazzini . . . { sulla riva sinistra del Tevere . . } n. 2 { sulla riva destra del Tevere . . . } dei magazzini interni della piazza. . . . . n. 1	3	A
	40	13° reggimento Artiglieria	delle polveriere e magazzini esterni	1	A
	41	Battaglione specialisti del genio	dei magazzini del battaglione.	1	G
		Foligno			
	42	1° reggimento artiglieria da campagna	delle polveriere.	1	A
X		**Napoli**			
	43	Direzione artiglieria	del magazzino a Portici. . .	1	A
	44	Direzione genio	del magazzino ai Granili . .	1	G

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio
XI		**Taranto**			
	45	Direzione artiglieria	dei magazzini esterni della piazza	1	A
XII		**Palermo**			
	46	22° reggimento artiglieria	dei materiali nella polveriera di Villagrazia . . . . n. 1 dei materiali nei magazzini di Caltanissetta . . . . n. 1.	2	A
		Messina			
	47	Direzione artiglieria	dei magazzini e delle polveriere esterne della piazza n. 2 dei magazzini della costa Calabra . . . . . n. 1.	3	A
		Castrogiovanni			
	48	Sezione artiglieria	dei materiali depositati nella polveriera della Misericordia	1	A

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **496**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 1090, da convertirsi in legge, relativo al collocamento fuori ruolo dei funzionari delle amministrazioni centrali e dipendenti della guerra e della R. marina inviati nelle colonie o in luoghi militarmente occupati dall'Italia.** — (Segretariato generale). — 27 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di sostituire nei corrispondenti ruoli organici gli impiegati civili dell'amministrazione centrale della guerra e della marina e delle relative amministrazioni dipendenti che siano inviati nelle colonie, o in luoghi militarmente occupati dall'Italia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto col ministro delle colonie e con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli impiegati civili dell'amministrazione centrale della guerra e della marina e delle relative amministrazioni dipendenti, che siano inviati nelle colonie o in luoghi militarmente occupati dall'Italia, possono essere collocati temporaneamente fuori del rispettivo ruolo organico. I loro posti sono, in tal caso, dichiarati vacanti, e le competenze ad essi spettanti vanno a carico del bilancio che provvede alle spese relative ai servizi cui gli impiegati stessi vengono addetti.

I detti impiegati mantengono il grado ed il posto di anzianità che avevano nei rispettivi ruoli e conservano tutti i loro diritti di carriera.

Cessando dalle posizioni innanzi accennate, essi riprendono i loro posti nel rispettivo ruolo organico; nel qual caso gli ultimi nominati nel ruolo rimangono, ove occorra, in soprannumero fino a che non possano rientrarvi in seguito a vacanze di posti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
MARTINI.
D. GRANDI.
VIALE.
RUBINI.

N. **497.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — ottobre 1914.

L'istituto geografico militare ha allestito e messo in vendita le seguenti pubblicazioni dell'Albania:

Fogli a sfumo:

Foglio 20° *bis* (Scutari-Skoplje).
Foglio 25° *bis* (Monastir).
Foglio 30° *bis* (Janina).

Fogli senza sfumo:

Foglio 20° *bis* (Scutari-Skoplje).
Foglio 25° *bis* (Monastir).
Foglio 30° *bis* (Janina).

Prezzo di ciascun foglio sciolto (a sfumo) L. 1,50.
Prezzo di ciascun foglio sciolto (senza sfumo) L. 1,00.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **498.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Divisa dell'artiglieria.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 ottobre 1914.

Questo Ministero ha determinato di estendere all'artiglieria da fortezza (costa e fortezza) l'uso del pastrano di panno grigio-verde per armi a cavallo, in maniera che tutta l'arma di artiglieria, eccettuata la specialità da montagna, avrà in distribuzione il suddetto pastrano.

In dipendenza di ciò resta soppresso per la specialità da fortezza il cappotto di cui è cenno nella precedente circolare n. 278.

I cappotti di panno bigio esistenti nei magazzini dei corpi di questa ultima specialità saranno impiegati fino a consumazione.

Il Ministero ha inoltre determinato che i reggimenti d'artiglieria da fortezza: 5° (gruppo da fortezza), 6°, 7°, 8°, 9° e 10° facciano uso di stivaletti da montagna con fasce di panno e pantaloni da alpini e da artiglieria da montagna, continuando però a porre in distribuzione, fino a consumazione, i pantaloni da artiglieria da fortezza e gli stivaletti a gambaletto esistenti presso i rispettivi magazzini.

Per effetto dell'adozione del pastrano, anche per l'artiglieria da fortezza, saranno apportate le seguenti varianti alla categoria I del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi:

I — 804. — Pastrani di panno grigio-verde da caporali e soldati . . . N. L. 39,80
» — 808. — Pastrani di panno grigio-verde da marescialli . . . . . » » 59,40
» — 809. — Pastrani di panno grigio-verde da sergenti e sergenti maggiori » » 48,40.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **499.** — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 1119 di chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1894 e protrazione della permanenza alle armi di quelli della classe 1893.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 125 (terzo comma) del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato con R. decreto del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visto il Nostro decreto in data 28 maggio u. s., n. 472;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1914 saranno chiamati alle armi per istruzione per la durata di sei mesi:

a) i militari di 2ª categoria della classe 1894;

b) i militari di 2ª categoria della classe 1893 provenienti dalla leva di mare per effetto dell'art. 11 della legge 5 luglio 1908, n. 348.

Art. 2.

La durata del periodo d'istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1893 e dei militari di 2ª categoria della classe 1892 provenienti dalla leva di mare per effetto dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1908, n. 348, la cui chiamata fu effettuata in base al sopracitato Nostro decreto del 28 maggio u. s., è portata a sei mesi.

Art. 3.

La chiamata dei militari di cui all'art. 1 del presente decreto avrà luogo nei modi e nel tempo che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

V. ZUPELLI.

N. **500.** — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1894 e protrazione della permanenza alle armi di quelli della classe 1893.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 ottobre 1914.

Chiamata alle armi.

1. In esecuzione del R. decreto 20 ottobre n. 1119 (circolare n. 499 del corrente anno) questo Ministero determina che siano chiamati alle armi per il giorno 10 novembre p. v., per un periodo di sei mesi:

a) i militari di 2ª categoria della leva di terra sulla classe 1894;

b) gli inscritti della leva di mare sulla classe 1893 assegnati o trasferiti alla 2ª categoria e quindi passati nel regio esercito, a senso dell'art. 11 della legge 5 luglio 1908, n. 348.

Alla detta chiamata dovranno anche rispondere tutti i militari di 2ª categoria, delle leve di terra e di mare, sulle classi anteriori rispettivamente a quelle del 1894 e 1893, che non abbiano ancora ricevuto la istruzione, e che alla data dell'allegato manifesto si trovano nel Regno. Sono quindi tenuti a presentarsi anche i militari di 2ª categoria delle dette classi che tanto negli scorsi anni quanto in quello volgente vennero dispensati perchè residenti all'estero e che siano rimpatriati, ovvero che rimpatriassero entro il 31 dicembre p., come pure i militari di 1ª categoria della classe 1890, lasciati in licenza straordinaria e non ancora istruiti.

Per i rinviati per vari motivi dalla chiamata avvenuta il 21 agosto scorso, vedasi il n. 1, penultimo comma, dell'allegato manifesto.

2. Come è detto nell'art. 2 del R. decreto 20 ottobre succitato è portata a sei mesi la durata del periodo d'istruzione del contingente di 2ª categoria della classe 1893, contingente presentatosi alle armi il 21 agosto u. s.

In conseguenza, la data del congedamento del contingente stesso, preannunciata col n. 48 della circolare n. 271 pel 21 dicembre 1914, è spostata al 21 febbraio 1915.

3. Come è detto nel n. 1, ultimo comma, della succitata circolare 271 i comandanti di corpo d'armata dovranno sospendere la chiamata in quei comuni per i quali si renda indispensabile per misure sanitarie tale provvedimento.

4. I militari di cui al n. 1 non dovranno essere precettati personalmente essendo sufficiente, perchè essi siano obbligati a presentarsi, la pubblicazione del manifesto di chiamata, come avviene per le reclute di 1ª categoria.

Manifesto.

5. Per quanto riguarda la stampa e la pubblicazione del manifesto (allegato n. 1) si osserveranno le norme contenute nei numeri 4 e seguenti della citata circolare 271.

Presentazione.

6. Per la presentazione si osserveranno le norme dei numeri 6 e seguenti della suddetta circolare.

In relazione al n. 2 del manifesto i Comandi di distretto provvederanno acchè gli iscritti arruolati in 2ª categoria, dopo il 10 novembre ed entro il 31 dicembre per conto della classe 1894, si presentino alle armi nel più breve termine possibile, man mano che i consigli di leva facciano luogo al loro arruolamento.

Assegnazione ai vari corpi.

7. I militari chiamati verranno ripartiti come è detto nel n. 14 della circolare medesima; ma essendosi determinato che a cominciare dall'attuale chiamata siano fatte assegnazioni anche agli alpini, saranno all'uopo impartite apposite disposizioni.

8. I comandi di distretto procureranno che alle armi speciali siano possibilmente assegnate per intero le quote per

esse preventivate. Fatte tali assegnazioni, gli uomini rimanenti dovranno essere assegnati alla fanteria di linea, seguendo le indicazioni delle *tabelle di mobilitazione*. Ma siccome è necessario ottenere, con una opportuna ripartizione, una certa perequazione di forza fra i reggimenti, così i distretti militari segnaleranno subito ai rispettivi comandi di corpo d'armata il numero degli uomini rimasti disponibili per ogni singolo reggimento di fanteria di linea, affinchè detti comandi di corpo d'armata possano ordinare che quelli eccedenti in un corpo siano destinati a colmare le deficienze esistenti in un altro.

S'intende che è poi lasciata facoltà ai comandi di corpo d'armata a senso del n 16, ultimo comma, della circolare 271, di effettuare successivamente quei trasferimenti che fossero consigliati da esigenze disciplinari.

Disposizioni matricolari, certificati di penalità e passaporti.

9. Per le disposizioni matricolari si osserveranno le norme dei numeri 21 e seguenti della circolare 271 in quanto siano applicabili alla presente chiamata.

Per ciò che concerne i certificati di penalità valgono le disposizioni del n. 26 della circolare stessa e per quanto si riferisce ai passaporti si rimanda all'osservanza delle prescrizioni emanate con la circolare 377 del corrente anno.

Rinvii e dispense.

10. Per i rinvii e le dispense dalla presente chiamata valgono le norme dei numeri 28 e seguenti della circolare 271 e quelle inserite nel qui annesso manifesto (allegato 1), ma ritiensi opportuno di mettere in evidenza che la dispensa stabilita dalla lettera *b*) del n. 8 dell'oradetto manifesto non potrà estendersi a coloro che abbiano prestato complessivamente *meno di sei mesi* di servizio alle armi.

Avvertesi poi che, giusta quanto deducesi dal n. 1 del manifesto, i militari chiamati con la circolare 271 e rinviati a senso dei numeri 5, 6 e 7 del relativo manifesto non hanno obbligo di rispondere alla presente chiamata, intendendosi che tale rinvio sia stato fatto ad una chiamata di contingente di 2ª categoria da effettuarsi nell'anno 1915, sempre che, beninteso, non risulti che nel frattempo sia venuto a cessare il motivo dell'ottenuto rinvio.

Invio ai corpi, personale d'accompagnamento, ecc.

11. Per quanto riguarda l'invio ai corpi si osserveranno le norme del n. 34 della circolare 271, con l'avvertenza che gli alpini saranno avviati direttamente ai magazzini di battaglione.

Pel personale d'accompagnamento valgono le norme dei numeri 36 e 37.

Per la rinuncia alla nazionalità estera dei nati in Francia o nelle colonie francesi, si rimanda a quanto dispone il n. 38.

Vestizione ed armamento.

12. La vestizione degli uomini assegnati alla fanteria di linea sarà fatta dai depositi dei corpi ai quali saranno assegnati, e quella degli uomini assegnati ai corpi speciali dal centro al quale saranno inviati.

Per quanto riguarda gli oggetti di corredo e di equipaggiamento di cui devono essere provvisti gli uomini di 2ª categoria si osserveranno le speciali disposizioni già all'uopo impartite ai comandi di corpo d'armata per la vestizione degli uomini di 2ª categoria della classe 1893.

I distretti distribuiranno, in conto degli oggetti da distribuirsi dai depositi: un asciugatoio; un berretto di panno (fez pei bersaglieri); una borraccia con cinghia lunga o corta (a seconda dell'assegnazione); un cucchiaio; una gavetta; un fazzoletto; una tazza di lamiera. Tali oggetti saranno prelevati dai depositi locali o, dove questi non li abbiano, dai corpi cui gli uomini debbono essere avviati, ad eccezione dei fregi da berretto che verranno consegnati dai corpi al personale incaricato di ricevere i militari, il quale personale ne curerà poi la distribuzione.

L'armamento degli uomini assegnati alla fanteria sarà fatto alle sedi dei reggimenti, nel modo stabilito per le reclute di 1ª categoria dei reggimenti di fanteria di linea.

L'armamento degli uomini assegnati ai corpi speciali sarà fatto alla sede dei centri di mobilitazione ai quali saranno avviati.

Licenze, norme amministrative e istruzione, ecc.

13. Per le licenze valgono le disposizioni dei numeri 40 e seguenti della circolare 271 intendendosi, beninteso, che la breve licenza per dare esami competerà solo a coloro che alla data del 10 novembre non avessero ancora finito quelli della

sessione autunnale, e che, a differenza di quanto si praticò in passato, spetterà la licenza straordinaria, alle condizioni fissate per quelli di 1ª, anche ai militari di 2ª categoria e non già il rinvio alla successiva chiamata.

Le norme amministrative da osservarsi sono quelle stesse dei numeri 42 e seguenti e per l'istruzione militare da impartire agli uomini onde trattasi si rimanda a quanto è detto nei nn. 45 e 46, come pure al n. 47 per ciò che concerne l'abilitazione al grado di caporale.

Congedamento, sistemazione della forza in congedo, ecc.

14. Per l'effettuazione del congedamento dei militari di 2ª categoria cui si riferisce la presente circolare, il Ministero si riserva di dare disposizioni a suo tempo.

Per la sistemazione della forza in congedo valgono le norme dei numeri 52 e 53 della circolare 271.

Rendiconto della chiamata.

15. Il rendiconto sommario di cui al n. 54 della circolare 271 dovrà pervenire non oltre il 20 novembre; le relazioni ed i rendiconti numerici di cui al n. 55 saranno trasmessi entro un mese dalla data che sarà stabilita per il congedamento dei militari di cui trattasi.

Il prospetto dei mancanti denunciati tali al 31 dicembre 1914 sarà trasmesso, distintamente per le classi 1893 e 1894, non più tardi del 10 gennaio 1915.

Il Ministro — V. ZUPELLI.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari di 2ª categoria.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi per il giorno 10 novembre p. v. per un periodo di 6 mesi:

a) i militari di 2ª categoria della leva di terra sulla classe 1894;

b) gli inscritti della leva di mare sulla classe 1893 assegnati o trasferiti nella 2ª categoria e quindi passati nel R. esercito.

Alla detta chiamata dovranno rispondere anche i militari di 2ª categoria delle leve di terra e di mare sulle classi rispettivamente anteriori a quelle del 1894 e 1893, che non abbiano ancora ricevuto l'istruzione, e che alla data del presente manifesto si trovano nel Regno. Sono quindi tenuti a presentarsi anche i militari di 2ª categoria delle dette classi che tanto negli anni scorsi quanto in quello volgente vennero dispensati perchè residenti all'estero e che siano rimpatriati, ovvero che rimpatriassero entro il 31 dicembre p. v., nonchè i militari di 2ª categoria finora non chiamati per ragioni sanitarie.

Così pure dovranno presentarsi i militari di 2ª categoria che ottennero il rinvio dalla chiamata avvenuta il 21 agosto scorso, per aver perduto uno dei genitori, la moglie o perchè avevano domandato l'ammissione all'accademia o alla scuola militare. Coloro che furono rinviati per altri motivi, dovranno presentarsi, se nel frattempo sia venuto a cessare il motivo dell'ottenuto rinvio.

Analogamente dovranno rispondere alla detta chiamata i militari di 1ª categoria della classe 1890, lasciati in licenza straordinaria, che dovevano prendere parte ad una chiamata di 2ª categoria e che per qualsiasi motivo non hanno ancora ottemperato al loro obbligo.

2. Si avverte che sono tenuti a rispondere alla presente chiamata anche gli inscritti che saranno arruolati in 2ª categoria, dopo il 10 novembre e fino a tutto il 31 dicembre p. v., in conto della classe 1894.

3. Quelli dei militari chiamati che si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare, dovranno presentarsi direttamente a questo comando, col foglio di congedo, nelle ore antimeridiane del 10 novembre p. v.

Tutti gli altri si presenteranno, muniti del foglio di congedo, o di foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello, al sindaco del comune in cui risiedono, nelle ore antimeridiane dello stesso giorno 10 novembre, per essere riuniti in drappelli ed avviati a questo comando.

Avvertesi che i militari che non appartengono a questo distretto saranno, in massima, assegnati ad un corpo da designarsi dal distretto di leva, ove non comprovino con apposito certificato del sindaco che fin dal 1° ottobre volgente essi risiedevano nella giurisdizione di questo comando.

4. Coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia, per tramvia che accordi facilitazioni di viaggio ai militari, o per mare, saranno dai sindaci muniti delle richieste modello *B* per il trasporto a tariffa militare nonchè di un documento di identificazione personale qualora fossero sprovvisti del foglio di congedo.

5. Da questo comando saranno rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 2ª categoria:

a) coloro che comprovino, con regolare certificato di morte, di aver perduto uno dei genitori o la moglie da meno di due mesi riferibili al 10 novembre p.;

b) coloro che abbiano *l'unico* fratello alle armi nelle truppe distaccate all'estero o nelle colonie;

c) gli studenti delle università o degli istituti superiori e gli allievi missionari che si trovino nelle condizioni di cui ai successivi numeri 6 e 7;

d) i militari che presentino domanda di passaggio alla 3ª categoria, osservato però, quanto all'attendibilità di tale domanda, le prescrizioni del § 798 delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 763;

e) i militari i quali al momento della chiamata siano detenuti o si trovino a domicilio coatto.

In via eccezionale potranno, inoltre, ottenere il rinvio di cui sopra quei militari che, non più tardi del 10 novembre, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive di mezzi di sussistenza. Spetta esclusivamente al comando del distretto al quale vengono presentate di giudicare dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 % sul numero complessivo degli uomini effettivamente chiamati alle armi. Di questo eccezionale rinvio non potranno usufruire i militari di classi anteriori che furono rinviati alla successiva chiamata per qualsiasi ragione.

6. I militari chiamati alla istruzione col presente manifesto, qualora comprovino di essere studenti di università o degli istituti superiori enumerati nel § 523 del regolamento sul reclutamento, potranno ottenere il rinvio di cui nel precedente numero (salvo la facoltà di

chiedere negli anni successivi con nuova domanda in carta da bollo, ulteriori rinvii sino al compimento degli studi, ma non oltre il 26° anno di età), facendone domanda ai comandanti dei distretti, non più tardi del giorno in cui avverrà la loro partenza pei corpi.

Tale domanda, redatta sulla prescritta carta da bollo di lira una e presentata al distretto di leva od a quello di residenza (spettando in tale caso a questo ultimo di fare le comunicazioni al distretto di leva) dovrà essere corredata del foglio di congedo illimitato e del certificato di studio comprovante che l'aspirante ha preso regolare iscrizione per l'anno accademico 1914-1915 ad un corso d'università o d'istituto superiore assimilato.

L'aspirante al ritardo del servizio dovrà inoltre comprovare, mediante esibizione del relativo libretto, di aver frequentato il tiro a segno e di avervi conseguito la prescritta idoneità. In via eccezionale sarà rinviato anche colui che dimostri di aver preso solo iscrizione ad una società di tiro a segno, purchè si obblighi a partecipare alle lezioni nel periodo autunnale del volgente anno ovvero in quello primaverile del 1915 per conseguirvi la voluta idoneità, senza di che non potrebbe essere ammesso ad ulteriori rinvii.

Naturalmente, resta esonerato da tale obbligo chi presenti una dichiarazione del sindaco del comune di domicilio dalla quale risulti che nel comune stesso non vi è tiro a segno, istituito almeno da due anni.

7. Potranno ottenere il rinvio stabilito dal precedente numero anche i militari, i quali comprovino di essere allievi interni in istituti del Regno riconosciuti come preparatori per le missioni.

8. Sono dispensati dalla presente chiamata:

a) i residenti all'estero con regolare passaporto rilasciato avanti la data del 27 ottobre;

b) coloro che hanno già prestato in qualsiasi posizione non meno di sei mesi di servizio sotto le armi nel R. esercito, nella R. marina o nel corpo della R. guardia di finanza;

c) gli inscritti in servizio nella R. guardia di finanza, e nei corpi delle guardie di città e degli agenti di custodia.

9. La frequenza del tiro a segno per un biennio, anche riportandone l'idoneità, non dà diritto alla dispensa da questa chiamata.

10. **Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non presentata e rimarrà quindi senza risposta qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio prodotta all'infuori dei casi specificati nel presente manifesto.**

11. Gli uomini chiamati che si trovano nel comune sede di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione e semprechè si presentino nelle ore del mattino del giorno stesso, l'indennità di trasferta di L. 1,20.

Gli altri riceveranno, appena giunti al distretto, l'indennità di trasferta di L. 1,20 per ciascuna giornata di viaggio.

A questi uomini non sarà però corrisposta la detta indennità per il giorno della presentazione, qualora, pur avendo la possibilità di arrivare al distretto nelle ore antimeridiane del 10 novembre, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I militari chiamati che per recarsi dal comune al distretto, abbiano da viaggiare in ferrovia, tramvia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto a tariffa militare.

Coloro che provengano da un comune che non sia quello al quale appartengono per fatto di leva, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo un foglio di riconoscimento), munito del *visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti dal comune sede del distretto e riceveranno perciò per il giorno della presentazione, sempre quando si presentino nelle ore del mattino, l'indennità di trasferta di L. 1,20, senza alcun rimborso per spese di viaggio.

12. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità mediante certificato medico confermato dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena guariti.

Protraendosi la malattia, il suddetto certificato dovrà essere rinnovato allo scadere del 10°, del 20° e del 30° giorno da quello stabilito per la presentazione e qualora l'infermità persista oltre il 30° giorno anzidetto tali militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 2ª categoria.

13. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, non si presenteranno nel giorno stabilito, saranno puniti disciplinarmente, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

Tutti poi i ritardatari saranno trattenuti sotto le armi altrettanti giorni in più per quanti furono quelli del ritardo.

14. I militari chiamati che aspirino a prestare servizio negli automobilisti, dovranno farne domanda al comando di questo distretto all'atto in cui si presenteranno, corredandola dei certificati comprovanti i loro requisiti di studio e professionali.

15. Si avvertono i militari chiamati che a mente della circolare n. 438 del G. M. 1914 sarà loro consentito di far uso in servizio delle calzature di loro proprietà, in sostituzione di quelle regolamentari, purchè siano giudicate dall'ufficiale adibito alla vestizione, adatte al servizio militare ed in condizioni di solidità tale da lasciar presumere una certa durata e da permettere la chiodatura per le truppe destinate ad operare in montagna.

Tali calzature potranno essere con gambaletto o senza nel qual caso verranno portate con uose, date dal corpi.

Ai militari autorizzati all'uso della calzatura propria verrà corrisposta una quota giornaliera nella seguente misura:

per scarpe con gambaletto . . . . L. 0,12
id. senza id. . . . . » 0,10

Inoltre a coloro che si presenteranno alle armi con le scarpe già convenientemente chiodate verrà corrisposto un compenso per una volta tanto di lire 0,50.

La decorrenza e la cessazione del pagamento delle quote saranno indicate tanto nel libretto personale degli individui quanto nei ruolini tascabili delle compagnie.

Il pagamento della quota suddetta verrà fatto cinquinalmente col soldo e cesserà di essere corrisposto:

a) colla cessazione del militare dal servizio;

b) quando la calzatura si rendesse inservibile;

c) quando il militare non faccia, comunque, più uso delle calzature proprie;

d) in ogni modo dopo cinque mesi dalla data di decorrenza del compenso.

Le riparazioni eventualmente occorrenti saranno a carico dell'amministrazione militare tranne quelle che importino rimonta intera.

All'atto del congedamento le calzature suddette rimarranno di proprietà del militare.

Saranno accettate in servizio anche le calzature di coloro che dichiarassero di rinunciare al rimborso, purchè dette calzature rispondano ai requisiti sopra indicati. Anche per queste le riparazioni potranno essere fatte a spese dell'amministrazione militare, ammenochè non credano gli interessati di farle eseguire da calzolai di loro fiducia.

Potrà pure essere consentito l'uso dei seguenti oggetti, in sostituzione decorrispondenti di modello regolamentare: camicie, corregge per pantaloni, farsetti, mutande e fazzoletti, portati dai militari presentandosi alle armi, sempre quando essi ne facciano richiesta.

Per questi oggetti però non si avrà diritto a rimborso di sorta.

16. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti gli uomini chiamati all'istruzione, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto alcun precetto individuale.

. . . . addì 27 ottobre 1914.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO MILITARE

N. **501**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R decreto n 1093 dell'11 ottobre 1914, da convertirsi in legge, col quale, in dipendenza degli avvenimenti internazionali, vengono aumentati gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915.** — (Segretariato generale). — 20 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1914-915 non tradotti in legge entro il 30 giugno 1914, fra i quali trovasi compreso quello per il Ministero della guerra;

Ritenuta la necessità di aumentare di L 56.800,000 gli stanziamenti di vari capitoli della parte ordinaria dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915 per provvedere alla spesa della maggior forza attualmente sotto le armi a tutto il 31 dicembre 1914;

Riconosciuta inoltre la necessità di assegnare ulteriori fondi in L. 44,973,780 per rifornimenti, lavori ed altre spese straordinarie in dipendenza degli avvenimenti internazionali;

Visto il Nostro decreto in data 21 agosto 1914 n. 855;

Udito il Consiglio dei ministri, sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915 sono aumentati della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n 22 — Corpi di fanteria — Ufficiali (assegni fissi) lire settecentoventimilacento (L. 720,100).

Cap. n. 24 — Corpi di fanteria — Sottufficiali — caporali e soldati (assegni fissi) lire quattromilionisettecentotrentanovemiladuecento (4 739.200).

Cap. n. 25. — Corpi di cavalleria — Ufficiali (assegni fissi), lire settantremilatrecento (L. 73,300).

Cap. n. 26. — Corpi di cavalleria — Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi), lire ottocentottantamiladuecento (L. 880,200).

Cap. n. 27. — Corpi e servizi d'artiglieria — Ufficiali (assegni fissi), lire centottantaquattromilatrecento (L. 184,300).

Cap. n. 28. — Corpi e servizi d'artiglieria — Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi), lire unmilionequattrocentonovantunmilacento (L. 1,491,100).

Cap. n. 29. — Corpi e servizi del genio — Ufficiali (assegni fissi), lire cinquantottomilacinquecento (L. 58,500).

Cap. n. 30. — Corpi e servizi del genio — Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi), lire quattrocentoventimila (L. 420,000).

Cap. n 35 — Corpo e servizio sanitario — Ufficiali medici veterinari e farmacisti militari (assegni fissi), lire diciassettemiladuecento (L. 17,200).

Cap n. 36. — Corpo e servizio sanitario — Sottufficiali, caporali e soldati delle compagnie di sanità (assegni fissi), lire centosessantatremilaseicento (L 163,600).

Cap. n. 37. — Corpo di commissariato e di amministrazione — Ufficiali, assegni fissi), lire novantacinquemilaseicento (L. 95,600).

Cap. n. 38. — Compagnie di sussistenza — Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi) lire centosessantaduemilacinquecento (L. 162,500).

Cap. n. 49. — Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate al cap. n. 32), lire novecentocinquantaquattromilasettecento (L. 954,700).

Cap. n. 50 — Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri Reali, bilanciate al cap. n. 32). lire centoquarantaquattromilacinquecento (L. 144,500).

Cap. n. 53. — Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, lire un milione trecentosettantaduemila settecento (L. 1,372,700).

Cap. n. 57. — Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, lire duemilionicinquecentoventottomila (L. 2,528,000).

Cap. n 61 — Corredo alle truppe — Materiale pel servizio generale, ecc., lire diecimilioniquattrocentoventinovemiladuecento (L. 10,429,200).

Cap. n. 62. — Pane alle truppe, lire cinquemilionisettecentotrentaseimila (L. 5,736,000).

Cap. n 63. — Viveri alle truppe, lire diciassettemilionitrecentotrentanovemila (L. 17,339,000).

Cap n. 64. — Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito, lire tremilioniquattrocentoquarantatremilaottocento (L. 3,443,800).

Cap. n. 65. — Casermaggio e combustibile per le truppe, lire unmilioneottocentoseimiladuecento (L. 1,806,200)

Cap. n. 66. — Spese per i servizi di mobilitazione, spese varie per le manovre e spese,e indennità diverse, ecc., lire ventimila (L 20,000).

Cap. n. 68 — Materiali e stabilimenti d'artiglieria, lire un milionecinquecentottantanovemilaquattrocento (L. 1.589,400).

Cap. n. 70 — Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato. ecc., lire trecentonovantasettemilaquattrocento (L. 397,400).

Cap. n. 71. — Fitti d'immobili ad uso militare, lire quattrocentotrentatremilacinquecento (L. 433,500).

Cap. n. 80. — Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati, ecc., lire unmilioneseicentomila (L. 1,600,000).

Cap. 100*ter*. — Rifornimenti, lavori ed altre spese straordinarie in dipendenza degli avvenimenti internazionali, lire quarantaquattro milioni novecento settanta tre mila sette centottanta (L. 44,973,780).

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
RUBINI.
D. GRANDI.

N **502**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1094 dell'11 ottobre 1914, da convertirsi in legge, col quale, in dipendenza degli avvenimenti internazionali, viene aumentata l'assegnazione del capitolo n. 100 ter dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915.** — (Segretariato generale). — 20 ottobre 1914

VITTORIO EMANUELE III, ECC ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 21 giugno 1914, n. 578 che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1914-915 non tradotti in legge entro il 30 giugno 1914

fra i quali trovasi compreso quello per il Ministero della guerra;

Ritenuta la necessità di provvedere alla inscrizione in bilancio delle spese occorrenti per equipaggiamenti ed approvvigionamenti invernali per l'esercito;

Visto il Reale decreto in data 21 agosto 1914, n 855;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'assegnazione del capitolo n. 100-*ter*: « Rifornimenti, lavori ed altre spese straordinarie in dipendenza degli avvenimenti internazionali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915 è aumentata della somma di lire quarantaseimilioni (L. 46,000,000).

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stata, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

A. SALANDRA.
RUBINI.
D. GRANDI.

N. **503.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1095 dell'11 ottobre 1914, da convertirsi in legge col quale viene aumentata l'assegnazione del capitolo 100 bis dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-1915.** — (Segretariato generale). — 20 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1914-915, non tradotti in legge entro il 30 giugno 1914,

fra i quali trovasi compreso quello per il Ministero della guerra;

Ritenuta la necessità di inscrivere in bilancio i fondi occorrenti per provvedere alle spese di mantenimento ordinario a tutto il 31 dicembre 1914 di 30 mila uomini in più della forza bilanciata, distaccati nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Visto il Nostro decreto in data 19 luglio 1914, n. 824;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'assegnazione del capitolo n. 100 *bis* « Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania, in Cirenaica e nelle isole dell'Egeo ed altre determinate dagli avvenimenti internazionali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914 915 è aumentata della somma di lire settemilionicinquecentomila (lire 7,500,000)

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
RUBINI
D. GRANDI.

N. **504.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1096 dell'11 ottobre 1914, da convertirsi in legge, col quale, in dipendenza degli avvenimenti internazionali, viene aumentata l'assegnazione del capitolo 100-*ter* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915.** — (Segretariato generale). — 20 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578 che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1914-915 non tradotti in legge entro il 30 giugno 1914,

fra i quali trovasi compreso quello per il Ministero della guerra;

Ritenuta la necessità di inscrivere nel bilancio del Ministero predetto i fondi occorrenti per provvedere all'acquisto di autocarri;

Visto il Nostro decreto in data 21 agosto 1914, n. 855;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le assegnazioni del capitolo n. 100-*ter* « Rifornimenti, lavori ed altre spese straordinarie in dipendenza degli avvenimenti internazionali », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914 915 sono aumentate della somma di lire quattromilionicinquecentomila (lire 4,500,000).

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA.
G. RUBINI.
D. GRANDI.

N. **505**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Domande e proposte di trasferimento e destinazioni degli ufficiali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 ottobre 1914.

Le disposizioni contenute nella circolare n. 547 del *giornale militare* 1910, relative alle domande e proposte di trasferimento e destinazioni degli ufficiali, sono abrogate per quanto riguarda le domande basate su motivi di privato interesse.

Le domande finora pervenute al Ministero s'intenderanno decadute.

Rimangono pienamente in vigore le disposizioni della circolare sopracitata in quanto si riferiscono ai seguenti argomenti:

proposte di trasferimento consigliate da ragioni di servizio;
proposte e domande per destinazione a cariche ed impieghi speciali e per le colonie;
domande di preferita destinazione in caso di promozione;
domande di preferita destinazione degli allievi delle scuole militari e dei sottotenenti di complemento.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **506**. — AVANZAMENTO. — **Commissione d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie ed all'estero.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 21 ottobre 1914.

La commissione di grado superiore per l'esame delle proposte di avanzamento degli ufficiali fino al grado di maggiore incluso, della colonia Eritrea e della Somalia italiana e di quelli comandati individualmente all'estero (comma 5 del § 162 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento) compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione sui quadri d'avanzamento del 1915 sarà costituita dai seguenti ufficiali generali:

Comandante del corpo d'armata di Roma;
Comandante della divisione territoriale di Roma;
Maggior generale Salazar cav. Michele.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **507**. — RECLUTAMENTO. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Rinvio in congedo illimitato dei militari della classe 1889 richiamati alle armi col R. decreto 2 agosto 1914 e chiamata in servizio di militari di 1ª categoria della classe 1894 in congedo illimitato provvisorio.** (Direzione generale leva e truppa). — 21 ottobre 1914.

Per l'esecuzione dei provvedimenti preavvisati con le lettere *a*) e *b*) della circolare n. 491 del corrente anno si dispone quanto segue:

§ 1. — **Rinvio in congedo illimitato dei richiamati della classe 1889.**

1. Nel giorno 31 ottobre corrente sarà effettuato il congedamento dei militari di 1ª categoria della classe 1889, ascritti

a tutti i corpi, armi e specialità, che furono richiamati alle armi col R. decreto 2 agosto 1914, eccezione fatta per coloro di essi che successivamente abbiano assunti speciali obblighi di servizio ovvero che abbiano ottenuta l'ammissione nei corsi allievi ufficiali di complemento istituiti il 1° ottobre volgente.

I sergenti della classe 1889 potranno essere trattenuti alle armi, a loro domanda, per prendere parte al concorso a sergente maggiore che avrà luogo nel venturo mese di novembre. In tal caso, sul foglio matricolare, dovrà essere inscritta la seguente variazione: « *Trattenuto alle armi per proseguire nella carriera di sottufficiale li 31 ottobre 1914* ».

2. Tutti indistintamente i militari di cui trattasi dovranno essere rinviati in congedo dagli stessi centri di mobilitazione cui si presentarono allorchè furono richiamati.

Pertanto, quelli di essi che, successivamente alla loro presentazione alle armi, siano stati trasferiti ad altro corpo, debbono essere fatti rientrare a quello cui si presentarono e dal quale vennero vestiti.

È beninteso che i richiamati dei distretti di complemento saranno dai corpi rinviati al distretto di provenienza, dal quale verranno poi diretti ai rispettivi comuni.

Il movimento per detti congedamenti verrà regolato in massima, dai comandi di presidio, eccezione fatta per i congedandi appartenenti ai reggimenti del continente con deposito staccato ed alle sezioni di deposito di Barletta, Campobasso, Castrovillari, Sulmona e Teramo per i quali provvederà il comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti) con apposito ordine di movimento che verrà diramato a suo tempo, in base ai dati già richiesti dal comando stesso ai corpi interessati.

Sarà pure provveduto dal detto comando al movimento necessario per far ritornare al rispettivo centro di mobilitazione, dal quale debbono essere congedati, i richiamati che, per speciali disposizioni, vennero poi incorporati in altro reggimento non corrispondente al proprio deposito.

3. All'atto dell'invio in congedo, tutti i militari cui si riferisce la presente circolare dovranno tornare effettivi al corpo o riparto dal quale debbono essere tenuti in forza, giusta le vigenti *tabelle di mobilitazione* (*tabelle di reclutamento e di mobilitazione 1913*, quali sono state modificate dalla 1ª serie di varianti diramata dal comando del corpo di stato maggiore con la circolare n. 1224 del 18 novembre 1913).

Nel'eseguire i provvedimenti a tal uopo necessari, le autorità militari terranno presenti, ove ne sia il caso, le norme

che furono stabilite col n. 11 della circolare 459 del 1913 per l'invio in congedo illimitato dei militari delle classi anziane, al fine di ottenere che entro brevissimo tempo sia definitivamente sistemata la posizione dei militari congedati presso i centri che debbono tenerli in forza.

Si richiama in modo speciale l'attenzione dei comandi di deposito dei reggimenti artiglieria da campagna e del reggimento artiglieria a cavallo, su quanto venne stabilito con l'ultima parte del telegramma espresso di Stato n. 627 del 29 agosto p. p., diretto ai comandi di corpo d'armata, circa i richiamati di cavalleria ceduti temporaneamente all'artiglieria.

4. I comandi di corpo avranno cura che, in occasione del congedamento di cui trattasi, sia eseguito quanto è stato disposto con le circolari a stampa n. 223, del 15 ottobre vol. gente (*Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi — ufficio del direttore generale*) e n. 706 del 21 ottobre detto (*Direzione generale leva e truppa — divisione truppa*).

In relazione poi a quanto dispone il n. 9 — ultimo comma — del manifesto allegato n. 1 alla circolare 358 del c. a., si rammenta che i comandi di distretto dovranno provvedere alla chiamata in servizio dei militari della classe 1890 che ottennero di essere dispensati per l'avvenuta presentazione di un fratello richiamato della classe 1889.

5. Ad evitare dubbi, si stima opportuno significare che agli effetti dell'applicazione del penultimo comma del § 679 del Regolamento di disciplina, dovrà tenersi conto delle punizioni di prigione di rigore scontate nella seconda metà del servizio attualmente prestato dal richiamato.

6. Per le altre questioni o dubbi che potessero sorgere nel far luogo al congedamento, le autorità militari si atterranno, in quanto sia possibile, alle norme emanate con la circolare n. 459 del 1913 relativa al congedamento delle classi anziane.

7. Nello stesso giorno stabilito dal n 1 dovranno essere altresì congedati i sottotenenti di complemento nati nell'anno 1889 e richiamati in servizio in seguito alla chiamata alle armi della corrispondente classe di leva, ad eccezione di quelli che dichiarino per iscritto di rinunziare al congedamento per rimanere in servizio per tre mesi.

Analogamente a quanto dispone il secondo comma del precedente n. 4, dovranno essere richiamati in servizio gli ufficiali di complemento nati nel 1890, i quali abbiano ottenuto di essere dispensati dalla chiamata per l'avvenuta presentazione alle armi di un fratello richiamato con la classe 1889.

I comandi di corpo d'armata da cui dipendono i depositi dei corpi ai quali appartengono i sottotenenti di complemento da congedarsi dovranno segnalare al Ministero (*Direzione generale personale ufficiali*) il nome di coloro che chieggono ed ottengono di essere trattenuti in servizio. Così pure faranno conoscere al Ministero i nomi degli ufficiali da richiamarsi in base al comma precedente.

§ 2. — **Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1894 lasciate in congedo illimitato provvisorio per avere sotto le armi un fratello richiamato e contemporaneo rinvio in congedo di quest'ultimo.**

8. I comandi di distretto provvederanno perchè nel giorno 5 novembre, siano chiamate in servizio, a cura dei sindaci, le reclute di 1ª categoria della classe 1894, lasciate in congedo illimitato provvisorio per aver sotto le armi un fratello appartenente alle classi richiamate 1889, 1890 e 1891.

Lo stesso trattamento deve essere beninteso applicato anche ai militari di classi anteriori che abbiano ottenuto di rimanere in congedo provvisorio per la presenza alle armi di un fratello richiamato delle classi sopraindicate.

9. Le reclute della classe 1894 che verranno alle armi in conseguenza delle disposizioni sopraccennate saranno dai distretti assegnate ai corpi indicati nelle *tabelle di assegnazione* della classe stessa per completare le quote già fornite alle varie armi, corpi e specialità.

Da tale completamento deve però escludersi la cavalleria, avvertendo che le reclute che avrebbero dovuto esser assegnate a tale arma dovranno invece destinarsi all'artiglieria da campagna (ove presentino l'idoneità richiesta per tale specialità) e beninteso anche in soprannumero alla quota fissata nelle tabelle suddette.

I distretti di reclutamento alpino sono autorizzati a superare le quote di uomini che debbono fornire agli alpini, semprequando si presenti loro l'occasione di assegnarvi reclute aventi spiccata attitudine al servizio in montagna

I distretti avvieranno all'esperimento come operai le reclute solo quando non abbiano ancora potuto completare le quote di operai che erano tenuti a fornire; quindi, ove non vi siano vacanze, assegneranno le reclute stesse senz'altro ai corpi secondo la loro attitudine.

Saranno invece avviate all'esperimento tutte le reclute la cui assegnazione spetti al Ministero, stante la specialità del mestiere o professione da esse esercitato. Queste reclute sa-

ranno, dopo l'esperimento, trattenute al distretto in attesa della decisione del Ministero, la quale sarà comunicata di volta in volta, appena cioè avuta la partecipazione della loro idoneità professionale.

Non occorrendo fare ripianamento di forza nelle compagnie di sussistenza, i comandi dei distretti sono dispensati dal segnalare al Ministero le reclute che aspirassero all'assegnazione alle compagnie stesse (eccezione fatta pei lavandai ed i materassai) e le assegneranno quindi ai corpi secondo la loro attitudine.

10. Dopo che le reclute indicate nel precedente n 8 **saranno state incorporate**, i comandi dei distretti e dei corpi interessati, provvederanno perchè sia rinviato in congedo illimitato il fratello richiamato della classe 1890 o 1891 che procurò alla recluta il titolo per rimanere in congedo provvisorio.

Su domanda dei richiamati interessati, potrà farsi luogo dai corpi al rinvio in congedo di richiamati delle classi 1890 e 1891 che abbiano già alle armi un fratello della classe 1894, il quale all'atto della chiamata di tale classe non si valse della facoltà fatta dall'ultimo alinea del n. 12 della circolare 363 del c. a., di restare, cioè, in congedo provvisorio *per avere alle armi un fratello richiamato* e preferirono invece di assumere subito servizio.

È superfluo soggiungere che, analogamente a quanto è stato disposto col n. 1 per i richiamati della classe 1889, non dovrà concedersi il rinvio in congedo se il richiamato abbia assunti spontaneamente speciali obblighi di servizio, ovvero abbia ottenuto l'ammissione nei corsi allievi ufficiali di complemento istituiti il 1° ottobre volgente. È ovvio altresì che nei casi sopraccennati, la permanenza in servizio del già richiamato, derivando da **fatto volontario**, non potrà in alcun modo sospendere la chiamata alle armi della recluta, ordinata col precedente n. 8.

11. Anche in occasione dei congedamenti isolati dei richiamati delle classi 1890 e 1891 di cui al precedente numero ed, in genere, in tutti i congedamenti isolati, dovrà tenersi conto, in quanto sia possibile, delle disposizioni del § 1 della presente circolare e, più particolarmente, di quelle del n. 4.

§ 3. — **Rendiconto delle assegnazioni.**

12. Allo scadere dell'**ottavo** giorno dalla data stabilita per la presentazione alle armi delle reclute i comandi dei distretti invieranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa — Divisione 2ª leva*) un prospetto nel quale sia indicato il numero delle reclute venute alle armi e come siano state distribuite fra i vari corpi.

Il Ministro — V. ZUPELLI.

N. **508**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi d'istruzione presso la scuola centrale di artiglieria da campagna**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 23 ottobre 1914

1. Il giorno 9 novembre prossimo avranno principio i corsi presso la scuola centrale di artiglieria da campagna.

2. Essi avranno la durata di 12 giorni ciascuno e saranno così divisi:

1°	corso	dal	9	novembre	al 20 novembre	1914
2°	id.		25	id.	al 6 dicembre	1914
3°	id.		11	dicembre	al 22 id.	1914
4°	id.		28	id.	al 8 gennaio	1915
5°	id		12	gennaio	al 23 id.	1915
6°	id.		28	id.	al 8 febbraio	1915
7°	id.		13	febbraio	al 24 id.	1915
8°	id.		1°	marzo	al 12 marzo	1915
9°	id.		16	id.	al 27 id.	1915

3. I primi sei corsi saranno frequentati dagli ufficiali dell'esercito permanente, e, cioè da ufficiali superiori (comandanti di gruppo o relatori) e da ufficiali inferiori (capitani o tenenti inscritti sul quadro d'avanzamento); gli ultimi tre corsi, da ufficiali in congedo.

4. Ai primi 6 corsi interverranno 35 ufficiali per corso, dei quali 30 inferiori e 5 superiori; per gli ultimi tre corsi saranno date in seguito disposizioni, a seconda delle domande che perverranno dagli ufficiali in congedo.

5. Gli ufficiali saranno destinati ai corsi a seconda delle modalità, che verranno date dall'ispettorato generale d'artiglieria ai comandi d'artiglieria da campagna.

6. Gli ufficiali designati si presenteranno al comando della scuola, in Nettuno, la sera prima del giorno in cui comincerà il corso e saranno messi in libertà nel pomeriggio dell'ultimo, così che le esercitazioni avranno la durata effettiva di 12 giorni.

7. Le munizioni assegnate per lo svolgimento complessivo dei corsi sono le seguenti:

Colpi da 75 . .	4600 a proietto economico 3700 shrapnels	10100	11270
	1300 granate torpedini 300 colpi a salve 900 rosette pel tiro curvo		

Colpi da 149 A campagna . .	90 granate 270 shrapnels 540 a proietto economico	900	11270
Colpi da 65 montagna . . .	90 granate 180 shrapnels	270	

8 Per lo svolgimento dei corsi saranno comandati a Nettuno:

un gruppo di 3 batterie su 4 pezzi ed un carro attrezzi da 75 mod. 906 (3° gruppo del 24° reggimento da campagna;

due batterie su 4 pezzi ed un carro attrezzi da 75 mod. 911 (3ª e 7ª batteria del 1° reggimento da campagna);

una batteria di obici pesanti campali (solo personale, esclusi i conducenti) fornita dal 2° reggimento campale pesante, (1 capitano, 2 ufficiali subalterni, 1 maresciallo, 5 sergenti o caporali-maggiori, 5 caporali-maggiori o caporali, 2 trombettieri, 45 artiglieri);

un drappello per un servizio di una sezione da 65 montagna (2 caporali-maggiori, 2 caporali, 15 artiglieri, dei quali 2 puntatori scelti) fornito dal 1° reggimento artiglieria da montagna.

Il gruppo del 24° reggimento sarà agli ordini del proprio comandante.

Le due batterie da 75 mod. 911, la batteria di obici campali pesanti e la sezione da 65 montagna costituiranno un gruppo, il cui comando sarà assunto dal maggiore De Siebert cav Amedeo del 20° reggimento da campagna.

Il 20° reggimento da campagna fornirà altresì il seguente personale per il comando del gruppo: 1 ufficiale subalterno (per le funzioni di aiutante maggiore in 2°), un maresciallo, un caporal-maggiore, un caporale trombettiere, un capo telefonista, un telefonista, un ciclista, — materiale telefonico, binoccoli e goniometro.

Il maggiore e l'aiutante maggiore porteranno con sè i rispettivi attendenti e cavalli.

9. I reparti ed il personale sopra elencato dovsanno trovarsi a Nettuno nei giorni sottosegnati, trasferendosi per ferrovia:

Gruppo del 24° reggimento giorno 4 novembre prossimo.

Batterie del 1° reggimento campagna giorno 5 novembre prossimo.

Batteria obici camp. pes. giorno 6 novembre prossimo.

Drappello 2° reggimento montagna giorno 6 novembre prossime.

Il personale dei due comandi di gruppo dovrà giungere in Nettuno il 1° novembre.

10. I soli ufficiali dei reparti interrveranno alla scuola con i cavalli di servizio di loro proprietà e di carica.

Per il servizio degli ufficiali comandati ai corsi, tutti i reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo e pesanti campali, invieranno ciascuno un soldato ed un cavallo adatto allo speciale servizio, provvisto della relativa bardatura in ottimo stato (con gli oggetti di governo ed un sacco, oltre la cavezza ed il filetto).

I reggimenti 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, invieranno invece due soldati e due cavalli.

Tale personale coi quadrupedi dovrà trovarsi a Nettuno il giorno 5 novembre prossimo e sarà preso in aggregazione dal distaccamento fisso.

11. Gli ufficiali comandati ai corsi porteranno il binoccolo (possibilmente con lastrina diastimometrica) ed il regoletto di direzione.

12. Per il funzionamento dei vari servizi al poligono vi saranno comandati, per tutta la durata dei corsi, a datare dal giorno 3 novembre prossimo:

a) un ufficiale medico (destinato al comando del IX corpo d'armata);

b) un ufficiale veterinario (destinato dal comando del 24° artiglieria da campagna che dà il gruppo da 75/906);

c) 8 soldati eliografisti provvisti di 4 apparati, forniti 4 dal 1° reggimento da montagna e 4 dal 2°;

d) due soldati falegnami ed un fabbro fucinatore del 13° artiglieria da campagna;

e) un caporale e 7 soldati telefonisti, dei quali due capaci di riparare apparati telefonici, forniti dal 3° reggimento da fortezza;

f) un caporale di sanità, fornito dal 1° reggimento da campagna

13. Le batterie si amministreranno separatamente.

Il drappello del 2° reggimento da montagna sarà preso in aggregazione dalla batteria di obici campali pesanti.

14. Al termine di ogni corso, dal comandante della scuola saranno fatte al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) le comunicazioni di cui all'*Atto* 23 del 1906 per gli ufficiali d'artiglieria.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **509.** — AVANZAMENTO. — **Trasmissione delle note caratteristiche e dei documenti di avanzamento dei tenenti colonnelli da iscriversi sul quadro d'avanzamento per il 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 22 ottobre 1914.

Con riferimento al decreto-legge n. 1053 del 24 settembre 1910 (circolare 476 del *giornale militare*) ed a parziale modificazione della circolare n. 474 del *giornale militare* corrente anno; il Ministero determina:

1° Le commissioni d'avanzamento di primo grado dovranno astenersi dal prendere in esame, nei riguardi dell'avanzamento, i tenenti colonnelli da iscriversi sul quadro d'avanzamento per il 1915, fino a quando non sia noto l'esito degli esperimenti, ai quali saranno fra breve sottoposti i tenenti colonnelli stessi, secondo le norme che il Ministero si riserva di pubblicare.

2° I documenti d'avanzamento, sui quali dovrà poi pronunciarsi la commissione centrale d'avanzamento, saranno trasmessi al Ministero, anzichè per il 1° dicembre p. v., nell'epoca che verrà in seguito indicata.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **510.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Concorso per operai elettricisti-meccanici e motoristi-meccanici per le opere di difesa.** — (Direzione generale d'artiglieria e genio). — 23 ottobre 1914

1. In relazione alle circolari n. 136 e 404 del 1913 viene indetto un concorso per la nomina di:

15 operai elettricisti-meccanici.
5 » motoristi-meccanici

2. Il laboratorio di precisione ed i distretti militari provvederanno in conformità della circolare n. 136 predetta.

3. Il tempo utile per la presentazione delle domande scade con tutto il 25 novembre 1914.

4. Le domande stesse, corredate di tutti i documenti relativi, compresi i fogli di congedo e le informazioni di cui alla circolare riservata n. 7436 del 15 aprile 1913, diretta ai distretti militari, dovranno pervenire al Ministero (direzione generale d'artiglieria e genio) non più tardi del 30 novembre p. v.

Per gli operai già a matricola presso le amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra, le direzioni interessate trasmetteranno soltanto:

a) il foglio di congedo;

b) la dichiarazione del concorrente di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

c) le informazioni sulle attitudini professionali del candidato.

Per gli operai straordinari e per quelli non provenienti da amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra, le domande dovranno pervenire pel tramite dei relativi distretti militari ed essere corredate di tutti i documenti richiesti per gli altri concorrenti, comprese la dichiarazione di visita medica e le informazioni di cui alla surricordata circolare n. 7436.

5. Non saranno accolte le domande:

a) dei militari in attività di servizio nella R. marina;

b) di coloro che per qualsiasi motivo siano stati riformati o prosciolti definitivamente dagli obblighi militari;

c) di coloro che in concorsi effettuati per lo stesso titolo, nel periodo di 6 mesi precedenti alla data del 30 novembre p. v. siano stati dichiarati non idonei;

d) di coloro che per qualsiasi motivo non fossero stati ammessi nell'ultimo concorso di cui alla circolare n. 239 del c. a.

6. Si richiamano i distretti militari alla osservanza delle disposizioni che li riguardano, specialmente per quanto riguarda la visita medica da far subire ai concorrenti e le informazioni di cui alla circolare riservata n. 7436 ricordata al precedente n 4.

7. Le prove di esame avranno luogo in Roma presso il laboratorio di precisione e gli ammessi al concorso saranno preventivamente avvertiti del giorno in cui dovranno presentarsi al predetto laboratorio.

In conformità di quanto dispone il n. 15 della circolare n. 136 surriferita, dei risultati idonei alle prove suddette saranno sottoposti nel laboratorio stesso ad un esperimento pratico, soltanto coloro che in base ai posti disponibili per ordine di precedenza a seconda dei punti riportati, potranno essere nominati

Gli altri non ammessi all'esperimento pratico dovranno senza altro essere lasciati in libertà e benchè fossero stati dihiarati idonei alle prove di esame, non potranno accampare diritto alcuno di nomina o di compenso ed altro.

8. Il Ministero si riserva di assegnare agli operai elettricisti meccanici, che avranno dato prova nell'esame di concorso di

eccezionale abilità professionale, una paga anche superiore a quella stabilita colla circolare n. 136 del 1913.

9. La Direzione del laboratorio di precisione, curerà a che la pubblicità del presente concorso sia largamente estesa come per i concorsi precedenti e di far rilevare nei manifesti il contenuto del precedente n. 8.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **511.** - **Spedizione per ferrovia delle masserizie di privata proprietà a tariffa. militare** — Direzione generale servizi logistici ed amministrativi. — 23 ottobre 1914.

Si è avuto occasione di rilevare che nelle spedizioni per ferrovia — a tariffa militare — di masserizie di privata proprietà frequentemente si ha la discordanza fra il peso dichiarato sui documenti di trasporto (richiesta mod. *C* e lettera di porto) e quello accertato dipoi dall'amministrazione ferroviaria, il che dà luogo a contestazioni per multe e sopratasse, con evidente danno degli speditori.

Ad evitare ciò, ricordasi che, quando i mittenti non sono in grado di precisare il peso delle masserizie che spediscono, debbono astenersi dal dichiararlo e, invece, domandare alla stazione ferroviaria di partenza la pesatura, la quale, con spesa mitissima (cioè L. 1.00 se si fa sul vagone completo, e L. 0.10 per ciascun quintale indivisibile se è per colli), garantisce da ogni e qualsiasi possibile contestazione sul peso tassabile della spedizione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **512.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare ed all'accademia militare.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — ottobre 1914.

1. Sono chiamati all'ammissione al 1° corso della scuola militare gli allievi licenziati dai collegi militari e gli altri giovani, provenienti dagli istituti civili, nominati negli specchi *A* e *B* che hanno partecipato al concorso di cui alla circolare 193 del *giornale militare* corrente anno.

2. Sono chiamati all'ammissione al 1° corso dell'accademia militare i giovani nominati nello specchio *C*, i quali supera-

rono l'esame di concorso di cui al n. 2 comma *c*) della citata circolare.

3. Gli ammittendi alla scuola militare si presenteranno al comando di quell'istituto nelle ore antimeridiane dei giorni sottoindicati e nell'ordine seguente:

Il 5 novembre gli aspiranti all'arma di fanteria che inoltrarono domanda per mezzo dei comandi di distretto compresi nella circoscrizione dei corpi d'armata I, II, III, IV, V e VI.

Il 6 novembre gli aspiranti all'arma di fanteria che inoltrarono domanda per mezzo dei comandi di distretto compresi nella circoscrizione dei corpi d'armata VII, VIII, IX, X, XI e XII.

Il 7 novembre gli aspiranti all'arma di fanteria provenienti dai collegi militari e dai militari sotto le armi, e tutti gli aspiranti all'arma di cavalleria compresi nello specchio *B*.

4. Gli ammittendi all'accademia inscritti nello specchio *C* si presenteranno al comando di quell'istituto nelle ore antimeridiane del giorno 5 novembre.

5. L'ammissione rimane subordinata all'esito della seconda visita medica, che sarà passata presso il comando dei predetti istituti da apposite commissioni sanitarie e per i concorrenti, che non abbiano già inviato al Ministero il certificato di conseguita licenza, alla presentazione di detto certificato al comando dell'istituto.

A modificazione di quanto è disposto dal n. 25, comma 2° del regolamento d'ammissione (edizione 22 aprile 1903), le commissioni sanitarie, anzichè da un ufficiale medico ispettore di sanità militare, dovranno essere presiedute dal direttore di sanità militare del rispettivo corpo d'armata, il quale dovrà essere sostituito, quale membro di detta commissione, da un ufficiale superiore medico dell'ospedale militare dipendente, da delegarsi dal comando del corpo d'armata.

Gli aspiranti dichiarati non idonei in tale visita potranno, ove ne facciano immediata richiesta ai comandi degli istituti interessati, essere sottoposti ad una visita definitiva presso l'ispettorato di sanità militare, al quale pertanto i comandi stessi trasmetteranno le relative domande, unendovi il verbale della visita eseguita e gli altri documenti che fossero del caso.

6. Per l'arma di cavalleria, i posti disponibili saranno assegnati, secondo l'ordine d'iscrizione, agli aspiranti indicati nello specchio *B*. Quelli non idonei al servizio speciale del-

l'arma potranno, ove lo chiedano, essere assegnati dal comando della scuola senz'altro all'arma di fanteria.

A coprire i posti che rimanessero vacanti, il comando della scuola chiamerà i giovani elencati nello specchio B^1 dopo aver ad essi richiesto il titolo di studio e stabilita una graduatoria colle norme fissate dal comma *b*) del n. 3 del manifesto. Anche detti giovani qualora non ottenessero l'assegnazione all'arma di cavalleria, potranno ove ne facessero domanda al comando della scuola essere assegnati alla fanteria.

7. Gli aspiranti all'arma di cavalleria dovranno depositare nella cassa della scuola militare la somma di L. 2000 od un titolo di rendita al portatore per un capitale equivalente entro il termine che verrà indicato dal comando della scuola stessa.

8 A norma del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie gli ammittendi hanno diritto al trasporto a tariffa militare sulle linee ferroviarie esercite dallo Stato nonchè sulle ferrovie secondarie menzionate in detto regolamento, pel viaggio che debbono compiere per recarsi all'accademia od alla scuola ed eventualmente per far ritorno in residenza quando non venissero definitivamente ammessi. Essi possono viaggiare in 2ª e 3ª classe con tutti i treni che ammettono viaggiatori a tariffa militare. Nei viaggi sul mare i predetti ammittendi hanno diritto al trasporto a tariffa militare in qualunque classe.

Per ottenere l'applicazione della tariffa militare nei viaggi sulle ferrovie e sul mare, deve prodursi la richiesta mod. *B* che verrà rilasciata dal comando del distretto militare per mezzo del quale i giovani inoltrarono la domanda d'ammissione Come documento di identificazione personale, servirà l'avviso di ammissione all'accademia od alla scuola, e per lo eventuale ritorno una dichiarazione del comando dello stesso istituto, comprovante che il giovane non vi fu ammesso.

9. Tutti i giovani chiamati all'ammissione avranno diritto a mezza pensione gratuita per merito personale che conserveranno anche nell'anno successivo, qualora ottengano la promozione al corso superiore nella 1ª sessione di esame.

La concessione dell'altra mezza pensione gratuita per benemerenza di famiglia per coloro che si trovano nelle condizioni volute per ottenere tale beneficio, risulta dagli specchi annessi alla presente circolare.

10. Delle suespresse disposizioni, come pure delle concessioni di mezze pensioni gratuite indicate negli specchi, dovrà essere d'urgenza dato avviso personale: agli allievi dei col-

legi militari, dai rispettivi comandi: agli altri, dai comandi di distretto o di corpo che ne inoltrarono le domande di ammissione al concorso.

Nel fare ai singoli interessati le comunicazioni che li riguardano, i comandi di distretto o di corpo dovranno pure avvertirli che non saranne accettati nell'istituto se non verseranno subito l'importo dell'assegno di primo corredo e la somma dovuta, secondo il regolamento per l'ammissione ai collegi, alla scuola ed all'accademia militare come quota trimestrale anticipata per pensione, per manutenzione e rinnovazione del corredo, fatta deduzione della quota di pensione corrispondente alla mezza pensione gratuita ottenuta.

11. I documenti dei giovani che non furono compresi tra gli ammittendi all'accademia od alla scuola militare verranno restituiti agli interessati pel tramite dei comandi di collegio, di distretto o di corpo che li avevano trasmessi al Ministero.

Il Ministro — ZUPELLI.

SPECCHIO **A**

AMMITTENDI *alla scuola militare che hanno chiesto l'assegnazione all'arma di fanteria.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
	Provenienti dai collegi militari.			
1	Pellecchia Silvio . . .	Collegio Napoli . .	»	
2	Margiotta Roberto. . .	Id. Napoli . .	»	
3	D'Argenzio Mario. . .	Id. Napoli . .	1	
4	Marghieri Massimo . .	Id. Napoli . .	»	
5	Forte Nicola.	Id. Napoli . .	1	
6	Epifani Ernesto. . . .	Id. Napoli . .	»	
7	Bellacera Casimiro . .	Id. Napoli . .	»	
8	Dilettoso Casimiro . .	Id. Napoli . .	»	
9	Bedetti Giuseppe . . .	Id. Napoli . .	»	
10	Magnante Giacinto . .	Id. Napoli . .	»	
11	Massara G. Battista . .	Id. Napoli . .	»	
12	Pagani Alfredo . . .	Id. Napoli . .	»	
13	Cappabianca Gino. . .	Id. Napoli . .	»	
14	Fincati Roberto . . .	Id. Napoli . .	1	
15	Placitelli Guglielmo .	Id. Napoli . .	»	
16	Politi Alceo	Id. Napoli . .	»	
17	Polito Francesco . . .	Id. Napoli . .	»	
18	Righetti Luigi	Id. Napoli . .	»	
19	Tolino Vittorio. . . .	Id. Napoli . .	»	
20	CUJULI Vincenzo . .	Id. Roma. . .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
21	Grassini Guido	Collegio Roma . .	»	
22	Morabito Francesco . .	Id. Roma . .	»	
23	Bonansea Mario . . .	Id. Roma . .	»	
24	De Nicola Pasquale .	Id. Roma . .	1	
25	Mele Renato	Id. Roma . .	»	
26	Cartei Ugo	Id. Roma . .	1	
27	Bertarelli Luigi. . . .	Id. Roma . .	»	
28	Mezzo Ivo	Id. Roma . .	1	
29	Corso Michele	Id. Roma . .	»	
30	Orlandi Armando . . .	Id. Roma . .	»	
31	Tobia Alberto	Id. Roma . .	1	
32	Curcio Sebastiano. . .	Id. Roma . .	»	
33	Crocchini Carlo . . .	Id. Roma . .	»	
34	Brancucci Angelo. . .	Id. Roma . .	»	
35	Falchi Umberto . . .	Id. Roma . .	1	
36	Catozzo Mario	Id. Roma . .	»	
37	Alfieri Giuseppe . . .	Id. Roma . .	»	
38	Agostinelli Alfredo . .	Id. Roma . .	»	
39	Finelli Ruggero . . .	Id. Roma . .	»	
40	Mossi Ezio	Id. Roma . .	»	
41	Sacchi Mario	Id. Roma . .	»	
42	Gabbiato Gino	Id. Roma . .	»	
43	Cabibbe Renato . . .	Id. Roma . .	»	
44	Neuschuller Emilio . .	Id. Roma . .	»	
45	Rubino Mario	Id. Roma . .	»	
46	Frangipane G. Battista .	Id. Roma . .	»	
47	Boccolari Mario . . .	Id. Roma . .	»	
48	Ferri Gaetano	Id. Roma . .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
49	Zanelli Gustavo. . . .	Collegio Roma . . .	»	
50	Zedda Carlo	Id. Roma . .	»	

Provenienti dagli Istituti civili
e già provvisti di licenza all'atto della presentazione della domanda.

51	Adabbo Michele . .	Distretto Foggia. .	»	
52	Amadei Amedeo . .	Id. Brescia .	»	
53	Amerano Enrico . .	Id. Casale . .	»	
54	Appendini Emanuele. .	Id. Torino. .	»	
55	Astuti Arturo	Id. Alessand.	»	
56	Barengo Ulderico. . .	Id Milano . .	1	
57	Bellizzi Michele . . .	Id. Castrovil.	»	
58	Beltrami Giovanni . .	Id. Novara .	»	
59	Bernardini Gino . . .	Id. Reggio E.	»	
60	Bertoni Guido	Id. Napoli . .	1	
61	Besozzi Carlo	Id. Pavia. . .	»	
62	Bolloli Michele . . .	Id. Alessand.	»	
63	Boragine Pasquale . .	Id. Caserta. .	»	
64	Buy Carlo	Id. Vicenza .	1	
65	Buscaroli Alessandro .	Id. Genova. .	1	
66	Caligiuri Matteo . . .	Id. Ravenna.	»	
67	Calligari Alberto . . .	Id. Genova .	1	
68	Candeloro Alfredo . .	Id. Pavia. . .	»	
69	Canessa Antonio . . .	Id. Sassari. .	»	
70	Cappon Piero	Id. Livorno .	»	
71	Carnevale Ottavio. . .	Id. Gaeta . . .	»	
72	Caroncini Odoardo . .	Id. Roma. . .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensioni e gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
73	Carpaneto Luigi	Distretto Voghera	»	
74	Castellani Luigi	Id. Firenze	1	
75	Cecconi Enzo	Id. Pesaro	»	
76	Chiusi Carlo	Id. Milano	1	
77	Ciocca Armando	Id. Savona	1	
78	Cioni Alfredo	Id. Livorno	»	
79	Costamagna Camillo	Id. Torino	»	
80	Cotta-Ramusino Francesco	Id. Chieti	»	
81	Cozzo Andrea	Id. Trapani	»	
82	Curgiolu Enrico	Id. Cagliari	»	
83	Cusmano Ettorino	Id. Cagliari	»	
84	Dainotti Emilio	Id Pavia	1	
85	D'Amico Augusto	Id. Campob.	1	
86	Delavigne Gastore	Id. Livorno	»	
87	De Maestri Francesco	Id. Genova	»	
88	De Petro Albino	Id. Savona	»	
89	D'Erasmo Rinaldo	Id. Bari	1	
90	De Renzi Edmondo	Id. Roma	»	
91	Duca Giovanni	Id. Casale	1	
92	Duce Fulvio	Id. Sassari	1	
93	Faldella Emilio	Id. Torino	»	
94	Fiacchi Francesco	Id. Firenze	1	
95	Fioravanti Luigi	Id. Rovigo	1	
96	Fiore Domenico	Id. Campob.	»	
97	Fois Enrico	Id. Sassari	»	
98	Forzano Federico	Id. Messina	»	
99	Gatti Alessandro	Id. Torino	»	
100	Chersi Giovanni	Id. Savona	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
101	Ghidella Domenico	Distretto Casale	»	
102	Grandis Italo	Id. Cuneo	1	
103	Guidi Annibale	Id. Monza	»	
104	Ippolito Giuseppe	Id. Lecce	»	
105	Lalomia Giuseppe	Id. Palermo	»	
106	Lanza Mario	Id. Torino	»	
107	Leonardi Alberto	Id. Firenze	1	
108	Lepore Michele	Id. Barletta	»	
109	Levi Mario	Id. Sacile	»	
110	Lisdero Ezio	Id Torino	1	
111	Lucchetti Amato	Id. Genova	»	
112	Maccagno Ettore	Id. Mondovì	»	
113	Macchi Severino	Id. Bergamo	1	
114	Mancini Giuseppe	Id. Caserta	»	
115	Manfredi Luigi	Id. Mondovì	»	
11	Marca Carlo	Id. Reggio E	1	
117	Marchesi Arnaldo	Id. Torino	»	
118	Marchesi Oreste	Id. Torino	»	
119	Marras Virgilio	Id. Piacenza	»	
120	Mazzelli Ettore	Id. Reggio E.	»	
121	Merlo Umberto	Id. Sassari	»	
122	Messore Luigi	Id. Potenza	»	
123	Montalvo Arcangelo	Id. Catania	»	
124	Monza Alberto	Id. Vicenza	1	
125	Morandi Giuseppe	Id. Massa	»	
126	Nardi Aldo	Id. Torino	1	
127	Negroni Giorgio	Id. Palermo	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezze pensioni gratuite per titolo di studio	Mezze pensioni gratuite per benemerenze di famiglia	Annotazioni
128	Nigra Alfredo	Distretto Cuneo . .	1		
129	Osti Alberto	Id. Roma . .	1		
130	Pacchiarotti Emilio . .	Id. Voghera .	1		
131	Paloschi Ettore. . . .	Id. Lodi . . .	1		
132	Panelli Paolo	Id. Piacenza.	»		
133	Pecci Leandro	Id. Bari. . . .	1		
134	Pessano Renato . . .	Id. Savona. .	»		
135	Pierro Achille	Id. Roma. . .	1		
136	Pirri Agostino	Id. Torino. .	1		
137	Poli Giuseppe	Id. Barletta .	»		
138	Presti Antonino . . .	Id. Palermo .	1		
139	Pucci Delle Stelle Mario	Id. Cremona.	1		
140	Putelli Luigi	Id. Torino . .	1		
141	Ramondini Alfredo . .	Id. Catanzaro	»		
142	Ranucci Mario . . .	Id. Spoleto. .	»		
143	Ravagli Arnaldo . . .	Id. Firenze .	»		
144	Reggiani Francesco . .	Id. Modena .	1		
145	Reggianini Renzo. . .	Id. Ancona. .	1		
146	Ricca Severino . . .	Id. Mondovì.	1		
147	Ronchi Luigi	Id. Padova. .	1		
148	Rossetti Giuseppe. . .	Id. Reggio E.	»		
149	Rossi Giovanni. . . .	Id. Casale . .	»		
150	Sacchi Gino	Id. Siena . .	»		
151	Sacco Gregorio. . . .	Id. Catanzaro	»		
152	Salvi Giorgio	Id. Lucca . .	1		
153	Salvi Giulio Cesare . .	Id. Bologna .	1		
154	Sardi Emilio.	Id. Torino . .	»		

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
155	Sassi Pellegrino . . .	Distretto Massa . .	»	
156	Signorini Paolo . . .	Id. Casale . .	»	
157	Siliprandi Ugo	Id. Torino . .	1	
158	Simeone Guglielmo . .	Id. Brescia .	»	
159	Slaviero Mario	Id. Roma . .	1	
160	Tagliacozzi Alfonso . .	Id. Caserta .	»	
161	Tagliaferro Mario. . .	Id. Bologna .	1	
162	Tapparini Amilcare . .	Id. Lecce. . .	1	
163	Tobaldi Emilio	Id. Mondovì.	»	
164	Trucco Lorenzo . . .	Id. Voghera.	»	
165	Vacchelli Carlo . . .	Id. Bergamo	1	
166	Vece Lorenzo	Id. Napoli . .	1	
167	Ventura Nicola . . .	Id. Barletta .	»	
168	Vertua Carlo	Id. Alessand.	»	
169	Vesentini Mario . . .	Id. Cuneo . .	1	
170	Villani Gaetano . . .	Id. Lecce . .	»	
171	Vitiello Giuseppe . . .	Id. Caserta .	»	
172	Zingales Santi	Id. Catania. .	1	
173	Zorzoli Giuseppe . . .	Id. Alessand.	1	
174	Borla Vittorio	Id. Macerata.	1	
175	Martini Carlo	Id. Cuneo . .	»	
176	Mazzocchi Armando .	Id. Roma . .	»	
177	Sorrentino Paolo . . .	Id. Napoli . .	»	
178	Venier Aldo	Id. Napoli . .	1	
179	Alciati Lorenzo. . .	Id. Sacile . .	1	
180	Aliprandi Emilio . . .	Id. Casale . .	1	
181	Anderloni Virginio . .	Id. Roma . .	1	
182	Andreoli Lauro. . . .	Id. Spoleto. .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
183	Bernardinis Armando .	Distretto Sacile . .	1	
184	Bollo Ettore	37° fanteria	»	
185	Bruttini Alessandro . .	Distretto Massa . .	1	
186	Busardò Vincenzo . .	Id. Palermo.	»	
187	Calabrese Beniamino .	Id. Avellino.	»	
188	Carcasson Silvio . . .	Id. Firenze .	»	
189	Carolei Antonio . . .	Id. Caserta .	1	
190	Caruso Vincenzo . . .	Id. Cosenza.	»	
191	Celotti Riccardo . . .	Id. Bologna .	»	
192	Ciaccio Luigi	92° Fanteria	»	
193	Cimmino Vittorio. . .	Distretto Gaeta . .	1	
194	Cornelli Gustavo . . .	Id. Treviso .	»	
195	Corradi Giulio	Id. Arezzo. .	1	
196	Dardanelli Pietro . . .	Id. Torino . .	»	
197	Demichelis Domenico .	Id. Torino . .	1	
198	Ferrero Giuseppe. . .	Id. Pinerolo.	»	
199	Ferroni Vincenzo. . .	8° fanteria	1	
200	Francese Francescopaolo	2° bersaglieri . . .	»	
201	Galli Cesare.	Distretto Firenze .	1	
202	Gentiloni Isidoro . . .	Id. Ancona .	»	
203	Giona Tommaso . . .	Id. Frosin. .	»	
204	Giorio Camillo	1° Art. montagna.	»	
205	Grassi Augusto. . . .	Distretto Messina .	»	
206	Heiss Giorgio	6° alpini	1	
207	Longhi Giuseppe . . .	Distretto Roma . .	»	
208	Masazza Pietro . . .	8° fanteria	»	
209	Mauro Felice	Distretto Catanzaro	1	
210	Moy Mario	92° fanteria	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
211	Molino Giuseppe . . .	39° Regg. fanteria.	»	
212	Natoni Mariano . . .	Distretto Piacenza .	»	
213	Notari Mario.	Id. Arezzo. .	»	
214	Paoletti Manlio . . ,	68° Regg. fanteria .	1	
215	Pascale Andrea . . .	23° Regg. fanteria .	»	
216	Petrei Italo	Distretto Chieti . . .	»	
217	Pizzorno Mario . . .	Id. Voghera .	1	
218	Prina Carlo	9° Regg. bersaglieri	»	
219	Ravaccia Teobaldo . .	Distretto Torino . .	»	
220	Redanò Filippo. . . .	Id. Palermo .	»	
221	Ricci-Curbastro Giovanni	Id. Bologna .	1	
222	Rocca Carlo.	Id. Lecce . .	1	
223	Rondi Umberto . . .	92° Regg. fanteria.	»	
224	Rubini Ettore	10° Regg. fanteria .	»	
225	Samarelli Francesco. .	Distretto Bari. . . .	»	
226	Scorza Vincenzo . . .	Id. Caltaniss.	1	
227	Tocco Giovanni . . .	Id. Verona .	1	
228	Valensise Giuseppe . .	Id. Reggio C.	»	
229	Vitelli Ernesto	Id. Macerata	1	
230	Bobbio Costantino . .	Id. Caserta .	»	
231	Destino Antonio . . .	Id. Caserta. .	»	
232	Moltoni Emilio . . .	Id. Torino . .	1	
233	Occoferri Fausto . . .	Id. Livorno .	1	
234	Alessandrini Vincenzo .	Id. Catania .	»	
235	Appiano Rodolfo . . .	Id. Napoli . .	»	
236	Ceresa Mario	Id. Roma . .	1	
237	Di Capua Aniello . . .	Id. Siracusa .	1	
238	Fantini Fiorenzo . . .	Id. Torino . .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
239	Ferraro Ugo	Distretto Torino . .	1	
240	Gallinaro Ugo	Id. Torino . .	1	
241	Gatti Alfredo	Id. Massa . .	»	
242	Giannitrapani Annibale .	Id. Trapani .	»	
243	Lancellotti Oddo . . .	Id. Pesaro . .	»	
244	Masciadri Camillo . .	Id. Como . .	»	
245	Napoli Michele	Id. Avellino .	»	
246	Panunzio Antonio . . .	Id. Barletta .	1	
247	Pecoraro Cesio	Id. Treviso .	»	
248	Pirrone Innocenzo . .	Id. Taranto .	»	
249	Rizzoglio Giuseppe . .	Id. Novara .	»	
250	Rosa Lorenzo	Id. Mondovì .	»	
251	Scavone Benedetto . .	Id. Cefalù . .	»	
252	Staiano Valentino . .	Id. Siracusa .	1	
253	Visconti Giulio	Id. Torino . .	1	
254	Colombi Edoardo . . .	Id. Bergamo	»	
255	Iacono Michele	Id. Siracusa .	»	
256	Belloli Luigi	92° fanteria	»	
257	Bosia Giuseppe . . .	3° bersaglieri . . .	»	
258	Renzulli Raffaele . . .	Distretto Napoli . .	»	
	Giovani provenienti dagli istituti civili che avevano fatto riserva di produrre il titolo di studio dopo la sessione autunnale d'esami (1).			
259	Abate Carmelo	Distretto Catania .	»	(1) Dovranno presentare il certificato di conseguita licenza al comando qualora non lo abbiano già trasmesso al Ministero.
260	Alfieri Silvio	Id Milano . .	1	
261	Allegretti Manlio . .	Id. Mantova .	1	
262	Allemandi Ettore . . .	Id. Cuneo . .	»	
263	Allinei Angelo	Id. Cuneo . .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
264	Amoretti Tullio	Distretto Savona .	»	
265	Anchisi Enea	Id. Cagliari .	»	
266	Angarano Gioacchino .	Id. Barletta .	»	
267	Astrardi Domenico . .	Id. Savona. .	1	
268	Attanasio Francesco. .	Id. Castrovil.	»	
269	Baitone Serafino . . .	Id. Savona. .	»	
270	Barba Odoardo. . . .	Id. Brescia .	»	
271	Barbacci Guglielmo . .	Id. Orvieto. .	»	
272	Barbano Carlo	Id. Casale . .	1	
273	Barbero Ugo	Id. Torino. .	»	
274	Barbieri Arturo . . .	Id. Voghera.	»	
275	Bartalini Giuseppe . .	Id. Ancona .	»	
276	Basiglio Mario	Id. Mondovì.	»	
277	Begatti Aldo	Id. Siena . .	»	
278	Belfiore Aldo	Id. Torino. .	1	
279	Bellina Giuseppe . . .	Id. Trapani .	»	
280	Benedetti Giovanni . .	Id. Torino. .	»	
281	Bernardini Guido . . .	Id. Ancona .	»	
282	Boetti Sebastiano . . .	Id. Cuneo . .	»	
283	Bollati Vittorio	Id. Pinerolo.	»	
284	Bona-Galvagno Giuseppe	Id. Torino. .	»	
285	Bonichi Renato. . . .	Id. Roma. . .	1	
286	Botto Luigi	Id. Firenze .	»	
287	Bruno Calogero . . .	Id. Caltanis..	»	
288	Bruno Dionigi	Id. Taranto .	»	
289	Buglioni di Monale Francesco	Id. Torino . .	»	
290	Busi Giuseppe	Id. Barletta .	»	
291	Calderani Dante . . .	Id. Napoli . .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
292	Calderari Umberto . .	Distretto Pistoia . .	»	
293	Cammarata Antonio . .	Id. Catania .	1	
294	Campanino Francesco .	Id. Caserta .	»	
295	Cavaniglia Alfredo . .	Id. Napoli . .	1	
296	Cantatore Domenico . .	Id. Torino . .	»	
297	Carbutti Giuseppe . . .	Id. Salerno .	1	
298	Careri Giuseppe . . .	Id. Palermo .	»	
299	Caruso Pasquale . . .	Id. Catania . .	»	
300	Casalone Romolo . . .	Id. Torino . .	»	
301	Castronovo Giovanni .	Id. Messina .	»	
302	Cauvin Ernesto . . .	Id. Torino . .	»	
303	Cavadini Francesco . .	Id. Milano . .	»	
304	Cenci Aldo	Id. Firenze .	»	
305	Cesano Giulio	Id. Pinerolo .	»	
306	Clementi Renato . . .	Id. Forlì . . .	1	
307	Colivicchi Filippo . .	Id. Cagliari .	1	
308	Colombini Giorgio . .	Id. Massa . .	»	
309	Conti Gino	Id. Ancona .	1	
310	Contuzzi Francesco . .	Id. Ancona .	»	
311	Coppetti Fernando . .	Id. Ancona .	»	
312	Corda Flavio.	Id. Sassari .	»	
313	Coria Giuseppe. . . .	Id. Siracusa .	»	
314	Corner Francesco. . .	Id. Belluno .	1	
315	Curti Stefanino	Id. Mondovì .	1	
316	D'Alessandro Antonio .	Id. Nola . . .	»	
317	D'Amico Ettore . . .	Id. Roma . .	1	
318	D'Atri Ugo	Id. Castrovill.	»	
319	Degli Uberti Antenore .	Id. Roma . .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
320	De Rosa Oronzo . . .	Distretto Caserta .	1	
321	Disperati Guido . . .	Id. Lucca . .	»	
322	Dragoni Giuseppe . .	Id. Reggio E.	1	
323	Entrozzi Carlo	Id. Pavia . .	»	
324	Falletti Riccardo . . .	Id. Casale . .	1	
325	Fanizza Ruggero . . .	Id. Parma . .	»	
326	Ferraria Silvio	Id. Como . .	1	
327	Fici Mario	Id. Trapani .	»	
328	Fini Ugo	Id. Bologna .	1	
329	Fontana Mario	Id. Massa . .	»	
330	Formigli Arnolfo . . .	Id. Lecce . .	»	
331	Franceschi Giovannangelo	Id. Roma . .	1	
332	Furlò Giuseppe. . . .	Id. Taranto .	»	
333	Gaeta Renato	Id. Napoli . .	»	
334	Gallelli Nicola	Id. Barletta .	»	
335	Gifuni Nicola	Id. Foggia .	»	
336	Giorgetti Lucio	Id. Ancona .	»	
337	Giuriati Camillo . . .	Id. Parma . .	»	
338	Gontier Alder	Id. Ivrea . .	»	
339	Greco Fausto	Id. Lecce . .	»	
340	Guicciardi Diego . .	Id. Lecco . .	»	
341	Iodice Marino	Id. Torino .	»	
342	Iucci Giacomo	Id. Frosinone	»	
343	Lerda Felice	Id. Mondovì.	»	
344	Leurini Edgardo . . .	Id. Bologna .	1	
345	Lusetti Domenico . .	Id. Reggio E.	1	
346	Lusignani Luigi . . .	Id. Piacenza	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
347	Maestrelli Gino. . . .	Distretto Roma . .	1	
348	Maggio Paoluccio . .	Id. Nola . . .	»	
349	Majani Giacomo . . .	Id. Torino . .	»	
350	Malanga Pasquale. . .	Id. Avellino .	»	
351	Manai Antonio . . .	Id. Sassari .	»	
352	Mantese Vittorio . . .	Id. Cuneo . .	»	
353	Mariano Giuseppe . .	Id. Torino . .	»	
354	Marino Raul	Id. Ravenna	»	
355	Marrosu Riccardo . .	Id. Sassari .	»	
356	Martoglio Luigi . . .	Id. Pinerolo .	»	
357	Masci Filippo	Id. Roma . .	1	
358	Mattheis Paolo . . .	Id. Torino . .	»	
359	Mattioli Cesare . . .	Id. Brescia .	»	
360	Mazzotti Arrigo	Id. Voghera.	1	
361	Mensi Giuseppe . . .	Id. Torino . .	1	
362	Mensitieri Guido . . .	Id. Napoli . .	1	
363	Messina Vincenzo . .	Id. Siracusa .	»	
364	Mettifogo Luigi . . .	Id. Brescia .	»	
365	Micheloni Carluceio . .	Id. Ancona .	1	
366	Michieli Modesto . . .	Id. Padova .	»	
367	Miele Giuseppe. . . .	Id. Nola . . .	»	
368	Milo Pasquale	Id. Nola . . .	»	
369	Minneci Francesco . .	Id. Palermo.	»	
370	Mirto-Randazzo Giuseppe	Id. Palermo .	1	
371	Morini Aldo	Id. Reggio E.	»	
372	Naccarato Emanuele .	Id. Catania. .	»	
373	Olagnero Filippo . . .	Id. Cuneo . .	»	
374	Palazzi Filippo	Id. Genova .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
375	Palmegiano Salvatore .	Distretto Palermo.	»	
376	Pandolfo Michelangelo .	Id. Trapani .	»	
377	Pansini Edmondo . . .	Id. Barletta .	»	
378	Passaro Alberto . . .	Id. Salerno .	»	
379	Pece Gaetano	Id. Livorno .	1	
380	Perazzo Andrea . . .	Id. Vercelli .	»	
381	Petroni Paolo	Id. Livorno .	1	
382	Pezzi Pio	Id. Roma . .	»	
383	Pezzino Vincenzo . . .	Id. Catania .	»	
384	Pianese Gabriele . . .	Id. Napoli . .	»	
385	Piergiovanni Giuseppe .	Id. Pesaro . .	1	
386	Pietrini-Pallotta Alfredo	Id. Avellino .	»	
387	Piomarta Luigi	Id. Savona . .	1	
388	Polidori Umberto . . .	Id. Avellino .	1	
389	Pratellesi Carlo . . .	Id. Savona . .	1	
390	Preda Pietro	78 fanteria	»	
391	Properzi Giuseppe. . .	Distretto Casale . .	1	
392	Ragni Guglielmo . . .	Id. Voghera .	»	
393	Ranieri-Tenti Luciano .	Id. Roma . .	»	
394	Raspi Cesare	Id. Firenze .	1	
395	Renaldi Mario	Id. Napoli . .	»	
396	Repetti Giovanni . . .	Id. Piacenza	»	
397	Rinetti Vittorio	Id. Casale . .	1	
398	Rivalta Raul	Id. Roma . .	»	
399	Rosso Domenico . . .	Id. Mondovì .	1	
400	Rottino Riccardo . . .	Id. Messina .	»	
401	Rubini Giuseppe . . .	Id. Perugia .	»	
40.	Salemme Mario . . .	Id. Gaeta . .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
403	Salvatore Giorgio . . .	Distretto Salerno. .	»	
404	Scuderi Antonio . . .	Id. Palermo.	1	
405	Sisini Elio	Id. Siena . .	1	
406	Spadaro Luigi	Id. Siracusa.	»	
407	Stancampiano Benedetto	Id. Cefalù . .	»	
408	Stefanon Giacomo . .	Id. Messina.	»	
409	Sulis Giovanni	Id. Cagliari.	»	
410	Tabacco Vincenzo. . .	Id. Torino. .	»	
411	Tamone Giuseppe. . .	Id. Cuneo . .	»	
412	Tapparini Ugo	Id. Lecce . .	1	
413	Teofili Domenico . . .	Id. Aquila . .	»	
414	Tortora Francesco . .	Id. Salerno .	»	
415	Ucci Osvaldo	Id. Benev.. .	»	
416	Urbinati Aloise. . . .	Id. Ancona. .	1	
417	Valenzano Giuseppe. .	Id. Casale . .	»	
418	Venturini Renato . . .	Id. Roma. . .	»	
419	Verona Mario	Id. Piacenza	»	
420	Visetti Mario	Id. Piacenza	»	
421	Viziano Arturo	Id. Savona .	»	
422	Viziano Attilio	Id. Savona .	»	
423	Volanti Marcello . . .	Id. Alessand.	»	
424	Volla Arnaldo	Id. Pinerolo .	»	
425	Xella Francesco . . .	Id. Livorno .	»	
426	Zanetti Mario	Id. Lucca . .	1	
427	Zanetti Umberto . . .	Id. Pavia . .	1	
428	Zappalà Gaetano . . .	Id. Catania .	»	

SPECCHIO **B**

AMMITTENDI *alla scuola militare che hanno chiesto l'assegnazione all'arma di cavalleria.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
	Giovani provenienti dai collegi militari.			
1	Muricchio Massimo . .	Collegio Napoli . .	»	
2	Colucci Antonio . . .	Id. Napoli . .	»	
3	Simoncelli Vittorio . .	Id. Roma . .	1	
4	Fazio Riccardo	Id. Roma . .	»	
5	Casali Ladislao. . . .	Id. Roma . .	»	
6	D'Aloja Eraldo. . . .	Id. Napoli . .	1	
7	D'Afflitto Ferdinando. .	Id. Roma . .	1	
8	Barone Concetto . . .	Id. Napoli . .	»	
9	DeVera d'Aragona Guido	Id. Napoli . .	1	
10	Imperato Luigi. . . .	Id. Napoli . .	»	
11	Lopez y Royo G. Battista	Id. Napoli . .	»	
12	Napoli Giuseppe . . .	Id. Napoli . .	»	
13	Castagna Luigi	Id. Roma . .	»	
14	Vagliasindi Daniele . .	Id. Napoli . .	»	
15	Tonoli Ettore	Id. Roma . .	»	
16	Simondetti Carlo . .	Id. Napoli . .	»	
17	Pansini Giuseppe . . .	Id. Napoli . .	»	
18	Graziosi Carlo	Id. Roma . .	1	
19	Giusteschi Gino. . . .	Id. Napoli . .	1	
20	Moscati Oscar	Id. Roma . .	»	
21	De Silva Goffredo. . .	Id. Napoli . .	»	
22	De Vito Giuseppe. . .	Id. Napoli . .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
23	Padovani Vincenzo . .	Collegio Napoli . .	»	
24	Salvo Vincenzo . . .	Id. Napoli . .	»	
25	Contursi Gaetano . . .	Id. Napoli . .	»	
26	Valpolicella Raffaele. .	Id. Napoli . .	1	
27	Guerriero Camillo. . .	Id. Napoli . .	»	
28	Morrone Luigi. . . .	Id. Roma . .	1	
29	Minneci Michele . . .	Id. Roma . .	1	
30	Rossi Giovanni. . . .	Id. Roma . .	»	
31	Bianco Enrico	Id. Roma . .	»	
32	Camicia Pasquale. . .	Id. Roma . .	»	
33	Preziuso Arcangelo . .	Id. Roma . .	»	
34	Morici Giuseppe . . .	Id. Roma . .	»	
35	Bernardini Mario. . .	Id. Roma . .	»	
36	Bianchini Cesare . . .	Id. Roma . .	1	

Provenienti dagli Istituti civili
e già provvisti di titoli di studio all'atto della presentazione della domanda.

37	Odetti di Marcorengo Paolo	Distretto Cuneo . .	1	
38	Brigidi Dino.	Id. Siena . . .	»	
39	Ugurgieri Curzio . . .	Id. Siena . . .	»	
40	Iung Giorgio.	Id. Parma . .	1	
41	Cecere Guido	Id. Napoli . .	»	
42	Ubertis Bernardo. . .	Id. Torino . .	»	
43	Anceschi Aldo	Id. Catania .	1	
44	Falzoni-Bayard Umberto	Id. Milano . .	1	
45	Moro Alberto	Id. Modena .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
46	Ponti Arnaldo	Distretto Chieti . .	»	
47	Benedetti Giorgio . . .	Id. Brescia .	»	
48	Invrea Giorgio. . . .	Id. Genova. .	»	
49	D'Anna Sebastiano . .	Id. Catania .	»	
50	Bressi Vittorio	Id. Novara .	»	
51	Vestuti Alfredo. . . .	Id. Salerno .	»	
52	De Sanctis Ernesto . .	Id. Chieti . .	»	
53	Minutillo Arrigo . . .	Id. Barletta .	»	
54	Ibba Piras Solinas Antonio.	Id. Treviso .	1	
55	De Nicola Guglielmo. .	Id. Napoli . .	»	
56	Grignolo Mario. . . .	Id. Cuneo . .	1	
57	Mele Argiro	Id. Campagna	»	
58	Faraone Francesco . .	Id. Napoli . .	»	
59	Sanpaolesi Pietro . .	Id. Roma . .	»	
60	Cipolloni Mariano . .	Id. Aquila . .	»	
61	Polillo Giovanni . . .	Id. Cosenza .	»	
62	Malagola Alfonso . . .	Id. Lucca . .	1	
63	Acqua Antonio	Id. Ancona .	»	
64	Morelli di Popolo Augusto.	Id. Torino . .	1	
65	Berardi Luigi	Id. Torino . .	»	
66	Grassi Mario.	Id. Firenze .	»	
67	Porfidia Giuseppe. . .	Id. Caserta .	»	
68	Telesio Vincenzo . . .	Id. Napoli . .	»	
69	Pettazzi Mario	Id. Torino . .	»	
70	Serra Giuseppe. . . .	Id. Torino . .	»	
71	Massari Mansueto . .	Id. Voghera.	1	

SPECCHIO **B**[1]

CONCORRENTI *all'ammissione alla scuola militare — arma di cavalleria — a disposizione del comando di detto istituto e che potranno esservi ammessi fino a coprire tutti i posti disponibili (ottanta).*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
1	Alberini Aldo	Distretto Roma . .	»	
2	Allocatelli Mario . . .	Id. Roma . .	1	
3	Anderloni Ferdinando .	Id. Milano. .	1	
4	Anguissola Scotti Francesco	Id Piacenza.	»	
5	Asinari di S. Marzano Roberto.	Id. Torino . .	1	
6	Bodo Giuseppe	Id. Torino . .	»	
7	Boschetti Guido . . .	Id. Torino . .	»	
8	Calvi di Bergolo Vittorio	Id. Torino . .	»	
9	Camisasca Guido . . .	Id. Cremona.	»	
10	Cavallini Carlo. . . .	Id. Brescia .	1	
11	Clavarino Amedeo . .	Id. Roma. . .	1	
12	Colli Giuseppe	Id. Voghera .	»	
13	Corsi Torelli Carlo . .	Id. Chieti . . .	»	
14	Custoza Massimiliano. .	Id. Torino . .	»	
15	De Falco Gustavo . .	39° fanteria	»	
16	De Sivo Giulio	Distretto Napoli. . .	»	
17	Dusmet de Beaullieux Mario	Id. Napoli . .	1	
18	Emiliani Rinaldo . . .	Id. Ascoli. . .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
19	Ferraioli Guido . . .	Distretto Macerata	»	
20	Gandi Federico. . . .	Id. Torino. .	»	
21	Gauthier Augusto. . .	Id. Torino. .	»	
22	Giacobino Oreste . . .	Id. Pinerolo.	»	
23	Giriodi di Monastero Luigi	Id. Torino . .	»	
24	Lavagna Sinibaldo . .	Id. Savona. .	»	
25	Martin di Montu Beccaria Ippolito	Id. Bologna .	1	
26	Pacifico Nicola . . .	Id. Caserta. .	1	
27	Panciera di Zoppola Giorgio	Id. Brescia .	»	
28	Perrone di S. Martino Paolo	Id. Torino. .	»	
29	Poschi-Meuron Lodovico	Id. Lucca . .	»	
30	Razzetti Corrado . . .	Id. Parma. .	»	
31	Rignon Paolo	Id. Torino. .	1	
32	Rolla Rinaldo	Id. Novara .	1	
33	Rho Giacinto.	Id. Casale . .	»	
34	Rosica Alberto. . . .	Id. Chieti. . .	»	
35	Rosina Antonio . . .	Id. Mantova.	1	
36	Scanavini Odoardo . .	Id. Ferrara .	»	
37	Secco d'Aragona Andrea	Id. Brescia .	»	
38	Tenaglia Pio	Id. Aquila . .	»	
39	Visconti Uberto . . .	Id. Novara. .	1	
40	Zavattari Edmondo . .	Id. Roma . .	1	

SPECCHIO C.

AMMITTENDI *all'accademia militare.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
Allievi dei collegi militari e giovani provenienti dagli istituti civili già provvisti di titolo di studio all'atto della presentazione della domanda.				
1	Marini Sergio	Distretto Lucca . .	1	
2	Ottone Luigi.	Id. Torino .	1	
3	Bellini Eugenio. . . .	Collegio Napoli. .	»	
4	Balanzini Guido . . .	Distretto Torino .	1	
5	Grillandini Ettore . . .	Id. Torino . .	1	
6	Porta Ferdinando . . .	Id. Livorno .	1	
7	De Dominicis Augusto .	Id. Torino . .	1	
8	Mantelli Mario	Collegio Roma . .	»	
9	Zani Vitale	Distretto Cuneo . .	»	
10	Garigioli Arnaldo . . .	Id. Torino . .	1	
11	Morrone Achille . . .	Collegio Roma . .	1	
12	Biffi Giuseppe	Distretto Milano . .	»	
13	Grandi Piero.	Id. Roma . .	1	
14	Pistoni Roberto . . .	Id. Firenze .	1	
15	De Biase Achille . . .	Id. Napoli . .	»	
16	Molinatti Giovanni . .	Id. Torino . .	»	
17	Fresia Nicola	Collegio Roma . .	»	
18	Argan Carlo.	Distretto Ferrara .	1	
19	Sogaro Mario	Collegio Napoli . .	»	
20	Anguissola Luigi . . .	Distretto Torino . .	1	
21	Ferrara Alberto . . .	Id. Venezia .	1	
22	Ruggeri-Laderchi Cesare	Collegio Roma . .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
23	Bonsetti Enrico. . . .	Collegio Roma . .	1	
24	Giordano Umberto . .	Id. Napoli . .	1	
25	Cocco-Ortu Ettore. . .	Distretto Livorno .	1	
26	Filippi di Baldissero Maurizio.	Id. Torino .	»	
27	Montagna Dino. . . .	Id. Firenze .	1	
28	Cinalli Giuseppe . . .	Collegio Napoli . .	»	
29	Montesisi Pantaleo . .	Distretto Napoli . .	»	
30	Angelini Cesare. . . .	Id. Roma . .	»	
31	Papone Leandro . . .	Id. Roma. .	1	
32	Tuttobello Gino. . . .	Id. Perugia .	»	
33	Del Franco Antonio . .	Id. Avellino .	»	
34	Battista Giuseppe. . .	Id. Genova .	1	
35	Conti Federico	Id. Torino .	»	
36	Raffaelli Vittorio . . .	Id. Roma . .	»	
37	Di Martino Giuseppe. .	Collegio Napoli . .	»	
38	Di Costanzo Costanzo .	Id. Napoli . .	»	
39	Spezzaferro Livio. . .	Id. Napoli . .	1	
40	Colombo Giuseppe . .	Id. Roma. . .	»	
41	Sabatini Diego	Id. Roma . .	»	
42	Cuccioli Luigi	Id. Roma. . .	1	
43	Giovanardi Vincenzo. .	Id. Napoli . .	»	
44	Revello Pio	Distretto Arezzo . .	1	
45	Vagnone Uberto . . .	Id. Torino . .	»	
46	Rayna Edgardo. . . .	Id. Firenze .	1	
47	Castelfranchi Carlo . .	Id. Napoli . .	1	
48	Ponticelli Igino. . . .	Id. Arezzo . .	»	
49	Gisolfi Aldo	Id. Caserta. .	1	
50	Wiel Giovanni	Id. Padova .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
51	Pipino Enrico	Distretto Torino . .	»	
52	Balzano Salvatore. . .	Collegio Napoli . .	»	
53	Sarcinella Giovanni . .	Id. Roma . .	»	
54	Tomassi Giuseppe. . .	Id. Napoli . .	1	
55	Caroelli Luigi	Id. Napoli . .	1	
56	Berni Gisolfo.	Distretto Venezia .	1	
57	Martini Francesco . .	Id. Cremona.	»	
58	Lanciani Ettore. . . .	Id. Chieti. . .	»	
59	Amione Carlo	Id. Torino. .	»	
60	Florio Umberto. . . .	Id. Vercelli .	»	
61	Baruchello Gastone . .	Collegio Roma . .	1	
62	Benedetti Alfredo . . .	Distretto Firenze .	1	
63	Rossi Carlo	Id. Roma . .	1	
64	Galassi Ugo	Collegio Roma . .	»	
65	Abbate Marullo. . . .	Id. Napoli . .	»	
66	De Matteis Gennaro . .	Id. Napoli . .	1	
67	Faggioli Giuseppe. . .	Id. Roma . .	»	
68	Sicardi Giacomo . . .	Id. Napoli . .	1	
69	D'Amico Quirico . . .	Distretto Venezia .	»	
70	Giannuzzi Gaetano . .	Id. Bari . .	1	
71	Dalla Molle Gio. Battista.	Id. Verona. .	1	
72	Costa Carlo	Id. Torino . .	1	
73	Downie Mario	Id. Firenze .	1	
74	Nelli Alessandro . . .	Id. Roma .	»	
75	Spingardi Giuseppe . .	Id. Roma . .	1	
76	Funari Rodolfo. . . .	Id. Castrovil.	»	
77	Grasso Augusto . . .	Collegio Napoli . .	»	
78	Longo Giulio.	Distretto Beneven.	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
79	Malavasi Lodovico . .	Distretto Verona. .	1	
80	Angiolini Arrigo . . .	Id. Firenze .	»	
81	Greco Oscar.	Id. Lecce . .	»	
82	Gastaldi Millelire Efisio.	Id. Torino . .	1	
83	Scano Edgardo	Id. Savona. .	1	
84	De Mayo Roberto. . .	Collegio Napoli . .	»	
85	Falletti di Villafalletto Gabriele.	Distretto Napoli . .	1	
86	Turchetti Renato . . .	Id. Lecco . .	1	
87	Mazza Arnaldo. . . .	Id. Genova .	»	
88	Tasciotti Emilio. . . .	Collegio Roma. . .	1	
89	Rordorf Renato . . .	Id. Napoli . .	»	
90	Iandoli Mario	Distretto Napoli . .	»	
91	Barichello Manlio. . .	Id. Vicenza .	1	
92	Pelà Mario	Id. Padova. .	»	
93	Poli Nicolò	Id. Milano . .	1	
94	Betti Carlo.	Id. Firenze .	1	
95	Griffini Lorenzo . . .	Id. Bologna .	1	
96	Guy Aurelio	Id. Torino . .	1	
97	Di Janni Dino	Id. Foggia. .	1	
98	Giubbi Renato	Id. Firenze .	1	
99	Sotgiu Settimio. . . .	Collegio Roma. . .	»	
100	Grasso Vincenzo . . .	Id. Napoli .	»	
101	Robotti Carlo	Distretto Torino . .	»	
102	Forte Giovanni. . . .	Id. Avellino .	»	
103	Miranda Domenico . .	Id. Torino . .	»	
104	De Natale Giovanni . .	Id. Bari . . .	»	
105	Romanelli Guglielmo .	Id. Venezia .	»	
106	Cera Riccardo	Collegio Napoli . .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
107	Montella Domenico . .	Distretto Napoli. .	»	
108	Finzi Ruggero	Id. Bologna .	»	
109	Trevisi Giovanni . . .	Id. Lecce . .	»	
110	Stella Giacomo	Collegio Napoli . .	»	
111	Orecchio Carlo	Id. . Roma . .	1	
112	Sorice Antonio	Id. Napoli . .	»	
113	Dutto Umberto	Id. Roma . .	»	
114	Ciocca Alfredo	Distretto Napoli . .	»	
115	Aprea Francesco . . .	Id. Nola . . .	1	
116	Bedarida Federico . .	Id. Mondovì.	»	
117	Carolei Gaetano. . . .	Collegio Napoli . .	»	
118	Torelli Gianfrancesco .	Distretto Lecco. . .	»	
119	Del Bello Nicola . . .	Id. Chieti . .	1	
120	Rovelli Alessio	Id. Milano . .	1	
121	Calamai Guido	Collegio Roma. . .	»	
122	Guazzo Angelo	Distretto Vicenza .	»	
123	Forza Francesco . . .	Id. Roma . .	1	
124	Argan Giovenale . . .	Id. Ferrara .	1	
125	Pallotti Pietro	Id. Modena .	»	
126	Almici Ugo	Id. Torino .	»	
127	Gaddini Dino	Collegio Roma . .	»	
128	Bonsembiante Francesco	Distretto Belluno .	»	
129	Giannelli Severino . .	Id. Firenze .	»	
130	Cocchieri Manlio . . .	Id. Roma .	»	
131	Sprovieri Guglielmo . .	Id. Cosenza .	»	
132	Piana Giuseppe. . . .	Id. Torino .	»	
133	Berlese Sergio	Id. Brescia .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
	Giovani provenienti dagli istituti civili che fecero riserva di produrre il titolo di studio dopo la sessione autunnale.			
134	*Carlesi Enrico	Distretto Livorno .	»	
135	Ponzio Guido	Id. Torino . .	»	
136	*Cotta-Ramusino Ettore.	Id. Torino . .	1	
137	Colizzi Alfredo	Id. Chieti. . .	»	
138	Carozzo Giulio	Id. Massa . .	»	
139	*Raffaelli Vittorio. . .	Id. Roma . .	»	
140	Nicolini Giovanni . . .	Id. Napoli. .	»	
141	*Amoroso Renato. . .	Id. Roma . .	»	
142	Corso Emilio	Id. Torino . .	»	
143	*Migliorati Giuseppe. .	Id. Torino . .	»	
144	Montemagni Umberto .	Id. Pistoia. .	»	
145	Spaccamela Filippo . .	Id. Roma . .	»	
146	*Casini Mario	Id. Firenze .	»	
147	Pirani Enzo	Id. Torino . .	1	
148	Beia Felice	Id. Novara. .	»	
149	*Solimine Salvatore . .	Id. Avellino .	»	
150	*Brunelli Mario . . .	Id. Milano. .	1	
151	Biselli Mario	Id. Modena .	1	
152	Audiberti Andrea . . .	Id. Torino . .	»	
153	Martinengo Gennaro. .	Id. Torino . .	»	
154	Sordi Alfredo	Id. Torino. .	1	
155	*Baldetti Ascanio . . .	Id. Livorno .	»	
156	*Audiberti Giuseppe . .	Id. Torino . .	»	
157	*Merini Giovanni . . .	Id. Firenze .	»	
158	*Kuntze Carlo	Id. Napoli . .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
159	*De Medici di Ottaiano Paolo	Distretto Torino . .	»	
160	*Izzi Annibale	Id. Caserta .	»	
161	Lugramani Fausto . .	Id. Roma. . .	»	
162	*Russo Salvatore . . .	Id. Venezia .	»	
163	*Nigri Giovanni . . .	Id. Napoli . .	1	
164	*Miriano Giovanni . .	Id. Salerno. .	»	
165	*De Simone Ugo . . .	Id. Avellino .	»	
166	*Fumanelli Casimiro .	Id. Verona. .	1	
167	*Villa Mario.	Id. Torino . .	»	
168	*Ribella Salvatore. . .	Id. Palermo .	»	
169	*Catanea Amedeo . . .	Id. Reggio C.	»	
170	*Caselotti Piero. . . .	Id. Venezia .	»	
171	Gebet Marco	Id. Torino . .	1	
172	*Sacco Fernando . . .	Id. Torino . .	»	
173	*Barbara Felice . . .	Id. Mondovì.	»	
174	Sasso Giuseppe . . .	Id. Avellino .	»	
175	*Boi Enrico	Id. Vercelli .	»	

Avvertenza — I giovani il cui nome è contrassegnato con asterisco dovranno presentare al comando dell'accademia militare il certificato di conseguita licenza nel caso non lo abbiano già trasmesso al Ministero.

N. **513.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Iscrizioni sulla parte prima dei libretti personali degli ufficiali delle cariche amministrative.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 23 ottobre 1914.

A schiarimento del n. 2 del regolamento sulle note caratteristiche, il Ministero comunica che nella parte prima dei libretti personali degli ufficiali dovranno essere annotate, oltre alle cariche politiche (elezioni e rielezioni a deputato — nomina a senatore del Regno) anche le nomine a cariche amministrative, come quella di sindaco di un comune, consigliere provinciale, ecc., ecc.

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,35

(3755) Roma, 1914 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 52ª — 1914 — 31 ottobre

1914 OTTOBRE 24. - N. 514. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE — Soppressione della sezione staccata di artiglieria di Bracciano . . . . . Pag. 1458

» 24. - » 515. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Anticipazioni agli ufficiali trasferiti nella Somalia italiana. — Liquidazione dei loro conti particolari . . . . . » 1458

» 25. - » 516. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — R. decreto che apporta varianti al « Servizio in guerra - Parte I » . . . . . » 1458

» 27. - » 517. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Modificazioni alle disposizioni pel servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento . . . . . » 1462

» 28. - » 518. — AVANZAMENTO. — Compilazione e trasmissione dei documenti di avanzamento dei sottotenenti compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione sul quadro d'avanzamento per il 1915 . . . . . » 1462

» 28. - » 519. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI (V. C. A.) ED ISTRUZIONI ANALOGHE. — Regolamento per i volontari guide a cavallo. — Pubblicazione n. 440 . . . . . » 1463

» 28. - » 520. — PUBBLICAZIONI MILITARI — Prima serie di aggiunte e varianti alle tavole di tiro per cannoni da 149 A . . . . . » 1464

» 28. - » 521. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuova edizione dell'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare. . . . . » 1464

» 28. - » 522. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Trasferimento della sezione staccata d'artiglieria di Valle de' Signori . . . . . » 1465

» 30. - » 523. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di istruzione presso la scuola centrale di artiglieria da fortezza. . . . . » 1466

» 30. - » 524. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti al « Servizio in guerra — Parte I — edizione 1912 » — « Norme generali per l'impiego delle grandi unità di guerra — edizione 1913 » — « Norme per il combattimento — edizione 1913 » — « Regolamento di esercizi per la fanteria — edizione 1914 » — (Pubblicazioni numeri 103, 134, 152, 17). . . . . » 1467

» 30. - » 525. — AVANZAMENTO. — Esperimento di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — Sessione straordinaria — Disposizioni esecutive . . . . . » 1468

» 30. - » 526. — TRASPORTI. — Aumenti sui prezzi di trasporto sulle ferrovie . . . . . » 1471

» 30. - » 527. — DISPOSIZIONI VARIE. — Aumento delle tasse sugli affari . . . . . » 1472

» 30. - » 528. — AVANZAMENTO. — Composizione delle commissioni d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali in servizio attivo permanente . » 1474

AVVISO. — Risultato dei concorsi indetti dalla « Rivista di artiglieria e genio » per l'anno 1914 . . . » 1478

CIRCOLARE N. **514.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Soppressione della sezione staccata di artiglieria di Bracciano.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 24 ottobre 1914.

A datare dal 1° dicembre p. v. sarà soppressa la sezione staccata di artiglieria di Bracciano.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **515.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Anticipazioni agli ufficiali trasferiti nella Somalia italiana — Liquidazione dei loro conti particolari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 ottobre 1914

Agli ufficiali destinati nella Somalia italiana che ne facciano richiesta, dovranno i corpi anticipare l'indennità di equipaggiamento e le spese di viaggio dalla residenza a Napoli, ovvero dalla residenza alla Colonia (compreso il viaggio per mare) quando dovessero prendere imbarco in altro porto.

Delle anticipazioni date i corpi chiederanno rimborso al comando delle Regie truppe coloniali della Somalia, trasmettendo le relative quietanze degli ufficiali.

Con lo stesso comando verranno altresì regolati i conti degli ufficiali che siano in debito verso la cassa del corpo o verso la cassa ufficiali, e verso l' « Unione militare », seguendo, tanto nell'occasione del trasferimento in Colonia quanto per il rimpatrio, procedura analoga a quella prescritta per gli ufficiali trasferti nella Colonia Eritrea.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **516.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **R. decreto che apporta varianti al « Servizio in guerra, Parte I ».** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 25 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto del 10 marzo 1912, col quale vennero approvate le norme relative al « Servizio in guerra — Parte I — Servizio delle truppe »;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti varianti al « Servizio in guerra, — Parte I — Servizio delle truppe »:

Pag. 60. Al numero 126 *sostituire il seguente:*

126. Per facilitare il recapito degli ordini e delle notizie negli alloggiamenti, le sedi dei vari comandi vengono distinte con le insegne indicate dall'allegato 13, tenendo presenti le avvertenze di cui nel n. 336. Tali insegne non dovranno mai essere portate al seguito dei comandi nelle marce, nelle manovre e nei combattimenti.

Pag. 68. Al numero 145 *sostituire il seguente:*

145. Il servizio di esplorazione ha per iscopo di prendere contatto col nemico, raccogliere informazioni sul medesimo e talvolta sul terreno, per averne norma nel regolare i movimenti delle proprie truppe, allo scopo di porsi nelle più favorevoli circostanze per imporre, accettare od anche evitare il combattimento.

Al numero 146 *sostituire il seguente:*

146. Il servizio di sicurezza ha per iscopo di guarentire qualsiasi corpo di truppa, sia in marcia sia in stazione, da ogni possibile sorpresa, di ostacolare, per quanto è possibile, il servizio di esplorazione del nemico, e, non appena avvenuto l'incontro con questo, dar tempo al corpo principale, se si tratta di truppe in stazione, od al grosso, se si tratta di truppe in marcia, di prepararsi convenientemente al combattimento.

Al numero 148 *sostituire il seguente:*

148 I servizi di esplorazione e di sicurezza sono molto faticosi; vi devono quindi essere destinati i soli elementi strettamente necessari, anche per evitare dispersione e logoramento della forza dei riparti.

Pag. 70. Al primo capoverso del numero 155 *sostituire il seguente:*

Generalità. — 155. Il servizio di esplorazione è affidato in massima parte alla cavalleria, ai ciclisti ed ai mezzi di navigazione aerea.

Al secondo capoverso del numero 156 *sostituire il seguente:*

L'esplorazione vicina è fatta in un raggio da 10 a 20 km. dai riparti di cavalleria e di ciclisti assegnati organicamente alle grandi unità di guerra o temporaneamente ai corpi che operano isolati, ed è completata in un raggio più ristretto — al massimo qualche chilometro — da pattuglie delle altre armi, essenzialmente di fanteria.

Pag. 71. Riga 33, *alle parole:* affinchè possa più, *sostituire quelle:* in quanto può occorrergli per poter più.

Pag. 76. Al primo capoverso del numero 175 *sostituire il seguente:*

175. Per assicurare il pronto e sicuro recapito delle notizie raccolte dalle pattuglie spinte a grande distanza, e dai distaccamenti, tanto il comando dell'armata quanto quello dell'avanscoperta stabiliscono, per proprio conto, un posto di accentramento delle notizie che vengono dirette a ciascuno di essi.

Pag. 77. Alla fine della 7ª riga *aggiungere:* anche quando questo debba sensibilmente allontanarsi da detto posto.

Riga 15ª e seguenti fino alla 21ª *cancellare le parole:* anche quando *e seguenti, fino a tutta la riga 21ª.*

Pag. 80. Al numero 186 *sostituire il seguente:*

186 La cavalleria rimane alla diretta dipendenza del comandante della grande unità o corpo isolato.

Pag. 81. Riga 13ª, *in luogo delle parole:* fra due o tre ore di marcia, *porre:* fra i 10 ed i 20 km.

Righe 25ª e 26ª, *cancellare le parole:* o, eccezionalmente, da quello dell'avanguardia.

Pag. 83. Alle righe 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª *sostituire le seguenti:*

Tutte le informazioni che il comandante della cavalleria manda a quello della grande unità, devono essere comunicate al comandante dell'avanguardia.

Sopprimere le righe 8ª, 9ª, 10ª e 11ª.

Pag. 85. *Sopprimere* il secondo capoverso del numero 201.

Pag. 87, 88 e 89. Al numero 210 *sostituire il seguente:*

Artiglieria. — 210. Per l'artiglieria da campagna e pesante campale, ricognizione ed osservazione sono i mezzi essenziali per il pronto ed efficace impiego delle batterie.

I comandanti di artiglieria, orientati sulla situazione e resi edotti degli intendimenti dei comandanti delle truppe, procedono alle ricognizioni, valendosi, per quanto riguarda le particolarità (accessi, viabilità, copertura, terreno adiacente alle posizioni, ecc.) dell'opera degli esploratori.

Anche l'osservazione è diretta dai comandanti di artiglieria, e gli esploratori ne sono organi esecutivi. Questa osservazione comprende: vigilanza per premunire da sorprese; osservazione, in quanto sarà possibile, degli effetti del tiro; speciale sorveglianza di tratti determinati del terreno, sia per quanto riguarda l'apparire di truppe avversarie, sia per quanto riguarda i movimenti delle truppe amiche che possono interessare l'azione dell'artiglieria.

Gli esploratori possono servire inoltre di guida lungo itinerari riconosciuti pei riparti di artiglieria e come mezzo di collegamento delle truppe di fanteria con le quali l'artiglieria debba direttamente cooperare.

Pag. 89. Al primo capoverso del numero 213 *sostituire il seguente:*

213. I mezzi aerei possono prestare un efficace concorso, sia all'esplorazione lontana, sia a quella vicina con l'osservazione dall'alto. Si tratta però di mezzi ancora in corso di sviluppo, quindi i pochi cenni che qui di seguito vengono dati per il loro impiego non hanno che un valore di indicazione generale. Norme più complete vengono, provvisoriamente, date con regolamenti a parte.

Sopprimere il 3° capoverso dello stesso n. 213.

Pag. 90. Ai primi tre capoversi, *sostituire i due seguenti:*

I dirigibili e gli aeroplani servono essenzialmente per la esplorazione strategica, e, in casi eccezionali, anche per l'esplorazione tattica.

L'esplorazione coi mezzi aerei, oltre ad essere vasta, riesce rapida, comprensiva e può, in favorevoli condizioni, dare in breve tempo al comandante delle truppe un'idea generale della situazione. È però necessario che i comandi dei riparti aerostieri, i comandi di gruppo di squadriglie ed i comandi di squadriglie di aeroplani, siano ampiamente informati sulla situazione generale e sappiano perfettamente a che cosa tende la loro azione, perchè possano nel caso orientare la loro iniziativa. All'uopo è necessario che tali comandi si trovino in stretta relazione col comando della grande unità dalla quale dipendono, in modo che gli ordini e le notizie possano venir trasmessi con la massima rapidità e sicurezza.

Riga 18ª, *alle parole:* o gli ufficiali, *sostituire quelle:* e gli ufficiali.

Pag. 92. Riga ultima, *dopo le parole:* di punta, *aggiungere:* nelle colonne superiori alla compagnia.

Pag. 93 Riga 1ª, *alle parole:* o almeno, *sostituire:* ed eccezionalmente.

Dopo la riga 12ª, *aggiungere il seguente capoverso:*

Il comandante della colonna marcia normalmente con l'avanguardia.

Pag. 94. Al terzo capoverso del numero 222, *sostituire il seguente:*

Se si tratta di un ostacolo materiale, il comandante della avanguardia, avvisatone il comandante della colonna, fa tosto

cominciare i lavori occorrenti per rimuoverlo. Se si è incontrato il nemico, ne informa il comandante della colonna e riceve ordini da questo circa l'azione da svolgere dall'avanguardia.

Pag 96. Al numero 227 *sostituire il seguente:*

Retroguardia. — 227. Nelle marce verso il nemico, la retroguardia è incaricata di provvedere alla sicurezza contro possibili imprese di piccoli partiti nemici, ed al servizio di polizia durante la marcia.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

V. ZUPELLI.

N. **517.** UFFICIALI IN CONGEDO — **Modificazioni alle disposizioni pel servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 ottobre 1914.

Il n. 4 della disposizione 5 del fascicolo 30 della raccolta — bozze di stampa — (*Atto* 199 del 1902) e la variante ad esso apportata con l'*Atto* 72 del 1906, contenenti restrizioni alla destinazione dei sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina, sono abrogati.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **518.** — AVANZAMENTO. **Compilazione e trasmissione dei documenti di avanzamento dei sottotenenti compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione sul quadro d'avanzamento per il 1915.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 ottobre 1914.

Per i sottotenenti che siano risultati idonei nella prima o anche nella seconda sessione della rispettiva scuola di applicazione, le commissioni di primo grado compileranno regolarmente gli specchi mod. *A-bis*.

Per quelli invece che tale idoneità non abbiano ancora riportata il Ministero determina:

1° Le commissioni di primo grado dovranno compilare gli specchi mod. *A-ter*, con una formula di astensione di giu-

dizio, per i sottotenenti che siano stati rimandati anche nella seconda sessione.

2° Le commissioni stesse non dovranno prendere in esame — fino al termine delle sessioni della scuola — quei sottotenenti che per cause indipendenti dalla loro volontà non abbiano frequentato ancora alcun corso o che, pur avendolo iniziato, l'abbiano interrotto, e quelli che siano stati rimandati agli esami finali della prima sessione e non abbiano ancora preso parte alla seconda.

3° Tanto per i sottotenenti di cui al n. 1 quanto per quelli di cui al n. 2 dovrà compilarsi lo specchio negativo mod. *A-bis* qualora le competenti commissioni di primo grado credessero di doverli escludere fino da ora dall'avanzamento per il 1915 indipendentemente dall'esito del corso complementare, per deficienze contemplate dal § 137 del regolamento.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **519**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI (V. C. A.) ED ISTITUZIONI ANALOGHE. — **Regolamento per i volontari guide a cavallo. — Pubblicazione n. 28.** — (Segretariato generale). — 28 ottobre 1914.

È approvato in via di esperimento, il sopramenzionato regolamento per i volontari guide a cavallo.

Esso sarà distribuito alle seguenti autorità nel numero di copie per ciascuna indicate:

Comando del corpo di stato maggiore .	copie n.	18
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	» »	3
Comandi di corpo d'armata — di divisione militare, di brigata di fanteria, cavalleria e alpina, di legioni e di divisioni dei carabinieri reali — di distretto di reclutamento — di reggimento — di deposito — di battaglione alpino — di compagnia alpina . .	» »	1
Biblioteche militari	» »	1

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 0,15.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **520**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prima serie di aggiunte e varianti alle Tavole di tiro per cannoni da 149 A.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 28 ottobre 1914.

È stato pubblicato il suddetto fascicolo di aggiunte e varianti.

I corpi, comandi ed uffici interessati richiederanno le copie che loro occorrono all'ufficio d'amministrazione di personali militari varii.

Prezzo del fascicolo lire 0,05.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **521**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuova edizione dell'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare**. — (Direzione generale leva e truppa). — 28 ottobre 1914.

Col R decreto 23 aprile 1914, n. 438 (vedi circolare n. 257 corrente anno) si è modificato l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità al servizio militare annesso al regolamento sul reclutamento

In conseguenza si è ritenuto opportuno di pubblicare una nuova edizione di tale elenco messo al corrente con tutte le modificazioni sino a quelle apportatevi con il R. decreto sopra citato.

Il nuovo regolamento verrà distribuito nella misura seguente:

Comando del corpo di stato maggiore	copie n.	10
Comandi di corpo d'armata	»	3
Id. di divisioni territoriali.	»	3
Ispettorato di sanità militare.	»	30
Comando della legione allievi carabinieri reali .	»	4
Comandi di legione territoriale dei carabinieri reali	»	4
Id. di reggimento.	»	4
Id. di battaglione, di squadrone e di gruppo d'artiglieria.	»	2
Id. di deposito	»	2
Sezioni di deposito di Teramo, Sulmona, Campobasso, Barletta e Castrovillari	»	2
Direzioni di sanità militare	»	6
Id. di ospedale militare principale.	»	10
Id. di ospedale militare succursale	»	10

Depositi di convalescenza	copie n.	2
Infermerie presidiarie e speciali	»	2
Compagnie di sussistenza	»	2
Comando della scuola di guerra	»	2
Id. della scuola di applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	»	2
Id. della scuola militare	»	2
Id. della scuola d'applicazione di cavalleria	»	2
Id. della scuola di applicazione di sanità militare	»	2
Comandi di collegio militare	»	2
Id. di distretto militare	»	10
Comando del corpo invalidi e veterani	»	2
Id. degli stabilimenti militari di pena	»	4
Compagnie di disciplina	»	2
Comando del reclusorio militare	»	2
Deposito centrale delle truppe coloniali in Napoli	»	4
Tribunale supremo di guerra marina	»	2
Tribunali territoriali	»	2
Biblioteche militari	»	2
Comando del R. corpo di truppe coloniali della Eritrea	»	10
Id. id. id. id. della Somalia italiana	»	10
Governi della Tripolitania e della Cirenaica (stato maggiore)	»	20

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 0,20.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **522.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Trasferimento della sezione staccata d'artiglieria di Valle de' Signori.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 28 ottobre 1914.

A datare dal 1° novembre p. v., la sezione staccata d'artiglieria di Valle de' Signori è trasferita a Schio.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **523**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi d'istruzione presso la scuola centrale di artiglieria da fortezza.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 30 ottobre 1914).

1. Dal 4 novembre avranno principio allo sbarramento di Osoppo i seguenti corsi d'istruzione presso la scuola centrale di artiglieria da fortezza:

1° corso — 4 novembre - 15 novembre;
2° corso — 15 novembre - 27 novembre;
3° corso — 28 novembre - 9 dicembre.

2. A frequentare ciascun corso, secondo le disposizioni che darà l'ispettorato generale di artiglieria, saranno destinati 30 ufficiali inferiori scelti tra quelli dei reparti da fortezza.

3. Gli ufficiali interverranno al corso senza cavalli e senza attendenti; essi dovranno essere muniti della nuova istruzione sul tiro per l'artiglieria da fortezza (fascicolo 2°) e delle tavole di tiro delle seguenti bocche da fuoco: cannone da 149 A, da 149 G, da 120 G, e da 75 A rigido.

4. Per i vari servizi allo sbarramento provvederà il gruppo dell'8° reggimento artiglieria da fortezza residente ad Osoppo, al quale il comando della scuola darà in tempo le necessarie direttive per lo svolgimento delle esercitazioni.

5. Il comando del gruppo dell'8° da fortezza e la direzione d'artiglieria di Venezia forniranno rispettivamente il personale ed i materiali occorrenti per le varie esercitazioni, in base alle richieste che riceveranno direttamente dal comando della scuola.

6. Gli ufficiali comandati ai corsi si presenteranno al comando della scuola in Gemona, nelle ore antimeridiane dei giorni indicati per l'inizio dei corsi.

7. Agli ufficiali della scuola e a quelli comandati a frequentare i corsi sarà corrisposta l'indennità di trasferta di prima categoria per tutta la durata delle esercitazioni.

8. Gli attendenti saranno forniti, in ragione di uno ogni tre ufficiali, dal gruppo stanziato ad Osoppo.

9. Le munizioni assegnate per lo svolgimento dei tre corsi sono le seguenti:

da 149 A (tipo economico)	colpi	N.	600	(400	a gr.,	200	a shr.)
da 149 G	»	»	300	(250	»	50	»)
da 120	»	»	300	(250	»	50	»)
da 75 A rigido	»	»	600	(300	»	300	»)
Totale colpi N.			1800				

10. Ultimate le esercitazioni ad Osoppo gli ufficiali intervenuti ad ognuno dei corsi d'istruzione si recheranno a Piacenza, ove — a cura di quel comando d'artiglieria da fortezza — sarà loro data conoscenza dei materiali di artiglieria colà esistenti, nei giorni qui appresso stabiliti:

Per gli ufficiali del primo corso — 17 e 18 novempre.
» » secondo corso — 29 e 30 novembre.
» » terzo corso — 11 e 12 dicembre.

11. Al termine dei singoli corsi il comando della scuola farà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) le comunicazioni di cui all'*Atto* 283 del *giornale militare* 1906.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **524.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti al « Servizio in guerra - parte I - edizione 1912 » — « Norme generali per l'impiego delle grandi unità di guerra - edizione 1913 » — « Norme per il combattimento - edizione 1913 » — « Regolamento di esercizi per la fanteria - edizione 1914 ».** — (Pubblicazioni numeri 103, 131, 132, 17). — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 30 ottobre 1914.

Sciogliendo la riserva fatta con la circolare n. 1414 del 14 agosto corrente anno del comando del corpo di stato maggiore (ufficio istruzioni e manovre), e conseguentemente agli intendimenti espressi con la successiva circolare n. 1500 del 30 agosto, vengono pubblicate le prime serie d'aggiunte e varianti alle pubblicazioni predette, rese necessarie per le accennate circolari.

Le varianti saranno distribuite nella misura indicata dalla circolare n. 434 del *giornale militare* 1912 per il «Servizio in guerra - parte I »; dalla circolare n. 529 del *giornale militare* 1913 per le « Norme generali »; dalla circolare n. 530 *giornale militare* stesso anno, per le « Norme per il combattimento »; e dalla circolare n. 373 del *giornale militare* 1914 per il «Regolamento di esercizi per la fanteria ».

Il prezzo dei vari fascicoletti è rispettivamante di L. 0,10 per il « Servizio in guerra » e per le «Norme generali » e di L. 0,05 per le « Norme per il combattimento » e per il « Regolamento d'esercizi ».

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **525.** — AVANZAMENTO. — **Esperimento di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — Sessione straordinaria — Disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 30 ottobre 1914.

Con riferimento alla circolare n. 396 del *giornale militare* del corrente anno, si danno le seguenti disposizioni esecutive per la sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi.

1. La sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani di fanteria, cavalleria ed artiglieria avrà luogo, colle norme stabilite dalle circolari nn. 62 e 284 (n. 2) del *giornale militare* del 1908, in Firenze e dintorni dal 23 novembre p. v.

2. La commissione sperimentatrice sarà composta come segue:

Presidente.

Tenente generale Tassoni comm. Giulio, a disposizione per ispezioni.

Membri effettivi.

Maggiore generale Queirolo comm. Giovanni, comandante brigata Pavia.

Maggiore generale Pellegrini comm. Giovanni, comandante 3ª brigata cavalleria.

Maggiore generale Dabalà comm Francesco, comandante artiglieria campagna Firenze.

Colonnello Santangelo cav. Felice, comandante 69° fanteria.

Colonnello Schiffi cav. Mario, comandante cavalleggeri Lodi (15°).

Colonnello Genovese cav. Luigi, comandante 22° artiglieria campagna.

Colonnello di S. M. Caviglia cav. Enrico, direttore in 2° istituto geografico militare.

Membri supplenti.

Tenente colonnello Giuriati cav. Giuseppe, scuola applicazione fanteria.

Tenente colonnello Ferrario cav. Carlo, reggimento artiglieria a cavallo.

Tenente colonnello di S. M. Rossi cav. Vincenzo, capo S. M. divisione Firenze.

Tenente colonnello Reynaud cav. Alberto, scuola applicazione cavalleria.

La prima riunione della commissione avrà luogo il 20 novembre p. v. alle ore 10 presso il comando della divisione territoriale di Firenze (uniforme ordinaria).

3. Gli ufficiali da esperimentare indicati dal n. 1 della citata circolare n. 396 formeranno un sol gruppo e si presenteranno, vestendo l'uniforme ordinaria, al comando della divisione territoriale di Firenze alle ore 16 del 22 novembre p. v.

4. La sessione straordinaria di esperimenti per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del genio avrà luogo dal 23 novembre p. v. presso il comando della divisione territoriale di Roma, ad eccezione della prova quinta che avrà luogo presso l'ispettorato generale del genio.

5. La commissione esaminatrice per le prime quattro prove sarà composta come segue:

Presidente.

Tenente generale Spaccamela comm. Pio, ispettore addetto all'ispettorato generale del genio.

Membri effettivi.

Colonnello del genio Cantoni cav. Ernesto, comandante 4° genio.

Colonnello del genio De Angelis cav. Edoardo, direttore genio Firenze.

Colonnello di fanteria Ravazza cav. Edoardo, comandante 61° fanteria.

Tenente colonnello d'artiglieria Pasqualino cav. Salvatore, del 22° artiglieria campagna.

Membri supplenti.

Tenente colonnello del genio De Antoni cav. Carlo, dell'ispettorato generale del genio.

Tenente colonnello del genio Ganassini cav. Oddone, del 1° reggimento genio.

La prima riunione della commissione avrà luogo alle ore 10 del 20 novembre p. v. presso il comando della divisione territoriale di Roma (uniforme ordinaria).

6. Gli ufficiali indicati nel n. 1 della citata circolare n. 396 del *giornale militare* corrente anno si presenteranno, in uniforme ordinaria al comando della divisione militare territoriale di Roma alle ore 16 del 22 ottobre p. v.

7. La sottocommissione per la quinta prova sarà composta come segue:

Presidente.

Tenente generale Mirandoli comm. Pietro, addetto all'ispettorato del genio.

Membri effettivi.

Colonnello Cristofori cav. Polimante, addetto comando genio militare Roma.

Tenente colonnello Gasca cav. Achille, addetto ufficio fortificazioni Spezia.

Membro supplente.

Tenente colonnello Sandrelli cav. Alessandro, addetto all'ispettorato generale genio.

La prima riunione della sottocommissione avrà luogo il 17 novembre p. v. alle ore 10.

La quinta prova, per quei capitani che vi dovessero essere sottoposti, avrà luogo nei giorni 18 e 19 novembre p. v.

I candidati si presenteranno alla sottocommissione vestendo l'uniforme ordinaria, alle ore 16 del 17 novembre p. v.

La sottocommissione parteciperà alla riunione plenaria della commissione di cui al n. 5 al termine degli esperimenti, secondo le disposizioni che saranno impartite dal presidente della commissione suddetta.

8. Quelli fra i capitani indicati nella circolare 396 del *giornale militare* del corrente anno che, alla data stabilita per l'inizio degli esperimenti si trovassero a far parte dei corpi stanziati in Cirenaica, nel Fezzan o nell'Egeo, saranno dispensati dal partecipare agli esperimenti in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 14 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

9. Agli ufficiali che debbono recarsi in sede differente dalla propria, sarà corrisposta la indennità di trasferta di prima categoria per i giorni di viaggio e per i primi 15 giorni di permanenza nella sede temporanea, e quella di 2ª categoria per i successivi; e ciò in base alla facoltà consentita al Ministero dal § 55 del regolamento sulle indennità eventuali (R. decreto 3 agosto 1908, n. 547).

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **526.** — TRASPORTI. — **Aumenti ai prezzi di trasporto sulle ferrovie.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 ottobre 1914.

A partire dal 1° novembre p. v., verranno attuati gli aumenti ai prezzi di trasporto sulle ferrovie, stabiliti dalla legge 23 luglio 1914, n. 742.

Pertanto al regolamento pei trasporti militari si sono apportate — di concerto con la direzione generale delle ferrovie dello Stato — per quanto riguarda il trasporto delle persone, le sottonotate modificazioni e, riguardo al trasporto dei materiali, altre modificazioni che, essendo alquanto numerose, ma di lieve entità economica, questo Ministero si riserva di introdurre insieme con le predette nella 1ª appendice al detto regolamento di prossima pubblicazione.

Trasporti viaggiatori.

Paragrafo 10, primo capoverso. — Il prezzo minimo per ogni biglietto di viaggio a tariffa differenziale *O* deve essere modificato come in appresso:

L. 0,60 per la 1ª e 2ª classe,
L. 0,55 per la 3ª.

Paragrafo 10, secondo capoverso. — I prezzi minimi pei viaggi a tariffa militare in 1ª e 2ª classe dei treni diretti e direttissimi devono essere modificati come segue:

1ª classe L. 2,60 in luogo di L. 2,35:
2ª classe L. 1,85 in luogo di L. 1,75.

Paragrafo 21, secondo capoverso. — Al prezzo minimo di L. 0,55 sostituire quelli seguenti:

L. 0,60 per la 1ª e 2° classe,
L. 0,55 per la 3ª.

Paragrafo 40, primo capoverso. — (Come sopra).

Allegato n. 2, tariffa militare. — *Trasporti soggetti al bollo*:

1ª classe, al prezzo di L. 0,03243 per viaggiatore-chilometro, sostituire quello di	L.	0,03567
2ª classe, al prezzo di L. 0;02335 per viaggiatore-chilometro, sostituire quello di	»	0,02452
1ª classe, al prezzo di L. 0,26098 per compartimento, sostituire quello di	»	0,2871
2ª classe, al prezzo di L. 0,19573 per compartimento, sostituire quello di	»	0,2055

Allegato n. 2, tariffa militare. — *Trasporti esenti da bollo:*

1ª classe, al prezzo di L. 0,03161 per viaggiatore-chilometro, sostituire quello di . . . . . L. 0,03477

2ª classe, al prezzo di L. 0,022759 per viaggiatore-chilometro, sostituire quello di . . . . . » 0,023897

1ª classe, al prezzo di L. 0,25440 per compartimento, sostituire quello di . . . . . » 0,2798

2ª classe, al prezzo di L. 0,19080 per compartimento, sostituire quello di . . . . . » 0,2003

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **527.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Aumento delle tasse sugli affari.** — (Segretariato generale). — 30 ottobre 1914.

Per conveniente norma delle amministrazioni militari e per la retta applicazione del § 85 dell'istruzione per la stipulazione dei contratti si pubblicano qui di seguito gli estratti dei decreti legge 22 ottobre 1914, n. 1152 e 1155 coi quali, a datare dal 1° novembre p. v., vengono aumentate tra le altre, le tasse di bollo e quelle di registro.

Alla prima occasione saranno apportate all'istruzione sulla stipulazione dei contratti le varianti rese necessarie dalle nuove disposizioni.

DECRETO LEGGE 22 OTTOBRE 1914, N. 1152.

Art. 1.

Sono aumentate come appresso le tasse fisse di bolle, d'importo non inferiore a lire 0,60, compreso il doppio decimo, che, su tutte indistintamente le carte destinate per gli atti civili, commerciali, amministrativi, giudiziali e stragiudiziali, sui certificati del casellario giudiziale e sui certificati ipotecari si corrispondono in modo ordinario e straordinario, nonchè quelle che si corrispondono in modo virtuale nei casi stabiliti dal titolo V e dagli articoli 63, capoverso e 64 della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414:

da lire	0,60	a lire	0,65
»	1,20	»	1,25
»	1,80	»	1,90
»	2,40	»	2,50
»	3,60	»	3,75
»	4,80	»	5,00

Art. 2.

Fino a quando non verranno istituiti i nuovi valori bollati comprensivi dell'aumento portato dall'articolo 1, i ricevitori del registro e bollo continueranno a vendere i valori esistenti.

A datare, però, dall'attuazione del presente decreto e sino a quando non verranno posti in vendita i nuovi valori, il prezzo dei fogli di carta bollata d'ordinaria dimensione, d'importo non inferiore a centesimi 60, per atti civili giudiziari ed amministrativi, per certificati ipotecari e per certificati del casellario giudiziale venduti dall'amministrazione a mezzo dei ricevitori del registro e bollo, e dai conservatori delle ipoteche, è aumentato come all'articolo 1.

Sulla detta carta bollata i ricevitori del registro e bollo ed i conservatori delle ipoteche, prima di effettuarne la vendita ai distributori secondari od al pubblico, apporranno il bollo a calendario dell'ufficio per far constare del detto aumento Tale bollo verrà in seguito sostituito con un bollo da appersi dalle intendenze di finanza o dall'officina delle carte e valori di Torino con la leggenda: « Aumento legge 19 luglio 1914, n. 694 ».

Continuerà, invece, la vendita delle marche da bollo a tassa fissa da centesimi 50, L. 1, 2, 3 e 4, oltre il doppio decimo e l'addizionale di cui all'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, senza aumento di prezzo. Il complemento di prezzo necessario a raggiungere i maggiori importi stabiliti per detti valori bollati dall'articolo 1 del presente decreto, dovrà essere soddisfatto mediante impiego di marche a tassa fissa od a tassa graduale da annullarsi nel modo stabilito dall'articolo 3.

Art. 3.

La carta bollata a tassa fissa e i moduli stampati su carta libera, già bollati allo straordinario, che all'attuazione del presente decreto si trovino ancora in bianco presso gli uffici pubblici, gli istituti ed i privati, potranno adoperarsi, sino a tutto il 31 dicembre 1914, previo il completamento della tassa dovuta nella misura stabilita con l'articolo 1, mediante applicazione di marche da bollo a tassa fissa od a tassa graduale, purchè nel complesso non siano applicate più di sei marche.

L'annullamento delle marche complementari potrà essere fatto dagli uffici del registro e bollo o direttamente dalla parte. In quest'ultimo caso l'annullamento sarà fatto mediante

la scritturazione della data e della firma, in modo che su ciascuna marca si trovi una parte della data ed una parte della firma. La data di annullamento dovrà sempre corrispondere a quella dell'atto cui dovrà servire il foglio.

Col 31 dicembre 1914 cesserà l'uso della detta carta bollata e dei moduli stampati e bollati prima dell'attuazione del presente decreto, salvo ai possessori il diritto di chiederne il cambio con altri valori di bollo per importo corrispondente non oltre il giorno 31 marzo 1915.

. . . . . .

Art. 12.

Le tasse contemplate negli articoli precedenti non sono soggette ad aumento per decimi, nè per addizionale, ed andranno in vigore il giorno 1° novembre 1914.

. . . . . .

DECRETO LEGGE 22 OTTORBE 1915 N. 1155.

Art 1.

A cominciare dal 1° novembre 1914 è elevata a cinque centesimi per lira la addizionale che si applica in forza della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con la legge 28 luglio 1911, n. 842:

alle tasse di registro sugli atti e contratti civili e commerciali e sugli atti giudiziali;

. . . . . .

N. B. — Si avverte che sebbene la addizionale colpisca anche le tasse sulle concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi, tuttavia essa non si estende ai diritti di segreteria i quali restano quelli fissati dalle tariffe annesse al nuovo testo unico delle leggi sul notariato compreso nel 1° fascicolo di aggiunte e varianti all'istruzione sulla stipulazione dei contratti.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **528.** — AVANZAMENTO. — **Composizione delle commissioni d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali in servizio attivo permanente.** — (Segretario generale). — 30 ottobre 1912.

Lo specchio recante la composizione delle commissioni di avanzamento di grado superiore per gli ufficiali in servizio permanente, annesso alla circolare n. 410 del 1912 (pag. 1264-1265) è abrogato e sostituito col seguente.

Il Ministro — ZUPELLI.

SPECCHIO

Commissione d'avanzamento

UFFICIALI DA

Ufficiali generali	Colonnelli e tenenti colonnelli	Ufficiali fino al grado di maggiore incluso, appartenenti ai comandi, corpi, riparti, direzioni, stabilimento, ecc. stanziati nel territorio di ciascun corpo d'armata, esclusi quelli di stato maggiore e quelli d'artiglieria adibiti permanentemente al servizio tecnico dell'arma
Capo di stato maggiore dell'esercito.	Capo di stato maggiore dell'esercito.	Comandante di corpo d'armata.
Comandanti designati di armata.	Comandanti designati di armata.	Comandanti di divisione territoriale.
Comandante di corpo d'armata da cui l'ufficiale dipende.	Comandanti di corpo d'armata.	Comandante di divisione di cavalleria Comandante di brigata Comandante d'artiglieria Comandante del genio Capo d'istituto (con grado di generale) Comandante di brigata designato, per gli ufficiali dei bersaglieri e dei distretti — Ciascuno a sua volta per giudicare gli ufficiali dipendenti.
Comandante generale dell'arma dei CC. RR. Ispettore generale di cavalleria Ispettore generale di artiglieria Ispettore generale del genio Ispettore capo di sanità militare Ispettore dei servizi di commissariato Ispettore delle truppe da montagna — Ciascuno a sua volta, per giudicare gli ufficiali della rispettiva arma o corpo o specialità.	Comandante generale dell'arma dei CC RR. Ispettore generale di cavalleria Ispettore generale di artiglieria Ispettore generale del genio Ispettore capo di sanità militare Ispettore dei servizi di commissariato — Ciascuno a sua volta, per giudicare gli ufficiali della rispettiva arma o corpo.	Maggior generale competente addetto al comando generale dell'arma, per giudicare gli ufficiali superiori dei CC. RR.
Ispettore delle costruzioni di artiglieria per giudicare gli ufficiali adibiti permanentemente al servizio tecnico dell'arma.	Ispettore delle truppe da montagna per giudicare gli ufficiali degli alpini e dell'artiglieria da montagna. Ispettore delle costruzioni di artiglieria per giudicare gli ufficiali adibiti permanentemente al servizio tecnico dell'arma.	Comandante corpo. Comandante di distaccamento (se il comandante del corpo ha sede in un altro corpo d'armata). Capo servizio. Direttore di sanità o ufficiale superiore veterinario addetto al comando del corpo d'armata per giudicare gli ufficiali del rispettivo corpo.

di grado superiore.

GIUDICARE			
Ufficiali fino al grado di maggiore incluso, addetti e comandati al Ministero della guerra, degli ispettorati e del comando generale dell'arma dei carabinieri reali, esclusi quelli di stato maggiore e quelli di artiglieria adibiti permanentemente al servizio tecnico dell'arma	Ufficiali fino al grado di maggiore incluso, del corpo di stato maggiore, e addetti e comandati al comando del corpo di stato maggiore	Ufficiali fino al grado di maggiore incluso, delle colonie e comandati all'estero, esclusi gli ufficiali di stato maggiore	Ufficiali fino al grado di maggiore incluso, adibiti permanentemente al servizio tecnico di artiglieria
Comandante del corpo d'armata di Roma. Comandante della divisione di Roma. Capo della divisione stato maggiore (per gli ufficiali dipendenti e per gli altri ufficiali del Ministero non indicati nel presente specchio). Capo dell'ufficio di ispezione veterinaria (per gli ufficiali dipendenti). Direttore generale personale ufficiali (per gli ufficiali dipendenti e per quelli della direzione generale leva e truppa). Direttore generale d'artiglieria e genio (per gli ufficiali dipendenti e per quelli della direzione generale personale civili e affari generali). Direttore generale dei servizi logistici ed amministrativi (per gli ufficiali dipendenti e per quelli della direzione generale revisione conti). Ispettore del servizio ippico (per gli ufficiali dell'ispettorato). Comandante generale dell'arma dei carabinieri reali (per gli ufficiali del comando generale dell'arma) (1). Ispettore generale di cavalleria (per gli ufficiali dell'ispettorato) (1). Ispettore generale d'artiglieria (per gli ufficiali dell'ispettorato) (1). Ispettore generale del genio (per gli ufficiali dell'ispettorato) (1). Ispettore capo di sanità militare (per gli ufficiali dell'ispettorato) (1). Ispettore dei servizi di commissariato (per gli ufficiali dell'ispettorato).	Capo di stato maggiore dell'esercito. Ufficiali generali addetti al comando del corpo di stato maggiore.	Tre ufficiali generali (uno dei quali avente rango di comandante di corpo d'armata) da designarsi annualmente dal Ministero.	Ispettore generale d'artiglieria. Ispettore delle costruzioni di artiglieria. Ufficiale generale addetto all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria Direttori principali aventi grado di maggior generale, o, se colonnelli, già inscritti sul quadro d'avanzamento.

(1) Assume la presidenza della commissione, se è più anziano del comandante del corpo d'armata di Roma.

AVVISO

Risultato dei concorsi indetti dalla " Rivista di artiglieria e genio " per l'anno 1914 (1). — La commissione giudicatrice dei concorsi n. 1 e 2, indetti dalla *Rivista d'artiglieria e genio* per l'anno 1914, ha dichiarato meritevoli del premio, consistente in una medaglia d'oro ed in un assegno di L. 500, le memorie recanti i motti:

Ruit hora, per il concorso n. 1;
Thara phara, per il concorso n. 2.

Aperte le relative schede, si è trovato che autori di dette memorie sono: per la prima, il capitano di stato maggiore cav. Giovanni Marietti; per la seconda, il capitano d'artiglieria sig. Lotario Mansella.

A norma delle condizioni dei concorsi, le memorie non premiate rimarranno a disposizione degli autori fino al 1° febbraio 1915. Gli autori potranno richiederle, facendo conoscere alla direzione della *Rivista* il loro nome ed il motto adottato. La direzione, dopo avere aperto le buste corrispondenti restituirà i manoscritti.

I manoscritti non ritirati entro il suaccennato limite di tempo saranno distrutti, insieme con le buste relative, che non verranno aperte.

(1) V. *Giornale militare ufficiale*, anno 1913, dispensa 44ª, avviso a pag. 1228.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 53ª — 1914 — 7 novembre

1914 OTTOBRE 1°. - N. 529. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1170, col quale il ruolo organico degli ufficiali dei carabinieri reali è diminuito di un tenente colonnello . . . . . Pag. 1480

1°. - » 530. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 1171, col quale viene stabilito il trattamento pel personale militare che si trova in Tripolitania passato sul piede di pace . . . . . » 1484

» 30. - » 531. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Istituzione di nuovi corsi allievi ufficiali di complemento e nomina a sottotenente medico o veterinario di complemento di militari laureati in medicina e chirurgia o in zoiatria » 1489

» 31. - » 532. — EQUIPAGGIAMENTO. — Abolizione dei distintivi da telegrafisti di cavalleria . . . . . » 1500

» 31. - » 533. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conti individuali dei debiti degli ufficiali ed impiegati . . . . . » 1500

1914 NOVEMBRE 1°. - » 534. — DISPOSIZIONI VARIE. — Adozione di due modelli per il carico e lo scarico delle materie di consumo per l'esercizio delle macchine automobili . . . . . » 1501

» 1°. - » 535. — UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto riguardante la chiamata alle armi degli ufficiali medici di complemento appartenenti alle classi 1877 e 1878 . . . . . » 1501

» 5 » 536. — UFFICIALI IN CONGEDO — Disposizioni per la chiamata alle armi degli ufficiali medici di complemento appartenenti alle classi 1877 e 1878 . . . . . » 1502

» 2. - » 537. - ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso teorico-pratico sui materiali fotoelettrici da svolgersi presso il 6° reggimento genio (ferrovieri) . . . . . » 1503

» 2. » 538. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro del cannone da 65 montagna. — Pubblicazione n. 139. . . . . » 1503

» 3 - » 539. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1182 del 22 ottobre 1914, riguardante proroga delle autorizzazioni date alle amministrazioni della guerra e della marina di derogare alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato per le provviste di generi e materiali e per l'acquisto e noleggio di mezzi di trasporto occorrenti in vista degli avvenimenti internazionali . . . . . » 1504

» 4. » 540. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti alla categoria I del Nomenclatore dei materiali di servizio generale e da cucina. . . » 1505

» 4. - » 541. — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A* e *B* ad ufficiali generali, di stato maggiore e dell'arma di cavalleria . . . . . » 1506

» 4. - » 542. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti medici. — Esami per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani medici, promossi con riserva d'anzianità. . . » 1510

1914 NOVEMBRE 5. - N. **513**. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Rinvio in congedo illimitato dei militari della classe 1890, richiamati alle armi col R. decreto 2 agosto 1914 *Pag.* 1510

» 5. - » **514**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE — Ricompense suppletive per la campagna libica . . . » 1511

» 5. - » **515**. — EQUIPAGGIAMENTO. — Forme per calzature esistenti nei colli per riparazioni da calzolaio » 1512

» 5. - » **516**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto 1° novembre 1914, n. 1205, col quale è concessa una indennità speciale di accantonamento agli ufficiali in distaccamento eventuale. — Disposizioni esecutive . . . . . » 1512

» 5. - » **517**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto 1° novembre 1914, n. 1206, col quale è concessa una indennità giornaliera ad alcune categorie di ufficiali richiamati dal congedo. — Disposizioni esecutive . . . . . » 1513

» 5. - » **518**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali . . . . . » 1517

CIRCOLARE N. **529**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 1170, col quale il ruolo organico degli ufficiali dei carabinieri reali è diminuito di un tenente colonnello.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898, e modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, n. 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del 21 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 1907, nn. 479 e 484 del 14 luglio 1907, n. 7 del 5 gennaio 1908, n. 328 del 2 luglio 1908, n. 473 del 15 luglio 1909, n. 226 dell'8 maggio 1910, n. 443 del 10 luglio 1910, nn. 515, 331 e 549 del 7 luglio 1910, n. 611 del 25 giugno 1911, n. 638 del 6 giugno 1911, n. 698 del 27 giugno 1912, R. decreto n. 402 del 27 marzo 1913, leggi n. 595 del 31 maggio 1913, n. 601 n. 601 dell'8 giugno 1913, n. 575 del 13 giugno 1914;

Vista la legge del 15 febbraio 1912 n. 33;

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1914, n. 147, col quale si stabilisce l'ordinamento militare della Tripolitania e della Cirenaica;

Ritenuto che per la sistemazione dei quadri degli ufficiali dei carabinieri reali, in base al predetto Nostro decreto 22 gennaio 1914, n. 147, si rende necessario addivenire alla riduzione degli organici di detti quadri di un tenente colonnello;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'organico degli ufficiali dei carabinieri reali di cui alla tabella n. 3 annessa alla sopra indicata legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra è diminuito di un tenente colonnello.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
MARTINI.
D. GRANDI.

N. **530**. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 1171 col quale viene stabilito il trattamento pel personale militare che si trova in Tripolitania passato sul piede di pace.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 18 giugno 1914, n. 634, col quale le truppe del R. esercito che si trovano in Tripolitania (escluso il Fezzan) cessano dall'essere considerate sul piede di guerra;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito;

Visto il R. decreto 10 dicembre 1908, n. 820, che approva il regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Mini-

stero della guerra, modificato con R. decreto 22 giugno 1911, n. 796;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1887 che stabilisce le indennità speciali per le truppe in campagna;

Visti i Regi decreti 6 ottobre, 1911, n. 1107, 11 gennaio e 20 marzo 1912, n. 185 e 302, 12 gennaio e 27 marzo 1913, numeri 204 e 358 che stabiliscono indennità speciali per il personale nel corpo di occupazione della Libia e delle isole dell'Egeo;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147;

Considerata la necessità di stabilire il nuovo trattamento per i personali appartenenti al R. esercito o a questo addetti che passano sul piede di pace, e di coordinare a tale nuovo trattamento quello dei personali che sono ancora sul piede di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per le colonie e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1914, gli ufficiali, i sottufficiali e militari di truppa dei corpi o reparti dell'esercito metropolitano e dei reparti eritrei e somali che si trovano in Tripolitania (escluso il Fezzan) perdono il diritto agli assegni di guerra, concessi con i Regi decreti 6 ottobre 1911, n. 1107, 11 gennaio e 20 marzo 1912, numeri 185 e 302, 12 gennaio e 27 marzo 1913, numeri 204 e 358.

Art. 2.

I personali dell'esercito metropolitano di cui all'articolo precedente, dal giorno col quale perderanno il diritto agli assegni di guerra, sino al giorno dello sbarco in Italia per rimpatrio, percepiranno, oltre le competenze d'Italia, stabilite dalla legge sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito, il seguente soprassoldo giornaliere di servizio:

Tenente generale, L. 20,
Maggiore generale, L. 18,
Colonnello, L. 12,
Tenente colonnello e maggiore, L. 10,
Capitano con o senza quinquenni, L. 9,
Tenente con o senza quinquenni, sottotenente e maestro direttore di banda, L. 7,

Maresciallo di qualunque grado e maestro d'arme di qualunque classe, L. 2,
Sergente maggiore, L. 1,
Caporale maggiore, L. 0,45,
Caporale, L. 0,40,
Soldato, L. 0,30.

I sottufficiali quando convivono al rancio dei caporali e soldati ne pagano l'importo.

Qualora, eccezionalmente, fossero disponibili alloggi militari, dopo detratti gli alloggi di servizio e quelli eventualmente assegnati ad ufficiali del corpo coloniale (che hanno in ciò la precedenza), detti alloggi esuberanti potranno essere concessi agli ufficiali metropolitani in misura non superiore alla seguente:

Vani n. 4 ad ufficiali generali e colonnelli.
Vani n. 3 a tenenti colonnelli e maggiori.
Vani n. 2 a capitani.
Vani n. 1 a subalterni.

Per ogni vano occupato (senza mobilio) saranno versate all'erario L. 15 mensili.

Art. 3.

Per la concessione e durata delle licenze valgono le norme che vigono in Italia, salvo che durante un anno di permanenza in colonia non può essere fruita che metà della licenza spettante nel biennio.

Durante le brevi licenze i militari conservano tutti gli assegni e le indennità, restando a loro carico le spese di viaggio, eccezione fatta per i caporali e soldati per i quali il solo viaggio sul piroscafo, per l'andata e pel ritorno, è gratuito.

Durante la licenza ordinaria;

Agli ufficiali spettano esclusivamente gli assegni d'Italia; il viaggio sul piroscafo in 1ª classe, tanto nell'andata in licenza quanto nel ritorno, è gratuito;

Ai sottufficiali spetta l'assegno giornaliero d'Italia; il viaggio sul piroscafo (in 2ª classe per i marescialli ed in 3ª per i sergenti maggiori e sergenti) è gratuito sia l'andata sia al ritorno;

Ai caporali e soldati spettano l'indennità di trasferta di 1ª categoria ed il rimborso delle spese di trasporto di andata e ritorno in 3ª classe (tanto sui piroscafi postali, quanto sulle ferrovie) dalla sede del corpo al comune cui sono diretti e viceversa.

Art. 4.

Sul soprassoldo giornaliero di servizio saranno ritenuti ai soldati puniti di prigione di rigore cent. 10 giornalieri ed ai caporali e caporali maggiori cent. 20 giornalieri a favore delle famiglie dei morti e feriti in guerra.

Art. 5.

Per i sottufficiali, caporali e soldati metropolitani ricoverati in luogo di cura in Tripolitania (escluso il Fezzan) vige quanto è stabilito dal regolamento d'amministrazione per il R. esercito in Italia.

Saranno però corrisposti gli assegni ordinari ed il soprassoldo giornaliero di servizio stabilito dal presente decreto a quelli ricoverati per ferite e lesioni riportate per riconosciute e comprovate cause di servizio.

Art. 6.

Per posizioni e servizi speciali, il governatore della Tripolitania potrà proporre apposite indennità, che saranno determinate dal ministro delle colonie.

Art. 7.

Il personale italiano dei riparti eritrei e somali di cui all'art. 1, dal giorno col quale perderà il diritto agli assegni di guerra sino al giorno dello sbarco in Italia, in Eritrea o in Somalia, avrà diritto, oltre le competenze coloniali proprie dell'Eritrea o della Somalia, al seguente soprassoldo giornaliero di servizio:

Ufficiale superiore	L. 8,50
Capitano	» 6,00
Ufficiale subalterno	» 3,00
Maresciallo	» 1,50
Sergente maggiore e sergente	» 1,00
Caporale e soldato	» 0,25

Ai militari indigeni dei riparti sopra detti, continueranno ad essere corrisposti gli assegni per essi stabiliti anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

Il personale dell'esercito metropolitano e quello italiano dei riparti eritrei e somali, nuovo destinato in Tripolitania (escluso

il Fezzan), avrà diritto al soprassoldo di cui rispettivamente agli articoli 2 e 7 dal giorno dell'imbarco.

Art. 9.

Ai militari dei riparti metropolitani ed al personale italiano dei riparti eritrei e somali, che prestino servizio in località considerate disagiate, è estesa l'indennità speciale stabilita dagli articoli 13 e 40 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147.

Art. 10.

1. Agli ufficiali dei riparti metropolitani nuovi destinati in Tripolitania (escluso il Fezzan) si assegna una indennità di equipaggiamento nella misura di:

L. 1000, all'ufficiale generale;
L. 800, al colonnello;
L. 700, al tenente colonnello e al maggiore;
L. 500, al capitano;
L. 400, al tenente, sottotenente e al maestro direttore di banda.

2. Gli ufficiali hanno diritto a metà di tale indennità dal giorno in cui ricevono avviso della loro definitiva destinazione in Tripolitania (escluso il Fezzan) e all'altra metà dopo 4 mesi di permanenza in colonia.

3. Gli ufficiali che, dopo aver percepita la prima quota, non possono partire per ragioni dipendenti dall'amministrazione, restituiscono la metà di tale quota.

4. Quelli che non partono per ragioni indipendenti dall'amministrazione debbono restituirla per intero.

5. L'indennità di equipaggiamento non sarà rinnovata a coloro che, avendo cessato di far parte delle truppe metropolitane distaccate in Tripolitania (escluso il Fezzan), vi siano nuovamente destinati prima che siano trascorsi due anni dall'ultimo rimpatrio definitivo.

6. L'ufficiale che venga promosso ha diritto alla differenza fra l'indennità ricevuta e quella del maggior grado.

7. Ugual diritto ha l'ufficiale che, avendo cessato di far parte delle truppe metropolitane distaccate in Tripolitania (escluso il Fezzan), vi sia nuovamente destinato con un grado superiore, prima che siano trascorsi due anni dall'ultimo rimpatrio definitivo.

8. Come pure spetta la differenza tra l'indennità di equipaggiamento concessa per i riparti di truppe coloniali e quella

stabilita dal presente decreto, a tutti gli ufficiali dei riparti metropolitani che siano trasferiti alle truppe coloniali. Però, se sarà trascorso un anno di permanenza in colonia, avranno diritto all'intera indennità di equipaggiamento.

9 La differenza fra le due indennità spetta anche a tutti gli altri ufficiali dei riparti metropolitani che eventualmente rimangano comandati in Tripolitania (escluso il Fezzan), per un periodo di due anni, dopo la data dalla quale entrerà in vigore il presente decreto.

Tale differenza è dovuta dallo scadere del 16° mese.

10. Non spetta l'indennità di equipaggiamento agli ufficiali, che abbiano già percepita l'indennità di entrata in campagna a norma del R. decreto 17 febbraio 1887. Se però la destinazione in Tripolitania (escluso il Fezzan) avviene dopo due anni almeno di permanenza in Italia l'indennità di equipaggiamento è dovuta egualmente. Se avviene dopo un anno di permanenza in Italia, ne è dovuta la metà.

Eguale trattamento si applicherà agli ufficiali appartenenti ai riparti eritrei e somali, che vengano distaccati in Tripolitania (escluso il Fezzan) dopo due anni o un anno di permanenza in Eritrea o in Somalia.

11. L'indennità di equipaggiamento per gli ufficiali nuovi addetti ai riparti coloniali, prevista dall'art. 12 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, sarà concessa anche a quegli ufficiali dei riparti metropolitani distaccati in Tripolitania che siano trasferiti nel corpo coloniale e che abbiano già ricevuta l'indennità di entrata in campagna, purchè sia trascorso almeno un anno dalla loro permanenza in detta colonia, all'atto di tale trasferimento.

Art. 11.

Per la perdita di ogni cavallo di servizio avvenuta dalla data in cui il presente decreto andrà in vigore, è dovuta agli ufficiali la indennità stabilita dal R. decreto 19 aprile 1907, n. 201.

Art. 12.

Agli ufficiali dei riparti metropolitani, che dalla Tripolitania (escluso il Fezzan) si rechino in missione in Italia, continua per i primi 30 giorni dalla data dello sbarco il soprassoldo giornaliero di servizio di cui al precedente art. 2; pei successivi 15 giorni la metà dello stesso soprassoldo. Saranno inoltre

rimborsate le spese di trasporto personale e del bagaglio per l'andata e per il ritorno.

Dopo 45 giorni gli ufficiali in missione percepiranno i soli assegni d'Italia.

Art. 13.

Gli ufficiali comandati per una missione temporanea in Tripolitania (escluso il Fezzan) hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e, dal giorno dell'imbarco fino al giorno dello sbarco pel ritorno in Italia, oltre allo stipendio ed agli altri assegni ordinari, ad una indennità giornaliera nella misura seguente:

gli ufficiali con lo stipendio:

fino a L. 2000 inclusivamente, L. 12;

superiore a L. 2000, fino a L. 4000 inclusivamente, L. 20;

superiore a L. 4000, fino a L. 6000 inclusivamente, L. 25;

superiore a L. 6000 L. 30.

Durante il primo mese della missione le predette indennità giornaliere sono aumentate di L. 10.

Ai predetti ufficiali non spetta l'indennità di equipaggiamento

Art. 14.

Gli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare addetti ai comandi, corpi ed uffici dell'esercito, ricevono i soprassoldi e le indennità degli ufficiali, secondo il grado militare cui sono parificati.

Quelli che non sono parificati, hanno diritto ai soprassoldi ed indennità stabiliti per i gradi di ufficiale subalterno.

Art. 15.

Gli operai borghesi dipendenti dall'amministrazione della guerra che vengano a trovarsi nelle condizioni suindicate, percepiranno, oltre la paga di lavoro dovuta anche pei giorni festivi, un'indennità giornaliera di L. 4 se capi operai, L. 3 se operai e L. 2 se garzoni, ed inoltre un'indennità di equipaggiamento di L. 150 regolata come all'art. 10.

Art. 16.

A datare dal 1° ottobre 1913 ai militari italiani della legione carabinieri reali della Tripolitania, della divisione dei carabinieri reali della Cirenaica, a quelli dei riparti indigeni

e del corpo volontari della Libia, i cui assegni siano inferiori a quelli di guerra, sarà corrisposta la differenza tra gli assegni di guerra (compreso l'importo della razione viveri) e quelli loro rispettivamente spettanti in forza del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, fino a che godranno del trattamento di guerra i riparti metropolitani che si trovino nelle stesse loro zone.

Art. 17.

A datare dal 1° luglio 1914, il personale italiano dei riparti eritrei e somali che si trovino in zone della Tripolitania e Cirenaica nelle quali le truppe siano ancora considerate sul piede di guerra, e che eventualmente percepisca un soprassoldo inferiore a quello previsto dall'art. 7 del presente decreto, avrà diritto alla differenza.

Art. 18.

Agli ufficiali dei riparti metropolitani, eritrei e somali destinati in zone della Tripolitania e Cirenaica ove le truppe sono ancora considerate sul piede di guerra, invece dell'indennità di equipaggiamento è dovuta l'indennità di entrata in campagna, a norma del R. decreto 17 febbraio 1887, semprechè non l'abbiano già percepita per precedente destinazione in Libia. In questo caso, se la nuova destinazione avviene dopo due anni di permanenza in Italia, colonia Eritrea e Somalia italiana, l'indennità di entrata in campagna sarà corrisposta per intero; se avviene dopo un anno di permanenza in Italia o nelle colonie anzidette sarà corrisposta per metà.

Art. 19.

Le indennità e i soprassoldi contemplati nel presente decreto, dovuti agli ufficiali dei riparti eritrei e somali, saranno corrisposti come per gli altri ufficiali, sotto deduzione delle tasse di ricchezza mobile e addizionale.

Art. 20.

Le disposizioni contenute nei numeri 8 e 11 dell'art. 10 e negli articoli 11, 12 e 13 si intendono estese anche agli ufficiali dei riparti metropolitani che siano ancora considerati sul piede di guerra. Però la differenza da corrispondersi sarà quella risultante tra l'indennità di equipaggiamento concessa per i riparti di truppe coloniali e l'indennità di entrata in campagna già percepita.

Art. 21.

Qualunque altra antecedente disposizione, che non sia in armonia col presente decreto, s'intende abrogata.

Disposizioni transitorie.

1. I capi operai, operai e garzoni attualmente in colonia ed ivi giunti antecedentemente al 1° luglio 1914, continueranno a percepire rispettivamente l'indennità giornaliera di L. 8, 6 e 4, sino a che non abbiano compiuto un anno di permanenza in colonia, ovvero fino allo scadere del contratto eventualmente rinnovato prima di tale data.

2. I militari delle truppe metropolitane, rimpatriati dalla Tripolitania (escluso il Fezzan) anteriormente alla data 1° luglio 1914, per ferite riportate in guerra, hanno diritto, per quanto ha tratto alla continuazione del soprassoldo di guerra ed alla cura negli stabilimenti sanitari militari, allo stesso trattamento che si usa ai militari delle truppe metropolitane rimpatriati in analoghe condizioni dalla Cirenaica e dal Fezzan.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA.
MARTINI.
D. GRANDI.

N. **531**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Istituzione di nuovi corsi allievi ufficiali di complemento e nomina a sottotenente medico o veterinario di complemento di militari laureati in medicina e chirurgia o in zooiatria.** — (Direzione generale leva e truppa). — 30 ottobre 1914.

1. Per dar modo di conseguire la nomina a sottotenente di complemento anche a coloro che si sono presentati testè alle armi o si presenteranno fra non molto ed a coloro che non poterono aspirare all'ammissione nei corsi allievi ufficiali di complemento iniziati il 1° ottobre corrente, perchè trovavansi in allora sprovvisti del titolo di studio richiesto che hanno poi conseguito nella sessione autunnale di esami, questo Mi-

nistero determina di istituire il *1° gennaio p. v.* altri corsi d'istruzione presso i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, artiglieria da campagna, da fortezza (costa e fortezza) e genio indicati nel manifesto allegato alla presente circolare. Tale manifesto sarà subito pubblicato, per cura dei comandi di distretto, in tutti i comuni della rispettiva circoscrizione.

Analogamente, si è stabilito di far luogo, nei limiti di tempo indicati dal successivo § 2, a nuove nomine a sottotenente medico o veterinario di complemento, affinchè possano conseguire detto grado anche gli aspiranti che abbiano ottenuto od ottengano la laurea all'uopo richiesta nella corrente sessione autunnale d'esami.

§ 1. — *Corsi allievi ufficiali di complemento.*

2. Tali nuovi corsi dovranno, in massima, essere regolati con le stesse disposizioni emanate con l'art. 1 della circolare n. 405 del c. a., pei corsi iniziati il 1° ottobre volgente, poste in relazione con le norme della presente circolare e del manifesto annessovi.

È superfluo avvertire che le date indicate nella circolare n. 405 per il termine utile della presentazione delle domande, per gli esami e l'avanzamento ai vari gradi, ecc., dovranno, nei riguardi dei corsi da istituirsi il 1° gennaio 1915, essere tutte riportate a **tre** mesi dopo.

3. A parziale modificazione di quanto stabilisce la lettera *B* del n. 2 della circolare 405, potrà consentirsi l'ammissione negli istituendi corsi a tutti coloro che, oltre al possesso degli altri requisiti richiesti, abbiano compiuto o vengono a compiere il 18° anno di età entro il 31 dicembre p. v., giorno antecedente a quello in cui verranno iniziati i corsi stessi.

Peraltro, coloro che alla data suddetta contino meno di 18 anni e 6 mesi, e che perciò al termine del corso non avranno compiuto il 19° anno di età voluto dalla legge per la nomina a sottotenente di complemento, dovranno obbligarsi, con dichiarazione scritta, a prolungare il servizio da sergente per tanto tempo quanto loro ne manca a compiere il 19° anno.

4. È data ampia facoltà ai comandi di distretto e di corpo di accettare domande anche tardive, purchè a loro giudizio il ritardo risulti giustificato e la presentazione delle domande corredate di tutti i documenti, avvenga prima della data dell'inizio dei corsi.

I comandi di corpo d'armata vorranno poi provvedere abbastanza in tempo perchè tutti gli aspiranti — compresi quelli per i quali non sia stato possibile prendere una definitiva decisione e la cui ammissione dovrà effettuarsi con la riserva di cui all'ultimo capoverso del n. 11 della circolare 405 già citata — siano chiamati in servizio non oltre il 31 dicembre p. v., in modo che il successivo giorno 1° gennaio 1915 si trovino presenti al corpo.

I comandi stessi sono altresì pregati di fare in modo che la definitiva decisione, a riguardo degli allievi ammessi con riserva, possa essere presa al più presto, sollecitando dalle dipendenti autorità interessate l'invio dei documenti e delle notizie all'uopo occorrenti.

5 Sorgendo dubbio sulla validità del titolo di studio prodotto, si dovrà dare egualmente corso alla domanda di ammissione, con avvertenza che l'ammissione resta subordinata al riconoscimento della validità del titolo da richiedersi senza indugio al Ministero dal comando del corpo incaricato della costituzione del corso.

6. Si rammenta, ad ogni buon fine, che giusta quanto dispone l'ultimo alinea del n. 6 della circolare 405 del c. a. i comandi di distretto dovranno trasmettere ai corpi interessati le domande di ammissione *nello stesso giorno che vengono loro presentate*, anche se non provviste di tutti i documenti, e che, in pari tempo, dovranno invitare i comandi dell'arma dei carabinieri reali ad assumere le informazioni riservate e comunicarle direttamente, con la maggiore sollecitudine, ai corpi cui furono inviate le domande.

Gli aspiranti che siano inscritti della leva sulla classe 1895, compresi i provenienti da leve anteriori, pei quali i consigli di leva non si siano già pronunciati, saranno ammessi, a cura dei comandi di distretto, a visita anticipata presso i consigli medesimi, in analogia a quanto dispone il § 158 del regolamento sul reclutamento.

7. Visto il limitato tempo disponibile e considerato che i comandi di corpo d'armata conoscono oramai le decisioni prese dal Ministero per casi analoghi, si determina, in eccezione a quanto stabilisce il § 333 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, di demandare ai comandi stessi la facoltà di decidere definitivamente sulle proposte sfavorevoli di ammissione formulate eventualmente dalle commissioni d'avanzamento, usando, beninteso, quella opportuna larghezza di criteri conciliabile con gli scopi cui sono intesi i corsi allievi ufficiali di complemento.

Nei casi dubbi, i comandi di corpo d'armata potranno promuovere la decisione del Ministero.

8. Si avverte, infine, che l'elenco nominativo degli allievi ammessi, mod. 51-*B*, prescritto dal § 341 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e da compilarsi nel modo indicato dal secondo comma del n. 14 della circolare 405 del corrente anno, dovrà essere redatto da tutti i corpi sul modello di nuova ristampa (1914) che per la fine del prossimo dicembre sarà stato allestito dalla tipografia del reclusorio militare.

§ 2. — *Aspiranti alla nomina a sottotenente medico o veterinario di complemento.*

9. Gli aspiranti a tali nomine dovranno farne domanda al Ministero della guerra (*direzione generale personale ufficiali*), nei modi stabiliti dall'art. 4 della circolare n. 405 del corrente anno, non più tardi del giorno *20 dicembre 1914*.

La nomina avrà luogo con le stesse norme stabilite dall'art. 4 sopra ricordato, tenendo presente che le domande presentate senza il titolo di studio, si considereranno decadute qualora questo non sia prodotto entro il giorno 28 dicembre.

10. A complemento di quanto stabilisce l'art. 4 della circolare n. 405 e delle disposizioni inserite nell'annesso manifesto, si reputa poi opportuno prescrivere che i requisiti fisici degli aspiranti sottotenenti medici o veterinari di complemento siano accertati mediante *visita medica collegiale*, seguendo le stesse norme in vigore per l'ammissione nelle altre scuole militari di cui al n. 25 capo III del regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alle scuole militari ed all'accademia militare. I verbali di visita saranno dai comandanti di distretto allegati alle rispettive domande.

I predetti comandi invieranno al Ministero *contemporaneamente* alle domande, anche il risultato delle informazioni riservate e la dichiarazione del casellario giudiziale.

Gli aspiranti che saranno nominati sottotenenti medici o veterinari di complemento, dovranno essere invitati dai comandi di distretto a presentarsi alla rispettiva scuola il giorno che verrà indicato nel *bollettino delle nomine*, provvisti degli oggetti d'uniforme.

Il Ministro — ZUPELLI.

Distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni a nuovi corsi allievi ufficiali di complemento da iniziarsi il 1° gennaio 1915 e per la presentazione delle domande intese a conseguire la nomina a sottotenente medico e veterinario di complemento.

1. D'ordine del ministro della guerra si notifica che sono aperte, fino a tutto il giorno *15 dicembre p. v.*, le ammissioni a **nuovi corsi allievi ufficiali di complemento**, che avranno principio il *1° gennaio successivo* presso i reggimenti indicati in calce al presente manifesto.

Potranno chiedere l'ammissione in questi corsi, senza l'obbligo di far passaggio alla 1ª categoria, i militari di 2ª categoria anche se già istruiti.

Tali allievi si riterranno, peraltro, impegnati a compiere come militari, e nei gradi di caporale e di sergente, l'intero periodo di servizio stabilito per gli altri allievi, anche se in tal modo venissero a prestare complessivamente più di sei mesi di servizio alle armi. S'intenderà inoltre che essi, con la domanda di ammissione nel corso d'istruzione, assumono l'impegno di prestare poi tre mesi di servizio di prima nomina col grado di sottotenente di complemento, che potranno compiere, salvo disposizioni in contrario, entro due anni dall'avvenuta nomina.

2. Si notifica altresì che i laureati in medicina e chirurgia o in zooiatria, che aspirano a conseguire la **nomina a sottotenente medico o veterinario di complemento**, potranno chiedere di essere nominati ai gradi sopraccennati presentando non più tardi del *20 dicembre p. v.*, apposita domanda ai comandi di distretto, redatta su carta da bollo di lire una, indirizzata al Ministero e corredata dei documenti indicati al successivo n. 9.

Si avverte che non potranno aspirare alla nomina di cui tratta il presente numero, coloro che entro il 31 dicembre p. avessero già compiuto il 28° anno di età.

Gli aspiranti, riconosciuti in possesso di tutti i requisiti necessari, saranno nominati senz'altro sottotenenti medici ovvero veterinari di complemento e dovranno presentarsi il giorno che verrà indicato nel bollettino delle nomine, provvisti degli oggetti di uniforme, rispettivamente alla direzione della scuola di applicazione di sanità militare

in Firenze, ovvero al comando della scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo, per seguirvi, col grado di sottotenente di complemento, un corso tecnico della durata di 4 mesi.

Compiuto il corso tecnico saranno assegnati a prestar servizio nei vari reggimenti e corpi, per compiervi la propria ferma.

In detto periodo di servizio non va computato il tempo trascorso presso le scuole.

Coloro che non superassero gli esami finali delle predette scuole potranno ripeterli alla fine del corso successivo, salvo che il Ministero non creda opportuno di indire una sessione straordinaria di esami.

3. I corsi allievi ufficiali indicati nel precedente n. 1, saranno di un solo tipo, avranno cioè la durata complessiva di 6 mesi.

Gli allievi idonei e meritevoli saranno nominati caporali dopo 2 mesi e sergenti dopo altri 2.

Col grado di sergente presteranno 2 mesi di servizio, rimanendo nello stesso reggimento o corpo e saranno poi ammessi agli esami di idoneità a sottotenente di complemento che avranno luogo nella terza decade di giugno del venturo anno. Terminati gli esami di idoneità a sottotenente gli allievi saranno trattenuti in servizio in attesa che sia pubblicata sul *Bollettino ufficiale* la loro nomina a sottotenente di complemento.

Gli allievi vincolati alla ferma d'un anno o che abbiano compiuto la ferma, saranno però inviati in congedo.

In massima, gli allievi nominati sottotenenti di complemento potranno essere obbligati a compiere con tale grado la loro ferma. Coloro che l'avessero già compiuta, dovranno prestare 3 mesi di servizio di prima nomina col grado di ufficiale e, salvo disposizioni in contrario, tale servizio potrà essere prestato entro due anni dalla nomina.

Coloro che provengano dagli arruolati volontari ordinari o dai passati per libera elezione alla 1ª categoria e che abbiano procurato ad un fratello l'assegnazione alla 2ª categoria in virtù della ferma triennale da essi assunta, non potranno in verun caso essere prosciolti dal servizio o inviati in congedo prima di aver compiuto per intero sotto le armi la ferma suddetta.

4. I titoli di studio per l'ammissione in tutti i corsi allievi ufficiali di complemento, eccettuato quello del 5° reggimento genio, sono la pagella di passaggio al 2° corso di liceo o d'istituto tecnico, o altro titolo equipollente o superiore. **Non sono più consentite ammissioni per esame di coltura generale e, quindi, tale esame non avrà più luogo.**

Gli aspiranti all'ammissione nel corso del genio dovranno possedere almeno il diploma di licenza in scienze fisico-matematiche (2° anno di università).

5. Saranno ritenuti equipollenti al passaggio al 2° corso di liceo o d'istituto tecnico i seguenti titoli di studio:

Licenza delle scuole industriali di Aquila, Belluno, Benevento, Fermo, Foggia, Pisa, Pistoia e Vicenza;

Licenza della scuola di commercio presso il R. Istituto industriale di Torino;

Licenza delle scuole normali e diploma di licenza dei regi corsi magistrali;

Licenza delle scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta, Carrara e Iglesias;

Licenza delle varie sezioni degli istituti nautici, conseguita dopo il 1896;

Licenza dal 5° corso della scuola tecnica professionale « Leonardo da Vinci » di Firenze;

Licenza della R. Conceria - Scuola italiana stazione sperimentale per l'industria delle pelli ed affini di Torino;

Licenza di uno dei corsi professionali della R. scuola professionale « Lorenzo Cobianchi » in Intra;

Certificato di ottenuto passaggio al 3° corso delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Pagella di conseguito passaggio al 4° o al 5° anno di corso dell'Istituto tecnico industriale di Bergamo;

Certificato d'inscrizione al 2° corso della sezione inferiore annessa alla R. Scuola superiore di commercio in Bari;

Certificato d'ammissione al regio istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

Licenza conseguita in uno dei seguenti istituti: Scuola di arti e mestieri « Umberto I » di Bari e « A. Busciolano » di Potenza, Scuola professionale di Biella, Istituto « Aldini Valeriani » per le arti e mestieri di Bologna, Istituto « Omar » di Novara e Scuola di arti e mestieri di Avellino e di Castrovillari;

Certificato di promozione al secondo anno di corso delle regie scuole medie commerciali;

Certificato di promozione al 2° anno del corso medio della regia scuola industriale « Alessandro Volta » in Napoli;

Licenza della scuola di commercio « Ugolino Vivaldi » di Genova, conseguita a decorrere dall'anno scolastico 1909-910;

Patente di perito nella fabbricazione dei tessuti, rilasciata dalla regia scuola di tessitura in Napoli.

Certificato di promozione al 2° corso superiore delle regie scuole industriali di Messina e di Reggio Calabria;

Certificato di promozione al 3° corso superiore della scuola pratica di agricoltura di Voghera;

Certificato d'ammissione al R. istituto orientale di Napoli, conseguito a partire dall'anno scolastico 1913-1914;

6. Saranno ritenuti equipollenti alla licenza liceale o di istituto tecnico i titoli di studio conseguiti, *dopo un anno di regolare frequenza*, presso gli istituti seguenti:

Scuola preparatoria presso l'istituto tecnico superiore di Milano;

Scuola agraria annessa all'Università di Pisa;

Regio istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze.

Saranno pure ritenuti equipollenti a detta licenza i seguenti titoli:

Inscrizione al primo corso delle regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del regio Istituto agrario sperimentale di Perugia;

Licenza del corso superiore delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Licenza dell'Istituto forestale di Vallombrosa;

Certificato di ammissione alle Scuole superiori di commercio di Bari, Genova, Torino e Venezia;

Licenza della Scuola di commercio annessa al regio Istituto internazionale di Torino e della Scuola di commercio « Leon Battista Alberti » in Firenze;

Licenza delle regie scuole medie commerciali.

7. Possono essere ammessi ai corsi allievi ufficiali di complemento indicati nel presente manifesto, ed a far domanda di nomina a sottotenente medico o veterinario di complemento, qualora posseggano i requisiti necessari:

a) gli inscritti della leva in corso sulla classe 1895, anche se provenienti da leve anteriori, purchè i consigli di leva si siano già pronunciati a loro riguardo;

b) i militari ammessi a ritardare il servizio come studenti di università;

c) i giovani che al 31 dicembre 1914 abbiano compiuto l'età di 18 anni, ma non abbiano concorso alla leva e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogati di fratello. Peraltro, coloro che alla data suddetta contino meno di 18 anni e 6 mesi e che perciò al termine del corso non avranno compiuto il 19° anno di età, voluto dalla legge per la nomina a sottotenente di complemento, dovranno obbligarsi a prolungare il servizio da sergente per tanto tempo quanto loro ne manca per compiere il 19° anno;

d) i caporali e soldati che si trovino già in servizio sotto le armi (esclusi gli allievi sergenti e i militari vincolati alla ferma di 5 anni, o alla ferma speciale dei regi corpi di truppe coloniali) avvertendo però che per costoro l'ammissione non potrà aver luogo che in un corso della stessa arma cui appartengono e pel quale posseggano i voluti

requisiti. Peraltro, i militari del genio, delle compagnie di sanità o di sussistenza che non possano, per ragioni estranee alla loro volontà o per mancanza di titoli, aspirare alla nomina a sottotenente medico di complemento o aspirare all'ammissione nei corsi del corpo rispettivo, potranno eccezionalmente essere ammessi in uno dei corsi allievi ufficiali di complemento istituiti col presente manifesto, pel quale abbiano i voluti titoli;

e) i militari in congedo, non sottufficiali, di 1ª categoria, che chiedano la riammissione in servizio;

f) i militari di 2ª categoria, avvertendo che quelli di essi che intendano conseguire anche il passaggio in 1ª categoria non debbono aver superato il 26° anno di età;

g) i militari di 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di 26 anni e possano quindi conseguire il passaggio per libera elezione in 1ª categoria;

h) i volontari di un anno, siano o non ritardatari.

8. Gli aspiranti che non siano militari sotto le armi debbono presentarsi in tempo utile e con la domanda in carta da bollo da L. 0,50, corredata di tutti i documenti di cui appresso, al comando del distretto militare in cui risiedono. Nella domanda dovrà essere indicato chiaramente il corso d'istruzione in cui si chiede l'ammissione.

9. I documenti da presentarsi a corredo della domanda sono i seguenti:

Per *tutti gli aspiranti:*

a) titolo di studio richiesto pel corso in cui si chiede l'ammissione, avvertendo che ove trattisi di studi compiuti presso un liceo od un istituto tecnico pareggiato, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo o l'istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce.

Tale dichiarazione sarà confermata dal *visto* del provveditore agli studi quando si tratti di studi compiuti in un liceo, o dal *visto* del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattisi di studi compiuti all'estero, dovrà al relativo titolo essere unita un'autorizzazione del Ministero della guerra, che deve essere preventivamente domandata dagli aspiranti, a mezzo del distretto;

b) certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile.

Per gli *aspiranti all'arruolamento volontario:*

a) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

b) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari co-

muni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

c) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno presentare un atto di notorietà, od anche un certificato del sindaco, da cui consti che sono cittadini del Regno o tali considerati a' termini delle leggi vigenti.

Per gli *inscritti della leva della classe 1895 arruolati in 1ª categoria*:

a) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4 del catalogo;

b) i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*), prescritti per i volontari.

Per i *militari alle armi, anche se di 2ª categoria:*

solo il certificato di studi compiuti e quello di nascita legalizzato

Per i *militari in congedo illimitato* di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria, compresi i militari studenti ritardatari:

il foglio di congedo illimitato e i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*), prescritti pei volontari.

Se trattisi di un militare di 2ª o di 3ª categoria, che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona di famiglia per riguardo alla quale fu assegnato alla 2ª o alla 3ª categoria.

Per i *giovani che hanno compiuto il 18° anno di età e per i militari di 2ª o di 3ª categoria che aspirano all'ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria:*

oltre i documenti sopra indicati, la domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da lire 0,50, firmata da entrambi i fratelli, ed il certificato d'inscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice, o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per iscambio di categoria.

Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo.

10. Gli aspiranti dichiarati ammissibili ai corsi suddetti, che non siano militari alle armi, dovranno presentarsi in servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui produssero la domanda; il distretto stesso li invierà a destinazione, munendoli dei necessari documenti di viaggio.

Coloro che chiedano l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è ammesso, dovranno però compiere il viaggio a tariffa militare a proprie spese.

11. Il Ministero della guerra si riserva la facoltà, secondo le esigenze del servizio, di riunire insieme più corsi di una stessa arma e specialità, ovvero di sdoppiare quei corsi nei quali il numero di allievi ammessi fosse troppo grande, oppure di trasferire gli allievi esuberanti di questi corsi, in altri nei quali le ammissioni fossero riuscite più scarse.

12. Tanto il Ministero quanto le altre autorità militari considereranno come non avvenute, e lasceranno perciò senza risposta, tutte le domande presentate da giovani aspiranti all'ammissione nei corsi allievi ufficiali di complemento che non raggiungessero i 18 anni d'età entro il 31 dicembre 1914.

CORSI ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO.

Fanteria di linea (*allievi: numero illimitato*).

	Reggimento		Reggimento
Bari	9°	Napoli	39°
Chieti	18°	Siracusa	75°
Firenze	84°	Spoleto	52°
Genova	89°	Torino	49°
Milano	68°	Verona	79°

Bersaglieri (*50 allievi*).

Milano	12° reggimento

Alpini (*allievi: numero illimitato*).

	Reggimento		Reggimento
Belluno	7°	Ivrea	4°
Cuneo	2°	Udine	8°

Artiglieria da campagna (*allievi: numero illimitato*).

	Reggimento		Reggimento
Alessandria	11°	Roma	13°
Messina	36°	Verona	8°
Pesaro	2°		

Artiglieria da fortezza (*costa e fortezza*) (*allievi: 40 per reggimento*).

	Reggimento		Reggimento
Spezia (*per la specialità da costa*)	2°	Torino (*per la specialità da fortezza*)	6°

Genio (*allievi: numero illimitato*).

Torino	5° reggimento minatori

. . . . , *addì 10 novembre 1914*.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. **532.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Abolizione dei distintivi da telegrafisti di cavalleria.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 ottobre 1914.

Questo Ministero ha determinato che le pattuglie telegrafisti di cavalleria che fanno uso di solo materiale telefonico assumano il nome di « pattuglie telefonisti di cavalleria ».

In dipendenza di ciò viene abrogata la circolare 77 del *giornale militare* corrente anno ed alla categoria 1ª del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

I. — 211 da caporali e soldati allievi telegrafisti trasmettitori del genio	N. 0,25 variante
276. da sottufficiali telegrafisti di cavalleria	» 0,80 abolito

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **533.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Conti individuali dei debiti degli ufficiali ed impiegati.** — (Segretariato generale). — 31 ottobre 1914.

A datare dal 1° novembre corrente anno sono ripristinati i conti individuali per i debiti degli ufficiali e degli impiegati, conti questi che dovranno essere tenuti con le norme di cui nella circolare 206 del *giornale militare* del 1912.

Le partecipazioni di esistenza dei debiti di cui trattasi è fatta con la dichiarazione mod. 35 *R A* di cui alla circolare predetta.

Restano perciò abrogate le disposizioni date al riguardo con la circolare 283 del *giornale militare* del detto anno e col numero 13 del foglio d'ordine n. 3 del 1913 della Direzione generale revisione dei conti.

Per tenere in evidenza gli assegni e le relative ritenute è lasciata facoltà ai corpi di servirsi, in sostituzione del registro generale di cui al penultimo capoverso del n 13 del succitato foglio d'ordine, della dimostrazione mod. 18 *R A* allegata alla circolare 206 suddetta.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **534**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Adozione di due modelli per il carico e lo scarico delle materie di consumo per l'esercizio delle macchine automobili**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° novembre 1914.

Per poter dimostrare i movimenti che avvengono nei materiali di consumo presso tutti i reparti che hanno macchine automobili in consegna, sono adottati due distinti registri, l'uno di carico e l'altro di scarico che prendono nel Catalogo rispettivamente i n. 634 e 635.

I detti registri dovranno essere tenuti costantemente al corrente dal comandante del reparto, in modo che da essi risultino esattamente le quantità di materie che sono depositate in magazzino.

Perciò le singole materie acquistate dovranno essere sempre segnate nel registro di carico all'atto dell'introduzione in magazzino, e quelle distribuite dovranno essere segnate sul registro di scarico all'atto della distribuzione.

Sulle fatture di pagamento delle materie di consumo, prima di portarle in contabilità, dovrà essere apposta dal capo del reparto o distaccamento automobilistico che dispone per l'acquisto delle dette materie, la dichiarazione che le stesse sono state introdotte in magazzino e prese regolarmente in carico sull'apposito registro.

I registri sono semestrali e devono essere presentati in ogni circostanza agli ufficiali che ispezionano il reparto, i quali, nei loro rapporti sulle ispezioni passate, dovranno segnalare alle autorità superiori le eventuali deficienze riscontrate in questo servizio e proporne i rimedi.

Saranno impiantati a datare dal 1° novembre segnandovi come primo fondo le rimanenze dei materiali esistenti in magazzino a quella data.

Le amministrazioni interessate chiederanno al reclusorio militare gli esemplari dei registri loro occorrenti.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **535**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **R. decreto riguardante la chiamata alle armi degli ufficiali medici di complemento appartenenti alle classi 1877 e 1878**. — (Direzione generale personale ufficiali) — 1° novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 6 della legge 25 gennaio 1888, n. 5177 (serie 3ª);

Visto il Nostro decreto 24 settembre 1911, n. 1023 che indice la mobilitazione parziale del R. Esercito e della R. Marina;

Visto il Nostro decreto 18 giugno 1914, n. 634 riguardante la mobilitazione stessa;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati alle armi gli ufficiali medici di complemento appartenenti alle classi 1877 e 1878.

Art. 2.

La chiamata dei predetti ufficiali avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal ministro della guerra.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, 1° novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

V. ZUPELLI.

N. **536.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Disposizioni per la chiamata alle armi degli ufficiali medici di complemento appartenenti alle classi 1877-1878.** — 5 novembre 1914.

1. In esecuzione di quanto prescrive il R decreto 1° novembre 1914 determino che siano chiamati alle armi gli ufficiali medici di complemento nati negli anni 1877 e 1878.

2. I comandanti di corpo d'armata disporranno che le dipendenti direzioni di sanità militare invitino singolarmente gli ufficiali medici di complemento loro effettivi per mobilitazione ed appartenenti alle predette classi a presentarsi alle direzioni stesse nelle ore antimeridiane del giorno 16 corrente.

3. È fatta facoltà ai comandi stessi di concedere la dispensa dalla presente chiamata a coloro che provino trovarsi nelle condizioni indicate alla lettera *q*) art. 1 del regolamento sulle dispense delle chiamate alle armi — ediz. 1911

4 I comandanti di corpo d'armata provvederanno poi che gli ufficiali medici presentatisi siano tosto assunti in servizio ai corpi o stabilimenti sanitari della città ove essi risiedono.

Invieranno quindi, senza indugio, al Ministero, direzione generale personale ufficiali, un elenco indicante i nomi di tutti i richiamati con l'annotazione della dispensa, per coloro che la ottenessero, e della destinazione assegnata agli altri.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **537.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso teorico-pratico sui materiali fotoelettrici da svolgersi presso il 6° reggimento genio (ferrovieri).** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 2 novembre 1914.

Nel corrente anno verrà svolto presso la sede del 6° reggimento genio in Torino, un corso teorico pratico sui materiali fotoelettrici, ad ufficiali in congedo (complemento e milizia territoriale).

Il corso sarà iniziato il 20 novembre 1914 ed avrà la durata di 40 giorni. Ad esso saranno ammessi ufficiali inferiori in congedo, delle varie armi, che siano già forniti di diploma di ingegnere o di titoli di studio professionali equipollenti e che gradirebbero venire assegnati ai servizi fotoelettrici.

Il programma del corso di che trattasi sarà svolto secondo le direttive che impartirà l'ispettorato generale del genio.

Gli ufficiali destinati al corso si presenteranno al comando del 6° reggimento genio, in Torino, nelle ore antimeridiane del giorno 20 novembre corrente.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **538.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro del cannone da 65 montagna.** — Pubblicazione N. 139 (Direzione generale artiglieria e genio). — 2 novembre 1914.

Sono state pubblicate le tavole di tiro del cannone da 65 montagna.

Esse saranno distribuite dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari nel modo seguente:

Uffici dei generali designati pel comando di una armata	copie n.	1
Comandi di corpo di armata	»	1
Ispettorato generale di artiglieria	»	6
Comando del corpo di stato maggiore	»	30
Ispettorato delle costruzioni di artiglieria	»	3
Ispettorato delle truppe da montagna	»	3
Comandi di artiglieria da campagna	»	2
Comandi di artiglieria da fortezza	»	1
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare	»	4
Reggimenti di artiglieria da fortezza	»	1
Reggimenti di artiglieria pesante campale	»	1

Reggimenti di artiglieria da montagna	copie n.	30
36° artiglieria da campagna	»	20
Reggimenti di artiglieria da campagna (meno il 36°)	»	2
Reggimento di artiglieria a cavallo	»	2
Istituto geografico militare	»	8
Scuola di guerra	»	2
Scuola militare	»	3
Scuola centrale di artiglieria da campagna	»	4
Scuola centrale di artiglieria da fortezza	»	2
Comando in seconda della scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	4
Comando in seconda dell'accademia militare	»	3
Direzione di artiglieria	»	1
Direzione dell'esperienze di artiglieria	»	4

Prezzo del fascicolo L. 0.30.

I corpi ed uffici interessati richiederanno direttamente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di copie occorrenti per i servizi di mobilitazione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **539.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1182 del 22 ottobre 1914, riguardante proroga delle autorizzazioni date alle amministrazioni della guerra e della marina di derogare alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato per le provviste di generi e materiali e per l'acquisto e noleggio di mezzi di trasporto occorrenti in vista degli avvenimenti internazionali.** — (Segretariato generale). — 3 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostri ministri, segretari di Stato per la guerra e per la marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono prorogate fino al 30 aprile 1915 le autorizzazioni date alle amministrazioni della guerra, e della marina, con nostro precedente decreto del 4 agosto 1914, n. 770, di derogare alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato

e del relativo regolamento, per le provviste e le lavorazioni di generi e materiali, per l'acquisto e noleggio dei mezzi di trasporto e per l'imbarco e sbarco di materiali, occorrenti d'urgenza in vista degli avvenimenti internazionali, e per i relativi pagamenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
ZUPELLI
VIALE
RUBINI.

N. **540**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Varianti alla categoria I del Nomenclatore dei materiali di servizio generale e da cucina.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 novembre 1914.

Con riserva di pubblicare a suo tempo il prescritto fascicoletto di aggiunte e varianti alla categoria I del Nomenclatore dei servizi amministrativi si comunicano intanto le varianti seguenti alla categoria stessa.

I 536	128	Rocchetti completi per borse di pulizia	N.	L.	0,16	Variante
» 269	312	Distintivi da sottufficiali delle sezioni mitragliatrici campali	»	»	0,90	»
» 403	463	Distintivi di grado da caporal maggiore . . .	»	»	0,80	»
» —	621	Fregio di metallo per berretti di panno turchino impermeabilizzato del 6° reggimento genio . .	»	»	0,20	»
» —	3309	Fregio per berretti di fatica di panno turchino del 3° reggimento genio	»	»	0,80	Aggiunta

1	—	1383	Cappotti con cappuccio di panno color kaki da zaptiè	N.	L.	28,60 Variante
»	292	1556	Fregi di disco da berretti	»	»	0,07 »
»	291	1568	Fregi di dischi per cornetta per cappelli da bersaglieri	»	»	0,05 »
»	871	1795	Panno verde chiaro per mostreggiature, alto m. 1,30	M.	»	10,00 »
»	897	1829	. . . . .	»	»	— — Abolito
»	913	1856	Velluto di seta nero alto m. 0,49	»	»	12,00 Variante
»	—	1857	Cordoncino di cotone bianco del diametro di mm. 1,5	»	»	0,03 »
»	S. N.	1976*bis*	Fibbie di ferro stagnato	N.	»	0,02 »
»	S. N.	2007	Ganci per calzature. . .	‰	»	4,20 »
»		2016	. . . . .	—	—	— — Abolito
		2031	Rivetti tubolari neri . .	‰	»	4,00 Variante

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **541.** — CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A* e *B* ad ufficiali generali, di stato maggiore e dell'arma di cavalleria.** — (Ispettorato ippico). — 5 novembre 1914.

Questo Ministero ha determinato che la distribuzione dei cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A* e *B* agli afficiali che ne fecero domanda e che si trovano nelle condizioni volute per poterli ottenere abbia luogo: « pei cavalli di categoria speciale *A* » il mattino del giorno 23 corrente presso il reparto rimonta del 26° reggimento artiglieria da campagna in Fossano e presso il deposito di acclimazione del 32° reggimento artiglieria da campagna in Cecina; « pei cavalli di categoria speciale *B* » il mattino del giorno 30 corrente presso il deposito di acclimazione del 32° reggimento artiglieria da campagna in Cecina.

Gli ufficiali descritti negli elenchi che fanno seguito alla presente circolare sono ammessi a prelevare un cavallo di agevolezza delle sottoindicate categorie presso i riparti sopra citati.

Gli ufficiali potranno condurre seco, per il prelevamento del cavallo, il proprio attendente che sarà considerato come in

viaggio per ragioni di servizio e sarà, dal riparto in cui avviene la distribuzione dei cavalli stessi, preso in aggregazione ai soli effetti disciplinari, con le norme di cui all'articolo 93 del regolamento di amministrazione.

Si rammenta che la restituzione dei cavalli, di che trattasi, durante il periodo di guarentigia, dovrà preventivamente essere autorizzata dal Ministero con le norme prescritte dal n. 36 dell'*Atto* 179 del 1899 e che durante tale periodo di guarentigia è vietato di far tagliare ai cavalli la criniera, la coda o farli tosare.

L'ufficiale che preleva un cavallo d'agevolezza dovrà nel giorno stesso del prelevamento versare L. 5,00 a favore del soldato che aveva la custodia ed il governo del cavallo, a prescindere dall'accettazione definitiva del medesimo.

Con la circostanza si stima opportuno soggiungere che in ottemperanza dell'articolo 952 del regolamento d'amministrazione non dovrà più addebitarsi, pei cavalli che vengono restituiti nel periodo di guarentigia, il ventesimo del prezzo dei medesimi, dovendosi a questo riguardo ritenersi abrogato l'ultimo alinea del n. 31 dell'*Atto* 179 sopra citato, modificato da quello 177 del 1901.

A schiarimento del disposto dall'articolo 959 del regolamento predetto si avverte che l'esonero della spesa di trasporto in caso di restituzione sarà consentito solamente quando il cavallo, dopo il prelevamento, sia riconosciuto affetto da vizi redibitori o da malattia acuta, il cui periodo d'incubazione sia di tal durata da poterne far risalire l'inizio a data precedente alla distribuzione. In nessun altro caso sarà consentito l'esonero dalla spesa suddetta.

A mente della circolare n. 208 del *giornale militare* del corrente anno la spesa di trasporto dei singoli cavalli alla residenza dell'ufficiale acquirente sarà pagata dal consiglio d'amministrazione dei riparti presso i quali si effettua la distribuzione di cavalli d'agevolezza e dovrà essere posta a carico del Rendiconto delle spese di viaggio.

Le somme pagate per le spedizioni dei cavalli distribuiti dovranno essere segnalate subito al Ministero (ispettorato ippico), distinte per ciascuna categoria *A* e *B*, per la conseguente ripartizione prescritta dalla circolare n. 208 sopra citata, avvertendo che avvenendo la restituzione del cavallo d'agevolezza entro il periodo di guarentigia, senza che nel cavallo stesso si siano accertati vizi redibitori o malattia acuta come sopra è fatto cenno, le spese di trasporto relative alla

restituzione medesima saranno invece pagate direttamente dagli ufficiali interessati.

I cavalli che saranno distribuiti ai singoli ufficiali, residenti in un medesimo luogo, dovranno essere spediti alle rispettive sedi degli ufficiali stessi per capo e non per gruppi, poichè quest'ultima facilitazione è riservata esclusivamente al trasporto di cavalli per ragioni di servizio.

La distribuzione di cui sopra trattasi sarà effettuata sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo XIII del regolamento d'amministrazione e nell'*Atto* 179 del 1899 modificato da quello 177 del 1901.

I.

ELENCO degli ufficiali generali ammessi alla distribuzione di un cavallo d'agevolezza di categoria speciale A *presso il riparto rimonta del 26° reggimento artiglieria da campagna in Fossano:*

1. Quercia cav. Ernesto, tenente generale comando III divisione cavalleria.
2. Maggiotto cav. Giovanni, maggior generale id. brigata Bergamo.
3. Pellegrini cav. Giovanni, maggior generale id. III brigata cavalleria.
4. Goiran cav. Antonio, maggior generale id. I brigata alpina.
5. Ussani cav. Ferdinando, maggior generale id. brigata Como.
6. Lombardi cav. Stefano, maggior generale id. brigata Parma.

II.

ELENCO degli ufficiali generali ammessi alla distribuzione di un cavallo d'agevolezza di categoria speciale A *presso il deposito di acclimazione del 32° reggimento artiglieria campagna in Cecina:*

1. D'Alessandro cav. Felice, tenente generale ispettore generale artiglieria.
2. Piacentini cav. Settimio, tenente generale comando divisione militare Napoli.
3. Gentile cav. Antonio, maggior generale id. truppe genio Spezia.

4. Moneta cav. Giovanni, maggior generale a disposizione Ministero marina.
5. Campo cav. Antonino, maggior generale comando artiglieria campagna di Napoli.
6. Marchetti cav. Adolfo, maggior generale comando brigata Bologna.
7. Sagramoso conte Pier Luigi, maggior generale comando brigata Acqui.

3.

ELENCO *degli ufficiali di stato maggiore e dell'arma di cavalleria ammessi al prelevamento di un cavallo d'agevolezza di categoria speciale* B *presso il deposito di acclimazione del 32° reggimento artiglieria da campagna in Cecina:*

1. Ferrero cav. Giacinto, colonnello di stato maggiore comando V corpo armata
2. Piccione cav. Luigi, tenente colonnello di stato maggiore comando corpo stato maggiore.
3. Polani Angelo, capitano di stato maggiore id. id. id.
4. Baldini Alberto, id. id. id. id. id. id.
5. Pucci cav. Gandolfo, maggiore reggimento Genova cavalleria (4°).
6. Marone Colombo, capitano id. lancieri di Milano (7°).
7. Gautier Edoardo, id. id. id. id. (id.).
8. Bosso Alessandro, tenente id. id, id. (id.).
9. Zucchetti Manfredo, id. id. id. id. (id.).
10. Corsi cav. Romolo, maggiore id. id. di Montebello (8°).
11. Barottini Ettore, tenente id. id. id. (id.).
12. Dolfin Agostino, capitano id. id. Vittorio Emanuele II (10°).
13. Gavazza Giovanni, id. id. cavalleggeri di Foggia (11°).
14. Tedeschi cav. Pietro, maggiore id. id. di Alessandria (14°).
15. Ambrosio Vittorio, capitano id. id. di Lucca (16°).
16. Pellissone Angelo, id. id. id. di Piacenza (18°).
17. Curti cav. Fausto, tenente colonnello id. Guide (19°).
18. Ponza di San Martino conte Oderico, capitano id. id. id. (id.).
19. Crozza Oderigo, id. id. id. id. (id.).
20. Caretta Annibale, tenente, id. id. id. (id.).

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **542.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti medici. Esami per lo accertamento dell'idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani medici, promossi con riserva d'anzianità.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 novembre 1914.

Gli esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti medici e gli esami per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani medici, promossi con riserva d'anzianità, già indetti con la circolare n. 264 del *giornale militare* corrente anno e che dovevano aver luogo nel mese di novembre, sono rimandati a tempo da destinarsi, dopo espletate le operazioni della leva sulla classe 1895.

Il Ministero si riserva di far conoscere il mese ed i giorni nei quali detti esperimenti ed esami avranno luogo.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **543.** — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Rinvio in congedo illimitato dei militari della classe 1890, richiamati alle armi col R. decreto 2 agosto 1914.** — (Direzione generale leva e truppa). — 5 novembre 1914.

Questo Ministero determina quanto appresso, pel rinvio in congedo illimitato dei richiamati della classe 1890:

1. Nel giorno *15 novembre corrente* sarà effettuato il congedamento dei militari di 1ª categoria della classe 1890, ascritti a tutti i corpi, armi e specialità, richiamati alle armi col R. decreto 2 agosto 1914.

2. Per l'esecuzione del congedamento indicato nel precedente numero, si applicheranno le stesse norme emanate con la circolare n. 507 del 21 ottobre scorso, per il rinvio in congedo dei richiamati della classe 1889, ponendo la massima cura perchè sia ottemperato a quanto fu prescritto col primo comma del n. 4 della circolare medesima.

Analogamente a quanto venne prescritto col n. 1 della circolare suddetta, non dovranno essere congedati i richiamati della classe 1890 che abbiano assunti speciali obblighi di servizio ovvero abbiano ottenuto l'ammissione nei corsi allievi ufficiali di complemento, mentre poi potranno, beninteso, essere trattenuti alle armi, con le modalità stabilite dal numero medesimo, i sergenti delle classi stesse che abbiano chiesto di

prendere parte al concorso a sergente maggiore ed i caporali e caporali maggiori che aspirano alla nomina a sergente in relazione alla circolare del 29 ottobre u. s., n. 721 (*Direzione generale leva e truppa*).

3. Nello stesso giorno *15 novembre* dovranno essere altresì congedati i sottotenenti di complemento nati nell'anno 1890 e richiamati in servizio in seguito alla chiamata alle armi della corrispondente classe di leva, ad eccezione di quelli che dichiarino per iscritto di rinunziare al congedamento per rimanere in servizio per tre mesi.

A riguardo di questi ultimi, dovrà provvedersi nel senso indicato dall'ultimo comma del n. 7 della circolare n. 507 del corrente anno.

4. Ad evitare possibili dubbi, si reputa opportuno avvertire che restano sempre ferme le disposizioni date con la circolare n. 366 del 6 agosto u. s., relative alla sospensione dell' invio in congedo illimitato per anticipazione dei militari alle armi ivi indicati, considerato che i militari della classe anziana continuano a rimanere in servizio.

Si avverte pure, a scanso di dubbi, che dal congedamento della classe 1890 come da quello già avvenuto della classe 1889, non può derivare alcun beneficio a quelle reclute della classe 1894 che, malgrado la presenza di un fratello alle armi, non abbiano potuto ottenere il congedo provvisorio perchè un terzo fratello appartenente alle classi 1889 e 1890, aveva conseguito per quella circostanza la dispensa dal richiamo. Dette reclute debbono rimanere sotto le armi, dappoichè non avevano titolo al congedo provvisorio al momento della loro chiamata e assegnazione ai corpi.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **544.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Ricompense suppletive per la campagna libica.** — (Segretariato generale). — 5 novembre 1914.

Con apposita dispensa del *bollettino* si farà luogo alla concessione di alcune ricompense suppletive per la campagna libica, in seguito a nuovo esame delle benemerenze segnalate ed in relazione a reclami prodotti dagl'interessati.

Contemporaneamente, per i reclami che non sono stati accolti, vengono fatte agl'interessati le conseguenti partecipazioni, per il tramite dei vari comandi dai quali pervennero i reclami stessi.

Pertanto, i ricorrenti che non vedranno il loro nome compreso fra quelli indicati nel predetto *bollettino*, nè riceveranno la partecipazione di cui sopra, restano avvertiti che sui loro reclami nessuna decisione è intervenuta, non avendo ancora la competente commissione speciale, per l'ordine dato ai suoi lavori, potuto esprimere il suo parere al riguardo.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **545.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Forme per calzature esistenti nei colli per riparazioni da calzolaio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 novembre 1914.

Questo Ministero dispone che non appena i corpi avranno ricevuto dall'opificio militare vestiario ed equipaggiamento le nuove forme per i colli per riparazioni da calzolaio occorrenti per la sostituzione prescritta dal dispaccio ministeriale 29 agosto corrente anno, n. 11331, provvedano perchè quelle attualmente esistenti nei colli stessi, opportunamente riparate, vengano adoperate per gli usi interni dei propri laboratori, e, ove non risultino in alcun modo utilizzabili per le riparazioni alle calzature militari, siano dichiarate fuori servizio agli effetti del disposto dai §§ 451, 452 e 453 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi.

Sistemate le dotazioni dei colli, la rinnovaziene e la eventuale sostituzione delle forme verrà eseguita direttamente dai corpi, attenendosi alle misure indicate nella circolare 283 del *giornale militare* 1911 ed alle sagome della serie-campione a suo tempo somministrata dal predetto opificio.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **546.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto 1° novembre 1914, n. 1205, col quale è concessa una indennità speciale di accantonamento agli ufficiali in distaccamento eventuale. — Disposizioni esecutive.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, N. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1914-915, non tradotti in legge entro il 30 giugno 1914, tra i quali trovasi compreso quello per il Ministero della guerra;

Considerato che a causa dei recenti richiami di classi alle armi sono stati necessari molti improvvisi spostamenti di truppe che dalle residenze ordinarie furono inviate a formare distaccamenti precari di durata non prestabilita;

Ritenuto che da tale prolungato stato di cose derivano agli ufficiali disagi e spese, le quali ultime rendono difficili le condizioni economiche degli ufficiali stessi;

Ritenuto che per queste speciali condizioni risultano inadeguate per gli ufficiali le indennità stabilite dalle disposizioni vigenti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È stabilita una indennità giornaliera speciale di accantonamento per gli ufficiali in distaccamento eventuale, della misura seguente:

Ufficiale generale	L. 10.—
Colonnello; tenente colonnello comandante di corpo o capo di servizio	» 7.—
Tenente colonnello e maggiore	» 6.—
Capitano Tenente; sottotenente e maestro direttore di banda	» 5.—

Art. 2.

L'indennità di cui all'articolo precedente è dovuta per tutta la durata del distaccamento eventuale, entro i limiti da 1° agosto al 31 dicembre 1914.

Art. 3.

L'assegnazione del capitolo 49 « Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi, ecc. » dello stato di previsione della spesa

del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915 è aumentato della somma di L. 2,730,000 per provvedere al pagamento delle indennità fissate dal presente decreto e di quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per gli ufficiali e per la truppa in distaccamento eventuale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
RUBINI.
ZUPELLI.

Dispozioni esecutive.

1. L'indennità speciale stabilita dal presente decreto sostituisce le normali indennità di marcia e di accantonamento fissate dal R. decreto per le indennità eventuali.

2. Dovendo l'indennità speciale decorrere dal 1° agosto 1914, pel pagamento degli arretrati i corpi compilano per ciascun ufficiale cui l'indennità è dovuta apposita dimostrazione dalla quale risulti il numero delle giornate di presenza al distaccamento eventuale da quella data in poi, l'importo lordo dell'indennità e quello dell'imposta di ricchezza mobile e relativa addizionale.

3. Per gli ufficiali che abbiano percepite indennità di marcia o d'accantonamento, dall'importo calcolato come al numero precedente viene defalcato quello delle indennità già riscosse, ed è effettuato il pagamento della differenza.

4. Le somme vanno conteggiate a carico del capitolo 49 del bilancio, e come titolo di pagamento servirà la citata dimostrazione quietanzata dal creditore.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **547.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto 1° novembre 1914, n. 1206 col quale è concessa una indennità giornaliera ad alcune categorie di ufficiali richiamati dal congedo. — Disposizioni esecutive.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 giugno 1914 n. 578, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1914-915, non tradotti in legge entro il 30 giugno 1914, tra i quali trovasi compreso quello per il Ministero della guerra;

Considerato che per le attuali circostanze sono stati e debbono essere richiamati non pochi ufficiali dal congedo e destinati per ragioni di servizio fuori della loro abituale residenza;

Ritenuto che dall'allontanamento dalla propria residenza derivano a tali ufficiali disagi e spese, che rendono difficili le loro condizioni economiche;

Ritenuto che per queste speciali condizioni risulta inadeguato il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali della posizione ausiliaria richiamati in servizio d'autorità, gli ufficiali di complemento che volontariamente hanno assunto od assumono servizio senza esservi obbligati per fatto di leva o per richiamo della propria classe, e gli ufficiali di riserva, hanno diritto ad una indennità giornaliera nella misura appresso stabilita, quando siano destinati in sede diversa dalla loro residenza abituale risultante regolarmente

presso le autorità dalle quali dipendevano alla data del richiamo:

Ufficiale generale	L. 10
Colonnello; tenente colonnello comandante di corpo o capo di servizio	» 7
Tenente colonnello e maggiore	» 6
Capitano	» 5
Tenente, sottotenente e maestro direttore di banda	

Gli ufficiali della riserva non potranno però, in ogni modo, percepire assegni complessivi (compresa la pensione) superiori a quelli degli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria di pari grado ed anzianità. Al caso, quindi, la indennità predetta non è dovuta o è ridotta in modo da pareggiare le competenze.

Art. 2.

L'indennità di cui all'articolo precedente è dovuta per tutta la durata del richiamo, entro i limiti dal 1° agosto al 31 dicembre 1914.

Non può essere cumulata con altre indennità eventuali, salvo che con gli assegni per le spese di trasporto; ove fosse minore di altra indennità che, per speciali servizi, nei casi normali sarebbe dovuta, è pagata solo quest'ultima.

Art. 3.

L'assegnazione del capitolo 49 « Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915 è aumentata della somma di L. 788,000 per provvedere al pagamento delle indennità fissate dal presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
RUBINI.
ZUPELLI.

Disposizioni esecutive.

1. Per comprovare il diritto all'indennità ai sensi dell'art. 1 del R. decreto sopra riportato, gli ufficiali dovranno presentare una dichiarazione del comando del corpo, o capo dell'ufficio da cui dipendono nella posizione di congedo, dalla quale risulti la loro residenza abituale.

Per gli ufficiali che già si trovano in servizio la dichiarazione sarà chiesta d'ufficio dal comando del corpo presso cui essi si trovano.

2. Dovendo l'indennità giornaliera decorrere dal 1° agosto 1914, pel pagamento degli arretrati i corpi compilano per ciascuno ufficiale cui l'indennità è dovuta apposita dimostrazione dalla quale risulti: il numero delle giornate di servizio prestato da quella data in poi, l'importo lordo dell'indennità e quello della imposta di ricchezza mobile e relativa addizionale.

Dall'importo della indennità giornaliera così calcolato è defalcato quello delle normali indennità per servizi isolati che fosse stato corrisposto nello stesso periodo di tempo (art. 2 del R. decreto sopra riportato) ed è eseguito il pagamento della differenza.

3. Le somme vanno conteggiate a carico del capitolo 49 del bilancio e come titolo di pagamento servirà la citata dimostrazione quietanzata dal creditore, con allegata la dichiarazione di cui al precedente n. 1.

4. L'indennità non spetta agli ufficiali dei distaccamenti eventuali ai quali sia dovuta la corrispondente indennità speciale d'accantonamento di cui alla circolare n. 546 c. a.

Così pure non spetta agli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria contemporaneamente al collocamento nella posizione medesima e rimasti nella stessa sede di servizio, anche se abbiano eletto domicilio altrove.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **548**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 novembre 1914.

Si rende noto che sono disponibili *due posti di applicato di 2ª classe nella R. avvocatura erariale* con l'annuo stipendio di L. 2000.

A detti due posti possono concorrere tutti gli applicati che nel ruolo seguono l'applicato signor Criscuolo Andrea, ultimo nominato nel detto impiego.

Si notifica pure che sono disponibili i seguenti posti d'impiego i quali, in mancanza di aspiranti tra gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, sono devoluti ai sottufficiali.

Due posti di applicati di 3ª classe nel Ministero delle finanze.

Un posto di applicato di 3ª classe nel Ministero d'agricoltura industria e commercio.

Un posto di applicato di 3ª classe nel Ministero del tesoro.

Due posti di applicati di 3ª classe nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Due posti di applicati di 3ª classe nel Ministero dei lavori pubblici.

Un posto di applicato di 3ª classe nella Corte dei conti.

Un posto di ufficiale di Delegazione nelle delegazioni del tesoro (in qualsiasi residenza).

Due posti di applicati di 3ª classe nel Ministero dell'istruzione.

Detti impieghi sono retribuiti con lo stipendio iniziale di L. 1500 annue.

Agli impieghi medesimi possono concorrere tutti i sottufficiali che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 21 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto n. 1329 del 17 novembre 1912 e tutti i sottufficiali che già si trovano in nota pel conseguimento dell'impiego civile.

Coloro che intendono concorrere ai posti d'impiego sopra indicati dovranno presentare alle autorità, da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata, non più tardi del giorno 12 novembre 1914.

Se però essi avessero già presentata domanda per qualcuno dei detti impieghi, già messo a concorso, la nuova domanda potrà essere fatta in carta non bollata, richiamando in essa la precedente.

In tale domanda dovrà essere chiaramente indicato l'impiego a cui si vuol concorrere, ed in caso si voglia concorrere a più d'uno dei suddetti impieghi, vi si dovrà specificatamente indicare l'ordine di precedenza.

Scaduto il termine di tempo suindicato (12 novembre 1914) le predette autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto.

Non sarà ugualmente tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi condizione, che fosse contraria a quelle sopra enunciate, ed in base alle quali vengono offerti gli impieghi.

Le autorità, ricevute le domande, vi apporranno il loro visto, e le trasmetteranno immediatamente con piego raccomandato al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), e della avvenuta trasmissione ne avvertiranno il Ministero con telegramma.

Dopo che le domande saranno pervenute al Ministero, i concorrenti più anziani saranno, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso per ciascun impiego, proposti ai competenti Ministeri per le relative nomine.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare 296, anno 1914, pagina 965. — *Dopo:* Pubblicazioni militari - Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (parte 1ª) *aggiungasi:* Pubblicazione n. 136.

Circolare 519, anno 1914, pagina 1463. — *Invece di:* Pubblicazione n. 28, *leggasi:* Pubblicazione n. 140.

Circolare 520, anno 1914, pagina 1464. — *Leggasi*: Seconda serie di aggiunte ecc. *anzichè*: Prima serie ecc.

Circolare 525, anno 1914, pagina 1468. — Membri effettivi: Maggiore generale Queirolo comm. Giovanni, *leggasi:* Maggiore generale Queirolo comm. Giuseppe. — Pagina 1469 — Al n 4 e 5 *dove è detto:* presso il comando della divisione territoriale di Roma, *leggasi:* presso l'ispettorato generale del genio in Roma. — Pagina 1470, n. 6, *dove è detto*: al comando della divisione militare territoriale di Roma alle ore 16 del 22 ottobre p. v., *leggasi:* presso l'ispettorato generale del genio in Roma alle ore 16 del 22 novembre p. v

Prezzo della presente dispensa L. 0,20

(3789) Roma, 1914. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 54ª — 1914 — 14 novembre

1914 SETTEMBRE 27. - N. 549. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1220 col quale viene rettificato l'articolo 3 del R. decreto 24 settembre 1914, n. 1053, da convertirsi in legge, riguardante gli esperimenti per l'avanzamento da tenente colonnello a colonnello . . . . . *Pag.* 1522

1914 OTTOBRE 1°. - » 550. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1204 circa le modalità da seguirsi negli esami a scelta dei capitani medici . . . . . » 1522

» 22. - » 551. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1229 che stabilisce le norme e i programmi per gli esperimenti dei tenenti colonnelli di tutte le armi e dei corpi sanitario e di commissariato » 1523

1914 NOVEMBRE 9. - » 552. — AVANZAMENTO. Esperimento di abilità e di coltura professionale destinato a costituire un elemento di giudizio per la promovibilità dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, da inscriversi nel quadro d'avanzamento pel 1915 . . . » 1525

» 9. - » 553. — AVANZAMENTO. — Esperimento di abilità e di coltura professionale destinato a costituire un elemento di giudizio per la promovibilità dei tenenti colonnelli dei corpi di sanità e di commissariato, da inscriversi sul quadro d'avanzamento per il 1915 . . . . . » 1529

» 9. - » 554. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Modifica agli attacchi dei fucili mod. 91 in distribuzione ai reparti volontari ciclisti ed automobilisti » 1532

» 9. - » 555. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — 10ª serie di aggiunte e varianti all'« Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria » . . . . . » 1533

» 12. - » 556. — AVANZAMENTO. — Composizione delle commissioni d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali in congedo . . . . . » 1533

» 13. - » 557. — AVANZAMENTO. — Esperimento di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione straordinaria. — Varianti alle disposizioni esecutive. . . . . » 1534

CIRCOLARE N. **549**. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 1220 col quale viene rettificato l'art. 3 del R. decreto 24 settembre 1914, n. 1053 da convertirsi in legge, riguardante gli esperimenti per l'avanzamento da tenente colonnello a colonnello.** — (Direzione generale personale ufficiali). 27 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 24 settembre 1914, n. 1053;
Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 3 del R. decreto 24 settembre 1914, n. 1053 sopracitato, dopo le parole « avranno vigore dalla data » devesi intendere aggiunto « della pubblicazione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

A. SALANDRA.
D. GRANDI.

N. **550**. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 1201 circa le modalità da seguirsi negli esami a scelta dei capitani medici**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, numeri 515 e 531;
Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Visto il R. decreto 21 novembre 1910, n. 558, relativo agli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei capitani e dei tenenti medici e dei tenenti commissari, contabili e veterinari;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I capitani medici, già promossi a tale grado con riserva d'anzianità, per effetto del § 224 del regolamento sull'avanzamento, che intendano concorrere alle prove per l'avanzamento a scelta, saranno sottoposti alla sola prova definitiva.

Per detti capitani, terrà luogo della prova preliminare la dichiarazione prescritta dal § 117 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, nel compilare la quale, le commissioni dovranno tener conto del rapporto personale circa il servizio prestato durante la guerra libica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

A. SALANDRA.
D. GRANDI.

N. **551.** — AVANZAMENTO.— **R. decreto n. 1229 che stabilisce le norme e i programmi per gli esperimenti dei tenenti colonnelli di tutte le armi e dei corpi sanitario e di commissariato.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 22 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, nn. 515 e 531;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge d'avanzamento nel R. esercito;

Viste il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907, n. 678; 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n. 548; 16 dicembre 1909, n. 803; 31 agosto 1910, n. 732; 30 ottobre 1910, n. 762; 11 dicembre 1910, n. 893; 22 giugno 1911, n. 592;

Visto il Nostro decreto 29 dicembre 1910, col quale fu approvata l'istruzione per il funzionamento del servizio tecnico d'artiglieria;

Visto il Nostro decreto 28 luglio 1913, n. 910;

Visto il Nostro decreto-legge 24 settembre 1914, n. 1053 rettificato dal Nostro decreto 27 settembre 1914, n. 1220;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 3 del Nostro decreto 28 luglio 1913, n. 910, sopracitato è sostituito il seguente:

I tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (non compresi quelli del ruolo tecnico d'artiglieria e compresi quelli di stato maggiore) dovranno prendere parte ad una manovra coi quadri, la quale potrà essere svolta in parte od anche completamente sulla carta, sotto la direzione di un tenente generale, nell'epoca, nella località e colla durata che saranno volta per volta indicate dal Ministero della guerra.

Di masssima, durante la manovra, i tenenti colonnelli da sperimentarsi formeranno i quadri dell'arma o servizio rispettivo per quei comandi o per quelle funzioni che in guerra possono spettare ad un colonnello.

I quadri per i comandi delle unità superiori saranno costituiti da ufficiali generali e colonnelli, designati dal Ministero e messi a disposizione del direttore della manovra, al quale è devoluta la più ampia facoltà circa la composizione dei partiti e le modalità della manovra.

Qualora il numero dei tenenti colonnelli da sottoporre ad esperimento fosse considerevole, il Ministero potrà stabilire che i tenenti colonnelli siano suddivisi in gruppi da chiamare successivamente all'esperimento.

A manovra ultimata, il presidente e tutti i membri della commissione dovranno formulare, mediante votazione segreta, un esplicito giudizio circa l'abilità e la cultura professionale dei candidati, espresso con la formula: « ha subito l'esperimento di abilità e cultura professionale con esito ottimo, buono, mediocre o cattivo ».

La votazione segreta avrà luogo su tali qualifiche ed il risultato di essa, integralmente riportato con l'indicazione numerica delle varie qualifiche votate, sarà completato da quelle altre concise indicazioni che fossero ritenute atte a chiarire il su espresso giudizio ed a far meglio risaltare le qualità professionali dei candidati.

Art. 2.

All'art. 5 del Nostro decreto 28 luglio 1913, n. 910, è sostituito il seguente:

I tenenti colonnelli dei corpi sanitario e di commissariato dovranno prendere parte ad una manovra d'intendenza con i quadri, da eseguirsi presso il comando del corpo di stato maggiore, e che potrà essere svolta in tutto od in parte sulla carta.

Il giudizio circa l'abilità e la cultura professionale sarà espresso, in modo analogo a quanto è detto nell'articolo precedente, dal presidente e da tutti gli ufficiali generali e dai colonnelli che prendono parte alla manovra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE

V. ZUPELLI.

N. **552**. — AVANZAMENTO. — **Esperimento di abilità e di coltura professionale destinato a costituire un elemento di giudizio per la promovibilità dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da iscriversi nel quadro d'avanzamento pel 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 novembre 1914..

1. In conformità di quanto prescrive l'art. 1 del R. decreto 22 ottobre 1914, n. 1229 (circolare n. 551 del *giornale militare*

corrente anno) i tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi quelli del ruolo tecnico d'artiglieria e compresi quelli del corpo di stato maggiore) da iscriversi nel quadro d'avanzamento pel 1915, dovranno partecipare a una manovra con i quadri, che avrà inizio nel corrente mese.

2. La manovra consisterà di un solo periodo, della durata di 20 giorni circa.

3. Gli ufficiali generali, i tenenti colonnelli e gli altri ufficiali che vi dovranno prender parte saranno suddivisi com'è indicato qui di seguito.

Direzione.

S. E. tenente generale Porro Carlo, comandante del VI corpo d'armata.

Maggior generale Secco Luciano, comandante artiglieria da fortezza Mantova.

Maggior generale Mossolin Evaristo, comandante 8ª brigata cavalleria.

Maggior generale Venturi Giuseppe, comandante truppe del genio Pavia.

Maggior generale Bertotti Emilio, comandante brigata Forlì.

Tenente colonnello di stato maggiore Garruccio Gievanni, comando corpo stato maggiore.

Capitano di stato maggiore Bassignano Achille, comando corpo stato maggiore.

Capitano di stato maggiore Gritti Salvino, comando divisione Padova.

Capitano d'amministrazione Calcina Gaetano, addetto alla scuola di guerra.

Partito azzurro.

Maggior generale Rostagno Giacinto, comandante brigata Pistoia, comandante del partito.

Tenente colonnello di stato maggiore addetto Piccione Luigi, comando divisione Alessandria.

Capitano di stato maggiore addetto Gariboldi Farina Giuseppe, comando divisione Roma.

Maggior generale Giardina Antonino, comandante brigata Aosta.

Capitano di stato maggiore addetto Gabutti Giuliano, comando corpo stato maggiore.

Maggior generale Montuori Luca, comandante scuola di guerra.

Capitano di stato maggiore addetto Carlini Carlo, comando IV corpo armata.
Maggior generale Lombardi Stefano, comandante brigata Parma.
Capitano di stato maggiore addetto Ragioni Rodolfo, comando divisione Livorno.

TENENTI COLONNELLI.

Fanteria.

Gangitano Luigi.
Redini Giuseppe.
Barbetta Roberto.
Abati Emilio.
Podestà Carlo.
Fiorone Vittorio.
Venafra Federico.
Milazzo Ruggiero.
Vaccari Gaetano.
Bitossi Giuseppe.
Rosacher Luigi.
Limazzi Raffaele.
Guadagni Pilade
Cavallina Edoardo.
Barone Eugenio.
Chiavassa Ettore.
Gambi Bartolomeo.
Del Mancino Amos.
Bertone Emilio.
Dapino Paolo.
Zanella Ettore.
Cecchi Emilio.

Cavalleria.

Diotaiuti Roberto.
Curti Faustino.
Emo Capodilista Giorgio.
Brussi Roberto.

Artiglieria.

Anfosso Bartolomeo.
Fisauli Diego.
Brunati Enrico.
Bertolini Francesco.

Genio.

Felloni Umberto.
Calligaris Luigi.
Trombetti Aldo.
De Camillis Domenico.
Monteguti Aldo.

Partito rosso.

Maggior generale Raspi Alessandro, comandante scuola d'applicazione di fanteria, comandante del partito.
Maggiore di stato maggiore addetto Capello Carlo, comando 3ª divisione cavalleria.
Capitano di stato maggiore addetto Polani Angelo, comando divisione Ancona.
Maggior generale Etna Donato, comandante 2ª brigata alpina.

Capitano di stato maggiore addetto Argentero Adolfo, comando divisione Novara

Maggior generale Negri Di Lamporo Ettore, comandante brigata granatieri di Sardegna.

Capitano di stato maggiore addetto Pirzio Biroli Alessandro, comando corpo stato maggiore.

TENENTI COLONNELLI.

Fanteria.

Capirone Carlo.
Vestri Giovanni.
Vigliani Alessandro.
Wilmont Vero.
Nonnis Giuseppe.
Bernardoni Luigi.
Pucci Gustavo.
Rosso Renato.
Tosatto Silvio.
Clavarino Mariano.
Cattaneo Giovanni.
Rocca Enrico.
Boccassini Sabino.
Pescara Diano Francesco.
Corner Giorgio Carlo.

Cavalleria.

Lanzoni Camillo.
Bordes Federico.
Solaro del Borgo Alberto.
D'Antoni Ugo.

Artiglieria.

De Angelis Giulio.
Cascino Antonino.

Genio.

Barberis Carlo.
Alagna Francesco.
Guala Benvenuto.

4. Quelli fra i predetti tenenti colonnelli che, alla data stabilita per l'inizio dell'esperimento, si trovassero in Cirenaica, nel Fezzan o nell'Egeo saranno dispensati dal partecipare all'esperimento stesso, in conformità con le disposizioni contenute nell'art. 14 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

5. I tenenti colonnelli si presenteranno nel pomeriggio del giorno 29 corrente mese, al comando della divisione territoriale di Padova, per ricevere le necessarie indicazioni circa i rispettivi alloggi.

6. La riunione dei partiti avrà luogo alle ore 10 del successivo giorno, presso detto comando dove alle ore 16 del giorno medesimo, avrà luogo la prima riunione generale dei quadri.

7. Durante la manovra si vestirà l'uniforme di campagna (grigio-verde). Gli ufficiali interverranno senza cavalli e senza attendenti; sul luogo della riunione sarà loro assegnato un cavallo di truppa ed un soldato. È fatta facoltà agli ufficiali generali di condurre seco uno dei propri attendenti.

8. Il personale ed i cavalli di truppa occorrenti saranno forniti dal comando del V corpo d'armata, a seconda delle richieste di S. E. il direttore della manovra.

9. Prima dell'inizio della manovra il Ministero (direzione generale od ufficio competente) trasmetterà a S. E. il direttore della manovra in Padova le carte personali dei tenenti colonnelli da sperimentare.

10. Al termine della manovra non saranno compilati per gli ufficiali generali e per gli ufficiali ad essi addetti i rapporti personali prescritti dal n. 17 del regolamento per le note caratteristiche.

Per ciascun tenente colonnello da inscriversi nel quadro di avanzamento sarà compilato apposito verbale, contenente l'esplicito giudizio in base alle prescrizioni degli alinea 6° e 7° del sopracitato decreto.

11. Agli ufficiali che parteciperanno alla manovra provenienti da località diversa da quella ove avrà luogo la riunione iniziale (Padova) saranno dovute le indennità previste dal capoverso *c*) del § 41 del regolamento per le indennità eventuali.

12. La gestione amministrativa sarà interamente accentrata nella direzione della manovra.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **553**. — AVANZAMENTO. — **Esperimento di abilità e di coltura professionale destinato a costituire un elemento di giudizio per la promovibilità dei tenenti colonnelli dei corpi di sanità e di commissariato, da iscriversi sul quadro d'avanzamento per il 1915.** - (Segretariato generale — divisione stato maggiore). — 9 novembre 1914.

1. In conformità di quanto prescrive l'art. 2 del R. decreto 22 ottobre 1914, n. 1229 (circolare n. 551 del *giornale militare* c. a) i tenenti colonnelli del corpo sanitario e di commissariato, da inscriversi nel quadro d'avanzamento per il 1915, dovranno partecipare ad una manovra d'intendenza.

2. L'esperimento avrà la durata di 12 giorni circa e consisterà in due periodi e cioè: 1° periodo — manovra d'inten-

denza sulla carta da svolgersi presso il comando del corpo di stato maggiore (riparto intendenza); 2° periodo — esame sul terreno di talune particolari situazioni dei servizi di 1ª e 2ª linea della manovra precedente.

3. Gli ufficiali generali, superiori ed inferiori che vi dovranno prendere parte, sono i seguenti:

COMMISSIONE.

Presidente: Tenente generale Morrone Paolo, addetto al comando del corpo di stato maggiore;
Membri: Maggior generale Lenchantin Luigi, comandante della divisione militare di Firenze — Maggior generale Goiran Antonio, comandante della 1ª brigata alpina — Maggior generale medico Sciumbata Giuseppe — Maggior generale commissario Barocelli Arturo — Colonnello Petilli Giuseppe, comandante il 41° fanteria.

Ufficiali addetti.

1 capitano di stato maggiore del comando del corpo di stato maggiore (ufficio servizi);
1 ufficiale inferiore d'amministrazione del comando del corpo di stato maggiore (ufficio contabilità).

Tenenti colonnelli.

Corpo sanitario.

Bernucci Giovanni, direttore ospedale Brescia.
Faralli Celestino, id. id. Livorno.
Sanguinetti Giov. Carlo, id. id. Udine.
Ausiello Pasquale, id. id. Padova.
Sandretti Enrico, id. id. Cagliari.
Nodari Pietro, id. id. Ravenna.
Marrocco Achille, addetto ospedale di Napoli.
della Valle Francesco, capo sezione Ministero guerra.
Vittadini Camillo, direttore ospedale Messina.
Fulloni Adeodato, comando corpo stato maggiore.

Corpo commissariato.

Dolfini Domenico, direzione commissariato IV corpo armata.
D'Erasmo Francesco, id. id. XI id.

4. Quelli fra i predetti tenenti colonnelli che, alla data stabilita per l'inizio dell'esperimento, si troveranno in Cirenaica, nel Fezzan o nell'Egeo, saranno dispensati dal partecipare all'esperimento stesso, in conformità con le disposizioni contenute nell'art. 14 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

5. Gli ufficiali generali ed il colonnello facenti parte della commissione dovranno presentarsi al comando del corpo di stato maggiore (riparto intendenza) per le ore 10 del giorno 28 novembre. Potranno ricevere le indicazioni circa i rispettivi alloggi dalla segreteria del riparto stesso, anche nel pomeriggio del giorno precedente.

I tenenti colonnelli dovranno presentarsi nel pomeriggio del giorno 29 novembre alla detta segreteria per ricevere le indicazioni circa i rispettivi alloggi e le comunicazioni riflettenti la 1ª riunione per la manovra

6. Durante la manovra sul terreno si vestirà l'uniforme da campagna (grigio-verde). Gli ufficiali interverranno senza cavalli e senza attendenti, eccetto gli ufficiali generali ai quali è fatta facoltà di condur seco uno dei propri attendenti.

7. Il personale ed i cavalli di truppa ed i mezzi di trasporto automobilistici occorrenti saranno forniti dal comando del IX corpo d'armata o del riparto intendenza del comando del corpo di stato maggiore a seconda delle richieste del direttore della manovra.

8. Prima dell'inizio della manovra il Ministero (Direzione generale personale ufficiali) trasmetterà al direttore della manovra le carte personali dei tenenti colonnelli da esperimentare.

9. Al termine della manovra non saranno compilati per gli ufficiali generali e per gli ufficiali ad essi addetti i rapporti personali prescritti dal n. 17 del regolamento per le note caratteristiche.

Per ciascun tenente colonnello da inscriversi sul quadro di avanzamento sarà compilato apposito verbale, contenente un esplicito giudizio in base alle prescrizioni dell'art. 2 del sopracitato decreto.

10. Agli ufficiali che parteciperanno alla manovra saranno dovute per i giorni in cui rimarranno fuori della propria residenza le indennità previste dal capoverso *c*) del § 41 del regolamento per le indennità eventuali.

11. La gestione amministrativa sarà interamente accentrata nella direzione della manovra.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **554.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Modifica agli attacchi dei fucili mod. 91 in distribuzione ai reparti volontari ciclisti automobilisti.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 9 novembre 1914.

Il Ministero ha determinato di modificare gli attacchi dei fucili mod. 91 in distribuzione ai reparti volontari ciclisti automobilisti in conformità di quanto è stato fatto per i fucili dei bersaglieri ciclisti.

In conseguenza si prescrive quanto segue:

1. I lavori di modifica saranno eseguiti, per i fucili mod. 91 di ciascun reparto volontari ciclisti automobilisti, dal capo armaiuolo o sottufficiale di armamento del corpo più vicino alla località dove ha sede il detto reparto.

2. I distretti, che hanno in carico le armi assegnate ai reparti volontari ciclisti automobilisti, stabiliranno, sia per quelle che essi stessi hanno in custodia, sia per quelle che sono in consegna ad altri enti, presso quale corpo deve eseguirsi il lavoro; e daranno al riguardo opportune indicazioni agli enti consegnatari ed ai corpi incaricati di modificare gli attacchi. Inoltre in base al quantitativo di fucili mod. 91 da modificare, essi chiederanno alla direzione di artiglieria di Roma il numero corrispondente di cinghie per moschetti mod. 91 con relativi bottoni, e di serie di spranghette per cinghie con tubicino e di fascette con magliette di fianco; indicando in pari tempo il quantitativo da spedire dai vari corpi incaricati ei lavori di modifica. La direzione di artiglieria di Roma, appena possibile, effettuerà a grande velocità la spedizione di detti materiali direttamente ai corpi, inviando in pari tempo a ciascuno di essi, una copia dell'istruzione pel trasporto dell'attacco della cinghia nei fucili mod. 91, da servire al capo armaiuolo o sottufficiale d'armamento del corpo. La prefata direzione riceverà dal Ministero un numero sufficiente di copie della predetta istruzione.

3. Giunti i materiali ai corpi, questi comunicheranno al distretto e agli enti consegnatari il giorno in cui ciascuno di essi dovrà inviare i fucili che ha in custodia e il giorno in cui ciascuno di essi potrà riprenderli cogli organi d'attacco modificati.

4. Le cinghie per moschetti e le parti d'attacco nuove saranno dalla direzione d'artiglieria di Roma date in carico ai distretti. Questi, delle parti d'attacco nuove si daranno scarico come di parti d'armi impiegate nelle riparazioni, e prenderanno invece in carico le piastrette con maglietta e le fa-

scette con maglietta tolte ai fucili mod. 91; tutto ciò, in base a verbali inviati dai corpi ai rispettivi distretti, nei quali siano dichiarati i materiali impiegati per le modifiche in questione e i materiali ricavati. I corpi provvederanno anche a spedire questi materiali, insieme colle cinghie per fucili, alla direzione d'artiglieria di Roma, che li prenderà in carico dai relativi distretti e li utilizzerà nelle ordinarie sostituzioni.

5. Tutte le spese che i corpi o i distretti incontreranno per il cambio degli organi d'attacco, saranno imputate al cap. 79 del bilancio dell'esercizio in corso, richiedendo i relativi fondi a mezzo delle competenti direzioni di commissariato, che inoltreranno le richieste riepilogative al Ministero (Segretariato generale — Divisione tiro a segno ed educazione fisica).

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **555.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **10ª serie di aggiunte e varianti all'« Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria ».** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 9 novembre 1914.

È stato pubblicato il suddetto fascicolo di aggiunte e varianti. I comandi ed uffici interessati richiederanno il numero di copie che loro occorrono all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Prezzo del fascicolo lire 0,05.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **556.** — AVANZAMENTO. — **Composizione delle commissioni d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali in congedo.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 12 novembre 1914.

In relazione all'art. 2 del decreto legge n. 1053 del 24 settembre u. s. (circolare 476 del *giornale militare* c. a.), la composizione delle commissioni di grado superiore per gli ufficiali in congedo di cui al n. 37 dell'*Atto* 184 del 1907 è quella che risulta dalla seguente tabella:

UFFICIALI DA GIUDICARE	
Tenenti colonnelli, colonnelli e maggiori generali	Ufficiali, di tutte le armi e corpi sino al grado di maggiore incluso, residenti in ciascun corpo d'armata
Commissione centrale di avanzamento di cui all'art. 2 del Regio decreto legge numero 1053 del 24 settembre 1914.	Comandante di corpo d'armata. Comandanti di divisione. Comandante di corpo Comandante di distretto Capo servizio — Ciascuno a sua volta per giudicare gli ufficiali inferiori dipendenti. Direttore di sanità, o ufficiale superiore veterinario addetto al comando del corpo d'armata per giudicare gli ufficiali del rispettivo corpo, e di grado inferiore al loro.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **557.** — AVANZAMENTO. — **Esperimento di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione straordinaria. — Varianti alle disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 13 novembre 1914.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 525 del *giornale militare* del corrente anno il Ministero determina che il tenente colonnello della scuola di applicazione di fanteria Giuriati Giuseppe ed il tenente colonnello del reggimento artiglieria a cavallo Ferrario Carlo siano rispettivamente sostituiti nelle funzioni di membri supplenti della commissione sperimentatrice per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria ed artiglieria dal tenente colonnello del 74° fanteria Pastorini Giovanni e dal tenente colonnello del 14° artiglieria da campagna Garnier Francesco.

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,10**

(3832) Roma, 1914. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 55ª — 1914 — 18 novembre

1914 NOVEMBRE 17. - N. **558**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Presentazione alle armi di militari alpini di 1ª categoria delle classi 1886 e 1887, richiamati per istruzione col R. decreto n. 474 del 31 maggio 1914 . *Pag.* 1535

» 17. - » **559**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Rinvio in congedo illimitato dei militari della classe 1891, richiamati alle armi col R. decreto 11 luglio 1914 . . . . . » 1545

CIRCOLARE N. **558**. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Presentazione alle armi di militari alpini di 1ª categoria delle classi 1886 e 1887, richiamati per istruzione col regio decreto n. 474 del 31 maggio 1914.** — (Direzione generale leva e truppa). — 17 novembre 1914.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. Questo Ministero determina che la chiamata alle armi per istruzione dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato, ascritti agli alpini, indicati nel numero I degli annessi modelli di manifesto, che doveva effettuarsi nei giorni 1° e 9 agosto scorso, giusta le disposizioni emanate con la circolare n. 231 del corrente anno e che fu sospesa con la successiva circolare n. 369, abbia luogo nel giorno *26 novembre* corrente, per la durata di giorni 28.

2. Secondo le istruzioni già loro date per telegramma espresso di Stato, i comandi di distretto e quelli dei reggimenti alpini faranno subito stampare e pubblicare, con le consuete norme, i manifesti allegati alla presente circolare.

Una copia dei manifesti dovrà essere inviata alle autorità indicate nell'ultimo comma del § 726 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

3. Nell'esecuzione della chiamata si terranno presenti le disposizioni del n. 2 della circolare 231 del corrente anno.

4. I comandi di distretto, sulla base delle decisioni già prese nel passato mese di luglio, a riguardo delle famiglie bisognose dei richiamati di cui trattasi, che furono riconosciuti meritevoli del soccorso giornaliero, compileranno e trasmetteranno subito ai sindaci interessati, le dichiarazioni mod. *B* esortandoli a consegnarle immediatamente ai militari ed a restituire quelle intestate a coloro che eventualmente fossero fuori del comune, indicando in tal caso il nuovo recapito del richiamato.

Coll'occasione avvertiranno i sindaci che in questa occasione, trattandosi di chiamata per istruzione di breve durata, il soccorso dovrà essere corrisposto nella precisa misura stabilita dal n. X del manifesto (allegato n. 1).

I comandi di distretto e di corpe terranno presente la raccomandazione fatta dal penultimo comma del n. 5 della circolare n. 231 del corrente anno.

5. In quanto sia possibile, dovranno applicarsi in occasione della presente chiamata le disposizioni contenute nei numeri 7, 9, 10, 11, 12 e 13 della circolare n. 231 del corrente anno.

Le decisioni sulle domande di dispensa o di rinvio dovranno prendersi d'urgenza ed essere comunicate telegraficamente ai sindaci, prima del giorno stabilito per la presentazione dei richiamati. Qualora ciò non riuscisse assolutamente possibile, i comandi di distretto sospenderanno la presentazione del richiamato in attesa della decisione, cui dovranno far luogo con tutta la maggiore sollecitudine.

Nei riguardi di tali domande i comandi di distretto potranno, beninteso, tener conto delle decisioni già eventualmente prese in proposito negli scorsi mesi di luglio e agosto.

In occasione della presente chiamata, i comandi di corpo d'armata potranno concedere la dispensa ai conducenti di automobili sulle linee in servizio pubblico, con le modalità stabilite dal § 2 della circolare n. 475 del corrente anno.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

6. La chiamata e la presentazione degli ufficiali sarà regolata con norme analoghe a quelle stabilite dall'art. 2 della circolare 231 del c. a., facendo agli interessati le occorrenti comunicazioni mediante telegramma e con riferimento a quanto deve essere stato partecipato a ciascuno di essi nello scorso mese di luglio, in merito al richiamo sin da quel tempo ordinato.

Art. 3. — *Assegnazione ed istruzione dei richiamati.*

7. Per l'assegnazione e l'istruzione dei richiamati si seguiranno, in quanto sia possibile, le norme emanate con gli articoli 3 e 4 della circolare n. 231 sopra ricordata.

Art. 4. — *Congedamento e disposizioni varie.*

8. I richiamati dovranno essere rinviati in congedo e diretti ai rispettivi comuni di residenza nel giorno *23 dicembre p. v.*

Il congedamento dovrà effettuarsi tenendo presenti le disposizioni dell'art. 5 della circolare n. 231 già citata, come pure dovrà tenersi presente quanto dispose l'art. 6 della circolare medesima avvertendo che ai richiamati dovrà essere distribuita anche la mantellina.

Il Ministro — ZUPELLI.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria ascritti agli alpini.

I. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi *il giorno 26 novembre corrente*, per un periodo di giorni 28;

a) i militari di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, della classe 1887, ascritti agli alpini, di tutti i distretti del Regno;

b) i militari di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, della classe 1886, ascritti agli alpini, effettivi al 1°, 2° e 3° reggimento alpini.

Alla chiamata stessa dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente, ascritti agli alpini, appartenenti ai distretti od effettivi ai reggimenti sopra indicati, che non risposero alla chiamata alle armi *per istruzione* della loro classe per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione.

Sono parimenti chiamati alle armi tutti gli ufficiali di complemento ascritti agli alpini, nati nell'anno 1887, nonchè quelli nati nell'anno 1886 ed effettivi al 1°, 2° e 3° reggimento alpini.

Tale chiamata avrà luogo per mezzo del *Bollettino ufficiale* di prossima pubblicazione e gli ufficiali interessati ne riceveranno partecipazione dai comandi di corpo cui sono effettivi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa e di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata anzidetta dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento degli alpini, che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

II. La presentazione dei militari di truppa richiamati (compresi i sottufficiali) avrà luogo nelle ore del mattino del giorno suindicato.

III. Tutti i richiamati dovranno presentarsi nel giorno anzidetto, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del **comune in cui si trovano**, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro, che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia, per tramvia (che accordi facilitazioni di viaggio

ai militari) o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

IV. I richiamati, che si trovano nel comune in cui ha sede il corpo, o reparto, al quale devono presentarsi, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, l'indennità di trasferta di L. 1,20.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta di L. 1,20 per ciascuna giornata di viaggio. Non sarà però loro corrisposta l'indennità per il giorno della presentazione quando, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati che, per recarsi dal comune al corpo o riparto, abbiano da viaggiare in ferrovia, per tramvia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto a tariffa militare.

I richiamati che provengano da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti dal comune sede del corpo o riparto, e riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, la sola indennità di trasferta di L. 1,20 senza diritto ad alcun rimborso per spese di viaggio.

V. I militari, che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell' esercito permanente.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna o mandati in osservazione all'ospedale militare.

VI. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto:

a) di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo

dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi;

b) di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata;

c) di avere uno o più fratelli richiamati *contemporaneamente* in dipendenza del presente manifesto.

In tal caso questo comando di distretto concederà, su designazione della famiglia, un rinvio se i fratelli obbligati a presentarsi siano due o tre; due rinvii se siano quattro o più.

In via eccezionale, potranno inoltre ottenere il rinvio sopra specificato quei militari richiamati che, prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 % degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

VII. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa ed i sottufficiali che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano uno degli impieghi o una delle posizioni enumerate negli articoli 1 e 11 del Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvato con regio decreto del 13 aprile 1911, n. 374;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare, se ancora non hanno compiuto il 28° anno di età; ovvero abbiano notificata la loro partenza per l'estero e tuttora vi risiedano, se si trovano tra il 28° e 32° anno; oppure si trovino all'estero se di età superiore ai 32 anni;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente a quelli in base ai quali si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga prima del giorno in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

VIII. I richiamati, i quali siano muniti di **regolare certificato di idoneità alla condotta di automobili** rilasciato dalle prefetture del Regno, all'atto in cui si presentano alle armi dovranno dichiarare tale loro idoneità e produrre il relativo certificato, in base al quale saranno avviati a prestar servizio presso le compagnie automobilisti d'artiglieria.

IX. **Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa od di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello a cui ciascun richiamato deve essere avviato.**

X. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capiluoghi di provincia di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

Alla concessione del cennato soccorso provvede questo distretto.

XI. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari, se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

XII. **Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto il precetto individuale.**

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

....., *addì 18 novembre 1914.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero ed assoluto bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati. Esso è pagato dai sindaci il lunedì di ogni settimana.

I richiamati, che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati, ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro il termine perentorio di 10 giorni dal loro ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

I ricorsi presentati oltre tal giorno saranno senz'altro respinti.

L'ammontare dei soccorsi non riscosso entro il giorno 12 gennaio 1915 non sarà più pagato.

ALLEGATO N. 2

Comando del . . . . . reggimento alpini

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria ascritti all'esercito permanente

I. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi, *il giorno 26 novembre corrente*, **per un periodo di giorni 28**:

a) i militari di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, della classe 1887 ascritti agli **alpini**, di tutti i distretti del Regno;

b) i militari di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, della classe 1886, ascritti agli **alpini**, effettivi al 1°, 2° e 3° reggimento alpini.

Alla chiamata stessa dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente ascritti agli alpini, appartenenti ai distretti od effettivi ai reggimenti sopraindicati, che non risposero alla chiamata alle armi per istruzione della loro classe per avere ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva, e si trovino tuttora in tale posizione.

Sono parimenti chiamati alle armi tutti gli ufficiali di complemento ascritti agli alpini, nati nell'anno 1887 nonchè quelli nati nell'anno 1886 ed effettivi al 1°, 2° e 3° reggimento alpini.

Tale chiamata avrà luogo per mezzo del *Bollettino ufficiale* e gli ufficiali interessati ne riceveranno partecipazione dai comandi di corpo cui sono effettivi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa e di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata anzidetta dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento degli alpini, che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

II. La presentazione di tutti i militari di truppa richiamati (compresi i sottufficiali) avrà luogo nelle ore del mattino del giorno suddetto.

III. I militari richiamati alle armi dovranno presentarsi direttamente alle sedi dei magazzini dei rispettivi battaglioni muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne siano provvisti.

Quelli che devono valersi soltanto della strada ordinaria, si presenteranno alla sede del magazzino del loro battaglione nelle prime ore del mattino del giorno come sopra stabilito, oppure partiranno nelle

prime ore del mattino del medesimo giorno dal comune ove si trovano, se questo dista più di una giornata di marcia dal magazzino al quale devono presentarsi.

Quelli che dovessero viaggiare in ferrovia o in tramvia, che accordi facilitazioni di viaggio ai militari, si presenteranno, nelle prime ore del mattino del detto giorno, al sindaco del comune ove si trovano per ricevere le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

Per gli alpini del . . . reggimento, appartenenti ai sottonotati mandamenti, il magazzino al quale devono presentarsi è indicato nella colonna a destra dei mandamenti medesimi:

MANDAMENTI	LUOGO DI PRESENTAZIONE

IV. Anche gli alpini appartenenti ad altri reggimenti, che si trovassero in uno dei mandamenti sopraindicati, possono liberamente presentarsi alla sede del magazzino alpini più vicino.

V. I richiamati che si trovano nel comune in cui ha sede il magazzino al quale devono presentarsi, riceveranno pel giorno della presentazione, sempre quando si presentino nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, l'indennità di trasferta di L. 1,20.

Gli altri riceveranno, appena giunti al corpo, l'indennità di trasferta di L. 1,20 per ciascuna giornata di viaggio. Non sarà però loro corrisposta l'indennità per il giorno della presentazione quando, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati che, per recarsi dal comune al magazzino, abbiano da viaggiare in ferrovia o in tramvia, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengano da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti dal comune sede del magazzino e riceve-

ranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, l'indennità di trasferta di L. 1,20, senza diritto ad alcun rimborso per spese di viaggio.

VI. I richiamati che si trovano in mandamenti non compresi nello specchio inserto al n. III si presenteranno nel giorno stabilito al comando del distretto militare del luogo; se abbiano tratti da compiere per ferrovia o per tramvia (che accordi facilitazioni ai militari) si presenteranno, al mattino dello stesso giorno, al sindaco del comune di residenza per ricevere le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti, occorrenti per recarsi al distretto di presentazione.

VII. Per ogni altro particolare riflettente la chiamata, si rimandano gl'interessati alle disposizioni contenute nell'altro manifesto già pubblicato dai comandi dei distretti militari.

...., *addì 18 novembre 1914.*

IL COMANDANTE DEL REGGIMENTO.

N. **559**. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Rinvio in congedo illimitato dei militari della classe 1891, richiamati alle armi col R. decreto 11 luglio 1914.** — (Direzione generale leva e truppa). — 17 novembre 1914.

In conformità al preavviso già dato ai comandi di corpo d'armata, questo Ministero determina che nel giorno *25 novembre corrente* sia effettuato il congedamento dei militari di 1ª categoria della classe 1891, ascritti a tutti i corpi, arm e specialità, richiamati alle armi in base al R. decreto 11 luglio scorso.

Per l'esecuzione di tale congedamento, si seguiranno le stesse norme impartite con le circolari n. 507 del 21 ottobre scorso e n. 543 del 5 novembre corrente, relative al rinvio in congedo dei richiamati delle classi 1889 e 1890.

Nello stesso giorno *25 novembre* saranno, beninteso, rinviati in congedo illimitato, con le stesse modalità stabilite dalle circolari sopra ricordate, anche gli ufficiali di complemento richiamati, nati nell'anno 1891 e che non chiedano di rimanere in servizio.

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(3845) Roma 1944 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 56ª — 1914 — 19 novembre

1914 NOVEMBRE 19. - N. **560.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura dei viveri per la truppa, gli ammalati degli ospedali militari e le infermerie di presidio, gli allievi carabinieri reali e gli allievi degli istituti militari durante l'anno 1915. *Pag.* 1547

» 19. - » **561.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Ristampa dei capitoli d'oneri per la fornitura dei viveri . » 1584

CIRCOLARE N. **560.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Fornitura dei viveri per la truppa, gli ammalati degli ospedali militari e delle infermerie di presidio, gli allievi carabinieri reali e gli allievi degli istituti militari durante l'anno 1915**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 19 novembre 1914.

Durante l'anno 1915 il servizio dei viveri per i caporali ed i soldati, per gli ammalati degli ospedali militari e delle infermerie di presidio, per gli allievi carabinieri reali e per gli allievi delle scuole militari sarà disciplinato nel modo seguente:

CAPO I.

FORNITURA DELLA CARNE.

1. *Fornitura ad unica impresa.* — 1. In tutti i presidi militari aventi una forza media giornaliera maggiore di 100 uomini, esclusi quelli della Sardegna e delle sue isole, la provvista della carne sarà eseguita dalla società Unione Importatori Bestiame, in base al relativo capitolato d'oneri (edizione 1911) ed al prezzo netto di L. 1,322865 al kg , per la carne congelata, e di L. 1,606935 al kg., per la carne fresca.

2. Alle truppe suddette ed a quelle dei presidi eventuali di cui al § 33 del capitolato d'oneri, l'impresa ha l'obbligo di fornire carne congelata nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre e carne fresca negli altri sei mesi dell'anno. Nel corrente esercizio finanziario le distribuzioni di carne congelata saranno eseguite dal 1° novembre 1914 al 30 aprile 1915.

Nel caso in cui l'impresa distribuisca la carne fresca in luogo di quella congelata, ogni razione di 200 grammi di carne fresca, sarà pagata come una razione di 190 grammi di carne congelata.

3. Per le truppe alle esercitazioni di campagna spetta all'impresa di provvedere al servizio di fornitura, giusta il § 53 del capitolato d'oneri, e per conseguenza i corpi non potranno fornirsi direttamente dal commercio se non nei casi contemplati dai §§ 33, 34, 35 e 36 del capitolato.

4. Il servizio di fornitura della carne congelata sarà eseguito coi mezzi e con le modalità prescritti dal capitolato d'oneri.

5. Per gli effetti di cui alla lettera *a*) del § 75 del capitolato d'oneri debbono essere considerati montuosi i luoghi indicati nell'allegato n 11.

6. Per le somministrazioni eseguite dall'impresa unica tutti i pagamenti debbono essere fatti direttamente all'impresa dalle direzioni di commissariato militare o, per le mense di cui ai commi *e*), *f*) e *g*) del § 31 del capitolato, nel modo prescritto dalla circolare n. 69 del *giornale militare* del 1912, non avendo i rappresentanti locali della società Unione Importatori Bestiame la facoltà nè di riscuotere alcuna somma, nè di rilasciare nessuna quietanza per conto della società stessa.

II. *Fornitura negli altri presidi.* — 7. Negli altri presidi del Regno non aventi una forza media giornaliera maggiore di 100 uomini, la provvista della carne sarà eseguita a cura diretta dei corpi mediante contratti comprendenti l'intero presidio. Tale provvista sarà pure regolata dai capitoli di oneri per la fornitura (per presidio) dei viveri alle regie truppe (edizione 1914).

III. *Fornitura per la divisione militare di Cagliari.* — 8. In tutti i presidi della divisione militare di Cagliari, la provvista della carne sarà fatta da apposita impresa, in base al relativo capitolato d'oneri (edizione 1914).

CAPO II.

Fornitura del vino, degli erbaggi, dei generi di condimento e del pane.

1. *Vino.* — 9. La fornitura del vino sarà fatta ad economia direttamente dai corpi e reparti, i quali, per i singoli acquisti, dovranno possibilmente e preferibilmente rivolgersi ai produttori, alle cantine sociali ed alle cooperative.

Il vino dovrà avere i requisiti stabiliti dal capitolato d'oneri per la fornitura dei viveri (per presidio) — edizione 1914 — ed il grado alcoolico richiesto.

10 I comandanti di corpo e di reparto dovranno curare che la spesa per il vino sia contenuta entro i più ristretti limiti in relazione alle condizioni del mercato locale, e saranno responsabili del modo come gli acquisti saranno stati eseguiti.

II. *Erbaggi e generi di condimento.* — 11. Gli erbaggi ed i generi di condimento saranno acquistati direttamente dai singoli corpi e reparti, seguendo le norme stabilite dagli art. 235 e 236 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi (ediz. 1911).

III. *Pane.* — 12 Nei presidi in cui, giusta le disposizioni dei comandi di corpo d'armata, la fornitura del pane deve essere eseguita dall'industria locale, anzi che dai panifici militari, la medesima sarà deliberata a licitazione o a trattativa privata, in base al relativo capitolato d'oneri (edizione 1913), tenendo presente quanto è detto nel secondo e terzo comma del n. 36.

CAPO III.

Fornitura della pasta, del riso, del caffè e dello zucchero.

13. Per la fornitura della pasta, del riso, del caffè e dello zucchero si seguirà, come negli anni scorsi, il sistema delle provviste a mezzo di magazzini centri di rifornimento e quello delle forniture locali.

La provvista per mezzo dei magazzini centri di rifornimento sarà eseguita in tutti i corpi d'armata, e i centri di rifornimento per il riso, il caffè e lo zucchero saranno quelli indicati nell'allegato n. 9.

I. *Provviste per i magazzini centri di rifornimento.* — 14. a) *Pasta.* — Alla fornitura della pasta per i primi 11 corpi d'armata sarà provveduto trimestre per trimestre dalle direzioni di commissariato militare e, per la divisione militare di Cagliari, dalla rispettiva sezione di commissariato.

Le provviste trimestrali saranno fatte in uno o più lotti, col sistema indicato dall'art. 58 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, oppure, quando ciò non sia possibile, col sistema di cui al precedente art. 57.

Al deliberamento dei singoli lotti si provvederà invitando a concorrervi le ditte produttrici di pasta ritenute idonee ad

assumere la fornitura ed esistenti nel territorio del rispettivo corpo d'armata e di quelli viciniori.

I prezzi, salvo il caso in cui il deliberamento sia fatto col sistema indicato dal suddetto art. 57, dovranno essere fissati ed offerti per ogni quintale di pasta, reso franco nel magazzino di distribuzione viveri del capoluogo sede di ogni singola direzione di commissariato militare e della sede della predetta sezione (Cagliari).

La consegna della pasta dovrà però essere fatta nello stabilimento produttore o su vagone alla stazione ferroviaria ad esso più prossima; e conseguentemente dal prezzo di deliberamento dovranno essere dedotte *tutte* le spese necessarie pel trasporto e la consegna dallo stabilimento produttore al magazzino di distribuzione viveri suindicato. Per il trasporto in ferrovia, la spesa sarà calcolata in base alla tariffa eccezionale n. 1053 serie *A*.

Oltre a quanto ora è stato detto per i prezzi di deliberamento e per quelli contrattuali, negli inviti le direzioni e la sezione di commissariato sopra nominate faranno presente che le forniture dovranno essere eseguite in base al capitolato d'oneri per la fornitura dei viveri (per presidio), edizione 1914, ed ai campioni stabiliti dall'amministrazione militare per la fornitura del corrente anno e che tanto il capitolato quanto i campioni saranno visibili presso gli uffici appaltanti.

I fornitori avranno, oltre quelli stabiliti dal capitolato, anche l'obbligo di tenere nel proprio stabilimento, a disposizione dell'amministrazione militare, un locale sufficiente ed adatto per depositarvi la pasta presentata al collaudo e da accettare dalle apposite commissioni; locale che dovrà essere completamente separato dagli altri e chiuso da una porta munita di doppia serratura, le cui chiavi saranno tenute una dall'amministrazione militare ed una dal fornitore.

Gli stessi fornitori avranno inoltre l'obbligo di consegnare la pasta lunga in casse od in ceste e la pasta corta in sacchi, e tali recipienti dovranno essere in buone condizioni.

Negli inviti e nei relativi contratti si stabiliranno, giusta il § 147 del capitolato le quantità complessive di pasta da provvedere, determinate fra un minimo ed un massimo largamente approssimativi, **senza fare menzione alcuna delle truppe alle quali è destinata**.

Nel caso in cui il magazzino centro di rifornimento si trovi in territorio diverso da quello del lotto d'impresa, il collaudo

e l'accertamento del peso delle singole partite di pasta saranno fatti eseguire a cura dell'ufficio di commissariato nella cui circoscrizione trovasi il magazzino stesso.

Gli imballaggi dovranno essere restituiti a spese della amministrazione militare sino al luogo fissato per la consegna della pasta.

A questo proposito si richiama l'attenzione di tutte le amministrazioni, corpi e reparti riceventi, facendo loro presente che detti imballaggi dovranno essere adoperati e custoditi con la massima cura, giacchè essi saranno responsabili dei deperimenti e delle avarie imputabili alla loro negligenza e colpa. Per ciò, all'atto del ricevimento dei medesimi dovranno accertarsi che gl'imballaggi siano in buono stato d'uso: in caso contrario, faranno risultare da apposito verbale da redigersi subito in contradditorio col vettore, le avarie riscontrate.

Per le suddette provviste, i contratti saranno stipulati sotto forma di obbligazioni commerciali da rilasciarsi dai fornitori.

b) *Riso, caffè e zucchero.* — Per le forniture del riso, del caffè e dello zucchero occorrenti ai magazzini centri di rifornimento indicati nell'allegato n. 9 sarà provveduto dal Ministero.

15. I comandi di corpo d'armata determineranno i presidi ai quali non convenga far provvedere la pasta, il riso, il caffè e lo zucchero dai rispettivi magazzini centri di rifornimento e disporranno subito per l'appalto delle forniture locali.

Tutti i presidî del XII corpo d'armata si provvederanno della pasta loro occorrente mediante forniture locali.

Stabiliti i presidî che dovranno essere forniti dai magazzini centri di rifornimento oppure da fornitori locali, i comandi di corpo d'armata dovranno inviare al Ministero un elenco indicante gli uni e gli altri, e, per i primi, il centro dal quale sono provveduti.

Collaudo dei generi. — 16. Il collaudo dei generi sarà eseguito da una commissione nominata dal comando del presidio nel quale trovasi il magazzino centro di rifornimento e composta: di un ufficiale superiore di arma combattente, presidente; di un capitano commissario e di un ufficiale medico subalterno, membri.

II. *Distribuzione dei generi.* — 17. Nei presidi ove attualmente funzionano i magazzini militari *principali* di distribuzione viveri alla dipendenza degli uffici di commissariato, i magaz-

zini stessi sono incaricati di ricevere tutti i generi e di eseguirne la distribuzione.

Negli altri presidi serviti dai centri di rifornimento si istituiranno magazzini militari *secondari* di distribuzione viveri, la cui gestione sarà tenuta da uno dei corpi designato dal comandante del presidio e funzioneranno secondo è prescritto dalla circolare n. 302 del *giornale militare* del 1911.

18. Le richieste dei generi saranno inviate all'ufficio di commissariato da cui dipende il magazzino centro di rifornimento: per la pasta, il 1° ed il 16 di ogni mese per i bisogni della quindicina successiva; per gli altri generi, il 1° di ogni mese per i bisogni del mese seguente, regolandosi in modo da avere costantemente i fondi per il fabbisogno di quattro giorni, in ragione della forza organica di guerra di ciascun corpo o reparto.

Dette richieste saranno fatte dagli uffici di commissariato da cui dipendono i magazzini principali di distribuzione viveri per i bisogni di detti magazzini; dalle amministrazioni che gestiscono i magazzini viveri secondari, per i bisogni di questi ultimi.

Nelle richieste per la pasta dovrà essere indicata la quantità di quella corta e di quella lunga ed il taglio dell'una e dell'altra specie.

I comandi di presidio segnaleranno agli uffici di commissariato ed alle amministrazioni che dovranno compilare le richieste il taglio che dovrà avere la pasta e la proporzione fra quella lunga e quella corta.

III. *Forniture locali* — 19. I presidi che non debbono essere forniti dai centri di rifornimento si provvederanno della pasta, del riso, del caffè e dello zucchero loro occorrenti mediante forniture locali, da appaltare in base al capitolato d'oneri per la fornitura (per presidio) dei viveri alle regie truppe, edizione 1914, e seguendo le norme indicate al capo VII.

IV. *Numero delle distribuzioni di pasta, riso, caffè e vino ed analisi dei generi.* — 20. La pasta sarà distribuita cinque volte la settimana, ma i corpi avranno la facoltà di sostituire una di tali distribuzioni con altri generi, a seconda dei gusti della truppa e delle speciali produzioni della regione, impiegando per simile sostituzione una somma corrispondente all'importo di una razione giornaliera di pasta calcolato sulla base del prezzo contrattuale.

21. Il riso sarà distribuito due volte per settimana.

22 Durante l'anno si faranno 250 distribuzioni di caffè e

30 distribuzioni di vino. E' lasciato in facoltà dei singoli corpi e reparti di determinare i giorni per tali distribuzioni.

Tuttavia si ritiene utile rammentare che, col suddetto numero di distribuzione di caffè, i comandanti di corpo o di reparto potranno assai facilmente ottenere la distribuzione quasi giornaliera di una bevanda calda, aumentando, se crederanno utile farlo, il numero delle distribuzioni di caffè e diminuendo le dosi regolamentari dei componenti della razione in conveniente misura (p. es., 7 grammi di caffè e 10 grammi di zucchero).

23. La razione di caffè crudo è stabilita in grammi 12,5, cioè con l'aumento di 1/4 sulla razione di grammi 10 di caffè tostato: quella dello zucchero in grammi 15.

24. Le analisi dei generi presentati dai fornitori dovranno essere eseguite con la frequenza che si riterrà necessaria e per ciò gli incaricati dei collaudi sono autorizzati a valersi di tale efficace mezzo di controllo ogni qual volta lo reputino opportuno.

Per la pasta, nell'esaminare le partite presentate dai fornitori le commissioni di collaudo dovranno anzitutto assicurarsi, mediante confronti, bollitura ed assaggi, che la pasta da accettare corrisponda al campione ed abbia tutti i caratteri fisico-organolettici stabiliti dal capitolato. Giusta il § 73 di questo, terranno presente che la bollitura dovrà essere fatta in acqua bollente, nella proporzione di uno a cinque, senza sale ed in recipiente ben pulito. Le commissioni dovranno inoltre preparare la pasta con lo stesso condimento usato per il rancio ed accertarsi della sua bontà.

Allorquando la commissione abbia qualche dubbio su alcuno dei requisiti della pasta (sulla genuinità dei componenti, sul grado di acidità, sulla colorazione o sulla qualità dei semolini) potrà ricorrere all'analisi chimica, formulando dei quesiti precisi.

25. Le disposizioni dei precedenti numeri sono da applicare indistintamente in tutti i presidi tanto se forniti dai magazzini centrali quanto se provvisti dai fornitori locali.

CAPO IV.

Forniture per la legione allievi carabinieri reali.

26. Il riso, il caffè e lo zucchero occorrenti agli allievi carabinieri reali saranno prelevati dal magazzino militare principale di distribuzione viveri di Roma. Tutti gli altri generi

componenti la razione fondamentale saranno provvisti direttamente dal comando della legione, in base al capitolato d'oneri per la provvista (per presidio) dei viveri alle regie truppe (ediz. 1914).

27. Al fornitore della carne, fresca e congelata, sarà però fatto obbligo di consegnare il genere nei locali della legione e di ritirare, di volta in volta, quelle quantità che potranno avanzare nelle singole distribuzioni giornaliere.

28. Allo stesso modo si provvederà per il vitto degli allievi carabinieri dei depositi di Palermo e Cagliari, salvo che per la carne, la quale sarà prelevata dal locale magazzino principale di distribuzione viveri.

29. Il versamento in tesoreria dell'importo dei generi prelevati dal magazzino militare principale di distribuzione viveri sarà fatto in conformità delle disposizioni contenute nella circolare n. 32 del giornale militare del 1913.

CAPO V.

Forniture per gli ospedali militari e le infermerie di presidio

30. Le forniture delle derrate e degli altri generi occorrenti per il mantenimento degli ammalati saranno rette dal capitolato d'oneri per la provvista di derrate e di altri generi per gli ospedali e le infermerie di presidio (edizione 1914), avvertendo che, giusta il § 32 del capitolato, le paste da minestra per gli ammalati dovranno essere di prima qualità.

Per le provviste necessarie alle infermerie di presidio provvederanno i rispettivi direttori come comandanti di distaccamento dell'ospedale militare dal quale ciascuna infermeria dipende.

31. Il § 29 di detto capitolato d'oneri dà facoltà all'amministrazione militare di potere, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre, richiedere al fornitore in tutti i presidi, nei quali esistano al momento della stipulazione del contratto, o siano impiantati dopo, frigoriferi stabili, pubblici o privati, anche la carne congelata e il fornitore avrà l'obbligo di fornire detta carne nella misura che gli sarà indicata ed al prezzo stabilito per la medesima.

Di tale facoltà gli ospedali militari principali e le infermerie presidiarie dovranno, giusta il parere espresso dall'ispettorato di sanità militare, valersene per le distribuzioni di carne che debbono essere eseguite nei mesi suindicati agli ammalati e convalescenti non sottoposti a dieta speciale.

Qualora però il fornitore richieda per la carne congelata un prezzo superiore a quello indicato al n. 1, detta derrata sarà esclusa dal contratto di fornitura e sarà prelevata dal locale magazzino di distribuzione viveri o dal magazzino di distribuzione dell'impresa unica per la fornitura della carne alle truppe del presidio.

32. Il riso, il caffè e lo zucchero occorrente per gli ammalati ed i viveri necessari per gli uomini delle compagnie di sanità dovranno essere prelevati dagli stessi magazzini militari principali di distribuzione viveri o magazzini secondari o dai fornitori locali che provvedono le altre truppe del presidio, in base alla facoltà riservata all'amministrazione militare dal § 32 del capitolato d'oneri per la fornitura (per presidio) dei viveri alle regie truppe (edizione 1914). Conseguentemente anche gli uomini di dette compagnie dovranno consumare la carne congelata quando questa sarà distribuita alle altre truppe del presidio.

33. Il versamento in tesoreria dell'importo dei generi per gli ammalati prelevati dai magazzini militari di distribuzione viveri sarà effettuato com'è prescritto dal n. 29.

CAPO VI.

Forniture per le scuole militari.

34. Il riso, il caffè e lo zucchero occorrenti alle scuole militari dovranno essere prelevati dai locali magazzini di distribuzione viveri che li provvedono alle truppe del presidio. Il versamento in tesoreria dell'importo di detti generi sarà eseguito come è detto al n. 29.

35. Per tutte le altre derrate, le forniture saranno appaltate dal consiglio d'amministrazione delle singole scuole militari in base al capitolato d'oneri per la provvista dei generi alimentari per gli stessi istituti (edizione 1912).

Ogni scuola dovrà però stabilire o in appositi *fogli di condizioni*, che faranno parte integrante dei contratti, oppure nei contratti stessi i requisiti che dovranno avere i singoli generi da fornire, avvertendo che le relative clausole dovranno comprendere soltanto ciò che riguarda i particolari tecnici della relativa provvista, giusta quanto è stabilito dall'art. 41 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi.

CAPO VII.

Disposizioni generali.

Appalto delle forniture. — 36. L'appalto delle forniture sarà fatta ad asta pubblica od a licitazione privata, a seconda che l'ammontare presuntivo della provvista superi oppure non la somma di lire 10 mila ed eccettuate quelle per la pasta di cui al n. 15, che dovranno essere tutte appaltate a licitazione privata.

Quando non sia possibile promuovere il concorso di più offerte oppure speciali ragioni di convenienza lo consiglino, si seguirà il sistema della trattativa privata. In tal caso dovrà essere compilata apposita e particolareggiata relazione, nella quale saranno esposte tutte le ragioni che ispirarono la scelta del sistema. Copia di detta relazione sarà allegata alla copia dei contratti.

Per la licitazione e la trattativa privata dovranno essere tenute presenti le norme del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi (ediz. 1911) e del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

37. All'appalto sarà **immediatamente** provveduto:

a) nei presidi sedi di più corpi o distaccamenti di corpi diversi, dall'ufficio di commissariato, là dove esiste, o dalla amministrazione all'uopo designata dal comando del presidio;

b) nei presidî sedi di un corpo solo, dal consiglio d'amministrazione del medesimo;

c) nei presidî sedi di un solo distaccamento dal comandante del distaccamento;

d) per la legione allievi carabinieri reali, per gli ospedali e le scuole militari, dal rispettivo consiglio di amministrazione.

L'autorità cui spetta l'approvazione del contratto, non dovrà partecipare al deliberamento della fornitura.

I. *Aste pubbliche.* — 38. Le aste pubbliche saranno tenute ad offerte segrete, con deliberamento definitivo nella prima seduta ed a termini abbreviati a *giorni otto.*

Gli uffici e le amministrazioni che dovranno appaltare forniture ad asta pubblica pubblicheranno subito i relativi avvisi, *conformi al modulo dell'allegato n. 1*, tenendo presenti le norme stabilite dal § 110 dell'Istruzione sulla stipulazione dei

contratti (ediz. 1912) e le avvertenze apposte al modello n. 3 della stessa Istruzione.

Gli avvisi d'asta dovranno essere stampati su carta doppio protocollo a macchina e con grossi caratteri tutti uguali, fatta solo eccezione per l'indicazione dell'ufficio od amministrazione appaltante, l'oggetto della provvista ed il modo con cui seguirà l'asta.

Due esemplari dell'avviso d'asta, appena stampato, dovranno essere trasmessi al Ministero della guerra e due al Ministero di agricoltura industria e commercio (ufficio d'informazioni commerciali).

39. Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, nel primo ed unico incanto e seguirà a favore di colui che avrà offerto un prezzo (od un ribasso) minore od almeno uguale a quello stabilito dal Ministero nella relativa scheda segreta, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il deliberamento avrà luogo anche se si presenterà un solo offerente.

40. Qualora l'asta vada deserta, sia per mancanza assoluta di offerte, sia perchè nessuna offerta risulti inferiore od almeno uguale al prezzo (o ribasso) indicato nella scheda ministeriale, il presidente del seggio d'asta dichiarerà agli intervenuti che, secondo la speciale avvertenza inserita nell'avviso d'asta, saranno concessi due giorni di tempo per la presentazione di offerte per l'assunzione dell'appalto a trattativa privata, e che alla scadenza di detto termine saranno aperte, in pubblica seduta le offerte ricevute ed accettata quella che risulterà migliore, purchè sia entro i limiti fissati dalla scheda ministeriale che servì di base per l'incanto e che sarà aperta, qualora per mancanza di concorrenti fosse rimasta sigillata, e in tutto corrispondente alle prescrizioni dell'avviso d'asta.

41. La lettera ufficiosa indicante il prezzo od il ribasso da segnare nella scheda segreta dovrà, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'incanto essere inviata al Ministero dal capo dell'ufficio o dell'amministrazione appaltante, il quale unirà alla lettera stessa una breve, ma chiara ed esplicita relazione sulle condizioni del mercato, indicando il prezzo medio, per quintale, corrente sulla piazza dei generi da provvedere, l'ammontare del dazio di consumo e le speciali considerazioni che avranno influito sulla determinazione del prezzo o del ribasso proposto.

La lettera ufficiosa e la relazione suddette dovranno essere

rinchiuse in una busta, la quale dovrà portare le seguenti indicazioni:

(RISERVATO PERSONALE),

Al Signor Direttore Generale
dei Servizi Logistici ed amministrativi,

Spedisce . . . . . (in carattere grosso)
per provvista di . . . . . (id. id.)
da deliberarsi a . . . . . .
il giorno . . . . . *in* . . . . *presso* . . . . .

La busta dovrà essere debitamente sigillata a ceralacca, con sigillo personale, ed inviata con elenco di trasmissione.

42. Il risultato dell'asta sarà comunicato al Ministero telegraficamente e poi subito confermato con lettera, alla quale sarà unita copia della scheda segreta ministeriale. Nel caso di deserzione si indicherà se ciò si è verificato per mancanza assoluta di offerte oppure perchè nessuna offerta è risultata inferiore o almeno uguale al prezzo indicato nella scheda ministeriale. Nei telegrammi sarà indicato solo il nome della persona a cui è stato aggiudicato l'appalto, se essa lo abbia assunto per conto proprio o per persona da nominare ed il prezzo offerto: alla lettera di conferma sarà accluso l'elenco di tutti gli offerenti ed i rispettivi prezzi.

43. In caso di deserzione della trattativa privata di cui al precedente numero 40, il capo dell'ufficio appaltante indirà senza indugio una seconda asta.

Il deliberamento avverrà secondo il sistema già seguìto per la prima asta, in base al prezzo stabilito dalla nuova scheda ministeriale.

Per questa seconda asta varrà ciò che è detto nei precedenti numeri 38, 39, 40, 41 e 42.

II. *Licitazioni private.* — 44. Anche per le licitazioni private per le forniture il cui importo presuntivo superi le 10 mila lire, la scheda segreta sarà compilata dal Ministero; e per ciò si dovranno seguire le norme stabilite nei precedenti numeri 40, 41, 42 e 43. Per le altre forniture la scheda segreta sarà invece compilata dall'autorità che dovrà approvare il contratto.

III. *Prezzi di base per le aste e le licitazioni.* — 45. Allorquando siano da appaltare generi diversi in unico lotto, nell'avviso d'asta o nell'invito alla licitazione dovranno, dall'ufficio di commissariato o dal consiglio d'amministrazione incari-

cati del deliberamento, essere fissati i prezzi dei singoli generi. L'aggiudicazione di ciascun lotto sarà poi fatta a favore del concorrente che avrà offerto un ribasso, per ogni cento lire di contabilità, maggiore od almeno uguale a quello stabilito nella scheda segreta.

Quando invece sia da appaltare un solo genere o più generi in altrettanti lotti distinti, non sarà fissato nessun prezzo di base nell'avviso d'asta o nell'invito alla licitazione ed il deliberamento avrà luogo a norma del n. 40.

IV. *Depositi e cauzioni*. — 46. I depositi per concorrere agli appalti e le cauzioni da prestarsi dagli aggiudicatari dovranno essere fissati nella misura del *cinque* per cento dell'importo presuntivo dei contratti e saranno versati in una sezione di R. tesoreria provinciale del Regno, come è prescritto dall'art. 51 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi.

V. *Contratti*. — 47. Tutti i contratti dovranno avere la durata dal 1° gennaio al 31 dicembre 1915 ed essere redatti conformemente ai modelli degli allegati n. 5, 6 e 7, tenendo presente che per le forniture il cui ammontare presuntivo non superi le 4 mila lire potranno essere stipulate semplici scritture private, secondo il modello dell'allegato n. 8.

È fatta eccezione per le provviste della pasta di cui al numero 15, per le quali i contratti avranno la durata di tre mesi e saranno stipulati sotto forma di semplice obbligazione commerciale da rilasciarsi dai fornitori.

48. I contratti che non debbono essere stipulati dagli uffici di commissariato e dai consigli d'amministrazione, saranno redatti in forma privata, e non per atto pubblico.

49 **Nei contratti si dovrà, per quanto riguarda gli obblighi dei fornitori, fare semplice riferimento ai relativi capitolati d'oneri, a meno che non sia veramente necessario introdurvi qualche aggiunta o variante alle condizioni fissate nei capitolati stessi**.

50. Avvenuta la stipulazione dei contratti, copia autentica di essi, in carta libera, con a corredo i capitoli d'oneri, copia della ricevuta provvisoria della cauzione e degli atti di deliberamento, dovranno essere **subito** trasmessi al Ministero, il quale, valendosi della facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 22 della legge 17 luglio 1910, n. 511, emetterà i relativi decreti di approvazione e provvederà poi a che questi siano registrati alla Corte dei conti.

Quando però l'importo presuntivo dei contratti, calcolato in base alla forza media del presidio, non superi le 10 mila

lire, l'approvazione sarà data dalla competente autorità (comandante di presidio o di corpo) e sarà fatta risultare apponendo in calce al contratto la dichiarazione « visto, si approva », firmata dalla stessa autorità.

I contratti stipulati nell'interesse di reparti distaccati dovranno essere approvati dai rispettivi comandanti di corpo.

VI. *Campioni.* — 51. I campioni dei generi da fornire saranno formati dagli uffici appaltanti con le modalità stabilite nei capitoli d'oneri.

Gli uffici di commissariato incaricati di appaltare le forniture per i magazzini centri di rifornimento, esclusa la pasta, per la quale servirà il campione stabilito pel corrente anno, invieranno al Ministero, in apposita alberella, un campione di 500 grammi di ciascuno dei generi appaltati, avvertendo che i magazzini stessi non dovranno inviare i campioni dei generi ai presidi da essi riforniti.

VII. *Prezzo dei generi e delle razioni e andamento del servizio.* — 52. Non appena le competenti autorità avranno firmati ed approvati i contratti, tutti i comandi di presidio invieranno alla rispettiva direzione di commissariato uno specchio, conforme al modello dell'allegato n. 10.

Le direzioni di commissariato ora dette, dopo avere accertato la esatta compilazione degli specchi ricevuti e tratte dai medesimi le notizie ad esse necessarie od anche soltanto utili nei riguardi statistici, li trasmetteranno al Ministero (divisione sussistenze).

Le scuole e gli ospedali militari, quest'ultimi anche per le dipendenti infermerie presidiarie, dovranno trasmettere al Ministero, dopo avvenute le aggiudicazioni, un prospetto dal quale risultino le seguenti notizie:

1° i prezzi pattuiti per le singole derrate e per gli altri generi, posti a confronto con quelli dell'anno precedente;

2° la data dei contratti e il nome e cognome dei rispettivi titolari;

3° se il contratto fu stipulato ad asta pubblica o a licitazione o a trattativa privata.

Uguale prospetto trasmetterà la legione allievi carabinieri reali per quanto riguarda le forniture della carne, della pasta e del vino.

53. I comandi di corpo d'armata invieranno al Ministero (Divisione sussistenze), entro la prima quindicina del mese di luglio, una breve relazione sull'andamento del servizio dei viveri nel semestre scaduto, segnalando gli eventuali inconvenienti

rilevati e proponendo i provvedimenti che ritenessero opportuni per migliorare il servizio.

VIII. *Capitolati.* — 54 I capitolati d'oneri sopra menzionati saranno richiesti dai singoli uffici, corpi, reparti e scuole all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari nel numero di copie che ad essi sarà necessario; le copie occorrenti per la stipulazione dei contratti saranno addebitate agli aggiudicatari al prezzo di L. 0,30 per ogni esemplare del capitolato per i viveri, di L. 0,15 per ogni esemplare del capitolato per il pane, di L. 0,20 per le derrate e gli altri generi per gli ospedali e le infermerie presidiarie, di L. 0,15 per ogni esemplare del capitolato per la provvista dei generi alimentari per gli istituti militari e di L. 0,30 per ogni esemplare del capitolato d'oneri per la fornitura della carne alle truppe della divisione militare di Cagliari.

Detti capitolati dovranno essere richiesti al predetto ufficio col prescritto mod. 310, tenendo distinti gli esemplari per uso di ufficio da quelli a pagamento per conto dei fornitori.

Ai distaccamenti che non ricevono il *giornale militare* dovranno essere inviati dal rispettivo consiglio d'amministrazione i capitoli d'oneri ed una copia della presente circolare. I consigli d'amministrazione richiederanno al Ministero (Div. Sussistenze) il necessario numero di copie di questa circolare.

Il Ministro — ZUPELLI.

Modello dell'avviso d'asta — ALLEGATO N. 1

DIREZIONE, SEZIONE OD UFFICIO LOCALE DI COMMISSARIATO MILITARE DI . . . .

oppure

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL . . . . .

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta.

Si fa noto che alle ore . . . del giorno . . . . . si procederà nell'ufficio del . . . . . in . . . . . (*indicare la via, il numero ed il piano*) avanti . . . . . (autorità che presiede l'incanto) ad un pubblico incanto a l offerte segrete con deliberamento definitivo nella stessa seduta, per l'appalto della fornitura . . . . . durante l'intero anno 1915 alle truppe del presidio di . . . . . in conformità dei capitoli d'oneri per la fornitura dei viveri alle regie truppe (per presidio), edizione 1914.

Il deposito provvisorio per concorrere all'asta, che pel deliberatario sarà convertito in cauzione definitiva, viene fissato in L. . . .

L'impresa comincerà il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre 1915.

I suddetti capitoli d'oneri, i quali faranno parte integrante del contratto (*se vi sia il campione, si aggiungerà:* « nonchè il campione di . . . . . ») saranno visibili tutti i giorni nelle ore d'ufficio presso questa (*direzione o sezione o consiglio d'amministrazione*) e presso (*si indicheranno quelle altre località dove, eventualmente, sono visibili i capitolati ed i campioni*).

Possono concorrere all'appalto tanto le persone singole, quanto le società commerciali.

Le persone singole, per essere ammesse a presentare offerte, dovranno esibire un certificato di moralità di data non anteriore a quattro mesi, da rilasciarsi dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliate, ed un certificato della Camera di commercio e industria dal quale risulti che egli è produttore o commerciante del genere oggetto della fornitura.

Le società commerciali dovranno presentare: *a*) copia autentica dell'atto costitutivo della Società; *b*) un certificato recente del'a cancelleria del tribunale constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione dell'estratto dell'atto costitutivo della Società nella forma e nei modi voluti dagli articoli 90, 91, 93, 94 e 95 del codice di commercio; se l'atto costitutivo abbia subito modificazioni e quali esse siano; se la Società si trovi nel libero esercizio dei suoi diritti; la designazione della persona legalmente incaricata di rappresentare la Società. Le offerte delle Società dovranno essere sottoscritte da chi ha la firma sociale, o da un mandatario speciale della Società.

L'amministrazione si riserva piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi, presso l'ufficio appaltante, di essere stati ammessi all'asta.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso una Sezione di tesoreria provinciale o presso la Tesoreria centrale (Roma) (ovvero quando l'asta è tenuta in località non sede di tesoreria: presso la cassa di questa amministrazione) il deposito provvisorio della somma come sopra stabilita. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato o garantiti dallo Stato, calcolata al valore di borsa del giorno precedente quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma essere presentate o inviate separatamente.

In applicazione al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 60 del regolamento di contabilità generale dello Stato, gli attuali fornitori non avranno bisogno di fare nè deposito provvisorio, nè fornire una nuova cauzione per la nuova impresa, ma basterà che uniscano alla loro offerta una dichiarazione in carta da bollo da una lira con la quale vincolino, a titolo di deposito provvisorio per concorrere all'asta e poi di cauzione definitiva, quella stessa cauzione che già trovasi depositata per guarentigia della fornitura in corso, depositando beninteso il supplemento eventualmente necessario per portarla all'ammontare stabilito nel presente avviso.

A tutti coloro che avranno presentate offerte, senza essere riusciti deliberatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in tesoreria senza poi presentare offerte verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta seguì senza che essi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare, a loro cura, le pratiche di svincolo.

I concorrenti potranno far pervenire le loro offerte, in piego chiuso e sigillato, per mezzo della posta o consegnarle personalmente o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Non si terrà alcun conto delle offerte, se non saranno presentate o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che i concorrenti abbiano fatto il prescritto deposito e presentata la ricevuta del medesimo, unitamente agli altri documenti richiesti.

Le offerte potranno essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno un *mandato di procura* non hanno valore, se i mandatari non esibiscono, in originale od in copia autenticata, l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare, nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Le offerte dovranno essere scritte su carta filogranata col bollo ordinario da L. 1.25, firmate ed in piego chiuso. Il prezzo (o il ribasso) dovrà essere chiaramonte scritto in lettere e dovrà essere unico per ciascun lotto. Qualora fosse scritto anche in cifre e risultasse una differenza fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida quest'ultima.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede l'asta, le offerte che non abbiano l'indicazione del prezzo (o ribasso) in tutte lettere, quelle non firmate, o che contengano riserve e condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo, sono valide agli effetti giuridici, ma saranno denunciate all'autorità competente per l'applicazione delle relative contravvenzioni.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto a favore del concorrente che avrà offerto un prezzo minore (nel caso sia indicato il ribasso: un ribasso maggiore), od almeno uguale, di quello stabilito nella scheda ministeriale segreta, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati, quando anche non vi sia che un solo offerente.

Nel caso di deserzione di questo incanto, l'ufficio appaltante riceverà offerte private, sino alle ore . . . . . del giorno . . . . . nel qual giorno ed ora delibererà l'appalto al miglior offerente, purchè l'offerta sia nei limiti segnati nella scheda segreta e in tutto corrispondente alle prescrizioni dell'avviso d'asta. Per conseguenza non saranno diramati avvisi per annunciare la deserzione e la facoltà di presentare offerte per l'assunzione nella fornitura a trattativa privata. Per questa trattativa non saranno accettate le offerte fatte per persona da nominare.

Saranno a carico del deliberatario le spese tutte dell'incanto e del contratto, cioè: di carta bollata, di copie, di diritti di segreteria e di registro, di stampa e di pubblicazione degli avvisi d'asta, d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta ufficiale del Regno* e foglio degli annunzi legali delle provincie comprese nel territorio del lotto d'impresa.

A . . . . . addì . . . . . .

IL (*firma dell'ufficiale rogante*).

ALLEGATO N. 2

MODELLO DI INVITO

a concorrere a licitazione privata

(1) . . . . . .

La S. V. è invitata a trovarsi in questo ufficio (indicare la località, cioè: via, porta, piano) per concorrere, qualora lo creda, o personalmente o col mezzo di un rappresentante munito di regolare procura speciale, ad una licitazione privata, in base a scheda segreta, che si aprirà nel giorno . . . . . alle ore . . . per l'appalto (indicare l'oggetto e la durata dell'appalto, il prezzo, se si tratta di generi diversi in unico lotto, l'ammontare del deposito e della cauzione, ecc.), alle condizioni stabilite dal relativo capitolato d'oneri, visibile presso questa amministrazione tutti i giorni, nelle ore di ufficio.

Le offerte debbono: essere redatte su carta bollata da L. 1,25; contenere il prezzo (oppure il ribasso) scritto in *tutte lettere*; indicare (quando si tratta di più lotti) il numero dei lotti per i quali l'offerente concorre; essere firmate e presentate in piego chiuso e non contenere nè riserve, nè condizioni.

L'infrazione ad una di queste clausole produrrà la *immediata nullità* dell'offerta, tranne nel caso della mancanza, irregolarità e insufficienza del bollo, che darà luogo soltanto alla denuncia all'autorità competente per l'applicazione delle penalità stabilite dalla legge.

Per potere essere ammessi alla licitazione, i concorrenti dovranno eseguire il deposito provvisorio della somma sopra indicata presso una sezione di tesoreria provinciale o presso la tesoreria centrale (Roma) (ovvero, quando la licitazione è tenuta in località non sede di tesoreria: presso la cassa di questa amministrazione) e presentare a parte la relativa ricevuta.

L'aggiudicazione non sarà definitiva, ma si procederà seduta stante, ad una seconda prova sulla base dell'offerta migliore.

. . . . *addì* *191*

D'ordine
IL (*Ufficiale delegato*).

(1) Corpo, direzione, ufficio.

ALLEGATO N. 3

MODELLO DI INVITO

per la trattativa privata nella forma stabilita dall'art. 58 del regolamento d'amministrazione

(1) . . . . . .

La S. V. è invitata a fare pervenire od a presentare a questo (Comando, direzione, ufficio) non più tardi delle ore . . . . del giorno . . . . . la sua offerta per l'appalto a trattativa privata della fornitura (oggetto e durata della fornitura), alle condizioni stabilite dallo annesso capitolato d'oneri.

L'offerta dovrà: essere redatta su carta bollata da L. 1,25; contenere il prezzo scritto in *tutte lettere;* essere firmata e non contenere nè riserve, nè condizioni.

. . . . *addì* *191*

IL (*Comandante, direttore, capo*).

(1) Corpo, direzione, ufficio

ALLEGATO N. 4

MODELLO DI INVITO

per la trattativa privata nella forma stabilita dall'art. 57 del regolamento d'amministrazione

(1) . . . . . .

La S. V. è invitata a recarsi presso questo (Comando, ufficio, direzione) il giorno . . . . . alle ore . . . per addivenire al deliberamento, a trattativa privata, della fornitura (oggetto e durata della fornitura, ecc.), alle condizioni stabilite dall'annesso capitolato d'oneri.

. . . . *addì* . . . . *191* . .

IL (*Comandante, capo, direttore*).

(1) Corpo, direzione, ufficio.

ALLEGATO N. 5

MODELLO DI CONTRATTO

in seguito ad asta pubblica per le provviste dei viveri e del pane

(1) . . . . . .

L'anno millenovecento . . . . . addì . . . del mese di . . . . . nell'ufficio del . . . . . avanti al signor . . . . . (*autorità che stipula il contratto*) al rogito di me . . . . . (*nome, cognome qualità e grado dell'ufficiale rogante*) ed alla presenza dei signori . . . . . (*nome, cognome, paternità, condizione, luogo di nascita e di domicilio*) testimoni cogniti, idonei, richiesti, ed unitamente alle parti contraenti ai piedi del presente con me sottoscritti.

Per il presente atto, che varrà quale pubblico istrumento,

Sia noto:

Che all'incanto tenuto in questo ufficio per mezzo di offerte segrete il . . . . . ore . . . come era annunziato nell'avviso d'asta del . . . . . rimase definitivamente deliberato al signor . . . . . (*per sè o per persona da nominare*) l'appalto per la provvista del . . . . . (*indicare il genere o i generi deliberati*) occorrenti alle truppe di questo presidio durante l'anno 19 . . coll'offerto ribasso di lire . . . per ogni cento sul prezzo stabilito per base d'incanto di lire . . . . . e perciò per il prezzo ridotto di lire . . . . . .

[*Qui, occorrendo, si aggiungerà:* che il medesimo signor . . . . valendosi della facoltà riservatasi, nominò con atto del . . . . registrato in . . . . . (*indicare la registrazione e la tassa pagata*) in accollatario di detta provvista il signor . . . . . che accettò tale nomina];

Che volendosi ora procedere alla stipulazione del relativo contratto, qui è comparso e si è costituito lo stesso signor . . . . . di (o del fu) . . . . . di condizione . . . . . nato a . . . . . domiciliato in . . . . . da me personalmente conosciuto (*oppure:* conosciuto dai suddetti testimoni)

(1) Indicazione dell'ufficio e corpo.

[*se ha delegato un mandatario, si dirà:* in persona del signor . . . . . (*nome, cognome, paternità, condizione, luogo di nascita e domicilio*) suo procuratore costituito con atto . . . . . rogato dal notaio . . . . .] (1) il quale ammettendo ed accettando per vero il contenuto della sovra fatta narrativa, si è obbligato nella più ampia e valida forma legale di provvedere durante l'intero anno 19 . . e cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno . . . . occorrenti alle truppe del presidio di . . . . ai prezzi suindicati di lire . . . con l'offerto ribasso di lire . . . il quale riduce i prezzi a lire . . . . . .

I detti generi dovranno essere consegnati franchi da ogni altra spesa nel magazzino del fornitore situato nell'interno del presidio (*oppure:* nel magazzino militare di distribuzione viveri) dove la truppa si recherà e prelevarli.

La fornitura s'intende vincolata e subordinata a tutti i patti, oneri e condizioni contenuti nel capitolato che, sottoscritto dalle parti e dai testimoni, si annette al presente contratto e che si conviene debba formarne parte integrante, per tutti gli effetti che dal contratto stesso derivano.

A garanzia del pieno ed esatto eseguimento di questo contratto il signor . . . . . vincola a favore dell'amministrazione militare il deposito di lire . . . . eseguito nella R. sezione di tesoreria provinciale di . . . . . come da quietanza N. . . . del . . . . . per essere versato alla Cassa depositi e prestiti a titolo di cauzione definitiva, a norma di legge.

Il pagamento delle provviste sarà fatto nel modo indicato dal capitolato d'oneri.

Per tutti gli effetti del presente contratto il signor . . . . . elegge il suo domicilio legale in . . . . . (*luogo nel quale deve essere eseguito il contratto*) via . . . . n. . . (*o* presso il . . . . . pure abitante in . . . . . via . . . . . n. . .) al quale domicilio è convenuto che potranno essergli notificati tutti gli atti che potessero occorrere.

Ed il predetto signor . . . . . (*nome, cognome e grado*

---

(1) *Se il contraente è una società commerciale si dirà*: « È comparsa e si è costituita la ditta nella persona del signor . . . . . comproprietario con firma . . . . . e socio responsabile, come dall'unito certificato della Camera di commercio di . . . . . ». *Se la società contraente ha nominato un procuratore, basterà dire*: « È comparso nella persona del signor . . . . . procuratore costituito con atto . . . . . », *ma l'ufficiale rogante dovrà accertarsi che il notaio abbia dichiarato nell'atto che il mandante aveva facoltà di nominare un procuratore.*

di chi stipula per conto dell'amministrazione), stipulante per le ragioni e gli interessi dell'amministrazione militare, accetta il presente in forza di atto giudiziale, con la clausola sospensiva però che il presente contratto obbligherà l'amministrazione militare soltanto dopo che sarà stato approvato dal comandante del . . . . . (*corpo, presidio, corpo d'armata*) (*oppure*: dal Ministero) secondo quanto è prescritto dall'art. 22 della legge del 17 luglio 1900, n. 511 e dagli articoli 110 e seguenti del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Nei puri riguardi della tassa di registro e secondo è indicato nel §. . del capitolato d'oneri, al presente contratto si attribuisce un valore presuntivo di lire. . . .

Le spese di stampa, di pubblicazione e di inserzione, le tasse di bollo e di registro e di diritti di segreteria del presente atto, come pure tutte le spese relative agli incanti tenuti per l'appalto che il signor . . . . . assume col presente contratto sono a carico dello stesso signor. . . . . .

Il presente contratto infine, previa lettura fattane ad alta ed intelligibile voce da me . . . . . (*qualità dell'ufficiale rogante*) alla presenza delle parti contraenti e dei testimoni ed alla conferma ricevutane, viene dalle parti stesse e dai citati testimoni con me sottoscritto.

(*Nel caso si aggiungerà*: per espressa dichiarazione delle parti si omette la lettura del capitolato d'oneri).

Il presente atto è scritto da me (*oppure*: da persona di mia fiducia) e consta di n. . . fogli e di n. . . pagine scritte.

(*Firme*)

Il deliberatario. . . . . .

Il . . . . . (*autorità che stipula per conto dell'amministrazione militare.*

I testimoni . . . . . .

L'ufficiale rogante. . . . . .

ALLEGATO N. 6

MODELLO DI CONTRATTO

in seguito a licitazione privata per le provviste dei viveri e del pane

(1) . . . . . .

L'anno millenovecento . . . addì . . del mese di . . . . . nell'ufficio del . . . . . .

Sia noto:

Che, dovendosi appaltare la fornitura de . . . . . (*generi da provvedere*) occorrent . . alle truppe di questo presidio durante l'anno 19 . . . si è proceduto ad una licitazione privata ad offerte segrete sulla base dei seguenti prezzi:

. . . . . a L. . . . . .

. . . . . a L. . . . . ecc.

Che sono stati invitati i signori . . . . . a presentarsi oggi in questo ufficio avanti al seggio composto dei signori . . . . . (*autorità che presiede, testimoni ed ufficiale rogante*) per esibire le loro offerte;

Che presentatisi i signori . . . . . essi esibirono le loro offerte, le quali, lette dal presidente, risultarono come segue:

. . . . . .

. . . . . .

Che il presidente invitò gli stessi signori a fare una nuova offerta a miglioramento di quella più vantaggiosa presentata, e si ebbero le seguenti nuove offerte:

. . . . . .

. . . . . .

Che il presidente, riconosciuto che il signor . . . . . ha fatto la migliore offerta, la quale porta il ribasso di lire . . . . ha aggiudicata la fornitura al medesimo.

(1) Indicazione dell'ufficio, corpo, ecc.

Dovendosi pertanto procedere alla stipulazione del contratto avanti al presidente, al rogito di me . . . . . (*nome, cognome, qualità e grado dell'ufficiale rogante* ed alla presenza dei signori . . . . . (*nome, cognome, paternità, condizione, luogo di nascita e di domicilio*) testimoni cogniti, idonei richiesti, ed unitamente alle parti contraenti ai piedi del presente con me sottoscritti, il detto signor. . . . . figlio di . . . . . di condizione. . . . . nato a . . . . . domiciliato in . . . . . da me personalmente conosciuto (*oppure:* conosciuto dai suddetti testimoni) si obbliga nella più ampia a valida forma legale di provvedere durante l'intero anno 191 . . e cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno . . . . . occorrenti alle truppe del presidio di . . . . . ai prezzi suindicati di lire. . . . . con offerto ribasso di lire . . . . . il quale riduce i prezzi a lire . . . . .

Per tutto il resto vale il mod. dell'allegato n. 2 del capoverso: I detti generi, ecc. . . . . *sino alla fine.*

ALLEGATO N. 7

MODELLO DI CONTRATTO

a trattativa privata per le provviste dei viveri e del pane

(1) . . . . . .

L'anno millenovecento . . . addì . . . del mese di . . . . nell'ufficio del . . . . . .

Sia noto:

Che, dovendosi appaltare la fornitura de . . . . . (*generi da appaltare*) occorrenti . . alle truppe di questo presidio durante l'anno 19 . . . sono state fatte trattative col signor . . . . . e si è avuta l'offerta ritenuta accettabile di lire . . . . .

In conseguenza al rogito di me . . . . . (*nome, cognome, qualità e grado dell'ufficiale rogante*) ed alla presenza dei signori . . . . . (*nome, cognome, paternità, condizione, luogo di nascita e di domicilio*) testimoni cogniti, idonei, richiesti, ed unitamente alle parti contraenti ai piedi del presente con me sottoscritti, si è stipulato quanto segue tra il signor . . . . . (*nome, cognome e grado di chi stipula il contratto*) ed il detto signor . . . . . figlio di . . . . . di condizione . . . . . nato a . . . . . e domiciliato in . . . . da me personalmente conosciuto (*oppure:* conosciuto dai suddetti testimoni).

Il signor . . . . . si obbliga nella più ampia e valida forma legale di provvedere durante l'intero anno 19 . . . e cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno . . . . . occorrenti alle truppe del presidio di . . . . . al prezzo di lire . . . . .

Per tutto il resto vale il mod. dell'allegato n. 2 dal capoverso I detti generi, ecc. . . . . *sino alla fine.*

(1) Indicazione dell'ufficio, corpo, ecc.

ALLEGATO N. 8

MODELLO DI OBBLIGAZIONE

in forma privata

In adesione all'invito fattogli dal . . . . . con lettera in data . . . . . N. . . . ., il sottoscritto si obbliga di assumere la fornitura (oggetto e durata della fornitura), al prezzo di lire (1) . . . . ., e sotto l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni contenuti nell'annesso capitolato d'oneri speciali (2).

A garanzia dei suoi obblighi deposita la somma di lire (1) . . . . . da convertirsi in cauzione definitiva presso la sezione di tesoreria provinciale di . . . . . eleggendo domicilio in . . . . . presso il Sig. . . . . via . . . . . N. . . .

Si obbliga inoltre a pagare tutte le spese di registrazione e di bollo inerenti alla presente obbligazione.

. . . . *addì* . . . . *191* . .

Visto, si accetta (3)
IL (*Comandante del distaccamento, il presidente del consiglio d'amministrazione, il direttore capo di servizio, ecc.*).

IL FORNITORE
. . . . . .

(1) Il prezzo e la somma debbono essere scritte in tutte lettere.
(2) Il capitolato d'oneri deve essere sottoscritto dalle parti.
(3) Il visto non si applica quando l'autorità che deve accettare il contratto è quella stessa che lo approva.

ALLEGATO N. 9

CENTRI *di rifornimento per il riso, il caffè e lo zucchero.*

CORPI d'armata	Centri di rifornimento per ciascun genere		
	Riso	Caffè	Zucchero
I.	Novara	Genova	Sampierdarena
II.	per tutti i corpi di armata, meno i presidi di Vercelli, Milano e Pavia che si provvederanno con le forniture locali, sempre quando però ciò presenti un beneficio rispetto al rifornimento fatto da Novara.	Id.	Id.
III.		Id.	Pontelagoscuro
IV.		Id.	Sampierdarena
V.		Venezia	Pontelagoscuro
VI.		Id.	Id.
VII.		Ancona	Ancona
VIII		Genova	Pontelagoscuro
IX Div. Roma		Ancona	Avezzano
IX » Perugia		Id.	Ancona
IX » Cagliari		Genova	Sampierdarena
X.		Id.	Avezzano
XI Div. Bari.		Ancona	Id.
XI » Catanzaro		Genova	Id.
XII.		Id.	Id.

ALLEGATO N. **10**

N. .... DI PROTOCOLLO

(1) . . . . . .

PROSPETTO *dei prezzi delle derrate componenti la razione viveri per l'anno 1915 e del costo della razione stessa.*

GENERI	Unità di misura	Prezzo netto contrattuale dei generi	Quantità dei generi costituenti la razione	Costo della razione dei singoli generi (2)	Numero delle distribuzioni annuali	Quota del costo della razione in rapporto alle distribuzioni annuali (3)	Data dei contratti	Cognome e nome dei fornitori (4)	Forza media giornaliera dei conviventi al rancio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Carne { fresca / congel.	Kg.		0,200 / 0,490		365				
Pasta	»		0,200		313				
Riso	»		0,180		52				
Caffè crudo . .	»		0,0125		250				
Zucchero . . .	»		0,045						
Vino (5) . . .	litro		0,25		30				
Costo complessivo della razione fondamentale.									

A . . . . . addì . . . . . 1914.

IL . . . . . .

(1) Ufficio di commissariato o comando di presidio.

(2) Si ottiene moltiplicando la colonna 3 per la colonna 4 e dovrà calcolarsi sino alla quarta cifra decimale.

(3) Si ottiene moltiplicando la colonna 5 per la colonna 6 e dividendo il prodotto per 365; dovrà calcolarsi come sopra.

(4) Per i generi forniti dai magazzini centrali, al nome del fornitore sarà sostituita l'indicazione del magazzino.

(5) Per la pasta ed il vino s'indicherà il prezzo medio che si presume potrà avere nella sede del presidio.

ALLEGATO N. 11

ELENCO *dei luoghi che debbono essere considerati montuosi giusta l'annotazione* (1) *al § 75 dei Capitoli d'oneri per la fornitura della carne pel vitto delle R. Truppe, edizione 1911.* (Impresa unica)

I corpo d'armata.

Valli Cenischia, Dora Riparia, di Bardonecchia ed affluenti. — Zona a monte di Susa, comprese tutte le rotabili e carrarecce del commercio e militari principali in fondo valle che si diramano sui due versanti.

Sono esclusi i seguenti tratti: Da Susa a Novalesa, da Salbertrand ad Oulx, da Oulx a Bardonecchia per via ordinaria.

Valle del Chisone. — Zona a monte di Fenestrelle, comprese tutte le rotabili e carrarecce del commercio e militari principali su fondo valle che si diramano sui due versanti.

Valle dell'Orco e Val Soana. — Zona a monte di Pont Canavese, escluso il tratto da Pont Canavese a Sparone.

Valle Germagnasca. — Zona a monte di Perrero, escluso il tratto da Perosa a Perrero.

Val Chiusella. — Zona a monte di Alice Superiore.

Valle Dora Baltea e Valli degli affluenti. — Zona a monte di Pont S. Martin, esclusi i seguenti tratti: Da Pont S. Martin ad Issime, da Verrès a Torgnon, da Aosta a Villeneuve, da Chatillon a Fierna, da Aosta a Vartney.

Tra le Valli Dora Baltea e la Valle dell'Elvo. — La rotabile Bollengo-Mongrando ed il tratto Chiaverano-Donato-Graglia.

Val Sesia. — Zona a monte di Varallo, esclusi i seguenti tratti: Da Varallo a Fobello, da Varallo a Balmuccia.

Val d'Oropa. — La rotabile Biella-Oropa a cominciare dal 5° chilometro dopo Biella.

Val d'Ossola e Valli degli affluenti. — Le seguenti strade rotabili a monte di Vogogna: Villa d'Ossola-Antronapiana a cominciare da Seppiana; Crevola d'Ossola-Sempione; Baceno-Croveo; Crevola d'Ossola-S. Maria Maggiore-Porta S. Anna; Piedimulera-Ceppomorelli-Macugnaga a cominciare da Castiglione; Crevola d'Ossola-Baceno-Foppiana.

Sono escluse le rimanenti rotabili e carrarecce.

Regione del massiccio del Monte Mottarone. — Limitata ad oriente e settentrione dalla rotabile Meina-Stresa Baveno-Gravellona; a mezzo-

giorno dalla rotabile Meina-Ghevio-Invorio Superiore-Invorio Inferiore-Gozzano; ad occidente dalle rotabile Gozzano-Orta-Omegna-Gravellona.

Sono escluse le località che trovansi lungo le dette rotabili.

II corpo d'armata.

Rotabili alpine. — In tutti i casi in cui oltrepassano la pendenza dell'8 %.

Località di altitudine superiore ai 1200 metri. — Per tutti i servizi dal 1° novembre a tutto il mese di marzo.

Zone speciali. — Regione del Tenda al disopra della Panice (m. 1320) e dell'imboccatura sud della galleria rotabile (m. 1279) — Valle del Gesso della Valletta a monte della Real Casa di caccia di S. Anna di Valdieri (m. 981) — Valle della Stura di Demonte a monte di Pietra Porzio (m. 1216) — Regione del Mulo a valle dell'Arma al disopra di S. Maurizio d'Arma (m. 970) — Valle Maira a monte di Prazzo (m. 1030) Valle Vraita a monte dell'abitato di Villar (m. 1100) — Valle Po a monte di Ostana (m. 1150) — Valle del Colle a monte di S. Giacomo di Boves — Valle Pesio a monte della Certosa di Pesio — Valle dell'Ellero a monte di Prea — Valle Maudagna a monte di Frabosa Sottana — Valle Corsaglia a monte di Torre Mondovì — L'intera valle Casotto — Valle Mongia a monte di Lisio.

III corpo d'armata.

Val Caffaro. — Comuni di Capovalle (già Hano), Treviso Bresciano, Bagolino.

Val Trompia. — Comuni di Collio e Bovegno.

Val Camonica. — Comuni di Malegno, Lozio (Val di Lozio), Losine, Cerveno, Cimbergo, Paspardo (s'intende che si accettano le frazioni di questi comuni nelle immediate adiacenze della rotabile del Tonale) Comuni di Saviore, Cevo, Paisco, Loveno Grumello, Berzo, Demo, Vezza d'Oglio, Pontagna, Ponte di Legno, Vione.

Valtellina. — Comuni di Bagni, Val di Dentro (Viola), Valfurva, Spirana, Chiesa (Val Malenco), Caspoggio, Lanzada, Castione Andevenno, Postalesio, Buglio in Monte, Gerola Alta, Pedesina, Rasura, (Val di Gerola), Bema, Albaredo per S. Marco (Val di Albaredo), Val Masino.

Valle S. Giacomo (Liro). — Comuni di Campodolcino e Isolato.

Val Brembana. — Comuni di Ornica (Val Stabbina), Valtorta, Averara, Piazzatorre, Mezzoldo (Brembo), Foppolo, Carona, Branzi, Taleggio (Val S. Euna), Rota Dentro, Rota Fuori, Gorno, Imagna (Val Imagna.

Valle del Dezzo. — Comuni di Collere, Oltrepovo, Vilminore, Schilpario, Azzone.

Val Seriana. — Comuni di Bondione, Lizzola, Fiumenero.

Val Telo. — Comuni di Argegno, Dizzasco, Castiglione d'Intelvi, S. Fedele d'Intelvi.

Valle d'Osteno. — Comuni di Laino, Claino con Osteno (strada da Argegno a Claino con Osteno per Castiglione d'Intelvi).

IV corpo d'armata.

Val di Staffora. — Comuni di Varzi, S. Margherita di Bobbio, Menconico, Pregola, Cella di Bobbio.

Val di Trebbia. — Comuni di Bobbio, Corte Brugnatella, Ottone, Gorreto, Rovegno, Fontanigorda, Montebruno, Fascia, Rondanina, Propata, Coli, Cerignale, Zerba.

Val Nure. — Comuni di Farini d'Olmo, Bettola, Ferriere.

Val d'Arda. — Comuni di Lucagnano Val d'Arda, Morfasso, Vernasca.

Val Taro. — Comuni di Pellegrino Parmense, Fornovo di Taro, Boccolo de' Tassi, Bardi, Varzi, Varano de' Melegari, Bedonia, Tornolo, Compiano, Albareto di Borgotaro, Borgotaro, Berceto, Solignano, Valmozzola, Lesignano di Palmia.

Val Baganza. — Comune di Calestano.

Val Parma. — Comuni di Langhirano, Corniglio, Tizzano Val Parma.

Val d'Enza. — Comuni di Neviano degli Arduini, Monchio, Palanzano, Vetto.

Val Secchia. — Comuni di Ramiseto, Castelnuovo ne' Monti, Collagna, Carpineti, Villa Minozzo, Busana, Ligonchio, Toano.

Zona dell'alta Nervia. — Limiti: Testa d'Alpe, Monte Alto, Pigna (non compresa), Monte Mera, Monte Ceppo, Carmo Langan, Carmo Binelli, Carmo Ciaberta, Monte Grai, Cima di Marta.

Zona dell'alta Argentina. — Limiti: Monte Fronte, Monte Saccarello, Collardente, Cima di Marta, Monte Grai, Carmo Ciaberta, Carmo Binelli, Carmo Langan, Monte Ceppo, Monte Collettazzo, Monte Neveia, Monte Fando, Monte Moro, Monte Albaspino, Monte Grande, Carmo di Brocca, Monte Monega, Monte Fronte.

Sono escluse tutte le località sul fondo di Valle Argentina.

Zona dell'alto Tanaro. — Limiti: Sbarramento di Nava, Monte Fronte, Monte Saccarello, Monte Bertrand, Cima del Vescovo, Cima di Pertega, Monte delle Carsene, Cima Margnareis, Colle delle Saline, Monte Mongioie, Pizzo d'Ormea (Ormea non compresa), Monte Ar-

metta, Monte della Guardia, Rocca delle Penne, Passo di Prale, Monte Ariolo, Poggio Richelmo, Sbarramento di Nava.

Zona dell'alta Arroscia. — Limiti: Sbarramento di Nava, Monte Fronte, Monte Monega, Monte Grande, Monte Guardiabella, Colle di S. Bartolomeo d'Arzeno, Pieve di Teco, Poggio Richelmo, Sbarramento di Nava.

Zona attorno lo sbarramento di Melogno. — Limiti: Rocca Barbena, Colle Saravaion, Bricc Schenasco, La Cianea, Monte Giovetti, Murialdo, Biestro, Pàllare, Màllare, Monte Alto, Pian dei Corsi, Monte Colerma, Bardino Nuovo, Magliolo, Monte Carmo, Rocca Barbena.

Zona attorno lo sbarramento del Giovo. — Limiti: Monte S. Giorgio, Monte Negino, Ellera, Piazza Stella, Monte Greppino, Monte Priafaia, Monte Cavalli, Monte Ermetta, Monte Tremmo, Sassello, Carpenaro, Mioglia, Pontinvrea, Palazzo, Corso del Rio di Montenotte, Monte S. Giorgio.

V corpo d'armata.

Provincia di Verona.

Distretto amministrativo di Caprino Veronese. — Comuni di Ferrara di Monte Baldo, S. Zeno di Montagna. Inoltre la località dei Lumini ove è stabilito il poligono di tiro.

Distretto di S. Pietro Incariano. — Comune di Breonio.

Distretto di Verona. — Comuni di Bosco Chiesanuova e di Erbezzo.

Distretto di Tregnago. — Comuni di Rovere di Velo, Velo Veronese, Selva di Progno.

Provincia di Vicenza.

Distretto amministrativo di Arzignano. — Comune di Altissimo.

Distretto di Valdagno. — Comune di Recoaro.

Distretto di Asiago. — Comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo.

Distretto di Schio. — Comuni di Forni, Laghi, Valli dei Signori, Lastebasse, Posina, Tretto.

Distretto di Marostica. — Comune di Conco.

Provincia di Belluno.

Distretto amministrativo di Fonzaso. — Comuni di Lamon e di Sovramonte.

Distretto di Belluno. — Comuni di Chies d'Alpago, Pieve d'Alpago, Tambre d'Alpago. Inoltre la località Quantin ove è stabilito il poligono di tiro.

Distretto di Agordo. — Comuni di Agordo, Alleghe, Cencenighe, Falcade, Forno di Canale, Gosaldo, La Valle, Rivamonte, Rocca Pietore, S. Tommaso, Taibon, Vallada, Voltago.

Distretto di Longarone. — Comuni di Forno di Zoldo, Zoldo Alto (già S. Tiziano di Goima), Soverzene.

Distretto di Pieve di Cadore. — Comuni di Borca, Calalzo, Cibiana, Domegge, Ospitale, Perarolo, Pieve di Cadore, S. Vito di Cadore, Selva di Cadore (già Selva Bellunese), Vodo, Zoppè, Valle di Cadore.

Distretto di Auronzo. — Comuni di Auronzo, Comelico Superiore, Danta, Lorenzago, Lozzo Cadore, S. Nicolò di Comelico, S. Stefano di Cadore, S. Pietro Cadore, Sappada, Vigo.

VI corpo d'armata

Provincia di Bologna.

Circondario di Bologna. — Comune di Monghidoro.

Circondario di Vergato. — Comuni di Lizzano in Belvedere, Castiglione dei Pepoli, Piano del Voglio.

Provincia di Modena.

Circondario di Pavullo nel Frignano. — Comuni di Montefiorino, Frassinoro, Pievepelago, Lama Mocogno, Riolunato, Monte Creto, Sestola, Fanano, Montese.

Provincia di Forlì.

Circondario di Forlì. — Comune di Mortano.

Circondario di Cesena. — Comune di Sarsina.

Provincia di Firenze

Circondario di Rocca San Casciano. — Comuni di Portico e S. Benedetto, Premilcuore, Santa Sofia, Bagno di Romagna, Verghereto, Sorbano.

Provinca di Udine.

Distretto amministrativo di Maniago. — Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso.

Distretto di Tolmezzo. — Comuni di Arta, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Ravascletto, Rigolato, Sutrio, Treppo Carnico, Zuglio, Verzegnis, Villa Santina.

Distretto di Ampezzo. — Comuni di Ampezzo, Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Preone, Raveo, Sauris, Socchieve.

Distretto di Gemona. — Comune di Bordano.

Distretto di Moggio Udinese. — Comuni di Resia e di Raccolana.

Distretto di S. Pietro al Natisone. — Comuni di Drenchia, Rodda, Stregna, Grimacco.

Distretto di Tarcento. — Comune di Platischis.

VII corpo d'armata.

Divisione militare di Ancona.

Province di Ancona, Pesaro e Urbino, Macerata. — Zona montana ad occidente della linea Auditore-Urbino-Fossombrone-Pergola-Arcevia-Serra S. Quirico-Cingoli-S. Severino Marche-Pievefavera-Sarnano.

È esclusa la zona individuata dalla ferrovia Castel Raimondo-Fabriano-Urbino.

Sono inoltre escluse le località delle zone montuose che si trovano nelle seguenti valli:

a) Valle del Foglia sino a Pian di Meleto ed a Frontino;

b) Valle del Metauro sino a Mercatello, Apecchio, Piobbico, Urbania, Pinello di Cagli e Cantiano;

c) Valle dell'Esino fino a Cancelli e lungo la strada che per Serradica mette nella Valle del Potenza;

d) Valle del Potenza sino a Pioraco e lungo la strada che mette nella Valle dell'Esino;

e) Valle del Chienti sino a Serravalle del Chienti;

f) Valle del Marecchia sino a Pennabilli.

Divisione militare di Chieti.

Provincia di Ascoli Piceno. — Tutto il percorso occorrente per recarsi alle Piagge di S. Marco presso Ascoli Piceno.

VIII corpo d'armata.

Zona del Monte Gottero. — Limiti: Confine del Corpo d'Armata da Moneglia al Monte Gottero, Confine del Circondario di Spezia da Monte Gottero a Borghetto di Vara, strada rotabile Borghetto di Vara-Mattarana, Confine Sestri Levante.

Zona della Garfagnana. — Limiti: Confine del Corpo d'Armata, strada carreggiabile Rigoso, Confine Licciana, Magliano, Fivizzano,

Giuncugnano, Piazza al Serchio, S. Romano, Castelnuovo di Garfagnana, Barga, mulattiera Barga-Coreglia Antelminelli-Palleggio, strada rotabile Palleggio-Popiglio-Abetone (passo).

Zona del Passo della Futa. — Limiti: Confine del Corpo d'Armata, strada della Porretta dal confine a Collina, mulattiera Collina-Poggio la Foice-Cantagallo, strada carreggiabile e in parte mulattiera Cantagallo-Mercatale-Montecuccoli-Barberino di Mugello, strada rotabile Barberino di Mugello-La Futa-Fiorenzuola-Castiglioncello-confine.

Zona del Monte Falterona. — Limiti: Confine del Corpo d'armata, strada rotabile Passo di S. Godenzo-Dicomano-Londa, mulattiera Londa-Sambucheta-Consuma, limite della Provincia di Arezzo dalla Consuma al Monte Falterona.

Zona del Pratomagno. — Limiti: Confine della Provincia di Arezzo dalla Consuma a Pian di Scò, strada carreggiabile Pian di Scò-Castelfranco di Sopra-Loro Ciuffenna-S. Giustino-Talla, mulattiera Talla-Faltona-Carda-Raggiolo-Cetica-Caiano-Consuma.

Zona dell'Alpe di Serra. — Limiti: Confine del Corpo d'Armata, strada rotabile dal Passo dei Mandrioli a Badia Prataglia, mulattiera Badia-Prataglia-Corezzo-Biforco-La Verna-Salutio, strada carreggiabile Salutio-Pieve S. Stefano-Viamaggio-Badia Tedalda-Sestino-confine.

X corpo d'armata.

Provincia di Napoli. — Castellammare di Stabia.

Provincia di Caserta. — Caserta, Gaeta, Piedimonte d'Alife.

Provincia di Avellino. — Ariano di Puglia, Avellino, S. Angelo dei Lombardi.

Provincia di Benevento. — S. Bartolomeo in Galdo, Cerreto Sannita, Benevento.

Provincia di Salerno. — Sala Consilina, Vallo della Lucania, Campagna.

Nota. — Il maggior compenso sarà dovuto per le distribuzioni alle truppe che abbiano luogo in località poste ad altitudine non inferiore ai 500 metri.

XI corpo d'armata.

Piani di Aspromonte. — Piani della Melia, immediatamente a sud di Scilla e Piano della Corona, immediatamente a nord-est di Bagnara Calabra.

Regione di Serra S. Bruno. — Sull'Appennino, tra Monteleone di Calabria e Badolato.

Regione della Sila. — Tra le Provincie di Catanzaro e Cosenza.

XII corpo d'armata.

Zona di Piana dei Greci. — Limitata a Nord da Pioppo, Parco, Belmonte; ad est da Belmonte, Mezzegno, Marinèo; a sud da Marineo, Casotto di Cipirello; ad ovest da S. Cipirello, Pioppo.

Zona di Prizzi. — Limitata a nord da Corleone, Vicari: ad est da Vicari, Lercara Friddi, Castronuovo di Sicilia, Cammarata; a sud da Cammarata, Bivona, Burgio; ad ovest da Burgio, Bisacquino, Corleone

Zona di Nicosia. — Il territorio del Comune di Nicosia.

N. **561**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Ristampa dei capitoli d'oneri per la fornitura dei viveri.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 19 novembre 1914.

Si porta a conoscenza di tutti i corpi e reparti interessati, degli ospedali militari e delle infermerie di presidio che il Ministero ha provveduto alla ristampa dei capitoli d'oneri per la fornitura (per presidio) dei viveri alle regie truppe e dei capitoli d'oneri per la provvista di derrate e di altri generi per gli ospedali e per le infermerie di presidio.

Con tale ristampa (edizione 1914) rimangono quindi abolite le rispettive edizioni 1911 e 1913 dei suddetti capitolati, le quali sono state notevolmente modificate dalla nuova, specialmente nella parte relativa ai requisiti dei generi.

Si avverte inoltre che sono stati stampati i capitoli d'oneri per la fornitura della carne alle truppe della divisione militare di Cagliari.

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,20

(3848) Roma, 1914. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 57ª — 1914 — 21 novembre

1914 NOVEMBRE 18 - N. 563. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Sistemazione dell'artiglieria da campagna . . . . . Pag. 1586

» 1. - » 563. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO, — R. decreto relativo alla costituzione di due nuovi comandi di gruppo e di sei nuove batterie di artiglieria pesante campale . . . . . » 1588

» 8 - 564. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1248, da convertirsi in legge, concernente il collocamento fuori quadro di capitani in relazione alle destinazioni in Libia e nell'Egeo » 1588

» 15. - » 565. — AVANZAMENTO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 1249, da convertirsi in legge, concernente la sospensione della applicazione dei limiti di età per gli ufficiali delle varie armi e corpi fino al grado di colonnello incluso » 1591

» 15. - » 566. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1250 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali. — Disposizioni esecutive . . . . » 1594

» 15. - » 567. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1251, da convertirsi in legge, che porta modificazioni circa la costituzione della commissione centrale d'avanzamento . . . . . » 1596

» 15 - » 568. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1252 da convertirsi in legge, col quale è approvata una maggiore assegnazione straordinaria di lire 46 milioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915 . . . . . » 1598

» 15. - » 569. — AVANZAMENTO. — R. decreto n 1253, da convertirsi in legge, relativo alla nomina ad ufficiale effettivo di sottotenenti di complemento e di marescialli . . . . . » 1600

» 15. - » 570. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R decreto n. 1254 relativo alla formazione di un nuovo reggimento di artiglieria da montagna . . » 1602

» 15. - » 571. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1255 da convertirsi in legge, col quale, in dipendenza degli avvenimenti internazionali, viene autorizzata l'assegnazione di lire quattrocento milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915 . . . . . » 1605

» 15. - » 572. — AVANZAMENTO. — Esperimento di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — Sessione straordinaria — Variante alle disposizioni esecutive . . . . » 1606

» 15. - » 573. — TRASPORTI. — Aumenti dei prezzi pei viaggiatori fruenti della concessione speciale *C.* . » 1607

» 15. - » 574. — CAVALLI. — Distribuzione generale di cavalli d'agevolezza delle categorie comuni . . » 1607

» 15. - » 575. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuova edizione dell'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare per gli inscritti residenti all'estero . . . . . » 1636

1914 NOVEMBRE 15. - N. **576**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1262, da convertirsi in legge, concernente il collocamento fuori quadro di capitani delle varie armi e di alcuni corpi per aumentate esigenze di taluni servizi . . . . . *Pag.* 1636

» 16 - » **577**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE — Trasferimento della sezione staccata d'artiglieria di Bormio a Tirano . . . . . » 1638

» 16. - » **578**. — EQUIPAGGIAMENTO. — Campioni dei materiali dei gruppi *A* e *B*. . . . . » 1638

» 16. - » **579**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenuta proporzionale sugli assegni degli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria . . . » 1639

» 18. - » **580**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Convenzioni con i vivandieri dei distaccamenti e delle caserme secondarie. . . . . » 1640

» 18 - » **581**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Modalità per la consegna delle raccomandate, assicurate, ecc. . » 1641

» 18. - » **582**. — DISPOSIZIONI VARIE. — SERVIZIO SANITARIO. — Assistenti onorari alle cliniche universitarie » 1641

» 18. - » **583**. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Giudizi di idoneità ai servizi della posizione ausiliaria. . . . » 1642

» 18. - » **584**. — EQUIPAGGIAMENTO. — Guanti di lana per la truppa . . . . . » 1646

» 19. - » **585**. — ORDINAMENTO DEL R ESERCITO. — Costituzione di 5 nuovi reggimenti di artiglieria da campagna. . . . . » 1646

» 19. - » **586**. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente per l'anno 1914. — Ampliamento dei limiti di anzianità per gli ufficiali in servizio permanente per essere iscritti sui quadri di avanzamento pel 1915 » 1647

» 19. - » **587**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto n. 1246, del 1° novembre 1914 da convertirsi in legge, concernente il richiamo in servizio di ufficiali in congedo per le funzioni di consegnatario di magazzino e per altri servizi contabili . . . . . » 1650

» 19. - » **588**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di piloti aviatori militari fra i militari di truppa . . . . . » 1652

CIRCOLARE N. **562**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Sistemazione dell'artiglieria da campagna.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° novembre 1914.

Per opportuna norma si comunica che alla data del 20 settembre u. s.:

1° sono state sciolte le quattro batterie che esistevano in più, una presso ciascuno dei reggimenti di artiglieria da campagna 5°, 16°, 17° e 27°, e sono state costituite quattro nuove batterie, una presso ciascuno dei reggimenti 11°, 12°, 21° e 24°;

2° in tutti i reggimenti di artiglieria da campagna le batterie che sono in Italia, hanno assunto la numerazione di 1ª, 2ª, 3ª, ecc., in ordine progressivo.

In conseguenza, alle batterie attualmente dislocate in Libia è stata attribuita la denominazione per ciascuna di esse qui di seguito indicata:

1ª batteria dell'11° regg. ha assunto la denominazione di 7ª batteria dell'11° reggimento;

2ª batteria dell'11° regg. ha assunto la denominazione di 8ª batteria dell'11° reggimento;

7ª batteria del 12° regg. ha assunto la denominazione di 9ª batteria del 12° reggimento;

1ª batteria del 21° regg. ha assunto la denominazione di 6ª batteria del 21° reggimento;

3ª batteria del 21° regg. ha assunto la denominazione di 7ª batteria del 21° reggimento;

5ª batteria del 24° regg. ha assunto la denominazione di 9ª batteria del 24° reggimento.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **563.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Regio decreto relativo alla costituzione di due nuovi comandi di gruppo e di sei nuove batterie di artiglieria pesante campale.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore. — 1° novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 515, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il Nostro decreto 11 maggio 1911, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R esercito;

Visto il Nostro decreto 14 gennaio 1912, che provvede alla istituzione di sei nuovi reggimenti di artiglieria da campagna e di due nuovi reggimenti di artiglieria pesante campale;

Visto il Nostro decreto 25 luglio 1913, che provvede alla costituzione di due nuovi comandi di gruppo e sei nuove batterie pesanti campali;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono costituiti due nuovi comandi di gruppo e sei nuove batterie pesanti campali alla data del 15 novembre 1914.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

V. ZUPELLI.

I due nuovi gruppi, secondo le istruzioni già impartite ai comandi di corpo d'armata interessati, sono stati costituiti uno presso ciascuno dei due reggimenti di artiglieria pesante campale ed hanno assunto la numerazione di 4° gruppo (batterie 8ª, 9ª e 10ª).

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **564**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Regio decreto n. 1248, da convertirsi in legge, concernente il collocamento fuori quadro di capitani in relazione alle destinazioni in Libia e nell'Egeo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC., ECC. RE D'ITAL'A.

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898 n. 525, modificato con la legge 17 luglio 1910, n. 515 :

Vista la legge 3 luglio 1902 n. 247, che autorizza la promozione a capitano in più dell'organico di 400 tenenti di fanteria ;

Vista la legge 27 giugno 1912, n 698, che apporta aumenti alle unità delle armi combattenti e alle tabelle organiche di formazione del R esercito;

Visto il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1057 (articolo 1 ultimo capoverso) per l'esecuzione dell'articolo 4 della predetta legge 27 giugno 1912, n. 698;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, relativo all'ordinamento militare della Tripolitania e Cirenaica ;

Visto il R. decreto 29 luglio 1914, n. 872, che determina il numero degli ufficiali del R corpo di truppe coloniali per la Tripolitania e la Cirenaica, posti a disposizione del Ministero delle colonie;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento del R. esercito, modificata dalla legge 8 giugno 1913, n. 601 ;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626:

Visto il R. decreto 3 settembre 1913, n. 1199, per la prima applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, approvato con R decreto 14 luglio 1898, n. 380, modificato con la legge 6 luglio 1908, n. 362;

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1914 1915, non tradotti in legge entro il 30 giugno 1914, tra i quali trovasi compreso quello per il Ministero della guerra.

Considerata la necessità di mantenere nella loro piena efficienza, in vista della presente situazione internazionale, i quadri degli ufficiali e la urgenza di rimpiazzare in Italia per talune armi e corpi, indipendentemente dalla legge 27 giugno 1912, n. 698 e dal R. decreto 29 luglio 1914, n. 872, i capitani occorrenti per i comandi e reparti della Libia e dell'Egeo;

Ritenuta la necessità di conseguenti aumenti di stanziamento nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-1915;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta agli ufficiali contemplati nella tabella XV annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525 e modificato con la leggi 17 luglio 1910, n. 515 e 27 giugno 1912, n. 698, saranno collocati fuori quadro 330 capitani dell'arma di fanteria, 40 dell'arma di artiglieria, 20 dell'arma del genio, 40 capitani medici e 15 capitani commissari.

Art. 2.

Il termine per il riassorbimento in organico di quella parte dei 400 capitani di cui all'articolo 1 della legge 3 luglio 1902, n. 247 che risulterà in eccedenza dopo il collocamento fuori quadro dei capitani di fanteria di cui all'articolo precedente è portato al 31 dicembre 1916.

Nello stesso periodo di tempo dovranno essere riassorbiti in organico tutti gli altri capitani collocati fuori quadro per effetto dell'articolo precedente.

Art. 3.

Fermo restando il disposto del R. decreto 4 agosto 1913, n. 1057, per l'applicazione dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1912, n. 698, si provvederà con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, a salvaguardare, di fronte all'acceleramento che seguirà nelle promozioni ad anzianità per effetto dell'articolo 1 del presente decreto, i diritti dei tenenti che conseguiranno il titolo per l'avanzamento a scelta nel periodo durante il quale vi saranno capitani fuori quadro in applicazione dell'articolo stesso.

Art. 4.

Per il periodo fino al 31 dicembre 1914 lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra è aumentato della somma di lire 250 mila che sarà ripartita fra i vari capitoli con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 5.

Le disposizioni di cui sopra avranno vigore dal 1° novembre 1914.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che esso, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

N. **565**. — AVANZAMENTO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 1249, da convertirsi in legge, concernente la sospensione dell'applicazione dei limiti di età per gli ufficiali delle varie armi e corpi, fino al grado di colonnello incluso.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con le leggi 17 luglio 1910, n. 515, e 27 giugno 1912, n. 698;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito modificata dalle leggi 30 dicembre 1906, n. 647, 17 luglio 1910, n. 531, e 8 giugno 1913, n. 601;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Visto il R. decreto 3 settembre 1913, n. 1199, per la prima applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601;

Vista la legge 3 luglio 1904, n. 302, recante provvedimenti per gli ufficiali inferiori del R. esercito;

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 482, recante aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Visto il R. decreto 10 novembre 1910, n. 911 per l'applicazione dell'art. 3 della legge 3 luglio 1904, n. 302, che istituiva la posizione di congedo provvisorio;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, modificato con le leggi 6 luglio 1908, n. 362, e 17 luglio 1910, n. 515;

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1914 915 non tradotti in legge entro il 30 giugno 1914, fra i quali trovasi compreso quello per il Ministero della guerra;

Considerata la necessità e l'urgenza di mantenere in servizio attivo permanente, per i maggiori bisogni derivanti dalla presente situazione internazionale, gli ufficiali inferiori e superiori che dovrebbero cessare per limiti d'età e l'opportunità che siffatto provvedimento non pregiudichi i diritti all'avanzamento che nei riguardi dei terzi si perfezionerebbero con la uscita dei detti ufficiali dai quadri;

Ritenuta la necessità di un conseguente aumento di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È sospesa fino al 31 dicembre 1915 l'applicazione dei limiti di età di cui all'art. 8 della legge 2 luglio 1896 n. 254 sull'avanzamento del R. esercito, modificata con leggi 30 dicembre 1906 n. 647 e 17 luglio 1910 n. 531, per tutti gli ufficiali delle varie armi e corpi, compresi quelli dei ruoli transitori, fino al grado di colonnello incluso.

Alla data del raggiungimento dei limiti di età gli ufficiali potranno o essere mantenuti nei comandi e nelle cariche che occupano, collocando a disposiozine del Ministero della guerra o fuori quadro altrettanti ufficiali dello stesso ruolo e grado, oppure essere messi a disposizione o fuori quadro. In questo caso essi potranno essere investiti di un comando per incarico.

Art. 2.

Gli ufficiali trattenuti in servizio dopo il raggiungimento dei limiti di età e collocati a disposizione o fuori quadro, verranno, se idonei, promossi al grado superiore — ed a questo soltanto salvo i casi di cui agli art. 13 e 14, primo comma, della legge 8 giugno 1913 n. 601 — allorquando saranno promossi gli ufficiali che li seguono immediatamente nel rispettivo ruolo. Qualora in sostituzione dell'ufficiale raggiunto dai limiti di età fosse stato posto a disposizione o fuori quadro altro ufficiale del medesimo ruolo e grado, agli effetti dell'avanzamento sarà sempre considerato a disposizione o fuori quadro il primo anzichè il secondo,

Anche gli ufficiali che verranno promossi in base al presente articolo potranno col nuovo grado essere collocati o mantenuti a disposizione o fuori quadro, ovvero essere investiti di un determinato comando o carica, collocandosi in tal caso a disposizione o fuori quadro un corrispondente numero di altri ufficiali dello stesso ruolo e grado. Essi saranno mantenuti in servizio non oltre il 31 dicembre 1915.

Coloro invece che incorressero nella esclusione definitiva verranno eliminati colle norme di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1904, n. 302 ed all'articolo 3 della legge 14 luglio 1907, n. 482.

Art. 3.

Tutti gli ufficiali collocati a disposizione o fuori quadro per effetto del presente decreto saranno considerati in aggiunta agli ufficiali del rispettivo grado contemplati nelle tabelle I e XV annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525 modificato con le leggi 17 luglio 1910, nn. 515 e 531, 27 giugno 1912, n. 698 e col R. decreto 8 novembre 1914, n. 1248.

Art. 4.

Gli ufficiali messi a disposizione o fuori quadro per effetto del presente decreto conserveranno le indennità di cui si trovassero a godere, e quelli che fossero collocati in tali posizioni all'atto della promozione avranno diritto alle indennità che loro spetterebbero nel nuovo grado secondo il comando o la carica di cui normalmente verrebbero investiti.

Art. 5.

Per il periodo fino al 31 dicembre 1914 lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra è aumentato al capitolo n. 21 « ufficiali fuori quadro — assegni fissi — » della somma di lire 32 mila.

Art. 6.

Le disposizioni di cui sopra avranno vigore dal 1° novembre 1914.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

Visto, *il guardasigilli:* ORLANDO.

N. **566**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. Decreto n. 1250 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali — Disposizioni esecutive.** — (Direzione generale leva e truppa). — 15 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE, D'ITALIA.

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 6 luglio 1911, n. 683, riportati rispettivamente negli articoli 3 e 4 del vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con regio decreto n. 1329, in data 17 novembre 1912;

Ritenuto che esigenze organiche consigliano di portare a 12 mesi l'anzianità minima di servizio per la promozione a sergente, conformemente alle disposizioni già vigenti prima dell'andata in vigore della prefata legge 6 luglio 1911;

Considerata, d'altra parte, la convenienza nell'interesse del servizio di conservare alle armi col proprio grado i sergenti che ne siano riconosciuti meritevoli, sebbene non siano risultati idonei negli esami di concorso a sergente maggiore;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con regio decreto n. 1329 in data 17 novembre 1912, è modificato come segue:

« I sergenti si reclutano fra i caporali maggiori ed i caporali di leva o volontari in servizio, idonei alla promozione, che abbiano dodici mesi almeno di servizio ed assumano la ferma di tre anni invece di quella biennale in corso ».

Art. 2.

È soppresso il terzo comma dell'art. 4 del sopracitato testo unico.

Art. 3.

Il presente decreto dovrà essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA
ZUPELLI.

Disposizioni esecutive.

1. Agli effetti dell'art. 1 del R. decreto 15 novembre 1914, n. 1250, che riduce a dodici mesi l'anzianità minima di servizio per la promozione a sergente, il Ministero avverte che i corsi dei reparti d'istruzione per allievi sergenti iniziati il 1° marzo 1914 dovranno essere regolati in modo che la prima prova degli esami d'idoneità a sergente abbia luogo nella seconda decade di febbraio 1915. I dichiarati idonei e promovibili saranno promossi nel giorno in cui compiranno dodici mesi di effettivo servizio, di cui sei mesi almeno di grado di caporale o di caporale e caporale maggiore complessivamente. Due mesi dopo, e cioè nella seconda decade di aprile 1915 avranno luogo gli esami per gli allievi che non siano stati dichiarati idonei nella prima prova d'esami, ed i dichiarati idonei e promovibili saranno nominati sergenti col giorno 30 aprile predetto.

2. Per i reparti d'istruzione allievi sergenti iniziati nei reggimenti del genio il 1° maggio 1914, la prima prova d'esame avrà luogo nella seconda decade di aprile e la seconda prova nella seconda decade di giugno 1915 e le promozioni avranno luogo con le stesse norme indicate nel numero precedente rispettivamente il 30 aprile ed il 30 giugno 1915, sempre che gli allievi abbiano la prescritta anzianità di servizio e di grado.

3. Indipendentemente dagli allievi dei suindicati reparti di istruzione, potranno essere promossi sergenti i caporali e caporali maggiori dei corpi che contino dodici mesi di servizio e sei mesi di grado di caporale o di caporale e caporale maggiore complessivamente, i quali siano riconosciuti idonei all'avanzamento previ i prescritti esami ed assumano, qualora non l'abbiano già assunta, la ferma di tre anni col computo del servizio già prestato, ma con l'obbligo di rimanere alle armi per un anno almeno dopo conseguita la promozione, ove questa avvenga quando già contino due anni di servizio.

Si avverte in proposito che gli esami dei caporali e caporali maggiori dei corsi d'istruzione di cui alla circolare n. 465 del 1911 potranno perciò essere anticipati.

4. In seguito alla soppressione del terzo comma dell'art. 4 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, di cui all'art. 2 del R. decreto 15 novembre 1914, n. 1250, si avverte che i sergenti risultati non idonei negli esami di concorso a sergente maggiore non dovranno essere congedati a meno che essi stessi ne facciano domanda.

Dovranno invece essere congedati, sempre che abbiano compiuto gli obblighi di servizio assunti, i sergenti che non presero parte agli esami, sia perchè giudicati non meritevoli di continuare il servizio, sia perchè non fecero domanda di rimanere alle armi, intendendo di ottenere il congedamento al termine degli obblighi suddetti.

S'intende però che questi sergenti non dovranno essere congedati qualora la classe cui appartengono sia eventualmente richiamata alle armi.

5. In avvenire, i sergenti che stiano per compiere la ferma di tre anni e l'anno di servizio dopo la loro nomina a sergente, ove questa sia avvenuta quando già contavano due anni di servizio, dovranno essere invitati a dichiarare se intendano essere congedati o se aspirino a rimanere alle armi.

Quelli che aspirino a rimanere alle armi dovranno farne domanda in iscritto al comandante del reggimento che si pronuncerà al riguardo sentito il parere della commissione d'avanzamento.

I sergenti, la cui domanda non sia accolta, saranno congedati al termine degli obblighi di servizio. Gli altri sono ammessi a continuare il servizio fino a che non si verifichi una delle cause di cessazione previste dall'art. 26 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **567.** — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 1251, da convertirsi in legge, che porta modificazioni circa la costituzione della commissione centrale d'avanzamento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento del R. esercito, modificata con la legge 6 marzo 1898, n. 50, 3 lu-

glio 1902, n. 247, 21 luglio 1902, n. 303, 30 dicembre 1906, n. 647, 14 luglio 1907, n. 495, 17 luglio 1910, n. 515, 8 giugno 1913, n. 601;

Visto il R. decreto 24 settembre 1914, n. 1053, da convertirsi in legge, che disciplina gli esperimenti per l'avanzamento da tenente colonnello a colonnello e porta modificazioni circa la costituzione della commissione centrale di avanzamento, rettificato col R. decreto 27 settembre 1914, n. 1220;

Considerata la necessità di modificare il numero dei membri della commissione centrale di avanzamento con diritto a voto la cui presenza è necessaria per rendere legali le riunioni della commissione stessa;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ultimo capoverso dell'articolo 2 del R. decreto 24 settembre 1914, n. 1053 è sostituito il seguente:

La commissione non s'intenderà costituita ove non siano presenti almeno tre quarti dei suoi membri con diritto a voto, ed il candidato non sarà dichiarato idoneo ove non abbia riportato due terzi di voti favorevoli.

Art. 2.

Le disposizioni di cui sopra avranno vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

N. **568**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto n. 1252, da convertirsi in legge, col quale è approvata una maggiore assegnazione straordinaria di lire 46 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915.** — (Segretariato generale) — 15 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, la quale autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1914-915 non tradotti in legge entro il 30 giugno 1914, fra i quali trovasi quello per il Ministero della guerra;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la guerra di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alle somme autorizzate dalle leggi in vigore, è approvata una maggiore assegnazione straordinaria di lire 46 milioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915.

La ripartizione di detta somma fra i capitoli di parte straordinaria dello stato di previsione suddetto sarà fatta con decreto del Ministero del tesoro.

Art. 2.

In dipendenza della maggiore assegnazione di cui al precedente articolo, i limiti, entro i quali, giusta il disposto delle leggi vigenti, il governo del Re ha facoltà di determinare le assegnazioni dei vari capitoli della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della guerra, sono aumentati pei seguenti aggruppamenti come appresso:

Artiglieria di gran potenza ed armamento delle difese costiere e terrestri, parchi di assedio, materiali, provviste e relativi trasporti per dette artiglierie	L.	8.000.000
Lavori, provviste e mezzi di trasporto per fortificazioni terrestri e costiere, strade ferrate ed opere militari	»	8.000.000

Costruzione di fabbricati militari, trasformazione ed ampliamento di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni, di piazze d'armi, depositi di allevamento ed acquisto di immobili all'uopo occorrenti. — Costruzione e sistemazione ed ampliamento di stabilimenti vari . . . L.	30.000.000
	46.000.000

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni contenute nelle leggi 23 giugno 1912, n. 710, e 19 giugno 1913, n. 619, nonchè nelle leggi precedenti per le anticipazioni dalla cassa del tesoro di somme occorrenti pei pagamenti in eccedenza alle somme stanziate nei singoli capitoli della parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra.

Alla restituzione delle anticipazioni finora eseguite nello esercizio 1914-15 sarà provveduto con l'assegnazione di cui all'articolo 1.

Art. 4.

Ai mandati di anticipazione da emettersi per le spese autorizzate col presente decreto sono applicabili le disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 giugno 1909, n. 404, e dell'articolo 4 della legge 10 luglio 1910, n. 422.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CARCANO.

N. **569**. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 1253, da convertirsi in legge, relativo alla nomina ad ufficiale effettivo di sottotenenti di complemento e di marescialli.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 novembre 1914).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1896 n. 254 sull'avanzamento del R. esercito modificata delle leggi 6 marzo 1898 n. 50; 3 luglio 1902 n. 247; 21 luglio 1902 n. 303; 30 dicembre 1906 n. 647; 14 luglio 1907 n. 495; 17 luglio 1910 n. 515;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge approvato con R. decreto 21 luglio 1907 n. 626;

Vista la legge 27 giugno 1912 n. 699 che converte in legge il R. decreto 11 gennaio 1912 n. 2 relativo alla nomina ad ufficiale effettivo dei sottotenenti di complemento e dei sottufficiali del corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica;

Vista la legge 8 giugno 1913 n. 601 recante modificazioni alla legge sull'avanzamento del R. esercito;

Visto il R. decreto 3 settembre 1913 n, 1199 per la prima applicazione della detta legge 8 giugno 1913 n. 601;

Visto il R. decreto 27 agosto 1914 n. 1031 per l'applica- del 3° comma dell'art. 3 della precitata legge 8 giugno 1913 n. 601;

Considerata la necessità di ripianare senza indugio, in vista della presente situazione internazionale, le vacanze che si vengono a produrre nel grado di sottotenente per effetto dei diversi provvedimenti intesi a porre i quadri degli ufficiali in piena efficienza, e ritenuta l'opportunità di non pregiudicare la condizione degli allievi delle scuole militari che conseguiranno la nomina a sottotenente nell'anno scolastico già iniziato;

Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle prime nomine a sottotenente dei marescialli di cui all'art. 3 n. 3 della legge 8 giugno 1913 n. 601 potranno essere conferiti ai medesimi tanti posti quanti quelli che durante tutto il periodo dell'entrata in vigore di detta legge fino al 31 dicembre 1914 avrebbero potuto essere complessivamente

assegnati ai provenienti dai sottufficiali, oltre quelli già da essi coperti ai termini dell'art. 4 della legge stessa.

I sottotenenti così nominati non avranno però diritto ad anzianità retroattiva.

Art. 2.

I sottotenenti di complemento che abbiano preso parte agli esami per la nomina ad ufficiale in servizio attivo permanente negli anni 1912, 1913 e 1914 e siano risultati non idonei, potranno, per conseguire detta nomina, essere ammessi entro il gennaio 1915 ad una prova di riparazione nelle materie in cui non conseguirono l'idoneità, anche se abbiano partecipato a più sessioni, e sempre che non abbiano oltrepassato il limite di età stabilito dall'art. 2 della citata legge 8 giugno 1913 n. 601.

Art. 3.

Potranno pure essere nominati sottotenenti in servizio attivo permanente indipendentemente dai titoli di studio e dagli esami di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1913, n. 601, previa però il giudizio favorevole delle commissioni di cui all'drt. 15 dolla legge stessa e fermo restando il limite di età suaccennato:

a) i sottotenenti di complemento decorati di una medaglia al valore militare anche se l'abbiano ottenuta come militari di truppa;

b) i sottotenenti di complemento che all'atto della nomina ad effettivo contino almeno uh anno di servizio da ufficiale, parte del quale trascorso ln Libia o nell' Egeo anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

È in facoltà dei tenenti di complemento di chiedere la revoca dell'ottenuta promozione a tale grado per poter beneficiare della disposizione di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Allo stesso scopo i già sottotenenti di complemento che abbiano rinunciato al grado per continuare nel servizio come sottufficiali affine di concorrere all'ammissione alla scuola militare, potranno chiedere la reintegrazione nel grado di sottotenente di complemento colla primitiva anzianità e ad essi sarà considerato utile agli effetti della lettera *b*) del precedente art. 3 il servizio prestato come sottufficiale dal giorno della rinuncia al grado.

Art. 5.

I sottotenenti che conseguiranno la nomina per effetto del presente decreto ad eccezione di quelli di cui all'art. 1, saranno nominati con riserva d'anzianità, dovendo seguire nel ruolo gli attuali allievi del 2° corso della scuola militare e dell'accademia militare che riporteranno l'idoneità nella prima sessione di esami del corrente anno scolastico.

Conseguentemente il triennio di grado necessario per la promozione a tenente secondo l'art. 35 della legge 2 luglio 1896, n. 254 modificata coll'art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 495, decorrerà per essi dalla data d'anzianità che verrà loro attribuita.

In ordine all'anzianità relativa i sottotenenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 avranno la precedenza su quelli di cui allo art. 2, e questi sugli altri di cui all'art. 3 lettera *b*), fermo restando per ciascuna categoria il disposto del capoverso dell'art. 6 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Art. 6.

La legge 27 giugno 1912, n. 699 è abrogata, salvi restando i diritti già acquisiti.

Art. 7.

Le disposizioni di cui sopra avranno vigore dalla data della pubblicazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 15 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

Visto, *il guardasigilli*: ORLANDO.

N. **570.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 1254 relativo alla formazione di un nuovo reggimento di artiglieria da montagna.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 15 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898, e modifi-

cato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 lugtio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, n. 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del 24 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 1907, nn. 479 e 484 del 14 luglio 1907, n. 7 del 5 gennaio 1308, n. 328 del 2 luglio 1908, n. 473 del 15 luglio 1909, n. 226 dell'8 maggio 1910, n. 443 del 10 luglio 1910, nn. 515, 531 e 549 del 17 luglio 1910, n. 661 del 25 giugno 1911, n. 683 del 6 luglio 1911, n. 698 del 27 giugno 1911, R. decreto n. 402 del 27 marzo 1613, leggi n. 595 del 31 maggio 1913, n. 601 dell'8 giugno 1913, nn. 551 e 575 del 18 giugno 1914;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ordinamento delle armi e corpi del R. esercito stabilito dalla vigente legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, sono apportati nel numero complessivo delle unità gli aumenti seguenti:

ARMA DI ARTIGLIERIA. - Un reggimento di artiglieria da montagna (stato maggiore, quattro gruppi, dodici batterie, un deposito).

Art. 2.

Nella formazione del nuovo reggimento saranno utilizzati due comandi di gruppo e cinque batterie di quelle create con la legge del 27 giugno 1912, n. 698.

Art. 3.

Alle tabelle organiche annesse alla legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra sono apportati i seguenti aumenti nel numero degli ufficiali e degli impiegati dei vari gradi.

TABELLA n. VII *degli ufficiali dell'arma di artiglieria:*

1 colonnello,
4 tenenti colonnelli,
12 capitani,
25 tenenti o sottotenenti.

TABELLA n. XI *degli ufficiali del corpo sanitario militare:*
1 capitano,
3 tenenti o sottotenenti medici.

TABELLA n XIII *degli ufficiali del corpo d'amministrazione:*
1 subalterno.

TABELLA n. XIV
degli ufficiali del corpo veterinario militare:
1 capitano veterinario;
3 tenenti o sottotenenti veterinari.

TABELLA n. XXI
dei ragionieri di artiglieria:
1 ragioniere di 4ª classe.

TABELLA n. XXIV
degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti:
3 applicati.

TABELLA n. XXV
degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari:
2 ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Art. 4.

Gli aumenti alle tabelle organiche avranno vigore dal 1° gennaio 1915.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella *raccolta ufficiale* delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservalo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 15 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

A. SALANDRA.
V. ZUPELLI.

Disposizioni esecutive.

Il Ministero ha già impartito ai comandi di corpo d'armata le disposizioni relative alla formazione delle nuove unità ed alla loro dislocazione.

All'atto della costituzione del nuovo reggimento, le batterie

da montagna che sono in Italia, assumeranno la seguente nuova numerazione:

1° reggimento d'artiglieria da montagna — 12 batterie (dalla 1ª alla 12ª);

2° reggimento d'artiglieria da montagna 12 batterie (dalla 13ª alla 24ª);

3° reggimento d'artiglieria da montagna — 12 batterie (dalla 25ª alla 36ª);

36° reggimento d'artiglieria da campagna — 3 batterie (dalla 37ª alla 39ª).

Le batterie attualmente dislocate in Libia, sempre rimanendo a far parte dei reggimenti ai quali ora appartengono, assumeranno la numerazione per ciascuna di esse a fianco indicata:

9ª batteria dell'attuale 1° reggimento da montagna assumerà la numerazione di 40ª batteria;

10ª batteria dell'attuale 1° reggimento da montagna assumerà la numerazione di 41ª batteria;

15ª batteria dell'attuale 2° reggimento da montagna assumerà la numerazione di 42ª batteria;

19ª batteria dell'attuale 2° reggimento da montagna assumerà la numerazione di 43ª batteria;

20ª batteria dell'attuale 2° reggimento da montagna assumerà la numerazione di 44ª batteria;

26ª batteria dell'attuale 36° reggimento da campagna assumerà la numerazione di 45ª batteria;

27ª batteria dell'attuale 36° reggimento da campagna assumerà la numerazione di 46ª batteria.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **571.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1255, da convertirsi in legge, col quale, in dipendenza degli avvenimenti internazionali, viene autorizzata l'assegnazione di lire quattrocentomilioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915.** — (Segretariato generale). — 15 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1914-915 non tradotti in legge entro il 30 giugno 1914,

fra i quali trovasi compreso quello della spesa pel Ministero della guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione di lire quattrocentomilioni da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915 allo scopo di provvedere a rifornimenti e lavori di carattere straordinario, nonchè al mantenimento della maggiore forza alle armi e ad altre spese determinate dagli avvenimenti internazionali.

Con decreto del ministro del tesoro sarà fatto luogo alla ripartizione dell'indicata somma fra i vari capitoli dello stato di previsione predetto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1914

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

N. **572.** — AVANZAMENTO. — **Esperimento di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — Sessione straordinaria — varianti alle disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 15 novembre 1914.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 525 del *giornale militare* del corrente anno il Ministero determina:

1. Il colonnello, comandante del reggimento cavalleggeri di Lodi (15°) Schiffi Mario sarà sostituito nelle funzioni di membro

della commissione sperimentatrice per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani di fanteria, cavalleria ed artiglieria dal colonnello, comandante il reggimento cavalleggeri di Alessandria (14°), Romei Giovanni.

2. Il tenente colonnello del 1° reggimento genio, Ganassini Oddone sarà sostituito nelle funzioni di membro supplente della commissione sperimentatrice per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del genio, dal tenente colonnello della direzione del genio di Roma, D'Havet Giuseppe.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **573** — TRASPORTI — **Aumenti dei prezzi pei viaggiatori fruenti della concessione speciale C** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 novembre 1914.

Gli aumenti del 10 e del 5 %, rispettivamente sui prezzi dei biglietti di prima e seconda classe, stabiliti dalla legge 23 luglio 1914, n. 742, sono applicabili anche ai biglietti pei viaggiatori fruenti della concessione speciale C.

Se ne informano le amministrazioni militari a complemento di quanto risulta dalla circolare n. 526 inserta nel *giornale militare* del corrente anno, avvertendo che delle conseguenti varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno si farà pure constare con l'appendice di cui è cenno nella detta circolare e che di quelle alla disposizione n. 4 al fascicolo 18 (Trasporti) della *Raccolta* si farà constare mediante un fascicoletto di aggiunte e varianti, ora in corso di pubblicazione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **574.** — CAVALLI. — **Distribuzione generale di cavalli d'agevolezza delle categorie comuni.** — (Ispettorato ippico). — 15 novembre 1914.

In relazione alla circolare n. 420 del *giornale militare* del corrente anno, questo Ministero ha determinato che la distribuzione generale dei cavalli d'agevolezza delle categorie comuni abbia luogo il mattino del 7 dicembre p. v., sotto l'osservanza delle norme contenute nel titolo XIII del regolamento d'amministrazione e nell'*Atto* 179 del 1899, modificato da quello n. 177 del 1901 e dalla circolare 606 del 1911.

Gli ufficiali descritti negli elenchi che fanno seguito alla presente circolare sono ammessi a prelevare un cavallo d'agevolezza presso la sede dei reggimenti d'artiglieria sotto indicati.

Appena avvenuta la distribuzione generale i detti reggimenti dovranno subito segnalare al Ministero (Ispettorato ippico) il numero dei cavalli, in ciascuna categoria, rimasti disponibili, affinchè possa aversene norma nel decidere sulle domande degli ufficiali che chiederanno di essere ammessi alla distribuzione suppletiva.

Anche in seguito, i reggimenti, tanto nel caso che vengano distribuiti o restituiti cavalli, quanto in quello che gli ufficiali stessi ammessi a prelevarli non facciano uso dell'autorizzazione ottenuta, dovranno, volta per volta, riferirne al più presto al Ministero, affinchè si possa sempre conoscere quanti sono i cavalli ancora disponibili presso la sede di ogni singolo reggimento.

Gli ufficiali ammessi al prelevamento di un cavallo d'agevolezza non potranno, pel cavallo prelevato, contrarre debito verso il proprio conto rimonta superiore alla somma stabilita dall'articolo 938 del regolamento d'amministrazione, salvo le eccezioni consentite nel successivo articolo 939 del regolamento medesimo.

In conseguenza, allorquando scaduta la guarentigia il cavallo sarà definitivamente accettato d'agevolezza, l'ufficiale che non siasi venuto a trovare in alcuna delle circostanze speciali tassativamente previste nel predetto articolo, dovrà, a termini dell'articolo 941 del regolamento sopra citato, versare a favore del proprio conto rimonta la somma eventualmente eccedente il debito normalmente consentito.

Gli ufficiali potranno condurre seco, per il prelevamento del cavallo, il proprio attendente che sarà considerato come in viaggio per ragioni di servizio e sarà dal corpo in cui avviene la distribuzione dei cavalli stessi, preso in aggregazione ai soli effetti disciplinari, con le norme di cui all'articolo 93 del regolamento d'amministrazione.

I cavalli che saranno distribuiti ai singoli ufficiali, residenti in un medesimo luogo, dovranno essere spediti alle rispettive sedi degli ufficiali stessi per capo e non per gruppi, poichè quest'ultima facilitazione è riservata esclusivamente al trasporto dei cavalli per ragioni di servizio.

A mente della circolare n. 208 del *giornale militare* del corrente anno la spesa di trasporto dei singoli cavalli alla re-

sidenza dell'ufficiale acquirente sarà pagata dal consiglio d'amministrazione del corpo che effettua la distribuzione dei cavalli d'agevolezza e dovrà essere posta a carico del rendiconto delle spese di viaggio.

Le somme pagate per spedizioni dei cavalli distribuiti dovranno essere subito segnalate al Ministero (Ispettorato ippico) per la conseguente ripartizione, conforme a quanto è stabilito dalla circolare n. 208 sopra indicata.

Avvenendo la restituzione del cavallo d'agevolezza entro il periodo di guarentigia le spese di trasporto relative alla restituzione medesima saranno invece pagate direttamente dagli ufficiali interessati.

L'esonero dal pagamento della spesa media di trasporto per l'invio del cavallo alla residenza dell'ufficiale, come il rimborso di quella sostenuta per la restituzione, avranno luogo solo nel caso in cui sia constatata esistenza nel cavallo di vizi redibitori o di malattia acuta, il cui periodo d'incubazione sia di tal durata da poterne far risalire l'inizio a data precedente alla distribuzione.

La spesa di trasporto sostenuta per questi ultimi cavalli sarà bensì anticipata dal consiglio d'amministrazione del reggimento che effettuò la distribuzione del cavallo e segnalata egualmente al Ministero, ma non sarà computata nella somma complessiva che servirà al Ministero medesimo di base per la ripartizione nello stabilire la quota da pagarsi da ciascun ufficiale.

Sarà inoltre fatto obbligo ai comandanti di corpo e capi di servizio di tenere informato il Ministero (ispettorato ippico) di tutti i cambiamenti di posizione (promozioni, trasferimenti, collocamenti in posizione ausiliaria, a riposo ecc.) che possono avvenire negli ufficiali alla loro dipendenza, che in ogni singola distribuzione generale o suppletiva di cavalli di agevolezza furono ammessi al prelevamento, e ciò fino a quando non sia notificata la ripartizione della quota media di spesa di trasporto.

Si avvertono tutti gli ufficiali che la concessione dell'ammissione al prelevamento di un cavallo d'agevolezza è subordinata all'accettazione delle espresse condizioni contenute nella circolare n. 208 sopra ricordata, di cui ciascuno dovrà prendere conoscenza; che durante il periodo di guarentigia è vietato agli ufficiali di far tagliare ai cavalli la criniera, la coda e farli tosare e che infine l'ufficiale che preleva un cavallo d'agevolezza dovrà nel giorno stesso del prelevamento versare

L. 5,00 a favore del soldato che aveva la custodia ed il governo del cavallo, a prescindere dall'accettazione definitiva del medesimo.

La restituzione dei cavalli d'agevolezza durante il periodo di guarentigia sarà fatta con le norme di cui al n 36 dell'*Atto* 129 del 1899; però trattandosi di cavalli che vengono restituiti per vizi redibitori o malattia acuta dovrà essere preventivamente domandata l'autorizzazione al Ministero (ispettorato, ippico).

I corpi cui appartengono gli ufficiali, ai quali verranno concessi definitivamente cavalli d'agevolezza dovranno tener presenti le disposizioni contenute nel capo VIII dell'*Atto* 179 del 1899 e nella circolare n. 63/5932 delli 4 settembre 1911, diretta a tutte le direzioni di commissariato militare e da queste comunicata a tutti i corpi ed uffici compresi nella circoscrizione di ciascuna direzione medesima.

Si avverte che l'assegnazione alle varie categorie dei cavalli di agevolezza di cui sopra trattasi è stata fatta non col criterio dell'età e della statura dei medesimi, ma tenuto conto del valore attuale commerciale del cavallo, in base ai criteri della circolare n. 606 del *giornale militare* del 1911.

ELENCO nominativo degli ufficiali ammessi al prelevamento di un cavallo d'agevolezza delle sottoindicate categorie nella distribuzione generale del giorno 7 dicembre p. v.

Presso il 1° reggimento artiglieria da campagna in Foligno.

Di 1ª categoria.

1. Cricchi Umberto, tenente legione carabinieri Roma.
2. Giannone Cino, capitano 1° reggimento artiglieria campagna.

Di 2ª categoria.

1. Perelli cav. Ippolito, capitano di stato maggiore comando corpo stato maggiore.
2. Ballerini cav. Giuseppe, tenente colonnello di fanteria in aspettativa per infermità comando divisione militare Roma.
3. Ciotola cav. Ernesto, id. id. 52° reggimento fanteria.
4. Fadinelli cav. Osvaldo, maggiore 52° id. id.
5. Ricciotti Giovanni, tenente aiutante maggiore 52° id. id.
6. Mariotti Giuseppe, id. id. 52° id. id.
7. Ferrari cav. Cesare, maggiore 60° id. id.

8. Prampolini cav. Emilio, capitano 60° reggimento fanteria.
9. Saccani cav. Aleardo, id. direzione artiglieria fabbrica armi Terni.
10. Stromei cav. Vincenzo, maggiore 1° reggimento genio.
11. Tardivo cav. Cesare, id. battaglione specialisti genio.
12. Alfonsi cav. Alfredo, id. commissario direzione commissariato XI corpo armata.

Di 3ª categoria.

1. Adinolfi Gabriele, capitano 12° reggimento fanteria.
2. Manfrin cav. Aristide, maggiore 18° id. id.
3. Ferrari cav. Giorgio, id 51° id. id.
4. Carrieri Cosimo, capitano 51° id. id.
5. Ciampolini Arcangelo, tenente aiutante maggiore 51° id. id.
6. Carisio Lorenzo, id. id. 51° id. id.
7. Rossi cav. Alfredo, maggiore medico infermeria presidiaria Terni.

Presso il 2° reggimento artiglieria da campagna in Pesaro.

Di 2ª categoria.

1. Cosignani cav. Francesco, maggiore 17° reggimento fanteria.
2. Carrozza Amatore, capitano, 17° id. id.
3. Guassardo Mario, id. 17° id. id.
4. Bellomo Giovanni, id. 93° id. id.
5. Martinelli Renato, tenente aiutante maggiore 93° id. id.
6. Leonelli cav. Vincenzo, maggiore 94° id. id.
7. Carboni Gino, capitano aiutante maggiore 94° id. id.
8. Luti Gaetano, id. 94° id. id.
9. Rossotti cav. Alberto, tenente colonnello 5° id. bersaglieri.
10. Bosio Carlo, capitano 5° id. id.

Di 3ª categoria.

1. Monetti Ernesto, capitano 12° reggimento fanteria.
2. Stuto Giuseppe, id. 12° id. id.
3. Casasco dott. Egidio, id. medico 12° id. id.
4. Checcucci Emilio, id. 27° id. id.
5. Montanari Oddone, id. 93° id. id.
6. Tacoini Leone, id. 93° id. id.
7. Grigi cav. Giuseppe, maggiore 94° id. id.
8. Visca Valentino, capitano 5° id. bersaglieri.
9. Minici cav. Eugenio, colonnello medico direttore sanità VII corpo armata.

Presso il 3° reggimento artiglieria da campagna in Bologna.

Di 1ª categoria.

1. Cautele Ugo, capitano legione carabinieri Bologna.
2. Riccio Camillo, id. 3° reggimento artiglieria campagna.
3. Venturi Leopoldo, tenente 3° id. id. id.
4. Stramignoni Giovanni, sottotenente 3° id. id, id.

Di 2ª categoria.

1. Spada cav. Alberto, tenente colonnello 11° reggimento fanteria.
2. Boveri cav. Vincenzo, maggiore, 11° id. id.
3. Carnevali cav. Arturo, id. 11° id. id.
4. Santangelo Giuseppe, capitano 12° id. id.
5. Del Gaudio Modesto, tenente aiutante maggiore 12° id. id.
6. Guadagni cav. Pilade, tenente colonnello 35° id. id.
7. Azzoni cav. Bernardo, id. id. 35° id. id.
8. Civalleri cav. Bartolomeo maggiore 35° id. id.
9. Ugolini dott. Giuseppe, capitano medico 6° id. bersaglieri.
10. Casati Alberto, tenente 2° id. genio.
11. Verdoia Francesco, id. 2° id. id.
12. Maffei Giuseppe, id. 2° id. id.
13. Monina Antonio, sottotenente 2° id. id.

Di 3ª categoria.

1. Bechi cav. Giulio, capitano 31° reggimento fanteria.
2. De Cataldo Pasquale, id. 31° id. id.
3. Caramanna Vincenzo, id. 32° id. id.
4. Ricci cav. Giovanni, maggiore 35° id. id.
5. Bronchelli cav. Giuseppe, id. 40° ld. id,
6. Iannaccaro cav. Carlo, id. 40° id. id.
7. Cefaly Giovambattista, capitano 40° id. id.
8. Seccio cav. Girolamo, maggiore commissario direzione commissariato X corpo armata.

Presso il 4° reggimento artiglieria da campagna in Cremona.

Di 1ª categoria.

1. Corini Giacinto, capitano legione carabinieri Bologna.
2. Pico Luigi id. 4° reggimento artiglieria campagna.

Di 2ª categoria.

1. Lechiare Luigi capitano 65° reggimento fanteria.
2. Paderni Luigi, tenente aiutante maggiore 65° id. id.
3. Belloni cav. Pietro, maggiore 79° id. id.
4. Fineschi Lorenzo, capitano 79° id. id
5. Lodomez cav. Enrico, maggiore 80° id id.
6. Beraudo Umberto, capitano 80° id. id.
7. Rigault de La Longrais cav. Augusto, maggiore 8° id. bersaglieri.
8. Salomone cav. Giuseppe, id. 6° id. alpini.

Di 3ª categoria.

1. Calabria cav. Benedetto, maggiore 65° reggimento fanteria.
2. Montanari Raniero, capitano aiutante maggiore 65° id. id.
3. Cugi cav. Licurgo, maggiore medico ospedale militare Piacenza.

Presso il 5° reggimento artiglieria da campagna in Venaria Reale.

Di 1ª categoria.

1. Barberini Enrico, sottotenente 5° reggimento artiglieria campagna.
2. D'Andrea Massimiliano, id. 6° id. id. da fortezza.

Di 2ª categoria.

1. Roberi Pietro, tenente aiutante maggiore 54° reggimento fanteria.
2. Riva Rocci cav. Torquato, maggiore 91° id. id.
3. Franzini Tibaldeo conte Carlo, capitano 91° id. id.
4. Capra cav. Gualtiero, maggiore 92° id. id.
5. Conte Attilio, capitano 92° id. id.
6. Cerruti Giuseppe, tenente aiutante maggiore 92° id. id.
7. Gazagne cav. Adolfo, maggiore 3° id. alpini.
8. Nerchiali Oscar, tenente aiutante maggiore 3° id. id.
9. Giancotti Vincenzo, id. 5° id artiglieria da campagna.
10. Caldarera cav. Ernesto, capitano direzione esperienze artiglieria Ciriè.
11. Acquarone Giulio, tenente 5° reggimento genio.
12. Zumino Romeo, id. 5° id. id.
13. Mazzantini Paolo, id. 5° id id.
14. Granata Gino, id. 5° id. id,

Di 3ª categoria.

1. Bassi Dario, tenente aiutante maggiore 50° reggimento fanteria.
2. Aprà Argelo, capitano 92° id. id.
3. Bassino cav. Roberto, tenente colonnello 3° id. alpini.
4. Bruni Federico, capitano 3° id. id.
5. Matucci dott. Giuseppe, id. medico 5° id. artiglieria da campagna.

Presso il 6° reggimento artiglieria da campagna in Vigevano.

Di 2ª categoria.

1. Martinengo cav. Carlo, maggiore 53° reggimento fanteria.
2. Maffizzoli cav. Cesare, id. 53° id. id.
3. Giove cav. Giacomo, id. 9° id. bersaglieri.
4. Tosi Angiolo, tenente aiutante maggiore 9° id. id.
5. Conti cav. Pietro, maggiore 4° id. alpini.
6. Durazzo Marcello, capitano 2° id. genio.
7. Bovolin Fausto, tenente 2° id. id.
8. Muzii Giulio, sottotenente 2° id. id.
9. Lussiana Augusto, capitano direzione genio Alessandria.

Di 3ª categoria.

1. Zoppi cav. Ottavio, maggiore 23° reggimento fanteria.
2. Stroppa Modesto, capitano 23° id. id.
3. Bambara Domenico, id. 23° id. id.
4. Brancatelli Giuseppe, tenente aiutante maggiore 23° id. id.
5. Bavagnoli cav. Giuseppe, maggiore 24° id. id.
6. Bottari cav. Girolamo, id. 66° id. id.
7. Vigevani Attilio, capitano 67° id. id.
8. Forestieri Arturo, id. direzione genio Alessandria.

Presso il 7° reggimento artiglieria da campagna in Pisa.

Di 1ª categoria.

1. Bertacchi cav. Paolo, colonnello 22° reggimento fanteria.
2. Sostegni Luigi, capitano reggimento cavalleggeri di Alessandria (14°).
3. Malagola Ubaldini Enrico, tenente id. id. id.
4. Moscuzza cav. Giuseppe, tenente colonnello 32° reggimento artiglieria campagna.
5. Gonnelli cav. Giuseppe, id. id. 2° id. id. fortezza.
6. Arcangeli Giuseppe, sottotenente 2° id. id. id.

Di 2ª categoria.

1. Fiori cav. Adolfo, maggiore 21° reggimento fanteria.
2. Gatteschi cav. Alfredo, tenente colonnello 22° id. id.
3. Romani cav. Amedeo, maggiore 22° id. id.
4. Menna cav. Giuseppe, id. 22° id. id.
5. Serrao cav. Ferdinando, id. 22° id. id.
6. Astarita Michele, tenente aiutante maggiore 39° id. id.
7. Caturani Antonio, id. id. 40° id. id.
8. Piola Caselli cav. Renato, maggiore 11° id. bersaglieri.
9. Vecchione dott. Vincenzo, capitano veterinario reggimento cavalleggeri Lodi (15°).

Di 3ª categoria.

1. Beretta Benedetto, capitano 9° reggimento fanteria.
2. Di Oreste Antonio, id. 9° id. id.
3. Poso Otello, id. 9° id. id.
4. Socal cav. Silvio, maggiore 15° id. id.
5. Tempesta dott. Francesco, capitano medico 15° id. id.
6. Bracchi Camillo, capitano 22° id. id.
7. Pagliara Matteo, id 64° id. id.
8. Torti cav. Carlo, tenente colonnello 87° id. id.
9. De Fraia patrizio di Pozzuoli Nicola, capitano 87° id. id.

Presso l'8° reggimento artiglieria da campagna in Verona.

Di 1ª categoria.

1. Gusmeroli cav. Luigi, tenente legione carabinieri Verona.
2. Dal Cer Scipione, id. id. id.
3. Stringa Pirio, capitano aiutante campo 3ª brigata alpina.
4. Bongiovanni Guido, tenente 28° reggimento artiglieria campagna.
5. Pozzati Ferdinando, capitano 7° id. id. fortezza.
6. Gorini cav. Alessandro, colonnello direzione artiglieria Mantova.

Di 2ª categoria.

1. Cimetta cav. Vittorio, tenente colonnello fanteria a disposizione Ministero finanze.
2. Ricordi cav. Alessandro, id. 80° reggimento fanteria.
3. Milano Agesilao, capitano 80° id. id.
4. Trani Alberto, tenente aiutante maggiore 80° id. id.
5. Racca Carlo, capitano 8° id. bersaglieri.

6. Ponzi Riccardo, capitano 6° reggimento alpini.
7. Ranieri Umberto, id. 6° id. id.
8. Pettinau Cimbro, tenente aiutante maggiore 6° id. id
9. Ceccone Fulgenzio, id. 2° id. genio.
10. Barone Edoardo, sottotenente 2° id. genio.
11. Sulpizi Alessandro, tenente 3° id. id.
12. Casola Alfredo, id. 3° id. id.
13. Magliano Carlo, id. 3° id. id.
14. Gastaldi Mario, sottotenente 3° id. id.
15. Frontiero Dante, id. 3° id. id.
16. Fabi Fabio, id. 4° id. id.

Di 3ª categoria.

1. Saporiti cav. Alessandro, tenente colonnello 72° reggimento fanteria.
2. La Ferla Francesco, tenente aiutante maggiore 8° id. bersaglieri.
3. Giusti dott. Giuseppe, capitano veterinario, 8° id. artiglieria campagna.
4. Galeffi Enrico, tenente 2° id. genio.

Presso il 9° reggimento artiglieria da campagna in Pavia.

Di 1ª categoria.

1. Secchi Enrico, tenente legione carabinieri Torino.
2. Storaci cav. Giuseppe, maggiore 7° reggimento artiglieria fortezza.
3. Orsi cav. Paolo, colonnello 1° id. genio.

Di 2ª categoria.

1. Reali cav. Gaetano, maggiore 25° reggimento fanteria.
2. Taruffi cav. Francesco, id. 25° id id.
3. Interlandi Pizzuti cav. Rosario, tenente 1° id. genio.
4. Mendolia Donato, sottotenente 1° id. id.
5. Pasino Luigi, id. 1° id. id.
6. Schiraldi Pasquale, id. 1° id. id.

Di 3ª categoria.

1. Di Fenizio cav. Achille, maggiore direzione genio Alessandria.
2. Moro cav. Tito, maggiore medico ospedale militare Alessandria.
3. Costa cav. Quinto, id. id. id. id.

4. Guidobono cav. Giovanni, maggiore commissario, direzione commissariato militare II corpo d'armata.

Presso il 10° reggimento artiglieria da campagna in Caserta.

Di 1ª categoria.

1. Abati cav. Emilio, tenente colonnello stato maggiore comando corpo stato maggiore.
2. Perlingieri Enrico, capitano id. id. id.
3. Matteoda Giacomo, capitano legione carabinieri Bari.
4. Barbetta cav. Roberto, colonnello 5° reggimento fanteria.
5. Roasio cav. Alessandro, id. 47° id. id.
6. Mosca cav. Emanuele, id. 10° id. bersaglieri.
7. Arcucci Cesare, tenente 18° id. artiglieria campagna.
8. Borzi Adelchi, id. 22° id. id. id.
9. Cusmano Salvatore, id. 22° id. id id.
10. Palomba Giulio, id. 36° id. id. id.
11. Locurcio cav. Antonio, colonnello 3° id. id. fortezza.
12. De Grossi Antonio, capitano 4° id. id. id.
13. Catalano Vincenzo, sottotenente 4° id. id. id.
14. De Gregorio Roberto, id. 4° id. id. id.
15. Tomasello Michele, id. 4° id. id. id.

Di 2ª categoria.

1. Caracciolo Ottavio, capitano 14° reggimento fanteria.
2. Gisolfi cav. Clemente, tenente colonnello 15° id. id.
3. De Stefanis Nicola, capitano 30 id. id.
4. Bonfante cav. Carlo, tenente colonnello 32° id. id.
5. Barone cav. Eugenio, id. id. 47° id. id.
6. Tallone Ignazio, capitano 47° id. id.
7. Lovaglio dottor Rocco, capitano medico 47° id. id.
8. De Porcellinis dottor Carlo, id id. 10° id. artiglieria campagna.

Di 3ª categoria.

1. Molina cav. Luigi, tenente colonnello 10° reggimento fanteria.
2. Vecchio cav. Clemente, id. id. 40° id. id.

Presso l'11° reggimento artiglieria da campagna in Alessandria.

Di 1ª categoria.

1. Chiapirone Ferdinando, tenente cavalleggeri Lodi (15°).
2. Contino Giovanni, sottotenente 11° reggimento artiglieria da campagna.
3. Antonelli Lucifero, id. id. id. id.

Di 2ª categoria.

1. Notarangeli cav. Giuseppe, tenente colonnello 37° reggimento fanteria.
2. Ollearo Carlo, capitano 37° id. id.
3. Niccolini Giovan Battista, id. 44° id. id.
4. Loffredo dottor Alfredo id. medico, 44° id. id.
5. Marino cav. Fortunato, maggiore 49° id. id.
6. Maccario cav. Giusto, id. 50° id. id.
7. Barbieri cav. Giuseppe, id. 54° id. id.
8. Gaudio Vincenzo, capitano 54° id. id.
9. Gabutti Gualtiero, id. 54° id. id.
10. Schizzi cav. Pietro, tenente colonnello medico ospedale militare Alessandria.
11. Littardi cav. Nicolao, maggiore medico id. id. id.

Di 3ª categoria.

1. Galbusera Winkler cav Giuseppe, colonnello commissario direzione commissariato II corpo d'armata.
2. Pernigotti nobil Luca, tenente colonnello commissario id. id. id. id.

Presso il 12° reggimento artiglieria da campagna in Capua.

Di 1ª categoria.

1. Pasini Gaspare, capitano reggimento cavalleggeri di Foggia (11°).
2. Muricchio cav. Vincenzo, tenente colonnello 12° id. artiglieria campagna.

Di 2° categoria.

1. Dramis dei Dramis cav. Pietro, maggiore 9° reggimento fanteria.
2. Villani cav. Francesco, id. 9° id. id.
3. Carloni Ermanno, capitano 9° id. id.
4. Gereschi Dante, id. 9° id. id.
5. Gallo Francesco, id. 9° id. id.
6. Scafaro cav. Edoardo, maggiore 10° id. id.
7. Denti cav. Umberto, tenente colonnello 15° id. id.
8. Pucci cav. Gustavo, id id. 16° id. id.
9. Gualtieri cav. Francesco, maggiore 16° id. id.
10. Radini Tedeschi cav. Raffaele, id. 16° id. id.
11. Piroli Alberto, capitano 16° id. id.
12. Tiberi Giuseppe, tenente aiutante maggiore 16° id. id.

Di 3ª categoria.

1. Giglio Silvio, capitano 15° reggimento fanteria.
2. D'Alena Guido, tenente aiutante maggiore, 15° id. id.
3. Rizzo Salvatore, capitano 16° id. id.
4. Sarlo Armando, id. 16° id. id.
5. Montanari Marino, id. 29° id. id.
6. Perlini cav Vincenzo, id. 48° id. id.
7. De Prisco dottor Luigi, maggiore medico ospedale militare Caserta.

Presso il 13° reggimento artiglieria da campagna in Roma.

Di 1ª categoria.

1. Ricci cav. Giuliano, colonnello scuola centrale artiglieria fortezza.
2. Lauricella cav. Gaetano, capitano 13° reggimento artiglieria campagna.
3. Lubrano Armando, tenente 13° id. id id.
4. Sicardi cav. Francesco, tenente colonnello 3° id. id. fortezza.
5. Motta cav. Giuseppe, colonnello battaglione specialisti genio.
6. Del Lupo Luigi, tenente d'artiglieria id. id. id.
7. Leoncini cav. Oreste, colonnello del genio Ministero della marina ispettorato genio militare.
8. Torretta cav. Alfredo, tenente colonnello ispettorato costruzione artiglieria.

Di 2ª categoria.

1. Chierchia cav. Raffaele, tenente colonnello genio comando corpo stato maggiore.
2. Bassano cav. Leone, capitano aiutante maggiore collegio militare Roma.
3. Albertazzi cav. Giovanni, tenente colonnello 1° reggimento granatieri.
4. Bitossi cav. Giuseppe, id. id. 2° id. id.
5. Isnaldi cav. Antonio, id. id. 82° id. fanteria.
6. Pirzio Biroli cav. Cesare, id id. 2° id. bersaglieri.
7. Giraud cav. Oreste, id. id. 2° id. id.
8. Bertola Luca, sottotenente 13° id. artiglieria campagna.
9. Tracanna Giovanni, capitano d'artiglieria (treno) comandato Ministero guerra.

10. La Monica Aurelio, tenente 1° reggimento genio.
11. Barotta Bernardo, id. 1° id. id
12. Benacchio Aurelio sottotenente 1° id. id.
13. Cortellessa Rodolfo, tenente 6° id. id.
14. Scalesse Giuseppe, id. battaglione specialisti genio.
15. Pasquali Giovanni, id. id. id. id.
16. Guglielmetti Aldo, id. id. id. id.
17. Orestano Enrico, sottotenente id. id. id.
18. Borrello cav. Antonino, capitano direzione genio Roma.

Di 3ª categoria.

1. Parisi cav. Felice, maggiore generale medico ispettorato di sanità militare.
2. Ferrari cav. Decio, colonnello collegio militare Roma.

Presso il 14° reggimento artiglieria da campagna in Ferrara.

Di 1ª categoria.

1. Millotti Francesco, capitano legione carabinieri Ancona.
2. Jung cav. Aldo, colonnello 94° reggimento fanteria.
3. Zachè Gabrù, sottotenente 2° id. artiglieria campagna.
4. Galloni Aldo, id. 14° id. id. id
5. Carta Angelico, tenente 15° id. id. id

Di 2ª categoria.

1. Lucchesini cav. Ferdinando, maggiore 2° reggimento fanteria.
2. Baliviera cav. Angelo, id. 17° id. id.
3. Galli cav. Mario, id. 17° id. id.
4. Lombardi cav. Edoardo, id. 27° id. id.
5. Vallesi Arturo, capitano 28° id. id.
6. Ruggero Giosafat, id 58° id. id
7. Silvestri cav. Ugo, maggiore 94° id. id.
8. Minardi Massimo, capitano 3° id. bersaglieri.
9. Calvi Guido, id. 3° id. id.
10. Bonatti cav. Augusto, tenente colonnello direzione genio Bologna.
11. Stefano cav. Umberto, maggiore medico ospedale militare Udine.

Di 3ª categoria.

1. Porotti Carlo, capitano 1° reggimento fanteria.
2. Garzone cav. Giovanni, maggiore 2° id. id.

3. Taddeini Achille, capitano 27° reggimento fanteria.
4. Giamberini Raffaello, id. 28° id. id
5. Zanuttini dott. Primo, id. medico reggimento cavalleggeri Monferrato (13°).

Presso il 15° reggimento artiglieria da campagna in Reggio Emilia.

Di 2ª categoria.

1. Rizzi cav. Giacomo, maggiore genio comando corpo stato maggiore.
2. Anfossi cav. Paolo, maggiore 1° reggimento granatieri.
3. Manfredi cav. Pietro, id. 1° id. id.
4. Ferro Luzzi dott Massimiliano, capitano medico 1° id. id.
5. Guardabassi cav. Oddone, maggiore 2° id. id.
6. Bianchi cav. Augusto, id. 35° id. fanteria
7. Abatino cav. Tommaso, tenente colonnello 59° id. id.
8. Faccini cav. Cesare, maggiore 59° id. id.
9. Pinto cav. Giovanni, id. 59° id. id.
10. Sprega Ugo, tenente aiutante maggiore 59° id. id.
11. Ciatto Spartaco, capitano 66° id. id.
12. Paolini cav. Paolo, maggiore 81° id. id.
13. Arzano cav. Aristide, id. 82° id. id.
14. Rotelli cav. Francesco, id. 82° id. id.
15. Ancillotti Guido, capitano 82° id. id
16. Pasini cav. Roberto, maggiore 6° id. bersaglieri.
17. Redini Alderigo, capitano 3° id. genio.

Presso il 16° reggimento artiglieria da campagna in Brescia.

Di 1ª categoria.

1. Santodirocco Rocco, tenente legione carabinieri Torino.
2. Azais Pio, sottotenente 2° reggimento artiglieria montagna.
3. Castellazzi cav. Camillo, capitano, 1° id. id. fortezza.

Di 2ª categoria.

1. Silvestri cav. Eugenio, maggiore 77° reggimento fanteria.
2. Carbone Carlo, capitano 77° id. id.
3. Martini Giuseppe, id. 77° id. id.
4. Bondioli Ugo, id. 78° id. id.
5. Masi cav. Vittorio, tenente colonnello 7° id. bersaglieri.
6. Manelli Giuseppe, capitano 7° id. id.

7. Roggero cav. Edoardo, maggiore ufficio fortificazioni sotto direzione Brescia.
8. Gritti cav. Luigi, maggiore commissario direzione commissariato III corpo armata.

Di 3ª categoria.

1. Vertù Luigi, capitano 1° reggimento fanteria.
2. Papa cav. Achille, tenente colonnello 55° id. id.
3. Bosi cav. Angelo, maggiore 55° id. id.
4. Fulvio Bartolomeo, capitano 79° id. id.
5. Ramello Luigi, id. 80° id. id.
6. Azzi Italo, id. 80° id. id.
7. Salem dott. Alessandro, id. medico 80° id. id.
8. Porcelli cav. Alceste, colonnello fanteria aspettativa infermità comando divisione militare Padova.

Presso il 17° reggimento artiglieria da campagna in Novara.

Di 1ª categoria.

1. Bianchini Cesare, capitano legione carabinieri Milano.
2. Cantatore Giuseppe, tenente id. id. Torino
3. Pistone cav. Giuseppe, colonnello 23° reggimento fanteria.
4. Doux Clemente, capitano 1° id. artiglieria fortezza.
5. Mondini Roberto, id. 6° id. id. id.
6. Cacace Catello, tenente 6° id. id. id.

Di 2ª categoria.

1. De Luca cav. Marcello, maggiore 23° reggimento fanteria.
2. Ferreri cav. Enrico, id. 23° id. id.
3. Mirone dott. Giuseppe, capitano medico 23° id. id.
4. Vigliani cav. Alessandro, tenente colonnello 24° id. id.
5. Scoponi cav. Giuseppe, maggiore 24° id. id.
6. Pezzali dott. Roberto, capitano medico 24° id. id.
7. Amey Francesco, capitano 67° id. id.

Presso il 18° reggimento artiglieria da campagna in Aquila.

Di 2ª categoria.

1. Di Palma cav. Francesco, maggiore 13° reggimento fanteria.
2. Candidori dott Enrico, capitano medico 13° id. id.
3. Chiays cav. Silvio, maggiore 14° id. id.
4. Laguilhermie Giulio, capitano 14° id. id.
5. Bocchia Francesco, id. 14° id. id.

6. Pellicano cav. Luigi, maggiore 15° reggimento fanteria.
7. Grazzi cav. Angelo, id. 18° id. id.
8. Sersale cav. Francesco, id. 18° id. id.
9. Gasparini dott. Iginio, capitano medico 18° id. id.
10. De Nava Luigi, capitano 20° id. id.
11. Pino Alessandro, id. 29° id. id.
12. Rubino Franco, id. 30° id. id.
13. Marcucci cav. Augusto, maggiore 47° id. id.
14. Lodi Ezio, capitano 52° id. id.
15. Maenza cav. Francesco, maggiore 63° id. id.
16. Sacconi cav. Giacinto, id. 63° id. id.
17. Cortese Alberto, capitano 63° id. id.
18. Chiodi cav. Errico, maggiore 64° id. id.
19. Piergianni cav. Vincenzo, maggiore medico ospedale militare Chieti.
20. Gallo cav. Eugenio, maggiore commissario direzione commissariato X corpo armata.
21. Rota cav. Carlo, id. id. id. id. XI id.

Di 3ª categoria.

1. Bamonte Gerardo, tenente aiutante maggiore 18° reggimento fanteria.

Presso il 19° reggimento artiglieria da campagna in Firenze.

Di 1ª categoria.

1. Caviglia cav. Enrico colonnello stato maggiore istituto geografico militare.
2. Lattes cav. Benvenuto, capitano legione carabinieri Roma.
3. Gervasutti cav. Giovanni, tenente id. id. id.
4. Santangelo cav. Felice, colonnello 69° reggimento fanteria.
5. Matassi Enrico, capitano 19° id. artiglieria campagna.

Di 2ª categoria.

1. Ceruti cav. Amedeo, tenente colonnello 59° reggimento fanteria.
2. Mugnai Lorenzo, tenente aiutante maggiore 70° id. id.
3. Zanella cav. Ettore, tenente colonnello, 83° id. id.
4. Aliquò Mazzei cav. Pietro, id. id. 3° id. genio.
5. Pession Ugo, tenente 3° id. id.
6. Policardi Angelo, id. 3° id. id.
7. Giannelli Alessandro, id. 3° id. id.
8. Pacifici Dante, id. 3° id. id.

9. Di Francesco Adamo, tenente 3° reggimento genio.
10. Colosimo Angelo, id. 3° id. id.
11. Mirto Gennaro, sottotenente 3° id. id.

Di 3ª categoria.

1. Rodi Francesco, capitano 69° reggimento fanteria.
2. Pisani Vittore, id. 82° id. id.
3. Raggio Roberto, id. 3° id. bersaglieri.
4. Grieco cav. Giuseppe, colonnello medico direzione sanità IX corpo armata.
5. Riva cav. Umberto, maggiore medico ospedale militare Roma.
6. Nani cav. Vincenzo, colonnello commissario direzione commissariato IX corpo armata.

Presso il 20° reggimento artiglieria campagna in Padova.

Di 1ª categoria.

1. Ornati conte Vittorio, tenente colonnello legione carabinieri Verona.
2. Zorzoli Alessandro, tenente id. id. id.
3. Molinari Giacinto, sottotenente id. id. id.
4. Borgia nobile Carlo, capitano aiutante di campo comando 3ª brigata cavalleria.
5. Ramognini cav. Luigi, capitano reggimento lancieri Vittorio Emanuele II (10°).
6. Durand cav. Luigi, colonnello 2° reggimento artiglieria montagna.
7. Milano Giuseppe, capitano 3° id. id. fortezza.
8. Petra Carlo, tenente 3° id. id. id.
9. Di Donato Francesco, sottotenente 3° id. id. id.
10. Cacace Pasquale; id. 5° id. id. id
11. Carpi Romualdo, id. 9° id. id. id.

Di 2ª categoria.

1. Marchetti cav. Luigi, maggiore 55° reggimento fanteria.
2. Pucellini Alfredo, capitano 55° id. id.
3. Zironda Francesco, tenente aiutante maggiore 55° id id.
4. Carpanini Giovanni, capitano 57° id. id.
5. Turilli dott. Antonio, capitano medico 58° id. id.
6. Vecchione dott. Adolfo, id. 5° id. artiglieria fortezza.
7. Ciotto cav. Arturo, maggiore 5° id. genio.

8. Benotti Amadeo, capitano 5° reggimento genio.
9. Vaini Antonio, tenente 5° id. id.
10. Kerbaker Mario, id. 5° id. id.

Di 3ª categoria.

1. Mezzano cav. Sebastiano, maggiore 57° reggimento fanteria.
2. Bolasco Edoardo, capitano 58° id id.
3. Tentori Annibale, id. 6° id. alpini.

Presso il 21° reggimento artiglieria da campagna in Piacenza.

Di 1ª categoria.

1. Agati Giuseppe, capitano 23° reggimento artiglieria campagna.
2. Roasio cav. Cristoforo, colonnello 10° id. id. fortezza.
3. Bal cav. Pasquale, maggiore 10° id. id. id.
4. Ciampi Giulio, capitano 10° id. id.
5. Mesiano Gaetano, sottotenente 10° id. id. id.
6. Bianco Gustavo, id. 10° id. id. id.
7. Perobelli cav. Umberto, maggiore comando artiglieria fortezza Piacenza.

Di 2ª categoria.

1. Marchesini Ezio, tenente aiutante maggiore 25° reggimento fanteria.
2. Manfredi cav. Giacomo, tenente colonnello 26° id. id.
3. Stegagnini cav. Luigi, id. id. 26° id. id.
4. Speckel Guido, capitano 26° id. id.
5. Del Curto Pietro, id. 26° id. id.
6. Del Pozzo cav. Alessandro, maggiore 3° reggimento artiglieria fortezza.
7. Reynaud cav. Camillo, tenente colonnello direzione officine costruzioni artiglieria Piacenza.
8. Reggiani Olinto, tenente 3° reggimento genio.
9. Cugini cav. Ottorino, tenente colonnello 4° id. id.
10. Fiorito Alessandro, tenente 4° id. id.
11. Romano Nicola, sottotenente 4° id. id.
12. Sergiacomi Luigi, id. 4° id. id.

Di 3ª categoria.

1. Bogianchino Corrado, capitano 25° reggimento fanteria.
2. D'Alessio Giuseppe, id. 25° id. id.
3. Borgheggiani Arture, id. 26° id id.
4. Scandelibeni Raul, id. 26° id. id.

Presso il 22° reggimento artiglieria da campagna in Palermo.

Di 2ª categoria.

1. De Angelis cav. Giuseppe, maggiore 4° reggimento fanteria.
2. Di Montemayor Alfredo, capitano 5° id. id.
3. Minuti cav. Umberto, maggiore 6° id. id.
4. Cassata Ruggero, tenente aiutante maggiore 6° id. id.
5. Bonica Luigi, capitano 19° id. id.
6. Zanetti cav. Ezio, maggiore 20° id. id.
7. Bodeo Carlo, capitano 20° id. id.
8. Bianciardi cav. Giulio, maggiore 25° id. id.
9. Rescali cav. Annibale, id. 48° id. id.
10. Tognoli Umberto, capitano, 48° id. id.
11. Paternostro Luigi, tenente aiutante maggiore 48° id. id.
12. Roehrssen Carlo, capitano aiutante maggiore 75° id. id.
13. Destefani Guido, capitano 75° id. id.
14. Buzio cav. Ettore, maggiore 76° id. id.
15. Provenzano Carmelo, tenente aiutante maggiore 76° id. id.
16. Sarli cav. Enrico, maggiore 85° id. id.
17. Giusteschi Napoleone, capitano 85° id. id.
18. Pacé Albino, tenente aiutante maggiore 85° id. id.
19. Sterio cav. Antonino, maggiore 86° id. id.
20. Maturi Antonio, capitano 86° id. id.
21. di Aichelburg cav. Errardo, tenente colonnello 10° id. bersaglieri.
22. Malato cav. Giuseppe, maggiore 10° id. id.
23. Priolo Francesco, capitano 10° id. id.
24. Borruso dott. Pietro capitano medico 22° id. artiglieria da campagna.
25. Longo cav. Giacomo, maggiore veterinario comando XII corpo armata.

Di 3ª categoria.

1. Raselli cav. Enrico, tenente colonnello 5° reggimento fanteria.

2. Ganini Luigi, capitano 25° reggimento fanteria.
3. Bivona Francesco, id. 86° id. id.
4. Baima cav. Pietro, tenente colonnello 10° id. bersaglieri.

Presso il 23° reggimento artiglieria da campagna in Acqui.

Di 1ª categoria.

1. Merzlyak nobil Edoardo, tenente colonnello stato maggiore comando corpo stato maggiore.
2. Carlini Carlo, capitano stato maggiore id. id id. id.
3. Stampa Roberto, sottotenente 23° reggimento artiglieria campagna.
4. Bollati cav. Ambrogio, maggiore 7° id. id. fortezza.

Di 2ª categoria.

1. Spinola cav. Ugo, tenente colonnello 89° reggimento fanteria.
2. Di Giorgio cav. Antonino, id. id. 89° id. id.
3. Roluti Francesco, capitano 89° id. id.
4. Puleio cav. Ettore, tenente colonnello 90° id. id.
5. Palmeri cav. Dario, maggiore 90° id. id.
6. Sanguineti cav. Filippo, id. 90° id. id.
7. Basso Giuseppe, capitano 90° id. id.
8. Cacciari dott. Celso, capitano veterinario 23° id. artiglieria campagna.

Di 3ª categoria.

1 Moscarella cav. Gustavo, maggiore 37° reggimento fanteria.
2 Della Casa Salvatore, capitano 38° id. id.
3 Melita cav. Giuseppe, maggiore 43 id. id.
4 Rugiero cav. Giacinto, id 89 id. id.
5 Fasolis cav. Nestore, id. 89° id. id
6 Mamini Enrico, capitano 9° id bersaglieri.

Presso il 24° reggimento artiglieria da campagna in Napoli.

Di 1ª categoria.

1. Zaccone cav. Vittorio, colonnello stato maggiore comando corpo stato maggiore.
2. Durando cav. Leopoldo, tenente colonnello stato maggiore id. id. id.
3. Castelli cav. Francesco, colonnello 32° reggimento fanteria.

4. De Saint Pierre Adolfo, capitano comando artiglieria da campagna Roma.
5. Flotteron cav. Augusto, tenente direzione artiglieria Napoli.

Di 2ª categoria.

1. Becchio cav. Giuseppe, maggiore 3° reggimento fanteria.
2. Tissoni cav. Alberto, id. 3° id. id.
3. Cassata Giuseppe, capitano 3° id. id.
4. Ferruzzano Antonio, tenente aiutante maggiore 3° id. id.
5. Rabboni Arturo, id. id. 3° id. id.
6. Veneziani-Santonio Francesco, id. id. 10° id. id.
7. Bellucci Ermanno, id. id. 31° id. id.
8. Solari cav. Luigi, tenente colonnello 32° id. id.
9. Olmi Ulisse, capitano 76° id. id.
10. Li Virghi dott. Salvatore, id. medico 76° id. id.
11. Bettinali Giovanni, id. 86° id. id.
12. Barbiani cav. Giuseppe, tenente colonnello 11° id. bersaglieri.
13. Tempesta dott. Costanzo, capitano medico 24° id. artiglieria campagna
14. Cervigni cav. Giovanni, colonnello id. direttore sanità X corpo armata.
15. Carino cav. Tommasino, id. id. id. ospedale militare principale Napoli.
16. Salinari cav. Salvatore, tenente colonnello id. id. id. id.

Di 3ª categoria.

1. Caroelli cav. Alessandro, colonnello 31° reggimento fanteria.
2. Soprano dott. Edoardo, capitano medico 39° id. id.
3. Rotondi cav. Giovanni, colonnello 40° id. id.
4. Magliulo cav. Angelo, tenente colonnello 40° id. id.
5. Chitti Francesco, capitano aiutante maggiore 40° id. id.

Presso il 25° reggimento artiglieria da campagna in Rivoli Torinese.

Di 1ª categoria.

1. Jannelli Camillo, capitano scuola d'applicazione cavalleria.
2. Bertolè cav. Vittorio, colonnello 1° reggimento artiglieria montagna.
3. Gisla cav. Vittorio, tenente colonnello 1° id. id. id.

4. Robutti Giuseppe, tenente 1° reggimento artiglieria montagna.
5. Ion Giovanni, sottotenente 1° id. id. id.
6. Gentile Alberto, id. 1° id. id. id.
7. Reverdito Guglielmo, id. 1° id. id. id.
8. Ceccarelli cav. Carlo, tenente colonnello 3° id. id. fortezza.

Di 2ª categoria.

1. Antoldi Enrico, capitano 49° reggimento fanteria.
2. Tarsitano Arrigo, id. 49° id. id.
3. Pasquale cav. Francesco, colonnello 50° id. id.
4. Marzucco cav. Ettore, maggiore 50° id. id.
5. Santangelo cav. Giuseppe, tenente colonnello 91° id. id.
6. Monteverde Ernesto, sottotenente 5° id. genio.

Di 3ª categoria.

1. Brancaccio cav. Nicola, tenente colonnello scuola di guerra.
2. Perol cav. Clemente, maggiore comando divisione militare Torino.
3. De Blasio Teodorico, capitano 92° reggimento fanteria.
4. Fontana Cesare, id. 92° id. id.
5. Francone cav. Fiorenzo, maggiore direzione officina costruzioni artiglieria Torino.
6. Sacco cav. Luigi, id. id. id. id. id. id.
7. Boggio Lera cav. Gabriele, maggiore medico ospedale militare Torino.
8. Borghi cav. Alfredo, maggiore commissario direzione commissariato militare I corpo armata.

Presso il 26° reggimento artiglieria da campagna in Fossano.

Di 1ª categoria.

1. Marcucci Giuseppe, capitano legione carabinieri Torino.
2. Berton Giovanni, id id. id. id.
3. Petilli cav. Giuseppe, colonnello 41° reggimento fanteria.

Di 2ª categoria.

1. Sala cav. Carlo, tenente colonnello 33° reggimento fanteria.
2. Albertini cav. Alberto, maggiore 33° id. id.
3. Giolitti Enrico, capitano 34° id. id.
4. Gabriel cav. Alceste, maggiore 49° id. id.
5. Liveriero Amerigo, capitano aiutante maggiore 73° id. id.

6. Astuti Alfredo, tenente aiutante maggiore 73° reggimento fanteria.
7. Ghersi cav. Giovanni, colonnello 74° id. id.
8. Pastorini cav. Giovanni, tenente colonnello 74° id. id.
9. Avogadro di Vigliano nobil Gastone, capitano 74° id. id.
10. Parenzo cav. Gioacchino, id. 74° id. id.
11. Mettino Enrico, id. aiutante maggiore 74° id. id.
12. Lingua Carlo, id. 74° id. id.
13. Carrara cav. Carlo, maggiore 1° id. bersaglieri.
14. Giacoma Bottolat Domenico, capitano 2° id. alpini.
15. Santoro cav. Giuseppe, tenente colonnello medico direzione ospedale militare Savigliano.
16. Rossi cav. Antonio, maggiore commissario direzione commissariato II corpo armata.

Di 3ª categoria.

1. Cantamessa Lodovico, capitano 34° reggimento fanteria.
2. Manfredi cav. Luigi, maggiore 73° id. id.
3. Musso Federico, capitano 73° id. id.
4. Cocca Giuseppe, id. 1° id. alpini.

Presso il 27° reggimento artiglieria da campagna in Milano.

Di 1ª categoria.

1. Challiol cav. Clemente, maggiore commissione militare di linea Torino.
2. Dino Guida Cosimo, capitano aiutante campo brigata Parma.
3. Mantovani Antonio, capitano 27° reggimento artiglieria campagna.
4. Guccioni Giov. Battista, tenente, 27° id. id. id.

Di 2ª categoria.

1. Lomonaco Aprile cav. Giuseppe, tenente colonnello 7° reggimento fanteria.
2. Mazzani cav. Adriano, id. id. 8° id. id.
3. Longo cav. Giovanni, maggiore 67° id. id.
4. Mondolfi Raffaele, capitano 67° id. id.
5. De Castiglioni Massimo, id. 67° id. id.
6. Cantin Adolfo, id. 68° id. id.
7. Signoretti Tito, id. 68° id. id.
8. Galletti Maurizio, id. 5° id. alpini.
9. Cantoni Alfredo, id. aiutante maggiore 5° id. id.
10. Bollea Carlo, id. 5° id. id.

11. Cremascoli Giuseppe, tenente aiutante maggiore 5° reggimento alpini.
12. Nasalli Rocca Pietro, id. id. 5° id. id.
13. Modena Ugo, id. id. 5° id. id.

Di 3ª categoria.

1. Bonaglia Andrea, capitano 8° reggimento fanteria.
2. Paglionica cav. Luigi, colonnello 67° id. id.
3. Bernardoni cav. Luigi, tenente colonnello 68 id. id.
4. Ravanelli Emilio, maggiore 68° id. id.
5. Wilmant cav Vero, tenente colonnello 12° id. bersaglieri.
6. Pozzoli cav. Enrico, maggiore 12° id. id.
7. Boffano Giov. Battista, capitano 12° id. id.
8. Ranza cav. Attilio, id. direzione genio Milano.

Presso il 28° reggimento artiglieria da campagna in Parma.

Di 1ª categoria.

1. Masperi cav. Filippo, tenente colonnello stato maggiore comando divisione militare Ancona.
2. Tirinanzi De Medici Carlo, capitano legione carabinieri Bologna.
3. Giletti Giovanni, tenente id. id. id.

Di 2ª categoria.

1. Zanchi cav. Luigi, colonnello scuola di applicazione di fanteria.
2. Carbognani cav. Antonio, maggiore 26° reggimento fanteria.
3. Torelli cav. Vincenzo, id. 26° id. id.
4. Casalini cav. Gabriele, id. 26° id. id.
5. Giaroli Giuseppe, capitano 36° id. id.
6. Barbetta cav. Roberto, tenente colonnello 61° id. id.
7. Angherà cav. Annibale, id. id. 61° id. id.
8. Coronella cav. Michele, maggiore 69° id. id,
9. Silvatici cav. Luigi, id. 69° id. id.
10. Marras Cesare, capitano aiutante maggiore 69° id. id.
11. Bertolini cav. Giovanni, maggiore 83° id. id.
12. Musettini Domenico, tenente aiutante maggiore 83° id. id.
13. Procacci dottor Arturo, capitano medico 83° id. id.
14. Cirillo cav. Goffredo, maggiore 84° id. id.
15. Festa Tito, capitano 84° id. id.
16. Roncaglia Pietro, capitano treno 19° id. artiglieria campagna.

17. Martini Oreste, capitano 3° reggimento genio.
18. della Cioppa dottor Angelo, capitano medico 3° id. id.
19. Finzi Aldo, capitano 4° id. id.
20. Robertazzi cav. Errico, maggiore commissario magazzino centrale Firenze.

Di 3ª categoria.

1. Silvestri Ettore, capitano 21° reggimento fanteria.
2. Bentivoglio Filippo, id. 62° id. id.

Presso il 30° reggimento artiglieria da campagna in Conegliano.

Di 1ª categoria.

1. Dalmasso cav. Luigi, colonnello 7° reggimento alpini.
2. Saletnich Giovanni, capitano reggimento Genova cavalleria (4ª).
3. Ott cav. Gaspero, maggiore 2° reggimento artiglieria montagna.
4. Sperti Giovanni. tenente 2° id. id. id.
5. Guermani Alberto, sottotenente 2° id. id. id.

Di 2ª categoria.

1. Piselli cav. Pompeo, tenente colonnello 1° reggimento fanteria.
2. Novelli cav. Enrico, maggiore 1° id. id.
3. Azzimonti cav. Primo, id. 2° id. id.
4. Cosci Dario, capitano 2° id. id.
5. Perna Raffaele, tenente aiutante maggiore 2° id. id.
6. Curti cav. Alessandro, maggiore 55° id. id.
7. Gennari Umberto, capitano 55° id. id.
8. Girotto Mario, id. 65° id id.
9. Dalmazzo Oddino, tenente aiutante maggiore 2° id. alpini.
10. Crova Mario, id. id. 4° id. id.
11. Barbieri cav. Aldo, maggiore 7 id. id.
12. Pizzarello cav. Ugo, capitano 8° id. id.
13. Coralli Luigi, id. 8° id. id.
14. Cucinotta dott. Alfredo, capitano medico 30° id. artiglieria campagna.

Di 3ª categoria.

1. Favaro Firmino, capitano 7° reggimento alpini.
2. Gatto Roissard nob. Leonardo, id. 7° id. id.

3. Landini Arturo, sottotenente 2° reggimento genio.
4. Nicoletti cav. Gustavo, colonnello ufficio delle fortificazioni Udine.

Presso il 32° reggimento artiglieria da campagna in Livorno.

Di 1ª categoria.

1. Manca Ettore, capitano 13° reggimento artiglieria campagna.
2. Novelli cav. Corrado, colonnello 32° id. id. id.
3. Ingolotti Francesco, capitano 2° id. id. fortezza.
4. Piccini cav. Stefano, colonnello direzione artiglieria Spezia.

Di 2ª categoria.

1. De Giorgio Edoardo, tenente aiutante maggiore 32° reggimento fanteria.
2. Boncinelli cav. Giulio, maggiore 39° id. id.
3. Grassi Noè, capitano 39° id. id.
4. Guadagni Carlo, id. 39° id. id.
5. Corradi cav. Guido, tenente colonnello 88° id. id.
6. Nastasi cav. Gioacchino, capitano 88° id. id.
7. Camardella Nicola, tenente aiutante maggiore 88° id. id.
8. Bambini Ruggero, sottotenente 32° id. artiglieria campagna.
9. Dallolio cav. Serafino, tenente colonnello direzione genio Firenze.

Di 3ª categoria.

1 Vaccari dott. Luigi, capitano veterinario comando corpo stato maggiore.
2. Giacchi Nicolò, capitano 1° reggimento granatieri.
3. Parziale cav. Filippo, tenente colonnello 81° id. fanteria.
4. Del Noce cav. Ubaldo, maggiore 81ª id. id.
5. Nudi Giovanni, capitano 81° id. id.
6 Balocco cav. Pietro, maggiore 88° id. id.
7. Tobia cav. Arturo, capitano medico 13° id. artiglieria campagna.

Presso il 36° reggimento artiglieria da campagna in Messina.

Di 1ª categoria.

1 Carbone cav. Demetrio, colonnello 20° reggimento fanteria.
2. Gentile cav. Guglielmo, id. 36° id. artiglieria campagna.

Di 2ª categoria.

1. Scardino cav. Carmelo; tenente colonnello 3° reggimento fanteria.
2. Cotta cav. Carlo, id. id. 4° id. id.
3. Duci cav. Nestore, id. id. 19° id. id.
4. Broglia Enrico, capitano 25° id. id.
5. Leone cav. Gaspare, tenente colonnello 48° id. id.
6. Bergamaschi cav. Pietro, id. id. 75° id. id,
7. Guggino Baldassarre, sottotenente 1° id. genio.

Di 3ª categoria.

1. Mannella cav. Vitaliano, maggiore 48° reggimento fanteria.
2. Garbagnati Pompeo, capitano 48° id. id.
3. Pelosi Edoardo, tenente aiutante maggiore 48° id. id.
4. Arullani Andrea, capitano 77° id. id.
5. Bongiovanni Davide, id. 77° id. id.

Presso il reggimento artiglieria a cavallo in Milano.

Di 1ª categoria.

1. Di Velo Domenico, tenente legione carabinieri Milano.
2. Brioschi cav. Gustavo, capitano aiutante campo comando brigata Palermo.
3. Giardino cav. Ernesto, maggiore 25° reggimento artiglieria campagna.
4. Tarantola Prospero, capitano 1° id. id. montagna.
5. Lucco Mussino Silvio, id. 1° id. id. id.
6. Baldioli cav. Giacinto, tenente colonnello 6° id. id. fortezza.
7. Corte cav. Enrico, capitano direzione artiglieria Spezia.

Di 2ª categoria.

1. Savoia Umberto, capitano genio comando divisione Milano.
2. Piccio Pier Ruggero, id. 19° reggimento fanteria.
3. Colbertaldo cav. Cesare, tenente colonnello 38° id. id.
4. Balocco Francesco, tenente aiutante maggiore 78° id. id.

Presso il 1° reggimento artiglieria pesante campale in Casale Monferrato.

Di 1ª categoria.

1. Orsi cav. Camillo, colonnello 53° reggimento fanteria.
2. Campari Carlo, capitano aiutante di campo comando brigata Umbria.

3 Vassallo cav. Emanuele, capitano 1° reggimento artiglieria pesante campale.
4 Bardella Pier Luigi, sottotenente 1° id. id. id. id.

Di 2ª categoria.

1. Bainotti cav. Giuseppe, tenente colonnello 53° reggimento fanteria.
2. Zanotti cav. Onorato, id. id. 53° id. id.
3. Chiossi cav. Gio. Battista, id. id. 4° id. alpini.

Presso il 2° reggimento artiglieria pesante campale in Modena.

Di 2° categoria.

1. Salice cav. Francesco, maggiore scuola militare Modena.
2. Nascimbene Clelio, capitano id. id. id.
3. Vaiani dott. Enrico capitano veterinario reggimento cavalleggeri di Treviso (28°).
4. Madia cav. Giuseppe, maggiore medico ospedale militare Napoli.
5. Maisto cav. Pasquale, id. id. direzione sanità X corpo armata.
6. Mauro cav. Giuseppe, tenente colonnello commissario direzione commissariato X id. id.
7. Chinca cav. Enrico, maggiore id. id. id. X id. id.

Di 3ª categoria.

1. Gandolfo cav. Asclepia, maggiore scuola militare Modena.
2. Martinelli cav. Cesare, id. 2° reggimento bersaglieri.

Effettuata la distribuzione di cui sopra trattasi i seguenti ufficiali sono ammessi a prelevare un secondo cavallo di agevolezza presso i sottoindicati reggimenti delle sottosegnate categorie, fra quelli che eventualmente rimanessero disponibili subito dopo la distribuzione medesima.

Presso il 32° reggimento artiglieria da campagna in Livorno.

Di 2ª categoria.

1. Novelli cav. Corrado, colonnello 32° reggimento artiglieria da campagna.

Presso il 12° reggimento artiglieria da campagna in Capua

Di 3ª categoria.

1. Radini Tedeschi cav. Raffaele, maggiore 16° reggimento fanteria.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **575**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuova edizione dell'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare per gli inscritti residenti all'estero.** — (Direzione generale leva e truppa). — 15 novembre.

In conformità delle varianti apportate con il regio decreto 23 aprile 1914, N. 438, all'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono cause di inabilità al servizio militare, annesso al regolamento sul reclutamento, si è modificato l'analogo elenco per gl'inscritti residenti all'estero, e si è provveduto per la pubblicazione di una nuova edizione (1914) dell'elenco stesso, seguito dalla traduzione nelle lingue francese, spagnola, inglese e tedesca.

Tale elenco sarà distribuito dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ai comandi ed uffici del regio esercito, alle autorità prefettizie ed alle autorità diplomatiche e consolari nel numero di copie indicato al predetto ufficio da questo Ministero

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,40.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **576**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Regio decreto n. 1262 concernente il collocamento fuori quadro di capitani delle varie armi e di alcuni corpi per aumentate esigenze di taluni servizi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra approvato con R. decreto 14 luglio 1898 n. 525, modificato con la legge 17 luglio 1910. n. 515.

Vista la legge 27 giugno 1912, n. 698, che apporta aumenti delle unità delle armi combattenti e alle tabelle organiche di formazione del R. esercito;

Visto il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1057 (articolo 1 ultimo capoverso) per l'esecuzione dell'articolo 4 della predetta legge 27 giugno 1912, n. 698;

Vista la legge 2 luglio 1896 n. 254 sull'avanzamento del R. esercito, modificata con la legge 8 giugno 1913, n. 601;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Visto il R. decreto 3 settembre 1913, n. 1199 per la prima applicazione della legge 6 giugno 1913, n. 601;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898 n. 380, modificato con le leggi 6 luglio 1898, n 362 e 17 luglio 1910, n. 515;

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1914-1915, non tradotti in legge entro il 30 giugno 1914, tra i quali trovasi compreso quello per il Ministero della guerra;

Considerata la necessità di mantenere nella loro piena efficienza, in vista della presente situazione internazionale, i quadri degli ufficiali e la urgenza di provvedere alle aumentate esigenze di alcuni servizi;

Ritenuta la necessità di conseguenti aumenti e di stanziamento nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-1915;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta agli ufficiali contemplati nella tabella XV annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525 e modificato con le leggi 17 luglio 1910, n. 515 e 27 giugno 1912, n. 698 e con i Regi decreti 8 e 15 novembre 1914, nn. 1248 e 1249, saranno collocati fuori quadro 170 capitani dell'arma di fanteria, 55 dell'arma di cavalleria, 110 dell'arma di artiglieria, 30 dell'arma del genio, 30 capitani medici, 20 capitani di sussistenza e 15 capitani veterinari.

Art. 2.

Il termine per il riassorbimento in organico dei capitani collocati fuori quadro per effetto dell'articolo precedente è fissato al 31 dicembre 1916.

Art. 3.

Fermo restando il disposto del R. decreto 4 agosto 1913, n. 1057, per l'applicazione dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1912, n. 698, si provvederà con decreto reale sentito il

parere del Consiglio di Stato, a salvaguardare di fronte all'acceleramento che seguirà nelle promozioni ad anzianità per effetto dell'articolo 1 del presente decreto, i diritti dei tenenti che conseguiranno il titolo per l'avanzamento a scelta nel periodo durante il quale vi saranno capitani fuori quadro in applicazione dell'articolo stesso.

Art. 4.

Per il periodo fino al 31 dicembre 1914 lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra è aumentato della somma di lire 84,000 che sarà ripartita fra i vari capitoli con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 5.

Le disposizioni di cui sopra avranno vigore lla data di pubblicazione del presente decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

N. **577.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Trasferimento della sezione staccata d'artiglieria di Bormio a Tirano.** — (Direzione generale di artiglieria e genio). — 16 novembre 1914.

A datare dal 1° dicembre 1914 la sezione staccata d'artiglieria di Bormio, è trasferita a Tirano.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **578.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Campioni dei materiali dei gruppi *A* e *B*.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 16 novembre 1914.

Con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 435 del regolamento d'amministrazione (ediz. 1911), il Ministero determina che i corpi debbano essere forniti di un campione di

tutti gli oggetti di corredo che costituiscono l'equipaggiamento individuale dei propri uomini — ad eccezione dei distretti, che debbono essere forniti dei campioni dei soli oggetti d'uso speciale per la milizia territoriale — e che le sezioni di deposito abbiano soltanto i campioni degli oggetti di corredo che costruiscono.

Nel caso di costruzioni di oggetti di corredo speciali per corpi d'arma diversa è ammesso — come era stabilito colla circolare 42 del 1913 — lo scambio temporaneo tra i corpi di uno stesso presidio tanto dei campioni, quanto dei modelli *patrons* di carta occorrenti, e qualora nello stesso presidio non abbia sede il corpo che possiede i campioni o i *patrons* degli oggetti da allestire, lo scambio predetto — su richiesta del corpo interessato — potrà aver luogo coi corpi aventi sede in presidio viciniore.

Pei corpi che abbiano il deposito distaccato, tale scambio temporaneo potrà aver luogo tra il deposito stesso ed il corpo presso il quale devesi provvedere allo allestimento di oggetti di corredo.

Soltanto i magazzini centrali avranno i campioni dei materiali di servizio generale e di cucina, mentre i corpi che eventualmente debbano acquistare direttamente dal commercio oggetti di tali specie procederanno agli acquisti in base alle relative condizioni speciali mod. 372 e ad un esemplare da acquistarsi, scelto tra i migliori esistenti nel loro magazzino.

La rinnovazione o sostituzione dei campioni esistenti presso i corpi, che si fosse resa necessaria per lunga giacenza in magazzino o per altre cause, dovrà essere richiesta, salvo casi di urgenza, nell'ultimo mese del trimestre all'Opificio vestiario ed equipaggiamento: i campioni aboliti o sostituiti dovranno essere dichiarati fuori servizio o fuori uso, in applicazione del disposto dagli articoli 461 e seguenti del citato regolamento d'amministrazione (ediz. 1911).

Il Ministro — ZUPELLI.

N **579.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Ritenuta proporzionale sugli assegni degli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 16 novembre 1914.

Affinchè da tutte le amministrazioni sia seguito un criterio uniforme nella applicazione della circolare 168 del 1909 circa la ritenuta proporzionale da effettuarsi sugli assegni degli uf-

ficiali richiamati dalla posizione ausiliaria, il Ministero avverte che ogni qualvolta nella determinazione di richiamo inserta nel bollettino o comunque ufficialmente comunicata, non sia indicata la durata del periodo di richiamo, sugli assegni dei detti ufficiali dovrà sempre essere applicata la ritenuta proporzionale nel modo stabilito dalla predetta circolare, salvo restituzione, ove spetti, all'atto del rinvio in congedo.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **580**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Convenzioni con i vivandieri dei distaccamenti e delle caserme secondarie.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 novembre 1914.

Le convenzioni per il servizio delle vivanderie dei distaccamenti e delle caserme secondarie devono essere stipulate dai consigli d'amministrazione dei corpi direttamente con gli incaricati del servizio delle singole vivanderie, come per quelle alla sede, nè può essere ammesso che un vivandiere eserciti il sevizio in località differenti mediante suoi rappresentanti.

Pei distaccamenti le convenzioni possono anche essere stipulate dai rispettivi comandanti per delegazione del consiglio d'amministrazione.

Dove pertanto sia possibile, i corpi stipuleranno subito le convenzioni occorrenti, oppure vi provvederanno alla scadenza dei contratti in corso se ciò sia richiesto dai patti contrattuali.

Qualora per circostanze speciali in qualche presidio l'esecuzione di quanto precede non sia possibile o conveniente dovrà esserne riferito, per via gerarchica, al Ministero per le sue determinazioni.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **581**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE TELEGRAFICO. — **Modalità per la consegna delle raccomandate, assicurate, ecc.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 novembre 1914.

Il Ministero ha dovuto rilevare che da qualche tempo non solo si sono dovuti lamentare, di frequenza, smarrimenti di raccomandate ed assicurate dirette ai militari dei vari corpi, specialmente di quelli residenti in Libia o che vi abbiano dei

distaccamenti, ma non si son potute altresì accertare le varie relative responsabilità, sia per mancanza dei prescritti registri delle raccomandate mod. 129, sia perchè questi non erano tenuti con la dovuta cura, in difformità delle tassative prescrizioni regolamentari, sia infine, e principalmente, per difetto di sorveglianza di chi, nei corpi, è preposto a sì delicato servizio.

Ad evitare quindi il ripetersi di tali inconvenienti, e che gli incaricati del servizio di portalettere possano, appunto per tale difetto di sorveglianza, facilmente incorrere in irregolarità od abusi, questo Ministero richiama l'attenzione dei signori comandanti di corpo, capi di ufficio, ecc., sulle tassative disposizioni vigenti in materia, specie su quelle stabilite nei Capi III, IV e V della disposizione n. 3 del fascicolo n. 8 della *raccolta* — Corrispondenza ufficiale e servizio postale telegrafico (bozze di stampa) — affinchè ne esigano la rigorosa sorveglianza da parte dei loro dipendenti.

Sarà speciale cura dei comandanti e capi d'ufficio predetti l'assicurarsi, mediante esame saltuario, da compiersi almeno una volta al mese, dei suddetti registri, che le formalità, imposte a reciproca garanzia degli incaricati dell'amministrazione postale e di quelli dell'amministrazione militare, quanto al servizio delle raccomandate, assicurate, ecc., siano strettamente compiute e di adottare i provvedimenti amministrativi e disciplinari del caso contro coloro che a tali formalità non si atterranno.

Delle irregolarità che, in seguito, dovessero lamentarsi nel servizio della consegna delle raccomandate, assicurate, ecc., saranno chiamati a rispondere i comandanti, capi d'ufficio, ecc., di cui sopra.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **582.** — DISPOSIZIONI VARIE. — SERVIZIO SANITARIO. — **Assistenti onorari alle cliniche universitarie.** — (Direzione generale personali ufficiali). — 18 novembre 1914.

Questo Ministero determina che nel corrente anno universitario 1914-1915 sia sospesa l'assegnazione degli ufficiali medici alle cliniche.

Rimangono per tanto abrogate le disposizioni contenute nella precedente circolare n. 427 del 7 settembre u. s.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **583**. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Giudizi di idoneità ai servizi della posizione ausiliaria**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 18 novembre 1914.

A complemento delle norme per il collocamento degli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario, contenute nel R. decreto 17 ottobre 1881 n 440 (disposizione n. 3 del fascicolo 27 della raccolta) il Ministero prescrive:

1. Il giudizio sull'idoneità degli ufficiali al servizio attivo ed a quelli della posizione di servizio ausiliaria, dovrà essere pronunciato dalle commissioni d'avanzamento di primo grado e dovrà essere corredato del parere delle autorità gerarchiche.

2. Il giudizio verrà compilato limitatamente ai casi seguenti:

a) per gli ufficiali che stanno per raggiungere i limiti di età stabiliti dalla legge d'avanzamento:

b) per gli ufficiali che, per essere definitivamente esclusi dall'avanzamento, pur conservando l'idoneità alle funzioni del proprio grado, devono essere collocati in posizione ausiliaria, sia direttamente, sia per il tramite del congedo provvisorio;

c) per gli ufficiali che chiedono il collocamento in posizione ausiliaria, oppure che, per essere stati esclusi una prima volta dall'avanzamento, domandino, in base all'articolo 5 della legge 19 luglio 1909 n. 493, il collocamento in congedo provvisorio, in attesa del passaggio alla posizione ausiliaria.

Nei casi di cui ai comma *a*) e *b*) il giudizio dovrà pervenire al Ministero circa un mese prima della data in cui l'ufficiale deve lasciare il servizio attivo e nel caso di cui al comma *c*) dovrà essere trasmesso contemporaneamente alla domanda.

d) per gli ufficiali i quali stanno per raggiungere i limiti minimi di età per essere collocati, d'autorità, nella posizione di servizio ausiliario, specificati dall'articolo 6 della legge 17 ottobre 1881 n. 435.

Il giudizio in questo caso però verrà compilato soltanto in seguito a richiesta del Ministero.

3. Per la compilazione del giudizio, verrà impiegato uno stampato conforme all'annesso modello.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 959 del Catalogo –
(R. 1910)

(1) . . . . . .

GIUDIZIO

relativo al (2) .....

il quale (3) .....

---

(1) Comando, reggimento, direzione, e c.

(2) Grado, cognome e nome.

(3) Il. . . . . 191. . ha presentato domanda di collocamento nella posizione di servizio ausiliario.

Oppure: il. . . . . 191. . raggiungerà il limite di età indicato dall'art. 8 della legge 2 luglio 1896, n. 254.

GRADO	COGNOME E NOME	Anni di età	Anni di servizio	Giudizio motivato della Commissione per la idoneità al servizio ausiliario e per quali dei servizi indicati dall'art. 17 del R. decreto 17 ottobre 1884 (1) e dalle leggi 20 dicembre 1908, n. 720 (2), e 17 luglio 1910, n. 515 (3), si reputi più adatto

(1) *a*) Servizi presso i consigli di leva, presso le stazioni ferroviarie, commissioni di rimonta,
b) Servizi presso il Ministero, il corpo di stato maggiore, i comandi territoriali, di presidio
c) Servizi in occasione di chiamata per istruzione di classi in congedo, assegnazione alla
d) Servizi in guerra presso i comandi di stazione o di tappa, presso gli stabilimenti di
e) Servizi di aiutanti maggiori o di ufficiali contabili nella M. T. o di istruttore agli uffici

(2) Consegnatari di magazzino.

(3) Personale dei distretti di reclutamento.

N. 959 del Catalogo.

ma dell'ufficiale r presa visione	FIRMA dei membri della commissione	PARERI DELLE AUTORITÀ SUPERIORI

a quadrupedi, commissione di esami presso gli istituti militari, commissioni di esperienze.
rtezza, le direzioni e stabilimenti d'artiglieria, del genio di commissariato e sanitari.
mobile e alla territoriale in guerra.
presso le commissioni requisizione quadrupedi.
. T.

N. **584.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Guanti di lana per la truppa.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 novembre 1914.

Il Ministero ha determitato di adottare per i caporali e soldati dei corpi e reparti stanziati nel territorio dei corpi di armata I, II, III, IV (divisione Piacenza) V e VI un tipo di guanto di lana color marrone per tutte le armi e specialità e di color nero per i bersaglieri, da distribuire quando sia prescritto dai rispettivi comandi di presidio.

I bersaglieri ciclisti, gli automobilisti ed i motociclisti faranno uso d'ora innanzi dello stesso guanto di lana nera adottato colla presente circolare.

I corpi e reparti interessati faranno richiesta del campione all'opificio militare vestiario ed equipaggiamento di Torino.

In dipendenza di tale adozione, al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi, categoria 1ª, è fatta la seguente aggiunta:

91. — Guanti di lana marrone o nera per truppa. P. 1,30 Variante.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **585.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Costituzione di 5 nuovi reggimenti di artiglieria da campagna.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 19 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE ECC., ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge del 17 luglio 1910, n. 515 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il Nostro decreto 11 maggio 1911 che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito;

Visto il Nostro decreto 14 gennaio 1912 che istituisce sei nuovi reggimenti di artiglieria da campagna e due reggimenti di artiglieria pesante campale;

Visto il Nostro decreto 21 dicembre 1913 che istituisce un nuovo reggimento di artiglieria da campagna;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla data del 1° gennaio 1915 sono istituiti gli stati maggiori ed i depositi per cinque nuovi reggimenti di artiglieria da campagna che assumeranno la numerazione di 29°, 31°, 33°, 34° e 35°.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

ZUPELLI.

Disposizioni esecutive.

I nuovi reggimenti saranno formati e dislocati nel modo indicato nel seguente specchio:

Reggimenti e sedi del comando e del deposito	Gruppi che concorrono a formare i nuovi reggimenti e loro sedi	
29° reggimento Verona.	3° gruppo del 20° reggimento Verona.	2° gruppo dell'8° reggimento Bassano.
31° reggimento Ancona.	3° gruppo del 18° reggimento Ancona.	2° gruppo del 2° reggimento Teramo.
33° reggimento Terni.	3° gruppo del 13° reggimento Terni.	2° gruppo del 1° reggimento Perugia.
34° reggimento Chieti.	3° gruppo del 24° reggimento Chieti (provvisoriamente a Nettuno).	2° gruppo del 12° reggimento Pescara.
35° reggimento Bari.	3° gruppo del 15° reggimento Bari.	2° gruppo del 9° reggimento Lecce.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **586**. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente per l'anno 1914. — Ampliamento dei limiti di anzianità per gli ufficiali in servizio permanente per essere inscritti sui quadri d'avanzamento pel 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 19 novembre 1914

In conformità del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito ed a parziale modificazione della circolare 108, del *giornale militare* del 1913 e delle circolari 116, 161, 251 e 347 del *giornale militare* del corrente anno il Ministero determina:

1. che i limiti di anzianità, entro i quali devono essere compresi i sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali, dei ca-

pitani di fanteria, dei tenenti dell'arma di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, del personale permanente dei distretti e delle fortezze, del corpo sanitario militare, del corpo di commissariato militare (ruolo sussistenza) e del corpo veterinario militare, in servizio permanente, per essere inscritti sul quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità ed a scelta per il corrente anno 1914 siano quelli indicati nel seguente specchio:

Arma o Corpo	Capitani	Tenenti	Sottotenenti	Tenenti
	Ultima promozione da comprendere sul quadro d'avanzamento			
	ad anzianità			a scelta
Carabinieri reali	—	—	A tutto il 1° aprile 1912	—
Fanteria	26 giugno 1904 (1) 28 settembre 1905	5 settembre 1910 fino al tenente CALZINI Raffaele incluso	—	A tutto il 1° ottobre 1911
Cavalleria	—	A tutto il 15 luglio 1906	—	5 settembre 1907 fino al tenente TRENTI Alberto incluso
Artiglieria	—	A tutto il 5 settembre 1907	—	A tutto il 14 settembre 1909
Genio	—	A tutto il 3 agosto 1910	—	A tutto il 5 settembre 1910
Corpo Sanitario militare	—	A tutto il 26 gennaio 1911	—	—
Personale permanente Dist.	—	A tutto il 28 settembre 1905	—	—
Personale permanente Fort.	—	A tutto il 30 giugno 1907	—	—
Corpo di commissariato militare (ruolo di sussistenza)	—	A tutto l'8 settembre 1907	—	A tutto il 14 settembre 1909
Corpo veterinario militare	—	1° luglio 1910 fino al tenente FRANCHI Periole incluso	—	1° luglio 1910 fino al tenente SCACCO Pasquale incluso

(1) Pei capitani di stato maggiore avanzanti secondo l'art. 38 della legge 2 luglio 1896, n. 254.

2. che i limiti di anzianità, entro i quali devono essere compresi i sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali, i tenenti dell'arma di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, del corpo sanitario militare, del corpo di commissariato militare (ruolo sussistenza) e del corpo veterinario militare in servizio permanente, per essere inscritti sul quadro d'avanzamento per l'anno 1915, siano quelli indicati nel seguente specchio:

Arma o Corpo	Tenenti	Sottotenenti	Tenenti
	Ultima promozione da comprendere nel quadro d'avanzamento		
	ad anzianità		a scelta
Carabinieri reali	—	A tutto il 1° luglio 1913	—
Fanteria . . .	A tutto il 4 settembre 1911	—	—
Cavalleria. . .	A tutto il 5 aprile 1907	—	7 settembre 1908 fino al tenente LAMBERTI Gennaro incluso
Artiglieria. . .	A tutto il 5 settembre 1910	—	A tutto il 1° gennaio 1911
Genio	A tutto il 5 settembre 1910	—	A tutto il 4 settembre 1911
Corpo sanitario militare	A tutto il 2 aprile 1911	—	A tutto il 1° aprile 1912
Corpo di commissariato (ruolo sussistenza)	A tutto il 14 settembre 1909	—	5 settembre 1910 fino al tenente GRAZZANI Giuseppe incluso
Corpo veterinario militare	1° luglio 1910 fino al tenente SCACCO Pasquale	—	A tutto il 1° luglio 1910

I relativi documenti d'avanzamento dovranno giungere al Ministero (Direzione genarale personale ufficiali) al più presto possibile, ad ogni modo non oltre il 15 dicembre p. v.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **587**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **R. decreto n. 1246 del 1° novembre 1914, da convertirsi in legge, concernente il richiamo in servizio di ufficiali in congedo per le funzioni di consegnatario di magazzino e per altri servizi contabili.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898 n. 525 modificato con la legge 17 luglio 1910 n. 515;

Vista la legge 2 luglio 1896 n. 254 sull'avanzamento del R. esercito, modificata dalla legge 8 giugno 1913 n. 601;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge approvato con R. decreto 21 luglio 1907 n. 626;

Vista la legge 17 ottobre 1881 (serie 3ª) sulla posizione di servizio ausiliario;

Visto il R. decreto di pari data n. 439 (serie 3ª);

Vista la legge 25 gennaio 1888 n. 5177 relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Vista la legge 20 dicembre 1908 n. 720 sul richiamo di capitani dalla posizione ausiliaria per servizi contabili;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1896 n. 380 modificato con la legge 6 luglio 1898 n. 362;

Vista la legge 26 giugno 1914 n. 578 che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1914-915 non tradotti in legge entro il 30 giugno 1914, tra i quali trovasi compreso quello per il Ministero della guerra;

Considerata la necessità di avere per ogni magazzino un ufficiale consegnatario tratto dagli ufficiali in congedo di qualsiasi arma o corpo, categoria e grado fino a quello di maggiore incluso, stante la difficoltà di provvedere all'uopo con capitani in posizione ausiliaria;

Ritenuta la necessità di conseguenti aumenti di stanziamento sullo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'articolo unico della legge 20 dicembre 1908, n. 720, sul richiamo di capitani dalla posizione ausiliaria per servizi contabili è sostituito il seguente:

È data facoltà al ministro della guerra di richiamare dal congedo ufficiali di qualsiasi arma o corpo, categoria e grado fino a quello di maggiore incluso per coprire i posti di consegnatario di magazzino presso i corpi di truppa: legioni carabinieri, reggimenti di fanteria, alpini (compresi anche i magazzini di mobilitazione dei battaglioni), bersaglieri, cavalleria, artiglieria e genio, nonchè per altri servizi contabili.

Art. 2.

Per il periodo sino al 31 dicembre 1914 lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra è aumentato della somma di L. 70 mila che verrà ripartita fra i vari capitoli con decreto del ministro del tesoro.

Art. 3.

Le disposizioni di cui sopra avranno vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

N. **588.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **Reclutamento di piloti aviatori militari fra i militari di truppa.** — (Ispettorato aeronautico). — 19 novembre 1914.

1. Il Ministero ha determinato di far luogo ad un reclutamento di piloti aviatori militari, traendoli dalle due seguenti categorie di militari di truppa in servizio:

a) dai caporali e soldati, appartenenti a qualsiasi arma e specialità, che siano in possesso del brevetto di pilota della

Federazione aeronautica internazionale (F. A. I.), rilasciato, per conto di essa Federazione, dall'Aero Club d'Italia;

b) dai volontari ordinari, appartenenti a qualunque arma e specialità, ammessi all'arruolamento dal 1° settembre 1914, i quali posseggano i requisiti ed assumano gli speciali obblighi qui di seguito indicati.

2. Gli aspiranti a tale reclutamento dovranno, non più tardi del 10 dicembre p. v., presentare apposita domanda al proprio comandante di corpo, facendo in essa esplicita dichiarazione di accettare tutte le condizioni fissate dalla presente circolare ed allegando i documenti intesi a comprovare i richiesti requisiti.

3. I comandanti di corpo trasmetteranno direttamente e sollecitamente le domande al Ministero (Ispettorato aeronautico) corredandole dei seguenti documenti:

a) una dichiarazione medica dalla quale risulti che l'aspirante è perfettamente idoneo al servizio d'aviazione militare, pel quale è necessario: ottima vista, ottimo udito, perfetto funzionamento del sistema nervoso e circolatorio, immunità da precedenti ereditari, peso del corpo non superiore a 75 chilogrammi;

b) copia del foglio matricolare e caratteristico (mod. 59);

c) dichiarazione del comandante del corpo dalla quale risulti che l'aspirante non ha subito condanne in base al codice penale militare, o condanne pronunciate da tribunali ordinari, per reati di indole indecorosa o politica, e sia di buona condotta civile e militare. Gli elementi occorrenti per tale dichiarazione saranno desunti dal certificato penale contenente tutte le inscrizioni da chiedersi al procuratore del Re, a senso dell'art. 621 del codice di procedura penale, e dalle particolari informazioni che ciascun comandante di corpo potrà avere od assumere sul conto dell'aspirante;

d) rapporto informativo sulla condotta tenuta dal militare durante il servizio prestato, fino al giorno che presenta la domanda;

Per i caporali e soldati provvisti di brevetto:

e) brevetto di pilota aviatore della F. A. I., rilasciato dall'Aero Club d'Italia, da restituirsi a suo tempo al richiedente;

f) una dichiarazione rilasciata dal militare, dalla quale risulti che egli è a conoscenza dell'obbligo di assumere la ferma triennale, invece di quella biennale in corso, al momento della promozione sergente.

Per i volontari ordinari:

e) documenti comprovanti di aver compiuto almeno i primi due anni nelle scuole tecniche o ginnasiali (od equipollenti) diurne o serali, e ciò per garanzia dell'intelligenza ed istruzione, onde il futuro pilota possa dare affidamento ad imparare l'uso della bussola e delle carte topografiche in volo;

f) tutti quei documenti che valgano a comprovare nello aspirante conoscenza ed abilità utili nello speciale servizio di aviazione (pratica di motori a scoppio, di guida di automobili, conoscenza e studi di meccanica pratica, scuole speciali tecniche, ecc.).

Tutti indistintamente gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono nè ammogliati, nè vedovi con prole, tenendo presente che, ove venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, essi saranno senz'altro esclusi dal servizio di pilotaggio, e perderanno ogni diritto alle indennità, ai compensi e ai vantaggi per tale servizio stabiliti.

4. I comandanti di corpo daranno corso a tutte le domande che all'uopo saranno presentate, ad eccezione di quelle che si riferiscono ad aspiranti che non posseggano i voluti requisiti fisici e morali.

Saranno preferiti gli aspiranti provvisti di maggiore istruzione tecnica e generale.

5. I militari di truppa, dichiarati ammissibili al servizio di aviazione militare, passeranno effettivi al battaglione aviatori.

Quelli provvisti di brevetto della F. A. I. potranno essere comandati alle varie scuole per eseguirvi un corso teorico-pratico di aviazione militare, e non appena abbiano dato prova di possedere praticamente i requisiti richiesti per la nomina ad allievo di scuola piloti, verranno nominati a tale carica e percepiranno l'indennità di lire 3,00 giornaliere.

I militari di cui trattasi, dopo aver conseguito il brevetto di pilota aviatore militare, saranno ammessi al godimento di una indennità giornaliera di lire 6,00.

Quelli invece provenienti dai volontari ordinari, dopo un conveniente periodo di istruzione militare, svolto alla sede del battaglione in un reparto speciale, nel quale sarà anche seguìto un breve corso teorico preparatorio, verranno inviati ai campi-scuola per attendere alla loro speciale istruzione teorico-pratica. Dopo la prima parte di essa avrà luogo una eli-

minazione di quelli non ritenuti atti, e gli altri seguiteranno nella istruzione di pilotaggio, per ottenere successivamente al nomina ad allievo di scuola piloti ed il brevetto di pilota aviatore militare, alle quali cariche sono annesse le indennità giornaliere rispettivamente di lire 3,00 e di lire 6,00 come sopra è detto.

Resta per altro inteso per tutti indistintamente i militari di truppa dichiarati ammissibili al servizio di aviazione militare, che:

a) l'ammissione al pilotaggio aereo non conferisce diritto al conseguimento di alcun brevetto o di alcuna carica inerente al pilotaggio stesso e neppure alla scelta del tipo di apparecchio da pilotare;

b) in qualunque momento, sia per insufficienza di attitudine al pilotaggio, sia per ragioni morali, di carattere e di disciplina, secondo proposte da inoltrarsi dal comando del battaglione aviatori e da approvarsi dal Ministero, i militari di che trattasi, anche se abbiano conseguito il brevetto di pilota aviatore militare, potranno essere esclusi dal pilotaggio e destinati ad ultimare la loro ferma nel battaglione stesso tra il personale di governo, perdendo ogni diritto alle indennità, ai compensi e ai vantaggi stabiliti per tale servizio.

6. Al compimento della prescritta anzianità minima di servizio i soldati che abbiano conseguito la nomina ad *allievo di scuola piloti*, potranno aspirare, sempre quando ne siano giudicati meritevoli, alla promozione al grado di *caporale*.

7. Al compimento della prescritta anzianità minima di servizio e di grado, i caporali che abbiano conseguito la nomina a *pilota aviatore militare* potranno aspirare, sempre quando ne siano giudicati meritevoli, alla promozione al grado di *sergente*, e continuare, a norma di legge, nella carriera di sottufficiale, se riconosciuti idonei e meritevoli dalla commissione di avanzamento del battaglione aviatori e purchè non siano venute a mancare le qualità aviatorie di cui sopra

8 Al compimento del terzo anno di servizio alle armi, il sergente che abbia conseguita la nomina a pilota aviatore militare da almeno un anno e che continui lodevolmente a disimpegnare tale funzione, riceverà un premio di L. 500, indipendentemente da quello che può spettargli in base all'art. 15 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali.

9. Il Ministero si riserva la facoltà di determinare, in relazione alle esigenze del servizio, il numero degli aspiranti da ammettersi al corso.

Quelli tra essi che saranno nominati sergenti piloti aviatori resteranno effettivi al battaglione aviatori, in più dell'organico stabilito per i sottufficiali del battaglione stesso.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare 530, anno 1914, pagina 1483, 4ª riga *invece di* sergente maggiore L. 1, *leggasi*: sergente maggiore e sergente, L. 1.

Prezzo della presente dispensa L. **0,30**

(3851) Roma, 1914. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 58ª — 1914 — 28 novembre

1914 NOVEMBRE 20. - N. 589. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Istituzione di una sezione staccata di artiglieria con sede a Mestre . . . . . Pag. 1658

» 20. - » 590. — CONCORSI — SERVIZIO SANITARIO. — Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per 5 posti di sottotenente di commissariato nella R. marina, ... » 1658

» 20. - » 591. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Bandoliera e giberna per le uniformi piccola e di marcia degli ufficiali di cavalleria (con una tavola annessa) » 1658

» 21. - » 592. — EQUIPAGGIAMENTO. — Calzatura per l'artiglieria da fortezza . . . . . » 1659

» 23. - » 593. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — SERVIZIO SANITARIO. — Prima serie d'aggiunte e varianti al caricamento dell'ospedaletto da campo (da 50 letti) . . . . . » 1660

» 26. - » 594 — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali . . . . . » 1660

» 26. - » 595. — DISPOSIZIONI VARIE. — Assegnazione di attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa . . . . . » 1662

» 26. - » 596. — AVANZAMENTO. — Esperimento di abilità e di cultura professionale destinato a costituire un elemento di giudizio per la promovibilità dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da inscriversi nel quadro d'avanzamento pel 1915. — Varianti . . . . . » 1663

» 26. - » 597. — AVANZAMENTO. — Disposizioni esecutive per la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente dei marescialli di cui all'articolo 3 comma 3° della legge 8 giugno 1913, n. 604. . . . . » 1663

» 26. - » 598. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Correzioni da apportare al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio 1664

» 26. - » 599. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Applicazione del R. decreto riguardante l'indennità giornaliera ad ufficiali richiamati dal congedo . . . . . » 1666

» 26. - » 600. — TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio e di trasporto pei sottufficiali a riposo e per le rispettive famiglie . . . . . » 1666

» 26. - » 601. — RECLUTAMENTO. — Ammissione al volontariato di un anno dei giovani concorrenti alla leva sulla classe 1895 . . . . . » 1667

» 26. - » 602. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo di amministrazione . . . . . » 1668

» 26. - » 603 — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Ammissioni ai reparti d'istruzione per allievi sergenti da costituirsi col 1° febbraio 1915. » 1669

AVVISO. — Concorsi a premio indetti dalla *Rivista d'artiglieria e genio* per l'anno 1915. . . . . » 1680

CIRCOLARE N. **589.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Istituzione di una sezione staccata di artiglieria con sede a Mestre.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 20 novembre 1914.

A datare dal 15 dicembre c. a. è instituita, con sede a Mestre, una sezione staccata d'artiglieria alla dipendenza della direzione di artiglieria di Venezia.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **590.** — CONCORSI. — SERVIZIO SANITARIO. — **Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per 5 posti di sottotenente di commissariato nella R. marina.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 novembre 1914.

In seguito ad accordi presi col Ministero della marina questo Ministero avverte che gli aspiranti al concorso indetto per 5 posti di sottotenente di commissariato nella R. marina, i quali prima di recarsi a Roma per subire gli esami desiderino di ottenere un giudizio sulla propria attitudine fisica al servizio militare marittimo, potranno chiedere di essere sottoposti a visita medica preliminare gratuita presso un ospedale del R. esercito.

I visitandi non potranno in nessun caso essere trattenuti in osservazione negli ospedali, nè pretendere il rilascio del certificato medico essendo il giudizio definitivo riservato ai medici della R. marina nella visita che dovrà precedere l'esame.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **591.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Bandoliera e giberna per le uniformi piccola e di marcia degli ufficiali di cavalleria.** (con una tavola di disegno). — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 20 novembre 1914.

Con riserva di apportare le conseguenti varianti alla « Istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito », questo Ministero dispone che la bandoliera e la giberna per le uniformi piccola e di marcia degli ufficiali di cavalleria, rispettivamente descritte ai numeri 6 e 7 della istruzione stessa, siano abolite e sostituite da quelle qui appresso descritte:

La nuova bandoliera è formata da due striscie di cuoio in colore grigio-verde, sovrapposte ed unite insieme con due cuciture.

Alla parte esterna della bandoliera ed al centro di essa è applicata una tasca di cuoio con coperchio, capace di due caricatori completi per pistola automatica mod. 910. A destra di detta tasca sono pure applicati 8 alloggiamenti per cartucce sciolte, ricoperti da un coperchio di cuoio Tanto il coperchio della tasca, quanto quello degli alloggiamenti, sono muniti di un bottoncino.

La chiusura si effettua mediante due linguette di cuoio cucite fra le due striscie della bandoliera, dalla parte inferiore di essa.

Sempre dalla parte esterna della bandoliera, ed in corrispondenza del fianco destro, è cucita una correggiuola provvista di fibbia, destinata ad assicurare e sostenere la fondina della pistola, mediante apposito anello (fissato alla fondina stessa nell'angolo superiore sinistro della sua faccia interna).

Le estremità della bandoliera si restringono e terminano ciascuna con una correggia ed una fibbia per assicurarvi la giberna.

La nuova giberna, in cuoio grigio-verde, è fatta a sole cuciture, senza rinforzi. La chiusura del relativo coperchio si effettua mediante una linguetta di cuoio cucita internamente al coperchio stesso e munita di apposito foro per il passaggio di un bottoncino assicurato alla faccia inferiore della giberna.

Alla faccia posteriore della giberna stessa sono fissati, mediante linguette di cuoio, due anelli che servono per assicurarla alla bandoliera.

La giberna è destinata a contenere 5 pacchetti di cartucce a pallottola per pistola automatica mod. 910 ed un pacchetto da medicazione.

La fibbia, i bottoncini e gli anelli, sia della bandoliera, sia della giberna, sono in metallo ossidato.

Gli ufficiali di cavalleria non fanno uso della bretella di sospensione del cinturine, descritta nella circolare n. 379 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **592**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Calzature per l'artiglieria da fortezza**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 novembre 1914.

Essendo stata riconosciuta la opportunità di estendere al 1° e 2° gruppo del 1° reggimento artiglieria da fortezza (costa) ed ai due gruppi del 3° reggimento (costa e fortezza) l'uso dello

stivaletto da montagna con fasce di panno e pantalone di panno da truppa da montagna, questo Ministero determina, per ragioni di uniformità, che l'uso di tali oggetti sia esteso a tutta l'artiglieria da fortezza (costa e fortezza).

Resta però inteso che la sostituzione degli stivaletti da montagna — e relative fasce e pantaloni di panno — dovrà avvenire gradatamente, e quindi solo a misura che faranno difetto nei rispettivi magazzini gli stivaletti con gambaletto e i pantaloni di panno ora prescritti, che dovranno pertanto essere usati fino a consumazione, consentendosi nel frattempo l'uso promiscuo delle calzature in discorso.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **593** — PUBBLICAZIONI MILITARI — SERVIZIO SANITARIO. — **Prima serie d'aggiunte e varianti al caricamento dell'ospedaletto da campo (da 50 letti). (Specchio n. 15, edizione 1912).** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 novembre 1914.

È stata pubblicata la prima serie di aggiunte e varianti al caricamento dell'ospedaletto da campo (da 50 letti). Specchio n. 15, edizione 1912).

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, provvederà per la distribuzione gratuita di detta pubblicazione ai comandi ed uffici indicati nella circolare n. 424 del *giornale militare* c. a. nel numero di copie corrispondente a quello degli specchi di caricamento in detta circolare indicato.

Le amministrazioni che hanno in dotazione gli ospedaletti da campo nuovo modello richiederanno al predetto ufficio il numero delle copie loro occorrenti in ragione di 6 per ogni ospedaletto e cureranno che le aggiunte e le varianti relative siano subito apportate ai caricamenti esistenti nelle anzidette unità di mobilitazione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N **594.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 novembre 1914.

Si rende noto che è disponibile *un posto di applicato di 2ª classe nella R. avvocatura erariale* con l'annuo stipendio di L. 2000 (in qualsiasi residenza).

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati che nel ruolo seguono l'applicato sig Belli Giovanni che per ultimo ha accettato tale impiego.

All'impiego medesimo possono anche concorrere tutti i sottufficiali che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 21 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto n. 1329 del 17 novembre 1912 e tutti i sottufficiali che già sono in nota pel conseguimento dell'impiego civile.

Detti sottufficiali possono altresì concorrere ad occupare i seguenti posti d'impiego ora disponibili:

Due posti di applicato di 3ª classe nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Un posto di applicato di 3ª classe nel Ministero delle finanze;

Due posti di applicato di 3ª classe nella R avvocatura erariale (in qualsiasi residenza);

Un posto di ufficiale di ragioneria di 6ª classe nelle intendenze di finanza (in qualsiasi residenza);

Un posto di applicato di 3ª classe nella Corte dei conti;

Tre posti di applicato di 3ª classe nel Ministero dell'istruzione.

Due posti di applicato di 3ª classe nel Ministero dei lavori pubblici.

Detti impieghi sono retribuiti con lo stipendio iniziale di lire 1500 annue.

Coloro che intendono concorrere ai posti di impiego sopra indicati dovranno presentare alle autorità, da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata, non più tardi del giorno 8 dicembre 1914.

Se però essi avessero già presentata domanda per qualcuno dei detti impieghi, già messi a concorso, la nuova domanda potrà essere fatta in carta non bollata, richiamando in essa la precedente.

In tale domanda dovrà essere chiaramente indicato l'impiego a cui si vuol concorrere, ed in caso si voglia concorrere a più d'uno dei suddetti impieghi, vi si dovrà specificatamente indicare l'ordine di precedenza.

Scaduto il termine di tempo suindicato (8 dicembre 1914) le predette autorità non dovranne più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto.

Non sarà ugualmente tenuto conto delle domande che con-

tenessero qualsiasi condizione, che fosse contraria a quelle sopra enunciate,ed in base alle quali vengono offerti gli impieghi.

Le autorità, ricevute le domande, vi apporranno il loro visto, e le trasmetteranno immediatamente con piego raccomandato al Ministero (direzione generale personali civili e affari generali), e della avvenuta trasmissione ne avvertiranno il Ministero con telegramma.

Dopo che le domande saranno pervenute al Ministero, i concorrenti più anziani saranno, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso per ciascun impiego, proposti ai competenti Ministeri per le relative nomine.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **595.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Assegnazione di attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 26 novembre 1914.

Allo specchio n. 1 annesso alla circolare 407 del c. a. dovranno essere inserite le seguenti aggiunte e varianti:

Stanza del reggimento	COMANDI, UFFICI, ECC. ai quali debbonsi fornire attendenti di cavalleria
Vercelli. . . .	Aggiungere: « Comando del corpo di stato maggiore ».
Voghera . . .	Cancellare: « Comando del corpo di stato maggiore ».
	Aggiungere: « Ufficio del Generale designato per il comando di un'armata in guerra (Genova) ».
Milano lancieri.	Cancellare: « Comando del corpo di stato maggiore ».
	Aggiungere: « Ufficio del Generale designato per il comando di un'armata in guerra (Milano) ».
	Aggiungere: « Comando del corpo di stato maggiore ».
Palmanova . .	Aggiungere: « Ufficio del Generale designato per il comando di un'armata in guerra (Bologna) ».
	Aggiungere: « Deposito allevamento cavalli del Lazio ».
Firenze. . . .	Aggiungere: « Ufficio del Generale designato per il comando di un'armata in guerra (Firenze) ».
Nola	Aggiungere: « Comando del genio di Napoli: »

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **596.** — AVANZAMENTO. — **Esperimento di abilità e di cultura professionale destinato a costituire un elemento di giudizio per la promovibilità dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da inscriversi nel quadro d'avanzamento pel 1915. Varianti.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 26 novembre 1914.

A parziale modificazione del n. 3 della circolare 552 del *giornale militare* del corrente anno il Ministero ha determinato che il maggior generale comandante la brigata Aosta, Giardina Antonino, sia sostituito dal maggior generale comandante della brigata Siena, De Luca Adolfo.

Il Ministro — ZUPELLI.

N **597.** — AVANZAMENTO. — **Disposizioni esecutive per la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente dei marescialli di cui all'art. 3, comma 3° della legge 8 giugno 1913, n. 601.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 novembre 1914.

Per l'esecuzione del R. decreto 27 agosto 1914, n. 1031 e dell'articolo 1° del R. decreto 15 novembre 1914, n 1253, il Ministero determina:

1. Per il periodo dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1913, n. 601 sino al 31 dicembre 1914 sono devoluti ai marescialli di cui all'articolo 3, comma 3°, della legge predetta 120 posti di sottotenenti dell'arma di fanteria, 20 dell'arma di cavalleria, 50 dell'arma di artiglieria, 10 dell'arma del genio.

2. Le domande di ammissione all'esperimento di cui all'articolo 3 del R. decreto 27 agosto 1914, n. 1031 munite dei pareri delle commissioni di avanzamento e delle autorità gerarchiche e corredate dalle carte personali degli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero (direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 20 dicembre 1914.

3. Le prove prescritte avranno luogo presso il comando del IX corpo d'armata.

4. Con ulteriore avviso il Ministero si riserva di far conoscere quali marescialli — fra quelli che ne hanno fatta domanda — saranno stati ammessi agli esperimenti, la data di inizio delle prove e i nomi dei componenti la commissione di cui all'articolo 4 del R. decreto 27 agosto 1914, n. 1031.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **598**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Correzioni d'apportare al modello per gli inventari dei materiali di artiglieria e genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 26 novembre 1914.

Nel modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria — edizione 1914 n. 136 — pubblicato con la circolare n. 296 del corrente anno, si sono rilevate delle differenze sul prezzo di alcuni materiali dovuti ad errori di stampa verificatisi nel riportarveli dal precedente abolito.

Le amministrazioni che hanno ricevuto, o riceveranno in proseguo, il predetto nuovo modello per gl'inventari sono pertanto interessate ad apportarvi le rettifiche zioni risultanti dalla seguente errata-corrige.

Pag.	51	N. d'ord.	948	Prezzo unità mis.	*Ino. di*	5,30	*pongasi*	5,35
»	93	»	364	»	»	8,50	»	8,00
»	93	»	365	»	»	15,60	»	15 00
»	180	»	6564	»	»	0,53	»	0,55
»	180	»	6569	»	»	0,20	»	0,30
»	225	»	4114	»	»	1,00	»	1,20
»	249	»	621	»	»	1,00	»	1,10
»	292	»	3575	»	»		»	0,30
»	310	»	63	»	»	3,00	»	3,60
»	321	»	815	»	»	1,00	»	1,10
»	334	»	449	»	»	4,80	»	4,00
»	345	»	39	»	»	30,00	»	20,00
»	366	»	878	»	»	0,35	»	0 55
»	390	»	168	»	»	1,00	»	1,70
»	394	»	380	»	»		»	2,40
»	395	»	424	»	»		»	1,40
»	400	»	551	»	»	3,70	»	3,00
»	403	»	634	»	»		»	0,075
»	405	»	685	»	»	0,45	»	4,45
»	428	»	2662	»	»	23,00	»	23,20
»	460	»	3751	»	»	48,80	»	48,60
»	467	»	3908	»	»		»	1.00
»	471	»	3981	»	»	30,01	»	30,00
»	517	»	2005	»	»		»	0,20
»	534	»	1184	»	»	6,00	»	6,50
»	568	»	82	»	»	0,50	»	0,60
»	616	»	404	»	»	0,00	»	0,60
»	630	»	847	»	»	3,5	»	3,75

Pag.	719	N. d'ord.	2514	Prezzo unità mis.	*Inv. di*	9,00	*pongasi*	9,40
»	772	»	3797	»	»	6,00	»	6,60
»	772	»	3806	»	»	1,00	»	1,20
»	777	»	3935	»	»	3,00	»	3,50
»	882	»	7047	»	»		»	34,00
»	883	»	7093	»	»		»	16,00
»	922	»	445	»	»	70,00	»	700,00
»	963	»	278	»	»	1,15	»	1,45
»	963	»	298	»	»		»	3,20
»	967	»	404	»	»	1,50	»	4,50
»	967	»	405	»	»	4,80	»	1,80
»	968	»	425	»	»		»	1,10
»	973	»	651	»	»		»	2,50
»	981	»	1031	»	»	0,00	»	0,50
»	987	»	1211	»	»	2,00	»	2,40
»	1011	»	2196	»	»		»	4,00
»	1011	»	2218	»	»		»	0,60
»	1013	»	2266	»	»		»	2,50
»	1023	»	5	»	»		»	14000,00
»	1031	»	420	»	»		»	700,00
»	1065	»	1835	»	»		»	10,00
»	1126	»	2047	»	»	6,00	»	6,60
»	1129	»	2140	»	»	2,00	»	2,50
»	1157	»	86	»	»	6,05	»	6,00
»	1195	»	275	»	»	2200,90	»	2200,00
»	1201	»	381	»	»	1390,00	»	1490,00
»	1219	»	185	»	»	0,75	»	0,70
»	1233	»	504	»	»	1000,00	»	1200,00
»	1273	»	314	»	»	350,00	»	3500,00
»	1274	»	339	»	»	400,00	»	460,00
»	1292	»	1246	»	»	1,00	»	1,40
»	1292	»	1247	»	»	1,00	»	1,80
»	1298	»	1406	»	»	32,00	»	35,00
»	1323	»	47	»	»	1,00	»	1,25
»	1327	»	151	»	»	1,50	»	1,00

Pagina 1227 — Il n. d'ordine dei *taccuini con stampati per ricevimento di telegrammi* dev'essere 424, come nella precedente edizione e non 425.

Pagina 600 — Il n. d'ordine del *rottame di piombo diverso* deve essere 1539, anzichè 1549.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **599**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Applicazione del R. decreto riguardante l'indennità giornaliera ad ufficiali richiamati dal congedo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 novembre 1914.

A rimuovere dubbi sollevati nell'applicazione del R. decreto 1° novembre 1914, n. 1206 (circolare 547), si avverte che la indennità ivi stabilita spetta soltanto agli ufficiali che siano stati richiamati in servizio dal 1° agosto 1914 in poi, come, del resto, si rileva dalle premesse al decreto medesimo.

I richiami in servizio degli ufficiali in posizione ausiliaria e di complemento che nel *bollettino ufficiale* non portino la indicazione « a domanda » devono sempre essere considerati come avvenuti d'autorità.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **600**. — TRASPORTI. — **Facilitazioni di viaggio e di trasporto pei sottufficiali a riposo e per le rispettive famiglie.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 novembre 1914.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato ha consentito che i sottufficiali del R. esercito (esclusi quelli dei RR. carabinieri), i quali, in dipendenza della legge 5 luglio 1913 n. 621, possono essere richiamati in servizio, continuino, se ciò avvenga, e pel tempo in cui presteranno di nuovo servizio effettivo, a fruire delle riduzioni ferroviarie che il vigente *Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno* accorda ai sottufficiali stessi in *attività di servizio*.

Di ciò si farà constare la 1ª appendice (in corso di stampa) a tale regolamento; frattanto se ne informano le dipendenti autorità, avvertendole che, in confronto degli interessati, dovranno regolarsi come segue:

a) se i sottufficiali sono tuttora in possesso del libretto di viaggio; a tergo del cartoncino fisso di quello personale (mod. *A*) si farà constare tanto del collocamento a riposo, quanto del richiamo in servizio temporaneo; pei libretti di famiglia (mod. *A-bis*) siffatta variazione si porrà, invece, a tergo del frontespizio del fascicolo scontrini « Persone ».

b) se i sottufficiali restituiranno tali libretti ed il Ministero rinvierà loro, dopo l'annullamento, la copertina in pelle di quello mod. *A* col relativo cartoncino fisso, basterà che il

corpo, ufficio, ecc. sostituisca tale cartoncino con altro avente la dicitura « ..... (cognome e nome) ..... (grado) *a riposo*, richiamato temporaneamente in servizio »; per le famiglie dovranno richiedersi nuovi libretti mod. *A-bis*.

c) se all'atto della restituzione dei libretti mod *A* i sottufficiali non ne richiesero la copertina in pelle, per essi dovranno domandarsi anche i nuovi libretti personali di viaggio.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **601**. — RECLUTAMENTO. — **Ammissione al volontariato di un anno dei giovani concorrenti alla leva sulla classe 1895.** — (Direzione generale leva e truppa). — 26 novembre 1914.

1. Gli arruolamenti volontari di un anno e le ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1914 si chiuderanno, giusta il n. 1 della circolare 378 del 13 agosto scorso, col 30 volgente, dovendo col 1° dicembre prossimo avere principio il relativo corso d'istruzione.

2. Per altro, a datare dal 1° dicembre ora detto potranno essere effettuate ammissioni al volontariato di un anno, limitatamente ai concorrenti alla leva sulla classe 1895, le cui operazioni per l'esame personale e per l'arruolamento furono iniziate il 10 volgente mese

3. Tali ammissioni dovranno considerarsi effettuate a senso dell'art. 104 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento e quindi coloro, che aspirano ad assumere servizio nel giorno che sarà ulteriormente fissato per la presentazione alle armi delle reclute, potranno iniziare le pratiche di ammissione *presso i corpi* nei quali desiderano prestare servizio, pratiche il cui compimento potrà essere ritardato anche non oltre il primo mese dell'effettivo incorporamento.

4. Coloro invece che aspirano all'ammissione al volontariato di un anno col beneficio del ritardo del servizio al 26° anno di età, per trovarsi nelle condizioni all'uopo fissate dall'articolo 105 del testo unico precitato, dovranno compiere le pratiche *presso i distretti*, giacchè, se attendessero per espletarle di essere stati destinati ai corpi, potrebbero bensì ottenere l'ammissione al volontariato di un anno entro il termine di un mese fissato dal suddetto art. 104, ma dovrebbero continuare, nella nuova qualità, il servizio già intrapreso: e la

loro ferma decorrerebbe dal giorno nel quale si presentarono alle armi.

5. Tutto quanto è stabilito per le ammissioni al volontariato di un anno dalle vigenti disposizioni, dalla circolare 378 in principio citata e dal manifesto che vi fa seguito deve ritenersi riferibile al caso presente.

6. A modificazione del n. 11 dell'oradetta circolare 378, queste Ministero determina che entro il 10 dicembre p. v. gli siano trasmessi i documenti dei volontari di un anno che a tutto il giorno precedente abbiano assunto tale qualità sia in base alla detta circolare 378 e sia in base alla presente.

Per le ammisioni effettuate dopo il 10 dicembre prossimo, i documenti relativi, con le quietanze di tesoreria, saranno inviati a questo Ministero d'urgenza, di volta in volta.

Dovendo rimanere distinte le ammissioni effettuate a senso della circolare 378 da quelle avvenute in base alla presente, si prega di compilare elenchi mod. 28 separati.

7. I comandi dei distretti daranno la maggiore pubblicità possibile alle disposizioni contenute nella presente circolare, rivolgendosi anche alla stampa periodica, senza per altro ricorrere alla pubblicazione nei comuni di alcuno speciale manifesto.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **602**. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo di amministrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 novembre 1914.

Il limite di anzianità stabilito dalla circolare n. 116 del 12 marzo 1914 per l'inscrizione nel quadro di avanzamento dei capitani di amministrazione in servizio permanente, per l'anno 1915, è esteso a tutto il 21 settembre 1906.

Conseguentemente, nella seconda quindicina del prossimo dicembre e nei giorni che il Ministero si riserva di stabilire, si inizieranno, colle norme indicate dalle circolari 62 del 1908, 439 del 1911, gli esperimenti di avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo di amministrazione compresi nel nuovo limite di anzianità di cui sopra.

Quelli dei detti capitani che intendessero rinunciare a presentarsi a tali esperimenti dovranno far pervenire la dichiarazione prescritta dalla circolare n. 2 del 1910, non più tardi del 10 dicembre p. v.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 603. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Ammissioni ai reparti d'istruzione per allievi sergenti da costituirsi col 1° febbraio 1915.** — (Direzione generale leva e truppa). — 26 novembre 1914.

1. Questo Ministero, valendosi della facoltà conferitagli dall'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, ha determinato di costituire alcuni reparti d'istruzione per allievi sergenti, il cui corso avrà principio il 1° febbraio 1915.

Le località e corpi, nonchè le norme speciali da osservarsi per le ammissioni ai suaccennati corsi, sono indicate nel manifesto che fa seguito alla presente circolare, il quale manifesto sarà fatto stampare dai comandanti dei distretti militari e quindi pubblicato il 7 dicembre p. v. nei comuni più importanti della rispettiva circoscrizione. I prefati comandanti potranno anche valersi della stampa locale per dare maggiore pubblicità alle principali disposizioni del manifesto.

2. Il corso normale d'istruzione degli allievi sergenti avrà la durata di 12 mesi e si compirà quindi col 31 gennaio 1916.

Però, per quegli allievi che non siano dichiarati idonei negli esami finali per la nomina a sergente o non siano dichiarati promovibili dalla commissione d'avanzamento, il corso d'istruzione sarà prolungato per altri due mesi ed avrà quindi per essi termine col giorno 31 marzo 1916.

3. Gli esami d'idoneità a caporale avranno luogo nella seconda decade del luglio 1915 e quelli di riparazione nella seconda decade del settembre successivo. Nella seconda decade del mese di gennaio 1916 dovrà poi aver luogo la prima prova degli esami d'idoneità a sergente e i dichiarati idonei e promovibili saranno nominati sergenti il 1° febbraio 1916 purchè abbiano compiuto dodici mesi di servizio di cui almeno sei mesi di anzianità nel grado di caporale.

Nella seconda decade di marzo 1916 saranno sottoposti alla seconda prova d'esami gli allievi pei quali il corso d'istruzione fu prolungato di altri due mesi; i dichiarati idonei e promovibili in tali esami saranno nominati sergenti col giorno 31 marzo predetto.

Per l'accertamento dell'idoneità dei candidati nelle tre prove d'esame e nel giudizio sulla condotta e sull'autorevolezza, le commissioni competenti dovranno procedere, per ciascuna delle prove e per ciascuno dei giudizi, a due distinte votazioni: una per la idoneità, l'altra per il punto di merito.

Quando la maggioranza abbia dichiarato idoneo un candi-

dato, nessuno dei membri, nella votazione per il punto di merito, potrà assegnargli un punto inferiore a 5.

La classificazione generale dei candidati è fatta in base alla media dei punti riportati in ciascuna delle tre prove d'esame e nei giudizi sulla condotta e sull'autorevolezza.

A modificazione dell'ultimo comma dell'*Atto* 114 del 1907, avvertesi che, per essere dichiarato idoneo, il candidato dovrà aver riportato l'idoneità in ciascuna delle prove d'esame nonchè in ciascuno dei giudizi sulla condotta e sull'autorevolezza.

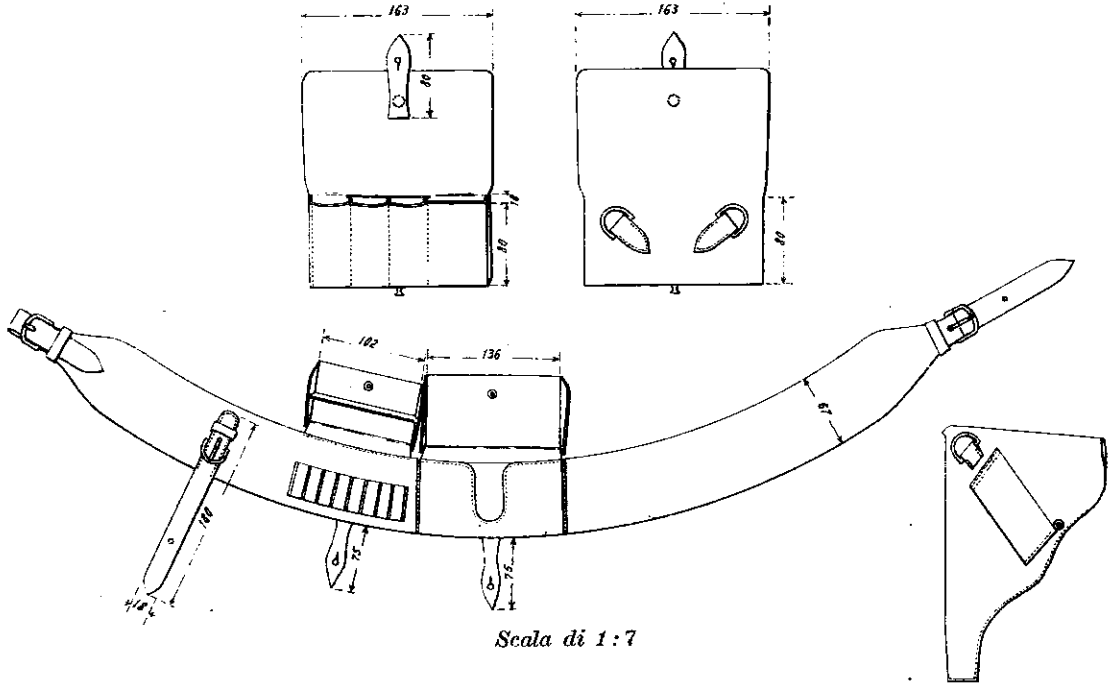
4. Come risulta dal detto manifesto, tutti i corsi allievi sergenti debbono essere iniziati col 1° febbraio 1915. Occorre pertanto che tutte le pratiche relative alla ammissione ai corsi stessi siano compiute entro il mese di gennaio affinchè, al termine di questo stesso mese, possa farsi luogo alla chiamata in servizio dei singoli aspiranti dichiarati ammissibili, in modo che col giorno 1° febbraio essi si trovino già alla sede del corpo prescelto, avvertendo che l'arruolamento o l'incorporazione debbono effettuarsi sotto la data del 31 gennaio.

Le competenti autorità militari regoleranno quindi lo svolgimento delle relative pratiche di ammissione per modo che esse siano compiute entro il limite di tempo suaccennato.

In proposito si avverte, per ogni buon fine, che i distretti a cui sono presentate le domande degli aspiranti allievi sergenti dovranno, beninteso, richiedere a senso dell'art. 621 del codice di procedura penale al procuratore del Re presso il tribunale del circondario di nascita degli interessati (o presso il tribunale di Roma ove si tratti di individui nati all'estero o dei quali non siasi potuto accertare il luogo di nascita) il certificato penale contenente tutte le inscrizioni, avendo cura di indicare esattamente tutte le generalità degli aspiranti ed avvertendo che il certificato è richiesto per l'ammissione ai reparti allievi sergenti Il certificato dovrà poi essere trasmesso con tutta sollecitudine al corpo cui dal distretto stesso fu già inviata la documentata domanda di ammissione nel corso allievi sergenti.

I distretti stessi dovranno poi, analogamente a quanto è prescritto dal § 331 dell'istruzione complementare per gli aspiranti allievi ufficiali di complemento, assumere subito, per mezzo dell'arma dei carabinieri reali e con quegli altri mezzi che reputeranno opportuni, riservate informazioni circa la moralità e condotta politica dei singoli aspiranti, e unire alle rispettive domande i rapporti relativi alle informazioni stesse. Il giudizio

Bandoliera, giberna e fondina per le uniformi *piccola* e *di marcia* degli ufficiali di cavalleria.



Scala di 1 : 7

Laboratorio foto-litografico d'artiglieria

sulle informazioni anzidette è delegato alle commissioni d'avanzamento dei corpi, le quali decideranno definitivamente in proposito.

5. Il periodo di tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione deve ritenersi chiuso col giorno 15 gennaio p. v.; però i comandanti dei distretti militari hanno facoltà di accettare e dar corso anche a domande prodotte dopo quella data, semprechè risulti loro che il ritardo debba ascriversi a causa di forza maggiore e purchè, beninteso, vi sia ancora il tempo necessario al compimento delle relative pratiche.

Verificandosi il caso che, nel tempo fissato per la incorporazione degli aspiranti allievi sergenti, fossero tuttora in corso per taluno di essi le pratiche anziaccennate, queste potranno essere compiute ugualmente e quindi l'invio al corpo dell'aspirante in tale condizione sarà effettuato dal distretto appena compiute le pratiche stesse, avvertendo che, a mente del tassativo disposto dal § 30 del regolamento sull'avanzamento e dell'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, le promozioni a caporale ed a sergente degli allievi ammessi tardivamente, non potranno aver luogo che dopo rispettivamente sei mesi e dodici mesi di effettivo servizio alle armi.

6. Il Ministero, nello scopo di ottenere che i giovani ammessi nei reparti allievi sergenti abbiano la piena idoneità fisica unita a prestanza militare, che in passato si sono riscontrate alquanto deficienti, è venuto alla determinazione di non consentire nè ai giovani dichiarati rivedibili nè ai riformati di aspirare alla ammissione in parola.

I comandi di distretto, i quali debbono accertare che gli aspiranti allievi sergenti posseggano i requisiti fisici richiesti per l'arma e corpo cui aspirano, terranno conto degli intendimenti sovraccennati e, in conseguenza, si asterranno dall'inviare in osservazione o dal far sottoporre a visita collegiale presso gli ospedali militari tutti quegli individui pei quali sia ritenuta dubbia la idoneità al servizio militare *in genere*. Dovranno esservi inviati soltanto quelli per cui sia incerta la idoneità per una data arma o specialità.

Nei casi in cui il numero degli aspiranti fosse superiore a quello dei posti disponibili, i comandi dei corpi nello stabilire la precedenza daranno la preferenza a coloro che avranno maggior idoneità fisica e prestanza militare.

Gli ufficiali medici procederanno nelle visite con giusto rigore e le direzioni di sanità militari, nel destinare gli ufficiali

medici al servizio dei distretti nella circostanza delle ammissioni onde trattasi, terranno presente in modo speciale quanto prescrivono la circolare n. 798 del 26 febbraio 1903 dell'ispettorato di sanità militare, nonchè quella n. 69 del 29 aprile 1906.

Soltanto pei *limiti minimi di statura* stabilita per le varie armi e specialità, potranno essere consentite lievi eccezioni, semprechè l'aspirante, pel complesso delle sue condizioni fisiche, per la prestanza militare e per la sua giovane età, sia giudicato idoneo al servizio dell'arma e del corpo in cui chiede di essere ammesso e dia inoltre affidamento che raggiungerà col tempo il limite di statura prescritto.

In proposito avvertesi che, anzichè applicare strettamente la tabella che fa seguito al § 719 del regolamento sul reclutamento, si dovrà tener conto delle disposizioni di cui all'art. 3 del capo IV dell'istruzione complementare al regolamento stesso e delle modificazioni contenute nella circolare n. 322 del 1913, essendosi ivi, per la generalità dei casi, abbassati i limiti di statura in confronto di quelli fissati nella predetta tabella. Inoltre dovrà tenersi presente che con la legge n. 638 del 19 giugno 1913 il limite minimo per l'idoneità al servizio militare in genere è stato portato a m. 1,54.

7. Per l'ammissione a quei reparti pei quali, a senso del n. 2 del manifesto, è limitato il numero degli allievi che possono esservi ammessi, i comandanti dei corpi rispettivi avranno cura, *il giorno 16 gennaio* (successivo a quello della chiusura del periodo utile per la presentazione delle domande di ammissione), di fare prontamente la *scelta* degli ammissibili fra tutte le domande ricevute, tenendo all'uopo anche conto dei titoli di studio che abbiano prodotti gli aspiranti, giusta l'avvertenza loro fatta alla fine del n. 4 del manifesto.

Le domande dei non ammessi dovranno *subito* essere respinte ai rispettivi distretti con l'esplicita indicazione del motivo pel quale non furono accolte; i distretti faranno luogo, occorrendo, ad ulteriori pratiche per l'ammissione degli aspiranti in altri corsi pei quali posseggano la voluta idoneità fisica e nei quali esistano tuttora posti disponibili.

8. I comandi di distretto avranno l'obbligo d'interpellare gli aspiranti allievi sergenti idonei, che per mancanza di posti rimasero esclusi dalla chiesta ammissione, se intendano essere tenuti presenti per le ammissioni suppletive, e, nel caso affermativo, terranno in evidenza le documentate domande degli aspiranti medesimi per provvedere poi definitivamente a loro riguardo nel modo appresso spiegato, avvertendone gl'interessati per loro norma.

9. Avvenuta la presentazione ai corpi degli aspiranti dichiarati ammissibili, i comandi dei corpi nei quali sono istituiti reparti di allievi sergenti con numero limitato di posti e nei quali, all'atto della costituzione del corso, si fossero verificate vacanze per qualsiasi ragione, segnaleranno telegraficamente il numero delle vacanze medesime ai distretti militari stanziati nel territorio del corpo d'armata nel quale il corpo ha sede, per conoscere se abbiano aspiranti dichiarati idonei pel corpo e per la specialità di cui trattasi.

I comandi di distretto, appena ricevuta siffatta comunicazione, faranno conoscere telegraficamente al corpo richiedente il numero di aspiranti disponibili, e contemporaneamente provvederanno per il sollecito invio al corpo stesso delle documentate domande degli aspiranti segnalati.

Il corpo, ricevute ed esaminate le dette domande, richiederà ad ogni distretto il pronto invio degli aspiranti che avrà dichiarati ammissibili, avendo cura di ripartirne il numero proporzionalmente a quello stato segnalato dai vari distretti.

Ove il numero degli aspiranti segnalati dai menzionati distretti risulti deficiente in confronto alle vacanze verificatesi, il corpo, allo scopo di completare il numero di allievi stabilito, si rivolgerà, con analogo procedimento, ai distretti dei corpi d'armata più prossimi, i quali provvederanno pure nel modo anzi accennato.

10. Compiute, con la massima sollecitudine, le pratiche anzidette, le quali dovranno essere ad ogni modo ultimate entro il giorno 15 febbraio, i reparti dovranno considerarsi senz'altro costituiti e quindi le ammissioni definitivamente chiuse, anche quando non sia stato possibile di ricoprire tutti i posti che si fossero resi vacanti.

11. I comandi di distretto i quali, dopo avvenute le dette ammissioni suppletive, abbiano in evidenza domande rimaste insoddisfatte, ne faranno la restituzione ai titolari, informandoli del motivo della loro definitiva esclusione dalla chiesta ammissione.

12. Ove nella visita passata presso il corpo ed eventualmente presso l'ospedale militare, sia riconosciuta la non abilità dell'aspirante al servizio dell'arma o della specialità prescelta, ma sia però rimasta accertata la di lui idoneità al servizio di altra arma o di altro corpo, l'aspirante stesso dovrà essere subito interrogato se accetta l'ammissione al reparto allievi sergenti dell'arma per cui fu riconosciuto idoneo e, in caso di risposta affermativa, il comandante del corpo compirà prontamente le pratiche

necessarie perchè tale ammissione abbia luogo, prendendo gli opportuni accordi col comandante del corpo presso cui è istituito il reparto nel quale l'ammissione stessa può essere compiuta, avvertendo che, in tali casi speciali, essa può aver luogo anche in soprannumero ai posti fissati dal manifesto.

13. I corpi presso cui saranno costituiti i reparti allievi sergenti dovranno trasmettere col giorno 1° marzo 1915 a questo Ministero (*Direzione generale leva e truppa — Divisione truppa*) un elenco nominativo degli allievi stati ammessi nel rispettivo corso, avendo cura che tale elenco sia compilato in quattro colonne, nella prima delle quali saranno indicati gli allievi *per ordine alfabetico*, nella seconda l'*anno di nascita*, nella terza la *specie di arruolamento* (cioè se arruolato volontario, surrogato di fratello o riammesso in servizio) e nella quarta il *distretto cui appartengono per fatto di leva*. Occorrendo, potrà essere aggiunta una quinta colonna per eventuali annotazioni.

14. Allo scopo di istruire in modo migliore e più proficuo gli allievi sergenti, i comandi di corpo, aventi i reparti di cui trattasi, potranno, ove lo ravvisino conveniente, ripartire tra più ufficiali (a seconda della specialità e delle attitudini di ognuno) l'insegnamento delle singole materie.

15. I militari alle armi potranno essere ammessi nei reparti allievi sergenti, qualora vi siano rimasti posti disponibili, dopo l'ammissione degli aspiranti arruolati volontari o provenienti dai militari in congedo.

Ad ogni buon fine sarà però opportuno far presente ai militari alle armi che essi potranno ottenere più sollecitamente la promozione a sergente sia seguendo gli speciali corsi d'istruzione per l'abilitazione dei caporali, di cui alla circolare n. 465 del 1911, i quali per il venturo anno 1915 dovranno iniziarsi il 1° maggio, sia sostenendo gli esami anche senza aver frequentato il corso.

16. Infine il Ministero richiama l'attenzione dei comandi di corpo d'armata sulle istruzioni date con la circolare n. 30035 dell'11 febbraio 1914 per i reparti allievi sergenti costituiti il 1° marzo u. s. affinchè facciano in proposito analoghe raccomandazioni ai corpi presso i quali saranno costituiti i nuovi reparti.

Il Ministro — ZUPELLI.

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni ai reparti d'istruzione per allievi sergenti.

1. D'ordine del ministro della guerra, il sottoscritto notifica che sono aperte, sino a tutto il giorno 15 gennaio prossimo, le ammissioni ai reparti d'istruzione per allievi sergenti che saranno costituiti, a datare dal 1° febbraio 1915, nei corpi sottoindicati:

Fanteria di linea.

	Regg.		Regg.		Regg.
Alessandria. . .	37°	Catanzaro. . . .	48°	Salerno.	63°
Ascoli Piceno .	17°	Firenze	69°	Savona	41°
Bari	10°	Padova	57°	Trapani.	85°
Cagliari	46°	Perugia	51°	Vercelli.	53°
Caserta	15°	Reggio Emilia.	66°		

Bersaglieri.

	Regg.		Regg.		Regg.
Ancona	10°	Livorno	3°	Roma	2°
Brescia	7°				

Alpini.

	Regg.		Regg.		Regg.
Milano	5°	Torino	3°	Verona	6°

Artiglieria da campagna.

	Regg.		Regg.		Regg.
Bologna	3°	Novara	17°	Pisa	7°
Caserta	10°	Palermo	22°		

Artiglieria da fortezza e da costa.

	Reggimento		Reggimento
Messina	4° (costa)	Piacenza	10° (fortezza)
Venezia.	5° »	Verona.	9° »

Artiglieria a cavallo, da montagna e pesante campale.

	Reggimento		Reggimento
Milano	Art. a cavallo	Torino	1° art. mont.
Modena.	2° art pes. camp.	Vicenza	2° »

Genio.

	Reggimento		Reggimento
Casale. . .	2° genio (zappatori)	Piacenza .	4° genio (pont. e lag.)
Pavia . . .	1° genio (treno)	Torino . .	5° genio (minatori)

2. Ai reparti delle sottoindicate armi e specialità il numero degli allievi è limitato nel modo seguente:

100 allievi in ciascun reparto di fanteria di linea;
80 allievi in ciascun reparto di bersaglieri;
60 allievi in ciascun reparto di artiglieria da campagna;
40 allievi in ciascun reparto di artiglieria da costa e da fortezza;
25 allievi nel reparto del reggimento artiglieria a cavallo:
30 allievi nel reparto d'artiglieria pesante campale:
20 allievi nel reparto del 1° reggimento genio (treno);
50 allievi nel reparto del 2° reggimento genio (zappatori);
30 allievi nel reparto del 4° reggimento genio (pontieri e lagunari);
30 allievi nel reparto del 5° reggimento genio (minatori).

Nei reparti degli alpini e dell'artiglieria da montagna il numero di allievi che possono esservi ammessi *e illimitato*.

Gli aspiranti all'ammissione nei reparti pei quali, come sopra è cenno, venne limitato il numero di allievi che possono esservi ammessi, ove siano respinti dal corso prescelto per esservi stati ricoperti tutti i posti disponibili, ne saranno informati a tempo debito dal comando del distretto militare, al quale presentarono la domanda, affinchè, qualora lo desiderino, possano scegliere un altro reparto pel quale posseggano la voluta idoneità fisica e nel quale siano tuttora aperte le ammissioni.

3. In seguito a loro domanda possono essere ammessi ai reparti allievi sergenti suindicati:

a) i giovani che abbiano compiuto l'età di **18 anni**, ma non abbiano ancora concorso alla leva, e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogati di fratello;

b) le reclute della classe 1895;

c) i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di anni 26 e chiedano la riammissione in servizio, il passaggio per libera elezione alla 1ª categoria o la surrogazione per iscambio di categoria;

d) i caporali e soldati sotto le armi limitatamente però ai reparti della stessa arma e specialità cui appartengono e purchè rimangano posti disponibili dopo l'ammissione degli aspiranti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).

Per gli aspiranti di cui è parola alla lettera *a*), l'età di 18 anni deve essere compiuta entro il 31 gennaio 1915.

4. Per essere ammessi ai suaccennati reparti gli aspiranti tutti indistintamente, oltre ad avere la speciale attitudine fisica per l'arma cui aspirano ed aver tenuto sempre buona condotta, debbono dar prova di aver almeno compiuto con successo la 3ª classe elementare.

Gli aspiranti alle varie specialità dell'arma d'artiglieria e dell'arma del genio dovranno possedere il certificato di promozione alla 5ª classe elementare od avere un titolo di studio equivalente o superiore. Saranno s'intende preferiti gli aspiranti che siano in possesso di titoli superiori e, per il genio, coloro che provino di aver frequentato con successo una scuola professionale d'arte e mestieri e coloro che esercitino un'arte od un mestiere fra quelli stabiliti per l'assegnazione delle reclute all'arma del genio. Per la specialità pontieri sarà data la preferenza a quelli che provino di essere abili barcaiuoli.

Gli aspiranti che posseggano speciali titoli di studio, potranno produrli a corredo della loro domanda, onde possa esserne tenuto debito conto.

5. Gli aspiranti, debbono in tempo utile presentarsi, con la domanda, in carta da bollo di L. 0,50, e con i documenti di cui appresso, al comandante del distretto di loro residenza.

All'atto di tale presentazione i comandanti di distretto si accerteranno se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici e di istruzione all'uopo voluti, dopo di che li licenzieranno, avvertendoli che riceveranno poi comunicazione dell'esito della domanda e del giorno in cui dovranno presentarsi alle armi se dichiarati ammissibili.

6. I documenti da presentarsi a corredo della domanda di ammissione ai corsi allievi sergenti sono i seguenti:

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario.

a) Certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del circondario in cui l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari

comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Gli aspiranti che siano nati in Italia debbono dichiarare nella loro domanda che sono cittadini del Regno, coll'avvertenza che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che siano cittadini del Regno, o tali considerati ai termini del codice civile.

Per i militari in congedo illimitato.

Il foglio di congedo illimitato, di cui l'aspirante è provveduto, ed i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*), prescritti pei volontari; ove l'aspirante sia un militare di 2ª o di 3ª categoria che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato a tali categorie.

Per le reclute della classe 1895.

a) Foglio di congedo illimitato provvisorio mod. 4 del catalogo;

b) certificato di penalità e attestazione di moralità e buona condotta, rilasciati come sopra è detto.

Per i giovani che hanno compiuto il 18° anno di età, e per i militari di 2ª o di 3ª categoria che aspirano all'ammissione ai detti reparti in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria.

a) Domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da lire 0,50 nella forma voluta dal § 261 del regolamento sul reclutamento e firmata da entrambi i fratelli;

b) certificato di nascita;

c) certificato di penalità e attestazione di buona condotta e moralità, rilasciata come sopra è detto;

d) certificato di iscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice richiesta da giovani nati negli anni 1896 e 1897 o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per iscambio di categoria.

Tutti indistintamente, però, gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole; tenendo presente che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Sarà opportuno poi che gli aspiranti i quali posseggano titoli di studi, li uniscano alla loro domanda affinchè, se del caso, le competenti autorità possano tenerne conto nel fare la scelta fra tutte le domande presentate.

7. Tutti i documenti anzidetti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge secondo le norme di cui al capo XIII dell'*istruzione complementare al regolamento sul reclutamento* del 31 dicembre 1901.

8. Gli aspiranti, dichiarati ammissibili ai reparti allievi sergenti, dovranno presentarsi alle armi, per assumere servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui presentarono la domanda, il quale provvederà per il loro invio a destinazione, munendoli dei necessari documenti e mezzi di viaggio.

Per i militari sotto le armi non occorre la produzione di alcuno dei detti documenti, bastando all'uopo che siano riconosciuti dai loro superiori meritevoli dell'ammissione ad un reparto allievi sergenti.

Al riguardo si avverte però che a coloro che chiedessero l'ammissione in un reparto che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è destinato, non saranno dati dal distretto stesso i mezzi di viaggio, dovendo la spesa di viaggio, a tariffa militare, essere sostenuta, in tal caso, dagli stessi aspiranti.

Quest'ultima disposizione non è, beninteso, applicabile a coloro che debbano recarsi ad un reparto più lontano per fatto indipendente dalla loro volontà, nel caso cioè che siano state chiuse, per completamento di posti disponibili, le ammissioni al reparto più prossimo della specialità prescelta.

9. Gli ammessi ai reparti allievi sergenti debbono assumere, all'atto dell'ammissione, **la ferma di tre anni**.

Quelli però che non superassero gli esami di caporale o di sergente ovvero non venissero ritenuti idonei per altra ragione a proseguire il servizio come aspiranti sottufficiali, cesseranno dalla qualità di allievi sergenti e potranno, facendone domanda, ottenere, se arruolati di leva, la commutazione della ferma in quella biennale e, se arruolati volontari, il proscioglimento dal servizio, purchè, non abbiano ancora concorso alla leva, si trovino nelle condizioni all'uopo volute dalle vigenti disposizioni e non abbiano, nel frattempo, procurata ad un fratello l'assegnazione alla 2ª categoria.

10. Coloro che, avviati alla sede del reparto allievi sergenti in cui furono dichiarati ammissibili, si rifiutassero di assumere la detta ferma o rinunciassero per altro motivo alla chiesta ammissione, non avranno diritto ai mezzi di viaggio per far ritorno al luogo di provenienza e saranno quindi dai corpi lasciati senz'altro in libertà.

11. Il corso normale d'istruzione è della durata di 12 mesi: esso è

però prolungato di altri **2 mesi** per quegli allievi che al termine del corso non siano dichiarati idonei o promovibili al grado di sergente e desiderino presentarsi agli esami di riparazione.

Gli allievi che conseguano la voluta idoneità nei prescritti esami saranno nominati caporali al compimento dei primi sei mesi di corso e quindi promossi sergenti al compiere dei 12 mesi di corso o dei 14 mesi secondo che trattisi di allievi promossi sergenti in seguito alla prima o alla seconda prova di esami.

12. Avvertesi che, in base all'art. 15 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, il sergente acquista diritto ad un premio di **mille lire** al compimento del terzo anno di servizio.

Inoltre può tramandare ad un fratello diritto alla assegnazione alla 2ª categoria, purchè si verifichino le condizioni seguenti:

a) che tra i due fratelli interceda relazione di consanguineità legittima;

b) che nella famiglia non esista altro fratello assegnato alla 2ª o alla 3ª categoria il quale, per non aver compiuto il 39° anno di età ovvero per non essere stato riformato, abbia ancora vincoli di servizio militare;

c) che il fratello che intende beneficiarsi del cennato diritto non appartenga a leva già chiusa.

13. Nel caso in cui debbano sopprimersi alcuni reparti in vista dell'esiguo numero degli allievi stativi ammessi, questi verranno trasferiti ad altri reparti viciniori della stessa arma e specialità.

14. Si avverte infine che tanto il Ministero quanto le altre autorità militari considereranno come non avvenute, *e le lasceranno perciò senza risposta*, tutte le domande di ammissione ai detti corsi allievi sergenti che fossero presentate da giovani che al 31 gennaio p. v. non avranno compiuto il 18° anno di età.

. . . . . 7 dicembre 1914

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVISO

Concorsi a premio indetti dalla *Rivista d'artiglieria e genio* per l'anno 1915. — La *Rivista d'artiglieria e genio* indice per il prossimo anno 1915 tre concorsi a premio, per altrettante memorie da pubblicarsi come articoli, sopra i temi seguenti:

N. 1. — *Concorso delle artiglierie campali (leggiere e pesanti) nelle operazioni della guerra di fortezza e modo di utilizzare eventualmente per esse la preparazione del tiro compiuta per le batterie di medio calibro.*

N. 2. — *Mortai d'assedio su affusto elastico a ruote. — Loro impiego. — Vantaggi rispetto alle installazioni con piattaforma.*

N. 3. — *Descrivere scientificamente i varî sistemi che si possono adottare per provvedere di acqua potabile una piazza assediata valendosi dell'acqua del sottosuolo.*

I temi di cui al n. 1 e 2 sono stati fissati dall'ispettorato generale di artiglieria; quello di cui al n. 3 dall'ispettorato generale del genio.

Per ogni concorso è stabilito un premio unico consistente in una medaglia d'oro con un assegno di L. 500: potranno essere anche concesse alcune medaglie d'argento.

I concorsi sono regolati dalle disposizioni seguenti.

1. Tutti i concorsi sono aperti agli ufficiali di tutte le armi in servizio attivo ed in congedo.

2. I concorrenti debbono svolgere il tema con una memoria inedita originale scritta in lingua italiana, con carattere chiaramente leggibile, ma non di pugno del concorrente; sarà preferibile la scrittura a macchina La memoria dovrà avere tale estensione da non oltrepassare 50 pagine, quando sia stampata coi caratteri adoperati per gli articoli della *Rivista;* alla memoria potranno essere aggiunti disegni anche rappresentati da semplici schizzi, purchè sufficientemente chiari.

3. Ogni memoria dovrà essere contrassegnata da un motto, ma non dovrà portare alcuna indicazione circa l'autore; essa verrà chiusa in una busta sigillata, la quale non dovrà contenere che la memoria stessa.

Una seconda busta, pure sigillata, conterrà un biglietto contrassegnato dallo stesso motto e portante il nome, il grado dell'autore ed il corpo a cui appartiene od il suo indirizzo.

Sulla prima busta dovrà essere esclusivamente scritto: « Contiene la memoria pel concorso n. ... indetto dalla *Rivista d'artiglieria e genio*, contrassegnata col motto . . . . »; e sulla seconda: « Contiene il nome dell'autore della memoria pel concorso n. ... indetto dalla *Rivista d'artiglieria e genio*, contrassegnata col motto . . . . ».

Neppure le indicazioni su queste buste dovranno essere di pugno del concorrente.

Le due buste dovranno poi, riunite in uno stesso plico chiuso, essere direttamente spedite, per mezzo della pósta, e non per mezzo dei corpi o comandi dai quali i concorrenti dipendono alla direzione della *Rivista d'artiglieria e genio* (Roma, via degli Astalli, n. 15); ne sarà data ricevuta per mezzo della pub-

blicazione dei rispettivi motti sulla *Rivista* stessa e sul *giornale militare ufficiale*.

4. Il limite di tempo per la presentazione delle memorie è fissato al 30 aprile 1915.

5. Saranno escluse dal concorso quelle memorie che non soddisfacessero completamente alle condizioni esposte nei numeri 2; 3 e 4.

6. Le memorie presentate saranno esaminate, rispettivamente per ciascun concorso, da una commissione nominata dai competenti ispettorati generali.

Ogni commissione esaminerà i lavori che le saranno sottoposti nel modo che crederà più opportuno.

La commissione potrà:

a) indicare la memoria che a maggioranza di voti ritiene meritevole di premio;

b) dichiarare che fra le memorie presentate non ve n'è alcuna meritevole di premio;

c) dichiarare che vi sono più memorie aventi un egual valore e quindi egualmente meritevoli di premio;

d) indicare alcune memorie (non più di tre per ogni concorso) che, pur non avendo conseguito il premio, presentano per qualche ragione uno speciale valore e meritano la medaglia d'argento.

Il giudizio della commissione è inappellabile.

7. Appena le commissioni avranno fatto conoscere i loro giudizi, saranno aperte le buste sigillate contenenti i nomi degli autori e relative ai lavori indicati come meritevoli di premio, o della medaglia d'argento; i nomi dei rispettivi autori saranno pubblicati nella *Rivista* e nel *giornale militare ufficiale*. Per gli autori ai quali è stata assegnata una medaglia d'argento, si chiederà però prima la loro autorizzazione.

Saranno anche inviati, al più presto possibile, i premi. Nel caso di cui alla lettera *c*), tutti gli autori delle memorie giudicate di egual valore avranno diritto alla medaglia d'oro; ma l'assegno in danaro sarà diviso in parti uguali fra loro.

8. Le memorie premiate con medaglia d'oro diverranno proprietà della *Rivista* e saranno da essa pubblicate senza dare altro compenso agli autori.

La direzione della *Rivista* si riserva la facoltà di pubblicare, secondo l'opportunità, tutte od alcune delle memorie di cui alla lettera *d*); le memorie pubblicate diverranno anche esse proprietà della *Rivista* e gli autori riceveranno un compenso non inferiore a L. 150. Se la pubblicazione non avviene, queste memorie saranno restituite agli autori.

9. Le memorie non premiate, o non distinte con medaglia d'argento, rimarranno a disposizione degli autori per tre mesi dopo la pubblicazione dell'esito dei concorsi. Gli autori potranno richiederle facendo conoscere alla direzione della *Rivista* il loro nome ed il motto adottato. La direzione, dopo avere aperto le buste corrispondenti, restituirà i manoscritti.

I manoscritti non ritirati entro il suaccennato limite di tempo saranno distrutti, insieme con le buste relative, che non verranno aperte.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 57ª, anno 1914 — pag. 1585 — Nel sommario a fianco alla circolare 563 — Ordinamento del R. Esercito — *leggasi:* « 1587 *invece di* « 1588.

Dispensa 57ª, anno 1914 — pag. 1586. — Nel sommario, a fianco alla circolare 581 — Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico — *leggasi:* « 1640 *invece di:* « 1641.

Prezzo della presente dispensa L. **0,15**

38701 Roma 1914 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 59ª — 1914 — 5 dicembre

1914 NOVEMBRE 15. - N. 604. — UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto n. 1298, contenente modificazioni al R. decreto 4 dicembre 1898, n. 507 che determina i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenenti nella milizia stessa . . . . *Pag.* 1686

» 26. - » 605. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Richieste d'anticipazione dei corpi alle direzioni di commissariato . . . . . » 1687

» 26. - » 606. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1304 da convertirsi in legge, relativo a provvedimenti di carattere temporaneo per i distretti militari . . . . . » 1687

1914 DICEMBRE 1. - » 607. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Arnesi da imballaggio . . . . . » 1689

» 2. - » 608. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Indennità supplementari di viaggio dall'Italia alla Somalia . . . . . » 1689

» 2. - » 609. — DISPOSIZIONI VARIE. — Sospensione temporanea o cessazione degli assegni agli impiegati inquilini dell'istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma . . . » 1690

» 2. - » 610. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare. — Anno scolastico 1914-915 . . . . . » 1691

» 2. - » 611. — EQUIPAGGIAMENTO. — Strumenti leggeri da zappatori . . . . . » 1694

» 3. - » 612. — AVANZAMENTO. — Disposizioni esecutive per la nomina ad ufficiale effettivo dei sottotenenti di complemento . . . . . » 1694

» 3. - » 613. — TRASPORTI. — Reclami verso le ferrovie . . » 1696

» 3. - » 614. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto per la chiamata alle armi di militari in congedo illimitato, delle classi 1886-1887 e 1888, ascritti all'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1697

» 3. - » 615. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Disposizioni per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato, delle classi 1886-1887 e 1888, ascritti all'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1698

» 3. - » 616. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento ed allievi farmacisti militari di complemento. . . . . » 1703

» 3. - » 617. — CONCORSI. — Concorso per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente . . » 1704

» 3. - » 618. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di istruzione presso la scuola centrale di artiglieria da fortezza . . . . . » 1704

——— AVVISO. — RIVISTA D'ARTIGLIERIA E GENIO — Condizioni d'abbonamento per l'anno 1915 . . . . . » 1706

CIRCOLARE N. **604**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **R. decreto n. 1298 contenente modificazioni al R. decreto 4 dicembre 1898 n. 507, che determina i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenenti nella milizia stessa.** — Direzione generale personale ufficiali). — 15 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896 n. 254, sull'avanzamento del R. esercito modificata dalla legge 8 giugno 1913, n. 601;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177 (serie 3ª) relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898. n. 525 modificato con la legge 17 luglio 1910, n. 515;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge sull'avanzamento approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Visto il R. decreto 4 dicembre 1898, n. 507, col quale vennero determinati i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenenti nella milizia stessa modificato dai regi decreti 25 maggio 1899, n. 201, 16 agosto 1900 n. 334, 9 dicembre 1900, n. 491, 28 aprile 1901, n. 177, 10 novembre 1905, n. 561;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ultima parte del § 5 dell'articolo 1° del succitato R. decreto 4 dicembre 1898, n. 507, è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **605**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Richieste d'anticipazione dei corpi alle direzioni di commissariato**. — (Segretariato generale). — 26 novembre 1914.

Il Ministero rammenta ai corpi l'obbligo che hanno di richiedere le anticipazioni di fondi in misura non eccedente, ma anzi alquanto inferiore alle spese prevedibili (articolo 96 del regolamento d'amministrazione) e di tener conto, per ciò, nelle richieste d'anticipazioni, delle somme che, dalle loro scritture, risultassero avute in più od in meno in confronto delle spese eseguite nei mesi precedenti, sopra ciascun capitolo ed articolo di bilancio (v. n. 12 della circolare 216 del *giornale militare* c. a. e n. 11 delle avvertenze al modello 3 R. A.).

Per agevolare agli uffici di riscontro il compito d'accertare che le disposizioni di cui sopra siano osservate, il Ministero prescrive che tutte le amministrazioni, a partire dal mese di novembre, nel trasmettere la contabilità mensile (n. 16 della succitata circolare) uniscano copia dell'ultima pagina del giornale di cassa, di quella pagina, cioè, nella quale è fatto il reparto per capitolo ed articolo di bilancio delle anticipazioni e delle spese.

La suddetta copia sarà rilasciata sopra un foglio a parte, che potrà essere lo stampato stesso, modello 11 R. A., usato per l'originale del giornale di cassa.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **606**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 1304, da convertirsi in legge, relativo a provvedimenti di carattere temporaneo per i distretti militari.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 515;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento del R. esercito modificata dalla legge 8 giugno 1913, n. 601;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, modificato dal R. decreto 31 agosto 1910, n. 732;

Vista la legge 17 ottobre 1881, n. 435 (serie 3ª), che stabilisce la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali del R. esercito;

Visto il R. decreto di pari data, n. 440 (serie 3ª), che stabilisce le norme per il collocamento degli ufficiali nella posizione anzidetta;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177 relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, modificato con la legge 6 luglio 1908, n. 362;

Considerata la necessità di provvedere al regolare funzionamento dei distretti militari;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni che garantiscono i diritti all'avanzamento degli ufficiali del ruolo transitorio del personale dei distretti militari, è autorizzato il richiamo in servizio temporaneo presso i distretti medesimi di ufficiali in posizione ausiliaria di qualsiasi arma e corpo, ad eccezione dei corpi sanitario e veterinario, fino a raggiungere rispettivamente per ogni grado la cifra stabilita dalla seguente tabella:

Colonnelli	44
Tenenti colonnelli o maggiori. . . .	88
Maggiori o ufficiali inferiori	176

Art. 2.

I colonnelli e tenenti colonnelli in posizione ausiliaria richiamati in servizio in base al presente decreto potranno assumere il comando di un distretto militare, sempre quando non spetti tale comando a colonnelli e tenenti colonnelli del ruolo transitorio del personale dei distretti.

Art. 3.

Le disposizioni di cui sopra andranno in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto e vi rimarranno fino al 30 giugno 1915.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CARCANO.

N. **607.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Arnesi da imballaggio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° dicembre 1914.

A soluzione di quesiti fatti circa gli arnesi da imballo (casse, cassette, ceste di vimini, ecc.) che gli ospedali militari impiegano per l'invio di medicinali alle infermerie dei vari corpi, questo Ministero determina che agli arnesi stessi siano, per analogia, applicate le disposizioni delle circolari 660 del *giornale militare* 1911 e 329 del *giornale militare* 1912; con l'avvertenza che i versamenti degli imballaggi dovranno essere effettuati all'ospedale militare principale più vicino.

I recipienti di vetro (damigiane, bottiglioni, ecc.) saranno solo versati all'ospedale stesso dai corpi di stanza nella stessa città o nei presidi viciniori qualora il trasporto possa essere effettuato a cura dei corpi stessi. Gli altri corpi procederanno invece alla vendita di detti recipienti versandone poi il ricavato in tesoreria a reintegro del capitolo « materiale sanitario ».

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **608.** — COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Indennità supplementari di viaggio dall'Italia alla Somalia.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 2 dicembre 1914.

A modificazione della circolare n. 17 del *giornale militare* del 1911, si porta a conoscenza il seguente decreto del go-

verno della Somalia italiana circa le indennità supplementari di viaggio dall'Italia alla Somalia:

« Noi cavaliere grand'ufficiale nobile Giacomo De Martino senatore del Regno, governatore della Somalia:

« Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161;

« Visto l'ordinamento amministrativo della Somalia italiana, approvato con R. decreto 4 luglio 1910, n. 562;

« Visto l'ordine del giorno n. 85 del 5 ottobre 1910;

« Decretiamo:

« 1° Dal 1° agosto p. v. le indennità supplementari di viaggio da corrispondere ai funzionari ed impiegati, civili e militari che si rechino in Italia o ne tornino, sono stabilite, nelle misure seguenti:

« per aventi diritto al biglietto di 1ª classe L. 100
« per aventi diritto al biglietto di 2ª classe L. 75
« per aventi diritto al biglietto di 3ª classe L. 50

« I funzionari ed impiegati viaggianti con famiglia percepiranno inoltre l'indennità di L. 50 se aventi diritto al biglietto di 1ª classe; e di L. 35 se aventi diritto al biglietto di 2ª o di 3ª classe.

« 2° Le indennità predette spettano nei casi in cui la spesa del viaggio sia a carico dell'amministrazione.

« 3° Non sono ammesse a rimborso spese di viaggio di nessuna specie, se non preventivamente autorizzate.

« 4° Dal 1° agosto p. v. ogni precedente disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

« Dato ad Afgoi, il 19 luglio 1914.

« G. De Martino ».

Il Ministro — Zupelli.

N. **609**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Sospensione temporanea o cessazione degli assegni agli impiegati inquilini dell'istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 dicembre 1914.

L'istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma ha fatto rilevare che, contrariamente al disposto dall'art. 67 del regolamento approvato con R. decreto 12 marzo 1908, n. 151, per l'esecuzione della legge 11 luglio 1907,

n. 502, si è verificato qualche caso di sospensione temporanea o di cessazione degli assegni sui quali gl'inquilini dell'istituto hanno rilasciato le delegazioni per il pagamento della pigione, senza che ne sia stata data partecipazione all'istituto stesso.

Poichè la mancanza di tale partecipazione mette l'istituto nella condizione di non potere far valere i suoi diritti per il pagamento della pigione, che non si verifica più per ritenuta, e porta, sovente, dei danni per fitti che non possono essere ricuperati, si raccomanda a tutti i comandi, corpi od uffici, che abbiano personali i cui emolumenti siano gravati dalla cennata ritenuta, la scrupolosa osservanza del già citato articolo 67 di regolamento.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **610**. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare — Anno scolastico 1914-1915**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 2 dicembre 1914.

In seguito ai risultati del concorso indetto con circolare n. 195 del 7 maggio corrente anno e per determinazione di questo Ministero, i sottufficiali qui appresso elencati, aspiranti alla carriera di ufficiale nelle armi combattenti, sono stati ammessi al 1° corso speciale della scuola militare (anno scolastico 1914 915) passando effettivi alla scuola stessa dal 12 novembre p.p.

Si avverte poi che gli appartenenti all'arma di cavalleria saranno, dopo tre mesi dalla loro presenza alla scuola, sottoposti ad un nuovo esperimento di equitazione ed i non idonei dovranno rientrare al reggimento.

Il Ministro — ZUPELLI.

Arma di fanteria

Carella Vincenzo, sergente maggiore 1° granatieri.
Bassano Eugenio, id. id. 2° id.
Finocchiaro Mauro, id. id. 4° fanteria.
Coppolino Francesco, id. id. 6° id.
La Greca Francesco, id. id. 11° id.
Azzariti Calisto, id. id. 14ª id.
Calascibetta Arturo, id. id. 14° id.
Capolino Emilio, id. id. 16° id.

Parodo Antonio, sergente maggiore 22° fanteria.
Nicolay Guido, id. id. 24° id.
Paesani Angelo, id. id. 26° id.
Susini Michelangelo. id. id. 26° id.
Grippiolo Lino, id. id. 30° id.
De Cesare Renato, id. id. 32° id.
Nebbia Michele, id id. 32° id.
Magri Amedeo, id. id. 34° id.
Parisi Goffredo, id. id. 39° id.
Sasso Vincenzo, id. id. 39° id.
De Luigi Dalio, id. id. 42° id.
Castaldi Marco, id. id. 43° id.
Caracciolo Cesare, id. id. 47° id.
Di Silvestro Enrico, id. id. 54° id.
Messeri Giuseppe, id. id. 56° id.
Inguaggiato Rodolfo, id. id. 57° id.
Scolari Luigi, id. id. 61° id.
Fontanesi Gioacchino, id. id. 66° id.
Comito Filiberto, id. id. 67° id.
Baldarelli Orlando, id. id. 71° id.
Costa Giuseppe, id. id. 77° id.
Gamba Carlo, id. id. 77° id.
Corbellini Italo, id. id. 81° id.
Vannini Angelo, id. id. 82° id.
Capigatti Giuseppe, id id. 83° id.
Castrati Alberto, id. id 84° id.
Zuliani Siro, id. id. 85° id.
Danisi Luigi, id. id. 87° id.
Barone Gabriele, id. id. 88° id.
Candidi Giacinto, id. id. 88° id.
Simonelli Amedeo, id. id. 89° id.
Romanelli Edoardo, id. id. 90° id.
Orecchio Giuseppe, id. id. 91° id.
Cavaliere Giuseppe, id. id. 93° id.
Berionni Idomeo, id. id. 93° id.
Leggio Felice, id. id. 93° id.
Maugeri Angelo, id. id. 93° id.
Ruggieri Giuseppe, id. id 93° id.
Zongaro Umberto, id. id. 94° id.
Massetti Ugo, id. id. 1° bersaglieri.
Cavallaro Umberto, id. id. 2° id.
Corrado Luigi, id. id. 2° id.
Madonna Mario, id. id. 2° id.

Salvi Giuseppe, sergente maggiore 2° bersaglieri.
Ghinozzi Vasco, id. id. 3° id.
Di Rocco Panfilo, id. id. 10° id.
Cavalieri Natale, id id. 11° id.
Criniti Luigi, id. id. 11° id.
Farina Guido, id. id. 11° id.
Maggi Gianantonio, sergente 12° id.
Panico Guido, sergente maggiore 12° id.
Piccato Antonio, sergente 4° alpini.
Gianfrancesohi Ugo, sergente maggiore 6° id.
Ricci-Menichetti Ferdinando, id. id. 7° id.
Marletta Silvestro, id. id. R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.

Arma di cavalleria.

Mootoo Paolo, sergente maggiore Genova cavalleria (4°).
Sequi Luigi, id. id. lancieri di Firenze (9°).
Falletti di Villafalletto Ermanno, id. id. cavalleggeri di Lucca (16°).
Del Vita Renato, id. id. id. di Caserta (17°).
Di Spilimbergo Volframo, id. id. id. di Roma (20°).
Cosentino Renato, id. id. id. di Padova (21°).
Nucci Rodolfo, id. id. id. di Treviso (28°).
Zoppi Mario, id. id. id. di Treviso (28°).

Arma di artiglieria.

Fiorentino Arturo, sergente maggiore 7° artiglieria campagna.
Lentini Michele, id. id. 8° id. id.
Donati Umberto, id. id. 13° id id.
Mazzari Mario, id. id. 14° id. id.
Piromallo Ciro, id. id. 24° id. id.
Curti Antonio, id. id. 32° id. id.
Allegri Carlo, id. id 2° id. pesante campale.
Picciurro Francesco, id. id. 2° id. id.
Battaglini Dandolo, id. id. 1° id. fortezza.

Arma del genio.

Di Martino Giuseppe, sergente magg. 3° genio (telegrafisti).
Nobili Adelindo, id. id. 3° id. id.
Romanelli Arnaldo, id. id 3° id. id.
Caldonazzo Marcello, id. id. 4° id. (pontieri).
Bernardini Remo, id. id. 6° id. (ferrovieri).
Calcagni Antonio, id. id. 6° id id.
Riccardi Ernesto, id. id. deposito speciale della Tripolitania.

N. **611.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Strumenti leggeri da zappatori.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 2 dicembre 1914.

A senso della circolare 113 del *giornale militare* corrente anno, le sichieste di strumenti leggeri da zappatori da parte dei corpi debbono essere rivolte alla direzione d'artiglieria della circoscrizione. Alla stessa direzione debbono essere anche rivolte le richieste di manici e delle altre parti occorrenti per le riparazioni di detti strumenti, restando in modo assoluto vietato di rivolgersi per tale motivo alle fabbriche d'armi o ad altri stabilimenti.

Le direzioni d'artiglieria per provvedersi dei materiali di cui si tratta si regoleranno analogamente a quanto è prescritto per le parti di ricambio del fucile modello 91.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **612.** — AVANZAMENTO. — **Disposizioni esecutive per la nomina ad ufficiale effettivo dei sottotenenti di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 dicembre 1914

Per l'esecuzione del R. decreto 15 novembre 1914, n. 1253, il Ministero, che ha già emanate, con la circolare n. 597, le norme esecutive per le nomine ad ufficiale dei marescialli, fissa, per i sottotenenti di complemento di cui all'articolo 2 del decreto stesso, al 31 dicembre 1914 il termine per l'invio al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) delle domande di ammissione alla sessione straordinaria di riparazione la quale avrà luogo nel prossimo gennaio, in giorno da destinarsi, presso il comando della scuola di applicazione di fanteria per i sottotenenti delle armi di fanteria e cavalleria, e presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio per quelli di artiglieria.

Per i sottotenenti di complemento di cui agli articoli 3 e 4 del citato decreto 15 novembre 1914, il Ministero determina:

1. I sottotenenti di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei corpi di commissariato e di amministrazione decorati di una medaglia al valor militare, anche se l'abbiano ottenuta come militari di truppa, possono far domanda di nomina ad effettivo, indipendentemente dai titoli di studi e purchè non abbiano superato il limite di età di 28 anni e le domande, corredate dai giudizi delle competenti

commissioni di avanzamento di primo grado e di grado superiore, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 15 gennaio 1915.

Per quei sottotenenti che non fossero in servizio all'atto della presentazione della domanda la commissione di primo grado dovrà formarsi presso il corpo dove per ultimo essi hanno prestato servizio e composta, possibilmente, dagli ufficiali medesimi che li avevano alla loro dipendenza.

Le carte personali potranno richiedersi ai corpi dai quali sono custodite e le informazioni che occorressero anche ad altri corpi

La commissione di grado superiore dovrà essere quella competente a giudicare gli ufficiali del corpo presso il quale si è riunita la commissione di primo grado.

Per i sottotenenti che si trovino a prestar servizio in Cirenaica, nel Fezzan e nell'Egeo, il giudizio della commissione di primo grado dovrà essere trasmesso al Ministero, per via gerarchica, e le autorità superiori, nel darvi corso, esprimeranno il loro giudizio in merito alle domande che abbiano avuto il parere favorevole della commissione di primo grado.

Tali giudizi, in base alle prescrizioni del § 224 del regolamento sull'avanzamento, terranno luogo delle deliberazioni delle commissioni di avanzamento di grado superiore, senza che queste abbiano a riunirsi.

Ognuno dei giudizi ha il valore di un voto, agli effetti del § 16 del regolamento sull'avanzamento.

2. Come i sottotenenti di complemento decorati al valor militare, potranno far domanda di nomina ad effettivo, entro il medesimo limite di tempo del 15 gennaio 1915 anche quelli che già contino un anno di servizio da ufficiale o che, trovandosi tuttora in servizio, possano compierlo entro il 31 gennaio 1915.

È assolutamente necessario però, che una parte di tale periodo di tempo sia stato trascorso dall'ufficiale — e in tale qualità — in Libia o nell'Egeo, anteriormente al 20 novembre 1914, data di pubblicazione del R. decreto 15 novembre 1914, n. 1253.

3. I sottotenenti di complemento commissari potranno essere nominati sottotenenti effettivi solamente nel ruolo di sussistenza.

4. I tenenti di complemento potranno valersi della facoltà di chiedere la revoca dell'ottenuta promozione a tale grado per poter beneficiare della disposizione di cui agli articoli 2

e 3 del R. decreto 15 novembre 1914, n. 1253, contemporaneamente alla presentazione della domanda di nomina a sottotenente in servizio attivo, sempre che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli stessi

Si farebbe luogo alla revoca della promozione solamente nel caso di nomina a sottotenente in servizio attivo.

5. Così pure i già sottotenenti di complemento che abbiano rinunziato al grado per continuare nel servizio come sottufficiali affine di concorrere all'ammissione alla scuola militare, potranno chiedere la reintegrazione nel grado di sottotenente di complemento con la primitiva anzianità, contemporaneamente alla domanda di nomina a sottotenente effettivo, sempre che abbiano le condizioni prescritte.

Anche tale reintegrazione verrebbe effettuata soltanto nel caso di nomina a sottotenente in servizio attivo.

6. Gli ufficiali ammogliati non potranno essere nominati effettivi se non abbiano raggiunto il 25° anno di età.

7. I comandi di distretto sono invitati a dare la maggior possibile diffusione, con tutti i mezzi di cui dispongono, alla presente circolare, affinchè essa sia portata a conoscenza di tutti coloro che, per le loro condizioni, possono aspirare alla nomina a sottotenente effettivo in base al disposto del Regio decreto 15 novembre 1914, n. 1253 (circolare n. 569 del *giornale militare* corrente anno).

8. Tutte le domande dovranno essere corredate delle copie degli atti di nascita, debitamente legalizzati, e degli stati di servizio degli aspiranti.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **613**. — TRASPORTI. — **Reclami verso le ferrovie.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 3 dicembre 1914.

Si è rilevato che sovente le amministrazioni militari dipendenti dirigono al Ministero domande relative al rimborso totale, o parziale, di biglietti di viaggio non usufruiti per effetto di non eseguito od interrotto viaggio, mentre tali domande debbono essere trasmesse esclusivamente alle direzioni di commissariato competenti; e ciò pel combinato disposto dei §§ 45 e seguenti e del primo comma del § 124bis del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie dello Stato.

Per contro, sono spesso inviate alle cennate direzioni reclami che, pel disposto dal quarto comma dello stesso § 124bis, dovrebbero essere trasmesse al Ministero.

Ciò è causa, non solo di ritardi nelle trattazioni, ma anche di inutile aumento di lavoro.

Pertanto, mentre si richiamano tutte le autorità militari dipendenti alla stretta osservanza delle norme contenute nelle precitate disposizioni, si avverte che, mentre le direzioni di commissariato dovranno senz'altro respingere al mittente le domande erroneamente ad esse trasmesse, questo Ministero, da parte sua, farà lo stesse per quelle che non rientrino nei limiti della sua competenza, quale è precisata dalle disposizioni medesime.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **614.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto per la chiamata alle armi di militari in congedo illimitato, delle classi 1886, 1887 e 1888, ascritti all'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 3 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con decreto reale del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati alle armi i militari di 1ª categoria delle classi 1886, 1887 e 1888, attualmente in congedo illimitato, di tutti i distretti del Regno, ascritti all'arma dei carabinieri reali.

Art. 2.

La chiamata di tali militari avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal ministro della guerra.

Art. 3.

Il soccorso giornaliero per le famiglie bisognose dei militari predetti sarà concesso nella misura e con le norme stabilite dal precedente Nostro decreto in data 20 settembre 1914.

Il predetto Nostro ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato dalla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 dicebre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

A. SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **615.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Disposizioni per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato, delle classi 1886, 1887 e 1888, ascritti all'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 3 dicembre 1914.

1. In esecuzione di quanto prescrive il R. decreto 3 dicembre corrente, determino che siano richiamati alle armi il giorno *15 dicembre corrente* tutti i militari di 1ª categoria in congedo illimitato delle classi 1886, 1887 e 1888 ascritti all'arma dei carabinieri reali.

2. Il richiamo sarà effettuato mediante l'invio ai militari interessati della cartolina-precetto, che sarà spedita dai comandi di legione o di divisione dell'arma che hanno in forza i richiamati, con le norme stabilite dal capo 3° delle *Istruzioni riservate di mobilitazione*.

I plichi contenenti le cartoline-precetto e gli altri documenti prescritti dovranno essere consegnati agli uffici postali di partenza, nelle prime ore del mattino del giorno *9 dicembre corrente*.

I comandi di legione e di divisione riferiranno poi al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) come gli uffici e gli agenti postali abbiano prestato l'opera loro nella consegna delle cartoline-precetto e gli inconvenienti eventualmente verificatisi.

3. La presentazione dei richiamati si effettuerà presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

I richiamati saranno vestiti ed equipaggiati presso i centri di mobilitazione ai quali si presenteranno e dai quali dovranno essere incorporati.

I richiamati che si trovano a risiedere in Tripolitania e in Cirenaica si presenteranno ai comandi superiori dell'arma ivi stanziati, che li prenderanno in forza, dandone sollecitamente partecipazione ai distretti di leva interessati.

Dopo equipaggiati, i militari saranno assegnati alle stazioni presso cui debbono prestare servizio, secondo le particolari istruzioni che verranno all'uopo impartite dal comando generale dell'arma.

4. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata si osserveranno dai distretti e dalle legioni e divisioni dell'arma le disposizioni contenute nel capo XXXII del regolamento sul reclutamento, quale fu modificato dal R. decreto 25 febbraio 1894, e nel capo XXIII dell'istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare, avvertendo che la denunzia di diserzione, meno i casi previsti dai paragrafi 760 e 761 della citata istruzione complementare, dovrà avvenire col giorno 31 dicembre corrente anno.

5. I richiamati, qualunque sia il grado di cui sono rivestiti, riceveranno, appena giunti a destinazione, l'indennità giornaliera di trasferta di L. 1,20 per il giorno della presentazione e per ogni altro giorno di viaggio. Coloro che avranno dovuto viaggiare su ferrovie, tramvie o linee di navigazione, riceveranno pure il rimborso delle spese di trasporto qualunque sia la distanza percorsa. *Perderanno il diritto alle indennità di trasferta, per il giorno della presentazione, i richiamati che si presenteranno nelle ore pomeridiane del giorno stabilito o dopo, senza che il ritardo sia giustificato.*

I richiamati che provengono da un comune diverso da quello ove ha sede il comando di legione o di divisione dell'arma cui si presentano, se non esibiranno il *foglio di congedo* (o in mancanza di questo *un foglio di riconoscimento*) munito del *Visto per la partenza*, del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti dal comune sede del comando di legione o di divisione e quindi riceveranno, sempre che si presentino nelle ore del mattino, l'indennità di trasferta di L. 1,20, soltanto pel giorno di presentazione, senza diritto ad alcun rimborso per spese di viaggio.

Qualora i sindaci abbiano anticipato ai richiamati indennità che, per qualunque ragione, non competano, i comandi sopra

indicati ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti a chi percepì l'indennità e, ove si trattasse di somma superiore, pel di più faranno oggetto di addebito ai richiamati.

6. Quei militari che non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, per infermità che impedisca in modo assoluto di compiere il viaggio, sono tenuti a giustificare tale impossibilità mediante fede medica, confermata dal proprio sindaco, da inviarsi al comando del distretto, ovvero a quello di legione o di divisione dell'arma e dovranno presentarsi non appena siano guariti. Protraendosi la malattia, la detta fede medica dovrà essere rinnovata ogni 10 giorni.

7. Sono per ora dispensati dal rispondere alla presente chiamata e purchè ne sia fatta domanda, nei modi prescritti, non oltre il giorno in cui i militari si presentano alle armi:

a) i militari che abbiano attualmente un fratello di 1ª categoria in servizio sotto le armi nel R. esercito, nella R. marina o nel corpo della R. guardia di finanza, *per fatto di leva*, cioè, esclusivamente ascritti alle classi 1892, 1893 o 1894. Tale dispensa non compete al richiamato se vi sia in famiglia un fratello che stia fruendo del beneficio del congedo provvisorio previsto dall'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento;

b) i militari che coprano presso le varie amministrazioni o stabilimenti, uno degli impieghi o delle posizioni enumerate negli articoli 1 e 10 del *Regolamento sulle dispense alle armi* approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374.

In una stessa famiglia non potrà concedersi più di una dispensa pel motivo indicato alla lettera *a*).

La dispensa potrà essere richiesta al comando del distretto, nel territorio del quale il militare risiede, ovvero a quello di legione o di divisione dell'arma cui si presenta. Ad evitare postumi reclami, i comandi ora detti cureranno di far dare personale comunicazione ai richiamati, nel momento stesso che si presentano, della facoltà di chiedere la dispensa pel motivo indicato dalla lettera *a*) e sospenderanno la incorporazione di quelli che dichiarino di trovarsi nelle condizioni per fruirne, in attesa della decisione sulla domanda, che dovrà dai comandi medesimi esser presa con la maggiore sollecitudine, previ gli accertamenti necessari.

I comandi di distretto decideranno sulle domande loro presentate, sospendendo, frattanto, la presentazione del richiamato.

8. Se più fratelli fossero contemporaneamente richiamati, si concederà, per ora, la dispensa a quello di essi che sarà designato dalla famiglia.

Tale dispensa non sarà concessa se altro fratello si trovi in congedo provvisorio a senso dell'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento od ottenga la dispensa per altro motivo.

Anche la concessione di questa dispensa sarà fatta seguendo norme identiche a quelle stabilite per la dispensa prevista dalla lettera *a*) del precedente n. 7.

9. È per ora sospesa la presentazione alle armi dei richiamati che si trovino all'estero con regolare *nulla osta* della autorità militare.

10. Nessun'altra dispensa sarà concessa all'infuori di quelle indicate nei numeri 7 e 8 precedenti, come non sarà concesso alcun rinvio ad altra chiamata. Dovranno quindi considerarsi come non avvenute, e rimanere perciò senza risposta, tutte le domande che a tale oggetto fossero presentate.

Si avverte inoltre che ove durante la permanenza alle armi dei richiamati venga a cessare il motivo pel quale fu concessa la dispensa, il militare che la ottenne dovrà, entro la settimana successiva, presentarsi in servizio.

11. Trascorsi otto giorni da quello stabilito per la presentazione dei richiamati, ciascun comandante di legione o di divisione dell'arma trasmetterà al rispettivo distretto di leva un elenco nominativo di quei militari che, senza giustificato motivo, non risposero alla chiamata, affinchè dai distretti stessi possa adempiersi a quanto è stabilito nei precitati capi del regolamento sul reclutamento e della relativa istruzione complementare.

Così pure, avvenuta la presentazione dei richiamati, i detti comandanti avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

12. Saranno concessi i soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi. A tale uopo i distretti invieranno subito ai sindaci, che avessero già restituito od esaurito quelli loro trasmessi in occasione delle chiamate indette con le circolari n. 320 e n. 358 del corrente anno, i registri necessari ed i comandi di legione o di divisione dell'arma provvederanno senza indugio a trasmettere ai sindaci gli elenchi dei richiamati che chiederanno il soccorso.

I soccorsi saranno concessi seconde le norme stabilite dal

capo V e seguenti dell'*Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi*, che riguarda appunto la concessione dei soccorsi in caso di chiamata improvvisa, quali furono modificate dal R. decreto 20 settembre prossimo passato e dalle disposizioni emanate per l'esecuzione del R. decreto medesimo, con la *circolare n. 448 del corrente anno.*

Ad ogni buon fine, sia i comandanti di distretto, sia i comandanti di legione o di divisione, nel trasmettere ai sindaci i documenti sopra indicati, avvertiranno loro, che per la concessione dei soccorsi alle famiglie dei carabinieri ora richiamati, dovranno attenersi alle disposizioni sopra accennate, ricordando loro in modo preciso che la misura del soccorso, da corrispondersi nei vari casi, è quella stabilita dal R. decreto suddetto che, a suo tempo, fu loro trasmesso.

A rendere maggiormente sollecita la concessiene del soccorso, sarà cura dei comandanti di legione e divisione di far interpellare i richiamati, non appena si presentano alle armi per stabilire quali di essi si trovano nelle condizioni predette ed intendano di chiedere il soccorso. I comandanti stessi segnaleranno quindi, d'urgenza, ai sindaci le richieste dei militari ammogliati o vedovi con prole, e di quelli celibi che dichiarino di avere i genitori di età superiore ai 60 anni e che vivano totalmente a carico dei richiamati stessi, acciocchè i sindaci possano, con tutta sollecitudine, assumere le necessarie informazioni e decidere in merito.

Questo Ministero raccomanda vivamente che le pratiche per la concessione dei soccorsi siano compiute con la maggiore celerità e il maggiore interessamento. Ad evitare possibili disparità di trattamento, si raccomanda pure a tutte le autorità interessate di tener ben presente e di applicare le disposizioni contenute nel primo alinea del n. 10 e nel n. 40 dell'*Istruzione* succitata.

Disposizioni amministrative.

13. I richiamati sono trattati nello stesso modo e con le stesse norme degli altri militari sotto le armi (art. 74 del regolamento d'amministrazione) avvertendo, peraltro, che a tutti indistintamente spetta l'assegno giornaliero del grado nell'arma a piedi.

14. I militari richiamati, residenti in un distretto cui non appartengono per fatto di leva, i quali vengono considerati come appartenenti al distretto ove risiedono e perciò incor-

porati in legioni dell'arma diverse da quelle alle quali sono ascritti, vanno presi in forza dalla legione presso cui avviene l'incorporazione, tanto agli effetti amministrativi, quanto agli effetti matricolari. Pertanto le legioni alle quali tali richiamati sono effettivi, dovranno trasmettere sollecitamente a quelle che li prendono in forza, il foglio matricolare (mod. 59) dopo avervi inscritta la seguente variazione « *Chiamato alle armi con R. decreto del. . . . . e presentatosi al comando di* (legione o divisione) *dell'arma di . . . . . il . . . . . .*

15. I comandi di legione debbono assumere i richiamati in forza come effettivi, inscrivendoli nei propri ruoli, e comprendendoli nei vari documenti contabili insieme con gli uomini delle altre classi di 1ª categoria sotto le armi.

16. Ai richiamati saranno distribuiti tutti gli oggetti di equipaggiamento individuale indicati nelle parti *A* e *B* della serie 4ª (quaderno 7° del tomo II) con l'aumento di un abito di piccola uniforme, di un cappello, d'un pantalone di tela e di un paio di guanti di pelle.

Ove ne sia riconosciuto il bisogno, potrà essere distribuito un secondo asciugatoio, una seconda mutanda di tela ed un secondo paio di stivaletti.

17. Per i piastrini di riconoscimento si osserveranno le norme della disposizione 70 del fascicolo n. 11 della *Raccolta* (bozze di stampa), riflettenti il caso di mobilitazione.

Situazione sommaria.

18. Allo scadere dall'ottavo giorno dalla data stabilita per la presentazione alle armi, tutti i comandi di legione segnaleranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) il numero dei richiamati incorporati inviando un telegramma espresso di Stato così concepito: « *A tutto il 23 dicembre 1914, incorporati n. . . . richiamati* ».

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **616.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento ed allievi farmacisti militari di complemento.** — (Direzione generale leva e truppa). — 3 dicembre 1914.

A parziale modificazione del manifesto che fa seguito alla circolare del 27 agosto corrente anno, n. 405, si avverte che sono stati soppressi i corsi allievi ufficiali di complemento presso il 2° reggimento genio (Casale) ed il 4° reggimento

genio (Piacenza) e che presso il 4° reggimento fanteria (Catania) e l'82° reggimento fanteria (Roma) sono stati istituiti due nuovi corsi.

Sono stati altresì soppressi i corsi allievi farmacisti militari di complemento presso le direzioni di sanità militare dei corpi d'armata: II (Alessandria), III (Milano), IV (Genova), VII (Ancona), XI (Bari) e XII (Palermo)

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **617**. — CONCORSI. — **Concorso per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 dicembre 1914.

E' aperto un concorso per titoli alla nomina di 60 tenenti medici in servizio attivo permanente fra i sottotenenti medici di complemento del corpo sanitario militare.

Le norme per il concorso sono indicate dalla circolare n. 386 del 1910 tuttora in vigore, ad eccezione del n. 3 che s'intende abrogato.

Gli aspiranti dovranno non aver oltrepassata l'età di anni 32 al 1° febbraio 1915, essere celibi o vedovi; oppure, se ammogliati, aver compiuto il 25° anno di età.

Le domande di concorso dovranno essere presentate alle autorità competenti non oltre il 5 gennaio p. v. e da queste spedite al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 15 gennaio p. v.

Le domande che non riuniscano tutte le condizioni accennate nella circolare suddetta non saranno trasmesse al Ministero.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **618**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi di istruzione presso la scuola centrale di artiglieria da fortezza.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 3 dicembre 1914.

1. Dal 10 dicembre avranno principio allo sbarramento di Osoppo i seguenti corsi d'istruzione presso la scuola centrale d'artiglieria da fortezza:

1°	corso	10	dicembre	1914,	21	dicembre 1914;
2°	»	3	gennaio	1915,	14	gennaio 1915;
3°	»	15	»	1915,	26	» 1915;
4°	»	27	»	1915,	7	febbraio 1915;
5°	»	8	»	1915,	19	» 1915.

2. A frequentare ciascun corso, secondo le disposizioni da darsi dall'ispettorato generale d'artiglieria, saranno destinati circa 30 degli ufficiali di complemento che attualmente prestano servizio presso i reggimenti da fortezza.

3. Gli ufficiali interverranno al corso senza attendenti; essi dovranno essere muniti di binocolo, della nuova istruzione sul tiro per l'artiglieria da fortezza (fascicolo II) e delle tavole di tiro delle seguenti bocche da fuoco: cannone da 149 *A* e da 149 *G*, cannone da 120 *G* e cannone da 75 *A*.

4. Per i vari servizi allo sbarramento provvederà il gruppo dell'8° reggimento artiglieria da fortezza residente ad Osoppo, al quale il comando della scuola darà in tempo le necessarie direttive per lo svolgimento delle esercitazioni.

5. Il comando del gruppo dell'8° da fortezza e la direzione di artiglieria di Venezia forniranno rispettivamente il personale ed i materiali occorrenti per le varie esercitazioni, in base alle richieste che riceveranno direttamente dal comando della scuola.

6. Gli ufficiali comandati ai corsi si presenteranno al comando della scuola in Gemona nelle ore antimeridiane dei giorni indicati per l'inizio dei corsi.

7. Agli ufficiali della scuola e a quelli comandati a frequentare i corsi sarà corrisposta l'indennità di trasferta di 1ª categoria per tutta la durata delle esercitazioni.

8. Gli attendenti saranno forniti in ragione di uno ogni 4 ufficiali del gruppo stanziato ad Osoppo.

9. Ultimate le esercitazioni ad Osoppo, gli ufficiali intervenuti ad ognuno dei corsi di istruzione si recheranno a Piacenza rispettivamente per i giorni qui appresso stabiliti:

1° corso 23 e 24 dicembre 1914;
2° » 16 e 17 gennaio 1915;
3° » 28 e 29 » 1915;
4° » 9 e 10 febbraio 1915;
5° » 21 e 22 » 1915.

10. Con analoghe modalità, dal 21 febbraio avranno principio ed esecuzione due corsi di istruzione per i subalterni per ultimi giunti o comandati ai reggimenti della scuola di applicazione:

allo sbarramento di Osoppo 1° corso 21 febbraio 4 marzo;
» » 2° » 6 marzo 17 »
a Piacenza 1° corso 6 e 7 marzo;
» 2° » 19 e 20 »

Il Ministro — ZUPELLI.

AVVISO

Rivista d'artiglieria e genio. — Condizioni d'abbonamento per l'anno 1915.

1. Per i comandi, corpi ed uffici militari, le sale di convegno degli ufficiali e sottufficiali, per le biblioteche militari, e per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere il periodico per via d'ufficio: L. 12.

2. Per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere il periodico personalmente: L. 15, purchè le richieste d'abbonamento siano rivolte direttamente alla direzione della *Rivista*.

3. Per i non militari residenti in Italia e per i residenti negli Stati esteri, che hanno aderito all'accordo postale di Vienna (abbonamento per mezzo degli uffici postali): L. 24.

4. Per i residenti negli altri Stati: L. 30.

Le richieste d'associazione, accompagnate, per gli abbonamenti di cui ai numeri 2, 3 e 4, dal relativo importo, debbono essere rivolte alla direzione della *Rivista d'artiglieria e genio*, via Astalli, n. 15, Roma.

Il pagamento degli abbonamenti di cui al n. 1 potrà essere eseguito con vaglia postale di servizio.

I comandi, corpi ed uffici richiedenti gli abbonamenti di cui al n. 1 sono autorizzati ad anticipare il prezzo d'associazione per gli ufficiali ed assimilati, rimborsandosi poi a rate mensili sul rispettivo stipendio.

Per maggior sicurezza di recapito, nella richiesta di associazione di cui al n. 1, dovrà essere indicato a quale comando, riparto, ufficio, sala di convegno, ufficiale od impiegato è destinata ogni singola copia della *Rivista*.

Allo stesso scopo, nel caso di cambiamento di residenza, si prega gli abbonati di far conoscere il nuovo indirizzo.

Il prezzo dei fascicoli separati della *Rivista* è di L. 1,50 per i militari, e di L. 3 per i non militari.

Qualunque reclamo relativo agli abbonamenti e alla spedizione dovrà essere rivolto alla direzione della *Rivista*.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 586, anno 1914, pag. 1648. — Nell'ultima colonna dello specchio: Tenenti a scelta, in corrispondenza all'arma di fanteria, *invece di:* A tutto il 1° ottobre 1911, *leggasi:* A tutto il 12 ottobre 1911.

Circolare n. 591, anno 1914, pag. 1659, riga 27ª. — *In luogo di:* 5 pacchetti, *leggasi:* 6 pacchetti.

Tavola di disegno annessa alla circolare predetta: la misura dello spessore della giberna *dev'essere* di mm. 25 a 28 *anzichè* di mm. 18 com'è indicato nel disegno.

Circolare n. 603, anno 1914, pag. 1675. — Nell'indicazione del reggimento bersaglieri presso il quale sarà costituito un reparto allievi sergenti in Ancona, *invece di:* 10°, *leggasi:* 11°.

Prezzo della presente dispensa L. **0,15**

(3693) Roma 1914 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 60ª — 1914 — 12 dicembre

1914 DICEMBRE 4. - N. **619.** — EQUIPAGGIAMENTO. — Abolizione della mantellina di tela grigia, e della fodera di tela grigio-verde per gavette. . . . . *Pag.* 1710

» 7. - » **620.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Giurisdizione dei due comandi delle truppe del genio » 1710

» 7. - » **621.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'uso dei forni rotabili a produzione continua, modello Weis. . . . . » 1710

» 7. - » **622.** — SERVIZIO SANITARIO. — Visite medico-legali per l'accertamento della inabilità assoluta ad ulteriore navigazione degli inscritti alla « Cassa invalidi della marina mercantile ». » 1711

» 7. - » **623.** — SERVIZIO TERRITORIALE. — Soppressione di alcune batterie da saluto . . . . . » 1714

» 9. - » **624.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'*annuario militare* pel 1915 . . . . . » 1714

» 9. - » **625.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tabella dei veicoli delle amministrazioni della guerra, della marina e della R. guardia di finanza, nonchè dell'associazione della Croce rossa . . » 1714

» 9. - » **626.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento speciale per gli operai dei depositi di allevamento cavalli (pubblicazione n. 141) . . . » 1714

» 9. - » **627.** — RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Passaggio alla milizia mobile dei militari della classe 1885 . . . . . » 1716

» 9. - » **628.** — RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria . . » 1716

» 9. - » **629.** — RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Congedo assoluto di militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria, che nell'anno 1914 hanno compiuto o compiranno il 39° anno dell'età loro . . . . . » 1717

» 9. - » **630.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Reclami relativi a ricompense per la guerra libica . . » 1717

» 10. - » **631.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. [illegible] chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato delle classi [illegible] 1888, ascritti all'artiglieria da montagna. . . » 1718

» 11. - » **632.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'artiglieria da montagna . . » 1719

» 11. - » **633.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Sospensione, nelle licenze ed assenze, degli aumenti di indennità stabilite coi Regi decreti 1° novembre 1914, nn. 1205 e 1206 . . . . . » 1726

CIRCOLARE N. **619.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Abolizione della mantellina di tela grigia, e della fodera di tela grigio-verde per gavette.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 dicembre 1914.

I sottodescritti oggetti di corredo sono aboliti, e come tali tolti dalla serie vestiario individuali di mobilitazione e dalle dotazioni di vestiario dei magazzini avanzati e dei depositi centrali vestiario ed equipaggiamento:

fodere di tela grigio-verde per gavette (1-73-74);
mantellina di tela grigia (1-99).

Le amministrazioni che hanno in carico mantelline di tela grigia, le conserveranno a disposizione di questo Ministero, indicandone, entro il corrente mese di dicembre, la quantità rispettiva, secondo il loro stato di uso.

Le fodere di tela grigio-verde per gavette verranno usate per i bisogni ordinari sino a consumazione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **620.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Giurisdizione dei due comandi delle truppe del genio.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 7 novembre 1914.

Ferme restando le disposizioni, di cui alla circolare n. 414 del *giornale militare* c. a. relative alla dipendenza disciplinare, tecnica ed amministrativa degli enti del servizio aeronautico, a datare dal 1° gennaio p. v., la giurisdizione dei due comandi delle truppe del genio sui reggimenti dell'arma resta così fissata:

comando di Pavia: reggimenti: 1° e 2° (zappatori), 5° minatori);

comando di Spezia: reggimenti: 3° (telegrafisti), 4° (pontieri), 6° (ferrovieri).

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **621.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sull'uso dei forni rotabili a produzione continua, modello Weiss.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 7 dicembre 1914.

La pubblicazione n. 59 « Istruzione sull'uso dei forni rotabili a produzione continua modello Weiss » — edizione 1909 — non deve più essere considerata di carattere riservato, epperciò dovrà essere depennata tale qualifica sia sulla copertina della Istruzione stessa, e sia nell' « Elenco delle pubblicazioni militari in vigore » n. 69.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **622.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Visite medico-legali per l'accertamento della inabilità assoluta ad ulteriore navigazione degli inscritti alla « Cassa invalidi della marina mercantile »,** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 7 dicembre 1914.

In relazione al prescritto dall'art. 168 § 820 del regolamento del servizio sanitario militare territoriale (25 dicembre 1903), nelle località troppo lontane dagli ospedali e dalle infermerie della R. marina, l'opera degli ufficiali medici del R. esercito potrà essere richiesta anche dalla « Cassa degli invalidi della marina mercantile » — gestione speciale della Cassa nazionale di previdenza per gli operai —, per visite medico-legali, per l'accertamento della inabilità assoluta ad ulteriore navigazione degli inscritti alla cassa stessa, che abbiano almeno dieci anni di navigazione.

Le modalità per l'esecuzione di dette visite medico-legali e per i compensi spettanti ai medici, sono quelle stesse contenute nell'*Atto* 143 del *giornale militare* 1905, — riportato nella disposizione 18 del fascicolo n. 15 della « Raccolta delle disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito » relativo a visite medico-fiscali ad individui inscritti alla « Cassa nazionale di previdenza ».

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **623.** — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Soppressione di alcune batterie da saluto.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 7 dicembre 1914.

Dal 1° gennaio 1915 le località del Regno che dovranno rispondere con salve al saluto delle navi da guerra saranno le seguenti:

Spezia, Napoli, Gaeta, Maddalena, Messina, Taranto, Brindisi e Venezia.

Detto saluto sarà fatte per cura della R. marina.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **624.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dell'*Annuario militare* pel 1915.** — (Direzione generale leva e truppa). — 9 dicembre 1914.

Nel principio del prossimo anno sarà pubblicato l'*Annuario militare* pel 1915 ripartito come di consueto, in tre volumi, a senso della Disposizione 3, n. 6 del fascicolo n. 9/III della

raccolta, e la sua distribuzione sarà effettuata in base alla Disposizione 5 del fascicolo stesso.

Le inesattezze che venissero in esso riscontrate saranno segnalate al Ministero con l'apposito mod. 51 *A*, seguendo le norme contenute nella Disposizione 3, n. 7 del precitato fascicolo.

Come per gli anni precedenti, anche pel 1915 saranno posti in vendita, per uso degli ufficiali ed impiegati, speciali fascicoletti tratti dal volume I, contenenti i ruoli di anzianità dei vari personali in esso compresi, raggruppati nel modo indicato dal seguente prospetto, sul quale è segnato il numero che porterà ciascun fascicolo, il cui prezzo sarà stabilito con altra circolare:

1° Ufficiali generali e corpo di stato maggiore;
2° Carabinieri reali e cavalleria;
3° Fanteria, personali dei distretti, invalidi e veterani;
4° Artiglieria, genio, personale delle fortezze;
5° Medici veterinari, farmacisti;
6° Commissari, sussistenze, amministrazione e contabilità;
7° Amministrazione centrale, personale della giustizia, dell'istituto geografico ed insegnante;
8° Ragionieri geometri del genio, ragionieri d'artiglieria, capi tecnici, personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli e disegnatori tecnici;
9° Assistenti del genio militare, applicati delle amministrazioni militari dipendenti, ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Le richieste di acquisto dei fascicoletti e volumi a pagamento per conto di ufficiali ed impiegati dovranno essere compilate su distinti specchi mod. n. 310 del catalogo e trasmesse all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, con le norme di cui al n. 19 della Disposizione 3 del più volte menzionato fascicolo 9 III della raccolta, non più tardi del 5 gennaio 1915 per i corpi di stanza nel Regno e per il 15 detto per quelli nelle colonie.

L'ufficio predetto comunicherà subito al Ministero (divisione matricole) il numero degli annuari e fascicoletti richiesti ed addebiterà a suo tempo ai corpi l'importo totale di quelli ceduti agli ufficiali ed impiegati; i corpi verranno rimborsati direttamente dagli interessati, o si rimborseranno mediante ritenute sullo stipendio.

Essendosi poi stabilito che l'*Annuario* per l'anno 1916 contenga, per tutti gli ufficiali ed impiegati i quali partecipa-

rono alla guerra italo-turca e alle campagne di Libia, l'indicazione delle campagne di guerra al cui computo ciascuno di essi ha diritto, i corpi e le amministrazioni cui gli ufficiali e gli impiegati stessi sono effettivi, trasmetteranno, per la fine maggio 1915, un prospetto conforme al modello qui sotto tracciato, nel quale dovranno essere elencati i dipendenti che si trovano nelle cennate condizioni:

(1). . . . . .

Ufficiali ed impiegati che parteciparono alla guerra italo-turca e alle campagne di Libia.

Annuario 1915		Grado	Casato e nome	Indicazione delle campagne di guerra, distinte per millesimi, al cui compito l'ufficiale ed impiegato ha acquistato diritto alla data segnata in calce
Volume	Pagina e colonna			

A . . . . . li . . . . . 1915.

IL COMANDANTE

. . . . . .

N.B. — Questo specchio dovrà essere inviato anche se negativo.

Il Ministro — ZUPELLI.

(1) Corpo o amministrazione.

N. **625**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tabella dei veicoli delle amministrazioni della guerra, della marina e della R. guardia di finanza, nonchè dell'associazione della Croce rossa.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 dicembre 1914.

È stata pubblicata la tabella dei veicoli delle Amministrazioni della guerra, della marina, della R. guardia di finanza, nonchè della Croce rossa (alleg. 10 al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno (edizione 1911, pubblicazione n. 83) la quale sostituisce la congenere pubblicazione del 1903 con le varianti successive.

Tutte le amministrazioni militari che possiedono tale tabella ne riceveranno altrettanti esemplari a cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari varî, al quale, pertanto, dovranno indirizzare le relative richieste.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,65.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **626**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento speciale per gli operai dei depositi di allevamento cavalli (Pubblicazione n. 141).** — (Ispettorato ippico). — 9 dicembre 1914.

È stato pubblicato il regolamento speciale per gli operai dei depositi di allevamento cavalli che detta alcune norme ad essi applicabili a complemento o a modificazione del regolamento generale per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra. (Edizione 1911).

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne farà la distribuzione in base al seguente specchio:

Specchio di distribuzione del regolamento speciale per gli operai dei depositi allevamento cavalli.

Comando del corpo di stato maggiore, comandi di armata e comandi territoriali.

Comando del corpo di stato maggiore	copie n.	2
Uffici dei generali designati pel comando di una armata	»	1
Comandi di corpo d'armata	»	1
Id. di divisione territoriale	»	1

Ispettorati.

Ispettorato generale di cavalleria	copie n.	1
Id. id. d'artiglieria	»	1
Id. id. del genio	»	1
Id. delle costruzioni d'artiglieria	»	1
Id. delle truppe da montagna	»	1
Id. di sanità militare	»	1
Id. dei servizi di commissariato	»	1

Arma dei carabinieri reali.

Comando generale dell'arma	copie n.	1
Comandi di legione territoriale	»	1
Comando di divisione	»	1

Arma di fanteria e cavalleria.

Comando di divisione di cavalleria	copie n.	1
Id. di brigata	»	1
Ufficio del generale di cavalleria a disposizione	»	1
Comandi di reggimento	»	1
Direzioni dei depositi allevamento cavalli e sezione di Paternò	»	10
Comando del personale dei depositi cavalli stalloni	»	1
Depositi di cavalli stalloni	»	1

Arma di artiglieria

Comandi di artiglieria da campagna e da fortezza.	copie n.	1
Id. di reggimenti.	»	1
Direzione delle esperienze d'artiglieria	»	1
Direzioni d'artiglieria	»	1
Arsenali di costruzione.	»	1
Officine di costruzione	»	1
Fabbriche d'armi	»	1
Laboratorio di precisione	»	1
Laboratori pirotecnici	»	1
Polverificio	»	1

Arma del genio.

Comandi delle truppe del genio.	copie n.	1
Id. di reggimento del genio	»	1
Id. territoriali del genio	»	1
Direzioni del genio	»	1

Servizio sanitario.

Direzioni di ospedale principale	copie n. 2
Id. id. succursale	» 2
Comandi di distretto militare	» 1
Biblioteche militari	» 1

Il prezzo di ogni esemplare dell'anzidetto regolamento è di lire 0,30.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **627.** — RECLUTAMENTO SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Passaggio alla milizia mobile dei militari della classe 1885.** — (Direzione generale leva e truppa). — 9 dicembre 1914.

Visto l'articolo 124 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, questo Ministero determina che, col giorno 31 dicembre corrente anno, facciano passaggio alla milizia mobile i militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1885 e quelli di 2ª categoria arruolati con la classe stessa, quali provenienti da leve anteriori.

A tale passaggio è fatta eccezione:

1° pei militari, non sottufficiali, di tutte le armi già vincolati alla ferma di cinque anni;

2° pei militari già appartenenti alla R. marina che, per la loro speciale posizione furono trasferiti nell'esercito in applicazione dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1900, n 26.

I passaggi saranno eseguiti con le norme di cui al capo XXIX del regolamento sul reclutamento in data 2 luglio 1890, tenendo anche presenti le disposizioni contenute nel § 673 dell'istruzione complementare al regolamento stesso.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **628**. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria** (Direzione generale leva e truppa). — 9 dicembre 1914.

Visti gli articoli 124 e 131 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, questo Ministero determina che, col giorno 31 dicembre corrente anno, facciano passaggio alla milizia territoriale:

1° i militari in congedo illimitato di 1ª e 2ª categoria della classe 1881 a qualunque arma appartengano;

2° i militari nati nel 1882 già ascritti al corpo reale equipaggi, i quali, per appartenere al personale ferroviario o delle amministrazioni postali, telegrafiche e ferroviarie dello Stato, furono trasferiti nel R. esercito e continuano tuttora a rimanervi;

3° i militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1884 appartenenti a tutte le armi, eccettuati i sottufficiali, già iscritti alla ferma di 5 anni.

I passaggi avranno luogo secondo le norme di cui al capo XXX del regolamento 2 luglio 1890, tenendo presenti le disposizioni contenute nel § 674 dell'istruzione complementare al regolamento stesso.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **629.** — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Congedo assoluto dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1914 hanno compiuto o compiranno il 39° dell'età loro.** — (Direzione generale leva e truppa). — 9 dicembre 1914.

Visto l'articolo 3 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, questo Ministero dichiara che, col 31 dicembre corrente anno, spetta il congedo assoluto a tutti i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria nati nell'anno 1875 a qualunque classe di leva siano stati ascritti.

Dovranno, pertanto, essere prosciolti da ogni obbligo di servizio anche coloro, sia sotto le armi, sia in congedo illimitato, i quali si trovino ascritti a classi tuttora appartenenti all'esercito permanente o alla milizia mobile, purchè risulti che siano nati nel 1875, e tenuto presente, per quelli sotto le armi, il disposto dai §§ 952 e 953 del regolamento sul reclutamento.

Le norme da seguirsi in questi congedamenti sono quelle stabilite nella sezione seconda del capo XXVIII del regolamento stesso e saranno al riguardo osservate anche le disposizioni contenute nel § 85 del regolamento per le matricole.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **630** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Reclami relativi a ricompense per la guerra libica.** — (Segretariato generale). — 9 dicembre.

Ad evitare la eventuale produzione di nuove istanze, che rimarrebbero prive di effetto, si avvertono i comandi e gli uffici che le decisioni adottate dal Ministero sui reclami per-

venutigli per ricompense relative alla campagna di guerra in Libia — come del resto tutte le decisioni concernenti reclami per ricompense — sono *definitive*, e perciò in nessun caso, tranne che si tratti di semplici rettificazioni di errori di indicazione, sarà dato riaprire le questioni esposte nei reclami stessi, le quali s'intendono irrevocabilmente regolate ed esaurite.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **631.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 1349 di chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato, delle classi 1887 e 1888, ascritti all'artiglieria da montagna.** — (Direzione generale leva e truppa). — 10 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con decreto reale del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono chiamati alle armi per istruzione nel venturo anno 1915, per un periodo di 20 giorni, nei modi e nel tempo che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal ministro della guerra, i militari di 1ª categoria in congedo illimitato, delle classi 1887 e 1888, ascritti all'artiglieria da montagna, appartenenti a tutti i distretti del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

ZUPELLI

N. **632**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'artiglieria da montagna.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 dicembre 1914.

Art. 1 — *Chiamata alle armi*

In esecuzione di quanto prescrive il R. decreto del 10 dicembre volgente, n 1349 (circolare n. 631 del corrente anno), si dispone quanto appresso per la chiamata alle armi per istruzione dei militari indicati nel numero I dell'annesso modello di manifesto, che avrà luogo il *4 gennaio 1915:*

1. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione, tenuto cento di quanto dispone il n. 2 della circolare n. 231 del volgente anno, per quanto riguarda i militari inviati ai reparti automobilisti d'artiglieria.

2. Per quanto riguarda la pubblicazione dell'unito modello di manifesto, i comandanti di tutti i distretti militari si atterranno alle disposizioni impartite con l'analoga circolare n. 231 del volgente anno.

3. La autorità militari si atterranno altresì, in quanto sia possibile, alle istruzioni date dall'art. 1 della circolare richiamata nel numero precedente.

Questo Ministero raccomanda in modo speciale ai comandi di distretto militare di interessarsi al sollecito compimento delle pratiche relative alla concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei richiamati, ed a tal uopo lascia ai comandi stessi di adottare i mezzi che crederanno opportuni per ottenere che i richiamati, alla famiglia dei quali venga concesso il soccorso, possano ricevere la dichiarazione mod. *B* prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi.

Tanto i comandi di distretto, quanto quelli di reggimento o reparto, nel trasmettere ai sindaci i documenti relativi alla concessione del soccorso, avvertiranno loro in modo ben chiaro che questo deve essere corrisposto nella precisa misura indicata dal n. 3 della relativa *Istruzione* e ricordata dal n. X del manifesto.

Come è reso noto con l'avvertenza posta in calce del manifesto, non dovrà essere più pagato l'ammontare dei soccorsi non riscossi entro il 13 febbraio 1915, ed in questo senso i comandi di distrette faranno opportune partecipazioni ai sin-

daci, invitandoli a trasmettere nel successivo giorno 14 febbraio il rendiconto di cui al n. 30 dell'*Istruzione* anziaccennata.

Le decisioni sulle domande di dispensa o di rinvio dovranno prendersi d'urgenza e, ove occorra, essere comunicate telegraficamente ai sindaci, prima del giorno stabilito per la presentazione dei richiamati. Qualora ciò non riuscisse assolutamente possibile, i comandi di distretto sospenderanno la presentazione del richiamato in attesa della decisione, cui dovranno far luogo con tutta la maggiore sollecitudine.

In occasione della presente chiamata, i comandi di corpo d'armata potranno concedere la dispensa ai conducenti d'automobili sulle linee in servizio pubblico, con le modalità stabilite dal § 2 della circolare n. 475 del corrente anno.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

4. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino ufficiale*, gli ufficiali di complemento indicati nel numero I dell'annesso modello di manifesto.

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali richiamati saranno indicati nel *Bollettino ufficiale*.

5. Per quanto riguarda le partecipazioni da farsi agli ufficiali richiamati, le dispense e le esenzioni dalla chiamata, che possono essere loro concesse, ed il tempo della loro presentazione alle armi, le autorità militari interessate si atterranno alle istruzioni date dall'art. 2 della succitata circolare n. 231 del volgente anno.

Art. 3. — *Assegnazione ed istruzione dei richiamati.*

6. L'assegnazione ai corpi dei richiamati sarà effettuata secondo le norme vigenti per la mobilitazione, salvo le disposizioni speciali che venissero emanate dall'ispettorato delle truppe da montagna.

Ai richiamati provvisti del *certificato di idoneità alla condotta d'automobili*, rilasciato dalle Prefetture del Regno, si applicheranno le disposizioni del n. 21 della circolare n. 231 del volgente anno.

L'ispettorato stesso impartirà le norme per l'istruzione dei richiamati, cui dovranno farsi anche le spiegazioni indicate dai nn. 25 e 26 della circolare n. 231 sopraccennata.

Art. 4. — *Congedamento.*

7. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi del giorno *23 gennaio prossimo.*

Per tutto quanto riguarda le modalità del congedamento le autorità militari si atterranno alle istruzioni contenute nell'art. 5 della circolare n. 231 del volgente anno.

Art. 5. — *Disposizioni varie.*

8. Saranno applicate, anche in occasione della chiamata di cui alla presente circolare ed in quanto possono esserlo, le disposizioni contenute nell'art. 6 della circolare n. 231 sopra ricordata, avvertendo che ai richiamati dovrà essere distribuita anche la mantellina.

Per il resoconto di questa chiamata i comandi dei distretti militari interessati si atterranno alle norme date dal § 755 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento. Circa i soccorsi alle famiglie bisognose, i comandi anzidetti compileranno una breve speciale relazione secondo il n. 33 della relativa Istruzione, inviando poi a parte il rendiconto.

Il Ministro — ZUPELLI.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria ascritti all'artiglieria da montagna.

I. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi *il giorno 4 gennaio 1915*, per un periodo di giorni 20, i militari di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, delle classi *1887* e *1888* ascritti all'*artiglieria da montagna*, di tutti i distretti del Regno;

Alla chiamata dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente, ascritti all'artiglieria da montagna, che non risposero alla chiamata alle armi della loro classe per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione.

Sono parimenti chiamati alle armi gli ufficiali di complemento d'artiglieria, nati negli anni 1887 e 1888 ed effettivi ai reparti delle specialità da montagna.

Tale chiamata avrà luogo per mezzo del *Bollettino ufficiale* di prossima pubblicazione e gli ufficiali interessati ne riceveranno partecipazione dai comandi di corpo cui sono effettivi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa e di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata anzidetta dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento d'artiglieria effettivi ai reparti suaccennati, che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

II. La presentazione dei militari di truppa richiamati (compresi i sottufficiali) avrà luogo nelle ore del mattino del giorno suindicato.

III. Tutti i richiamati dovranno presentarsi nel giorno anzidetto, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del **comune in cui si trovano**, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro, che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia, per tramvia (che accordi facilitazioni di viaggio ai militari) o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

IV. I richiamati, che si trovano nel comune in cui ha sede il corpo, o reparto, al quale devono presentarsi, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, l'indennità di trasferta di L. 1,20.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta di L. 1,20 per ciascuna giornata di viaggio. Non sarà però loro corrisposta l'indennità per il giorno della presentazione quando, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati che, per recarsi dal comune al corpo o riparto, abbiano da viaggiare in ferrovia, per tramvia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto a tariffa militare.

I richiamati che provengano da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti dal comune sede del corpo o riparto, e quindi riceveranno, semprechè si presentino nelle ore del mattino, l'indennità di trasferta di L. 1,20, soltanto pel giorno di presentazione, senza diritto ad alcun rimborso per spese di viaggio.

V. I militari, che non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, per infermità che impedisca in modo assoluto di compiere il viaggio, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell' esercito permanente.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna o mandati in osservazione all'ospedale militare.

VI. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto:

a) di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi;

b) di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata;

c) di avere uno o più fratelli richiamati *contemporaneamente* in dipendenza del presente manifesto.

In tal caso questo comando di distretto concederà, su designazione della famiglia, un rinvio se i fratelli obbligati a presentarsi siano due o tre; due rinvii se siano quattro o più.

In via eccezionale, potranno inoltre ottenere il rinvio sopra specificato quei militari richiamati che, almeno *cinque giorni* prima di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 % degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

VII. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa ed i sottufficiali che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano uno degli impieghi o una delle posizioni enumerate negli articoli 1, 11 e 11*bis* del Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvato con regio decreto del 13 aprile 1911, n. 374 e modificato dal regio decreto 17 maggio 1914, n. 548.

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare, se ancora non hanno compiuto il 28° anno di età; ovvero abbiano notificata la loro partenza per l'estero e tuttora vi risiedano, se si trovano tra il 28° e 32° anno; oppure si trovino all'estero se di età superiore ai 32 anni;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente a quelli in base ai quali si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

VIII. I richiamati, i quali siano muniti di **regolare certificato di idoneità alla condotta di automobili** rilasciato dalle prefetture del Regno, all'atto in cui si presentano alle armi dovranno dichiarare tale loro idoneità e produrre il relativo certificato, in base al quale saranno avviati a prestar servizio presso le compagnie automobilisti d'artiglieria.

IX. **Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello a cui ciascun richiamato deve essere avviato.**

X. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capiluoghi di provincia di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

Alla concessione del cennato soccorso provvede questo distretto.

XI. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anziché in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari, se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

XII. **Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto il precetto individuale.**

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

....., *addì 16 dicembre 1914.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero ed assoluto bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati. Esso è pagato dai sindaci il lunedì di ogni settimana.

I richiamati, che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati, ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro il termine perentorio di 10 giorni dal loro ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

I ricorsi presentati oltre tal giorno saranno senz'altro respinti.

L'ammontare dei soccorsi non riscosso entro il giorno 18 febbraio 1915 non sarà più pagato.

N. **633.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Sospensione, nelle licenze ed assenze, delle indennità stabilite coi Regi decreti 1° novembre 1914, n. 1205 e 1206.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 dicembre 1914.

Le indennità giornaliere stabilite dai Regi decreti 1° novembre 1914, n. 1205 e 1206 (circolari 546 e 547) sono sospese durante le licenze od altre assenze dal servizio, meno quelle per causa di malattia.

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(2934) Roma 1914 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 61ª — 1914 — 19 dicembre

1914 DICEMBRE 12. - N 634. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Materiali del gruppo C presso i corpi . . . . . » 1728

12. - » 635. — TRASPORTI. — Corso ferroviario di stazione . » 1728

12. - » 636. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Nomina per merito degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ad applicato nell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 1729

15. - » 637. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corso di abilitazione a capi operai reggimentali dei reggimenti di artiglieria campali . . . . . » 1730

15. - » 638. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Esecuzione di contratti per fornitura di viveri alle truppe e di paglia da lettiera per l'anno 1915 . . » 1731

15. - » 639. — SERVIZIO SANITARIO. — Adozione della fiala elastica per tintura di iodio per le unità sanitarie di mobilitazione . . . . . » 1731

15. - » 640. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistenti del genio militare . . . . . » 1733

16. - » 641. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1354, che proroga l'esercizio provvisorio dei bilanci e provvedimenti finanziari . . » 1734

18. - » 642. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto che richiama alle armi i militari di 1ª categoria della classe 1892. . . . . » 1735

18. - » 643. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Passaggio alla posizione di richiamati dei militari di 1ª categoria della classe 1892, attualmente in servizio sotto le armi . . » 1736

18. - » 644. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1892, in congedo illimitato . . . . . » 1739

18. - » 645. — RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Passaggio d'arma o di corpo di militari in congedo di cavalleria e del battaglioni specialisti ed aviatori del genio » 1748

AVVISO. — *Rivista militare italiana* per l'anno 1915. . » 1748

CIRCOLARE N. **634**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Materiali del gruppo *C* presso i corpi**. - (Direzione generale artiglieria e genio). — 12 dicembre 1914.

A complemento di quanto è disposto al n. 3 della circolare 431 del *giornale militare* corrente anno, si fa conoscere che ai militari da inviarsi nelle colonie per aumentare la forza dei reparti colà dislocati, debbono i corpi perdenti ritirare le armi, le bufetterie e tutti i materiali del gruppo *C*. I reparti che li prendono in forza distribuiranno loro gli stessi materiali, richiedendoli, se necessario, alla sezione staccata di artiglieria della rispettiva circoscrizione. Le sezioni staccate d'artiglieria, a loro volta, richiederanno alla direzione di artiglieria di Napoli la sostituzione delle armi, bufetterie ecc. distribuite per tale motivo.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **635**. — TRASPORTI. — **Corso ferroviario di stazione.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 12 dicembre 1914.

1. Dal 2 gennaio al 2 febbraio p. v., avrà luogo il corso ferroviario di stazione già indetto dalla circolare n. 336 del 16 luglio u. s. e poscia rinviato colla successiva circolare numero 397 del 26 agosto.

2 Le norme da osservarsi saranno le stesse già fissate colla citata circolare n. 336, salvo le varianti di cui ai numeri seguenti.

3. I due periodi del corso, preparatorio e pratico, saranno rispettivamente di 10 e 20 giorni, non compresi il giorno di presentazione e quello in cui gli ufficiali comandativi saranno posti in libertà.

4. I comandi di corpo d'armata faranno pervenire, non oltre il 23 dicembre, direttamente al comando del corpo di stato maggiore (riparto intendenza — ufficio trasporti), l'elenco nominativo degli ufficiali proposti per il corso, designandoli colle stesse norme di cui ai numeri 3 e 4 della già citata circolare n. 336, colla sola differenza che il numero dei capitani proposti, dovrà essere di quattro per ogni corpo d'armata, scelti fra quelli in posizione di servizio ausiliario, e che si trovano da minor tempo in tale posizione, dando la preferenza a co-

loro che ne facciano speciale domanda. I nomi degli ufficiali definitivamente ammessi al corso, saranno pubblicati sul bollettino ufficiale colla designazione del gruppo cui ciascuno sarà destinato.

5. Alle ore 9 del 2 gennaio gli ufficiali così destinati si presenteranno alla commissione militare di linea, sede del gruppo: le ulteriori sostituzioni per sopraggiunte indisponibilità non potranno avvenire oltre il 5 gennaio.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **636.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Nomina per merito degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ad applicato nell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 dicembre 1914.

Nei giorni 1 e 2 febbraio 1915 avranno luogo gli esami per la nomina per merito degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ad applicato nell'amministrazione centrale della guerra.

A tali esami potranno concorrere tutti indistintamente gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti.

Gli applicati che intendono concorrere ai detti esami ne faranno domanda su carta bollata da una lira da trasmettersi dai corpi direttamente al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) in modo che vi pervenga non più tardi del 16 gennaio 1915.

Gli esami avranno luogo presso i comandi di divisione territoriale.

Coloro i quali dovranno allontanarsi dalla propria residenza per recarsi ai rispettivi comandi di divisione avranno diritto alle indennità di viaggio, avvertendo che dovranno rientrare alle rispettive sedi appena finiti gli esami.

Gli esami consisteranno:

a) in un componimento di lingua italiana;

b) nella soluzione di un problema di aritmetica elementare;

c) nella compilazione di un prospetto statistico su tema dato.

Gli esami avranno luogo come segue:

Giorno 1. — Componimento di lingua italiana, dalle ore 9 alle ore 14.

Giorno 2. — Compilazione di un prospetto statistico su tema dato, dalle ore 9 alle 13.

Giorno 2. — Soluzione di un problema di aritmetica elementare, dalle ore 16 alle 19.

Il Ministero invierà direttamente ai comandi di divisione i relativi temi in piego suggellato, da aprirsi alla presenza dei candidati medesimi.

Presso ciascun comando di divisione sarà costituito un comitato di vigilanza composto di un ufficiale superiore presidente, e di due ufficiali inferiori membri, che verranno designati dai comandi stessi.

Per gli esami di cui trattasi dovranno essere osservate inoltre le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

I comandi di divisione dovranno trasmettere senza indugio i lavori dei concorrenti in piego riservato e raccomandato direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) che li sottoporrà al giudizio della Commissione di cui all'articolo 41 del regolamento 28 giugno 1888.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **637**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corso di abilitazione a capi operai reggimentali dei reggimenti di artiglieria campali.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 15 dicembre 1914.

Allo scopo di ripianare le vacanze che si verificheranno nei posti di capo operaio reggimentale dei reggimenti d'artiglieria campali e di costituire il ruolo degli aspiranti a tale carica ormai esaurito, il Ministero dispone che colla data del 4 gennaio p. v. abbia inizio il corso di abilitazione a capo operaio reggimentale stabilito dal n. 30 del regolamento sullo stato dei sottufficiali e dalla circolare n. 240 del c. a.

Il corso avrà la durata di giorni 75 e si svolgerà dal 4 al 18 gennaio presso il laboratorio pirotecnico di Capua, e dal 19 gennaio al 18 marzo presso l'arsenale di costruzione di Napoli, colle norme che saranno fissate dallo ispettorato generale d'artiglieria.

Al corso prenderanno parte i capi operai di batteria dei reggimenti da campagna, pesanti campali, a cavallo e da mon-

tagna, che rivestano il grado di maresciallo o sergente maggiore e siano dichiarati ammissibili dalle competenti commissioni.

I comandi di reggimento segnaleranno al Ministero, per il tramite dello ispettorato generale d'artiglieria, i capi operai inviati a frequentare il corso di cui trattasi.

Durante la permanenza a Capua ed a Napoli i sottufficiali del corso saranno presi in aggregazione rispettivamente dal 12° e 24° reggimento artiglieria da campagna.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **638.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Esecuzione di contratti per fornitura di viveri alle truppe e di paglia da lettiera per l'anno 1915.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 dicembre 1914.

Considerato l'impossibilità di rendere perfetta entro il corrente anno l'approvazione di tutti i contratti per la fornitura dei viveri alle truppe e della paglia da lettiera per l'anno 1915, questo Ministero valendosi della facoltà concessa dell'articolo 24 della legge 17 luglio 1910 n. 511, determina che la loro esecuzione abbia principio, per tutti i presidi, dal 1° gennaio prossimo anche se i corpi direzioni, istituti ecc. non avranno ancora ricevuto partecipazione della prescritta approvazione.

Qualora poi per necessità di ripetere l'asta o per altre ragioni, alcuni contratti non potessero essere stipulati entro il 31 dicembre corrente, le relative forniture dovranno cominciare ad aver corso col giorno successivo alla stipulazione dei contratti ed egualmente aver termine al 31 dicembre 1915, rimanendo fin d'ora i corpi autorizzati a provvedere ad economia i generi occorrenti pel tempo dal 1° gennaio al giorno della stipulazione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **639.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Adozione della fiala elastica per tintura di iodo per le unità sanitarie di mobilitazione.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 dicembre 1914.

È adottata per le unità sanitarie di mobilitazione la « fiala elastica per tintura di iodo ».

Il numero delle fiale assegnate a ciascuna unità e il modo di allogarle nella unità stessa risultano nel seguente specchio:

Denominazione delle Unità sanitarie	Fiale assegnate ad ogni cofano	Allogamento delle fiale
Tasca di sanità	1	Trasportare nella loggia della boccetta dell'estratto di caffè due triangoli e porre la fiala nella loggia ove sono attualmente situati i triangoli, mettendola fra i triangoli stessi.
Zainetto di sanità per ciclisti	1	
Zaino di sanità	1	
Coppia borse di sanità	1	
Coppia cofani di sanità	2	Nel coperchio della scatola ovale di cartone contenente il tubo per emostasia o la sonda del Faucher.
Cofanetto di senità per compagnie alpine	1	
Cofanetto di sanità per batterie da montagna	1	
Treno attrezzato pel trasporto feriti e malati	2	
Pacco da medicazione per automobili ed autocarri	1	L'allogamento è già notato nello specchio di caricamento.
Coppia cofani di pronto soccorso per autoambulanze e campi di aviazione	2	Nel compartimento *D* sopra la scatola degli strumenti chirurgici, per il cofano *A*; nel coperchio della scatola ovale di cartone del tubo per emostasia, per il cofano *B*.
Carro di sanità	2	Nel cassetto lettera *E*, compartimento medicinali.
Carretta di sanità	2	Nel cassetto lettera *C*, compartimento medicinali.
Riparto someggiato di sezione di sanità per fanteria con salmerie	4	
Ospedaletto da campo da 50 letti modello 1910	6	Nel compartimento superiore del collo n. 2.
Ospedaletto da campo da 50 letti modello 1893	6	Nel riparto *C* del collo n. 28.
Ospedaletto da campo da 50 letti modello 1897	6	Nel compartimento *A* del collo n. 28.
Ospedale da campo da 100 letti.	6	Nel cassetto superiore del collo n. 42.
Ospedale da campo da 200 letti.	6	Nel cassetto superiore del collo n. 83.
Sezione di sanità con carretta	10	Nel cassetto n. 4
Sezione di sanità con carro	10	Nel cassetto n. 2 del compartimento *E*.
Magazzino avanzato di materiale sanitario (Sezione di corpo d'armata	30	
Magazzino avanzato di materiale sanitario (Sezione doppia)	60	L'allogamento è stato notato sul nuovo specchio di caricamento di prossima pubblicazione
Deposito centrale di materiale sanitario	50	

Gli enti, che hanno *in carico* unità sanitarie delle specie descritte nello specchio, non più tardi del 28 dicembre, richiederanno ciascuno al corrispondente ospedale militare principale il numero *esatto* di fiale da allogare in dette unità.

Entro il 4 gennaio 1915, gli ospedali trasmetteranno la richiesta complessiva delle fiale a quello di Milano, il quale le soddisferà *tutte* nella prima quindicina del gennaio stesso.

Dopo ricevute le fiale, ciascun ospedale tratterrà quelle destinate alle proprie unità sanitarie, ed entro il gennaio spedirà le altre agli enti, che le richiesero.

Sarà cura di questi ultimi di distribuirle — senza ritardo — ai vari consegnatari delle unità, ordinandone l'allogamento.

Le cessioni delle fiale saranno fatte al prezzo unitario di L. 3,50. In base alle indicazioni, date innanzi per l'allogamento delle fiale, sugli specchi di caricamento delle unità sanitarie sarà apportata l'aggiunta « Fiale elastiche per tintura di iodo (vuote) (1) n. . . . , ripetendo la chiamata (1) a piè di pagina, seguita dalle parole « Da riempirsi all'atto della mobilitazione ».

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **640.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 dicembre 1914

Prossimamente sarà iniziato un corso teorico-pratico per i sottufficiali che hanno fatto domanda per l'impiego di assistente del genio militare.

Al detto corso possono anche prender parte tutti i sottufficiali che hanno fatto domanda d'impiego civile e sono in attesa di conseguirlo, nonchè tutti quelli che fino al 31 dicembre corrente si trovano nelle condizioni di poter chiedere l'impiego civile a termine dell'art 21 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, 17 novembre 1912.

A tal uopo costoro dovranno presentare apposita domanda per via gerarchica non più tardi del 31 dicembre anzidetto. Le autorità militari segnaleranno telegraficamente al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) i nomi dei sottufficiali che presenteranno tali domande e trasmetteranno le domande stesse colla maggiore possibile sollecitudine.

I sottufficiali i quali intendono concorrere all'impiego in parola saranno sottoposti, in quel numero che il Ministero riterrà

opportuno, all'esame preliminare di cui agli articoli 2 e 5 del regolamento per il personale degli assistenti del genio approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326.

Coloro che avranno sostenuto con esito favorevole detto esame, dovranno successivamente prender parte al corso teorico-pratico di cui all'art. 3 del citato regolamento.

Coloro che compiranno con buon esito il corso teorico-pratico, verranno inviati presso gli uffici militari per subirvi l'esperimento prescritto dall'art. 21 del regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali.

I sottufficiali che anche quest'ultimo esperimento avranno compiuto con profitto, saranno nominati assistenti del genio con lo stipendio iniziale di annue lire 1500 fino alla concorrenza dei posti disponibili e secondo l'ordine con cui sono inscritti fra gli aspiranti a tale impiego.

Essi poi conseguiranno gradatamente gli aumenti stabiliti dalla legge 18 giugno 1914, n. 551, fino allo stipendio massimo di lire 3200 annue.

Le autorità militari avranno cura di dare comunicazione della presente circolare a tutti i sottufficiali interessati.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **641.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Legge n. 1354, che proroga l'esercizio provvisorio dei bilanci e provvedimenti finanziari.** — (Segretariato generale). — 16 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 26 giugno 1914, n. 578, per lo esercizio provvisorio del primo semestre dell'anno finanziario 1914 915, continueranno ad avere effetto, con le aggiunte espresse nei capoversi seguenti, anche nel secondo semestre dell'anno stesso, fino a quando i singoli stati di previsione delle spese e dell'entrata non siano stati approvati per leggi.

Il governo del re è autorizzato a provvedere i fondi per fronteggiare le deficienze derivanti da aumenti di spese straordinarie e da diminuzioni di entrate, con mezzi di tesoreria e

con operazioni di credito, nei modi e alle condizioni che saranno stabilite, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, con R. decreto da comunicarsi al Parlamento.

A decorrere dal 1° gennaio 1915 e per tutto l'esercizio 1915-916:

1. E' aumentata di un decimo la imposta fondiaria erariale principale sui beni rustici e sugli urbani e così pure l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, esclusi quelli di categoria A-I.

Sono esenti dall'aumento del detto decimo le quote d'imposta erariale principale, le quali non superino, nel distretto dell'agenzia, le L. 10, se riflettono i terreni, e le L. 15 se riguardano i fabbricati, e le quote d'imposta di ricchezza mobile che colpiscano, nel distretto dell'agenzia, i redditi netti della categoria B non superiori alle L. 1500, i redditi netti della categoria C non superiori alle L. 1667 e quelli della categoria D non superiori alle L. 2000.

2. Sono aumentate di un decimo le tasse di manomorta, le tasse di registro, escluse le tasse fisse di sentenza, le tasse ipotecarie e le tasse per le concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi, escluse quelle contemplate nel decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1154.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

A. Salandra.
Carcano.
Daneo.

N. **642.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto che richiama alle armi i militari di 1ª categoria della classe 1892**. — (Direzione generale leva e truppa). — 18 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti gli articoli 114, ultimo alinea, e 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con decreto reale del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per

gli affari della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I militari di 1ª categoria della classe 1892, attualmente in servizio, che compiono la ferma il 31 dicembre 1914, sono considerati, a tutti gli effetti, quali richiamati alle armi a partire dal 1° gennaio 1915.

Art. 2.

In dipendenza di quanto dispone il precedente articolo, sono inoltre chiamati alle armi i militari di 1ª categoria della classe 1892, che si trovano in congedo illimitato, di tutti i distretti del Regno, ascritti a tutte le armi, corpi e specialità.

Art. 3.

Alle famiglie bisognose dei militari richiamati a senso dei precedenti articoli, sarà concesso il soccorso giornaliero nella misura e con le norme stabilite dal precedente Nostro decreto in data 20 settembre 1914.

Art. 4.

Alla esecuzione del presente decreto verrà provveduto nel modo che, d'ordine Nostro, sarà stabilito dal ministro della guerra.

Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

A. SALANDRA.
ZUPELLI.

N **643.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Passaggio alla posizione di richiamati dei militari di 1ª categoria della classe 1892, attualmente in servizio sotto le armi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 18 dicembre 1914.

In esecuzione di quanto dispone l'art. 1 del R. decreto 18 dicembre volgente (circolare n. 642) si stabilisce quanto appresso:

1. Tutti i militari di 1ª categoria della classe 1892, attualmente in servizio e che, ai termini dell'ultimo capoverso del-

l'art. 114 del testo unico delle leggi sul reclutamento, compiranno la ferma di leva col 31 dicembre 1914, saranno considerati dal 1° gennaio 1915, a tutti gli effetti, come richiamati alle armi, continuando a prestare servizio nel corpo cui sono effettivi.

Tale cambiamento di posizione sarà affermato a matricola con la seguente variazione: « *Trattenuto alle armi a senso dell'art. 1 del R. decreto del 18 dicembre 1914 (circolare n. 642) a datare dal . . . . . 1° gennaio 1915* ».

È ovvio che il provvedimento sopra stabilito riguarda tutti i militari ascritti alla classe 1892, compresi, quindi, quelli che — originariamente arruolati con altre classi — vi siano poi stati trasferiti o retrocessi per qualunque ragione.

2. I militari alle armi della classe 1892 che, per aver assunto servizio tardivamente e, cioè, con una classe successiva, venissero ad acquistare titolo al congedamento dopo il 31 dicembre 1914, ma quando ancora si trovassero sotto le armi i richiamati della classe stessa, dovranno essere considerati come richiamati e trattenuti in servizio dal giorno successivo a quello in cui avrebbero potuto essere congedati, e da tale giorno verrà fatto loro trattamento analogo a quello stabilito dalla presente circolare per i militari indicati nel precedente numero.

Analogamente, beninteso, dovranno essere trattenuti in servizio i militari della classe 1892, con ferma di tre anni, che venissero a compierla durante la permanenza alle armi dei richiamati della classe stessa.

3. I militari considerati come richiamati in base all'art. 1 del R. decreto 18 dicembre volgente, non potranno per nessuna ragione invocare la dispensa dall'obbligo di servizio loro derivante dal decreto stesso.

Quindi i comandi di corpo si asterranno dal muovere quesiti in proposito e non daranno corso alle domande che a tale scopo fossero loro presentate.

4. A scanso di possibili dubbi, si reputa opportuno avvertire che i militari di classi anteriori a quella del 1892, comunque tenuti a compiere il periodo di servizio di un anno, eventualmente ora in servizio e che avrebbero dovuto essere inviati in congedo illimitato nel volgente anno, insieme con i militari della classe anziana, dovranno essere licenziati dalle armi in modo che giungano alle loro case nel giorno 31 dicembre 1914.

È beninteso che dovranno essere inviati in congedo pel medesimo giorno 31 dicembre 1914, pure i militari che nel giorno

stesso verranno a compiere la propria ferma e che, non appartenendo alla classe 1892, non debbono considerarsi richiamati dal 1° gennaio 1915.

5. Dovendo i militari, da trattenersi in servizio a mente del n. 1 della presente circolare, essere considerati, dal 1° gennaio 1915, come richiamati alle armi, resta inteso che dalla data anzidetta non dovrà più essere corrisposto, alle famiglie bisognose di quelli di essi che finora lo hanno percepito, il sussidio mensile di lire 15, stabilito dalla circolare n. 1240, dell'8 novembre 1911.

A tutte le accennate famiglie sarà invece corrisposto, senz'altro, da quella data, il soccorso giornaliero *nella misura che venne stabilita col R. decreto 20 settembre 1914* (circolare n. 448 del volgente anno).

I comandi di distretto trasmetteranno, con la massima urgenza, ai sindaci dei rispettivi comuni, l'elenco nominativo dei militari predetti, alle cui famiglie dovrà farsi il trattamento sopra indicato a decorrere dal 1° gennaio 1915, e, in pari tempo, daranno loro opportune e chiare istruzioni affinchè possano adempiere con facilità al loro compito. A tale scopo sarà utile spiegare ai sindaci che, alle famiglie anzidette, dovrà essere rilasciata per il 1° gennaio 1915 la carta di riconoscimento, che il pagamento dei soccorsi dovrà farsi il lunedì di ciascuna settimana e che la misura di esso dovrà essere quella fissata dal R. decreto sopraccennato che, a suo tempo, fu loro trasmesso.

È superfluo avvertire che, nel caso dei genitori, la commutazione del sussidio mensile di lire 15 nel soccorso giornaliero dovrà farsi anche se i genitori non abbiano ancora raggiunto l'età indicata dal R. decreto 20 settembre scorso.

6. I militari indicati nel n. 1 di questa circolare, le cui famiglie non godono il sussidio mensile di L. 15, potranno chiedere che sia accertato se nei loro riguardi concorrono le speciali condizioni di bisogno, necessarie per ottenere il soccorso giornaliero stabilito per le famiglie bisognose dei richiamati.

A tali richieste dovrà darsi subito corso, seguendo le norme stabilite dal capo V e seguenti dell'*Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi*, quali furono modificate dal R. decreto 20 settembre prossimo passato e dalle disposizioni emanate per l'esecuzione del R. decreto medesimo, con la *circolare n. 448 del corrente anno*.

Ad ogni buon fine, i comandanti di corpo o reparto, nel tra-

smettere ai sindaci i documenti sopra indicati, avvertiranno loro che, per la concessione dei soccorsi alle famiglie dei militari di cui trattasi, dovranno attenersi alle disposizioni sopra accennate, ricordando in modo preciso che *la misura* del soccorso, da corrispondersi nei vari casi, è quella stabilita dal R. decreto suddetto che, a suo tempo, fu loro trasmesso.

A rendere maggiormente sollecita la concessione del soccorso, sarà cura dei comandanti di corpo o reparto di segnalare, d'urgenza, ai sindaci le richieste dei militari, acciocchè i sindaci possano, con tutta sollecitudine, assumere le necessarie informazioni e decidere in merito.

Questo Ministero raccomanda vivamente che le pratiche per la concessione dei soccorsi siano compiute con la maggiore celerità e il maggiore interessamento. Ad evitare possibili disparità di trattamento, si raccomanda pure a tutte le autorità interessate di tener ben presente e di applicare le disposizioni contenute nel primo alinea del n. 10 e nel n 40 dell'*Istruzione* succitata.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **644.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA.

Chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1892, in congedo illimitato. — (Direzione generale leva e truppa). — 18 dicembre 1914.

1. In esecuzione di quanto prescrive l'art. 2 del R. decreto 18 dicembre volgente (circolare n. 642) determino che siano richiamati alle armi il giorno *4 gennaio 1915*, tutti i militari di 1ª categoria in congedo illimitato, della classe 1892, ascritti a tutti i corpi, armi e specialità.

2. I comandi dei distretti faranno subito stampare e pubblicare, con le consuete norme, nei comuni di loro circoscrizione il manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

S'intende che i comandi dei distretti che sono di complemento pel corpo e specialità a cui appartengono i richiamati, oppure che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, dovranno preparare, inoltre, con le norme date dai dispacci circolari in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716, i prescritti manifesti speciali, basandosi sulle tabelle di reclutamento e di mobilitazione 1913 (modificate dalla 1ª serie di varianti).

Ai manifesti dovrà darsi la maggiore diffusione, curando a tal fine che ne venga effettuata l'affissione anche nelle singole frazioni di ciascun comune e specialmente in prossimità delle chiese.

Una copia del manifesto dovrà rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati. Inoltre una copia del manifesto sarà inviata alle autorità indicate nell'ultimo comma del § 726 dell' istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

In questa occasione non si reputa necessario far pubblicare, come di consueto, lo speciale manifesto per cura dei reggimenti alpini. Peraltro, i comandi di distretto interessati pubblicheranno invece, con le stesse norme ricordate nel secondo alinea del presente numero, un manifesto speciale nella città ove ha sede il centro di presentazione per i richiamati alpini.

3. La presentazione dei richiamati si effettuerà presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

I richiamati saranno vestiti ed equipaggiati presso i centri di mobilitazione ai quali si presenteranno.

I richiamati appartenenti ai distretti di complemento, come pure i richiamati che per errore o per qualsiasi altro motivo si presentassero ai distretti, saranno subito inviati dai distretti medesimi ai centri di mobilitazione, muniti, ove occorra, dei soli oggetti di viaggio, a similitudine di quanto viene praticato per i militari che normalmente debbono presentarsi ai distretti di complemento, e previ i dovuti accordi con la stazione di partenza.

Al movimento dei richiamati affluenti ai depositi staccati e che debbono essere avviati ai corrispondenti reggimenti e battaglioni in distaccamento, provvederanno i comandi dei depositi stessi.

I richiamati saranno incorporati secondo le vigenti tabelle di mobilitazione.

I richiamati che si presenteranno alle sezioni di deposito di Barletta, Campobasso, Castrovillari, Teramo e Sulmona, saranno avviati ai reggimenti che i comandi del I, II, III e IV corpo d'armata indicheranno a quelli del VII ed XI per cura dei quali dovranno avere luogo i relativi movimenti ferroviari.

I richiamati che si trovano a risiedere in Tripolitania e in Cirenaica si presenteranno ai corpi ivi stanziati, che li prenderanno in forza, anche se di specialità diversa, dandone sollecitamente partecipazione ai distretti di leva interessati.

4. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata si osserveranno dai distretti e dai centri di mobilitazione le disposizioni contenute nel capo XXXII del regolamento sul reclutamento, quale fu modificato dal R. decreto 25 febbraio 1894, e nel capo XXIII dell'istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare, avvertendo che la denunzia di diserzione, meno i casi previsti dai paragrafi 760 e 761 della citata istruzione complementare, dovrà avvenire col giorno 31 dicembre 1915.

5 Qualora i sindaci abbiano anticipato ai richiamati indennità che, per qualunque ragione, non competano, i corpi ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti a chi percepì l' indennità e, ove si trattasse di somma superiore, pel di più faranno oggetto di addebito ai richiamati.

6. Si avverte che per nessuna causa saranno concessi rinvii ad altra chiamata e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel manifesto di chiamata, epperò i comandanti di distretto non daranno corso alle domande di dispensa che per qualsiasi altro titolo fossero loro indirizzate.

Agli effetti del n. 6 lettera *b*) del manifesto, saranno considerati alle armi per fatto di leva soltanto i militari delle classi 1893 e 1894 che si trovino in servizio per compiere l'obbligatorio servizio di leva.

In nessun caso dovrà concedersi ad una stessa famiglia più di una dispensa pei motivi indicati ai numeri 6, lettera *b*) e 7 del manifesto. Pertanto alle famiglie che abbiano ottenuta una dispensa in applicazione della lettera *b*) del n 6, non dovrà concedersene un'altra pel n. 7 e viceversa.

I comandi di distretto terranno poi in evidenza i militari dispensati a senso del n. 6, lettera *b*), e n. 7 del manifesto, per far luogo al richiamo di quelli pei quali venga a cessare il titolo che diede luogo alla concessione della dispensa.

La circostanza di avere alle armi un fratello richiamato in base alla circolare n. 615 del volgente anno, o trattenuto in servizio come richiamato in base alla successiva circolare n. 643, non conferisce titolo a dispensa dalla chiamata in detta con la presente circolare.

Analogamente, come deducesi dalla lettera *b*) del n. 6 del manifesto, non può derivare titolo a dispensa dalla circostanza di avere in servizio sotto le armi un fratello di 2ª categoria.

7. Trascorsi otto giorni da quello stabilito per la presenta-

zione dei richiamati, ciascun comandante di centro di mobilitazione trasmetterà al rispettivo distretto di leva un elenco nominativo di quei militari che, senza giustificato motivo, non risposero alla chiamata, affinchè dai distretti stessi possa adempiersi a quanto è stabilito nei precitati capi del regolamento sul reclutamento e della relativa istruzione complementare.

Così pure, avvenuta la presentazione dei richiamati, i detti comandanti avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

8. Saranno concessi i soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi. A tale uopo i distretti invieranno subito ai sindaci, che avessero esaurito quelli loro trasmessi in occasione delle precedenti chiamate del corrente anno, i registri necessari ed i comandi di corpi o reparti provvederanno senza indugio a trasmettere ai sindaci gli elenchi dei richiamati che chiederanno il soccorso.

I soccorsi saranno concessi secondo le norme stabilite dal capo V e seguenti dell'*Istruzione per la concessione dei soccorsi alla famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi*, che riguarda appunto la concessione dei soccorsi in caso di chiamata improvvisa, quali furono modificate dal R. decreto 20 settembre prossimo passato e dalle disposizioni emanate per l'esecuzione del R. decreto medesimo, con la *circolare n. 448 del corrente anno.*

Ad ogni buon fine, sia i comandanti di distretto, sia i comandanti di corpo o reparto nel trasmettere ai sindaci i documenti sopra indicati, avvertiranno loro che, per la concessione dei soccorsi alle famiglie dei militari richiamati con la presente circolare dovranno attenersi alle disposizioni sopra accennate, ricordando in modo preciso che la misura del soccorso, da corrispondersi nei vari casi, è quella stabilita dal R. decreto suddetto che, a suo tempo, fu loro trasmesso e che, ad ogni buon fine, è stata indicata nel n. 11 del manifesto (allegato n. 1).

A rendere maggiormente sollecita la concessione del soccorso sarà cura dei comandanti di corpo o reparto di far interpellare i richiamati, non appena si presentano alle armi, per stabilire quali di essi si trovano nelle condizioni predette ed intendano di chiedere il soccorso. I comandanti stessi segnaleranno quindi, d'urgenza, ai sindaci le richieste dei militari ammogliati o vedovi con prole, e di quelli celibi che dichiarino di avere i

genitori di età superiore ai 60 anni e che vivano totalmente a carico dei richiamati stessi, acciocchè i sindaci possano, con tutta sollecitudine, assumere le necessarie informazioni e decidere in merito.

Questo Ministero raccomanda vivamente che le pratiche per la concessione dei soccorsi siano compiute con la maggiore celerità e il maggiore interessamento. Ad evitare possibili disparità di trattamento si raccomanda pure a tutte le autorità interessate di tener ben presente e di applicare le disposizioni contenute nel primo alinea del n. 10 e nel n. 40 dell'*Istruzione* succitata.

Disposizioni amministrative.

9. I richiamati sono trattati nello stesso modo e con le stesse norme degli altri militari sotto le armi.

10. I militari richiamati, residenti in un distretto cui non appartengono per fatto di leva, i quali vengono considerati come appartenenti al distretto ove risiedono e perciò incorporati in corpi diversi da quelli ai quali sono ascritti, vanno presi in forza dal corpo, presso cui avviene l'incorporazione, tanto agli effetti amministrativi, quanto agli effetti matricolari. Pertanto, i corpi ai quali tali richiamati sono effettivi, dovranno trasmettere sollecitamente, ai corpi che li prendono in forza, il foglio matricolare (mod. 59) dopo avervi inscritta la seguente variazione « *Chiamato alle armi in base all'art. 2 del R. decreto del 18 dicembre 1914* (circolare n. 642), *e presentatosi al* . . . . . (indicare il corpo) *il* . . . . . ».

11. I corpi debbono assumere i richiamati in forza come effettivi, inscrivendoli nei propri ruoli, e comprendendoli nei vari documenti contabili insieme con gli uomini delle altre classi di 1ª categoria sotto le armi.

I richiamati verranno inoltre aggiunti sui ruolini tascabili delle compagnie.

12. Ad ogni buon fine si avverte che, se fra i richiamati vi fossero eventualmente dei caporali maggiori, i quali all'atto del congedamento furono dichiarati idonei al grado di sergente, dovranno essere incorporati col grado di caporale maggiore, a meno che non assumano la ferma di tre anni per imprendere la carriera da sottufficiale.

13. I richiamati già rivestiti d'impiego speciale, i quali vengono a trovarsi, rispetto all'impiego che già coprivano, in eccedenza agli organici, hanno diritto solamente al soldo ordinario del grado rispettivo.

14. Ai richiamati delle varie armi sarà distribuito l'equipaggiamento individuale stabilito dai relativi specchi del *quaderno delle serie vestiario* senza alcuna riduzione nella quantità degli oggetti.

Ove ne sia riconosciuto il bisogno, potrà essere distribuito un secondo asciugatoio ed una seconda mutanda di tela.

15. Per i piastrini di riconoscimento si osserveranno le norme della disposizione 70 del fascicolo n. 11 della *Raccolta* (bozze di stampa), riflettenti il caso di mobilitazione.

Situazione sommaria.

16. Allo scadere dall'ottavo giorno dalla data stabilita per la presentazione alle armi, tutti i corpi segnaleranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) il numero dei richiamati incorporati, inviando un telegramma espresso di Stato così concepito « *A tutto il 12 gennaio 1915, incorporati n. . . richiamati della classe 1892, dei quali, n. . . . graduati* ».

In questa situazione i corpi devono comprendere anche gli uomini provenienti dai distretti di complemento Tali distretti non dovranno perciò segnalare il numero dei richiamati loro presentatisi.

17. Parimenti, entro otto giorni dalla data stabilita per la presentazione alle armi, tutti i comandi di distretto comunicheranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) il numero di coloro che, a mente del manifesto di chiamata, furono dispensati

Il Ministro — ZUPELLI.

ALLEGATO N. 1

DISTRETTO MILITARE DI . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi di militari di truppa ascritti alla 1ª categoria della classe 1892 in congedo illimitato.

1. Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi i militari di truppa di 1ª categoria in congedo illimitato, di tutti i distretti del Regno, compresi i sottufficiali, ascritti alla classe 1892, appartenenti a tutte le armi, corpi e specialità.

2. *La presentazione dei richiamati avrà luogo, per tutti, nelle prime ore del mattino del giorno 4 gennaio 1915.*

3. Tutti i militari di truppa richiamati, che si trovano nel territorio di questo distretto, qualunque sia il loro distretto di leva, si presenteranno, muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne sono provvisti, nelle prime ore del mattino del giorno suindicato al sindaco del comune in cui si trovano, il quale li invierà a destinazione, facendo distribuire le richieste di viaggio a coloro che devono viaggiare su ferrovie, tramvie o linee di navigazione sulle quali i militari hanno diritto al trasporto a tariffa ridotta (militare o speciale).

4. I richiamati, qualunque sia il grado di cui sono rivestiti, riceveranno, appena giunti a destinazione, l'indennitàdi giornaliera di trasferta di lire 1,20 per il giorno della presentazione e per ogni altro giorno di viaggio. Coloro che avranno dovuto viaggiare su ferrovie, tramvie o linee di navigazione, riceveranno pure il rimborso delle spese di trasporto qualunque sia la distanza percorsa. *Perderanno il diritto alle indennità di trasferta, per il giorno della presentazione, i richiamati che si presenteranno nelle ore pomeridiane del giorno stabilito, senza che il ritardo sia giustificato.*

I richiamati che provengono da un comune diverso da quello ove ha sede il corpo o reparto cui appartengono, se non presenteranno il *foglio di congedo* (o in mancanza di questo *un foglio di riconoscimento*) munito del *Visto per la partenza*, del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti dal comune sede del corpo o reparto e quindi riceveranno, sempre che si presentino nelle ore del mattino, l'indennità di trasferta di L. 1,20, soltanto pel giorno di presentazione, senza diritto ad alcun rimborso per spese di viaggio.

Ai richiamati sprovvisti di qualsiasi mezzo, il sindaco del comune di partenza potrà anticipare i fondi per il pagamento del trasporto a tariffa ridotta e, in caso di assoluta necessità, da una a due giornate di trasferta.

5. Quei militari che non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, per infermità che impedisca in modo assoluto di compiere il viaggio, sono tenuti a giustificare tale impossibilità mediante fede medica, confermata dal proprio sindaco, da inviarsi a questo Comando, e dovranno presentarsi non appena siano guariti Protraendosi la malattia, la detta fede medica dovrà essere rinnovata ogni 10 giorni.

6. Sono per ora dispensati dal rispondere alla presente chiamata:

a) i militari che abbiano ottenuto di ritardare il servizio sotto le armi come volontari di un anno o perchè studenti universitari, o per qualunque altro motivo, e non lo abbiano ancora prestato;

b) i militari che abbiano attualmente un fratello di 1ª categoria in servizio sotto le armi nel R. esercito, nella R. marina o nel corpo della R. guardia di finanza, *per fatto di leva*, ed ascritto ad una delle classi 1893 o 1894. Tale dispensa non compete al richiamato se vi sia in famiglia un fratello che stia fruendo del beneficio del congedo provvisorio previsto dall'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento;

c) i militari che coprano presso le varie amministrazioni o stabilimenti, uno degli impieghi o delle posizioni enumerate negli articoli 1 e 10 del *Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi*, approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374 quale fu modificato dal R. decreto 17 maggio 1914, n. 548.

La dispensa di cui alla lettera *b*) deve essere domandata al Comando del distretto, nel territorio del quale il militare risiede, avvertendo che in una stessa famiglia non potrà concedersi più di una dispensa per tale motivo.

7. Se più fratelli fossero contemporaneamente richiamati, si concederà, per ora, la dispensa a quello di essi che sarà designato dalla famiglia.

Tale dispensa non sarà concessa se altro fratello stia fruendo della dispensa prevista dalla lettera *b*) del precedente n. 6 o l'ottenga ora, ovvero si trovi in congedo provvisorio a senso dell'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

8. È per ora sospesa la presentazione alle armi dei richiamati che si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare.

9. Nessun'altra dispensa sarà concessa all'infuori di quelle indicate nei numeri 6 e 7, come non sarà concesso alcun rinvio ad altra chiamata. Saranno quindi considerate come non avvenute, e rimarranno

perciò senza risposta, tutte le domande che a tale oggetto fossero presentate.

Si avverte inoltre che ove durante la permanenza alle armi dei richiamati venga a cessare il motivo pel quale fu concessa la dispensa, il militare che la ottenne dovrà, entro la settimana successiva, presentarsi in servizio.

10. Conformemente alle disposizioni del codice penale per l'esercito, saranno dichiarati *disertori* coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

11. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi col presente manifesto, come pure i genitori di età superiore ai 60 anni di richiamati celibi e che vivano totalmente a carico dei richiamati stessi, possono ottenere il soccorso giornaliero all'uopo stabilito dal R. decreto 20 settembre 1914, che sarà loro pagato il lunedì di ogni settimana per cura dei rispettivi sindaci.

Il soccorso è concesso soltanto alle famiglie che risultino trovarsi in istato di vero ed assoluto bisogno e sarà corrisposto nella misura seguente:

	Nei comuni capiluoghi di provincia di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,70	0,60
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro . . . . . L.	0,35	0,30
Per **un solo genitore** che soddisfi alle condizioni richieste . L.	0,70	0,60
Per **tutti e due** i genitori qualora entrambi soddisfino alle condizioni richieste, **complessivamente** . . . . . L.	1,10	1,00

12. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati alle armi.

. . . . . *li 23 dicembre 1914.*

Il Comandante del distretto.

N. **645**. - RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Passaggio d'arma o di corpo di militari in congedo di cavalleria e dei battaglioni specialisti ed aviatori del genio.** — (Direzione generale leva e truppa). — 18 dicembre 1914.

Questo Ministero determina che, col giorno 31 dicembre corrente anno, i militari di truppa in congedo illimitato della classe 1888 dell'arma di cavalleria siano trasferiti effettivi ai reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e del genio, rispettivamente indicati, secondo i distretti cui appartengono, nelle tabelle di mobilitazione attualmente in vigore (1913).

Nell'eseguire tali trasferimenti, saranno tenute presenti le prescrizioni del capo XVII (articolo 3) dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Parimenti si determina che, con la stessa data, i militari di truppa in congedo illimitato della classe 1889 e precedenti, effettivi al battaglione specialisti ed al battaglione aviatori del genio, siano trasferiti effettivi alle compagnie automobilisti d'artiglieria, eccettuati quelli di specialità *motoristi* od *elettricisti* che saranno invece trasferiti al 6° reggimento genio.

Anche nel far luogo a tali trasferimenti dovranno tenersi presenti le tabelle di mobilitazione in vigore, nonchè, in quanto sia possibile, le disposizioni dell'istruzione complementare sopra ricordate e, in special modo, il § 672, opportunamente adattandole al caso.

Il Ministro — ZUPELLI.

AVVISO

***Rivista militare italiana* per l'anno 1915**. — Il prezzo d'abbonamento alla *Rivista militare italiana* è, pel venturo anno 1915, stabilito per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale di convegno degli ufficiali e dei sottufficiali, e pei militari del R. esercito in attività di servizio, in lire 12 per l'intera annata, lire 7 per semestre e lire 4 per trimestre.

Le domande di abbonamento debbono essere inviate il più presto possibile all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, dal quale detti comandi, corpi ed uffici ne riceveranno addebito nel 3° trimestre 1914-915.

Tali domande saranno compilate su apposita richiesta modello 310 a norma del n. 17 della disposizione 3/III fascicolo 9/R, con l'avvertenza che gli ufficiali debbono essere indicati nominativamente Per gli ufficiali che intendessero abbonarsi direttamente, valgono le norme di cui al n. 20 della disposizione predetta.

Anche per gli ufficiali in congedo il prezzo di abbonamento è stabilito nella misura suindicata e dev'essere inviato anticipatamente all'editore.

Le copie della *Rivista* destinate agli ufficiali, tanto in attività di servizio, quanto in congedo, saranno loro inviate *personalmente* e *direttamente*.

In occasione di variazioni e di cambiamento di residenza negli abbonati, il corpo od ufficio cui l'interessato apparteneva, ne darà avviso all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. Gli associati potranno anche darne avviso direttamente all'editore E. Voghera, Via Po, n. 3, Roma.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

3937) Roma 1914 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 62ª — 1914 — 26 dicembre

1914 SETTEMBRE 20. - N. 646. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — R. decreto n. 1359 che modifica il R. decreto 16 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito. — Disposizioni esecutive . . . *Pag.* 1752

1914 DICEMBRE 18. - » 647. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Cessione di pane . . . . . » 1756

» 20. - » 648. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Bandoliera e giberna per le uniformi piccola e di marcia degli ufficiali dei CC. RR. . . . . » 1756

20. - » 649. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Berretto di pelle per ufficiali (con una tavola di disegno) (1) . . » 1757

» 20. - » 650. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Cappotto di panno grigio verde per ufficiali. . . . . » 1757

» 20. - » 651. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 1394 per la sospensione temporanea dei provvedimenti di eliminazione dal servizio attivo degli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento. . . . . » 1757

» 22. - » 652. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Prelevamento di armi e munizioni da parte delle società di tiro a segno nazionale . . . . » 1759

» 22. - » 653. — CAVALLI. — Azione redibitoria per vizi occulti in quadrupedi acquistati dal commercio . . . . . » 1760

» 22. - » 654. — CAVALLI. — Domande per distribuzione di cavalli d'agevolezza . . . . . » 1761

» 22. - » 655. — DISPOSIZIONI VARIE. — Intimazione d'atterraggio da farsi ad aeronavi in navigazione non autorizzata su qualunque punto del territorio dello Stato, delle colonie e del mare territoriale. . . . . » 1762

» 22. - » 656. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Sospensione fino a nuovo avviso dei collocamenti a riposo, a domanda, degli ufficiali in posizione ausiliaria . . . . . » 1764

» 22. - » 657. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Gestione della quota destinata alla parte completiva del rancio . . . . . » 1764

» 22. - » 658. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Responsabilità circa la conservazione delle armi e degli altri materiali del gruppo *C*. . . . » 1767

1914 OTTOBRE 15. - » 659. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1128 recante aumento dell'addizionale alla imposta di ricchezza mobile . » 1767

1914 DICEMBRE 22. - » 660. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Disposizioni esecutive per l'applicazione della nuova addizionale del 15 % all'imposta di ricchezza mobile. . . . . » 1768

(1) La tavola sarà inserita in una prossima dispensa.

1914 DICEMBRE 22. - N. **661**. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento dei colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in servizio permanente per l'anno 1915 . . *Pag.* 1772

» 22. - » **662**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pagamento delle indennità per la perdita di cavalli e del bagaglio agli ufficiali delle truppe metropolitane del corpo di occupazione della Libia. . . . . » 1773

» 22. - » **663**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso d'istruzione sui lavori da zappatore per la truppa presso la scuola di applicazione di cavalleria per l'anno 1915. . . . . » 1773

» 22 - » **664**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Avanzamento. — R. decreto n. 1391 del 20 dicembre 1914 col quale vengono apportate modificazioni al regolamento sull'avanzamento. — Disposizioni esecutive . . . . » 1774

CIRCOLARE N. **646**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 1359 che modifica il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito. — Disposizioni esecutive.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, che autorizza ad esercitare in via provvisoria gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1914-915 non tradotti in legge entro il 30 giugno 1914;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello specchio III, annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al n. 1 *c*), *in corrispondenza di:* Addetto militare a Bucarest, *all'indennità di* L. 500 *è sostituita quella di:* L. 600.

Il n. 6 *d*) *è sostituito dal seguente:*

6 *d*) Ufficiali delle compagnie automobilisti . . . . . L. 36 00	Indennità mensile di servizio.

Il n. 12 d) è sostituito dal seguente:

12 *d*) Macchinisti e fuochisti addetti alle locomotive stradali od ai piroscafi dell'amministrazione della guerra (esclusi i lagunari).

Macchinisti, fuochisti, meccanici ed elettricisti addetti agli stabilimenti di commissariato pel servizio dei motori a vapore, ad esplosione, a combustione interna, ai generatori di energia elettrica ad induzione e a uno o più motori elettrici di potenza singola o complessiva di 15 o più HP. } Soprassoldo giornaliero di servizio (2).

Macchinisti addetti agli ospedali militari pel servizio delle caldaie degli apparecchi di disinfezione. L. 1.00

Elettricisti addetti agli stabilimenti di commissariato pel servizio di uno o più motori elettrici di potenza singola o complessiva inferiore a 15 HP. . . . . L. 0.25

Nel n. 12 e), in fine, è aggiunto: e militari del battaglione lagunari addetti al servizio di sorveglianza e dei trasporti sul lago d'Idro.

Il n. 14 è sostituito dal seguente:

14. Sottufficiali, caporali e soldati automobilisti:

a) se prestano servizio sulle automobili:
sottufficiali . . . . L. 1.25
caporali e soldati . . » 1.00

b) se prestano servizio sulle automobili e pernottano fuori della residenza ordinaria: } Soprassoldo giornaliero di servizio (1).
sottufficiali . . . . L. 3.00
caporali e soldati . . » 2.50

c) se prestano servizio nel *garage*:
sottufficiali . . . . L. 0.60
caporali e soldati . . » 0.40

Nel n. 74, a Sottufficiale, *è sostituito*: Sottufficiali, *e dopo*: Guglielmo Pepe, *è aggiunto*: e dell'opera S. Marco.

Nello stesso specchio III, è soppressa la chiamata relativa al n. 14.*

Art. 2.

Nello specchio IV l'indicazione: Ispettore capo di sanità militare, *è trasportata dal n. 3 al n. 2.*

Art. 3.

Sono approvate le annesse modificazioni al regolamento per le indennità eventuali, firmate, d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° luglio 1914, salvo per l'aumento portato alla indennità dell'addetto militare a Bucarest, che decorre dal 1° febbraio 1914.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
GRANDI.

Modificazioni al regolamento per le indennità eventuali del R. esercito approvato col R. decreto 19 aprile 1907, n. 201.

Nel § 7 *è aggiunto in calce:* e l'ispettore capo di sanità militare.

Nel § 151 *sono soppresse le parole:* ed agli ufficiali medici e veterinari effettivi ai corpi e riparti stessi.

Nel § 155 *è soppresso l'alinea c).*

Al § 170 *è sostituito il seguente:*

§ 170. **Macchinisti, fuochisti, meccanici ed elettricisti.** — Il soprassoldo stabilito dal n. 12 *d)* è dovuto anche quando il servizio sia compiuto al solo scopo di esercitazione o di istruzione.

I militari macchinisti e fuochisti per aver diritto al soprassoldo debbono essere forniti della patente di conduttore di caldaie a vapore.

Modificazione alle norme annesse al R. decreto 4 aprile 1912, n. 647.

Dopo il § 19 *è aggiunto il seguente:*

§ 19-*bis*. Alle reclute che dopo la presentazione ai distretti sono inviate alle case loro in attesa di partire pei corpi cui sono assegnate, non spetta alcuna indennità pei giorni di permesso ottenuti nè il rimborso delle spese di trasporto.

Visto d'ordine di S. M.
il Ministro della guerra
GRANDI.

Disposizioni esecutive

1. Con la modificazione apportata al n. 6-*d*) dello specchio III, l'indennità mensile di servizio ivi indicata spetta dal 1° luglio 1914 anche agli ufficiali delle compagnie automobilisti d'artiglieria.

Lo stesso vale per il soprassoldo giornaliero di servizio di cui al n. 14, dovuto ai sottufficiali, caporali e soldati automobilisti.

Per il pagamento degli arretrati agli ufficiali d'artiglieria sarà compilata, alla fine del corrente mese di dicembre, per ogni ufficiale, apposita dimostrazione sulla quale saranno conteggiate le giornate di indennità dovute dal 1° luglio al 31 dicembre 1914.

La detta dimostrazione, quietanzata dal creditore, servirà come titolo giustificativo di cassa.

Pei sottufficiali, caporali e soldati delle compagnie automobilisti d'artiglieria, i soprassoldi dovuti sino al 31 dicembre 1914 saranno — quando non siano già stati corrisposti con altra modalità — pagati dall'amministrazione ai comandanti di reparto su presentazione di appositi elenchi nominativi quietanzati dai creditori. Pei creditori non presenti saranno fatti a suo tempo, elenchi suppletivi.

2. Per il soprassoldo giornaliero di servizio dovuto dal 1° luglio 1914 ai militari del battaglione lagunari addetti al servizio di sorveglianza e dei trasporti sul lago d'Idro (n. 12-*e*) del citato specchio), vale quanto è detto al numero precedente per i sottufficiali, caporali e soldati delle compagnie automobilisti d'artiglieria.

3. Colla modificazione apportata ai §§ 151 e 155 del regolamento per le indennità eventuali, l'indennità mensile di servizio di cui al n. 6 *a*) dello specchio III viene a spettare anche agli ufficiali d'amministrazione dei reggimenti d'artiglieria da montagna.

Per il pagamento degli arretrati vale quanto è detto al n. 1 per gli ufficiali delle compagnie automobilisti d'artiglieria.

4. Per la liquidazione delle differenze tra il dovuto ed il pagato per i soprassoldi di cui ai nn. 12 *d*) (ultimo comma) e 14, saranno fatte apposite comunicazioni ai corpi interessati.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **647.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Cessione di pane.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 dicembre 1914,

Visto l'art. 582 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, questo Ministero determina che il paragrafo 58 lettera *a*), numero 4 dell'Istruzione per i servizi di commissariato militare, libro II (bozze di stampa) sia modificato come segue:

« agli impiegati civili in attività di servizio dell'amministrazione militare (aventi famiglia a proprio carico e seco loro convivente) ».

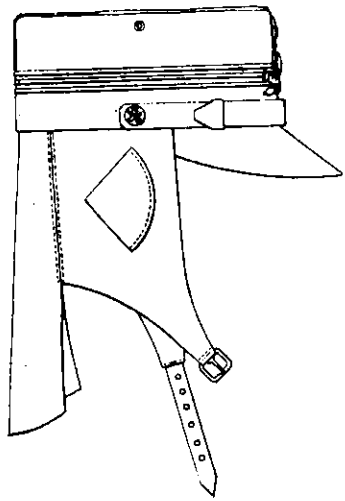
Il Ministro — ZUPELLI.

N. **648.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Bandoliera e giberna per le uniformi piccola e di marcia degli ufficiali dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 20 dicembre 1914.

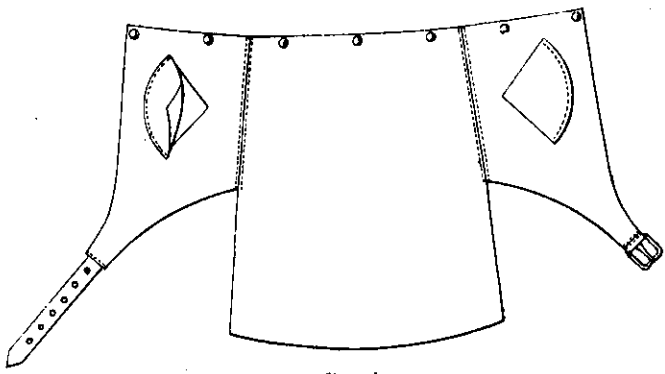
L'uso della bandoliera e della giberna in cuoio grigio-verde per le uniformi piccola e di marcia degli ufficiali di cavalleria, adottate con la circolare 591 del *giornale militare* c. a. è esteso, con le stesse uniformi, agli ufficiali dei carabinieri reali che fanno servizio nelle colonie ed a quelli mobilitati, eccettuati gli appartenenti ai reparti a piedi mobilitati, per i quali si è già provveduto con la circolare 379 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro — ZUPELLI.

Berretto per ufficiali automobilisti, motociclisti, aeronauti ed aviatori.



Berretto con coprinuca applicato.



Coprinuca.

Scala 1 : 6

Laboratorio foto-litografico d'artiglieria

N. **649.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Berretto di pelle per ufficiali (con una tavola di disegno).** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 20 dicembre 1914.

È adottato un berretto in pelle nera per ufficiali automobilisti, motociclisti, aeronauti ed aviatori, berretto da usarsi semprequando i predetti ufficiali indossino la tenuta di pelle prescritta dalla circolare 87 del *giornale militare* 1913, ed esclusivamente con tale tenuta.

Detto berretto è identico per forma, dimensioni ed ornamenti, a quello grigio-verde. È munito di un *coprinuca-copriorecchie* staccabile, in pelle nera, foderato internamente in seta dello stesso colore, che si adatta alla parte inferiore del berretto, mediante 7 botteni automatici collocati tra la fascia e la sopraffascia.

L'uso di tale berretto è regolato dalle stesse norme stabilite, nella predetta circolare 87 del *giornale militare* 1913, per l'impiego della tenuta di pelle nera.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **650.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Cappotto di panno grigio-verde per ufficiali.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 20 dicembre 1914.

Per gli ufficiali i quali — a senso del capo VII della circolare 72 del *giornale militare* 1909 — debbono essere provvisti del cappotto di panno grigio-verde descritto nel capo III della circolare stessa, è ammesso, quando indossino la tenuta grigio-verde, e solamente con questa, l'uso di un pastrano della stessa foggia di quello prescritto per la truppa.

Detto pastrano potrà essere provvisto di un cappuccio dello stesso panno, assicurato sotto il bavero mediante 5 bottoni.

Esso potrà essere costruito in panno da ufficiale o in panno da truppa, a piacere dell'ufficiale.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **651.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 1394 per la sospensione temporanea dei provvedimenti di eliminazione dal servizio attivo degli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento.** — (Segretariato generale) — 20 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896 n. 254 sull'avanzamento del R. esercito, modificata con legge 8 giugno 1913, n. 601;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi 10 luglio 1910, n. 443, 17 luglio 1910, n. 515 e 531 e 27 giugno 1912, n. 698;

Vista la legge 3 luglio 1904, n. 302 (art. 3), con cui fu istituita la posizione di congedo provvisorio;

Vista la legge 8 maggio 1910, n. 243 concernente la eliminazione degli ufficiali non più idonei al proprio grado o esclusi definitivamente dall'avanzamento;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, modificato con leggi 6 luglio 1908, n. 362 e 17 luglio 1910, n. 515;

Visto il R. decreto 15 novembre 1914, n. 1249, concernente la sospensione della applicazione dei limiti di età per gli ufficiali delle varie armi e corpi, fino al grado di colonnello incluso;

Ritenuta la convenienza di sospendere, in vista della presente situazione internazionale, la esonerazione obbligatoria dal servizio attivo degli ufficiali che, sebbene incorsi nella esclusione definitiva dall'avanzamento, sieno riconosciuti nel pieno possesso di tutte le qualità per bene esercitare le funzioni del loro grado attuale;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri dell'interno e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro della guerra ha facoltà di trattenere in servizio attivo, previo loro consenso, fino al 31 dicembre 1915 e salva per i generali l'applicazione dei limiti di età, gli ufficiali incorsi nella esclusione definitiva dall'avanzamento, che siano riconosciuti pienamente idonei alle funzioni del proprio grado.

Art. 2.

Gli ufficiali che rimarranno così in servizio, saranno considerati in soprannumero alle tabelle organiche annesse alle vigenti leggi d'ordinamento del R. esercito e potranno essere lasciati al comando od alla carica occupata ovvero essere collocati a disposizione o fuori quadro ed in tali casi eventual-

mente investiti di un comando per incarico; ma non potranno concorrere ulteriormente all'avanzamento durante la permanenza in servizio attivo, tranne che per merito di guerra (art. 14, lettera *a*) della legge 8 giugno 1913, n. 601).

I posti occupati dai predetti ufficiali nei singoli ruoli organici si intenderanno vacanti, ad ogni effetto di legge, dal giorno in cui normalmente gli ufficiali stessi avrebbero dovuto cessare dall'attività di servizio.

Art. 3.

Gli ufficiali che saranno collocati a disposizione o fuori quadro in virtù del presente decreto conserveranno le indennità di cui si trovassero a godere e in caso di promozione avranno diritto alle indennità stabilite per il comando o la carica che normalmente corrisponde al nuovo grado.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

A. SALANDRA.
ZUPELLI.
CARCANO.

N. **652**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Prelevamento di armi e munizioni da parte delle società di tiro a segno nazionale.** — (Segretariato generale). — 22 dicembre 1914.

Il Ministero ha determinato che, in aggiunta ai materiali indicati nello specchio che fa seguito alla disposizione N. 16 del fascicolo 17-I della Raccolta, siano ceduti, a pagamento, alle società di tiro a segno nazionale anche i seguenti:

VI - 54. — Pistola automatica mod. 910 . . L. 58,00

VI - 1485.	— Fondina di cuoio grigio per pistola mod. 910	L. 3,50
VI - 1475.	— Cordoni per pistola da ufficiale .	» 0,80
VII - 743.	— Cartucce a pallottola per pistola automatica mod. 910	» 0,065
VII - 744.	— Pacchi di cartucce a pallottola per pistola automatica mod. 910 .	» 23,10
VII - 3996.	— Cassa per pacchi di cartucce per pistola automatica mod 910 .	» 4,00

La cessione dovrà essere effettuata, secondo le norme al riguardo in vigore, dalle direzioni e sezioni di artiglieria autorizzate a cedere materiali alle predette società.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **653**. — CAVALLI. — **Azione redibitoria per vizi occulti in quadrupedi acquistati dal commercio**. — (Ispettorato ippico). — 22 dicembre 1914.

Si è verificato il caso che corpi o commissioni incaricate dell'acquisto di quadrupedi, avendo constatato in taluno di essi un vizio redibitorio, si siano limitate a rivolgere al venditore diffida o invito per lettera allo scopo di ottenere la rescissione del contratto e conseguentemente il ritiro del quadrupede e restituzione del prezzo.

A senso e per gli effetti dell'art. 1505 del codice civile, il termine di quaranta giorni, nel quale può proporsi dal compratore di un animale l'azione redibitoria è *termine di decadenza* e nessuna protesta, diffida, invito o trattativa di transazione è utile per qualsiasi effetto interruttivo o sospensivo della decadenza stessa.

È indispensabile invece proporre l'azione redibitoria nei modi e con le forme volute dalla legge entro il termine prescritto.

Si raccomanda quindi vivamente che qualunque commissione speciale, corpo o reparto incaricato dell'acquisto di quadrupedi, riconosciuta l'esistenza del vizio redibitorio in taluno di quelli acquistati, richieda immediatamente, nel modo più sollecito da parte del venditore, il ritiro di esso e la restituzione del prezzo e nel caso in cui questi o si rifiuti, o con tergiversazioni procuri di procrastinare, o il tempo già trascorso dall'acquisto non lo consenta, si rivolga immediatamente alla

competente avvocatura erariale, dando tutte le notizie necessarie ed opportune, con preghiera di proporre giudizialmente l'azione redibitoria prima della scadenza del termine.

Prima della scadenza della garenzia, nessun marchio dovrà essere impresso al cavallo, nè eseguita tosatura o modificazione di coda o criniera. *Il Ministro* — ZUPELLI.

N. **654.** — CAVALLI — **Domande per distribuzione di cavalli d'agevolezza.** — (Ispettorato ippico). — 22 dicembre 1914.

Allo scopo di agevolare il modo di provvedersi di cavallo ai molti ufficiali che ancora ne fanno domanda, e specialmente agli ufficiali di fanteria che prossimamente acquisteranno per promozione il diritto a razione foraggio, questo Ministero è venuto nella determinazione di far luogo, entro il mese di febbraio prossimo ad una nuova distribuzione di cavalli di agevolezza di 2ª e di 3ª categoria comune presso tutti i reggimenti di cavalleria e d'artiglieria da campagna, a cavallo e pesante campale.

Si avverte che in questa distribuzione i cavalli di 2ª categoria saranno in numero molto limitato e quindi qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande di prelevamento nella categoria medesima, gli ufficiali richiedenti saranno ammessi alla scelta nella 3ª categoria.

Gli ufficiali che desiderano essere ammessi a questa distribuzione, pel tramite dei rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio dovranno farne pervenire domanda al Ministero (ispettorato ippico) non oltre il 30 gennaio p. v. corredata di tutte le indicazioni prescritte dal n. 15 dell'*Atto* 179 del 1899.

Le domande che non fossero giunte al Ministero il giorno predetto non saranno *assolutamente* tenute in considerazione *qualunque* sia il motivo che ne avesse causato il ritardo.

Dalla data della presente circolare rimangono sospese le distribuzioni suppletive dei cavalli d'agevolezza di 2ª e di 3ª categoria indistribuiti e restituiti presso i reggimenti di artiglieria di cui nella circolare 574 del corrente anno, i quali saranno compresi in aumento a quelli della nuova distribuzione ed all'uopo segnalati separatamente sul ruolo 175 *A*.

Rimangono invece a disposizione per coloro che chiedessero di prelevarli e fino al 30 giugno p. v. i cavalli di agevolezza di 1ª categoria rimasti indistribuiti e restituiti.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **655.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Intimazioni di atterraggio da farsi ad aeronavi in navigazione non autorizzata su qualunque punto del territorio dello Stato, delle colonie e del mare territoriale.** — (Ispettorato aeronautico) — 22 dicembre 1914.

In relazione all'articolo 3 del R. decreto n. 1008 in data 3 settembre 1914 di cui alla circolare n. 449 del *giornale militare* corrente anno, si dispone quanto segue:

A qualunque velivolo o macchina aerea, non *autorizzata*, e quindi priva dei distintivi di riconoscimento stabiliti, o che, pur avendoli, venisse ritenuta sospetta o che fosse sorpresa in navigazione, debbono essere fatte immediatamente le intimazioni di discendere.

Tali intimazioni dovranno essere eseguite, da terra o da mare, dagli ufficiali ed agenti all'uopo designati dalle autorità militari e marittime cui compete, in tempo di pace, il servizio di polizia militare, ed alle quali il Ministero diramerà le occorrenti direttive ed istruzioni.

Le intimazioni di che trattasi saranno eseguite nel modo seguente, tenuto presente che nella dizione *aeronavi* sono compresi: i dirigibili, i palloni sferici, i *draken-ballons*, i cervi-volanti, gli aeroplani, gli idrovolanti e simili.

a) *Se l'aeronave si trova su zone fortificate terrestri o marittime o nel raggio d'azione delle R. navi che si trovano nel mare territoriale o delle colonie*:

Tre colpi di cannone in bianco ad intervalli di 10".

A tale segnale l'aeronave dovrà prendere subito un'attitudine ben decisa ed iniziare la discesa in modo da non lasciare alcun dubbio sull'attitudine stessa. Qualora si tratti di dirigibili o palloni, e ne dispongano, dovranno agitare bandiere *se di giorno*, o fanali *se di notte*, per far meglio vedere che hanno compresa l'intimazione loro fatta. L'aeronave dovrà quindi atterrare nella località adatta, più prossima possibile al punto dal quale partirono le intimazioni.

Avvenuto l'atterraggio, le autorità preposte alla vigilanza delle predette zone dovranno procedere al più presto, per mezzo dei loro agenti, agli opportuni accertamenti sulle varie responsabilità e provvedere frattanto alla stretta sorveglianza dell'aeronave e dell'equipaggio.

Qualora non risulti che l'aeronave sia entrata nella zona fortificata senza speciale proposito e per causa di forza maggiore, le persone componenti l'equipaggio saranno consegnate all'au-

torità giudiziaria, e tutto il materiale e i documenti contenuti nell'aeronave saranno sequestrati; in caso contrario le suddette autorità prenderanno quelle decisioni che riterranno opportune, informandone il Ministero della guerra o della marina.

Se l'aeronave non ottempera a tali norme, ma cercherà di sottrarsi all'ingiunzione fattale, si farà fuoco contro di essa e si adotteranno tutte quelle misure che saranno necessarie per obbligarla a discendere.

b) *Se l'aeronave si trova su qualunque altra località libera dello Stato, delle colonie o del loro mare territoriale:*

Se di giorno:

Tre fumate ben visibili da prodursi con fuochi di paglia bagnata, sterpi od altro disposti ai vertici di un triangolo equilatero avente almeno 25 metri di lato, e, se ciò non è possibile, specialmente trattandosi di aeroplani, fare una croce sul terreno, formata con strisce di tela bianca (od altri oggetti dello stesso colore) lunghe ciascuna metri 4 e larghe metri 1.

Avendo truppe a disposizione si potrà far eseguire qualche salva, con cartucce da salve, ad intervalli di 10″ a 15″, finchè il mezzo aereo in navigazione si accorga che si stanno facendo verso di esso i segnali di discesa e lo faccia conoscere coll'agitare. avendole, delle bandiere.

Se di notte:

Tre fuochi disposti come quelli sopra detti, con paglia *ben asciutta*, o stracci imbevuti di materie grasse, petrolio od altro, in modo da avere delle fiammate facilmente visibili dall'alto.

A tali segnali l'aeronave dovrà prendere attitudine ad iniziare la discesa in modo da non lasciare alcun dubbio sull'attitudine stessa e, se trattasi di dirigibile o pallone, agitando, se ne possiede, qualche fanale per far conoscere che ha compreso l'intimazione. Dovrà poi subito atterrare nella località più adatta e più prossima al punto da cui partirono le intimazioni.

Anche in questo caso se l'aeronave non ottemperasse a tali norme, ma cercasse di sottrarsi alle ingiunzioni fattale, si potrà far fuoco contro di essa ed adottare tutte quelle misure che saranno necessarie per obbligarla a discendere.

Poichè qualunque distintivo portato dalle aeronavi non è più visibile, in modo perfetto, oltre una certa quota, potrà veri-

ficarsi il caso che anche un'aeronave autorizzata non venga riconosciuta come tale, e perciò le vengano fatti i segnali (salve, fumate, fuochi, croce). In tale caso l'aeronave deve abbassarsi e, quando da terra sia stato possibile di vederne i distintivi di riconoscimento, chi ha disposto il segnale di discesa deve velocemente farlo scomparire. Ciò significherebbe che l'aeronave è stata riconosciuta quale autorizzata alla navigazione e che si permette ad essa di continuarla, evitandole di dovere atterrare in zona magari pericolosa, come potrebbe più specialmente avvenire per gli aeroplani.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **656**. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Sospensione fino a nuovo avviso dei collocamenti a riposo, a domanda, degli ufficiali in posizione ausiliaria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 dicembre 1914.

Il Ministero determina che, fino a nuovo ordine, non sia dato corso a domande di collocamento a riposo di ufficiali in posizione ausiliaria, a meno che esse risultino basate su motivi di salute.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **657**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Gestione della quota destinata alla parte completiva del rancio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 dicembre 1914.

Il Ministero intende che la quota di centesimi otto (o di centesimi otto e mezzo, quando si consuma il riso) stabilita per la parte completiva del rancio sia interamente impiegata pel condimento e miglioramento del rancio, non dovendo, per alcun motivo, essere diversamente utilizzata.

Ciò, però, non implica che la detta quota debba essere tutta spesa giorno per giorno, poichè un tale sistema impedirebbe di ottenere nella confezione del rancio quella varietà che tanto contribuisce a renderlo più gradito al soldato.

Quindi nulla impedisce che si spenda ora di più ed ora di meno della quota normale, come nulla impedisce che si lasci

qualche limitato margine per miglioramenti eccezionali del rancio, in occasione di qualche solennità (S. Natale, festa del reggimento, ecc.). Ma, nel suo complesso, la gestione deve essere regolata in modo da ottenere sempre, *alla fine di ogni trimestre*, il perfetto pareggio tra l'ammontare delle quote dovute in ragione delle giornate di convivenza e la somma *effettivamente spesa*, cosicchè non rimanga neppure il più piccolo residuo.

A tale scopo, a datare dal 1° gennaio 1915, tutti i corpi e distaccamenti terranno un registro conforme al tracciato che fa seguito alla presente circolare, per segnarvi, giorno per giorno, il numero dei conviventi al rancio, l'importo della quota complessiva corrispondente al numero dei conviventi, la somma realmente spesa e la differenza, in più o in meno. Tale differenza risultante alla fine del primo e del secondo mese del trimestre sarà riportata nel mese rispettivamente successivo, regolando poi le spese in modo che all'ultimo giorno del trimestre si abbia — come si è detto — il perfetto pareggio.

Il registro sarà controllato e firmato, giorno per giorno, dal presidente della commissione pel rancio, o dal comandante del distaccamento; inoltre alla sede del corpo sarà vistato alla fine del mese dal comandante del corpo stesso e dal relatore, previo esame dei documenti giustificativi esistenti presso l'ufficio d'amministrazione e la commissione del rancio.

I comandanti di corpo, insieme col relatore, e i comandanti di distaccamento risponderanno della rigorosa osservanza delle precedenti disposizioni.

Alla fine del trimestre i registri saranno esaminati dal comandante della brigata il quale, accertatosi della loro regolarità, li munirà della sua firma.

I registri saranno mostrati agli ispettori e saranno conservati insieme cogli altri documenti contabili.

Il Ministro — ZUPELLI.

(1) . . . . . .

REGISTRO

delle spese per la parte completiva della razione viveri

Mese di . . . . . 191 . .

Giorno del mese	Numero dei conviventi al rancio	Tariffa della quota	Importo della quota	Somma spesa	Speso in più	Speso in meno	Situazione giornaliera: Somma disponibile	Situazione giornaliera: Somma da ricuperare	Firma del presidente della Commissione pel rancio o del comandante del distaccamento
				Riporto (2)					
1	100	0.08	8 —	7 50	— —	— 50	— 5	— —	
2	120	0.085	10 20	9 80	— —	— 40	— 90	— —	
3	110	0.08	8 80	9 30	— 50	— —	— 40	— —	
4	130	0.08	10 40	11 —	— 60	— —	— —	— 20	
5	150	0.08	12 —	11 40	— —	— 60	— 40	— —	
»									
»									
»									
31									
				Da riportarsi (3)					

Il Comandante del (1) . . . . . .

V. Il Relatore

(1) Corpo o distaccamento.
(2) Pel 2° e 3° mese del trimestre.
(3) Pel 1° e 2° mese del trimestre.

N. **658.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Responsabilità circa la conservazione delle armi e degli altri materiali del gruppo C.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 22 dicembre 1914.

Si ritiene opportuno di richiamare l'attenzione dei comandanti di corpo e capi di servizio sullo stretto obbligo che ad essi incombe di provvedere perchè tutte le armi e gli altri materiali delle dotazioni, in distribuzione alla truppa o depositati nei magazzini, siano costantemente mantenuti in ottime condizioni di servizio.

E' intendimento del Ministero che la stessa responsabilità che hanno in proposito, verso il comandante del corpo, i comandanti di compagnia e gli altri ufficiali indicati al § 6 dell'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C, l'abbiano i comandanti di corpo e capi di servizio verso le autorità superiori.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **659**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto n. 1128 recante aumento dell'addizionale all'imposta di ricchezza mobile.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Veduta la legge 19 luglio 1914, n. 694;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La addizionale alle imposte dirette stabilita dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12; prorogata con la legge 28 luglio 1911, n. 842, a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, è elevata da due a cinque centesimi per lira, con effetto dal 1° gennaio 1915.

Sono esenti dall'applicazione dell'intera addizionale le quote d'imposta erariale principale, le quali non superino, nel distretto dell'agenzia delle imposte, le L. 10, se riflettono i terreni, e le L. 15 se riguardano i fabbricati; e le quote di imposta di ricchezza mobile che colpiscono, nel distretto del-

l'agenzia, i redditi netti della categoria *B* non superiori alle L. 1500, i redditi netti della categoria *C* non superiori alle L. 1667, nonchè i redditi netti della categoria *D* non superiori alle L. 2000.

L'intera addizionale come sopra stabilita è devoluta, dal 1° gennaio 1915, allo Stato.

Art. 2.

A favore dei comuni e delle provincie danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, in luogo delle addizionali e delle sopratasse sui trasporti stabilite dagli articoli 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, 1 della legge 27 giugno 1909, n. 411 e 15 della legge 14 luglio 1912, n. 835, modificata dall'art. 5 della legge 8 giugno 1913, n. 631, verrà corrisposta per il secondo semestre del corrente esercizio 1914-915 la somma di L. 9.100 000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento entro il 30 novembre 1914.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
RAVA.
RUBINI.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

N. **660**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Disposizioni esecutive per l'applicazione della nuova addizionale del 15 % all'imposta di ricchezza mobile.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi. — 22. dicembre 1914.

Per l'applicazione delle disposizioni riportate nelle precedenti circolari n. 641 e 659 relative all'aumento dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi superiori a L. 2000, si osserveranno le seguenti disposizioni.

Art. 1.

Norme generali.

§ 1.

L'addizionale complessiva del 15 °/₀ va applicata agli assegni decorrenti dal 1° gennaio 1915 in poi.

§ 2.

Gli assegni che ne sono colpiti debbono essere tassati coll'aliquota cumulativa dell' 8,625 °/₀. L'addizionale non va più conteggiata e dimostrata separatamente.

Gli assegni non colpiti dall'addizionale debbono invece essere tassati colla sola aliquota del 7,50 °/₀ (esclusa anche la precedente addizionale del 2 °/₀).

Art. 2.

Norme per gli assegni degli ufficiali e impiegati.

§ 3.

Per stabilire il reddito netto degli ufficiali ed impiegati *in attività di servizio* (per tassarlo coll'aliquota dell' 8,625 °/₀, se superiore a L. 2000, o coll'aliquota del 7,50 °/₀ se pari o inferiore a tale somma) dovranno cumularsi coll'ammontare dei singoli stipendi (al netto della ritenuta in conto entrate del Tesoro) tutti gli assegni fissi e di carattere continuativo e cioè quelli che si corrispondono in base alla legge sugli stipendi ed assegni fissi, ed inoltre i seguenti:

a) Indennità di residenza;

b) Indennità di disagiata residenza nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

c) Indennità giornaliera di missione all'estero, indennità mensile per spese di rappresentanza e supplemento alla razione foraggio per gli addetti militari all'estero (Specchio III delle indennità eventuali, n. 1);

d) Indennità mensile di servizio degli ufficiali degli alpini, dell'artiglieria da montagna, dei lagunari, dei bersaglieri ciclisti e degli automobilisti (Specchio stesso, n. 6, *a*), *b*), *c*) e *d*);

e) indennità per spese d'alloggio (Specchio IV delle indennità eventuali);

f) soprassoldi di medaglia al valor militare;

g) pensioni dell'Ordine militare di Savoia;

h) ogni assegno che sia dato in sostituzione di alloggio demaniale.

Va considerato come *stipendio* l'assegno di cui godono gli impiegati in disponibilità o in aspettativa (art. 27 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili).

Quando il reddito netto superiore a L. 2000 venga, anche temporaneamente, ad essere ridotto a somma pari o inferiore alle L. 2000 per cambiamento di posizione dell'ufficiale o impiegato (disponibilità, aspettativa, licenza straordinaria, sospensione, ecc.), è applicabile, durante il tempo della riduzione, l'aliquota del 7,50 per cento.

§ 4.

Per stabilire il reddito degli ufficiali in posizione ausiliaria si deve fare il cumulo della indennità annua, della pensione provvisoria di riposo (al netto della ritenuta in conto entrate del tesoro) ed eventualmente dei soprassoldi di medaglia al valor militare e della pensione dell'Ordine militare di Savoia.

Quando i detti ufficiali sono richiamati in servizio, vanno anche cumulati il supplemento all'indennità di posizione ausiliaria, e gli altri assegni di cui al § 3.

§ 5.

Per gli altri ufficiali *richiamati dal congedo*, gli assegni che loro corrisponde l'amministrazione della guerra sono soggetti all'addizionale quando, cumulati a senso del § 3, e ragguagliati ad anno, supererebbero la somma di L. 2000.

Se però il percipiente abbia già per stipendio ed altri assegni fissi e continuativi a carico dello Stato o per pensione pure a carico dello Stato un reddito netto preventivamente accertato superiore a L. 2000, gli assegni di cui al precedente comma vanno sempre tassati con l'aliquota dell'8,625 %.

L'indennità annua dovuta ai tenenti e sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali congedati con otto o più anni di servizio (Tabella V della legge sugli stipendi ed assegni fissi, lettera *b*) va cumulata cogli assegni da impiegato o da pensionato di cui al precedente secondo comma, ed è soggetta all'addizionale quando tale cumulo superi le L. 2000.

§ 6.

Le *indennità eventuali* ed ogni altro *cespite eventuale* (rimunerazioni, gratificazioni, sussidi, ecc.), dovuti sia agli uf-

ficiali e impiegati in attività di servizio, sia agli ufficiali in congedo o richiamati dal congedo, sono tassati con l'aliquota dell'8,625 per cento ogni qualvolta il percipiente abbia un reddito netto preventivamente accertato superiore alle L. 2000.

In caso diverso è applicata l'imposta del 7,50 per cento; se però taluno dei cespiti raggiunge in una sola volta una somma superiore alle lire 2000, sul cespite stesso si applica l'aliquota dell'8,625 per cento.

§ 7.

Nel mese nel quale agli ufficiali *medici* e *veterinari* ed ai *farmacisti militari* si effettua la ritenuta del contributo a favore del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, l'imposta di ricchezza mobile (ordinaria e addizionale) si applica dopo di aver dedotto, oltre la ritenuta in conto entrate del tesoro, anche l'importo del contributo suddetto.

Art. 3.

Norme per gli emolumenti a medici e veterinari civili e a professori di lingue estere e di scuole militari.

§ 8.

Sono soggetti all'addizionale, quando superino L. 2000 annue:

a) gli emolumenti fissi o periodici a medici o a veterinari civili per servizi presso i corpi;

b) gli assegni d'indole continuativa a professori di lingue estere per istituzione di corsi e per insegnamento di esse a militari;

c) le propine ed altri compensi a professori di scuole militari.

Queste competenze sono anche soggette all'addizionale quando — pure non superando singolarmente le L. 2000 annue — il creditore percepisca dall'amministrazione militare o da altra amministrazione dello Stato, tra stipendio, pensione, e altri assegni fissi e continuativi, un reddito netto precedentemente accertato superiore a L. 2000.

Art. 4.

Norme per gli assegni dei sottufficiali e militari di truppa.

§ 9.

Alle competenze dei sottufficiali e militari di truppa, soggette ad imposta di ricchezza mobile, è applicabile l'addizionale quando l'importo di ciascuna di esse superi, se è dovuta

per una volta tanto, le L. 2000, ovvero, se avente carattere continuativo, superi, ragguagliato ad anno, la detta somma.

Art. 5.

Disposizioni transitorie.

§ 10.

Per gli assegni maturati a tutto il 31 dicembre 1914, anche se il pagamento avvenga posteriormente, debbono continuarsi ad osservare le norme ora vigenti (applicazione dell'addizionale del 2 % su tutti gli assegni e competenze soggette all'imposta di ricchezza mobile; conteggio separato dell'imposta ordinaria da quella addizionale).

§ 11.

Non ostante la riduzione che per effetto dell'aumento dell'addizionale subiranno gli stipendi degli ufficiali e degli impiegati con reddito netto superiore a L. 2000, le quote di stipendio già cedute non dovranno subire alcuna diminuzione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **661**. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento dei colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in servizio permanente per l'anno 1915.** — (Segretariato generale. — Divisione state maggiore). — 22 dicembre 1914.

A mente del § 171 del regolamento sull'avanzamento nel R. esercito ed a parziale modificazione delle circolari n. 116 e 433 del *giornale militare* del corrente anno, il Ministero determina che i limiti di anzianità, entro i quali debbono essere compresi i colonnelli in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per essere inscritti sul quadro di avanzamento al grado di maggiore generale per il 1915, siano i seguenti:

colonnelli di fanteria, 30 giugno 1912;

id. di cavalleria, 31 dicembre 1911;

id. di artiglieria (compresi quelli del ruolo speciale tecnico), 5 febbraio 1911;

id. del genio, 5 febbraio 1911.

I documenti d'avanzamento dovranno giungere al Ministero non più tardi del 3 gennaio p. v., indirizzati alla direzione generale personale ufficiali, tranne quelli relativi ai colonnelli di stato maggiore, che dovranno inviarsi alla divisione state maggiore.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **662.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Pagamento della indennità per la perdita di cavalli e del bagaglio agli ufficiali delle truppe metropolitane del corpo di occupazione della Libia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 dicembre 1914.

Visti gli art. 13 e 14 del R. decreto 11 gennaio 1912, n. 185 (circolare 138 del *giornale militare*), e tenuto conto dell'avvenuta soppressione dell'Intendenza del corpo di occupazione della Libia, il Ministero delega ai Governatori della Tripolitania e della Cirenaica la facoltà di riconoscere ed ammettere il diritto alla indennità per la perdita di cavalli e per la perdita totale o parziale del bagaglio per gli ufficiali appartenenti alle truppe metropolitane che godono le indennità di guerra.

Si crede opportuno ricordare che l'indennità perdita cavalli è quella stabilita dal R. decreto 19 aprile 1907 n. 201 sulle indennità eventuali pel R. esercito (art. 11 e 20 del R. decreto 1° ottobre 1914 n. 1171, circolare 530 del *giornale militare*) e l'indennità perdita bagaglio è quella stabilita dalla tabella I annessa al R. decreto 17 febbraio 1887 e dall'art. 14 del R. decreto 11 gennaio 1912 n. 185 (circolare 138 del *giornale militare*).

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **663.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso d'istruzione sui lavori da zappatore per la truppa presso la scuola di applicazione di cavalleria per l'anno 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 22 dicembre 1914.

Nell'anno 1915 avrà luogo presso la suddetta scuola un corso d'istruzione sui lavori da zappatore dal 10 gennaio al 20 febbraio.

1. A tale corso prenderanno parte tre caporali o soldati per ciascun reggimento di cavalleria.

2 È fatta facoltà ai comandi di corpo d'armata di modificare il numero dei militari di truppa da inviarsi da ciascun reggimento al corso d'istruzione sopra indicato in relazione alle speciali esigenze di servizio presso i reggimenti stessi.

3. Al corso d'istruzione, oltre al personale sopra indicato, ciascun reggimento potrà inviare anche un sottufficiale, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio, previa auto-

rizzazione del rispettivo comando di corpo d'armata e dandone avviso alla scuola entro il 7 gennaio.

4. Nel destinare il personale al corso, i comandanti di corpo, devono aver presente che, a tenore del n. 6 della premessa dell'istruzione sui lavori da zappatore, non possono essere nominati suttufficiali zappatori e caporali maggiori zappatori se non individui che abbiano frequentato con buon esito un corso d'istruzione presso la scuola di applicazione di cavalleria.

Per l'applicazione di tale prescrizione, al termine del corso la scuola farà conoscere ai corpi interessati il giudizio sulla capacità di ogni individuo a coprire o no la carica di sottufficiale zappatore o caporal maggiore zappatore.

5. I militari di truppa comandati al corso saranno inviati alla scuola armati; gli zappatori però senza l'attrezzamento; dovranno avere l'intero corredo ed equipaggiamento in buon stato d'uso, così da non obbligare l'amministrazione della scuola a rinnovazione od a riparazioni d'importanza per tutta la durata del corso.

Ognuno dovrà essere provvisto, a carico del corpo cui appartiene, dell'istruzione sui lavori da zappatore (edizione 1912).

I corpi faranno pervenire alla scuola, prima dell'arrivo dei militari, i rispettivi fogli matricolari e caratteristici.

Per quelli che godono razioni pane supplementare, indicheranno fino a quale epoca fu loro concessa.

Durante tutto il corso i militari comandativi avranno diritto alla indennità di marcia.

Tutti dovranno giungere alla scuola nel giorno precedente a quello in cui comincerà il corso al quale debbono prendere parte.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **664.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 1391 del 20 dicembre 1914 col quale vengono apportate modificazioni al regolamento sull'avanzamento. — Disposizioni esecutive.** — (Direzione generale leva e truppa). — 22 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907 n. 626, modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907, n. 678; 24 ottobre 1907, n. 790; 29 luglio 1909, n 548; 16 di-

cembre 1909, n. 803; 31 agosto 1910, n. 732; 30 ottobre 1910, n. 762; 11 dicembre 1910, n. 893; 22 giugno 1911, n. 592;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A temporanea deroga al disposto dal §.30 del regolamento sull'avanzamento (2°, lettera *b*) l'anzianità minina di servizio richiesta per la promozione a caporale è ridotta a quattro mesi di servizio effettivo alle armi.

La presente disposizione avrà vigore per la durata di un anno, a decorrere dalla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.

Disposizioni esecutive.

1. Per effetto del R. decreto 20 dicembre 1914 n. 1391, potranno essere promossi caporali fino al 20 dicembre 1915 i soldati che contino almeno quattro mesi di servizio.

2. A tali promozioni possono concorrere i militari di 1ª e di 2ª categoria in servizio effettivo alle armi, i quali, anche all'infuori dei normali corsi d'istruzione per allievi caporali, siano dalle competenti commissioni d'avanzamento dichiarati idonei al grado di caporale, previ i prescritti esami.

3. Gli esami per la prima applicazione della presente disposizione avranno luogo entro la prima decade del mese di gennaio 1915 in modo che la promozione degli idonei possa effettuarsi sotto la data del 15 successivo.

4. Le relative promozioni non potranno aver luogo se non quando siano stati esauriti i quadri d'avanzamento a caporale tuttora in corso.

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(3950) Roma 1944 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 63ª **1914** 29 dicembre

1914 DICEMBRE 27, N. **665**. — RECLUTAMENTO. — R decreto n. 1402 di chiamata alle armi per istruzione nel prossimo anno 1915 dei militari di 2ª categoria della classe 1895 . . . . . *Pag.* 1777

1914 » 28, » **666**. — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi dei militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1895 in congedo illimitato provvisorio . . . . . » 1778

CIRCOLARE N **665**. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 1402 di chiamata alle armi per istruzione nel prossimo anno 1915 dei militari di 2ª categoria della classe 1895.** — (Direzione generale leva e truppa). — 27 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 125 (terzo comma) del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato con R. decreto del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel prossimo anno 1915 saranno chiamati alle armi per istruzione, per la durata di sei mesi, i militari di 2ª categoria della classe 1895.

La chiamata dei militari di cui al presente decreto avrà luogo nei modi e nel tempo che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

ZUPELLI.

N. **666**. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi dei militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1895 in congedo illimitato provvisorio.** — (Direzione generale leva e truppa). — 28 dicembre 1914.

RECLUTE DI 1ª CATEGORIA.

Presentazione.

1. Questo Ministero determina che col giorno 12 gennaio 1915 si inizi la chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1895, attualmente in congedo illimitato provvisorio.

Con queste reclute si dovranno presentare anche i militari di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio che non si trovino più in condizione di fruirne perchè il fratello da cui derivava il titolo è stato congedato, avendo peraltro presente che quelli, fra i detti militari, che risiedano all'estero, potranno presentarsi entro il 31 dicembre 1915.

Potranno, inoltre, presentarsi anche i militari di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio i quali rinuncino — col consenso del padre o di chi per esso — a tale beneficio.

Le reclute che hanno obbligo di rispondere alla chiamata indetta con la presente circolare e che si trovano in Libia, o nell'isole dell'Egeo occupate dalle nostre truppe, potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, il quale li incorporerà nei dipendenti riparti, a seconda delle loro attitudini fisiche e professionali, facendo poi le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

2. Qualora qualche distretto, per eccedenza di contingente, per difetto di locali, per ragioni sanitarie o per altri motivi, avesse assoluta necessità di iniziare le operazioni di chiamata qualche giorno prima del 12 gennaio potrà farne domanda al comando del rispettivo corpo d'armata, il quale, fatti gli opportuni accertamenti, potrà autorizzare il distretto stesso ad anticipare la chiamata pel tempo indispensabile.

3. Si ricorda ai comandanti di corpo d'armata che, qualora, per ragioni sanitarie, dovessero ritardare la chiamata alle armi delle reclute di qualche comune, dovranno informarne prontamente il Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), giusta il disposto del § 31 dell'istruzione complementare.

4. In analogia a quanto è stato disposto col n. 7 lett. *a* della circolare 493 del c. a. il Ministero determina che le reclute della classe 1895 nate nell'anno 1893 le quali risultassero *tem-*

poraneamente inabili al servizio militare dovranno, a cura dei distretti o dei corpi a cui fossero già state assegnate, essere inviate in licenza di convalescenza fino al 1° agosto 1915.

Manifesto.

5. Il manifesto di chiamata alle armi da pubblicarsi in data 1° gennaio 1915 sarà conforme all'allegato n. 1.

Di esso dovrà essere inviato *al più presto possibile* un adeguato numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio di ciascun distretto, nonchè una copia al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), ed una ai prefetti, sottoprefetti ed ai comandanti di circolo del corpo della R. guardia di finanza compresi nel territorio del distretto.

In attesa della pubblicazione del manifesto, i comandanti dei distretti faranno intanto conoscere *d'urgenza* ai sindaci il giorno in cui saranno chiamate alle armi le reclute dal rispettivo comune.

6. Nello stabilire per i vari comuni i giorni per la presentazione alle armi delle reclute, i comandanti dei distretti terranno presente che è intendimento del Ministero che le operazioni di chiamata si svolgano con la massima rapidità e perciò, a modificazione del § 38 dell'istruzione complementare, potranno regolare l'affluenza delle reclute al distretto nel modo che riterranno più opportuno al fine di poter procedere giornalmente all'assegnazione del massimo numero di reclute che sarà possibile.

Permessi.

7. Allo scopo di conseguire le maggiori economie e per sfollare i locali adibiti per le operazioni della chiamata, si raccomanda ai comandanti dei distretti di ridurre *al minimo la permanenza delle reclute ai distretti stessi;* epperciò essi potranno largheggiare nella concessione di permessi e di autorizzazioni a pernottare fuori caserma.

8. Alle reclute che, dopo aver fatto l'esperimento come operai, sono trattenute al distretto in attesa che il Ministero provveda circa la loro assegnazione speciale, sarà subito concesso un permesso il quale però dovrà essere di breve durata, poichè sarà dal Ministero stesso comunicata la destinazione da darsi alle dette reclute di mano in mano che sarà conosciuto l'esito dell'esperimento da esse subito e perverranno i documenti professionali prescritti per talune categorie di operai.

9. In armonia a quanto dispone il n. 60, lettera *d*), del regolamento sulle licenze, quale fu modificato dal R. decreto del 22 gennaio 1911, il Ministero determina che le reclute di 1ª categoria ed i militari di 2ª categoria i quali comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie da meno di sei mesi, siano, dai comandanti di distretto, lasciate in congedo illimitato provvisorio per la durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi, facendone annotazione sul foglio di congedo.

Conseguentemente, deve ritenersi abrogato il § 39 dell'istruzione complementare.

Congedo provvisorio alle reclute aventi un fratello alle armi per fatto di leva.

10. Per le modalità ed i criteri inerenti alla concessione del congedo provvisorio, si terrà presente il n. 12 della circolare 363 del 1914, colla differenza che il congedo provvisorio non potrà essere accordato se il fratello, da cui vorrebbesi far derivare il titolo, sia sotto le armi come militare di 2ª categoria, o quale richiamato. In eccezione però a questa norma si considereranno come in servizio per fatto di leva, e quindi in condizione di procurare il congedo provvisorio ad una recluta, i militari della classe 1892 trattenuti o richiamati alle armi per effetto del R. decreto 18 dicembre 1914.

Il congedo provvisorio non potrà essere accordato se il militare da cui vuolsi far derivare il titolo abbia procurato ad altro fratello la dispensa dal richiamo indetto nel corrente mese per militari dell'arma dei carabinieri reali e per militari della classe 1892.

Studenti ritardatari ed allievi missionari.

11. A complemento delle disposizioni di cui al § 523 del regolamento sul reclutamento, avvertesi che potranno fruire del beneficio del ritardo del servizio anche coloro che comprovino di essere inscritti agli istituti e corsi, di cui al n. 2 del manifesto allegato n. 1 annesso alla presente circolare.

12. Come è detto nel n. 2 del predetto manifesto possono ottenere l'ammissione al ritardo del servizio coloro che comprovino la loro qualità di studenti prima del giorno fissato per la presentazione alle armi e ad ogni modo prima di quello stabilito per la partenza pei corpi, rimanendo escluso che possa aspirare a tale beneficio chi sia già stato incorporato.

13. Con l'occasione stimasi opportuno avvertire che le richieste di ammissione alla continuazione del ritardo del servizio non devono essere fatte nel termine di tempo indicato dal § 532 del regolamento sul reclutamento, intendendosi tale termine spostato in relazione con la data di chiamata alle armi delle reclute.

In conseguenza, l'annotazione da porsi sul foglio di congedo a senso del § 527 dovrà essere modificata nel modo seguente:

Ammesso a ritardare in tempo di pace la sua presentazione sotto le armi come studente (*indicare di quale università o di quale istituto assimilato*) *in applicazione dell'art. 109 del testo unico delle leggi sul reclutamento, con l'obbligo di comprovare ogni anno* (*al tempo della chiamata alle armi delle reclute*) *che perdura nella condizione per la quale ottenne di ritardare il servizio.*

Peraltro agli studenti di scienze fisiche e matematiche potrà accordarsi una congrua dilazione alla presentazione del mod. 47 perchè essi, normalmente, possono prendere iscrizione al nuovo corso accademico solo dopo di aver superato gli esami del corso precedente.

14. Coloro che non possedessero il requisito del tiro a segno prescritto per l'ammissione al ritardo del servizio, potranno ugualmente essere ammessi al ritardo stesso, purchè presentino il libretto di iscrizione ad una società di tiro a segno e si obblighino di eseguire le lezioni di tiro, conseguendo la idoneità prescritta dal § 524, lettera *c*) del regolamento sul reclutamento, e ciò prima della chiamata alle armi delle reclute della classe 1896, sotto pena di essere privati in avvenire del beneficio dell'ammissione alla continuazione del ritardo del servizio.

15. L'elenco mod. 28 *A* da trasmettersi al Ministero, a senso del § 528 del regolamento sul reclutamento, deve essere della ristampa 1913.

16. Il Ministero determina che il certificato di cui alla lettera *b*) del § 181 dell'istruzione per il servizio della leva all'estero, (edizione 1913) che gli allievi missionari debbono produrre per ottenere la ammissione al ritardo del servizio, dev'essere di data non anteriore al 1° gennaio 1915.

Ammissione al volontariato di un anno.

17. Come è detto nella circolare n. 601 del 26 novembre scorso, coloro che sono chiamati alle armi per effetto del manifesto (allegato n. 1) possono aspirare all'ammissione al vo-

lontariato di un anno a senso dell'art. 104 del testo unico delle leggi sul reclutamento, cioè entro il primo mese dall'incorporamento.

Le pratiche relative dovranno essere compiute *presso i corpi* entro il detto termine ovvero *presso i distretti* prima dell'incorporamento a seconda che gli aspiranti desiderano prestare ora il servizio oppure rimandarlo al 26° anno di età.

Allievi sergenti.

18. Le reclute le quali abbiano presentato domanda d'ammissione ai corsi allievi sergenti entro il 15 gennaio 1915 saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio sino al giorno 31 gennaio stesso precedente quello in cui dovranno iniziarsi i corsi stessi.

Carabinieri reali.

19. Alle reclute che intendono essere ammesse nell'arma dei carabinieri reali, saranno fatte le avvertenze indicate al n. 19 della circolare 363 del c. a.

Reclute che chiedono l'ammissione nel R. corpo di truppe coloniali della Libia (riparti italiani).

20. Per le reclute che intendano essere ammesse nel R. corpo di truppe coloniali della Libia (riparti italiani) si osserveranno le norme impartite col n. 20 della circolare 363 del c. a.

Assegnazione ai vari corpi.

21. Per la assegnazione delle reclute alle varie armi, corpi o specialità di servizio, da effettuarsi in base alle tabelle numeriche di assegnazione che il Ministero si riserva di inviare a ciascun distretto per mezzo del comandante del rispettivo corpo d'armata, saranno tenute presenti le disposizioni contenute nei numeri 21 e seguenti della precitata circolare 363 del c. a. in quanto non siano modificate da quelle appresso indicate.

22. Verificandosi esuberanza nel contingente rispetto a quello indicato nelle tabelle anzidette, i comandanti dei distretti ripartiranno l'eccedenza fra i vari reggimenti di fanteria di linea.

23. Stante la brevità dell'intervallo che intercede fra il giorno in cui gl'inscritti sono stati visitati dal consiglio di leva e quello in cui saranno chiamati alle armi, la assegnazione delle reclute sarà fatta in massima in base ai requisiti fisici e professionali che sono indicati sul rispettivo foglio matricolare.

Il Ministero lascia peraltro in facoltà dei comandanti dei distretti di sottoporre le reclute alla visita di cui al § 517 del regolamento sul reclutamento, avvertendo ad ogni buon fine che alla visita dovrà però sempre procedersi quando sia invocata dalle reclute stesse e quando sorgessero dubbi circa la idoneità delle medesime per le armi e specialità cui dovrebbero essere assegnate.

È da avvertire inoltre che per le reclute da assegnarsi ai *telegrafisti* ed ai *ferrovieri* dovrà aver luogo l'accertamento delle loro facoltà visive nel modo rispettivamente stabilito dal n. 50 della circolare 363 del c. a. e dal § 101 dell'istruzione complementare (4ª serie di varianti).

24. *Cavalleria.* — Nella presente chiamata non si debbono, in massima, fare assegnazioni all'arma di cavalleria e perciò nessuna quota fu stabilita colle tabelle di cui al n. 21 della presente circolare.

Le reclute che dovrebbero essere destinate a tale arma saranno, di preferenza, assegnate all'artiglieria a cavallo ed a quella da campagna.

Quelle reclute però che possedessero *spiccata attitudine* a servire nella cavalleria potranno, *a loro domanda*, essere assegnate ad un reggimento dell'arma stessa reclutato del rispettivo distretto di leva, *sempre quando si obblighino con dichiarazione scritta a riassoldarsi* per un terzo anno (colla indennità di L. 600) al termine della ferma biennale.

Per l'assegnazione di queste reclute ad un reggimento, i comandanti dei distretti disporranno in conformità delle indicazioni di cui alla tabella n. 24 delle *tabelle di reclutamento e di mobilitazione dei corpi del R. esercito.*

I distretti di Cagliari e Sassari avvieranno le reclute al reggimento cavalleggeri di stanza in Napoli (15°).

Per tali reclute, sulla loro matricola sarà inscritta la seguente variazione:

« Si è obbligato, con dichiarazione sottoscritta ad assumere il riassoldamento al termine della ferma biennale ».

25. *Genio.* — Si raccomanda ai distretti di far sì che la quota di reclute da tenersi a disposizione del comando del 3° reggimento genio non sia mai inferiore a quella stabilita dal n. 50 della circolare 363 del c. a. e di aver cura di escludere dall'assegnazione al detto reggimento le reclute che si trovassero nelle condizioni di cui al § 88 dell'istruzione complementare (4ª serie di varianti).

Avvertiranno inoltre di attenersi strettamente al formulario

stabilito dal § 91 della citata istruzione per quanto si riferisce alle comunicazioni da farsi al 3° reggimento genio circa le reclute assegnate o tenute a disposizione del comando del reggimento stesso.

I distretti procureranno di assegnare al 5° reggimento genio il maggior numero di reclute di mestiere *minatori* che sarà possibile.

26. *Sanità.* — Le reclute da destinarsi alle compagnie di sanità come *portaferiti* debbono avere tutta l'attitudine fisica prescritta per le truppe mobili.

In conseguenza, i militari riconosciuti non idonei a prestare servizio, nelle unità delle truppe mobili possono essere assegnati o trasferiti alle compagnie anzidette soltanto se sono laureati o studenti in medicina e chirurgia, chimica e farmacia, o ascritti alla carriera ecclesiastica od infine se infermieri di professione.

Questi militari saranno adibiti ai servizi di *aiutante* e di *infermiere*.

27. *Sussistenza.* — Compiuta la assegnazione alle compagnie di sussistenza, i comandi dei distretti, anzichè segnalare al Ministero, come è prescritto dal § 129 dell'istruzione complementare (4ª serie di varianti), le reclute rimaste disponibili che per il mestiere da esse esercitato avrebbero potuto conseguire l'assegnazione alle compagnie medesime e trattenerle al distretto, le avvieranno senz'altro ad un corpo secondo la loro attitudine fisica e preferibilmente allà fanteria di linea.

I distretti terranno però esatta nota dell'assegnazione data a tali reclute pel caso occorresse in seguito dare ad esse una diversa destinazione ed a tal fine trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leva e truppa — divisione 2ª leva) un elenco nominativo delle reclute stesse con la indicazione del mestiere di ognuna di esse e del corpo al quale furono avviate.

I distretti che non avessero potuto dare al completo le quote fissate per la sussistenza, segnaleranno invece al Ministero le deficienze verificatesi nelle assegnazioni stesse.

28. *Operai.* — Le direzioni degli stabilimenti e delle officine militari presso cui le reclute sono sottoposte ad esperimento per dar prova della loro capacità professionale dovranno inviare al Ministero con tutta sollecitudine gli elenchi di cui al § 107, lettera *c*, dell'istruzione complementare (4ª serie di varianti) compilati dai distretti e sui quali deve annotarsi il risultato dell'esperimento subito.

Di mano in mano che giungeranno tali elenchi, il Ministero disporrà per la assegnazione ai corpi delle reclute in essi comprese.

I comandanti dei distretti non dovranno inviare al Ministero elenchi riassuntivi delle reclute che sono in attesa di assegnazione essendo sufficienti le comunicazioni che al riguardo pervengono a mezzo degli elenchi indicati nel precedente capoverso; essi invece dovranno partecipare le variazioni che avvenissero nella posizione delle reclute trattenute a disposizione del Ministero per passaggi in 2ª o 3ª categoria, invio in congedo provvisorio, riforma in rassegna, ecc. ecc.

Avranno poi la massima cura di indicare sugli elenchi sopraccennati quali reclute abbiano riportato condanne o abbiano rilievi sulla condotta politica.

Guardie di finanza.

29. Circa le reclute le quali domandino d'imprendere servizio nel corpo della R. guardia di finanza saranno osservate le norme di cui ai nn. 67 e 68 della circolare 363 del c. a.

Reclute isolate.

30. Per le reclute, che, dopo la partenza pei corpi del contingente, fossero rimaste ancora presso i distretti in attesa di assegnazione ai carabinieri reali ed alle guardie di finanza, valgano le norme di cui al n. 69 della circolare 363 del c. a.

Le reclute che chiesero l'ammissione nell'arma dei reali carabinieri o nella R. guardia di finanza, o che aspiravano alla assegnazione ai corpi in qualità di operai, e che non conseguirono per qualsiasi ragione l'ammissione o l'assegnazione da esse chiesta, nonchè le reclute che si presenteranno ai distretti dopo la partenza dei contingenti pei corpi, potranno essere assegnate alle armi e corpi speciali, esclusi quelli a cavallo, solo quando non siano state completate le quote stabilite con le tabelle numeriche di assegnazione.

Le reclute che si presentassero alle armi prima della diramazione delle tabelle numeriche d'assegnazione della classe ventura saranno destinate ai corpi in base alle tabelle numeriche della classe 1895.

Disertori.

31. Ai militari di 1ª categoria imputati di diserzione sono applicabili le disposizioni impartite col n. 71 della circolare 363 del c. a.

Personale per l'accompagnamento.

32. Circa il personale destinato all'accompagnamento delle reclute ai corpi e quello da comandarsi ai distretti per le operazioni della chiamata valgano le norme di cui ai nn. 72, 73 e 74 della circolare 363 del c. a.

Si fanno vive raccomandazioni perchè tali personali siano scelti con la massima cura in rapporto alle funzioni che debbono compiere, tenendo ben presente che è sommamente utile che quello da comandarsi per coadiuvare il personale dei distretti abbia pratica di amministrazione e di contabilità.

Ordine di movimento per l'invio ai corpi.

33. L'invio delle reclute ai corpi sarà iniziato il giorno 19 gennaio secondo gli ordini di movimento che verranno emanati dal comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti).

Il comando del corpo di stato maggiore potrà, per qualche distretto, far iniziare l'invio ai corpi prima del detto giorno qualora fosse ciò necessario in conseguenza di speciali esigenze di servizio o di alloggiamento.

Le reclute dei distretti di Cagliari e di Sassari che saranno assegnate ai riparti stanziati nell'isola, saranno avviate alle rispettive sedi per cura dei distretti stessi appena resa definitiva la loro assegnazione.

Certificati penali.

34. Per quanto concerne i certificati penali per le reclute, i comandanti dei distretti militari si atterranno alle norme della circolare n. 228 del 1914 e dovranno sopratutto aver cura di sollecitare di nuovo presso le autorità giudiziarie l'invio dei certificati che non fossero ancora pervenuti nonostante le premure che fossero state già fatte giusta il telegramma circolare n. 2007 del 23 dicembre 1914.

Militari nati in Francia o nelle colonie francesi.

35. Si raccomanda ancora a tutti i corpi, che abbiano militari nati in Francia o nelle colonie francesi, di provvedere in tempo perchè detti militari rinuncino alla cittadinanza francese, con le modalità prescritte dalla circolare n. 7 del 1895.

Amministrazione e contabilità delle reclute presso i distretti.

36. Per l'amministrazione e la contabilità delle reclute presso i distretti, saranno osservate le norme di cui ai numeri 81 ed 82 della circolare 363 del c. a.

Contrassegni personali.

37. I contrassegni riportati per cura dei consigli di leva sui fogli matricolari dovranno essere rigorosamente controllati, alla presenza delle reclute, tanto al loro arrivo ai distretti, quanto al loro arrivo ai corpi, tenendo ben presente quanto fu disposto col n. 83 della circolare 363 c. a.

Disposizioni matricolari.

38. Si rinnovano le prescrizioni di cui ai numeri 84, 85, 86 87 ed 88 della circolare 363 del c. a.

39. Si fa viva raccomandazione ai distretti di provvedere, d'accordo coi sindaci e con le autorità prefettizie, perchè la sistemazione della posizione dei giovani reduci dall'estero abbia luogo con la massima sollecitudine, ed in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1915, affinchè essi possano il giorno stesso iniziare il servizio militare.

Obblighi di servizio delle reclute reduci dall'estero.

40. Il Ministero avverte che alle reclute della classe 1895 reduci dall'estero, che si costituiscono alle armi dopo la chiamata della classe e sino a tutto il 1° dicembre 1915 dovrà essere esteso il principio sancito dal 3° comma del § 147 dell'*Istruzione pel servizio della leva all'estero*, nel senso che esse dovranno essere inviate in congedo illimitato nel giorno in cui compiranno 24 mesi di servizio semprequando, beninteso, non sia disposto altrimenti.

Rendiconto delle assegnazioni.

41. Nulla è innovato circa le norme di cui ai numeri 91, 92 e 93 della circolare 363 del c. a. per la compilazione dei rendiconti della presente chiamata.

Urgendo però di conoscere al più presto quale sia stato il rendimento della chiamata stessa, i comandi dei distretti invieranno entro il giorno 20 del mese di gennaio 1915 un

telegramma-espresso a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa — divisione 2ª leva) così concepito:

A tutto il 20 corrente assegnate ai corpi reclute, numero . . . . . .

Rimaste al distretto in attesa di assegnazione, numero . . .

Lasciate in congedo per avere un fratello alle armi, numero . . . . . .

MILITARI DI 2ª CATEGORIA.

42. In esecuzione del R. decreto 27 dicembre 1914, n. 1402 col giorno 12 gennaio 1915 sarà iniziata anche la chiamata alle armi dei militari di 2ª categoria.

I comandanti dei distretti potranno regolare la presentazione dei militari di 2ª categoria nel modo che riterranno più opportuno, tenuto presente che la partenza pei corpi di essi dovrà avvenire simultaneamente agli uomini di 1ª categoria.

Pertanto alle date indicate in calce al manifesto (allegato n. 2) dovranno presentarsi tutti i militari indicati nel n. 1 del manifesto stesso senza attendere alcun precetto individuale, dovendo la precettazione personale restare limitata a coloro che, presentatisi alle armi in occasione di precedenti chiamate, furono licenziati isolatamente con l'obbligo di riprendere servizio alla prima successiva chiamata al punto stesso dell'interruzione.

43. Il manifesto sarà conforme all'allegato n. 2, la cui data dovrà essere unica per tutti i distretti (1° gennaio 1915).

Per l'invio di copie di esso manifesto alle varie autorità e per le comunicazioni ai sindaci della data fissata per la presentazione dei militari si osserverà il disposto del precedente n. 5.

44. La presentazione si effettuerà al distretto nel cui territorio risiedono i militari chiamati, con le modalità seguite in occasione delle precedenti chiamate di 2ª categoria.

La loro destinazione ai corpi sarà fatta però cogli stessi criteri in base ai quali si effettuano le assegnazioni delle reclute di 1ª categoria in quanto siano applicabili al caso.

45. I militari chiamati verranno ripartiti fra i vari corpi indicati nelle tabelle di cui al n. 21 della presente circolare, tabelle che, per questa chiamata, sono state compilate per ogni distretto in conformità delle tabelle di reclutamento vigenti per la 1ª categoria..

46. Per la destinazione ai corpi dei militari che si trovino in un comune fuori della circoscrizione del proprio distretto, si

dovrà procedere nel modo indicato nel § 134 dell'istruzione complementare (4ª serie di varianti).

I militari residenti nelle colonie o nell'Egeo saranno incorporati in un reparto di quei presidii, come è detto al precedente n. 1 (ultimo comma).

47. Per le disposizioni matricolari, i certificati di penalità ed i passaporti, si rimanda alle norme di cui al n. 9 della circolare 500 del c. a. ed a quelle inserite nella presente per gli uomini di 1ª categoria in quanto siano applicabili al caso.

Per quanto riguarda i certificati penali, i comandi dei distretti dovranno spedire d'urgenza alle autorità giudiziarie competenti le richieste che essi debbono avere già preparate giusta il telegramma circolare N. 2007 del 23 dicembre 1914.

48. Per i rinvii e le dispense, si osserveranno strettamente le norme dei nn. 5, 6, 7 e 8 del manifesto (allegato n. 2).

49. L'invio ai corpi si effettuerà insieme alle reclute di 1ª categoria, osservate le modalità che saranno stabilite nel l'ordine di movimento di cui al n. 33 della presente circolare.

50. Per la vestizione e l'armamento del contingente di 2ª categoria si applicheranno norme analoghe a quelle del n. 12 della circolare 500 del c. a., salvo quanto riguarda le robe da distribuirsi dai distretti, che saranno quelle indicate nell'allegato n. 3 alla presente circolare.

51. Per le licenze, le norme amministrative, l'istruzione ecc., si rimanda al disposto del n. 13 della circolare 500 precitata.

52. Per l'effettuazione del congedamento dei militari di 2ª categoria, il Ministero si riserva di dare disposizioni a suo tempo, e così pure per la sistemazione della forza in congedo.

53. Il rendiconto sommario di cui al n. 54 della circolare 271, del c. a., dovrà esser inviato a mezzo di telegramma-espresso da spedirsi entro il giorno 20 gennaio 1915; le relazioni ed i rendiconti numerici, di cui al n. 55 della stessa circolare, saranno trasmessi entro un mese dalla data che sarà stabilita per il congedamento dei militari di cui trattasi.

Della presente circolare, saranno distribuite, in estratto, cinque copie ad ogni distretto, a cura dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

Il Ministro — ZUPELLI.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1895.

Secondo gli ordini emanati dal ministro della guerra, il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Le reclute arruolate in *1ª categoria nella leva sulla classe 1895* sono chiamate alle armi.

Esse dovranno presentarsi a questo distretto nelle ore antimeridiane dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Con le dette reclute dovranno pure presentarsi *i militari di classi precedenti lasciati in congedo illimitato provvisorio* qualora non si trovino più in condizione di fruirne perchè il fratello da cui deriva il titolo è stato congedato, a meno che non abbiano titolo a rimanere in congedo provvisorio per la presentazione alle armi, di altro fratello.

Potranno presentarsi anche i militari di classi precedenti che col consenso del padre o di chi per esso, rinuncino al congedo provvisorio ottenuto per la presenza di un fratello alle armi; però da tale rinunzia nessun beneficio può derivare al fratello che trovasi sotto le armi, a qualunque classe egli appartenga.

2. Possono ottenere di ritardare la prestazione del servizio quelle reclute le quali comprovino non più tardi del giorno della partenza pel corpo di essere studenti regolari delle università del Regno e degli istituti enumerati nel § 523 del regolamento sul reclutamento.

A complemento delle disposizioni di cui al precitato § 523 avvertesi che di uguale beneficio potranno fruire:

a) gli allievi dell'istituto di belle arti di Roma inscritti al *secondo periodo* del corso comune di disegno di figura, di scultura, e di architettura, ovvero ai *corsi superiori* di pittura, di scultura, e di decorazione;

b) gli allievi dell'istituto provinciale di belle arti di Siena inscritti nei *corsi superiori* di architettura;

c) gli allievi dell'accademia di belle arti di Perugia inscritti ai *corsi speciali*;

d) gli allievi della scuola dell'arte della medaglia istituita presso la R. Zecca di Roma;

e) gli allievi del R. istituto superiore di studi commerciali ed amministrativi di Roma (compresa la scuola di discipline amministrative applicate);

f) gli allievi dei R. istituti di magistero per l'educazione fisica di Roma, Torino e Napoli.

I detti studenti debbono presentare, insieme al certificato di studi, il libretto d'inscrizione al tiro a segno, comprovante che hanno preso parte alle prescritte lezioni, conseguendovi la dovuta idoneità.

Sono dispensati da quest'obbligo quei militari che siano domiciliati in comuni dove non siavi istituito tiro a segno da almeno 2 anni.

Coloro che non possedessero perfetto il requisito del tiro a segno potranno rivolgersi al comando di questo distretto, che, in determinati casi, potrà ammetterli al godimento del beneficio invocato.

Possono fruire altresì del beneficio del ritardo gli allievi missionari, nonchè le reclute che comprovino, mediante certificati di studi, autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università estere o di istituti stranieri, che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle università del Regno.

3. Gli aspiranti al ritardo del servizio, i quali non abbiano compiute le pratiche per ottenere l'ammissione al detto ritardo prima del giorno fissato per la loro presentazione, hanno l'obbligo di costituirsi come tutti gli altri chiamati.

4. Per nessun altro titolo oltre quelli suindicati verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

5. Le reclute che hanno obbligo di rispondere alla presente chiamata possono essere ammesse alla partenza anticipata per le armi con assegnazione ad un reggimento di fanteria di linea di loro scelta, in qualità di allievi od aspiranti allievi musicanti, purchè, possedendo i voluti requisiti, presentino la domanda non oltre il 10 gennaio 1915.

6. Le reclute che *si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle *ore antimeridiane* del giorno . . .

Tutte le altre si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate a questo comando a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato.

7. Le reclute chiamate alle armi, che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

8. Le reclute residenti nel comune di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione, purchè questa *avvenga nelle ore antimeridiane* del giorno prescritto, l'indennità di trasferta di lire 1,20.

Le reclute provenienti da altri comuni, giunte a questo distretto, avranno il rimborso delle spese di trasporto: a tariffa militare sulle ferrovie e sui piroscafi, ed a tariffa ridotta od ordinaria, secondo i casi, sulle tramvie, nonchè l'indennità di trasferta di lire 1,20 al giorno per ogni giornata di viaggio. Perderanno però l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, se questa avvenga nelle ore pomeridiane del giorno prescritto, salvo che il ritardo sia dovuto a cause non a loro imputabili.

Alle reclute provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o il foglio di riconoscimento) munito del « Visto per la partenza » e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Se però, pur essendo sprovviste di tale documento, si presentano nelle ore antimeridiane del giorno stabilito riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta (lire 1,20).

Le reclute provenienti dall'estero avranno diritto, con le norme sopra indicate, al rimborso delle spese di trasporto a tariffa militare dalla frontiera o dal porto di sbarco al distretto e all'indennità di trasferta di lire 1,20 al giorno, semprechè giungano provviste di documenti che attestino in modo certo la loro provenienza.

Quelle che fossero sprovviste di tale documento riceveranno solo l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, semprechè questa avvenga nelle ore antimeridiane del giorno stabilito.

9. Coloro che sono chiamati alle armi per effetto del presente manifesto possono aspirare all'ammissione al volontariato di un anno a senso dell'art. 104 del testo unico delle leggi sul reclutamento cioè entro il primo mese dall'incorporamento.

Le pratiche relative potranno essere iniziate *presso i corpi* nei quali gli uomini chiamati desiderano prestare servizio.

Coloro invece che aspirano all'ammissione al volontariato di un anno col beneficio del ritardo del servizio al 26° anno di età, per trovarsi nelle condizioni all'uopo fissate dall'art. 105 del testo unico precitato, dovranno compiere subito le pratiche *presso questo distretto*, giacchè, se attendessero per espletarle di essere destinati ai corpi, potrebbero bensì ottenere l'ammissione al volontariato entro il termine di un mese fissato dal suddetto art. 104, ma dovrebbero continuare, nella nuova qualità, il servizio già intrapreso.

10. Le reclute che abbiano presentato entro il 15 gennaio 1915 domanda d'ammissione ai corsi allievi-sergenti saranno lasciate in con-

gedo illimitato provvisorio sino al giorno 31 gennaio predetto precedente quello in cui dovranno iniziarsi i corsi stessi.

11. **Si avverte che la ferma dei militari ammessi nell'arma dei carabinieri reali è stata ridotta a tre anni.**

Le reclute potranno avere dal comandante del distretto e dall'ufficiale dei carabinieri dettagliate informazioni sui vantaggi di varia natura che si hanno attualmente con l'assegnazione alla predetta arma.

12. **Le reclute che intendano d'essere ammesse nel R. corpo di truppe coloniali della Libia (riparti italiani) potranno anche prima che si inizi la presente chiamata rivolgere analoga domanda a questo comando munita dei seguenti documenti:**

1° certificato di penalità;

2° attestato di moralità e di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio;

3° certificato di stato libero rilasciato dal sindaco del comune di domicilio.

Per conseguire la chiesta ammissione gli aspiranti dovranno obbligarsi a contrarre la ferma di 3 anni.

13. Sarà concesso di rimanere in congedo provvisorio, a domanda del padre o di chi ne faccia le veci, alle reclute di 1ª categoria che, all'atto della presente chiamata, abbiano un fratello sotto le armi o chiamato contemporaneamente alle armi per fatto normale di leva.

A questo effetto si considerano, in via eccezionale, come alle armi per fatto normale di leva, e quindi in condizione di procurare il congedo provvisorio ad una recluta, anche i militari della classe 1892 trattenuti o richiamati in servizio dopo il 31 dicembre 1914.

Non procureranno invece il congedo provvisorio i richiamati di altre classi e i militari di 2ª categoria, e nemmeno quelli di 1ª categoria i quali abbiano un fratello che stia fruendo della dispensa da un richiamo per la loro presenza alle armi.

Le domande di congedo provvisorio, corredate dal certificato di matrimonio dei genitori, debbono essere presentate al comando del distretto, per mezzo dell'autorità comunale, prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi.

Non saranno prese in esame quelle domande che fossero presentate, sia al distretto, sia al corpo, o sia al Ministero, dopo avvenuta la partenza delle reclute pei corpi.

Si avverte che il tempo passato in congedo provvisorio non dà luogo ad alcuna riduzione di ferma, e che dalla rinuncia al congedo provvisorio, o dalla mancata concessione di tale beneficio per ritardo nella domanda, non deriverà alcun titolo per l'invio in congedo anticipato al fratello che trovasi sotto le armi.

14. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuta per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

COMUNI (1)	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2)	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune (3)	Giorni d'arrivo al distretto (4)

. . . . . addì 1° gennaio 1915.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

ALLEGATO N. 2

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari di 2ª categoria.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi per un periodo di 6 mesi, i militari di 2ª categoria della leva di terra sulla classe 1895.

Essi dovranno presentarsi a questo distretto alle ore antimeridiane dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Alla detta chiamata dovranno rispondere anche i militari di 2ª categoria delle leve di terra e di mare sulle classi anteriori che non abbiano ancora ricevuto l'istruzione, e che alla data del presente manifesto si trovino nel Regno. Sono quindi tenuti a presentarsi anche i militari di 2ª categoria delle dette classi che tanto negli anni scorsi quanto in quello volgente vennero dispensati perchè residenti all'estero e che siano rimpatriati, ovvero che rimpatriassero entro il 31 gennaio 1915, nonchè i militari di 2ª categoria finora non chiamati per ragioni sanitarie.

Così pure dovranno presentarsi tutti i militari di 2ª categoria che ottennero il rinvio dalle chiamate avvenute il 21 agosto scorso, e il 10 novembre p. p. Peraltro essi potranno aspirare ad un nuovo rinvio per uno dei titoli enumerati dal presente manifesto.

Analogamente dovranno rispondere alla detta chiamata i militari di 1ª categoria della classe 1890, lasciati in licenza straordinaria, che dovevano prendere parte ad una chiamata di 2ª categoria e che per qualsiasi motivo non hanno ancora ottemperato al loro obbligo.

2. Si avverte che sono tenuti a rispondere alla presente chiamata anche gli inscritti che saranno arruolati in 2ª categoria, dopo la data del presente manifesto e fino a tutto il 31 gennaio 1915, in conto della classe 1895.

3. Quelli dei militari chiamati che si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare, dovranno presentarsi direttamente a questo comando, col foglio di congedo, nelle ore antimeridiane del giorno . . . . . .

Tutti gli altri si presenteranno in tempo opportuno, muniti del foglio di congedo, o di foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello, al sindaco del comune in cui risiedono, per essere riuniti in drappelli ed avviati a questo comando.

4. Coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia, per tramvia che accordi facilitazioni di viaggio ai militari, o per mare, saranno dai sindaci muniti delle richieste modello *B* per il trasporto a tariffa militare nonchè di un documento di identificazione personale qualora fossero sprovvisti del foglio di congedo.

5. Da questo comando saranno rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 2ª categoria:

a) gli studenti delle università o degli istituti superiori e gli allievi missionari che si trovino nelle condizioni di cui ai successivi numeri 6 e 7;

b) i militari che presentino domanda di assegnazione o di passaggio alla 3ª categoria, purchè il diritto invocato risulti dimostrato dai prescritti documenti e non dipenda da circostanze non ancora accertate;

c) i militari i quali al momento della chiamata siano detenuti.

Si avverte che il militare di 2ª categoria non può ottenere il rinvio ad altra chiamata pel solo fatto d'avere un fratello sotto le armi.

In tal caso potrà solo concedersi a questo fratello, ove non ostino ragioni di disciplina o di servizio, la licenza di un mese, qualora non esista nella famiglia altro fratello maggiore di 12 anni.

6. I militari chiamati alla istruzione col presente manifesto, qualora comprovino di essere studenti di università o degli istituti superiori enumerati nel § 523 del regolamento sul reclutamento, potranno ottenere il rinvio di cui nel precedente numero, salvo la facoltà di chiedere negli anni successivi con nuova domanda in carta da bollo, ulteriori rinvii sino al compimento degli studi, ma non oltre il 26° anno di età, facendone domanda ai comandanti dei distretti, non più tardi del giorno in cui avverrà la loro partenza pei corpi.

Tale domanda, redatta sulla prescritta carta da bollo di lira una e presentata personalmente al distretto di leva od a quello di residenza (spettando in tale caso a questo ultimo di fare le comunicazioni al distretto di leva) dovrà essere corredata del foglio di congedo illimitato e del certificato di studio comprovante che l'aspirante ha preso regolare iscrizione per l'anno accademico 1914-1915 ad un corso d'università o d'istituto superiore assimilato.

L'aspirante al ritardo del servizio dovrà inoltre comprovare, mediante esibizione del relativo libretto, di aver frequentato il tiro a segno e di avervi conseguito la prescritta idoneità. In via eccezionale sarà rinviato anche colui che dimostri di aver preso solo iscrizione ad una società di tiro a segno, purchè si obblighi a partecipare alle lezioni nel periodo primaverile del 1915 per conseguirvi la voluta idoneità, senza di che non potrebbe essere ammesso ad ulteriori rinvii.

Naturalmente, resta esonerato da tale obbligo chi presenti una di-

chiarazione del sindaco del comune di domicilio dalla quale risulti che nel comune stesso non vi è tiro a segno, istituito almeno da due anni.

7. Potranno ottenere il rinvio stabilito dal precedente numero anche i militari, i quali comprovino di essere allievi interni in istituti del Regno riconosciuti come preparatori per le missioni.

8. Sono dispensati dalla presente chiamata:

a) i residenti all'estero con regolare passaporto rilasciato avanti la data del presente manifesto;

b) coloro che hanno già prestato in qualsiasi posizione non meno di sei mesi di servizio sotto le armi nel R. esercito, nella R. marina o nel corpo della R. guardia di finanza;

c) i militari in servizio nella R. guardia di finanza, e nei corpi delle guardie di città e degli agenti di custodia.

9. La frequenza del tiro a segno per un biennio, anche riportandone l'idoneità, non dà diritto alla dispensa da questa chiamata.

10. **Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non presentata e rimarrà quindi senza risposta qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio prodotta all'infuori dei casi specificati nel presente manifesto.**

11. I militari chiamati che si trovano nel comune sede di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione e semprechè si presentino nelle ore del mattino del giorno stesso, l'indennità di trasferta di L. 1,20.

Gli altri riceveranno, appena giunti al distretto, l'indennità di trasferta di L. 1,20 per ciascuna giornata di viaggio.

A questi militari non sarà però corrisposta la detta indennità per il giorno della presentazione, qualora, pur avendo la possibilità di arrivare al distretto nelle ore antimeridiane del giorno prescritto, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I militari chiamati che per recarsi dal comune al distretto, abbiano da viaggiare in ferrovia, tramvia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto a tariffa militare.

Coloro che provengano da un comune che non sia quello al quale appartengono per fatto di leva, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo un foglio di riconoscimento), munito del *visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti dal comune sede del distretto e riceveranno perciò per il giorno della presentazione, sempre quando si presentino nelle ore del mattino, l'indennità di trasferta di L. 1,20, senza alcun rimborso per spese di viaggio.

12. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chia-

mata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità mediante certificato medico confermato dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena guariti.

Protraendosi la malattia, il suddetto certificato dovrà essere rinnovato allo scadere del 10°, del 20° e del 30° giorno da quello stabilito per la presentazione e qualora l'infermità persista oltre il 30° giorno anzidetto tali militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 2ª categoria.

13. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, non si presenteranno nel giorno stabilito, saranno puniti disciplinarmente, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

Tutti poi i ritardatari saranno trattenuti sotto le armi altrettanti giorni in più per quanti furono quelli del ritardo.

14. I militari chiamati che aspirino a prestare servizio negli automobilisti, dovranno farne domanda al comando di questo distretto all'atto in cui si presenteranno, corredandola dei certificati comprovanti i loro requisiti di studio e professionali.

15. Si avvertono i militari chiamati che a mente della circolare n. 438 del G. M. 1914 sarà loro consentito di far uso in servizio delle calzature di loro proprietà, in sostituzione di quelle regolamentari, purchè siano giudicate dall'ufficiale adibito alla vestizione, adatte al servizio militare ed in condizioni di solidità tale da lasciar presumere una certa durata e da permettere la chiodatura per le truppe destinate ad operare in montagna.

Tali calzature potranno essere con gambaletto o senza nel qual caso verranno portate con uose, date dai corpi.

Ai militari autorizzati all'uso della calzatura propria verrà corrisposta una quota giornaliera nella seguente misura:

per scarpe con gambaletto. . . .	**L. 0,12**
id. senza id.	**» 0,10**

Inoltre a coloro che si presenteranno alle armi con le scarpe già convenientemente chiodate verrà corrisposto un compenso per una volta tanto di lire 0,50.

La decorrenza e la cessazione del pagamento delle quote saranno indicate tanto nel libretto personale degli individui quanto nei ruolini tascabili delle compagnie.

Il pagamento della quota suddetta verrà fatto cinquinalmente col soldo e cesserà di essere corrisposto:

a) colla cessazione del militare dal servizio;

b) quando la calzatura si rendesse inservibile;

c) quando il militare non faccia, comunque, più uso delle calzature proprie;

d) in ogni modo dopo cinque mesi dalla data di decorrenza del compenso.

Le riparazioni eventualmente occorrenti saranno a carico dell'amministrazione militare tranne quelle che importino rimonta intera.

All'atto del congedamento le calzature suddette rimarranno di proprietà del militare.

Saranno accettate in servizio anche le calzature di coloro che dichiarassero di rinunciare al rimborso, purchè dette calzature rispondano ai requisiti sopra indicati. Anche per queste le riparazioni potranno essere fatte a spese dell'amministrazione militare, ammenochè non credano gli interessati di farle eseguire da calzolai di loro fiducia.

Potrà pure essere consentito l'uso dei seguenti oggetti, in sostituzione dei corrispondenti di modello regolamentare: camicie, corregge per pantaloni, farsetti, mutande e fazzoletti, portati dai militari presentandosi alle armi, sempre quando essi ne facciano richiesta.

Per questi oggetti però non si avrà diritto a rimborso di sorta.

16. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti gli uomini chiamati all'istruzione, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto alcun precetto individuale.

COMUNI (1)	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2)	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune (3)	Giorni d'arrivo al distretto (4)

. . . . addì 1° gennaio 1915.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

ALLEGATO N. 3

ELENCO *degli oggetti che debbono essere distribuiti dai distretti a ciascuna recluta di 1ª categoria e ad ogni militare di 2ª categoria.*

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità
Asciugatoi	1
Berretti di panno per fatica o berretti di panno grigio verde (*a*)	1
Borracce	1
Cucchiai	1
Gavette (*b*)	1
Farsetti a maglia	1
Sacchetti per arnesi di vestiario fuori uso	1
Tazze di lamiera	1
Coperte da campo (*c*)	1

(*a*) *Fez* ai bersaglieri.
(*b*) *Grandi* per gli uomini destinati all'artiglieria da montagna ed agli alpini.
(*c*) Alle reclute che dovranno effettuare viaggi per mare con piroscafi straordinari (corse apposite) saranno distribuite due coperte da campo.
N.B. — Circa l'uso del berretto per parte delle reclute dovranno essere rigorosamente osservate le disposizioni impartite, per mezzo dei comandi di corpo d'armata, con la circolare litografata del 12 novembre 1900, n. 36 bis.

AVVERTENZE.

1. I corpi dovranno fornire ai distretti che loro somministrano reclute di 1ª categoria e militari di 2ª categoria tutti gli oggetti di cui sopra, dispotendo che essi viaggino col treno stesso che trasporta il personale destinato all'accompagnamento delle reclute e siano spediti in tempo valendosi dei treni diretti o accelerati.

Qualora la quantità di robe spedite non fosse sufficiente, i distretti preleveranno quelle mancanti dal deposito locale o vicinore.

A vestizione ultimata le robe sopravvanzate verranno versate ai depositi più vicini ad eccezione dei berretti con fregio che saranno spediti ai corpi rispettivi.

2. I distretti di Cagliari e Sassari equipaggeranno le reclute in modo analago a quelle degli altri distretti.

3. I reggimenti di fanteria di linea consegneranno i « fregi da berretto » al personale incaricato di ricevere le reclute, per essere distribuiti alle medesime.

Prezzo della presente dispensa L. **0,15**

3855) Roma, 1914 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 64ª — 1914 — 31 dicembre

1914 DICEMBRE 17. - N. **667**. — DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto che apporta alcune aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito *Pag.* 1801

» 20. - » **668**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge 1387 concernente provvedimenti intesi a parificare il trattamento del personale subalterno delle amministrazioni centrali . . . . . » 1809

» 28. - » **669**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Veci di sottufficiale capo armaiuolo . . . . . » 1810

» 28. - » **670**. — EQUIPAGGIAMENTO. — Scarpe di riposo . . . » 1810

——— AVVISO. — *Atlante del materiale d'artiglieria* per il biennio 1915-16 . . . . . » 1811

——— AVVISO. — *Giornale militare* e *Bollettino ufficiale* per l'anno 1915. . . . . » 1812

——— AVVISO. — Norme per l'abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti per l'anno 1915 e prezzi di vendita degli atti della Raccolta » 1812

CIRCOLARE N. **667**. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto che apporta alcune aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 17 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 25 luglio 1907, che approva il regolamento di disciplina militare per il R. esercito;

Visti i RR. decreti 27 settembre 1909 e 25 settembre 1910, che apportano aggiunte e varianti al regolamento stesso;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla presente dispensa è annessa una tavola grafica che fa parte della circolare 649.

Articolo unico.

Al n. 15 è sostituito il seguente:

Sono approvate le seguenti aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito:

15. La gradazione gerarchica della subordinazione è la seguente:

Truppa	Soldato, appuntato ed allievo carabiniere;	Soldati.	
	Caporale e carabiniere; Caporale maggiore ed appuntato dei carabinieri reali;	Caporali.	
	Sergente e vice-brigadiere dei carabinieri reali (1).		
Sottufficiali di carriera.	Sergente maggiore e brigadiere dei carabinieri reali; Maresciallo, maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali e maestro d'arme di 3ª classe; Maresciallo capo, maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri reali e maestro d'arme di 2ª classe; Maresciallo maggiore, maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri reali e maestro d'arme di 1ª classe.	Sottufficiali (2).	
Ufficiali	Maestro direttore di banda e sottotenente; Tenente; Capitano;	Ufficiali subalterni	Ufficiali inferiori
	Maggiore; Tenente colonnello; Colonnello;	Ufficiali superiori.	
	Maggiore generale; Tenente generale; Generale d'esercito.	Ufficiali generali.	

(1) Il vice brigadiere dei carabinieri reali fa parte della categoria dei sottufficiali di carriera.

(2) Il furiere maggiore ed il furiere, fino a che ne esistono in servizio, prendono, in questa gradazione della subordinazione, il posto per essi indicato dal *Regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito* (Capo VI bis).

Al n. 17 è sostituito il seguente:

17. L'appuntato, in servizio, ha comando sugli altri soldati, anche più anziani. Fuori servizio, nelle azioni collettive, la responsabilità cade su di esso.

Al n. 47 è sostituito il seguente:

47. Il militare non deve appartenere ad associazioni le quali si propongano scopi occulti o contrari allo spirito del giuramento prestato.

Egli deve rassegnarsi volonterosamente a vedersi privato di certi diritti e di certe libertà, per meglio garantirne l'esercizio a tutti gli altri cittadini.

Deve astenersi da qualunque dimostrazione a scopo politico e da altre pubbliche manifestazioni che, sebbene consentite dalla legge, non sono compatibili col carattere militare.

Nell'esercizio dei propri diritti elettorali, egli deve mantenere un contegno corretto, calmo e dignitoso.

Al n. 49 è sostituito il seguente:

49. Sia nell'esercizio dei doveri militari, sia in qualsivoglia circostanza, deve essere benevolo e cortese verso i cittadini, pronto ad accorrere ovunque altri versi in pericolo ed abbisogni di protezione ed aiuto.

Deve in ogni circostanza essere esempio di osservanza ai doveri civili ed ai buoni costumi; nè deve mai proferire imprecazioni, bestemmie e parole o discorsi ripugnanti al senso morale.

Al numero 76 è sostituito il seguente:

76. Allo scopo di provvedere nel miglior modo al benessere materiale ed al decoro degli ufficiali e dei sottufficiali, di cementare più solidamente i vincoli sociali fra i membri di uno stesso corpo, di facilitare e rendere più profittevoli l'istruzione e lo studio, sono autorizzate le associazioni fra ufficiali e fra sottufficiali per stabilire mense in comune, le associazioni vestiario, l'istituzione di gabinetti di lettura, di sale di ritrovo, le associazioni a scopo sportivo e di educazione fisica, ecc.

Sono da promuoversi, nei corpi, le sale di ritrovo per caporali e soldati, le biblioteche per i sottufficiali e per la truppa; infine tutto quello che valga a tenere in piena efficienza e vigoria il corpo e lo spirito.

Le regole per queste associazioni, quando non sono stabilite da appositi regolamenti, vengono determinate dal comandante di corpo. A questo spetta di promuoverne la formazione e di favorirne l'andamento; ed egli serba sempre la superiore di-

rezione di esse, vegliando a che non divergano dallo scopo per il quale furono istituite.

Ogni altra associazione fra militari, avente scopi differenti da quelli suesposti, è vietata.

Al numero 77 aggiungere il seguente comma:

Gli ufficiali in congedo, a qualunque categoria appartengano, non possono essere nominati consoli o vice consoli di potenze straniere, ritenendosi tale carica incompatibile con la posizione di ufficiale.

Al numero 101 è sostituito il seguente:

101. Il comandante di corpo, o capo di servizio, non può rilasciare ad autorità non appartenenti al R. esercito, documenti matricolari e caratteristici di militari sotto le armi od in congedo, tranne nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari in vigore (1).

È fatto espresso divieto di rilasciare ad autorità non appartenenti al R. esercito copie di atti di rassegna ed estratti di registri nosologici.

Il Ministero della guerra ha però facoltà di consentire, in casi eccezionali, che tali documenti siano rilasciati ad autorità governative.

Al numero 117 far seguire:

117 *bis*. Il reclamo dimostrato infondato costituisce una mancanza disciplinare; perciò chi lo presenta è passibile di punizione.

Deve pure essere punito il militare che, con la frequenza nel presentare reclami per futili motivi, si dimostra animato da spirito puntiglioso ed insofferente di disciplina.

Al primo comma del numero 188 è sostituito il seguente:

188. Il comandante di brigata alpina, di brigata di cavalleria non facente parte di divisione di cavalleria, il comandante d'artiglieria e quello del genio, dipendono, personalmente, dal comandante del corpo d'armata, nel territorio del quale hanno sede.

Al primo comma del numero 192 è sostituito il seguente:

192. Quando un comandante di brigata alpina, un comandante di brigata di cavalleria non facente parte di divisione di cavalleria, un comandante d'artiglieria od un comandante del genio, intenda visitare di sua iniziativa un reparto dipen-

(1) V. regolamento per le matricole del R. esercito (ufficiali, impiegati delle amministrazioni dipendenti, truppa). (*N. d. M*).

dente, stanziato fuori del presidio nel quale egli stesso ha sede, ne deve ottenere l'assenso dal comandante di corpo d'armata da cui personalmente dipende. Partecipa quindi la sua assenza per iscritto od anche telegraficamente, al comandante della divisione nel territorio della quale egli risiede.

Al numero 230 è sostituito il seguente :

230 D'altra parte, il comandante di corpo deve adoperarsi a promuovere quanto più gli è possibile una buona, facile e fraterna convivenza fra tutti gli ufficiali del suo corpo, e, rispettivamente, tra i sottufficiali e fra i caporali e soldati, favorendo e regolando le associazioni per mensa, per vestiario, per oggetto di studio, od anche solo per geniale conversazione e per facilitare esercizi sportivi, vegliando diligentemente per mantenere tra tutti il buon accordo e l'armonia, e studiandosi di promuovere quel bene inteso spirito di affezione al proprio corpo, mercè il quale ciascuno vi si ritrova come nella propria famiglia. Per tal modo, dall'essere tutti contenti del proprio stato, l'opera comune riesce più concorde e più efficace ed il servizio si fa con maggiore alacrità ed amore.

Al numero 367 è sostituito il seguente:

367. Il sottufficiale o caporale maniscalco di squadrone, di batteria o di battaglione alpino che, a turno o permanentemente, deve curare i quadrupedi dello stato maggiore e mantenerne la ferratura, osserverà gli stessi doveri specificati nel successivo n. 491. Dipende dal capitano aiutante maggiore in 1°.

Al numero 449 è sostituito il seguente:

491. Il sottufficiale o caporale maniscalco assegnato ad uno squadrone, ad una batteria o ad un battaglione alpino, cura e medica i cavalli, siano essi presso i reparti, siano alla infermeria.

Prende, alla presenza del comandante del riparto e del veterinario, la consegna della ferratura dei cavalli, la quale deve essergli rimessa in buono stato, ed è suo principale dovere di mantenerla tale.

Visita quotidianamente tutti i cavalli del riparto, informandosi sul loro stato di salute, per essere in grado di renderne conto al comandante del riparto ed all'ufficiale veterinario.

Distribuisce il grasso per i piedi dei cavalli, secondo le disposizioni emanate dal consiglio d'amministrazione.

Ad ogni sottufficiale o caporale maniscalco dev'essere concesso, come lavoratore, un soldato allievo maniscalco che lo coadiuvi nel disimpegno delle sue attribuzioni.

Dopo il numero 491 aggiungere:

491 *bis*. È in facoltà degli ufficiali di valersi, per la manutenzione e la rinnovazione della ferratura dei propri cavalli, dell'opera di un maniscalco del corpo, alle stesse condizioni stabilite per i cavalli di truppa.

Gli ufficiali non effettivi ad un corpo a cavallo, potranno valersi di un maniscalco di altro corpo esistente nella stessa sede.

Dopo il numero 589, aggiungere:

589 *bis*. I giorni trascorsi agli arresti, o alla sala di disciplina, o alla prigione, in attesa della decisione superiore, vanno computati come giorni di punizione già scontata, da detrarsi da quelli fissati con tale decisione, siano essi semplici o di rigore.

Se la decisione stessa comminerà al militare una punizione promiscuamente semplice e di rigore, i giorni predetti saranno computati anzitutto in diminuzione di quelli di arresti, o sala, o prigione semplice; quindi, eventualmente, in diminuzione di quelli di arresti, sala o prigione di rigore

Al numero 603 è sostituito il seguente:

603. Le punizioni disciplinari per l'ufficiale sono:

1° il rimprovero semplice;
2° gli arresti semplici da 1 a 20 giorni;
3° gli arresti di rigore da 3 a 10 giorni;
4° il rimprovero solenne;
5° gli arresti in fortezza da 30 a 90 giorni;
6° la sospensione dall'impiego;
7° la dispensa dal servizio attivo permanente;
8° l'eliminazione dai ruoli (1);
9° la rimozione.

Al numero 604 sostituire il seguente:

604. Le punizioni di cui ai numeri 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° e 9° vanno inscritte sul registro delle punizioni e sul libretto personale. Vi si inscrive pure il rimprovero semplice, nei casi indicati al n. 607.

Al numero 633 sostituire il seguente:

633. Qualora un ufficiale si dimostrasse per mancanze gravi e frequenti, incorreggibile cogli ordinari castighi disciplinari, ovvero cadesse in qualche fallo di tal gravità da richiedere

---

(1) e la *perdita del grado*, per gli ufficiali in congedo (per le cause contemplate dall'art. 71 della legge sullo stato degli ufficiali, 18 luglio 1912, n. 806).

una repressione più severa, il comandante del corpo deve farne particolareggiato rapporto, per la via gerarchica, al Ministero della guerra. Questo, secondo il caso, o promuove la sospensione dell'ufficiale dal suo impiego, ovvero lo sottopone a consiglio di disciplina, per la dispensa dal servizio, la eliminazione dai ruoli, la perdita del grado — per le cause previste dall'art. 71 della legge sullo stato degli ufficiali — o la rimozione, a tenore della legge stessa.

Al numero 634 è sostituito il seguente:

634. Le punizioni disciplinari per il sottufficiale sono:

1° il rimprovero semplice;

2° la consegna in caserma da 1 a 30 giorni

3° la sala di disciplina semplice da 1 a 30 giorni

4° la sala di disciplina di rigore da 3 a 15 giorni

} per i sergenti e sergenti maggiori (1);

5° gli arresti semplici da 1 a 30 giorni

6° gli arresti di rigore da 3 a 15 giorni

} per i marescialli;

7° il rimprovero solenne;

8° la dispensa dal servizio;

9° la retrocessione dal grado;

10° il passaggio alle compagnie di disciplina, previa la retrocessione dal grado.

Al numero 661 è sostituito il seguente:

661. Le punizioni disciplinari per il caporale ed il caporale maggiore sono:

1° il rimprovero semplice;

2° la consegna in caserma da 1 a 30 giorni;

3° la prigione semplice da 1 a 30 giorni;

4° la prigione di rigore da 3 a 15 giorni;

5° il rimprovero solenne;

6° la retrocessione dal grado;

7° il passaggio alle compagnie di disciplina, previa la retrocessione dal grado.

Al n. 662 è sostituito il seguente:

662. Le punizioni disciplinari per il soldato sono:

1° il rimprovero semplice;

---

(1) e per i furieri e furieri maggiori, finchè ne esistono in servizio.

2° la consegna in caserma da 1 a 30 giorni;
3° la prigione semplice da 1 a 30 giorni;
4° la prigione di rigore da 3 a 15 giorni;
5° la retrocessione da appuntato;
6° il passaggio alle compagnie di disciplina.

Al n. 679 è sostituito il seguente:

679. Il punito con la prigione semplice deve rimanere rinchiuso in un locale a ciò destinato. Non ne esce che nelle ore nelle quali deve attendere ad istruzioni od a servizi armati. Può anche essere destinato, eccezionalmente, a disimpegnare servizi di fatica, quando ciò sia ravvisato opportuno dal comandante del corpo.

Quanto al vitto, il punito con la prigione semplice continua ad avere il vitto ordinario.

Il punito con la prigione di rigore deve rimanere rinchiuso in apposito locale. È escluso da ogni servizio od esercitazione; non riceve altro vitto che la razione pane, aumentata di un quarto; è privato del soldo.

A scopo igienico gli sarà concesso di stare fuori di prigione una o due volte al giorno, per mezz'ora od un'ora, sotto sorveglianza e senza avere colloquio con chicchessia.

I puniti con la prigione vengono inscritti nelle note dei puniti.

Al n. 679 far seguire:

679*bis*. Il punito con la prigione di rigore deve rimanere alle armi, oltre il congedamento della propria classe, altrettanti giorni quanti sono quelli che egli ha trascorsi complessivamente in detta punizione nella seconda metà del totale servizio prestato.

Per l'arma dei carabinieri reali, tale disposizione si riferisce al solo militare avente obblighi di leva, e non al raffermato.

La disposizione del primo comma del presente numero, è applicabile anche al richiamato, di qualunque arma, per la punizione subita nella seconda metà del periodo del suo richiamo.

Dopo il n. 686 aggiungere:

In tempo di guerra, la punizione di prigione di rigore inflitta per gravi mancanze può essere inasprita con l'applicazione dei ferri da campagna.

Tale misura può essere eccezionalmente applicata anche allorquando la truppa si trovi fuori della sua ordinaria guarnigione per campi, manovre o per servizi di ordine pubblico,

ove la sicurezza della custodia dei puniti o la gravità della mancanza lo richiedano.

Nel regolamento ovunque è detto: « capo musica », *sostituire:* « maestro direttore di banda ».

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

ZUPELLI.

N. **668.** - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 1387 concernente provvedimenti intesi a parificare il trattamento del personale subalterno delle amministrazioni centrali.** — (Segretariato generale). — 20 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A far tempo dal 1° gennaio 1915 i ruoli organici del personale subalterno delle Amministrazioni centrali di cui alla tabella A annessa alla presente legge restano stabiliti secondo è indicato nella tabella medesima.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto ad introdurre le conseguenti variazioni negli stati di previsione della spesa dei vari ministeri per l'esercizio finanziario 1914-915.

Omissis.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
CARCANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO.

TABELLA A.

Amministrazioni	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Omissis.				
MINISTERO DELLA GUERRA.				
Commessi ed uscieri capi	1ª	2000	16	32.000
Commessi ed usciori capi	2ª	1800	18	32.400
Uscieri	1ª	1600	30	48.000
Uscieri	2ª	1400	22	30.800
Inservienti	Unica	1200	22	26.400
Legatori di libri	»	2000	1	2.000
Legatori di libri	»	1800	1	1.800
			110	173.400
Omissis				

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del tesoro
CARCANO.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **669**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Vece di sottufficiale capo armaiuolo.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 28 dicembre 1914.

I corpi sprovvisti di capo armaiuolo e di sottufficiale d'armamento sono autorizzati a destinare. fino a quando non sarà ad essi assegnato il capo armaiuolo, un sottufficiale, che ne abbia l'attitudine, alla sorveglianza dell'officina del corpo.

Al detto sottufficiale dovrà corrispondersi lo stesso soprassoldo dovuto ai sottufficiali di armamento, e cioè quello stabilito dalla circolare 305 del *giornale militare* del 1912, art. 1, n. 25 *g*).

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **670**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Scarpe da riposo.** — (Direzione generale dei servizi logistici e amministrativi). — 28 dicembre 1914.

In relazione alle circolari 411 e 456 del *giornale militare* 1913 questo Ministero determina che fino a nuove disposizioni sia sospesa la distribuzione e la rinnovazione delle scarpe da riposo.

Le scarpe da riposo per gli uomini sotto le armi che ne risulteranno sprovvisti saranno però conservate nei magazzini per essere distribuite al momento del bisogno.

Di tale disposizione i corpi terranno conto nel segnalare il proprio fabisogno ai rispettivi uffici vestiario.

L'uso di dette scarpe in distribuzione sarà limitato ai casi strettamente necessari in modo da garantirne la maggior durata.

Il Ministro — ZUPELLI.

AVVISI

Atlante del materiale d'artiglieria per il biennio 1915-16. — Come nel periodo 1913-14, anche in quello 1915-16 l'*Atlante del materiale d'artiglieria* sarà pubblicato, per cura del laboratorio fotolitografico d'artiglieria, invece che in due annate distinte, riunite in biennio, il quale comprenderà, complessivamente, oltre i sunti descrittivi dei materiali circa 80 tavole cromolitografiche ed in fotoincisione, rappresentanti i particolari e l'insieme dei materiali stessi.

Per tale biennio sono stabiliti i seguenti prezzi d'abbonamento:

1. Per i comandi ed uffici militari, per le sale di convegno e biblioteche militari, per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano di ricevere la pubblicazione per via d'ufficio: lire 12.

2. Per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere la pubblicazione direttamente: lire 15.

3. Per i non militari residenti in Italia, e per i residenti negli Stati esteri che hanno aderito all'accordo postale di Vienna (abbonamento per mezzo degli uffici postali): lire 20.

4. Per i residenti negli altri Stati: lire 30.

Tutte le richieste d'associazione dovranno essere rivolte al *Laboratorio fotolitografico - Sezione d'artiglieria autonoma* (Via degli Astalli 15, Roma).

L'importo dovrà essere spedito anticipatamente, insieme con le richieste, mediante vaglia cartolina, o vaglia internazionale od altro mezzo.

Per gli abbonamenti di cui nl n. 1, il pagamento potrà essere eseguito con vaglia postale di servizio, ed i comandi ed uffici sono autorizzati ad anticipare il prezzo d'associazione per gli ufficiali ed assimilati, rimborsandosi poi a rate mensili sul rispettivo stipendio.

Per maggiore sicurezza di recapito, nella richiesta di tali abbonamenti dovrà essere indicato a quale comando, riparto, ufficio, ufficiale od impiegato è destinata ogni singola copia dell'Atlante. Allo stesso scopo, nel caso di cambiamento di residenza, si prega di far conoscere il nuovo indirizzo dell'abbonato.

Le tavole separate dell'Atlante possono essere acquistate al prezzo di lire 0,40 ciascuna per i militari, e lire 0,60 per i non militari; il prezzo dei fascicoli separati del testo è calcolato in ragione di 1 centesimo la pagina per i militari, e di 2 centesimi la pagina per i non militari.

Qualsiasi reclamo relativo agli abbonamenti ed alla spedizione dell'Atlante dovrà essere rivolto al suddetto laboratorio fotolitografico d'artiglieria (Via degli Astalli 14, Roma).

***Giornale militare* e *Bollettino ufficiale* per l'anno 1915.** — Il prezzo d'abbonamento al *giornale militare* ed al *bollettino ufficiale* per gli ufficiali ed impiegati che ne fanno domanda per mezzo del comando, corpo od ufficio da cui dipendono, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari con richiesta modello 310, è stabilito, anche per l'anno 1915 in L. 8 complessivamente.

Tutti gli altri ufficiali ed impiegati, nonchè i privati, che intendono associarsi alle predette pubblicazioni e riceverle direttamente, dovranno rivolgersi all'editore E. Voghera, Via Po, n. 3, Roma, avvertendo che, in questo caso, il prezzo di abbonamento è di L. 16 per l'intera annata, compresa l'affrancatura postale nel Regno.

Norme per l'abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti per l'anno 1915, e prezzi di vendita degli atti della *Raccolta*. — Si rende noto che i prezzi d'abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti per l'anno 1915 sono stabiliti in lire *dodici*, comprese le spese di posta, per le pubbliche amministrazioni ed impiegati dipendenti, e in lire *quattordici*, comprese le spese di posta, per i privati.

Il termine utile per gli abbonamenti scade il 20 aprile 1915.

La corrispondenza concernente l'associazione alla Raccolta dovrà essere indirizzata alla « Direzione della Casa penale, (tipografia delle Mantellate - Servizio delle leggi - in Roma) ».

I vaglia e le cartoline vaglia, saranno intestati al « Contabile della tipografia delle Mantellate - Servizio delle leggi - in Roma ».

Nel caso che si desiderasse la quietanza dell'eseguito pagamento, si dovranno, al prezzo di associazione, aggiungere cent. cinque per la marca da bollo.

Per la vendita degli atti della Raccolta in volumi e in fogli sciolti restano fermi i prezzi già stabiliti col decreto ministeriale del 19 marzo 1909 (L. 3 per ogni volume separato delle annate di 1ª e 2ª Serie, e L. 2,50 per ogni volume delle annate successive; L. 20 per ogni annata completa di quelle comprese nella 1ª e 2ª Serie, e L. 15 per ogni annata posteriore; L. 0,20 per ogni foglio o frazione di foglio, per ogni atto in foglio sciolto e puntata di 1ª e 2ª Serie dall'anno 1861 al 1880, e di L. 0,10 per ogni foglio e puntata per gli atti successivi).

Per il nuovo Codice di procedura penale - edizione speciale del 1913, della tipografia delle Mantellate - rimane fermo il prezzo stabilito col decreto ministeriale del 5 maggio 1913, (L. 0.70 per ciascun esemplare per gli acquisti di un numero di copie superiore a cento da parte delle amministrazioni dello Stato, e L. 1,30 a copia per ogni altro acquisto).

Roma, li 8 dicembre 1914.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 666, anno 1914, pag. 1800. — Allegato n. 3, sopprimere il capoverso n. 3 delle avvertenze.